

***rassegna
penitenziaria
e criminologica***

**1-3
1987**

**rassegna
penitenziaria
e criminologica**

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE

NICOLÒ AMATO – *Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena.*

COMITATO SCIENTIFICO

ACHILLE ARDIGÒ – AUGUSTO BALLONI – RENATO BREDÀ – FRANCO
BRICOLA – MARCELLO BUONAMANO – LUIGI CANCRINI – GIACOMO
CANEPÀ – GIOVANNI CONSO – VITTORIO FROSINI – VITTORIO GREVI –
ALESSANDRO MARGARA – GUGLIELMO NESPOLI – MASSIMO NOBILI –
ADRIANO OSSICINI – GIULIANO VASSALLI.

REDATTORE CAPO

LUIGI DAGA – *Direttore dell'Ufficio studi, ricerche e documentazione della
Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena.*

COMITATO DI REDAZIONE

MARCELLO ALBINO – RAFFAELE CICCOTTI – DOMENICO CORTELLESA –
SAVERIO FORTUNA – IGNAZIO STURNIOLO – GIANCARLO ZAPPA.

Segreteria di Redazione

LETIZIA CECCARELLI – VALTER SETINI.

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata quadrimestralmente.

La collaborazione è aperta a studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi (che, anche se non pubblicati, non sono restituiti) decide il Comitato di redazione al quale i predetti scritti e contributi dovranno essere inviati.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione.

PREZZI DI VENDITA 1988

Prezzo di un fascicolo (Italia) L. 14.000

Prezzo di un fascicolo (Esteri) L. 16.000

Prezzo di un fascicolo doppio, prezzo doppio.

Le annate e i fascicoli arretrati vengono ceduti al prezzo dell'anno di edizione in corso.

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di L. 35.000. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

Per l'estero il prezzo è di L. 38.000

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato — per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale — a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, al medesimo Istituto.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena — Ministero di Grazia e Giustizia — Via Silvestri, 251 — Roma.

SOMMARIO

DOTTRINA E RICERCHE

- GIANCARLO ZAPPA, *Detenuti in regime di semilibertà: in margine al problema della «custodia attenuata»* . . . Pag. 1
- MARCELLO ALBINO – BRUNO PANNAIN, *Il giudizio di non compatibilità di condizioni di infermità con lo stato di detenzione* » 45
- F. SCLAFANI – V. SICILIANO – G. SICILIANO – A. D'AMBROSIO – G. ROVITO, *Indagine su 30 «devianti sessuali» in regime di detenzione nella casa circondariale di Napoli* » 81
- GIANNI BIONDI, *Tossicomani in carcere* » 183

DIBATTITI

- LUISA GANDINI, *Sistema giudiziario e penitenziario negli USA con particolare riferimento alla misura del probation* » 257
- DOMENICO CRIVELLA, *Aspetti di devianza iatrogena nella fenomenica del tatuaggio* » 285

BIBLIOGRAFIA

- ILSE RUNSTENI, *Ricerca bibliografica sul fenomeno della tossicodipendenza* » 341

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

Questioni di legittimità

Sulla legittimità del magistrato di sorveglianza a sollevare questioni di costituzionalità

- Corte Costituzionale - Ord. 2 aprile 1986, n. 77 - Tamiello » 383

In tema di mercede

Corte Costituzionale - Ord. 23 dicembre 1986, n. 291 - Buzzi c. Min. Giust. *Pag.* 383

Sulla revoca dell'affidamento in prova e il computo della pena espiata

Corte di Cassazione - 13 maggio 1986 - La Nave » 384

Corte Costituzionale - 29 ottobre 1987, n. 343 - Giani » 384

Sull'affidamento in prova e l'osservazione della personalità

Corte Costituzionale - Ord. 23 giugno 1987, n. 241 - Dorici » 385

Corte di cassazione

Ordinamento penitenziario - Trattamento sanitario - Autorizzazione all'imputato di essere sottoposto a visita medica a proprie spese - Impugnabilità del provvedimento - Esclusione (art. 11 comma 9 legge 26 luglio 1975; n. 354).

Corte di cassazione - Sez. I - 14 marzo 1986 - Bernardi » 385

Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Procedimento - Parere dell'autorità giudiziaria che procede - Riferimento esclusivo al caso di custodia cautelare (art. 14 *bis* comma 3 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Procedimento - Parere dell'autorità giudiziaria che procede - Mancata risposta - Possibilità di utilizzare l'istituto del silenzio-assenso - Esclusione (art. 14 *bis* comma 3 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Reclamo - Ricorso in cassazione dell'amministrazione penitenziaria avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Necessità sottoscrizione del ricorso da parte del direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena - Esclusione (art. 14 *ter* e 71 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354).

- Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Reclamo - Ricorso in cassazione dell'amministrazione penitenziaria avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Soccombenza - Condanna alle spese - Esclusione (art. 14 *ter* e 71 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di cassazione - Sez. I - 25 gennaio 1988 - Mariani *Pag.* 386
- Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Reclamo proposto al tribunale di sorveglianza - Poteri del tribunale di sorveglianza - Poteri integrativi del provvedimento - Esclusione (art. 14 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di cassazione - Sez. I - 17 luglio 1987 - Ministero di Grazia e Giustizia » 388
- Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Sottoposizione ad esso di detenuto fin dall'ingresso in istituto - Requisito della pericolosità - Contenuto (art. 47 *bis* comma 5 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di cassazione - Sez. I - 7 ottobre 1987 - Piunti » 388
- Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Fondamenti su fatti e circostanze specifiche - Necessità - Valutazione di merito dell'amministrazione penitenziaria e del tribunale di sorveglianza - Insindacabilità (art. 14 *bis* comma 1, art. 14 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Ipotesi di cui all'art. 14 *bis* commi 1 lett. c) - Fondamento sui reati di cui il detenuto è stato riconosciuto colpevole o per i quali si procede - Esclusione (art. 14 *bis* comma 1 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza decide sul reclamo - Limitazione del sindacato della cassazione alla correttezza della logico-giuridica della valutazione (art. 14 *bis*, e 71 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di cassazione - Sez. I - 1 giugno 1987 - Mambro » 389

- Ordinamento penitenziario - Provvedimenti di visto di controllo sulla corrispondenza del detenuto - Ricorribilità - Esclusione (art. 18 comma 7 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di cassazione - Sez. I - 22 maggio 1987 - Rapisarda *Pag.* 391
- Ordinamento penitenziario - Permessi - Competenza del magistrato di sorveglianza a provvedere per i condannati in attesa di espiazione - Esclusione - Competenza degli organi della esecuzione (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di cassazione - Sez. I - 28 aprile 1986 - Ruffino » 391
- Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Ricorribilità in cassazione del provvedimento di concessione o diniego in sede di reclamo - Esclusione - Carattere di provvedimento concernente la libertà personale - Esclusione - Natura amministrativa del provvedimento (art. 30 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di cassazione - Sez. I - 30 ottobre 1987 - Floris » 392
- Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Diniego - Reclamo al tribunale di sorveglianza - Poteri ed obblighi - Fattispecie in tema di risoluzione di conflitto (art. 30 *bis* legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di cassazione - Sez. I - 9 marzo 1987 - Conf. magistrato e Tribunale di sorveglianza di Cagliari » 392
- Ordinamento penitenziario - Licenze a detenuto semilibero e ad internato - Provvedimento sullo status libertatis - Esclusione - Carattere di provvedimento finalizzato al trattamento penitenziario - Natura amministrativa (artt. 52 e 53 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di cassazione - Sez. I - 13 giugno 1986 - Zabiroski » 393
- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Calcolo della pena da scontare per l'ammissione al beneficio - Necessità di tener conto delle cause di estinzione della pena - Condono - Effetti (art. 174 cod. pen.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di cassazione - Sez. I - 25 settembre 1987 - Imparati » 393

- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Calcolo della pena da scontare per l'ammissione al beneficio - Necessità di tener conto dell'intera pena cumulabile - Necessità di provvedimenti formali di cumulo - Esclusione - Fattispecie di commissione di primo reato prima del ventunesimo anno di età.
- Corte di cassazione - Sez. I - 21 dicembre 1985 - Tosolini *Pag.* 394
- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Calcolo della pena da scontare per l'ammissione al beneficio - Concedibilità - Limiti in riferimento alla pena inflitta e non a quella residua - Computo della custodia cautelare già espiata - Fattispecie nel caso di revoca di sospensione condizionale (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di cassazione - Sez. I - 14 febbraio 1986 - Grande » 395
- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposto giudizio prognostico positivo sui risultati dell'osservazione - Carenza di motivazione - Fattispecie (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di cassazione - Sez. I - 22 ottobre 1987 - Puddu » 396
- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposto - Incertezza in ordine alla futura assegnazione di un lavoro - Irrilevanza - Rilevanza ai fini delle prescrizioni da imporre all'atto dell'affidamento (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di cassazione - Sez. I - 27 maggio 1987 - Santi » 396
- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Ordinamento penitenziario militare - Prescrizioni che contribuiscono alla rieducazione del reo - Modifiche in tal senso nell'ordinamento comune per l'affidamento in prova (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 2 legge 29 aprile 1983, n. 167).
- Corte di cassazione - Sez. I - 4 novembre 1987 - De Maria » 397
- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Esito negativo - Revoca per com-

missione di reato - Automaticità - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).	
Corte di cassazione - Sez. I - 29 gennaio 1987 - Proc. Gen. Potenza	Pag. 398
Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari - Criteri per determinare lo stato di tossicodipendenza - Adeguato accertamento tecnico - Necessità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).	
Corte di cassazione - Sez. I - 22 maggio 1986 - Caminati	» 398
Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Computo della pena per l'ammissibilità alla misura riguardo alla pena da espiare in concreto - Influenza della durata della pena inflitta (art. 47 <i>ter</i> legge 26 luglio 1975, n. 354).	
Corte di cassazione - Sez. I - 26 ottobre 1987 - Norrito	» 399
Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Ammissibilità alla misura per l'affidato in prova al servizio sociale - Esclusione (art. 47 <i>ter</i> legge 26 luglio 1975, n. 354).	
Corte di cassazione - Sez. I - 26 ottobre 1987 - Nozato	» 399
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condizioni per l'ammissione - Espiazione di almeno della metà della pena - Cause di estinzione di reati - Condono - Immediata computabilità (art. 50 comma 2 legge 26 luglio 1975, n. 354).	
Corte di cassazione - 12 febbraio 1987 - De Cicco	» 400
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Ammissione - Condizioni - Precedenti penali e, in genere, comportamento anteriore alla carcerazione - Criteri di valutazione (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).	
Corte di cassazione - Sez. I - 4 dicembre 1986 - Tuccillo	» 400
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Idoneità per la concessione - Esclusione per la sola circostanza di una precedente revoca di analogo beneficio - Illegittimità (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).	
Corte di cassazione - Sez. I - 6 febbraio 1986 - Scaburri	» 401

- Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Revoca facoltativa - Possibilità di considerare l'assenza dall'istituto ai fini della revoca anche se non vi è sentenza di condanna irrevocabile per il reato di evasione (art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Corte di cassazione - Sez. I - 12 novembre 1986 - Gulan *Pag.* 401
- Ordinamento penitenziario - Riduzione della pena ai fini della liberazione anticipata - Pena unica determinata in sede di cumulo - Valutazione della intera pena già subita ancorché in periodi diversi (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Corte di cassazione - Sez. I - 16 febbraio 1987 - Gennuso » 402
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Applicazione al periodo trascorso in stato di custodia preventiva - Osservazione della personalità per gli imputati (artt. 13, 15 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Corte di cassazione - Sez. I - 16 aprile 1986 - Balbarotto » 403
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata applicata al periodo trascorso in custodia preventiva all'estero - Legittimità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Corte di cassazione - Sez. I - 15 luglio 1987 - Ciaccio » 404
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Applicazione al periodo trascorso in custodia preventiva agli arresti domiciliari - Legittimità (artt. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Corte di cassazione - Sez. I - 3 marzo 1986 - Celani » 404
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condannati ammessi alla liberazione condizionale - Inapplicabilità - Anche alla richiesta ex legge 663/1986 di integrazione della liberazione anticipata già ottenuta (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Corte di cassazione - Sez. I - 1° aprile 1987 - De Maria » 404
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Diversità dalla custodia cautelare - Ammissibilità di**

- applicazione del beneficio a condannato nei cui confronti vi sia altro provvedimento restrittivo della libertà personale di natura cautelare (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Corte di cassazione - Sez. I - 17 novembre 1986 - Levantino . . . *Pag.* 405
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Detrazioni di pena - Giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione - Su soggetto non detenuto - Ammissibilità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Corte di cassazione - Sez. I - 25 giugno 1987 - Paolini » 405
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Detenuto scarcerato per provvedimento di clemenza - Sussistenza interesse impugnazione del provvedimento di riduzione della pena precedentemente proposta (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Corte di cassazione - Sez. I - 29 gennaio 1987 - Clemente » 406
- Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Presentazione della richiesta - Termini - Nuovo testo dell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario - Espresa menzione del termine finale - Termine iniziale - Riferibilità all'art. 96 pregresso regolamento di esecuzione - Esclusione - Fattispecie: annullamento di inammissibilità di istanza (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Corte di cassazione - Sez. I - 25 settembre 1987 - Alloisio » 406
- Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Applicazione a condannato che non debba eseguire la pena detentiva - Esclusione (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Corte di cassazione - Sez. I - 4 maggio 1987 - Bocchini » 407
- Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Differimento dell'udienza adottato con ordinanza - Impugnabilità - Esclusione (art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).**
- Corte di cassazione - Sez. I - 13 luglio 1987 - Mayer » 408

Misure di sicurezza - In genere - Declaratoria di delinquenza abituale - Applicazione di misura di sicurezza - Accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa - Necessità ex art. 31 legge 10 ottobre 1986, n. 663) (art. 204 cod. pen.; art. 31 legge 10 ottobre 1986, n. 663).

Corte di Cassazione - Sez. II - 11 maggio 1987 - Barbiero . . . Pag. 408

Magistrature di merito

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Relazione di sintesi - Mancanza - Elementi di valutazione ricavabili «aliunde» - Ammissibilità (legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Arresti domiciliari - Sospensione (Cod. proc. pen., art. 254, 271; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47).

Sezione di sorveglianza di Roma - Ord. 7 marzo 1986 - Pres. ed Est. BORSINI - Cond. De Scisciolo . . . » 409

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Arresti domiciliari - Compatibilità - Condizioni (art. 254, 271 c.p.p.; legge 26 luglio 1975, n. 354, norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 47).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Detenuto dissociato condannato e imputato agli arresti domiciliari - Condizioni - Accoglimento (legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47).

Sezione di sorveglianza di Roma - Ord. 26 settembre 1986 - Pres. ed Est. M. MONTELEONE - Cond. Laus . . . » 413

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al Servizio Sociale - Condannato definitivo che si trovi agli arresti domiciliari per altra causa - È possibile - Condizioni (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 254 c.p.p.).

Sezione di Sorveglianza di Brescia 1° luglio 1986 - Pres. ed Est. ZAPPA - Cond. Salvioni . . . » 417

- Pena - Esecuzione - Custodia cautelare - Imputazione del relativo periodo alla pena per diverso reato precedentemente commesso - Ammissibilità (art. 137 c.p.; art. 271 c.p.p.; legge 28 luglio 1984, n. 398, art. 2).
- Pretura di Genova 4 settembre 1984 - Pretore LALLA - Imp. Ricciardi *Pag.* 418
- Ordinamento penitenziario - Sorveglianza particolare - Reclamo del detenuto - Poteri del Tribunale di sorveglianza - Natura limiti (artt. 14 *bis*, *ter* e *quater*; art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. modifiche; art. 37 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).
- Tribunale di sorveglianza di Roma - Ord. 13 marzo 1987 - Pres. BORSINI - Est. MONTELEONE - Cond. Concutelli » 420
- Ordinamento penitenziario - Sorveglianza particolare - Reclamo del condannato - Ammissibilità - Provvedimento della Amm. Penit. - Non è necessario (artt. 14 *bis* e 14 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Tribunale di sorveglianza di Firenze - Ord. 25 marzo 1987 - Pres. ed Est. MARGARA - Cond. Cannella » 425
- Ordinamento penitenziario - Limitazioni alle regole ordinarie di trattamento - Provvedimento di sorveglianza particolare - Assenze - Reclamo al Tribunale di Sorveglianza - Inammissibilità (legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 14 *bis*, *ter*, legge 10 ottobre 1986, n. 663, artt. 1, 2).
- Ordinamento penitenziario - Limitazioni alle regole ordinarie di trattamento - Provvedimento di sorveglianza particolare - Assenza - Rimedi amministrativi - Competenza del Magistrato di sorveglianza (legge 26 luglio 1975 n. 354, artt. 14 *bis*, 69).
- Tribunale di sorveglianza di Roma - Decreto 16 marzo 1987 - Pres. ed Est. VITTOZZI - Cond. Nistri » 449
- Ordinamento penitenziario - Sorveglianza particolare - Reclamo - Natura - Tribunale di sorveglianza - Poteri (artt. 14 *bis*, *ter*, *quater* legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 23 legge 24 novembre 1981, n. 689).
- Tribunale di sorveglianza di Roma - Ord. 20 marzo 1987 - Pres. BORSINI - Cond. Senzani » 451

- Ordinamento penitenziario - Sorveglianza particolare - Presupposti - Natura - Pericolosità penitenziaria - Necessità (artt. 14 *bis*, *ter*, *quater* legge 26 luglio 1975 e succ. modifiche)**
 Tribunale di sorveglianza di Roma - Ord. 29 aprile 1987 - Pres. VITTOZZI - Cond. Seghetti *Pag.* 458
- Ordinamento penitenziario - Sorveglianza particolare - Presupposti - Pericolosità - Fatti univoci concludenti ed attuali - Necessità (artt. 14 *bis* e segg. legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.).**
 Tribunale di sorveglianza di Bologna - Ord. 7 aprile 1987 - Pres. GENTILE - Cond. Mambro » 463
- Procedimento di sorveglianza - Differimento pena - Poteri del Tribunale di sorveglianza - Perizia medico legale - Mancata previsione legislativa - Influenza (artt. 147 c.p.; 456 c.p.p.; 71 *bis* legge 26 luglio 1975, n. 354).**
 Tribunale di sorveglianza di Milano - Ord. 8 gennaio 1987 - Pres. MAISTO - Cond. Totta » 465
- Esecuzione penale - Rinvio - Condizioni - Fattispecie (art. 147 c.p.).**
 Tribunale di sorveglianza di Roma - Ord. 6 novembre 1987 - Pres. BORSINI - Rel. DE CATALDO - Ric. Menenti » 468
- Ordinamento penitenziario - Differimento della esecuzione della pena detentiva - Malattia cronica irreversibile - Mancanza del requisito della temporaneità - Conseguenze (artt. 146, 147 c.p.; 576, 589 c.p.p.).**
 Tribunale di sorveglianza di Torino - Ord. 16 novembre 1987 - Pres. FORNACE - Cond. Pala » 471
- Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Obbligo di versare alla direzione la retribuzione spetta ai datori di lavoro e non ai condannati - Violazione - Non costituisce causa di revoca delle misura (art. 51 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 436).**
- Ordinamento penitenziario - Liberazione condizionale - Ravvedimento - Prova certa - Necessità - Risarcimento della parte lesa - Rilevanza (artt. 176, 177 c.p.).**
 Tribunale di sorveglianza di Milano - Ord. 29 gennaio 1987 - Pres. MAISTO - Est. GORRA - Cond. Bega » 476

- Carceri e sistema penitenziario - Affidamento in prova - Incompatibilità con lo stato di latitanza (legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47; legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 11).
- Carceri e sistema penitenziario - Detenzione domiciliare - Compatibilità con lo stato di latitanza (legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 *ter*; legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 13).
- Tribunale di Teramo - Ord. 12 dicembre 1986 - Pres. BARRASSO - Rel. DI ROCCO *Pag.* 480
- Ordinamento penitenziario - Permesso premiale - Reiterazione di domande - In breve spazio di tempo - Inammissibilità (artt. 30 e 30 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Tribunale di Sorveglianza di Roma - Ord. 4 novembre 1987 - Pres. VITTOZZI - Est. FANTI - Cond. Battiato » 483
- Ordinamento penitenziario - Permesso premiale - Durata oraria e non giornaliera - Illegittimità - (artt. 30, 30 *ter* legge 26 luglio 1975 n. 354).
- Tribunale di sorveglianza di Roma - Ord. 25 novembre 1987 - Pres. VITTOZZI - Cond. Comune » 485
- Ordinamento penitenziario - Semilibero - Retribuzione - Obbligo di versamento alla Casa dello stipendio illegittimità (artt. 40 - 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 51 D.P.R. 29 aprile 1976 n. 429).
- Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro - 22 maggio 1986 - Pres. OLDI - Est. PETRONER - Ministero di Grazia e Giustizia - Contro Mestriner » 490
- Ordinamento penitenziario - Condannati pentiti - Liberazione condizionale speciale - Competenza a decidere - Spetta alla Corte d'Appello (art. 176 c.p.; art. 8 legge 29 maggio 1982 n. 304; artt. 22, 29 legge 10 novembre 1986, n. 663).
- Tribunale di Sorveglianza di Milano - Ord. 26 febbraio 1987 - Pres. MAISTO - Est. Vitali - Cond. Morandini » 494
- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al Servizio Sociale - Pena superiore a tre anni - Condono

- parziale della pena - Irrilevanza - Domanda inammissibile (artt. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354; artt.132, 133, 176, 177 c.p.)
- Tribunale di Sorveglianza di Torino - Ord. 14 settembre 1987 - Pres. FORNACE - Cond. De Nicolò » Pag. 496
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Integrazione condannato in libertà vigilata a seguito di liberazione condizionale - Non compete - (artt. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354; art. 30 legge 10 ottobre 1986 n. 663; art. 94 Reg. Gen.).
- Tribunale di Sorveglianza di Milano: Ord. 8 gennaio 1987 Pres. MAISTO - Est. Vitali - Cond. Peruzzi » 508
- Ordinamento penitenziario - Liberazione condizionale - Estinzione della pena a seguito di positivo esito della misura - Competenza a provvedere - Spetta al Tribunale di Sorveglianza (artt. 176, 177 c.p.; 578 c.p.p.; 22 legge 10 ottobre 1986 n. 663).
- Tribunale di Sorveglianza di Milano: Ord. 26 febbraio 1987 Pres. MAISTO - Est. Vitali - Cond. Gramignano » 510
- Ordinamento penitenziario - Liberazione condizionale - Estinzione della pena per positivo esito della misura - Competenza - Spetta al giudice della esecuzione (artt. 176 e 177 c.p.; art. 578 c.p.p. e 22 legge 10 ottobre 1986 n. 663).
- Corte d'appello di Brescia - Ord. 13 gennaio 1988 Pres. PALLINI - Cond. Bianchi » 512
- Ordinamento penitenziario - Visto di censura sulla corrispondenza - Condannati politici non dissociati ma non sottoposti a sorveglianza particolare - Richiesta generica della Amministrazione - Non è accoglibile - (artt. 15 Cost.; art. 18 legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod.; artt. 20 e 36 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).
- Magistrato di sorveglianza di Macerata - Decreto 16 marzo 1987 - Est. MONTELEONE - Cond. vari » 513
- GIANCARLO ZAPPA, *Censura della corrispondenza dei detenuti: profili di incostituzionalità* » 522
- Misure di sicurezza detentiva - Soggetto trattato con esito positivo - Mancanza di lavoro - Revoca anticipata della misura - È possibile - (artt. 102, 203 c.p.; artt.

54 e 69 legge 26 luglio 1975 n. 354; art. 31 L. 10 ottobre 1986 n. 633; legge 18 febbraio 1987 n. 34).	
Magistrato di Sorveglianza di Macerata - Decreto 21 gennaio 1987 - Est. MONTELEONE - Cond. Diana	Pag. 526
Ordinamento penitenziario - Permesso premiale - Durata - Criteri per la concessione - (art. 30 <i>ter</i> legge 26 luglio 1975 n. 354)	
Magistrato di sorveglianza di Torino - Decreto 21 marzo 1987 - Est. FORNACE - Cond. La Spina	» 531
Misure di sicurezza detentiva - Ospedale Psichiatrico Giudiziario - Persistenza della malattia mentale - Pericolosità sociale assente o diminuita - Revoca anticipata della misura - Trasformazione in libertà vigilata - È possibile - (artt. 133, 203, 207 c.p.; artt. 648, 649, 650 c.p.p.; artt. 69 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; legge 10 ottobre 1986, n. 633).	
Magistrato di sorveglianza di Mantova - Decreto 18 giugno 1987 - Est. CIGARINI - Int. Alessandri	» 535
Ordinamento penitenziario - Permesso premiale - Condannato definitivo a pena detentiva superiore ad anni trenta computo del 4° di pena - Criteri (artt. 30, 30 bis, 30 ter, 54 legge 26 luglio 1975 n. 354; artt. 71, 73, 78 c.p.; 582 c.p.p.; legge 18 febbraio 1987 n. 34).	
Magistrato di sorveglianza di Brescia - Decreto 2 marzo 1987 - Est. G. ZAPPA - Cond. Laronga e Russo	» 542
RECENSIONI	
CARLO SERRA, <i>Criminalità, carcere e recupero sociale. Pena detentiva e risocializzazione tra pubblico e privato</i> (Ignazio Sturniolo)	» 547
GEMMA MAROTTA, <i>La criminalità femminile in Italia - Caratteri quantitativi e aspetti qualitativi</i> (Ignazio Sturniolo)	» 551
CARLO SERRA, <i>Obiettivo risocializzazione</i> (Nicola Coco)	» 556
BRUNO PANNAIN, MARCELLO ALBINO, MARIO PANNAIN - <i>Il giudizio 'tecnico' sulla personalità dell'imputato: dal divieto del c.p.p. '30 a quello del c.p.p. '88</i> (Letizia Ceccarelli)	» 559

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Legislazione

Adeguamento dei compensi al personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (<i>legge 16 febbraio 1987, n. 43</i>)	Pag. 563
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emana- zione del nuovo codice di procedura penale (<i>legge 16 febbraio 1987, n. 81</i>)	» 565
Modifiche alla disciplina della custodia cautelare e intro- duzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'i- struttoria (<i>legge 17 febbraio 1987, n. 29</i>)	» 588
Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo (<i>legge 18 febbraio 1987, n. 34</i>)	» 591
Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro (<i>legge 28 febbraio 1987, n. 56</i>)	» 594
Norme relative al trattamento economico di trasferimen- to del personale militare (<i>legge 10 marzo 1987, n. 100</i>)	» 597
Dotazione organica dei magistrati di cassazione, di ap- pello e di tribunale addetti agli uffici di sorve- glianza (<i>D.P.R. 5 novembre 1986, n. 977</i>)	» 599
Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai con- corsi pubblici (<i>D. Presidente Consiglio Ministri</i>)	» 602
Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare (<i>D.L. 27 ottobre 1986, 700</i>)	» 605
Proroga dei termini in materia di opere e servizi pubbli- ci, di protezione civile e servizio antincendi in talu- ni aeroporti (<i>D.L. 3 gennaio 1987, n. 1</i>)	» 608
Interventi in materia di riforma del processo penale (<i>D.L. 31 luglio 1987, n. 320</i>)	» 611

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia (<i>D.L. 28 agosto 1987, n. 356</i>)	Pag. 623
Individuazione delle comunità terapeutiche per l'affidamento di imputati tossicodipendenti (<i>D.M. 25 marzo 1987</i>)	» 634
 Documentazione	
Professionisti esperti di cui agli artt. 80, quarto comma della legge 26.7.1975, n. 354 e 120 D.P.R. 29.4.1976, n. 431. Corresponsione degli onorari (<i>Circ. n. 3193/5643 del 30 gennaio 1987</i>)	» 641
Collaborazione fra gli istituti penitenziari ed i Centri di Servizio Sociale negli interventi relativi ai detenuti ed agli internati. Attività del gruppo di osservazione e trattamento (<i>Circ. n. 3196/5646 del 3 febbraio 1987</i>)	» 642
Sindrome di immunodeficienza acquisita - Infezione AIDS e LAS. Convenzione con Infettivologi-Immunologi (<i>Circ. n. 3194/5644 del 16 febbraio 1987</i>)	» 649
«Arresto domiciliare» presso comunità terapeutiche o di riabilitazione (<i>Circ. n. 516 del 9 aprile 1987</i>)	» 650
Adeguamento mercedi detenuti lavoratori (<i>Circ. dell'8 maggio 1987</i>)	» 653
Sicurezza degli e negli istituti di pena (<i>Circ. n. 3209/5659 dell'8 luglio 1987</i>)	» 656
Applicazione artt. 54 e 56 D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 (<i>Circ. n. 3214/5664 del 10 agosto 1987</i>)	» 657
Uso degli apparecchi radiofonici da parte di detenuti (<i>Circ. n. 3231/5681 del 27 novembre 1987</i>)	» 657
Sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 15 ottobre 1987 in materia di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale. Riflessi operativi per i Centri di servizio sociale per adulti (<i>Circ. n. 3232/5682 del 19 dicembre 1987</i>)	» 658

Tutela della vita e della incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati. Istituzione e organizzazione del Servizio nuovi giunti (<i>Circ. n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987</i>)	Pag. 659
Proroga dei termini di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967 e successive modificazioni. Elevazione del limite di spesa previsto per il funzionario delegato (<i>Lett. circ. del 12 gennaio 1987</i>)	» 669
Nuova procedura per il riconoscimento di ferite, lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio (<i>Lett. circ. n. 307255/2.7 del 12 gennaio 1987</i>)	» 669
Forniture medicinali. Problemi applicativi della legislazione antimafia (nota AC/523/33/23539 del 7/11/1985 dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (<i>Lett. circ. del 13 gennaio 1987</i>)	» 672
Colloqui fra coppie di genitori detenuti e figli (<i>lett. circ. del 17 gennaio 1987</i>)	» 673
Professionisti esperti in psicologia e in criminologia clinica. Art. 1 punto 2 legge 10 ottobre 1986, n. 663 (<i>Lett. circ. del 22 gennaio 1987</i>)	» 674
Legge 16/2/1987, n. 43, pubblicata sulla G.U. n. 46 del 25/2/1987. Adeguamento dei compensi al personale sanitario incaricato addetto agli II.P.P. (<i>Lett. circ. del 4 aprile 1987</i>)	» 675
Servizio sanitario. Presenza medici incaricati e pluralità incarichi ai medici penitenziari (<i>Lett. circ. del 14 aprile 1987</i>)	» 676
Analisi delle attività scolastiche organizzate negli Istituti di Prevenzione e Pena (<i>Lett. circ. del 21 maggio 1987</i>)	» 677
Base imponibile per il calcolo dei contributi sulle mercedi dei detenuti lavoranti (<i>Lett. circ. del 22 maggio 1987</i>)	» 690

Art. 36 Convenzione di Vienna. Comunicazioni relative ai
detenuti stranieri (*Lett. circ. del 12 giugno 1987*) . . . *Pag.* 694

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

Quadro generale *Pag.* 697

Madri e figli in prigione: i risultati di una inchiesta in-
ternazionale (*L. Daga*) » 699

DETENUTI IN REGIME DI SEMILIBERTÀ:
IN MARGINE AL PROBLEMA
DELLA «CUSTODIA ATTENUATA» (*)

GIANCARLO ZAPPA (**)

SOMMARIO: 1.- La custodia attenuata: scelta necessaria per attuare la riforma. — 2.- Linee programmatiche per la utilizzazione delle Case Mandamentali in Lombardia. — 3.- La semilibertà nel circondario di Brescia. — 4.- Azione sociale e semilibertà. — 5.- Istituzione e comunicazione. — 6.- Il matrimonio e la famiglia. — 7.- L'attività lavorativa. — 8.- Sistemi di relazione e di comunicazione. — 9.- Uso del tempo libero. Utilizzazione dei canali di comunicazione. — 10.- Conclusioni.

1. — *La custodia attenuata: scelta necessaria per attuare la Riforma*

La legge 26 luglio 1975, n. 354 ed il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 hanno posto dei punti fermi che l'Amministrazione Penitenziaria, sia pure con grande lentezza e fra mille difficoltà (non solo finanziarie, ma anche burocratiche, politiche, amministrative: pochi sanno quanto sia difficile trovare un'area per costruire un carcere!), sta cercando di realizzare. Ma occorreranno ancora molti anni prima che le vecchie strutture edilizie penitenziarie, ubicate spesso in punti sbagliati, vengano sostituite da quelle nuove, nelle quali sia possibile tentare, almeno, quell'opera di risocializzazione che l'art. 27 della Cost. esige, in ogni caso, assicurando condizioni di vita tali da rispettare la dignità della persona.

(*) Ricerca condotta in collaborazione con la dr.ssa ANTONELLA CORICA nell'ambito della tesi di laurea, discussa nel 1987, nella facoltà di sociologia dell'Università di Urbino.

(**) Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia.

In tale ottica, è esatto «differenziare» i detenuti e gli istituti (togliendo — si intende — il significato negativo che tale termine ha avuto negli anni scorsi e che tanto ha danneggiato il sistema), il che è imposto anche dall'art. 14 della legge 354 che impone «l'individualizzazione del trattamento», mediante il raggruppamento dei soggetti, il cui numero in ogni caso deve essere «limitato», anche per evitare nocive influenze reciproche.

L'art. 42 della legge impone anche la «territorializzazione» (o regionalizzazione) della pena, non essendo possibile un recupero né una partecipazione all'opera di recupero da parte della comunità esterna, quando il recuperando a volte è «deportato», a centinaia di chilometri dal suo ambiente sociale e familiare.

L'art. 102 del Regol. sopra citato del 1976, esige infatti che in ogni regione sia attuata una serie di istituti che consenta la differenziazione del trattamento di cui sopra.

Sorge in tal modo l'esigenza di stabilire i criteri di base ai quali operare la differenziazione.

La proposta di creare «centri per gli imputati in attesa di giudizio» è da condividere. È bene infatti che tali soggetti non vengano mai mescolati con i condannati definitivi.

Occorre però precisare che la dizione esatta è quella di «imputati», tali essendo coloro che sono già stati condannati in 1° grado e sono appellanti o ricorrenti per cassazione. Anche nei loro confronti vale la presunzione di non-colpevolezza.

Si deve aggiungere che nell'ambito della categoria suddetta è, necessario operare un'ulteriore separazione:

- tra maschi e femmine (vedi art. 14 ult. comma).
- tra i soggetti infraventicinquenni e gli altri (i c.d. «giovani adulti»).
- coloro che sono imputati di reati molto gravi e di alto allarme sociale e gli altri.

Da tale angolo visuale, l'art. 60 della legge, che qualifica i centri come «Istituti di custodia preventiva» (ora «custodia cautelare» a seguito della legge 28 luglio 1984, n. 398), distingue attualmente tra Case Mandamentali e Case Circondariali.

Nelle prime possono restare soltanto coloro che sono detenuti quali imputati di reati di competenza del Pretore (l'appello ora è sempre di competenza della Corte d'Appello a seguito della legge 31 luglio 1984, n. 400).

Tali reati sono elencati nell'art. 31 c.p. (così come modifica alla legge 31 luglio 1984, n. 400). Le prime, inoltre, possono essere presenti solo nei Comuni sede di Pretura e possono essere istituite Case Mandamentali per più mandamenti.

Nelle Case Circondariali, che hanno sede nei Comuni ove esiste il Tribunale, possono invece essere custoditi cautelatamente sia gli imputati a disposizione del Pretore che quelli a disposizione degli altri uffici giudiziari (Tribunale, Corte d'Assise).

Allo stato della legislazione, il carcere per gli imputati è indifferenziato, per di più sovraffollato al massimo, insicuro, scarsamente governabile.

La riforma penitenziaria del 1975 in effetti fu concepita e nacque avendo come realtà di riferimento quella degli anni 60-70 che era caratterizzata:

– da un numero basso di detenuti (26-30 mila al massimo);

– da un numero basso di imputati, comunque inferiore ai detenuti definitivi.

Invece, tali previsioni sono spesso saltate perché i detenuti sono saliti fino a 45.000 (dei quali circa il 60% imputati) prima del decreto di clemenza del dicembre 1986 (d.P.R. n. 865).

Gli imputati non solo non possono subire nessun trattamento di tipo risocializzante-educativo, ma di fatto spesso non possono neppure essere separati, a seconda della gravità delle imputazioni e delle qualità personali.

Sono semplicemente «custoditi» per conto dei giudici che procedono e che — spesso — li trasferiscono, per ragioni istruttorie, di opportunità, di sicurezza, creando quello che è stato chiamato il «turismo penitenziario».

Pianificare razionalmente un circuito penitenziario di tal fatta è oggi estremamente arduo se non impossibile e per questo non si sono realizzati concreti progressi nella pratica attuazione della riforma.

Né la situazione è migliore per quanto riguarda i condannati definitivi.

Infatti l'art. 60 della legge prevede oggi:

1) le Case di arresto (cioè per l'esecuzione della pena dell'arresto), che per altro non esistono e ciò comporta che l'arresto si sconti promiscuamente con la reclusione;

2) le Case di reclusione (che sono poche e male distribuite) per la pena della reclusione e dell'ergastolo. Si pensi che in Lombardia non esistono Case di Reclusione ma solo Case Circondariali. E ciò è di una gravità eccezionale, che si commenta da sola.

L'art. 61 ult. comma ha poi completato il pasticcio consentendo che condannati alle pene dell'arresto e della reclusione vengano assegnati alle Case Mandamentali o Circondariali, il che avviene spesso sia per la mancanza di posti nelle Case di Reclusione sia perché le Circondariali hanno bisogno della presenza di una quota di detenuti «stabilizzati» per i lavori domestici e di ufficio, sia per limitare gli effetti devastanti del trasferimento di condannati a pene non lunghe lontano delle loro famiglie.

L'attuale situazione di grave sottoutilizzazione delle Case Mandamentali, risulta dal seguente prospetto, (fonte: *Dir. Gen. Ist. P.P.*):

Zona	Case N.	Di cui in funzione	%	Capienza nominale
Nord	53	20	37	994
Centro	63	18	28	1.250
Sud	158	76	48	3.467
Isole	71	22	30	1.568
Totale . . .	345	136	39	7.278

secondo il D.M. 4 dicembre 1978, tuttora in vigore.

D'altra parte la preoccupante sottoutilizzazione è dimostrata dai seguenti dati relativi alle presenze effettive:

	Agosto '86	Agosto '87
Uomini	833	530
Donne	17	12
Totale . . .	850	542

Anche la distinzione fra categorie giuridiche di detenuti, credo debba essere oggetto di un serio ripensamento in sede legislativa.

Occorre non soltanto dividere nettamente i detenuti tra imputati e condannati, ma anche separare i soggetti pericolosi, intrattabili, riottosi alla disciplina, dagli altri.

La scriminante dovrebbe essere individuata più che nella natura del reato o nella lunghezza della pena, nella condotta e nell'indole dei detenuti.

Gli istituti del circuito penitenziario «a custodia attenuata» ospiteranno gli imputati di reati non gravi ed i condannati a pene medio brevi; tutti saranno sottoposti ad un regime carcerario meno rigido, di tipo premiale in cui le possibilità trattamentali saranno più ampie, come risulta dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Tale circuito comprenderà:

1) le attuali Case Mandamentali, oggi sotto impiegate (ne sono in funzione nel Paese soltanto circa 145 con circa 800 detenuti di fronte ad una capienza effettiva doppia; il numero complessivo delle Case dovrà salire a 350 circa);

2) le Case Circondariali minori; il tutto previa la soppressione delle Case di arresto.

La classificazione, il numero e la distribuzione di tali Case in tutto il territorio nazionale, come pure la professionalizzazione del personale di custodia (che sarà civile e non militare oltre che possibilmente reclutato sul posto), sono elementi essenziali.

Nel circuito «primario» o «chiuso» e a «custodia ordinaria» verranno custoditi:

– gli imputati per delitti per i quali è obbligatorio l'ordine di cattura;

– gli appellanti ed i ricorrenti condannati alla pena superiore a 24-30 mesi (e anche gli ergastolani).

Nel circuito secondario potranno essere custoditi:

– i condannati alla pena della reclusione inferiore al limite suddetto;.

– i condannati all'arresto;

– gli imputati per reati per i quali l'ordine di cattura è facoltativo (naturalmente in sezioni separate), a disposizione sia del Pretore che del Tribunale.

Quanto alle Sezioni per la semilibertà sono qualificanti i seguenti punti:

– le sezioni per semiliberi devono essere destinate anche ai semidetenuti (art. 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689);

– le sezioni devono essere autonome ma inserite nel circuito aperto;

– le sezioni devono essere presenti in ogni gruppo di Comuni per evitare il pendolarismo dei semiliberi, assurdo e controproducente (utile riferimento è il territorio della USL);

– le sezioni devono essere rivitalizzate, avere personale adeguato e preparato, spazi e locali per la socializzazione (oggi sono, invece, spesso soltanto squallidi ed abbandonati dormitori);

– le sezioni, purché rigorosamente autonome, nelle città possono anche essere istituite presso Case Circondariali qualora non sia possibile reperire edifici *ad hoc*: certamente è preferibile la ubicazione in zona semicentrale del tessuto urbano. Deve di conseguenza essere previsto che anche nei Comuni sede di Tribunale possono e devono sorgere Case a «custodia attenuata», così come nei Comuni che non sono sede di alcun ufficio giudiziario. In altri termini è tempo di sganciare la localizzazione delle Case dall'Ufficio giudiziario, non esistendo più problemi di trasporto pubblico e privato e di mobilità sul territorio.

La normativa sul punto deve essere completamente rinnovata in una visione più complessiva, elastica, razionale del sistema e delle nuove esigenze della società, che ha ormai connotazioni del tutto sconosciute in passato.

Occorre anche precisare che:

– per ora non è ipotizzabile la generalizzazione e la totale soppressione della pena detentiva inferiore a sei mesi, causa la frequenza della recidiva, nonostante l'ampliamento dei casi di applicazione delle misure alternative di cui alla legge 10 ottobre 1986, n. 663;

– deve essere consentita la possibilità di «scorrimento» di tutti i detenuti fra i due circuiti ed in entrambe le direzioni, naturalmente sotto il controllo della Magistratura di Sorveglianza per i definitivi, dal giudice del processo per gli imputati. A tale fine appare illuminante il sistema introdotto dagli artt. 14 *bis*, *ter* e *quater* della legge 663/86 in tema di «sorveglianza particolare» di detenuti di particolare pericolosità;

– gli istituti «chiusi» è opportuno sorgano in zone decentrate rispetto ai centri urbani, anche se ben collegate con gli stessi, ma non più in «zone di deportazione».

Pertanto dovrà essere previsto dalla legge un sistema di passaggio dal circuito «aperto» a quello «chiuso» e viceversa per ragioni di disciplina e sicurezza; passaggio temporaneo, sempre revocabile, sottratto all'arbitrio della Amministrazione.

D'altra parte, per il passaggio inverso (verso, cioè, il circuito «aperto») si deve tener conto della condotta, della pena scontata rispetto a quella residua, della partecipazione al trattamento rieducativo (che, naturalmente, dovrà essere offerto anche ai detenuti nel circuito chiuso).

Negli istituti di tipo «chiuso» si debbono poter fare sia attività agricole e zootecniche che altro.

La lunghezza della pena, di per sé stessa, non è e non può essere elemento determinante e classificante in senso assoluto e per ciò proponendo per la massima valorizzazione del criterio della condotta interna, cioè delle prove certe fornite dal detenuto di partecipazione all'opera di rieducazione, concretantesi in effettivi progressi nel trattamento.

Devo anche ricordare che le pene tendono ora a dimezzarsi, mediante la concessione della misura alternativa della semilibertà: chi la merita, anche se condannato a 20 anni, dopo 10 anni passa automaticamente al circuito aperto di cui sopra ho parlato. Anche per questo non vedo ragioni per isolare più di tanto i condannati alle pene più lunghe, ergastolani compresi. Al più accetterei il criterio della natura del reato commesso e quello della recidiva, ma anche su tale piano l'esperienza insegna che occorre la massima cautela.

Bisogna considerare tutti i condannati a pene superiori a 36 mesi (per quelle più basse è possibile l'affidamento in pro-

va al servizio sociale *ex art. 47* della legge) anche per rispettare il principio (art. 1) secondo cui il trattamento deve essere improntato a rigorosa imparzialità e senza discriminazione di sorta, concedendo a tutti i condannati definitivi le stesse *chances*, le stesse opportunità trattamentali.

È evidente che la legge di riforma penitenziaria attualmente impone la creazione di un circuito carcerario da destinare ai condannati a pena detentiva medio-breve ed ai reati di minore allarme sociale, oltre che ai condannati che hanno ottenuto la misura alternativa della semilibertà o quella sostitutiva della semidetenzione. È pertanto necessario:

1) porre a carico dello Stato tutte le spese inerenti alla costruzione, manutenzione, gestione anche delle Case Mandamentali;

2) porre a carico dello Stato i problemi dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna delle Case suddette;

3) la direzione della Casa Mandamentale deve essere sottratta al Pretore (Magistrato con funzioni requirenti e giudicanti) ed affidata a personale civile di ruolo dell'Amministrazione Penitenziaria;

4) presso ogni Casa Mandamentale deve essere istituita una Sezione autonoma per la semilibertà e la semidetenzione.

Gli enti locali devono essere pienamente coinvolti nell'opera di risocializzazione dei condannati ed agli enti medesimi dovrebbero essere trasferite o delegate le seguenti funzioni:

a) la regione, sentiti i Comuni interessati, dietro indicazione delle necessità e priorità da parte dell'Amministrazione Penitenziaria centrale, predispone ed aggiorna ogni tre anni un piano degli insediamenti sul territorio di tutti gli Istituti Penitenziari ed in modo particolare di quelli a custodia attenuata, oggi identificati nelle Case Mandamentali, in quelle Circondariali di piccola entità, nelle Sezioni di semilibertà e semidetenzione;

b) l'area viene scelta dalla Commissione prevista dalle norme vigenti a seguito di richiesta dell'Amministrazione Penitenziaria. In caso di inerzia il Comitato Regionale di controllo, su richiesta del Commissario di Governo, nomina un Commissario *ad acta* presso l'ente locale inadempiente che provvede alla scelta dell'area; la delibera deroga a qualsiasi vincolo di natura ambientale, edilizia, urbanistica;

c) il progetto è predisposto per le Case a custodia attenuata dall'ente locale, sulla base di direttive di massima emanate dall'Amministrazione Penitenziaria. I progetti trasmessi alla stessa, se non restituiti nel termine di tre mesi si intendono approvati;

d) in caso di inerzia dell'ente locale o di ritardo nella redazione del progetto, torna applicabile la procedura di cui al punto b);

e) la Regione, sentiti i Comuni interessati, organizza corsi di formazione e di aggiornamento professionale per tutto il personale civile addetto alle Case a custodia attenuata, personale assunto e retribuito dagli enti locali, con integrale rimborso della spesa da parte dell'Amministrazione Penitenziaria.

È particolarmente importante che il Comune e l'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, possano gestire con personale proprio negli istituti a custodia attenuata almeno i seguenti servizi: 1) assistenza sanitaria infermieristica, generica e specialistica; 2) assistenza sanitaria ospedaliera; 3) tutela della salute mentale; 4) terapia e recupero dei tossicodipendenti; 5) assistenza psicosociale al fine del possibile anticipato reinserimento del condannato; 6) istruzione, di base e professionale; 7) attività lavorativa all'interno ed all'esterno degli Istituti; 8) attività culturali, ricreative, sportive e religiose; 9) coordinamento e sostegno dell'azione del volontariato e comunque della società libera per la realizzazione di una pena detentiva effettivamente volta al recupero del condannato.

È stato approntato un piano della Regione Lombardia già sottoposto al Ministero di Grazia e Giustizia, per le Case Mandamentali che sono attualmente elencate nel D.M. 4 dicembre 1978, emanato in attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 469, che ha modificato la legge quadro 29 novembre 1941, n. 1405.

L'elencazione suddetta deve essere radicalmente rivista, alla luce delle nuove esigenze, di cui non si poteva tenere conto quando, verso la fine degli anni 60, improvvisamente molte ed importanti Case Mandamentali non soltanto furono chiuse, sia pur a tempo indeterminato, ma soppresse, onde non sono state ricomprese nell'elenco del 1978.

Le Case Mandamentali da ripristinare, dovranno essere tutte costruite *ex novo*, secondo i criteri della tecnica più aggiornata.

In linea generale, infatti, le strutture edilizie in cui erano sistemate le vecchie Case non rispondono più alle esigenze attuali e come tali non sono più recuperabili.

Infatti spesso gli edifici sono antichi e fatiscenti, sono ubicati nel centro storico, mancano gli spazi minimi per garantire la possibilità di un trattamento penitenziario in linea con i principi della legge 354 del 1975.

Quelle ripristinate dovranno avere una capienza di 24/28 posti, ritenuta ottimale.

È questa la dimensione media che consente un minimo di funzionalità e nello stesso tempo una gestione economicamente valida. Le spese fisse sono notevoli e bisogna evitare presenze insignificanti sol che si pensi che ogni Casa deve possedere tutti i servizi ed un numero di custodi non inferiore a 5, onde assicurare la regolarità dei turni di lavoro.

Nell'ottica che precede, sembra opportuno far conoscere il testo integrale del piano della Regione Lombardia sopra accennato.

2. — «Linee programmatiche per la utilizzazione delle Case Mandamentali» (Delibera 22.5.1986 della Commissione Speciale per la criminalità ed i problemi carcerari)

Un progetto di funzionale utilizzazione delle case mandamentali richiede preliminarmente una precisazione su quali si ritiene debbano essere le finalità ad esse da conferirsi; ciò è da farsi precisando inizialmente secondo quali criteri, in armonia con gli scopi della riforma penitenziaria, debba prevedersi la esecuzione della pena.

Prescindendo da questioni concettuali — non pertinenti in un progetto sostanzialmente pragmatico quale deve essere questo della Regione Lombardia — sembra ormai di comune accettazione che gli istituti penitenziari debbano andare verso una sostanziale diversificazione nel senso che, pur dovendo essere sicuri tutti gli istituti e dovendo assicurare l'adempimento del precetto costituzionale sulla pena, in alcuni sarà sottolineata l'esigenza di custodia («rafforzata») ed in altri saranno privilegiati gli scambi col territorio (custodia «attenuata»).

Alla prima categoria verrebbero destinati i detenuti ad elevata pericolosità; mentre gli altri detenuti troverebbero la loro naturale collocazione nella seconda fascia di istituti.

In tale prospettiva, pur senza farne un mito, si vede nell'intervento degli Enti Locali e nella ampia intercomunicabilità tra struttura carceraria e territorio, uno degli strumenti fondamentali per il trattamento individualizzato degli autori di reati a prognosi risocializzativa più favorevole. Secondo questo orientamento può dirsi che il reinserimento sociale viene oggi perseguito mediante due fondamentali strumenti: da un lato con le misure alternative e le pene sostitutive, e dall'altro con il favorire la ricollocazione del reo nel tessuto sociale. E proprio in quest'ultima prospettiva viene chiamato in causa il Governo Locale, gestendo e contribuendo a gestire le varie possibilità di inserimento del detenuto nel contesto delle attività produttive sociali del suo ambiente di appartenenza.

A tale proposito si deve sottolineare l'esigenza di una più puntuale definizione del ruolo e delle competenze dell'Ente locale, le cui funzioni non possono essere semplicemente di carattere custodialistico.

Se si accettano queste premesse, ne consegue che una funzione importante — anche se non esclusiva — può essere conferita alle case mandamentali, mediante una loro ristrutturazione funzionale ed organizzativa, e ciò per almeno due comprensibili ragioni: una prima legata allo scarso numero dei soggetti custoditi in ciascuna di esse con conseguente facilitazione della programmazione individualizzata, ed una seconda connessa alla gestione delle stesse da parte dell'Ente locale.

Ciò comporta che se si effettua questa scelta, la casa mandamentale non può limitarsi ad essere il luogo destinato alla custodia degli imputati a disposizione del pretore, ma può assumere altre funzioni, e in particolare una, se non l'unica, come istituzione a «bassa sicurezza», aperta ai contatti con l'ambiente sociale, in cui gli operatori del territorio potrebbero esercitare un ruolo primario.

Luogo privilegiato per la custodia a tempo limitato e per il trattamento dei semiliberi e dei semidetenuti appare la casa mandamentale, pur ricordando che la soluzione più

opportuna potrebbe essere l'ubicazione in edificio o in parte di edifici di civile abitazione (art. 92, ultimo comma, D.P.R. 431/1976 e art. 55, 689/1981).

Se la funzione delle case mandamentali deve essere dunque quella di favorire e programmare la ricollocazione del soggetto nel suo ambiente di vita, la loro popolazione potrebbe, in via di ipotesi, essere costituita da:

- a) detenuti a disposizione del pretore;
- b) imputati per reati a bassa pericolosità a disposizione del Procuratore della Repubblica;
- c) detenuti definitivi, o condannati in primo grado all'arresto o alla reclusione non superiore ad un anno;
- d) soggetti in condizione di poter fruire delle misure alternative, quando sia già stata effettuata la osservazione della équipe e ne sia derivata una indicazione positiva, con lo scopo di programmare le concrete possibilità di inserimento nel tessuto sociale;
- e) detenuti definitivi la cui pena residua e non editale non sia superiore ad un anno, per i quali non siano possibili misure alternative, ma per i quali sia indicato l'intervento dei servizi del territorio per la ricerca di collocazione lavorativa e di sistemazione ambientale al termine della pena.

Sembra anche doversi sottolineare che l'assegnazione alla casa mandamentale, salvo per i detenuti a disposizione del pretore, debba avvenire preferibilmente su richiesta dell'interessato.

È anche opportuno prevedere che alcune case mandamentali vengano destinate anche alle donne. Una assegnazione privilegiata potrebbe essere effettuata per i detenuti giovani-adulti (18-25 a.), sempre che ricorrano i requisiti comuni prima considerati.

Allo stato attuale non appare ancora matura una previsione di case mandamentali da organizzarsi come comunità terapeutiche per tossicodipendenti in detenzione, che meritano per altro di essere ulteriormente e urgentemente studiate; in ogni caso per soggetti già passati al vaglio della équipe di osservazione e per i quali non sussistono problemi terapeutici di ordine medico, mentre appaiono programma-

bili reinserimenti, non dovrebbero essere effettuate aprioristiche esclusioni per l'assegnazione — da effettuarsi sempre caso per caso — alle mandamentali.

L'assegnazione nelle case mandamentali, esclusi i casi di competenza pretorile, risulterebbe pertanto, secondo questo programma, la conseguenza di una individualizzazione di trattamento effettuata dagli organismi di osservazione competenti nel pieno rispetto dell'ordinamento penitenziario.

Criteri operativi

1. - È necessario predisporre il piano regionale, da sottoporre al Ministero di Grazia e Giustizia, allo scopo di:

a) far cessare l'epoca degli interventi «a pioggia» o casuali che fino ad oggi si sono succeduti in tema sia di apertura che di chiusura o soppressione delle case mandamentali;

b) tenere conto dei bisogni effettivi delle zone interessate, realizzando finalmente in Lombardia una serie di strutture adeguatamente distribuite che, per i detenuti a basso indice di pericolosità, consentano una effettiva territorializzazione della pena ed una altrettanto effettiva partecipazione degli Enti Locali all'opera di recupero e risocializzazione;

c) attenuare il sovraffollamento delle case circondariali che non accenna a diminuire;

d) consentire un trattamento effettivo e differenziato tra i detenuti, facendo cessare l'attuale pericolosissima e dannosa promiscuità;

e) creare le strutture per l'esecuzione delle pene per i reati, ora divenuti di competenza del Pretore a seguito della legge 31 luglio 1984, n. 400;

f) dotare finalmente la Regione Lombardia delle gamma completa di istituti che, secondo un sistema organico, realizzino la differenziazione fra gli stessi, in conformità ai criteri di cui agli artt. 14, 2° comma e 64 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 102 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

2. - Le case mandamentali sono attualmente elencate nel D.M. 4 dicembre 1978 emanato in attuazione delle legge 5

agosto 1978, n. 469, che ha modificato la Legge quadro sulle case mandamentali (29 novembre 1941, n. 1405).

L'elencazione suddetta deve essere radicalmente rivista, alla luce delle nuove esigenze.

Alcune case mandamentali da attivare dovrebbero essere costruite *ex novo*, secondo criteri tecnici e funzionali più aggiornati: altre dovrebbero subire radicalmente interventi di ristrutturazione.

In linea generale, infatti, le strutture edilizie in cui erano sistemate le vecchie case non rispondono più alle esigenze attuali e come tali non sono più recuperabili.

Infatti gli edifici sono per lo più antichi e fatiscenti, sono ubicati nel centro storico, mancano gli spazi minimi per garantire la possibilità di un trattamento penitenziario.

3. - Le case mandamentali dovranno essere destinate sia agli imputati che ai condannati e dovranno essere dirette non più dal Pretore, ma da personale civile. Per quanto riguarda la organizzazione interna sono auspicabili modificazioni legislative per eliminare il cumulo di funzioni giudiziali e amministrative che gravano sul Pretore, che attualmente è investito anche delle funzioni di direttore della casa mandamentale. È altresì auspicabile che venga garantita una adeguata qualificazione professionale del personale di custodia.

4. - La dimensione ottimale dovrebbe essere di 20/24 posti. È questa la capienza che consente un minimo di funzionalità e nello stesso tempo una gestione economicamente valida. Le spese fisse sono notevoli e bisogna evitare presenze insignificanti sol che si pensi che ogni casa deve possedere tutti i servizi ed un numero di custodi non inferiore a 5 onde assicurare la regolarità dei turni di lavoro.

5. - Le sezioni per semilibertà e per semidetenzione (previste dagli artt. 48, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354 e 55 legge 24 novembre 1981, n. 689), devono essere realizzate non solo nei grossi centri urbani come ora si verifica, ma anche in qualche altro Comune e possibilmente annesse alle case mandamentali, anche se completamente autonome.

È anche questa la ragione che consiglia di abbandonare l'idea di recuperare gli edifici esistenti.

Infatti, l'esperienza di questi anni ha evidenziato che non è di facile realizzazione (per motivi evidenti) il disposto dell'art. 92 ultimo comma del D.P.R. 431/1976, secondo cui «Sezione autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o parte di edifici di civile abitazione».

6. - Non è prevedibile una diffusione capillare delle mandamentali femminili pari a quella prevista per gli uomini; è in ogni caso necessario potenziare e migliorare le sezioni femminili presso tutte le case circondariali.

3. - *La semilibertà nel circondario di Brescia*

La ricerca sulla semilibertà nella Casa di Brescia è nata, nel quadro generale avanti illustrato, dall'esigenza, sentita a vari livelli e comunque ritenuta necessaria ed urgente, di «leggere» il più a fondo possibile, in particolare dal punto di vista psico-sociale, la realtà dei detenuti semiliberi in rapporto all'ambiente carcerario ed extracarcerario in cui vivono ed operano.

È più che mai necessario esaminare la loro qualità di vita durante sia il lavoro che le ore libere, dedicate alla cura degli interessi personali, familiari e sociali, siccome recita in modo freddamente burocratico il «piano di trattamento» di cui ogni semiliberato è munito, piano che deve essere sempre portato sulla persona ed esibito ad ogni legittima richiesta.

La misura può essere concessa anche per svolgere attività di istruzione o comunque utili per il reinserimento nel contesto sociale.

Fondamentali appaiono così l'analisi ed il confronto tra le attività svolte dai condannati.

Essenziale è l'identificazione delle difficoltà, di varia natura, che il semiliberato incontra e deve superare, pena il fallimento della prova e la revoca della misura da parte del Tribunale di Sorveglianza.

Una indagine di questo tipo è purtroppo piuttosto rara.

Sarebbe — invece — auspicabile un monitoraggio permanente di tutte le sezioni per semilibertà, onde raccogliere dati, esperienze (negative e positive) ed apportare in tal modo continui incentivi e miglioramenti al sistema.

L'indagine suddetta sarebbe utilissima, addirittura preziosa:

– per gli stessi condannati, che dovrebbero essere coinvolti nella ricerca e quindi aiutati ad esprimersi, a rapportarsi con l'istituzione, gli operatori, la società, i magistrati, in altre parole a sentirsi valorizzati e non abbandonati, a sentirsi trattati come uomini e non come oggetti;

– per gli operatori penitenziari, professionali e volontari, appartenenti alla Amministrazione Penitenziaria ed agli Enti Locali (in particolare Comuni ed U.S.S.L.), perché vedrebbero accresciuti il loro bagaglio tecnico, le loro esperienze e potrebbero «leggere» i risultati in concreto delle previsioni da loro effettuate in sede prognostica di osservazione della personalità;

– i magistrati di sorveglianza, chiamati a decidere sulle concessioni e sulle revoche della misura, nonché sulla gestione in concreto della misura stessa (licenze, approvazioni delle modifiche del piano di trattamento, ecc.), arricchendo in tal modo la loro professionalità ed esperienza sia in funzione della fissazione della linea di politica penitenziaria da seguire, sia per prospettare alla Amm. Penitenziaria ed agli altri enti interessati tutti gli interventi del caso;

– per tutti i cittadini e per l'opinione pubblica ed i «media», la cui informazione corretta, completa e continua appare lo strumento base ed il presupposto imprescindibile per giungere alla maturazione della nuova e moderna cultura della pena e della funzione del diritto penale, senza di che ogni progresso rimarrà nel campo dell'utopia o delle buone intenzioni di pochi addetti ai lavori.

L'esigenza da cui è nata la presente micro-ricerca è scaturita anche dalla constatata presenza di revoche della semilibertà in percentuale non allarmante, ma certo non trascurabile.

Tutto ciò è segno evidente di disegni di vario ordine, di mancanza di attenzione da parte di tutti nei confronti dei semiliberi, abbandonati a sé stessi, costretti ad autogestirsi.

Di particolare evidenza è il numero delle revoche, nel Distretto di Brescia, raddoppiato nel 2° semestre del 1986.

Tutto ciò viene in evidenza innanzi tutto a livello logistico.

La sezione per semiliberi appare, per ubicazione e consistenza, un presupposto indispensabile per un corretto e razionale funzionamento del sistema.

Ben poco o nulla, invece, si è fatto fino ad oggi, a 12 anni dalla riforma penitenziaria del 1975 che pur ha voluto l'istituto della semilibertà.

In particolare non si è ancora deciso, con un piano ragionato e globale, se realizzare o meno un sistema penitenziario a custodia attenuata, nel cui ambito bene potrebbero essere ricomprese le sezioni per semilibertà e tutte le Case Mandamentali, adeguatamente distribuite sul territorio nazionale.

I semiliberi, invece, sono per lo più ospitati in spazi angusti «rimediati» all'interno delle Case, privi di locali per le attività comuni e per la socializzazione che, invece, andrebbe curata nel modo più attento.

L'Amministrazione Penitenziaria è tutt'ora impegnata a realizzare un sistema di istituti a custodia ordinaria (ancora lungi dall'essere completato) e quindi non ha potuto, dedicarsi all'altro settore, quello della custodia attenuata, che resta tutte da studiare e da scoprire.

Eppure, le cose devono cambiare: un segno confortante viene dalla convenzione stipulata il 20 febbraio 1987 tra il Ministero e la Regione Emilia-Romagna, secondo la quale, nell'ambito della territorializzazione della pena e della diversificazione degli istituti, si individua «quale obiettivo meritevole di perseguimento ubicare le sezioni di semilibertà al di fuori della cerchia muraria del carcere» (art. B/4). Tale possibilità, com'è noto, era già prevista dall'art. 92 ult. comma del Regolamento Generale del 1976, ma ben rare sono state le possibilità di concreta attuazione, anche per i vari ostacoli frapposti dai privati e dagli Enti Locali. Anche la Sezione per semiliberi, evidentemente, è considerata come un carcere *tout-court* nella sensibilità della gente e ciò appare come un dato negativo e sconsolante.

Ma anche a livello organizzativo-funzionale vi sono tuttora larghissimi spazi vuoti.

In particolare, manca il personale, militare e civile, che possa a tempo pieno seguire i semiliberi ed i loro problemi.

Anche qui si scontano ritardi gravissimi nelle previsioni degli organici e nella copertura degli stessi.

L'Amministrazione non è ancora riuscita a fornire le Case a custodia ordinaria di personale adeguato.

Non è pensabile che, in queste condizioni, possa provvedere anche alle sezioni per semiliberi.

Il risultato è, spesso, scoraggiante.

Per molti versi il semiliberi è posto in condizioni di vita peggiori del detenuto ordinario ed è — comunque — non solo meno custodito ma paradossalmente anche meno seguito, aiutato, controllato.

Gli stessi Centri di Servizio Sociale, afflitti da carenze di organico imponenti, trovano grosse difficoltà ad occuparsi degli affidati al Servizio Sociale e in tal modo, fatalmente, i semiliberi vengono posposti e sacrificati.

La statistica delle revoche dell'affidamento conferma il dato suddetto.

Nella recente, importante circolare ministeriale n. 3196/5646 del 3 febbraio 1987, paragrafo e), viene ribadito che «la realizzazione degli interventi nell'ambito della semilibertà costituisce un altro importante aspetto della collaborazione tra l'istituto... ed il Centro di Servizio Sociale, a cui è demandata la competenza per la vigilanza ed assistenza del semiliberi nell'ambiente esterno». Quindi, l'esigenza di un sistematico ricorso alle forme di collaborazione suddetta «diviene maggiormente evidente».

Tutto quanto precede, fornisce un quadro fortemente connotato di contenuti negativi, di ritardi, assenze, lacune, che mettono in risalto come nel settore della semilibertà, misura che deve (*rectius*, dovrebbe) essere considerata il «secondo fiore all'occhiello della riforma penitenziaria», si devono registrare le più vistose negatività.

Il che — a ben riflettere — fa sorridere, se si pensa alla tesi — non infondata, anche se troppo vicina ad una concezione «medicale» del delitto e della pena secondo la quale la semilibertà deve essere considerata quale periodo di convalescenza conseguente ad una malattia, periodo in cui sono necessarie cure, controlli, aiuti particolari.

La semilibertà quindi starebbe al carcere come la convalescenza in *night-hospital* starebbe al ricovero ospedaliero.

L'esame della attuale situazione si rivela assai lontano dal modulo teorico suddetto; anzi — per molti aspetti — dimostra che, tutto sommato, si sta meglio durante il ricovero che durante la convalescenza.

E fin qui non vi sarebbe motivo di meraviglia o di doglianza, se non fosse che la pena «nuova», quale disegnata dal sistema attuale, deve tendere alla risocializzazione, cioè al recupero sociale del condannato, se possibile ancora prima che la pena finisca.

La pena «utile» e «sufficiente» significa proprio ciò e non altro.

Da tale punto di vista, la semilibertà appare l'istituto più adatto alla «messa alla prova», in regime parzialmente extra-murale, di quei condannati — la grande maggioranza — che non sono, per le ragioni più varie, in grado di ottenere l'affidamento (si pensi a tutte le condanne superiori a tre anni, ai recidivi, a coloro che presentano problemi irrisolti di tipo personale e/o familiare, ai caratteriali, ecc. ecc.).

L'applicazione della misura della semilibertà prevede quale indagine necessaria lo studio della personalità del condannato e del suo passato, specie recente e la messa a punto di un progetto esterno che consenta di fornire un minimo di garanzie per il reinserimento del soggetto, caratterizzato da attività di lavoro, di studio o di istruzione, familiari, terapeutiche ecc., tutte aventi la peculiarità di prospettarsi come utili al reinserimento suddetto. In tale senso è la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte (29.4.1985 in *Riv. pen.*, 1986, 325; 26.1.1985 in *Riv. pen.*, 1985, 1128; 29.3.1985 in *Giust. pen.*, 1986, III, 333).

Tutto ciò non basta: una volta conclusasi la prima fase della osservazione inframurale e redatto il piano di trattamento, inizia la fase successiva, esecutiva della misura, durante la quale l'osservazione deve continuare (art. 13 L.P.) ed il piano di trattamento deve essere integrato e modificato a secondo delle necessità del semilibero.

Tale fase è la più difficile, quella che richiede il maggior impegno, la più alta professionalità degli operatori, il numero adeguato degli operatori stessi.

Il tutto, relativamente alle esigenze del semilibero ed ai suoi problemi che — non sembri incredibile — aumentano con progressione geometrica durante la semilibertà, così come aumenta la mobilità sul territorio del detenuto, che passa in genere più ore fuori che dentro la sezione.

In altri termini, il semilibero presenta tutti i problemi tipici del recluso, cui si aggiungono tutti quelli del libero, che

ben conosciamo (locomozione, mezzi di trasporto, lavoro, tempo libero, famiglia, affetti, amicizie, ecc.).

Non si dimentichi che l'attuale art. 50, 2° comma della L.P. consente al Tribunale di Sorveglianza, se i risultati della osservazione non legittimano l'affidamento in prova, ma possono essere «valutati favorevolmente» in relazione ai «progressi compiuti nel trattamento» ed alla presenza di «condizioni per un graduale reinserimento», di ammettere il condannato alla semilibertà anche prima della metà pena.

Ciò, unito alla norma di cui all'art. 50, 6° comma, consente facilmente di prevedere un massiccio aumento nel prossimo futuro delle semilibertà, dato del resto già confermato su scala nazionale (nel 1983 sono state concesse n. 4.114 semilibertà, rispetto alle 5.079 del 1984 ed alle 5.845 del 1985).

Bisogna, in tal modo, tendere non solo a creare istituti autonomi per i semiliberi, aventi caratteristiche proprie e peculiari, ma anche a dotarsi di operatori penitenziari che possano, a tempo pieno, dedicarsi ai condannati semiliberi e soltanto a questi, più sul territorio che nella sezione.

4. - *Azione sociale e semilibertà*

È importante stabilire se e fino a qual punto, può dirsi che in una sezione per semiliberi sia effettiva la presenza di una «azione sociale» istituzionale o se, invece, non ci si trovi di fronte ad un pubblico ufficio che si limita a registrare ed a controllare, soltanto in parte dei «comportamenti sociali», quelli appunto dei condannati semiliberi.

L'azione sociale deve consistere in una sequenza intenzionale di atti forniti di senso che il soggetto agente (cioè l'Amministrazione) compie scegliendo tra varie possibili alternative, sulla base di un precisa e preesistente progetto, al fine di conseguire un risultato ed in presenza di una determinata e specifica situazione che è caratterizzata, nel caso in esame, dalla presenza di altri soggetti capaci a loro volta di azione e di reazione; da norme, valori, mezzi e tecniche operative specifiche.

Il «comportamento», invece è soltanto una serie di atti esteriori, rilevabili, compiuti da uno o più soggetti, immediati o non, quale semplice risposta alla azione altrui, con

carattere compensativo o deprivante, comunque sempre in assenza di qualsiasi progetto e di scopo intenzionalmente perseguito.

La situazione messa in luce ed illustrata dalla presente ricerca, non è certo incoraggiante: anzi, tutto dimostra l'assenza di una vera e propria «azione sociale», prima ancora che sul piano fattuale, tecnico ed organizzativo, su quello ideologico e culturale.

Occorrerebbe infatti un'analisi da condurre in senso dia-cronica secondo:

a) la formazione dei soggetti interessati il che comporta l'esame dei loro bisogni, delle loro preferenze in positivo ed in negativo, del grado di integrazione strutturale ed ideologica raggiunto, del sistema di comunicazione in atto;

b) la situazione, con particolare riferimento al rapporto di forza fra i co-agenti, gli antagonisti, i testimoni; ai vari meccanismi di controllo eventualmente instaurati; ai mezzi materiali ed alle tecniche operative disponibili;

c) le informazioni e le conoscenze che i soggetti possiedono effettivamente sui diversi aspetti della loro situazione;

d) la dimensione dello scopo che è stato prefissato e che è chiaramente stabilito dalla legge penitenziaria;

e) l'articolazione del progetto, connotato dalla necessaria elasticità, per poter recepire le eventuali modifiche ed aggiustamenti suggeriti dalla esperienza man mano raccolta.

Tutti gli elementi suddetti — alla fine — devono essere tra di loro integrati per una corretta azione sociale che è anche nella gestione della semilibertà quella di migliorare e non deteriorare il rapporto tra la somma dei «valori» e la somma dei «costi» (o valori negativi) che sono in gioco.

Appare, in tal modo, in tutta la sua complessità e difficoltà la problematica che nasce di continuo e si sviluppa giorno per giorno tra l'Amministrazione da una parte e i soggetti condannati semiliberi dall'altra: è l'interazione sociale nel cui quadro ognuno dei protagonisti modifica (o dovrebbe modificare) anche in via anticipata e quindi sulla base di ragionevoli previsioni, il proprio comportamento e la propria azione sociale in vista delle mosse della controparte.

Fondamentale a tale riguardo appare la necessità di accertare quale sia la «situazione» effettiva della struttura, riferita non soltanto ai dati oggettivi, così come rilevati dal gestore, ma soprattutto ai dati soggettivi così come percepiti e valutati dai soggetti gestiti. In tal modo si attua a fondo il necessario processo di collaborazione e di integrazione che solo è in grado di accelerare il percorso di maturazione, di responsabilizzazione e di recupero sociale identificato dalla legge e che non significa co-gestione, come qualcuno potrebbe pensare.

In tal modo la situazione, quale forma di attività che si realizza, si coordina, si alimenta nel tempo, non sarebbe più una mera operazione ricognitiva, unilaterale, effettuata a priori e dall'esterno e quindi rigida ed impersonale, staccata dal contesto e dai protagonisti.

La ricerca ha messo, pertanto, in evidenza nella struttura un grave deficit di «scambio sociale», che invece, pur essendo disomogeneo ed allargato, dovrebbe essere presente.

Lo scambio suddetto è fattore primario per la realizzazione degli scopi della semilibertà ed in un certo senso è esso stesso una forma di comunicazione sociale, che, a sua volta, è risultata mancante o gravemente carente e distorta, causa l'isolamento, l'incomunicabilità, la separatezza che tuttora caratterizzano le sezioni per semiliberi ed i loro ospiti.

Come è noto, uno scambio corretto esige soprattutto equivalenza, equilibrio, giustizia, il che non si verifica nel nostro caso perché la parte pubblica cede risorse manifestamente inferiori a quanto la parte privata si attende lecitamente.

Uno scambio corretto richiede anche modalità di tempo, luogo e circostanza, esattamente calibrate e distribuite e anche ciò non si è verificato.

Eppure i termini dello scambio, nel caso in esame, sono evidenti, essendo manifesta la condizione di minore libertà di una parte nei confronti dell'altra che — anzi — è munita di precisi poteri sanzionati coattivamente sull'altra, capaci di vincere qualsiasi resistenza attiva o passiva.

L'autorità dell'istituzione non ammette dubbi o deroghe ma, appunto per questo, investe l'istituzione stessa di doveri e di compiti impegnativi e difficili.

La comunicazione è un fenomeno indubbiamente centrale nella vita sociale ed i relativi processi hanno enorme influen-

za sul comportamento dei singoli, dei gruppi anche piccoli, della società nel suo complesso.

Ogni comportamento umano, anche non consapevole, è una forma di comunicazione sociale perché ne influenza un altro, nell'ambito dello schema tipico stimolo-risposta.

Tutto ciò ha un peso determinante nel processo di risocializzazione e di recupero dei condannati, che si attua giorno per giorno, soprattutto mediante sistemi non verbali e non codificati, anche se la comunicazione di massa, essenzialmente verbale, gioca a sua volta un ruolo determinante nel processo di informazione-formazione della pubblica opinione sui temi della devianza, della emarginazione e su quelli correlati della sicurezza e del controllo sociale.

Particolarmente dovrebbero, pertanto, essere studiati e curati i rapporti e quindi la comunicazione:

tra i semiliberi;

tra i semiliberi ed i datori di lavoro;

tra i semiliberi ed i congiunti e/o conviventi;

tra i semiliberi e gli operatori penitenziari oltre che la magistratura di sorveglianza;

tra i semiliberi e gli operatori degli Enti Locali (specie per lavoro, cultura, istruzione, tempo libero, ecc.);

tra i semiliberi e gli operatori volontari;

tra gli operatori di tutte le suddette categorie;

tra l'Amministrazione penitenziaria, la magistratura di sorveglianza, gli Enti Locali, i mass-media, le forze dell'ordine, i sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori.

5. — *Istituzione e comunicazione*

Le modalità e le forme di comunicazione dei membri dell'organizzazione istituzionale penitenziaria posti nella prospettiva dicotomica dei detenuti e dei livelli (tipo: Direttore — Agente di Custodia), propongono un modello di tipo burocratico e denunciano la rilevanza degli inevitabili conflitti.

L'organizzazione penitenziaria, vista come organizzazione burocratica, non regge oggi ad un certo tipo di comunicazione.

Dall'indagine svolta appare evidente che non vi è comunicazione tra organizzazione pubblica ed opinione pubblica e ciò causa conflitti che creano disagio per i detenuti e ne aumentano l'emarginazione.

Non basta che a mezzo della RAI-TV e di qualche emittente privata, il pianeta carcere sia entrato nelle case.

È spesso questa una moda che porta più benefici e pubblicità a chi la gestisce, che al detenuto.

La stampa non dà in genere informazioni, se non in modo sporadico, e comunque solo in caso di avvenimenti negativi (ferimenti, suicidi, omicidi, eversioni, ecc.), così che la realtà si presenta isolata, come appartenente ad altro pianeta.

Pertanto, se l'opinione pubblica si mostra insensibile ed orientata in senso negativo, è da attribuirsi all'organizzazione, attesa la grande influenza esercitata dai mezzi di comunicazione di massa.

Nella semilibertà rimane il distacco dal mondo esterno, il livello di rapporto tra ambiente ed istituzione nonostante l'uscita giornaliera dall'istituto. Anzi in semilibertà si rafforzano gli ostacoli di sempre; finisce ogni rapporto con l'istituzione, e riesce più difficile comunicare con gli operatori. Per questo fra i semiliberi si sente la frase: «sono nelle mani di Dio».

D'altronde manca anche il supporto del volontariato, più orientato verso i detenuti «ordinari» considerati più bisognosi di aiuto e di assistenza: ma — forse — le cose non stanno esattamente così.

Il semiliberi che, uscendo, non ha subito un adeguato trattamento ma che ha cercato e cerca un equilibrio, arriva alla misura alternativa al limite della depersonalizzazione e della totale perdita del sociale.

Quindi nella condizione meno favorevole per il recupero.

Il mondo esterno spesso è ostile, comunque indifferente ai suoi problemi, che in fondo sono anche quelli di tutti: combattere l'ingiustizia che c'è fuori dal carcere, significherebbe raggiungere un livello ottimale, affinché tutti imparino ad essere migliori, in una società più giusta, ordinata, a misura d'uomo.

I semiliberi quindi sono una realtà che non comunica con il mondo esterno o deprime ogni processo comunicativo.

I canali di comunicazione sono stati eliminati durante la detenzione; ancora oggi in semilibertà entrano in gioco soltanto ruoli restrittivi.

La carenza di contatti culturali e sociali del detenuto incide negativamente sulla personalità dell'individuo.

In una società che si professa moderna e sembra attenta a non negare, sul piano dei principi, i diritti di base dei cittadini, non è concepibile l'esclusione dei cittadini con pendenze nei confronti della giustizia.

È facile osservare che l'opera di comunicazione e dell'informazione dei mass-media è di per sé deformata e deformante. Non vi è alcun dubbio che il carcere è tuttora un «pianeta» sconosciuto e che la realtà è molto più articolata di quella «comunicata».

I «detenuti», attraverso i mass-media, sono oggetto di un'immagine che li definisce «criminali», quando criminali essi non sempre sono. L'opinione pubblica ne ha pertanto una visione distorta.

6. - *Il matrimonio e la famiglia*

Molto interessanti ma rari sono i soggetti che si sono sposati durante la detenzione in carcere o fuori, durante un permesso o una licenza.

Il partner è un amico d'infanzia ritrovato o conosciuto durante la licenza o per corrispondenza, o un altro detenuto.

Il rapporto epistolare porta spesso i soggetti ad avere una visione diversa della vita, ad incominciare a sperare.

Alla domanda sui rapporti con la famiglia, i semiliberi intervistati, in generale, hanno risposto che «sono ottimi».

Ma bisogna riflettere, sono i semiliberi a cercarla la famiglia o è la famiglia a cercare loro?

Spesso si evidenzia l'aiuto prestato da una collaterale, risultato elemento di vitale importanza durante la detenzione, per l'aiuto morale e materiale fornito in mancanza, spesso, di altri referenti parentali.

Esemplare il caso di un semilibero che si può definire «riabilitato», ha un lavoro e sicurezza di sé stesso.

Sposato giovanissimo, con una figlia, è separato (la moglie durante la detenzione ha chiesto la separazione). Imma-

turo per affrontare i carichi della famiglia e le relative responsabilità, si è ritrovato «in una brutta compagnia» e nel giro di pochi mesi gli si sono spalancate le porte del carcere.

«Se non ci fosse stata mia sorella, racconta oggi, sarei ancora, come tanti altri, uno sbandato».

La sorella gli ha dato «tutto», lo ha aiutato a superare la detenzione con tanto affetto, comprensione e fiducia, lo ha aiutato a capirsi meglio.

Gli ha dato un lavoro nella propria azienda con un incarico di responsabilità. Aspetta di finire la semilibertà con tranquillità.

Più angosciante e drammatico è un altro caso: elemento giovanissimo, con problemi psicologici pesanti e gravi.

I genitori sono molto anziani (il padre è stato più volte in manicomio).

Per fruire della semilibertà ha ottenuto un lavoro presso l'azienda di uno zio, ma lamenta maltrattamenti giornalieri.

Ha voglia di parlare, di raccontare... bisogno di comunicare con altri che lo capiscano e gli diano fiducia.

Oggi è molto solo. Ha perso l'unico sostegno che aveva al mondo: sua sorella («la maggiore» di anni 35, quella che durante la detenzione si occupava di tutto ciò che poteva avere bisogno), è morta per un male incurabile durante la custodia cautelare.

È tormentato, lamenta che non gli hanno dato il permesso per andare al funerale.

Oggi dice che era l'unica ragione della sua vita: gli ha fatto da madre e da padre.

Vorrebbe tanto conoscere una ragazza, per farsi una famiglia, ma nelle sue condizioni si chiede «chi mi vuole?».

Un soggetto del genere non può essere lasciato in balia di se stesso. La semilibertà non serve certamente a reinserirlo. Se la sorella non fosse morta, oggi avrebbe avuto almeno una guida ed un appoggio.

Molti sono i casi di «conviventi», coniugati e poi separati, in quanto lasciati da una moglie che non ha più voluto saperne del marito «in galera».

Tale convivenza diviene dubbia, è un rapporto anomalo. Si immagina una donna: «un angelo custode» che, forse innamorata o coinvolta in qualche interesse comune, pur in una critica situazione, rappresenta pur sempre un punto di riferimento.

Non tutte le convivenze sono di un certo tipo. Pochi sono i casi in cui sono nati dei figli ed appare una famiglia di fatto ma «normale».

Significativo, e in alcuni casi drammatico, è il rapporto con i figli.

Quando essi sono in tenera età, rappresentano per il soggetto detenuto ciò che non sono mai stati, angosciante è il rimorso ed ansiosa è l'attesa di una vita regolare.

Paura di essere un giorno giudicati dai figli; disperazione di vedere i propri figli in tenera età spesso ammalati; timore di non riuscire a dare loro quella educazione che loro stessi non hanno avuto.

Il tempo libero viene dedicato ai figli tra l'uscita del lavoro e la cena. Prima del rientro nel luogo di detenzione si intrattengono spesso con i figli stessi, magari giocando o guardando i cartoni animati alla televisione.

Dove non esiste un nucleo familiare si evidenziano particolari problemi, come nel caso seguente.

Il soggetto ha più di 50 anni, sta spiando «un cumulo», compresa un'evasione. La sera rientra con un «bicchierino in più», lavora in un bar. Ma non è solamente il tipo di lavoro; nella sua vita c'è qualcosa che ancora oggi, non riesce a dimenticare, che lo ha reso «un delinquente abituale».

Ha due figli, già grandi e sposati, ma continua a ribadire che da «loro» non vuole nessun aiuto.

Tutti gli vogliono bene, più che un criminale è considerato «un povero cristo», abbandonato fin dall'infanzia a sé stesso. La vita non gli ha regalato nulla.

La sua attuale, massima aspirazione è quella di ottenere una casa «dal Comune».

Racconta di un fatto successo in occasione della prima uscita dal carcere in occasione di un permesso.

Il racconto non è lineare: «quel giorno, dopo anni che non vedevo la strada, la gente, gli alberi, ... e mia moglie erano mesi che non la vedevo, continuavo a pensare che stava poco bene, corro a casa, con un nodo alla gola ... mia moglie, l'ho trovata con un altro; più tardi ho saputo che «faceva la vita» ed è stata in quell'occasione che sono «evaso». Ma poi mi sono fatto prendere ...

Il suo punto «fermo» è la casa, ma vane sono state fino ad oggi le richieste per avere una casa in assegnazione.

7. — *L'attività lavorativa*

Il requisito primario, per il detenuto che aspira ad essere ammesso alla semilibertà, è il contratto di lavoro. Per ottenere l'assunzione, ci si rivolge innanzi tutto alla cerchia familiare, ove esiste; si è rivelato qualche sporadico intervento del volontariato, difficile anche per la poca collaborazione che il volontariato ha con l'organizzazione.

Le cooperative di solidarietà sono intervenute in qualche caso. Sono da ritenere una buona soluzione, ma soltanto in casi particolari, per es. per i tossicodipendenti, o per altri soggetti recidivi, a lungo istituzionalizzati e privi di appoggi familiari.

Non in tutti i casi il rapporto di lavoro è regolarizzato ai fini previdenziali.

In genere si è evidenziato un ottimo rapporto con il datore di lavoro ed i compagni di lavoro. I soggetti sono trattati alla pari; a colazione vanno assieme agli altri in trattoria; hanno compiti di fiducia.

Rari sono risultati i casi in cui il detenuto si sente emarginato dal contesto del lavoro.

In genere — peraltro — la mancanza di una qualificazione specifica crea difficoltà specie nei soggetti provenienti da una lunga detenzione.

Frequente è il lavoro nel settore terziario (camerieri, lavapiatti ecc. in trattorie o bar), mansioni spesso affidate a chi non ha possibilità di scelta, tuttora spesso considerate umilianti e frustranti.

In un solo caso questo lavoro è apparso soddisfacente, per il particolare rapporto venutosi a creare con il proprietario ed i compagni di lavoro.

Qualcuno si è dato alla rappresentanza di commercio, ma ciò non dà molto affidamento di buon esito per la particolarità del lavoro, non adatto per un detenuto che si ritrova ancora in balia di sé stesso, è «rimorchiato» e, avendo molto tempo libero, ha maggiori possibilità di aggregazioni poco affidabili e presenta difficoltà di controlli.

Il lavoro autonomo è presente in pochi soggetti.

In un caso il soggetto lavora con il padre ed i rapporti sono ottimali; un altro ove ha ripreso l'attività lavorativa di prima ma trova molta difficoltà, essendo un imprenditore edile, avendo bisogno di continui spostamenti fuori dalla se-

de, non consentiti dal piano di trattamento. Spesso arriva in ritardo sul cantiere e ciò fa diminuire nei committenti la necessaria fiducia.

In un altro caso appaiono buone le possibilità di reinserimento, voglia di lavorare e di non sbagliare più. Ha però un grosso problema, che se non si risolve può divenire molto grave. Non gli è ancora stata rilasciata la patente di guida, il requisito primario per svolgere la propria attività. Le informazioni dei Carabinieri sono ottime, così come del Sindaco, ma la pratica è ancora «ferma in Questura».

In un altro caso è stata concessa la semilibertà per la frequenza di un corso scolastico presso una scuola pubblica. Il comportamento del detenuto è soddisfacente, a scuola ha buoni risultati. Preside e insegnanti prestano ogni possibile aiuto constatando la forte volontà di applicarsi. I compagni di scuola, trattano il semilibero alla pari, aiutandolo e facendosi aiutare.

Ma la situazione dell'interessato è comunque molto pesante.

Avrebbe bisogno anche di un lavoro part-time, non bastando gli aiuti, di buoni mensa, dell'abbonamento ferroviario, di qualche spicciolo per comperarsi un panino, per il pasto serale. Non ha, infatti, alcun sostegno familiare né sul piano affettivo né su quello economico.

Il soggetto è separato ed ha una figlia presso una famiglia in affidamento. La madre si prostituisce. Si vergogna davanti alla figlia di questa situazione, innanzitutto di non essere stato un padre con la testa sulle spalle ed aver commesso reati che lo hanno portato nella situazione disagiata nella quale si trova. Si intravede la volontà di rimediare ma manca chi gli dia una mano per il minimo necessario. Dalla disperazione, per la mancanza di un lavoro e di mezzi, forse sarà costretto ancora a «rubare» sia pure contro la propria volontà.

Alla fine dell'anno scolastico, certamente dovrà rientrare in carcere; spera in una sistemazione in qualche cooperativa. Ma la lentezza è una delle caratteristiche del sistema.

8. - *Sistemi di relazione e di comunicazione*

Il primo contatto con i semiliberi è apparso difficile, l'atteggiamento è di diffidenza o di rifiuto.

La proposta di ascoltarli, possibilità di incontro e di dialogo erano un mescolarsi di ostilità, tensione ma anche di bisogno di comunicare.

Presto ci si è resi conto che questo atteggiamento era dovuto alla mancanza di trattamento rieducativo, di una «diagnosi» della personalità del soggetto, alla mancata applicazione di terapia per eliminare i fattori devianti.

È rilevante la terapia «sociologica» diretta alla correzione dell'agire sociale dell'uomo che, attraverso il reato, ha dimostrato rilevanti carenze proprio in tal senso.

Naturalmente il fenomeno-delinquenza non trae origine soltanto da certe disfunzioni di tipo sociologico. Esistono anche carenze soggettive pur difficili da diagnosticare e da curare.

La rieducazione del condannato non si ottiene per effetto di magia ma operando giorno per giorno ed insistendo anche quando ogni sforzo sembra destinato a non apprezzabili ed immediati risultati.

L'atteggiamento di rifiuto del mondo esterno verso le problematiche del carcere e dei detenuti, invita e rafforza l'etichettamento.

È denunciabile soprattutto la mancanza della collaborazione degli Enti Locali. La U.S.S.L. si ferma troppo spesso alla porta del carcere, ma nei confronti dei semiliberi l'intervento dovrebbe essere attento, continuo, pianificato.

Il volontariato c'è, a livello di singoli e di gruppi, ed è proprio questo sentito interesse al sociale che riesce ad ottenere qualche risultato che sarà certamente di maggiore rilievo futuro.

Non è possibile giustificare ritardi negli interventi previsti.

Bisogna incentivare anche i finanziamenti necessari, bisogna incominciare a far pressione affinché qualcosa si muova.

Ma la costanza è la caratteristica del volontariato ed è quella che può ottenere ciò che oggi sembra irraggiungibile.

Dall'indagine si è rilevato che i sistemi di relazione e di comunicazione dei detenuti in regime di semilibertà sono gli stessi della detenzione. L'unico spiraglio è presente solo a livello di volontariato. Ciò rischia di non far decollare la misura, anzi di ridurla di rango, di immiserirla, se non addirittura di volgerla ad effetti negativi.

Il semilibero mantiene contatti solamente con la famiglia legale o di fatto, qualche amico, il datore di lavoro (ove esiste).

Dove il lavoro non esiste e non esiste famiglia, non esiste alcun dialogo.

Esiste però la solidarietà tra i detenuti che però non facilita nessun scambio di relazione e di comunicazione.

Tutto torna in discussione ed all'ottica del conflitto tra culture, si sostituisce quella della mancanza di comunicazione: ciò costituisce la matrice sociale della devianza, della emarginazione, della istituzione criminogena.

I problemi di relazione e di comunicazione dei semiliberi derivano dall'organizzazione attuale della istituzione, afflitta da cronica mancanza di personale e di strutture.

Questo stato di cose non è più accettabile in un'epoca dove la comunicazione è parte integrante della società. L'opinione pubblica rinuncia ai propri bisogni di sicurezza, rispetto ai bisogni di efficienza.

È difficile pensare a un contesto sociale che richiede sicurezza e trasformazione organizzativa ma poi meravigliarci per la diffusione dei reati.

Di ciò non ci si deve stupire, causa la mancanza di dialogo.

La comunicazione è, inoltre, strettamente connessa con il concetto di potere, definibile quale «la capacità di produrre o impedire cambiamenti».

Si vuole il cambiamento su tutto e non lo si fa più su niente.

C'è invece bisogno di cambiare la concezione del potere.

È dall'esterno che deve venire un segnale forte e sicuro, per impedire che si perpetuino fallimenti nell'ambito carcerario.

Il bisogno di questi canali di comunicazione diventa simbolo di sopravvivenza e di conservazione della propria identità.

Una struttura formativa che perseguisse l'obiettivo di trasmissione socio-culturale di valori e di modelli di comportamento, procurerebbe una partecipazione reale dei detenuti, e non l'assoluta esclusione, ottenendo un livello quasi ottimale, indispensabile per correggere l'atteggiamento deviante.

Il detenuto semilibero invece si identifica tuttora con gli usi, i costumi, i canali comunicativi e la cultura tipici del carcere.

Ciò alimenta il processo di devianza e il disadattamento iniziale diviene patologico.

«Si racconta il carcere» ma dovrebbe essere il carcere a raccontare.

Quelli che dopo essere stati dietro le «sbarre», nel silenzio più assoluto dovrebbero parlare agli altri, in nome di una umanità comune, di problemi che appartengono a tutti.

Il problema da risolvere è quello di sempre: la separazione di chi non è ancora «società», perché è «diverso».

9. — *Uso del tempo libero. Utilizzazione dei canali di comunicazione*

Oggi, quando si parla di «mass-media» viene richiamata la dinamica del cambiamento e del mutamento sociale, nei diversi livelli di stratificazione.

I mass-media pur non «essendo responsabili», producono spinte, attraverso i «messaggi», atteggiamenti e comportamenti.

La popolazione detenuta in tal senso non è certamente privilegiata da questa disciplina sociologica: basti pensare alla mancanza di coinvolgimento, che annulla il valore del processo sociale e produce il degrado più assoluto, alla mancanza quasi totale di corsi di aggiornamento professionale, per evitare di lasciare il detenuto inattivo o addetto a lavori non qualificanti e quindi degradanti.

Questi sono gli indicatori più importanti emersi nel corso dell'indagine.

Il giornale quotidiano viene letto.

È sorprendente in prima analisi quanto i semiliberi siano interessati alla politica interna, specie sui problemi della giustizia: basti ricordare con quale ansia erano attese le notizie sull'amnistia e condono. In misura sufficiente è sentito lo sport.

Le attività sportive sarebbero di grande aiuto, sia durante la detenzione, sia durante la misura alternativa della semilibertà, ma in genere non sono praticate. Due sono i soggetti risultati interessati agli articoli in tema di economia e di finanza a causa della particolarità del lavoro svolto.

Molto bassa è la lettura di libri.

Il detenuto non sempre fruisce della biblioteca pur presente in ogni Casa. Ma la biblioteca stessa di fatto viene esclusa dalla fruizione nel momento in cui inizia la semilibertà e ciò è negativo.

Un soggetto legge volentieri libri di psicologia, cerca di capirli ma afferma anche di rimanere disorientato: questo è il risultato di una lettura non guidata né programmata.

Un altro legge libri di filosofia, e si è dedicato in particolare alla lettura del «Corano» e poi allo studio.

È risultato che le letture più diffuse tra i semiliberi riguardano le pubblicazioni pornografiche, dato che, del resto, ed a parte le già fatte riflessioni sullo stato di abbandono del semilibero, coincide con quello generale.

Al cinema non va nessuno o quasi; non hanno tempo né danaro e se qualcuno raramente si permette tale svago, preferisce il film comico, quello poco impegnato o che distrae.

La televisione che trasmette films in grande quantità è guardata volentieri, sempre con preferenza per films avventurosi o commedie brillanti.

Durante la cena, prima del rientro in carcere, i semiliberi seguono il telegiornale, ma in genere senza interesse. Alto è l'indice di gradimento per lo show di Maurizio Costanzo e per i programmi leggeri, a base musicale.

Chi ha bambini piccoli, guarda volentieri i cartoni animati.

La radio ha indice di ascolto molto basso; la musica e le partite di calcio sembrano essere i programmi che riscuotono un certo interesse.

Sorprendente è l'alta percentuale delle risposte positive alla domanda: «Le piacerebbe andare a teatro?».

Tale opportunità, durante la detenzione è stata molto scarsa, ma gli spettacoli visti nel teatro della Casa hanno suscitato interesse, pensando che l'attore in scena rappresenta «una cosa viva» che viene «da fuori».

Come occupano «il tempo libero» i semiliberi?

Data la scarsa reciproca attenzione ai mass-media, il semilibero, specie se recidivo, assimila questo rifiuto di eliminazione dal contesto sociale, si autoorganizza ed autogestisce, ritagliandosi spazi propri, naturalmente emarginati. Certamente tale sistema contribuisce ad accrescere la popolazione carceraria, eliminando dal contesto sociale il dialogo.

Il detenuto uscendo dalla struttura impreparato, non trova l'agenzia idonea a reinserirlo nel contesto sociale.

Il semilibero che porta a casa un pacco di poesie e di lettere mai spedite, è la prova emergente di chi, scontando la pena, deve subire l'azione di una società emarginante, mentre egli è sempre più impotente a risolvere il problema della propria devianza.

Dalle 6.00 del mattino alle 22.00 di sera, le ore di libertà non sono poche, eppure il tempo non basta, per mancanza di organizzazione, di un piano. Durante la detenzione il tempo non esiste, è soltanto subito non «vissuto», con la conseguente interiorizzazione di un comportamento inattivo.

Non ci si può meravigliare se i semiliberi frequentano i bars (magari per una partita a carte) e rientrano la sera dopo aver bevuto qualche bicchiere in più.

Il tempo libero, male utilizzato, provoca scontentezza, ed apatia. La causa primaria è da attribuire alla mancata «risocializzazione» di cui non hanno avuto occasione di fruire durante la detenzione.

Per questo, almeno la misura alternativa della semilibertà dovrebbe essere seguita e gestita nella giusta dimensione rieducativa.

Invece, il semilibero esce e poi rientra. Non ha contatti diretti e regolari né con educatori, né con assistenti sociali.

Se ha bisogno di qualche cosa, deve aspettare giorni prima di essere ricevuto da chi di competenza.

10. - *Conclusioni*

La ricerca condotta sulla sezione per semiliberi di Brescia, ha riguardato un periodo di circa tre mesi, alla fine del 1986 ed ha interessato 40 soggetti maschi e 3 femmine.

È il periodo immediatamente precedente alla emanazione del D.P.R. 865 del 1986, concessivo di amnistia ed indulto.

Le presenze, nel periodo indicato, erano eccessive, con una punta di 51 unità all'1.12.1986, tenuto conto della presenza di solo 8 celle a 3 posti cadauna.

Appare evidente l'intollerabile sovraffollamento della sezione, che aumenta sofferenza, degradazione e stato di prostrazione di condannati.

Non esistono locali destinati alle attività comuni né alla socializzazione degli ospiti.

Quanto all'età, i semiliberi intervistati, per il 42% erano tra i 26 ed i 35 anni, il 30% fra i 36 ed i 45.

Soltanto il 12% era infraventicinquenne.

Ciò dimostra che la semilibertà, dopo la legge 663, è concessa a soggetti con più esperienze detentive alle spalle, gravati da cumuli di pena, recidivi, oppure colpiti da unica condanna a lunga pena.

Si tratta di soggetti che per lo più presentano gravi problemi personali, familiari e sociali e che avrebbero bisogno di aiuto e sostegno particolari, pena la ricaduta nel reato.

La risultanza è confermata dal fatto che il 39% dei semiliberi intervistati doveva scontare una pena compresa tra 3 e 10 anni; il 30% una pena tra 6 mesi e 3 anni (totale 69%).

Grande è la rilevanza del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo (l'84% contro il 9%).

Soltanto 3 semiliberi su 43 non lavoravano, avendo ottenuto la misura per finalità diverse da quelle lavorative ma ritenute utili al loro reinserimento sociale anticipato.

È però da segnalare che circa la metà dei semiliberi dipendenti risultava svolgere lavori precari, non definitivi, né confacenti alle loro capacità effettive e non regolari agli effetti delle assicurazioni sociali.

Nel 25% circa dei casi, trattavasi di lavoro prestato a favore di amici o di parenti, ottenuto cioè in via strumentale allo scopo di procurare al condannato l'opportunità di fruire di un trattamento in parte extra-murale.

Soltanto nel 25% circa dei casi esaminati, il rapporto di lavoro poteva definirsi stabile e regolare.

Concludendo il «semilibero tipo», nella sezione della Casa di Brescia, è un soggetto maschio, di età compresa tra i 26 e 35 anni, che deve scontare una pena compresa tra 3 e 10 anni, che ha un lavoro dipendente per lo più di natura precaria, ha grossi problemi personali e familiari irrisolti, passa il proprio tempo fuori dalla Sezione per attendere al lavoro e per dedicarsi al proprio nucleo familiare, ha scarsissime possibilità di comunicazione, sia con l'istituzione che con l'ambiente in cui vive; si sente emarginato e solo; è nelle condizioni migliori per il verificarsi di comportamenti ulteriori recidivanti.

Sezione per semilibertà di Lonato (Brescia)

	M.	F.	Tot.
Semiliberi intervistati	40	3	43

Sezione per semilibertà di Lonato

	15.9.86	1.11.86	31.12.86
Presenze	48	51	24

Sezione per semilibertà di Lonato

Età anni	Numeri	Percentuali
18 - 25	5	12
26 - 35	18	42
36 - 45	13	30
oltre 45	7	16
Totali . . .	43	100

Entità pena irrogata

	Numero	Percentuale
Fino a 6 mesi	4	9
Da 6 mesi a 3 anni	13	30
Da 3 anni a 10 anni	17	39
Oltre 10 anni	7	16
Ergastolo	3	6
Totale . . .	44	100

Lavoro

	Numero	Percentuale
Non lavora	3	7
Dipendente	36	84
Autonomo	4	9
Totale . . .	43	100

Corsi professionali: frequenza

Frequenza prima della carcerazione	5
Frequenza durante la carcerazione	3
Totale . . .	8

Corsi professionali: frequenza durante la carcerazione

Frequenza completata	3
Frequenza non completata	7
Totale . . .	10

Titolo di studio

Nessuno	8
Elementare	15
Media Inferiore	14
Media Superiore	5
Università o equip. (iscritto)	1
Totale . . .	43

Letture

Pesia	2
Narrativa	2
Scienza	1
Filosofia	2
Nessuna	36
Totale . . .	43

Lettura di articoli di quotidiani

Nessuno	10
Politica	14
Cronaca ed attualità	5
Economia e finanza	2
Spettacoli	2
Religione	1
Sport	12
Varia	9

Cinema: frequenza

Qualche volta	5
Ogni settimana	1
Ogni 2 settimane	2
1 volta al mese	1
Mai	34
Totale . . .	43

Indice di ascolto - Radio

Radiogiornale ed attualità	4
Sport	3
Musica	9
Nulla	27


Indice di ascolto - TV

Telegiornale ed attualità	32
Sport	6
Films	9
Spettacoli per bambini	6
Nulla	17

Impiego del tempo libero

Sport	2
Cultura	2
Passatempi	3
Niente	36
Totale . . .	53

DIAGRAMMA DELLE PRESENZE
ANNO 1986



BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *L'affidamento in prova e la semilibertà nei primi quattro anni della applicazione della normativa*. Ministero Grazia e Giust. - Quaderni dell'Ufficio Studi, ricerche e documentazione, n. 15, 1983.
- AA.VV., *L'istituzione penitenziaria come comunicazione*. *Rass. Penit. Crim.*, 1984 - numero speciale.
- AA.VV., *L'osservazione penitenziaria*. Min. Grazia e Giust. *Quaderni dell'Ufficio Studi, ricerche e documentazione*, 1985.
- BERTOCCHI, *Le misure alternative alla detenzione ed il procedimento di sorveglianza; un decennio di giurisprudenza*. *Arch. Pen.* 1985, 64.
- BASCETTO, *Revoca di condono e valutazione unitaria del rapporto punitivo nel procedimento per semilibertà*. *Riv. Pen.* 1979, 947.
- BASILE, *Criteri per la concessione della semilibertà: breve riflessione sugli orientamenti della Suprema Corte*, in *Giust. Pen.* 1984, III, 441.
- CANEPÀ-MERLO, *Manuale di Diritto Penitenziario*, Milano, 1987.
- CATANESE, *La semilibertà nella nuova legge penitenziaria*. *Riv. It. dir. proc. pen.*, 1977, 666.
- CICCOTTI-PITTAU, *Il regime della semilibertà nel nuovo Ord. Pen.*, in *Sicurezza Sociale*, 1986, 160.
- COCO, *Legge 26.7.75, 354 e semilibertà*, in *Temi Romana*, 1981, 519.
- CONTI, *Uno spinoso problema di interpretazione in materia di semilibertà*, in *Temi Romana*, 1979, 5.
- DANIELE-MAISTO, *Codice di Diritto Penitenziario*. Milano 1987, 233 e segg.
- DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative*. Milano, 1987.
- FASSONE e altri, *La riforma penitenziaria*. Napoli, 1987.
- FLORA, *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario (L. 10.X.86, n. 665)*. Milano, 1987, 235 e segg.
- FORNACE, *La collaborazione del volontariato nell'attuazione delle misure alternative*, in *Atti Convegno di Pallanza*, 1986 su «Volontariato e carcere», 71 e segg.
- GABRIELI-FABRIZI-CASTELLANO, *Osservazioni sulla ammissione obbligatoria al regime di semilibertà*. *Rass. Pen. Crim.*, 1979, 179.
- GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*. Bologna, 1981.
- GREVI, *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*. Bologna, 1982.
- LA GRECA, *Pena breve ed ammissione alla semilibertà*. *Foro It.*, 1977, II, 321.
- MARGARA, *Aspetti pratico-operativi delle misure alternative*, in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Milano 1977.
- MAZZEO, *L'applicazione della semilibertà nella realtà veneta*, in «L'altro carcere», a cura di Mosconi, Padova, 1982.

- MEYER, *Licenziamento senza colpa del detenuto e revoca della semilibertà*, in *Cass. pen.*, 1985, 996.
- PALAZZO, *Semilibertà e trattamento penitenziario*, in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, cit.
- FIGHI, *Trattamento progressivo in semilibertà e pena dell'ergastolo*, in *Rass. Penit. Crim.*, 1982, 670.
- PRESUTTI, *Profili premiali dell'ordinamento penitenziario*. Milano, 1986, 76 e segg.
- PRESUTTI A., *La semilibertà*, in *Legislazione Penale*, UTET Torino, 1987, n. 1, pag. 172.
- ZAPPA G., *Brevi note in tema di evasione del semilibero*, in *Rass. Penit. Crim.*, 1983, 404.

RIASSUNTO

L'Autore premette notizie sulla attuale situazione, anche legislativa, in tema di Case Mandamentali e rileva che per la completa e corretta attuazione della Riforma penitenziaria occorre la realizzazione anche di adeguate strutture, agili, decentrate, ben ancorate alla realtà territoriale, istituzionale e sociale, in cui sia possibile una vera azione di recupero del condannato.

Vengono riportate al proposito le linee di due recenti progetti studiati dalle Regioni Piemonte e Lombardia.

È poi illustrata la situazione della semilibertà e dei detenuti semiliberi nel circondario di Brescia, che ricalca un po' la situazione generale del Paese, mettendo in evidenza tutta una serie di lacune, ritardi, disattenzioni cui occorre porre rimedio, sia con interventi legislativi che con la necessaria azione amministrativa, allo scopo di ridare senso e vitalità alla misura alternativa della semilibertà che attualmente pone i condannati in condizioni più difficili e complesse rispetto ai detenuti ordinari.

Il tutto allo scopo di attuare una vera azione sociale, capace di risultati positivi, basata su progetti precisi, su strutture e mezzi adeguati, su una approfondita conoscenza dei detenuti e dei loro bisogni, su interventi puntuali, costanti, finalizzati.

Sono quindi analizzate le difficoltà di comunicazione nel settore della semilibertà, in particolare tra l'istituzione ed i condannati e messe in evidenza le difficoltà che i semiliberi incontrano nell'ambiente familiare, in quello del lavoro, nella vita di relazione, nel tempo libero, nella fruizione dei mass-media.

Vengono infine illustrate le conclusioni e delineata la figura del «semilibero tipo» così come è emersa nella ricerca.

RESUME

L'Auteur donne en premier lieu des informations sur la situation actuelle, aussi du point de vue législatif, des prisons cantonales et fait, ensuite, remarquer que la mise en oeuvre totale et correcte de la réforme pénitentiaire demande également la création de structures appropriées, souples, décentralisées et profondément ancrées dans la réalité territoriale, au sein desquelles une véritable action de récupération du condamné soit possible.

Sont exposées, à ce propos, les données essentielles des deux projets établis par les régions du Piémont et de la Lombardie.

On examine, ensuite, la situation de la semi-liberté et des détenus en semi-liberté de l'arrondissement de Brescia, qui correspond à peu près à la situation générale de la Péninsule, en mettant en vedette toute une série de lacunes, de retards et d'inattentions auxquels il faut remédier, aussi bien moyennant des interventions législatives que par l'indispensable action administrative, dans le but de redonner son sens et sa vitalité à la mesure alternative représentée par la semi-liberté qui met les condamnés dans des conditions plus difficiles et plus complexes par rapport aux détenus ordinaires.

Le tout en vue de réaliser une véritable action sociale capable de donner des résultats positifs et reposant sur des projets précis, sur des structures et des moyens appropriés, sur une connaissance approfondie des détenus et de leurs besoins, sur des interventions ponctuelles, constantes et orientées.

Suit une analyse des difficultés de communication dans le secteur de la semi-liberté, notamment entre l'établissement et ses récl sionnaires. On met également en évidence les obstacles auxquels se heurtent les détenus en semi-liberté dans leur milieu familial, sur le travail, dans la société, les loisirs et quant à l'usage des masse-médias.

Sont établis, enfin, les conclusions et le portrait type du «détenu en semi-liberté» issu de de cette recherche.

SUMMARY

The Author begins with a description of the present situation of the District Houses, including their legislative aspects. He shows the necessity for adequate, flexible, decentralized structures, well established in the territorial, institutional and social reality where the rehabilitation of the prisoner is in fact possible if a complete and correct fulfilment of the Prison Reform is to take place.

Two recent projects studied by the Piedmont and Lombardy regions are mentioned.

The situation of semiliberty and of prisoners in semiliberty in the area of Brescia is then studied. This reflects the general situation of the country and emphasizes all the gaps, delays and oversights that must be remedied both with legislative interventions and with the necessary administrative action. This should give back some sense and vitality to the alternative measure of semiliberty which in fact presently puts the prisoner into a more difficult and complex situation than that of the regular prisoner. All this has as its purpose the fulfilment of a real social action that is capable of having positive results. These must be based on specific projects, adequate structures and means, a deep understanding of prisoners and their needs, and on timely, constant and well finalized interventions.

The problems of communication in the semiliberty section and in particular between the institution and the prisoners are analysed. The difficulties that prisoners in semiliberty find in their families, in their work environment, in their relationships, in their free time and in their enjoyment of the mass media are all pointed out.

Conclusions are drawn and the figure of the «semiliberty type» that emerges from the research is described.

RESUMEN

El Autor informa sobre la situación actual, incluyendo el aspecto legislativo, del asunto de las «Casas Mandamentales» (Centros de Detención para penas de hasta un año de prisión) y hace notar que para que la Reforma Penitenciaria se aplique completa y correctamente, hace falta que también se ejecuten apropiadas estructuras que sean ágiles, decentradas, bien integradas con la realidad territorial, institucional y social, que hagan factible una verdadera obra de recuperación del condenado.

Al respecto se transcriben las directrices de dos proyectos recientes que llevan a cabo las Regiones de Piamonte y Lombardía.

Luego se explica la situación de semilibertad y de los detenidos semilibres en el distrito de Brescia, que refleja un poco la situación general del país y pone en evidencia toda una serie de lagunas, retardos, despreocupaciones que habría que salvar de una vez por todas, ya con acciones legislativas, ya con la correspondiente acción administrativa. Ello con el fin de devolverle sentido y vitalidad a esa medida que reemplaza a la semilibertad que, en la actualidad, pone a los condenados en condiciones más difíciles y complejas que las de los detenidos comunes.

Y todo ello con el objetivo de llevar a cabo una verdadera obra social, quedé resultados positivos, basada en proyectos precisos, con estructuras y medios adecuados, y que responda a un conocimiento hondo de los detenidos y de sus necesidades, gracias a acciones detalladas, constantes y certeras.

Luego pasa a analizar los problemas de comunicación en el campo de la semilibertad, en particular entre la institución y los condenados y a recalcar las dificultades con que los detenidos en semilibertad tropiezan en su ambiente familiar, en el del trabajo, en la vida de relaciones, durante sus momentos de ocio y al disfrutar de los medios de comunicación de masas.

Al final se explican las conclusiones y se esboza la figura del «detenido tipo en semilibertad» tal como resulta de la investigación.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor berichtet eingangs, auch unter Berücksichtigung der Gesetzgebung, über die aktuelle Situation der Bezirksgefängnisse und stellt fest, daß es zur vollständigen und korrekten Umsetzung der Gefängnisreform auch der Schaffung geeigneter Strukturen bedarf, die vielseitig, dezentralisiert und in der örtlichen, institutionellen und sozialen Realität verankert sind, sowie die Möglichkeit einer echten Wiedereingliederung des Verurteilten bieten.

Hierzu werden die Hauptzüge zweier neuer Projekte dargestellt, die in den Regionen Piemont und Lombardei ausgearbeitet wurden.

Im Anschluß wird die Situation des offenen Strafvollzugs sowie der Freigänger im Bezirk Brescia erläutert, die in etwa die allgemeine Situation im Land widerspiegelt. Hierbei wird eine ganze Reihe von Lücken, Verzögerungen und Fehlern hervorgehoben, denen es sowohl mithilfe gesetzgeberischer Maßnahmen als auch mit den notwendigen verwaltungstechnischen Mitteln mit dem Ziel Abhilfe zu schaffen gilt, der Alternative des offenen Strafvollzugs wieder zu Sinn und Leben zu verhelfen, zumal gegenwärtig die Freigänger sich gegenüber den normalen Strafgefangenen Schwierigeren und komplexeren Bedingungen ausgesetzt sehen.

All dies mit dem Ziel, eine echte soziale Maßnahme ins Werk zu setzen, die positive Ergebnisse aufzuweisen in der Lage ist, die auf genau definierten Projekten basiert, auf geeigneten Strukturen und Mitteln, auf einer detaillierten Kenntnis der Strafgefangenen und ihrer Bedürfnisse, auf präzisen, beständigen und zielgerichteten Eingriffen.

Hierauf werden die Kommunikations-Schwierigkeiten im Bereich des offenen Strafvollzugs untersucht und insbesondere zwischen der Institution und den Strafgefangenen, wobei die Schwierigkeiten hervorgehoben werden, die die Freigänger im Familienumkreis, in der Arbeitswelt, in den Beziehungen, in der Freizeit und bei der Nutznießung der Massenmedien antreffen.

Schließlich werden die Schlußfolgerungen erläutert und die Figur des «typischen Freigängers» umrissen, so wie er sich aus der Untersuchung ergeben hat.

IL GIUDIZIO DI NON COMPATIBILITÀ
DI CONDIZIONI DI INFERMITÀ
CON LO STATO DI DETENZIONE

*Presupposti giuridici e prospettive di applicazione per effetto
dell'evoluzione normativa penitenziaria e processuale*

MARCELLO ALBINO (*)

BRUNO PANNAIN (**)

In tema di provvedimenti relativi all'applicazione di misure restrittive della libertà personale dell'imputato e del condannato (o internato) sono divenute sempre più frequenti le questioni relative alla rilevanza — ai fini della scelta, modifica o revoca della misura — di condizioni personali, in particolare di salute, che risultino non compatibili con lo stato di detenzione. È andato così via via aumentando negli ultimi anni il numero di istanze e conseguentemente di accertamenti, anche peritali, volti a risolvere tali questioni.

Si è dovuta però constatare in merito una particolare disomogeneità di orientamenti e criteri, che ha contribuito a rendere controversa la tematica e l'applicazione della relativa normativa. Né vi è stata poi un'adeguata e proficua attenzione della dottrina, che s'è occupata solo sporadicamente dell'argomento: mancava infatti normativamente la possibilità della chiara individuazione di una criteriologia che

(*) Direttore della Casa circondariale di Isernia e professore a contratto di 'criminologia' nella Facoltà di 'scienze economiche e sociali' dell'Università degli studi del Molise.

(**) Professore ordinario di 'medicina legale' nella Facoltà di 'medicina e chirurgia' dell'Università degli studi di Reggio Calabria-Catanzaro.

Il lavoro, risultato di stretta collaborazione, va attribuito agli autori in misura uguale: prevalentemente, a B. PANNAIN la impostazione e la struttura dello sviluppo e dell'elaborazione, a M. ALBINO la ricerca e l'elaborazione penitenziaria e storico-legislativa.

scaturisse dalla evidenziazione di principi definiti ed univoci; anche perché, sotto la spinta della continua evoluzione in senso garantista e liberistico della legislazione e della giurisprudenza, la normativa in materia è stata più di una volta significativamente innovata, il che non ha sempre consentito di cogliere tempestivamente i punti di riferimento da cui partire.

Ma ora, con le modifiche dell'ordinamento penitenziario e l'avvento del nuovo codice di procedura penale, riteniamo che si sia giunti ad una strutturazione della normativa tale da consentire di riflettere proficuamente sul tema, al fine di individuarne da un lato con chiarezza presupposti giuridici e principi informativi e definirne dall'altro adeguatamente la metodologia applicativa. È questo il fine che ci proponiamo in questo studio, che condurremo con stretto riferimento logico alla legislazione e alla giurisprudenza (1).

1. I PRESUPPOSTI GIURIDICI

1.1. La normativa

I principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano in tema di *non compatibilità tra condizioni di infermità e stato di detenzione* sono enunciati nella carta costituzionale ed esplicitati in specifiche norme penali — sostantive e processuali —, sanitarie, penitenziarie (2):

(1) Per i motivi esposti, in questa fase del nostro studio sulla 'non compatibilità' non esaminiamo la dottrina. Riteniamo infatti preferibile — per evitare condizionamenti — che il discorso riparta dal punto d'arrivo, sufficientemente fermo (oltre che nuovo), cui la legislazione sul tema appare essere pervenuta in questi ultimi tempi: un confronto di carattere dottrinario risulterà invece proficuo quando si sarà in possesso anche di una sufficiente casistica giurisprudenziale sulla normativa più recente.

(2) Nell'esposizione delle principali norme, costituzionali ed ordinarie, concernenti la tematica in esame, omettiamo commi o parti di essi non rilevanti ai nostri fini; evidenziamo in corsivo espressioni particolarmente significative per il nostro studio. Quanto al nostro testo, adoperiamo talvolta — in un'accezione lata e non strettamente 'tecnica' — le espressioni 'detenuto' e stato di 'detenzione' (o 'detentivo') come comprensive rispettivamente delle espressioni 'internato' e stato di 'internamento'.

Costituzione della Repubblica

Art. 2: 1. La Repubblica riconosce e garantisce i *diritti inviolabili* dell'uomo, sia come singolo; sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei *doveri inderogabili di solidarietà* politica, economica e sociale.

Art. 3: 1. Tutti i cittadini hanno *pari dignità* sociale e sono *eguali* davanti alla legge, senza distinzione ... di condizioni personali e sociali.

Art. 13: 4. È *punita* ogni *violenza* fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Art. 27: 2. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 3. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al *senso di umanità* e devono tendere alla *rieducazione* del condannato.

Art. 32: 1. La Repubblica tutela la *salute* come fondamentale *diritto dell'individuo* e *interesse della collettività* ... 2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal *rispetto della persona umana*.

Codice penale

Art. 146 (*rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*): 1. L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: 1) se deve aver luogo contro donna incinta; 2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi ...

Art. 147 (*rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena*): 1. *L'esecuzione di una pena può essere differita*: 1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente; 2) *se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica*; 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno ...

Art. 148 (*infermità psichica sopravvenuta al condannato*): 1. *Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica*, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale [psichiatrico] civile, se la pena inflitta sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente abituale o professionale o di delinquente per tendenza (3).

(3) Considerazione della prevalenza della tutela della salute del condannato rispetto ad esigenze 'penali' è evidenziata dalla C. cass. anche a proposito dell'art. 148: «... ove si tratti di ricovero in manicomio giudiziario per sopravvenuta

Codice di procedura penale (1988) (4)

Art. 275 (*criteri di scelta delle misure*): 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. 4. *Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di sessantacinque anni.* 5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero (5).

infermità psichica, vige la ... regola della *priorità* della esecuzione della misura di sicurezza, a carattere curativo, rispetto a misure di sicurezza detentive di diversa specie e rispetto all'ordinaria pena restrittiva della libertà personale» (Cass., sez. VI, 1599, 16 01 76 (14 10 75), m. 131911).

(4) Oltre alle norme — recentemente emanate — del c. p. p. 88, è utile tener presenti, per la loro incidenza, fino a ieri, sull'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina in argomento, le norme del c. p. p. '30, come via via via modificate (attraverso un iter particolarmente tormentato) fino alla l. 330 del 1988, significativa ai fini di questo studio:

Art. 254 bis (*misura disposta in luogo della custodia in carcere — principio di adeguatezza*): 1. In ogni stato e grado del procedimento, nell'emettere il mandato di cattura, il giudice dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza, quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento. 2. Nel corso dell'istruzione sommaria e dopo l'emissione del mandato di cattura il pubblico ministero o il pretore dispongono che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto in uno dei luoghi di cui al comma precedente quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari previste nell'articolo 253 ...

Art. 277 (*rimessione in libertà*): 1. In ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, l'imputato in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in libertà.

(5) Fino all'entrata in vigore del nuovo codice, la norma corrispondente all'art. 275 c. p. p. '88 era l'art. 254 bis c. p. p. '30 come modificato dalla l. 330 del 1988; prima di tale modifica esso era così formulato: art. 254 bis (*misura disposta in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura*) «1. Nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura, quando esso è facoltativo, il giudi-

Art. 277 (*salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari*): 1. Le modalità di esecuzione delle misure devono *salvaguardare i diritti della persona* ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.

Art. 284 (*arresti domiciliari*): 1. Il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza. 5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

Art. 286 (*custodia cautelare in luogo di cura*): 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga ...

Servizio sanitario nazionale (6)

Art. 1 (*i principi*): 1. La Repubblica tutela *la salute* come *fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività* mediante il servizio sanitario nazionale. 2. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel *rispetto della dignità e della libertà della persona umana*. 3. Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla *promozione*, al *mantenimento* ed al *recupero della salute fisica e psichica* di tutta la popolazione *senza distinzione di condizioni individuali o sociali* e secondo modalità che assicurino l'*eguaglianza dei cittadini* nei confronti del servizio. ... 4. Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.

ce o il pubblico ministero può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, se ritiene che tale misura sia idonea a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento ... 2. Nello stesso modo possono provvedere nei confronti dell'imputato di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria, quando risulta evidente che non sussistono le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254. 3. La misura di cui al primo e al secondo comma va disposta, salvo che vi ostino le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254, quando imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni ovvero che è minore degli anni 18» (per un confronto tra le due formulazioni della norma in questione, v. art. 254 bis da noi riportato sub nota 4).

(6) L. 833 del 1978 (*istituzione del servizio sanitario nazionale*).

Art. 2 (*gli obiettivi*): 1. ... 1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità; 2) la *prevenzione* delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro; 3) la *diagnosi* e la *cura* degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata; 4) la *riabilitazione* degli stati di invalidità e di inabilità sociale e psichica; 5) la *promozione* e la *salvaguardia* della *salubrità* e dell'*igiene dell'ambiente naturale di vita* e di lavoro ...

Art. 27 (*strumenti informativi*): 1. Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un *libretto sanitario personale*. Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori ... L'unità sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario personale, *i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale* ... 2. *Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal medico, nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario* (7).

(7) Analogamente — va opportunamente chiarito — non occorre autorizzazione da parte dell'autorità competente (giudiziaria o penitenziaria) per consentire al medico di fiducia (così come direttamente all'interessato) di prendere visione (ed ottenere copia) del diario clinico compilato in istituto: esso (a differenza della cartella personale) è documento che 'appartiene' all'interessato, riguardando la *sua salute* (alla pari di qualsiasi altro documento o cartella clinica di strutture sanitarie non penitenziarie, e del 'libretto sanitario personale' previsto dalla 833); per gli stessi motivi, del diario clinico prende visione, tra il personale dell'istituto, solo quello sanitario e, nei limiti di finalità istituzionali (tra cui anzitutto quelle concernenti la tutela della salute del singolo e della comunità), il direttore (o chi è da questi legittimamente delegato); solo con il consenso dell'interessato, o con specifica — legittima — disposizione dell'autorità giudiziaria, può prendere visione del diario clinico il perito di ufficio. La trasmissione illegittima, cioè «senza giusta causa» del diario clinico o di informazioni in esso contenute può costituire violazione di segreto professionale.

Circa il rilascio di copia della cartella clinica riguardante detenuti od internati ai diretti interessati ovvero ad enti pubblici che la richiedano, il Ministero di grazia e giustizia — ufficio studi e ricerche —, con circolare n. 3031/5481 del 26.3.1984 (*rilascio copia cartella clinica*), ha formulato le seguenti disposizioni: «Il rilascio di copia della cartella clinica ai diretti interessati che ne facciano richiesta per seri e *ragionevoli motivi* ed a loro spese deve ritenersi in linea di massima consentito. ... La valutazione della serietà e ragionevolezza dei motivi viene rimessa all'ispettore distrettuale per adulti o al direttore del Centro di rieducazione per minorenni, a seconda della rispettiva competenza... Occorre in ogni caso evitare che nella copia della cartella clinica siano riportate le sottoscrizioni e le indicazioni dei nominativi dei sanitari e degli altri operatori penitenziari. ... Il rilascio di copia della cartella clinica di un detenuto o internato ad un ente pubblico che ne faccia richiesta ... deve ritenersi consentito solamente ove l'acquisizione di tale documento sanitario da parte dell'ente medesimo si appalesi necessaria in relazione ai compiti istituzionali di quest'ultimo. ... È sempre necessaria l'autorizzazione dell'ispettore distrettuale o del direttore del Centro di rieducazione per minorenni, cui è demandato il compito di accertare la legittimazione dell'ente pubblico in ordine alla richiesta avanzata».

Art. 33 (*norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori*): 1. *Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.* 2. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'art. 32 della Costituzione, *nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.*

Ordinamento penitenziario (8)

Art. 5 (*caratteristiche degli edifici penitenziari*): 1. Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.

Art. 6 (*locali di soggiorno e di pernottamento*): 1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere *di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale ... aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigano ... in buono stato di conservazione e di pulizia.*

Art. 9 (*alimentazione*): 1. Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, *adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.*

Art. 10 (*permanenza all'aperto*): 1. ... è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta ... periodo ... ridotto a non meno di un'ora ... per motivi eccezionali. 2. La permanenza all'aria aperta ... è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

Art. 11 (*servizio sanitario*): 1. Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria. 2. Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia ... [dall'autorità giudiziaria che procede] ... 3. L'autorità giudiziaria competente ... può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ... non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale (9). 5. ... L'assistenza sanitaria è prestata,

(8) L. 354 del 1975 e successive modificazioni — tra cui, particolarmente rilevante, la l. 663 del 1986 — fino alla l. 134 del 1989.

(9) La disposizione di cui al co. 3 è stata introdotta con la recente l. 134 del 1989 ed è espressione, oltre che di duttilità operativa, di una maggiore attenzione alla tutela della salute ed al rispetto della persona. È evidente nella soluzione

nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati. 6. Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. 7. I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale. 10. *L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità.* 11. *I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.* Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado (10).

adottata, accanto all'utilità pratica di evitare un impegno delle forze dell'ordine se non necessario, il vantaggio per il paziente di non subire l'opprimente presenza di persone in divisa ed armate'.

(10) Quanto ad aspetti specifici dell'assistenza sanitaria in ambiente penitenziario, va rilevato come in carcere sia particolarmente avvertito il legame tra malattia e paura (nella più lata delle accezioni, fino a quella di morire). Ciò si verifica per una serie di motivi di carattere psicologico, tra i quali assume particolare rilevanza da un lato il fatto di trovarsi nella impossibilità di fronteggiare la malattia (e i problemi che essa pone) facendo appello a tutte le energie e le risorse personali e familiari, e dall'altro il doversi rimettere integralmente all'istituzione per qualsiasi tipo di accertamento o di terapia, senza alcuna ragionevole certezza che si faccia veramente tutto quanto le scienze mediche oggi consentono per risolvere adeguatamente il caso. A ciò si aggiunga il timore che richieste di migliore assistenza sanitaria e di più adeguata terapia (specie se ripetute ed insistenti) finiscano per irritare il personale penitenziario (in modo non sostanzialmente diverso, d'altronde, da quanto avverrebbe in ambiente libero), traducendosi in una valutazione comportamentale non positiva foriera oggi di conseguenze non trascurabili in ordine ai benefici che, proprio richiamandosi alle cattive condizioni di salute, successivamente egli potrebbe chiedere. Da problemi di tale rilevanza emerge la necessità di riaffermare la significatività, in ambito sanitario penitenziario, di una 'prassi' non solo correttamente attuativa della normativa, ma autenticamente permeata dello spirito e dei valori di solidarietà che la informano, sì che il detenuto non si senta del tutto 'consegnato' all'istituzione anche per la salute così come per la libertà.

Tra gli altri aspetti significativi in tema di servizio sanitario penitenziario, mette conto di sottolineare come, contrariamente a una prassi frequentemente ricorrente, vada evitato che il sanitario dell'istituto sia chiamato dall'autorità giudiziaria a formulare giudizi sulla compatibilità delle condizioni di infermità con lo stato detentivo. Il problema può porsi in due ipotesi:

- il giudice chiede al sanitario dell'istituto relazione sullo stato di salute e, magari, anche conclusioni in ordine alla compatibilità;
- il giudice affida al sanitario dell'istituto incarico di perizia su questo punto.

Art. 13 (*individualizzazione del trattamento*): 1. Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. 2. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche ... 3. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma ...

Indipendentemente dai profili strettamente giuridici riguardanti la scelta del perito ed i motivi della sua possibile ricusazione, appare evidente l'inopportunità non solo della scelta del medico dell'istituto quale perito, ma anche della semplice richiesta di relazione che gli viene rivolta dall'autorità giudiziaria in quanto sanitario di quella struttura, specialmente se con giudizio conclusivo sulla compatibilità: potendosi ipotizzare violazione di segreto professionale, censurabile penalmente o quanto meno deontologicamente (all'art. 14 della l. 740 del 1970 espressamente si indica per il medico incaricato il *dovere* di «osservare ... le regole deontologiche professionali»). Ovviamente diverso il caso in cui la relazione ed il giudizio siano autorizzati con l'istanza dell'interessato diretta all'accertamento della non compatibilità anche attraverso l'acquisizione di documentazione sanitaria penitenziaria.

Peraltro, un tale compito — di natura fiscale, se così configurato — non rientra fra quelli istituzionali, che sono essenzialmente finalizzati all'assistenza sanitaria del detenuto. Inoltre la funzione 'fiscale' inciderebbe negativamente sul rapporto medico-paziente: il detenuto non solo potrebbe tendere a simulare per mirare ad un 'certo' giudizio del sanitario, ma soprattutto potrebbe perdere fiducia in lui quale medico curante; il risultato, ove si determinassero questi effetti, sarebbe certamente l'interferenza negativa nell'attività diagnostica e terapeutica, che verrebbero falsate o quanto meno alterate. Si aggiungano motivi di opportunità inerenti alla 'sicurezza' del sanitario, considerati nella circolare del Ministero di grazia e giustizia (citata in nota 7).

Contro tali argomentazioni non appare condivisibile l'obiezione che, indubbiamente, il sanitario dell'istituto è colui che ben conosce le reali condizioni di salute del detenuto: il perito 'esterno' potrà sopperire all'iniziale non conoscenza con lo studio del diario clinico. Si è anche da taluni obiettato che compiti 'fiscali' sono comunque richiesti ad ogni medico che esercita attività assistenziale: si tratta però di certificazioni comunque esplicitamente richieste dall'interessato (certificato medico generale ai fini dell'abilitazione alla guida) o implicitamente consentite (certificazioni di prognosi di durata della malattia al fine di giustificare l'assenza dal lavoro).

Su questo problema si veda la circolare n. 3258/5708 del 28 dicembre 1988 (*tutela della vita e della salute dei detenuti e degli internati*) con cui il Ministero di grazia e giustizia — segreteria rep. I — ha richiamato l'attenzione sul fatto «che i medici degli istituti non devono in alcun modo esprimere giudizi circa la compatibilità o la incompatibilità delle condizioni fisio-psichiche del detenuto o dell'internato con lo stato di detenzione o di internamento, a meno che, ovviamente, essi non ricevano al riguardo esplicito incarico da parte delle competenti autorità giudiziarie. Una tale valutazione rientra, infatti, nella esclusiva competenza del giudice, il quale potrà anche, ove lo ritenga, disporre al riguardo un accertamento peritale».

Discorso completamente diverso è quello del *dovere* del sanitario dell'Istituto di segnalare (indipendentemente da richieste o sollecitazioni) che le condizioni di salute del soggetto affidato alle sue cure sono (o sono divenute) non compatibili con lo stato di detenzione in istituto.

Art. 33 (*isolamento*): 1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso: 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie; 2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune ...

Art. 36 (*regime disciplinare*): Il regime disciplinare ... è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.

Art. 39 (*sanzioni disciplinari*): 2. La sanzione della esclusione dalle attività in comune (per non più di quindici giorni) non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario [anche psichiatrico].

Art. 42 (*trasferimenti e traduzioni*): 1. I trasferimenti sono disposti ... per motivi ... di salute ... 2. Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.

Art. 47 bis (*affidamento in prova in casi particolari*): 1. Se la pena detentiva ... entro il limite di [tre anni] ... deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale, per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti ... previsti [dalla legge] ...

Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato (11).

Art. 47 ter (*detenzione domiciliare*): 1. *La pena della reclusione non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:* 1) donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente; 2) *persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;* 3) *persona di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente;* 4) *persona di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute ...*

Art. 65 (*istituti per infermi e minorati*): 1. I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

Art. 69 (*funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza*): 3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali. 4. Provvede

(11) Questa norma non costituirà oggetto di ulteriore esame in questo studio, riguardando situazioni - e relativi provvedimenti - del tutto peculiari e disomogenei rispetto al tema in discussione.

al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza ... 7. Provvede, con decreto motivato, ... sulle modifiche relative ... alla detenzione domiciliare. 8. Provvede, con ordinanza, ... sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale.

Art. 70 (*funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza*): 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per ... la detenzione domiciliare, ... la [sua] revoca o cessazione ..., il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale ... 2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69 (12).

Regolamento di esecuzione (13)

Art. 17 (*assistenza sanitaria*): 1. L'organizzazione dei servizi sanitari degli istituti viene programmata, nell'ambito di ciascuna regione, tra gli ispettori distrettuali e i preposti agli enti pubblici sanitari locali, d'intesa con l'ente regione. 2. I programmi sono periodicamente aggiornati secondo il variare delle esigenze ed approvati dal Ministero di grazia e giustizia, tenuto conto degli indirizzi del Ministero della sanità. 3. Il Ministero, sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sentiti gli organi sanitari, organizza, con opportune dislocazioni nell'ambito nazionale, reparti clinici e chirurgici. 4. All'organizzazione e al funzionamento di detti reparti possono concorrere, anche con destinazione di proprio personale, gli enti pubblici sanitari locali. 5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria del ruolo dell'amministrazione penitenziaria, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge. 6. L'autorizzazione per le visite a pro-

(12) Nella l. 663 del 1986 il problema della non compatibilità, per il condannato, di condizioni di infermità con lo stato di detenzione trova una specifica possibilità di soluzione con l'introduzione dell'istituto della detenzione domiciliare. Sotto altro profilo, poi, significativo della valorizzazione della magistratura di sorveglianza quale organo specificamente competente per i provvedimenti da adottare nella fase dell'esecuzione è il trasferimento ad essa (per l'esattezza, al tribunale) della competenza a disporre il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3) del codice penale.

(13) D. p. r. 431 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni fino al d. p. r. 248 del 1989 e alle rettifiche di cui al comunicato pubblicato Sulla G. U. n. 171 del 24 07 89.

prie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore. 7. Con le medesime forme prevedute per le visite a proprie spese possono essere autorizzate cure mediche e chirurgiche da effettuarsi da parte di sanitari di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici dell'amministrazione penitenziaria a spese degli interessati. 8. Quando deve provvedersi con assoluta urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura, e non sia possibile ottenere l'immediata decisione dell'autorità giudiziaria che procede o del magistrato di sorveglianza, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità o al magistrato di sorveglianza; inoltre, dà notizia del trasferimento all'ispettore distrettuale e al Ministero.

Art. 20 (*disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente*): 1. La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente può essere disposta ... anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario. 2. Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica, si devono tenere in conto anche le esigenze di cui al precedente comma. 3. I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile, sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi. 4. Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile, possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attività ergoterapiche ... 6. Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufficiente capacità naturale che consenta loro coscienza dell'infrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione conseguente.

Art. 27 (*osservazione della personalità*): 1. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione, si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. 2. All'inizio dell'esecuzione, l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.

Art. 30 (*assegnazione dei condannati e degli internati*): 1. I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in località prossima.

Art. 31 (*raggruppamento nelle sezioni*): 1. Gli istituti penitenziari ... sono organizzati in modo da realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che consentono raggruppamenti limitati di soggetti.

Art. 35 (*colloqui*): 6. Per i detenuti e gli internati infermi, i colloqui possono aver luogo nell'infermeria. 9. Ai soggetti gravemente infermi ... sono concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti ...

Art. 68 (*isolamento*): 1. L'isolamento continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento, speciale cura è dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.

Art. 75 (*sospensione e condono delle sanzioni*): 3. Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.

Art. 91 ter (*detenzione domiciliare*): 3. Nei casi preveduti dai numeri 1), 2) e 3) del co. 1 dell'art. 47 ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal co. 2, lettera c), dell'art. 71 del presente regolamento, la detenzione domiciliare può essere concessa ... anche su segnalazione della direzione dell'istituto. 7. Il centro di servizio sociale, sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale di sorveglianza, stabilisce validi collegamenti con i servizi assistenziali territoriali al fine di fornire al condannato l'aiuto per superare le difficoltà connesse con l'esecuzione della detenzione domiciliare.

Art. 92 (*regime di semilibertà*): 7. Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura ai sensi dell'art. 11, secondo co. della legge, non è disposto piantonamento.

Art. 98 (*ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici*): 5. Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità psichica che non comporti, rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario o l'ordine di ricovero in manicomio giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici.

Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria (14).

Art. 1 (*qualifica*): 1. I medici chirurgici non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati. 2. Essi han-

(14) L. 740 del 1970.

no le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 14 (*doveri*): 1. Il medico incaricato è tenuto a svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'istituto presso cui è addetto e ad osservare le vigenti disposizioni in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali. 2. Egli è tenuto, altresì, alla osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena e del regolamento interno dell'istituto cui è addetto, e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio. 3. Il medico incaricato addetto agli istituti diretti da medici di ruolo è tenuto ad osservare anche le direttive tecniche impartite dal direttore. 4. Il medico incaricato addetto agli istituti presso i quali il servizio sanitario è diretto da un medico dirigente è tenuto ad osservare le direttive tecniche da questi impartite e, qualora se ne discosti, deve fornire motivata spiegazione al medico provinciale, il quale ne valuta la fondatezza. 5. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministro di Grazia e giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina carceraria. 6. Il personale sanitario che senza giustificato motivo non partecipa a detti corsi decade dall'incarico.

1.2. - Le direttive internazionali

Dal dopoguerra ad oggi, l'esigenza di assicurare il rispetto della dignità della persona umana nelle istituzioni penitenziarie e di tendere ad omogenizzare il trattamento si è tradotta in una serie di accordi, risoluzioni e raccomandazioni sia dell'ONU che del Consiglio d'Europa, che hanno giocato un ruolo particolarmente importante per l'evoluzione della normativa penitenziaria, specialmente a livello europeo. In questi significativi interventi di organismi internazionali particolare attenzione è stata rivolta al problema della salute, nella sua accezione più lata.

Riteniamo — anche per ragioni di economia espositiva — che possa in questo studio prescindere dall'esame delle «regole minime per il trattamento dei detenuti» dell'ONU del 1955 e di quelle del Consiglio d'Europa del 1973, che hanno trovato sostanziale accoglimento nell'ordinamento penitenziario italiano. È utile invece soffermarsi, per quanto attiene al tema in esame, sulle «regole penitenziarie europee» — emanate dal Consiglio d'Europa nel 1987 (successivamente quindi anche alla nostra l. 663 del 1986) -, potendosi considerare un punto di riferimento fondamentale non soltanto per l'ulteriore evoluzione della legislazione dei singoli Stati in

materia penitenziaria e per le decisioni di organismi come la Corte e la Commissione europea dei diritti dell'uomo, ma anche per l'interpretazione e l'applicazione della normativa vigente, specialmente in ordine a una tematica tanto delicata e fluida quale quella della non compatibilità' (15).

Regole penitenziarie europee (1987)

Principi fondamentali

1. La privazione di libertà deve essere attuata in *condizioni materiali e morali che assicurino il rispetto della dignità* umana conformemente alle presenti regole.

3. *Il trattamento dei detenuti deve essere diretto a tutelarne la salute, a salvaguardarne la dignità* e, nella misura in cui la durata della pena lo consente, a determinare lo sviluppo del loro senso di responsabilità, a dotarli di competenze che li aiuteranno a reinserirsi nella società, a vivere nel rispetto della legge, a provvedere ai propri bisogni dopo la dimissione dal carcere.

Amministrazione degli stabilimenti penitenziari

11. 1. *Per la ripartizione dei detenuti negli stabilimenti e per la individuazione del regime applicabile, si deve tenere conto particolarmente ... delle esigenze di salute ...*

15. *I locali di detenzione ... devono rispondere alle esigenze della salute e dell'igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, particolarmente per quel che concerne la cubatura d'aria, una superficie ragionevole, l'illuminazione, il riscaldamento e l'aerazione.*

(15) Le «regole minime per il trattamento dei detenuti» furono approvate con risoluzione del 30 agosto 1955 dal I Congresso internazionale dell'ONU per la prevenzione del delitto e il trattamento dei delinquenti (Ginevra, 22 agosto — 23 settembre 1955). «L'insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti» furono approvate con risoluzione (73) 5 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 5 giugno 1973. Le «regole penitenziarie europee (versione europea aggiornata dell'insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti)» sono contenute nell'allegato alla raccomandazione n. R(87)3 approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 12 febbraio 1987 (nel corso della 404ª riunione dei delegati dei ministri). Per un'esposizione articolata di tale normativa, v. Daga L., *Le regole penitenziarie europee*, Documenti giustizia, 1, 98-104 (2), 1988; Comucci P., Presutti A. (a cura di), *Le regole penitenziarie europee*, Giuffrè, Milano, 1989; in tema di sanità penitenziaria v. da ultimo Daga L., *La sanità penitenziaria nella normativa internazionale, in particolare nelle regole penitenziarie europee*, relazione presentata al Conv. su «Prospettive della medicina penitenziaria», organizzato dall'AMAPI, sezione del Lazio «Giuseppe Furci» (Roma, 7 ottobre 1989).

19. Tutti i locali di ogni istituto devono essere mantenuti in perfetto stato di conservazione e di pulizia.

25. 1. L'amministrazione ... deve fornire ai detenuti ... pasti ... rispondenti per qualità e quantità alle regole della dietetica e dell'igiene moderne, tenendo conto dell'età, dello stato di salute ...

26. 1. Ogni stabilimento penitenziario deve disporre almeno delle prestazioni di un medico generico. I servizi sanitari devono essere organizzati in stretta relazione con l'amministrazione del servizio sanitario della comunità o della nazione. Essi devono comprendere un servizio psichiatrico per la diagnosi e, ove possibile, il trattamento dei disturbi psichici.

2. Per i detenuti che necessitano di cure mediche specialistiche deve essere previsto il trasferimento in stabilimenti penitenziari specializzati o in ospedali civili.

29. Il medico deve visitare ogni detenuto il più presto possibile dopo la sua ammissione e, successivamente, con la frequenza necessaria, in particolare allo scopo di accertare l'eventuale presenza di malattie fisiche o mentali e di adottare tutti i provvedimenti necessari per le cure mediche; di assicurare l'isolamento dei detenuti sospetti di essere affetti da malattie infettive o contagiose; di rilevare le deficienze fisiche e mentali che potrebbero essere di ostacolo al reinserimento dopo la liberazione e di determinare la capacità fisica di lavoro di ogni detenuto.

30. 1. Il medico ha il compito di controllare lo stato di salute fisica e mentale dei detenuti. Deve visitare, seguendo i criteri e con la frequenza imposta dalle regole ospedaliere, i detenuti malati, coloro che dichiarino di essere malati o feriti e tutti quelli che richi amino in particolare la sua attenzione.

2. Il medico deve fare rapporto al direttore ogni volta in cui ritenga che la salute fisica o mentale del detenuto sia stata o sarà pregiudicata dal protrarsi della detenzione ovvero da una qualunque delle sue modalità di esecuzione.

31. 1. Il medico o una autorità competente deve compiere regolarmente delle ispezioni e dare al direttore i suggerimenti necessari per quanto concerne: a) la quantità, la qualità, la preparazione e la distribuzione dei cibi e dell'acqua; b) l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dei detenuti; c) gli impianti igienici, il riscaldamento, l'illuminazione, l'aerazione dello stabilimento; d) la qualità e la pulizia degli indumenti e della biancheria da letto dei detenuti.

2. Il direttore deve prendere in esame le relazioni ed i suggerimenti del medico indicati nelle regole 30.2 e 31.1 e, in caso di accordo, deve adottare immediatamente le misure necessarie affinché vi sia data attuazione; in caso contrario, o se la materia non è di sua competenza, trasmetterà immediatamente le sue osservazioni e la relazione medica all'autorità superiore.

32. Gli operatori del servizio sanitario dello stabilimento devono adoperarsi per individuare e curare ogni malattia fisica o mentale, o correggere le deficienze che potrebbero ostacolare il reinserimento del detenuto dopo la sua dimissione. A questo scopo, il detenuto deve poter fruire di tutte le cure mediche, chirurgiche e psichiatriche necessarie, comprese quelle che sono fornite all'esterno.

38. 1. La sanzione dell'isolamento disciplinare ed ogni altra misura punitiva che può compromettere l'integrità fisica e mentale del detenuto, non possono essere inflitte senza che il medico, dopo aver visitato il detenuto, abbia certificato per iscritto che questi è in grado di sopportarle. 3. Il medico deve visitare ogni giorno i detenuti sottoposti a tali sanzioni e deve informare il direttore qualora ritenga necessario farle cessare o modificarle per motivi di salute fisica o mentale.

61. 1. Si deve garantire che un medico qualificato e autorizzato sia in grado di intervenire tempestivamente in casi di urgenza. 2. Negli istituti che non dispongono di uno o più medici in servizio permanente, un medico a tempo parziale ovvero un dipendente autorizzato di un servizio sanitario deve effettuare visite con regolarità.

64. La carcerazione, in quanto comporta la privazione della libertà, è di per sé stessa una punizione. Le condizioni di detenzione e i regimi penitenziari non devono pertanto aggravare la sofferenza in tal modo provocata, a meno che la segregazione o il mantenimento della disciplina lo giustificino.

65. Deve essere compiuto ogni sforzo per accertarsi che i regimi degli stabilimenti siano stabiliti e diretti a questi fini: *a)* assicurare condizioni di vita conformi alla dignità dell'uomo ed alle regole accettate dalla collettività; *b)* ridurre al minimo gli effetti negativi della detenzione e le differenze rispetto alla vita libera al fine di evitare che i detenuti perdano il rispetto di sé o il senso di responsabilità; *c)* conservare e rafforzare i legami dei detenuti con la loro famiglia ed il mondo esterno nell'interesse di entrambi; ...

66. In questa prospettiva, ogni mezzo di cura ... ed ogni altro idoneo dovrebbero essere disponibili ed impiegati per soddisfare le esigenze del trattamento dei detenuti ...

70. 2. I programmi di trattamento dovrebbero in ogni caso contemplare disposizioni relative ai *permessi* penitenziari che dovrebbero anche essere concessi il più ampiamente possibile *per motivi di salute* ...

71. 2. I detenuti condannati possono essere sottoposti all'obbligo del lavoro, tenuto conto della loro idoneità fisica e mentale così come accertata dal medico.

83. I regimi penitenziari devono riconoscere l'importanza, per la salute fisica e mentale, di attività che mirano a mantenere i detenuti in buona forma fisica, a consentire loro di fare esercizio e di distrarsi.

85. Le amministrazioni penitenziarie dovrebbero controllare che i detenuti i quali partecipano a questi programmi siano in possesso dei requisiti fisici richiesti. Speciali provvedimenti dovrebbero essere presi, sotto la direzione di un medico, per organizzare corsi di educazione fisica e terapia curativa per i detenuti che necessitano di tali interventi.

98. All'imputato deve essere consentito di ricevere la visita e le cure del medico e del dentista personale, se la richiesta è ragionevolmente fondata. L'eventuale diniego deve essere motivato. ...

100. 1. Gli alienati non devono essere detenuti nelle carceri e devono essere previste disposizioni perché siano trasferiti il più presto possibile in stabilimenti appositi per malati di mente. 2. Devono essere predisposti, sotto direzione medica, istituti o sezioni specializzate per l'osservazione e

il trattamento dei detenuti colpiti da altre affezioni o turbe mentali. 4. In accordo con gli organismi competenti devono essere presi provvedimenti per far proseguire, se necessario, il trattamento psichiatrico dopo la liberazione e perché sia assicurata una assistenza sociale post-penitenziaria a carattere psichiatrico.

1.3. - La giurisprudenza

Per quel che concerne la giurisprudenza, esponiamo principi ed orientamenti rilevanti ai fini del tema in esame, che abbiamo riassuntivamente tratto da sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale anteriori all'entrata in vigore del c. p. p. '88 (16):

Art. 147 c. p. (*rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena*)

Ai fini della concessione del *differimento facoltativo dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale* per chi si trova in *condizioni di grave infermità fisica* occorre aver riguardo a tre principi costituzionali: il principio di *eguaglianza*, quello secondo cui *le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità* e quello secondo il quale *la salute è un diritto fondamentale dell'individuo*.

Perché l'infermità possa ritenersi *grave*, non è sufficiente che essa sia suscettibile di generico miglioramento per effetto del ritorno in libertà ma è necessario che essa sia *di tale gravità da porre in serio pericolo la vita del condannato o provocare rilevanti conseguenze dannose o incidere sul diritto alla salute*, nel senso che il soggetto possa giovare in libertà di cure e trattamenti indispensabili, non praticabili in stato di detenzione neanche mediante ricovero in ospedale civile o in altri luoghi esterni di cura (sostanzialmente diversi e più efficaci di quelli che possono essere prestate dalle strutture sanitarie — compresi i luoghi esterni di cura — previste nell'ordinamento penitenziario), ovvero ancora *a causa della gravità delle condizioni l'espiazione della pena si riveli in contrasto con il senso di umanità*.

(16) La giurisprudenza esaminata è prevalentemente quella, relativa agli ultimi cinque anni, dei 'tabulati' del centro elettronico della Corte di cassazione, integrata da alcune significative sentenze riportate in *Esposizione di giurisprudenza sul codice penale* (dal 1976), a cura di Conti G., Daga L., La Greca C., Lo Piano M., Lupo E., Preden R. e diretta da Brancaccio A., Lattanzi G., Giuffrè, Milano 1988, II (art. 85-240); al momento della consegna di questo elaborato alla redazione della rivista non v'è ancora giurisprudenza in argomento relativa al nuovo codice di procedura penale.

La prognosi infausta *quoad vitam*, in quanto espressione di un giudizio probabilistico, non crea di per sé un contrasto tra l'esecuzione della pena e il senso di umanità e non rende automaticamente operativa la disposizione dell'art. 147 n. 2.

Non assume rilevanza il carattere cronico o inguaribile della malattia, poiché il requisito della guaribilità o della reversibilità non è previsto dalla norma; la concessione del differimento non configura una rinuncia all'attuazione della potestà punitiva.

È concesso il differimento ove la malattia sia, allo stato, *di tale gravità da escludere la pericolosità*, e la *capacità di avvertire l'effetto rieducativo del trattamento penitenziario*.

L'esecuzione della pena non può incidere sul diritto alla salute sì che il condannato che non possa essere curato nella struttura sanitaria penitenziaria o in luoghi esterni di cura, ha il *diritto al differimento dell'esecuzione della pena* (ove non possa essere ammesso alla detenzione domiciliare) (17).

Art. 254 bis (*misura disposta in luogo della custodia in carcere principio di adeguatezza*) e art. 277 (*rimessione in libertà*) c. p. p.

A seguito delle modifiche apportate dalla l. 330 del 1988, non viene più prescritto che la *rimessione in libertà* sia *condizionata ad uno stato di salute incompatibile con il regime carcerario*, né che gli *arresti domiciliari* (o misure collaterali) vadano concessi, salvo specifiche ragioni ostative, *quando le condizioni di salute siano particolarmente gravi*. Si richiede, invece, che lo stato detentivo sia adeguato a determinate necessità processuali da salvaguardare o alle esigenze di tutela della collettività. Ne consegue che le *condizioni di salute*, normativamente non più prese in considerazione, devono essere *esaminate solo* al fine di stabilire se esse, escludendo o attenuando la pericolosità dell'imputato, siano *talì da rendere la misura sostitutiva sufficiente per soddisfare le esigenze cautelari*.

In base al principio di adeguatezza, indicato anche nel titolo dell'art. 254 bis, il giudice è tenuto a motivare sulla scelta tra la custodia in car-

(17) L'affermazione della C. cass. del 14.12.82 secondo cui la prognosi infausta *quoad vitam* non crea di per sé un contrasto fra l'esecuzione della pena e il senso di umanità, né rende automaticamente operativa la disposizione dell'art. 147 n. 2 c. p. è fondata su una concezione che successivamente risulterà superata dall'art. 254 bis c. p. p. '30 (inserito dalla l. 398 del 1984) in cui al co. 3 si sanciva che la «misura ... in luogo della custodia in carcere ... va disposta, salvo che vi ostino le ragioni indicate nel co. 2 dell'art. 254, quando imputata è ... persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che *ha oltrepassato l'età di 65 anni*». Anche se la norma del 1984 era riferita alla custodia cautelare, mentre la sentenza della C. cass. aveva riguardato l'esecuzione della pena, il diverso orientamento circa la considerazione dello stato senile equiparato a quello di condizioni di salute particolarmente gravi è evidente: v. ad es. Cass. sez. I, 476., 28 03 85 (19 02 85), m. 168473.

cere e la misura alternativa degli arresti domiciliari con riferimento alla salvaguardia delle esigenze indicate nel co. 2 dell'art. 253 ed alla *minore afflizione* per l'imputato.

Al giudice spetta il potere di *scegliere* in rapporto alla consistenza del «*periculum libertatis*» la *misura più adeguata*, fra quelle normativamente previste, a *salvaguardare le esigenze cautelari* in concreto esistenti.

Qualora l'imputato detenuto allegli ragioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, al giudice spetta compiere un'attenta valutazione delle esigenze cautelari, nel senso che egli ha l'obbligo di *verificare* che il «*periculum libertatis*» possa ritenersi, se non escluso, almeno ridotto in *misura tale da potersi fronteggiare* con la misura dell'*arresto domiciliare*.

Anche dopo le modifiche apportate alla disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, la *detenzione cautelare* si giustifica con *due fondamentali ed esclusive ragioni*: da un lato le *esigenze processuali* e dall'altro quelle di *difesa sociale*. In coerenza con tali principi la nuova disciplina prevede la concessione della libertà provvisoria e l'applicazione di misure sostitutive (anche di natura non custodiale) non appena si siano esaurite, nel loro grado di consistenza, le esigenze cautelari indicate dall'art. 253. Pertanto, in tale sistema è chiara la *tendenza legislativa a ridurre al minimo indispensabile* e compatibile con tali esigenze la *privazione della libertà personale*, sicché l'istituto della custodia cautelare rappresenta una soluzione compromissoria fra le esigenze sopra richiamate, spesso inderogabili, e l'altrettanto inderogabile principio «*nulla poena sine iudicio*». Siffatta tendenza legislativa trova ulteriore esplicitazione nella definizione del tipo di *discrezionalità*, cui deve ispirarsi il giudice *nell'uso del potere di scelta della misura cautelare* da applicare nel caso concreto, potere che risulta strettamente *correlato* al criterio dell'*adeguatezza* e della *proporzionalità*: che deve, di volta in volta, concretizzarsi nella specificazione di dati oggettivi verificabili e valutabili nella loro rilevanza attraverso il controllo della motivazione del provvedimento, rimarcata, con le premesse sistematiche poste in essere, la *maggior incisività dell'obbligo di motivazione* imposto al giudice nell'applicazione della normativa attualmente in vigore.

In caso di scelta della custodia in carcere come unica misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari, il giudice è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritenga le singole misure di coercizione diverse dalla custodia inidonee ed insufficienti ad assicurarne la tutela.

Art. 47 ter (*detenzione domiciliare*) ord. penit. e 91 ter reg. esec.

Non sono risultate decisioni significative ai fini del nostro studio.

La soluzione cui il condannato fa ricorso per evitare la detenzione in carcere è di solito quella prevista dall'art. 147 c. p.: perché la sua applicazione non richiede la considerazione delle condizioni limitative dell'art. 47 ter che «*la pena della reclusione*» ancora da espiare sia «*non superiore a due anni*», che non sia «*accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di crimi-*

nalità», che «le condizioni di salute particolarmente gravi ... richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali»), e perché con l'applicazione del 147 c. p. «l'esecuzione» della «pena» è «differita», invece che essere sostituita da altra misura restrittiva (sia pure limitatamente) della libertà.

2. - IL GIUDIZIO DI NON COMPATIBILITÀ

L'impostazione del tema della non compatibilità di condizioni di infermità con lo stato di detenzione è venuta via via modificandosi per effetto di un triplice ordine di motivi:

1. l'evoluzione normativa, che ha avuto di recente due momenti di particolare significatività nelle modifiche al c. p. '30 apportate dalla legge 330 del 1988 e nell'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

2. la sempre maggiore attenzione che il nostro ordinamento, le risoluzioni di organismi internazionali, la dottrina e l'opinione pubblica (attraverso un'accentuata presa di coscienza) hanno dedicato alla salvaguardia dei diritti della persona ed in particolare del diritto alla salute (del singolo come della collettività);

3. l'evoluzione dello stesso concetto di salute, che da assenza di malattia' ha finito per divenire «benessere fisico, mentale e sociale dell'individuo» (definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità), cioè una condizione di benessere globale in cui rientra anche un soddisfacente rapporto con gli altri.

Ed è proprio da questa definizione di 'salute' che deve dedursi, per contrapposizione, la nozione di 'infermità' (in senso generale): ossia la non presenza di condizioni di 'benessere', quali indicate nella su citata definizione.

Tanto premesso, la 'infermità non compatibile con lo stato detentivo' deve desumersi dalla valutazione correlata di tale nozione generale di infermità e delle specifiche indicazioni normative in materia.

Le indicazioni normative sono quindi quelle specificamente fornite dalla legislazione penale — sostantiva e processuale — e da quella sanitaria e penitenziaria, da interpretarsi — in via sistematica — alla luce dei principi fondamentali ap-

plicabili — enunciati nella carta costituzionale, e riproposti nella legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e nell'ordinamento penitenziario — e tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali (oltre che delle direttrici promananti da organismi internazionali).

Seguendo l'ordine cronologico dell'emanazione delle norme che specificamente riguardano il tema in esame, nell'art. 147 c. p. si fa riferimento a «condizioni di grave infermità fisica», nell'art. 47 ter ord. penit. a «condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali», nell'art. 275 c. p. p. '88 a «condizioni di salute particolarmente gravi»: l'elemento comune (guardando anche all'evoluzione della normativa nel tempo) è quindi la qualificazione dell'infermità come 'grave' (18).

Occorre pertanto porsi preliminarmente il quesito di quali siano le condizioni perché l'*infermità del soggetto in stato detentivo* sia da considerare *grave*. Per la risposta si deve valutare correlatamente la nozione generale di infermità e i principi fondamentali applicabili; e, alla luce di tali principi e dei valori di cui essi sono espressione, interpretare le norme di carattere specifico.

Nella Costituzione, l'art. 2 sancisce che «la Repubblica riconosce e garantisce i *diritti inviolabili* dell'uomo» («sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»), «e richiede l'adempimento dei *doveri inderogabili di solidarietà*» («politica, economica e sociale»); l'art. 3 che «tutti i cittadini hanno *pari dignità* sociale e sono *eguali* davanti alla legge senza distinzione di ... condizioni personali e sociali»; l'art. 13 che «è *punita ogni violenza* fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà»; l'art. 27 che «le pene non possono consistere in trattamenti

(18) Anche nel testo dell'art. 277 c.p.p. '30 (*facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria*) come formulato prima della sostituzione operata dalla l. 330 del 1988, al co. 4 si disponeva che «anche nei casi di cui al secondo comma» («imputato ... di un delitto per cui è prevista la pena dell'ergastolo», etc) «può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione». L'espressione — in cui per la prima volta si introduce nella normativa in argomento il criterio della considerazione della possibilità o meno di praticare la terapia in 'stato di detenzione' — è contenuta nell'art. 1 — oggi abrogato della l. 152 del 1975, nota anche come legge 'Reale'.

contrari al *senso di umanità* e devono tendere alla *rieducazione* del condannato»; l'art. 32 che «la Repubblica tutela la *salute* come *fondamentale diritto dell'individuo* e *interesse della collettività*», che «nessuno può essere *obbligato* a un determinato *trattamento sanitario* se non per disposizione di *legge*» e che «la legge non può in nessun caso *violare* i limiti imposti dal *rispetto della persona umana*».

Nella l. 833 del 1978, l'art. 1 sancisce che «il servizio sanitario nazionale» è finalizzato «alla *promozione*, al *mantenimento* ed al *recupero* della *salute* fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio»; e l'art. 33 che «gli *accertamenti* ed i *trattamenti sanitari* sono di norma *volontari*», ma «nei casi ... espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria *accertamenti* e *trattamenti sanitari obbligatori*, ... nel *rispetto della dignità della persona* e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla *libera scelta del medico e del luogo di cura*».

Nell'ord. penit., l'art. 1 sancisce che «il *trattamento* penitenziario deve essere conforme ad *umanità* e deve assicurare il rispetto della *dignità della persona*»; e l'art. 11, *in tema di salute*, garantisce una serie di condizioni per cui sono assicurati al detenuto e all'internato, *nel rispetto della dignità della persona*, gli *stessi diritti* riconosciuti al *cittadino libero*, mediante un «servizio sanitario» penitenziario parallelo a quello sanitario nazionale e in parte con esso coincidente.

Infine nelle regole penitenziarie europea (n. 83) si raccomanda che «i regimi penitenziari devono riconoscere l'importanza, per la salute fisica e mentale, di attività che mirano a mantenere i detenuti in buona forma fisica, a consentire loro di fare esercizio e di distrarsi.

Alla luce della valutazione correlata della nozione di infermità e delle indicazioni normative su riferite, per identificare quando sia 'grave' l'infermità si richiede che la permanenza nello stato di detenzione del soggetto da essa affetto non consenta l'applicazione dei principi e delle norme indicate e, conseguentemente, il concreto esercizio dei diritti tutelati.

È grave, pertanto, l'infermità quando — in riferimento ad essa — la permanenza nello stato di detenzione comporta:

- che si ledano uno o più *diritti inviolabili*;
- che non si adempiano uno o più *doveri inderogabili di solidarietà*;

- che si violi il principio della *pari dignità* sociale e dell'*eguaglianza* davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali;
- che si realizzi una qualche *violenza* fisica o morale sulla persona;
- che si attui un qualche trattamento contrario al *sensu di umanità* o che si realizzino condizioni in contrasto con la *finalità rieducativa* della pena;
- che non si tuteli la *salute* come *fondamentale diritto dell'individuo* e *interesse della collettività*;
- che si violino i limiti imposti dal *rispetto della persona umana*;
- che non si assicuri la *promozione*, il *mantenimento* e il *recupero* della *salute* fisica e psichica, compresa la 'riabilitazione' (e il mantenimento della 'buona forma fisica');
- che non si rispetti o non si renda attuabile la *volontarietà* (di norma) degli *accertamenti* e dei *trattamenti sanitari*, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili, compreso il *diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura*;
- che il *trattamento* penitenziario non sia conforme ad *umanità* e non assicuri il rispetto della *dignità* della persona;
- che non si assicurino al detenuto ed all'internato mediante il servizio sanitario penitenziario gli *stessi diritti in tema di salute* riconosciuti al *cittadino libero*.

Da tale serie di indicazioni normative, di carattere generale (principi o valori) e specifiche, si desume che *per comportare la formulazione di un giudizio di 'non compatibilità' l'infermità deve essere di entità tale per cui lo stato detentivo costituisca — con ragionevole prevedibilità — causa di peggioramento delle condizioni del soggetto o di non miglioramento — anche riabilitativo — o, pur non incidendo sull'evoluzione dell'infermità, sia però motivo di sofferenza non conciliabile con la salvaguardia dei diritti della persona o non consenta un'attuazione, ragionevole, del diritto di scelta del medico e del luogo di cura.*

Quanto ai criteri per verificare nel caso concreto la sussistenza o meno di tali requisiti, riteniamo che non sia proficuo cercare di identificare categorie nosografiche o sistemi tabellari — come pur è stato proposto — neanche al fine di semplicemente 'orientare' il giudizio sulla compatibili-

tà: già, in generale, non deve costituire oggetto di valutazione la *malattia* ma la *condizione di persona malata*; in particolare poi nel caso del detenuto la peculiarità individuale di adattamento e di reazione a condizioni morbose è ulteriormente influenzata dalla particolare condizione psicologica di imputato o condannato, per di più 'ristretto'; infine, nell'operare la valutazione, lo stato di malattia, come risultante dall'insieme dei fattori ora indicati, va esaminato in correlazione con le condizioni e le potenzialità terapeutiche dell'istituto e del suo servizio sanitario e, quando il caso lo richieda, dell'intero circuito penitenziario (19).

L'emanazione del nuovo codice di procedura penale e le modifiche al vecchio c. p. p. che l'hanno preceduta di qualche mese (l. 330 del 1988, concernente la *nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale*) (20) inducono a riflettere sull'incidenza che l'evoluzione normativa in te-

(19) Possono ipotizzarsi, per vero, particolari patologie per le quali il giudizio di incompatibilità può dirsi scontato per la sola presenza dell'infermità: malattie neoplastiche di tipo e in fase tali da poter considerare probabile l'esito letale in un tempo ragionevolmente breve. Da più parti poi, anche in sedi ufficiali, si è affermato che la condizione di AIDS conclamata debba essere considerata sempre incompatibile con il regime carcerario: il detenuto in fase acuta deve essere ricoverato in un reparto di malattie infettive; non è pensabile — a nostro avviso — il trattamento in 'day hospital', sia perché la presenza dell'ammalato di AIDS in istituto, anche se soltanto 'di notte', è irta di problemi, sia perché altri — non meno delicati — ne creerebbe il duplice trasferimento quotidiano con i connessi controlli, a cominciare dalle perquisizioni. Neppure appare sostenibile un generico orientamento di tipo indulgenzialistico volto a risolvere il problema con la trasformazione della detenzione in carcere in arresti domiciliari: molto spesso, infatti, il soggetto affetto da AIDS può risultare più di altri socialmente pericoloso perché non avendo gran che da perdere può diventare facilmente oggetto di strumentalizzazione criminale. Il ricovero non sarebbe indispensabile per i detenuti affetti da A.R.C. o da L.A.S. e per i sieropositivi asintomatici, per i quali ultimi negli istituti penitenziari non è stato, finora, ritenuto necessario l'isolamento, mentre si è programmato di sottoporli, con il loro consenso, a controlli periodici per accertare l'eventuale comparsa di segni predittivi di evoluzione in pejus, al fine di intervenire con trattamenti farmacologici specificamente più adeguati.

(20) V., in particolare, per quel che concerne la l. 330, gli art. 15 e 37 con cui era stato sostituito nel c. p. p. 30 il contenuto degli art. 254 bis ('misura disposta in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura' con 'misura disposta in luogo della custodia in carcere — principio di adeguatezza') e 277 ('facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria' con 'rimessione in libertà'); v. anche gli art. 13, 14, 39 e 43 che avevano sostituito rispettivamente il contenuto degli art. 253, 254, 278 e 282 c. p. p. 30.

ma di libertà personale dell'imputato ha avuto sul problema della non compatibilità di condizioni di infermità con lo stato detentivo (cautelare).

Infatti, anteriormente all'entrata in vigore della 330, all'art. 254 bis c. p. p. '30 era prevista la possibilità della sostituzione della custodia in carcere con lo «stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza» «quando imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni ovvero che è minore degli anni 18»; invece, nel nuovo testo dell'art. 254 bis (sempre del c. p. p. '30) introdotto dalla su citata legge era previsto che poteva disporsi analoga sostituzione della custodia in carcere «quando» la «misura» adottata «appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento» (*principio di adeguatezza*), senza più riferimento a condizioni di salute o ad altre condizioni personali. L'*avere* pertanto strettamente legato l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale a necessità di ordine cautelare (art. 253: «quando sussistono inderogabili e concrete esigenze di tutela dell'acquisizione di specifiche fonti di prova ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga ed il giudice ritenga in base ad elementi specifici che per il delitto per cui si procede verrà irrogata con la sentenza una pena che non rientri nei limiti della sospensione condizionale» — *principio di proporzionalità*, specificamente poi delineato nell'art. 278 c. p. p. '30 — ovvero quando, per la pericolosità dell'imputato desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto sussistono esigenze di tutela della collettività) *rendeva di fatto superata*, perché finiva concretamente per non porsi come problema specifico, *la considerazione della non compatibilità* (21).

(21) Questa interpretazione della normativa così modificata (dalla l. 330) discende da un duplice ordine di considerazioni: — di tipo 'formale', per la non più esplicitata previsione di 'condizioni personali' di salute; — di tipo 'sostanziale', per la indicazione delle sole esigenze cautelari ai fini dell'applicazione di misure restrittive della libertà. La formulazione adottata, da un lato non indicava 'tecnicamente' altro tipo di valutazione, dall'altro rendeva, in pratica, poco frequentemente verificabile l'esigenza di valutazione della suddetta non compatibilità. La

Né disomogenea appare l'impostazione nel c. p. p. '88. Infatti nell'art. 275 ricompare la considerazione di condizioni personali, ma solo per indicare che *«non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di sessantacinque anni»*: queste condizioni personali risultano così, nel nuovo c. p. p., ordinariamente ostative alla custodia cautelare in carcere.

Fra le tante aspettative che l'avvento del nuovo codice di procedura penale alimenta vi è quella di poter ricondurre il carcere alla sua funzione fondamentale di luogo di 'espiazione della pena' detentiva (da limitare, anche in questa funzione,

previsione di «luogo pubblico di cura o di assistenza» come sede dell'arresto» finiva infatti per essere solo un'alternativa rispetto all'ipotesi principale dell'«arresto nella propria abitazione» o «in altro luogo di privata dimora»: cioè, sussistendo le condizioni per l'«arresto nella propria abitazione» o «dimora» può disporsi (ora come allora) che il luogo dell'«arresto» sia «un luogo pubblico di cura o di assistenza», senza necessità di specifici accertamenti da parte del giudice. In definitiva, la scelta scaturisce prevalentemente dall'indicazione, motivata, dell'interessato, che il giudice non può — ordinariamente — non accettare, a meno che non vi siano fondati motivi per ritenere che la richiesta di soggiornare in quel luogo di cura nasconda un secondo fine (come l'interesse a poter avvicinare — a fini criminosi — persona che si trovi in quel luogo).

Inoltre, dovendosi limitare la custodia cautelare alle situazioni di assoluta necessità e per il tempo strettamente indispensabile, finisce per non esserci ordinariamente l'ambito 'temporale', cioè l'esigenza di provvedere, se non di fronte a improcrastinabili condizioni di non compatibilità con lo stato detentivo per infermità. Cioè, si riducono notevolmente le occasioni perche si pongano casi di infermità a lungo decorso; e per le infermità 'acute', anche se con carattere di gravità, i provvedimenti da adottare — autonomamente dall'autorità giudiziaria o penitenziaria — saranno, nella gran parte dei casi, di tipo 'ospedaliero' (resi oggi eventualmente più agevoli per quanto rappresentato in nota 9). Del resto, anche nell'art. 254 c. p. p. 30 (*obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati*) — sempre come riformulato dalla l. 330 — non vi è indicazione di accertamenti di tipo sanitario o comunque di considerazione di condizioni di infermità, in quanto la «motivazione» per «non emettere mandato di cattura» è riferita esplicitamente soltanto alla «insussistenza delle esigenze cautelari».

Resta comunque possibile che, in presenza di non particolari esigenze cautelari, la compromissione delle condizioni di salute dell'imputato risulti determinante per la decisione del giudice di rimetterlo in libertà o di disporre che in luogo di essere custodito in carcere rimanga in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura ed assistenza.

ai casi per i quali non sia possibile provvedere con misure diverse) (22): obiettivo che potrà essere realizzato non solo e non tanto circoscrivendo ai casi di necessità il ricorso alla custodia cautelare in carcere, ma anche abbreviando i tempi del processo (il che consentirà, altresì, un più effettivo rispetto del principio della presunzione di non colpevolezza).

L'evoluzione normativa cui stiamo assistendo *dovrà essere accompagnata da una migliore organizzazione di tutto il sistema penitenziario e quindi anche del suo servizio sanitario* (in linea con l'accentuato, diffuso rilievo dato alla tutela della salute): sistema penitenziario e suo servizio sanitario che mai come in questo momento sono chiamati ad un impegno tanto delicato quanto rilevante sul piano dell'evoluzione della civiltà giuridica; impegno che, tra l'altro, la riduzione della popolazione penitenziaria rende oggi più agevole assolvere.

Si tratta di un'esigenza di particolare rilevanza se si pensa che finora molti giudizi di non compatibilità sono stati formulati sulla considerazione — determinante, anche se non sempre esplicitata — che la struttura penitenziaria non offrirebbe garanzie sufficienti di adeguatezza di condizioni strutturali, organizzative, igieniche oltre che di efficienza di prestazioni sanitarie. A questi fini non può essere considerata risolutiva — per la gran parte dei casi — l'organizzazione di centri 'diagnostico-terapeutici', spesso situati a notevole distanza dal luogo in cui la persona si trova ristretta, dovendosi anche il più possibile rispettare il principio che il soggetto privato della libertà permanga in un ambito ragionevolmente non lontano dalla residenza della famiglia (23).

(22) In questa linea la recentissima sentenza della C. cost. (n. 569, 13-22 dicembre 1989) che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, co. 3, della l. 354 del 1975, così come modificato dall'art. 11 della l. 663 del 1986, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente co. 2 dello stesso articolo.

(23) «Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie» (art. 42 co. 2 ord. penit.). «I condannati e gli internati ... sono ... assegnati in un istituto ... situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia possibile ... l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto ... situato in località prossima» (art. 30 co. 1 reg. esec.).

Gli *obiettivi* — rilevanti ai fini del tema in discussione — *che l'attuale normativa* penitenziaria e processuale — e la presa di coscienza dei valori che ne sono alla base — *consente oggi di prospettare come perseguibili* sono:

— *riduzione nei limiti dell'indispensabilità della custodia cautelare in carcere;*

— *sostituzione, quanto più ampia possibile, delle pene detentive con pene sostitutive e misure alternative alla detenzione; accorta ma anche adeguata e 'coraggiosa' utilizzazione di permessi premio e licenze in una rinnovata prospettiva di trattamento)* (24);

— *potenziamento del servizio sanitario penitenziario, nel quadro di un globale miglioramento delle strutture e dell'organizzazione di tutta l'istituzione; maggiore collegamento e coordinamento con i presidi del servizio sanitario nazionale, da parte dei cui operatori — oltre che di tutta la collettività — si richiede, oggi più che mai, un'avvertita sensibilità per la tutela della salute del soggetto in stato detentivo, che — per espresso disposto del legislatore, costituente e ordinario — è titolare nei confronti di tale servizio dei medesimi diritti riconosciuti al cittadino libero.*

Il raggiungimento di tali obiettivi ridurrà i casi di 'incompatibilità': alle infermità 'ordinarie' del detenuto potrà, specialmente se per tempo limitato, ben provvedere il servizio sanitario penitenziario, al quale può affiancarsi — quando l'interessato lo chiede — il sanitario di fiducia (opportunità che deve essere in ogni modo facilitata). Nei casi in cui l'assistenza in istituto, o eventualmente in centro diagnosti-

(24) Significativo al riguardo l'inserimento (operato dal d. p. r. 248 del 1989 — *modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975 n. 354 in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà*) dell'art. 61 bis (*permessi premio*), che al co. 1 dispone: «Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale ..., esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare».

co-terapeutico, non dovesse risultare adeguata, potrà disporsi il trasferimento in luogo esterno di cura (consentendosene, per quanto possibile, la scelta): soluzione oggi ancor più praticabile per la possibilità offerta dalla nuova normativa di ricorrere solo in caso di necessità al 'piantonamento'.

Sarà così possibile limitare a casi particolarissimi l'adozione di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere motivata da ragioni di salute.

La misura detentiva non può e non deve comportare alcuna sofferenza e danno oltre quelli connessi alla mera privazione della libertà: cioè, per quanto attiene all'aspetto in discussione, non può e non deve comportare danno alla salute e connessa sofferenza aggiuntiva. Va peraltro considerato che il sottrarre alla sofferenza e al danno connessi alla privazione della libertà le persone malate costituisce disparità di trattamento nei confronti di chi, nella stessa posizione giuridica, patisce sofferenza e danno perché malato non è.

La soluzione cui si deve mirare è quella di evitare il più possibile che si realizzino condizioni per cui si ponga il problema della compatibilità: riducendo al minimo la durata dei processi, migliorando le condizioni di vita nelle istituzioni penitenziarie, assicurando al detenuto e all'internato la più adeguata tutela della sua salute.

RIASSUNTO

La disomogeneità di orientamenti e criteri in tema di 'non compatibilità' ha contribuito a rendere controversa la tematica e l'applicazione della relativa normativa. Non vi è stata poi un'adeguata attenzione della dottrina: mancava normativamente, anche per le frequenti modifiche, la possibilità della individuazione di una criteriologia che scaturisse da principi definiti ed univoci.

Con le modifiche dell'ord. penit. e con l'avvento del nuovo c.p.p., riteniamo si sia giunti ad una strutturazione della normativa che consente di individuare presupposti giuridici e principi informativi e definire la metodologia applicativa.

L'impostazione del tema è venuta via via modificandosi per effetto di un triplice ordine di motivi: l'evoluzione normativa cui abbiamo accennato; la sempre maggiore attenzione che l'ordinamento, gli organismi internazionali, la dottrina e l'opinione pubblica hanno dedicato al diritto alla salute; l'evoluzione del concetto di salute, intesa oggi come benessere fisico mentale e sociale, da cui dedurre la nozione di infermità. La non compatibilità si desume dalla correlazione di tale nozione di infermità e delle specifiche indicazioni penali, processuali, sanitarie, penitenziarie, alla luce dei principi fondamentali della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali. L'infermità deve essere grave; la identificazione della gravità va poi dedotta dalla correlazione della ricavata nozione di infermità e dei principi fondamentali con le norme specifiche: è grave l'infermità per cui lo stato di detenzione impedisca l'esercizio dei diritti tutelati (nel testo analiticamente in-

dicati); l'infermità deve essere tale per cui lo stato detentivo sia causa di peggioramento o di non miglioramento anche riabilitativo o motivo di sofferenza non conciliabile con la salvaguardia dei diritti della persona o non consenta la ragionevole attuazione del diritto di scelta degli operatori sanitari.

La più recente normativa, condizionando in modo assorbente l'emissione di provvedimenti restrittivi a esigenze di ordine cautelare, rende superata, perché finisce per porsi raramente come problema specifico, la considerazione della non compatibilità.

Fra le aspettative che il nuovo c.p.p. alimenta è il ricondurre il carcere alla funzione di espiazione (limitata ai casi di indispensabilità), circoscrivendo il ricorso alla custodia in carcere e abbreviando i tempi del processo; si impone peraltro un miglioramento del sistema penitenziario e del suo servizio sanitario.

Con l'attuale normativa si prospettano: riduzione all'indispensabile della custodia in carcere; sostituzione di pene detentive con pene sostitutive e misure alternative; utilizzazione di permessi premio e licenze in una rinnovata prospettiva di trattamento; potenziamento-miglioramento del servizio sanitario penitenziario e migliore collegamento-coordinamento con il servizio sanitario nazionale.

Si ridurranno così le ipotesi di 'incompatibilità': per le infermità ordinarie provvederà il servizio sanitario penitenziario (eventualmente in centri diagnostico-terapeutici), se del caso affiancato dal sanitario di fiducia del detenuto; ove opportuno potrà disporsi il trasferimento in luogo esterno di cura (consentendosene possibilmente la scelta) eventualmente senza piantonamento.

La misura detentiva non deve comportare sofferenza e danno oltre quelli della privazione della libertà; ma va considerato che sottrarre a tali sofferenza e danno il malato si traduce in disparità di trattamento nei confronti di chi, con la stessa posizione giuridica, malato non è.

Si deve mirare ad evitare che il problema della compatibilità si ponga: riducendo al minimo la durata dei processi, migliorando le condizioni di vita nelle istituzioni penitenziarie, assicurando al detenuto la più adeguata tutela della salute.

RESUME

L'inhomogénéité des orientations et des critères en matière de «non compatibilité» a contribué à rendre controversées la thématique et l'application des normes y afférentes. Il n'y a pas eu, par ailleurs, une attention adéquate quant à la doctrine et ce, du fait du défaut, au niveau de la législation — par suite également de fréquentes modifications — de la possibilité de repérer un système de critères découlant de principes définis et univoques.

Avec les modifications de l'organisation pénitentiaire et avec l'avènement du nouveau code de procédure pénale, nous estimons que l'on est parvenu à une structuration normative qui permet de repérer les principes juridiques et les principes informateurs et de définir la méthodologie d'application.

La structuration du thème s'est modifiée, au fur et à mesure, par l'effet de trois catégories de motifs: l'évolution des normes que nous avons déjà mentionnées; l'attention sans cesse croissante que l'organisation, les organismes internationaux, la doctrine et l'opinion publique ont consacrée au droit à la santé; l'évolution du concept de santé, entendue aujourd'hui comme bien-être physique, mental et social, duquel déduire la notion d'affection. La non-compatibilité se déduit de la corrélation de cette notion d'affection et des indications spécifiques d'ordre pénal, sanitaire, pénitentiaire et relatives au procès, à la lumière des principes fondamentaux de la législation et des orientations jurisprudentielles. L'affection doit être *grave*; l'identification de la gravité doit ensuite être déduite de la corrél-

lation de la notion d'affection établie et les principes fondamentaux avec les normes spécifiques: l'affection est grave lorsque l'état de détention empêche l'exercice des droits de sauvegarde (indiqués analytiquement dans le texte); l'affection doit être telle que l'état de détention soit une cause de l'aggravation ou bien un motif de souffrance non conciliable avec la sauvegarde des droits de la personne ou bien ne permette pas la réalisation du droit d'option des opérateurs sanitaires.

La législation la plus récente, qui conditionne de façon contraignante la promulgation de dispositions restrictives à des exigences préventives, rend dépassée, parce qu'elle finit par se configurer rarement comme un problème spécifique, la considération de la non compatibilité.

Parmi les attentes suscitées par le nouveau code de procédure civile, il y a celle de ramener la prison à la fonction d'expiation (limitée aux cas d'indispensabilité) en réduisant le recours à l'emprisonnement et en abrégeant les temps du procès; par ailleurs, il s'avère nécessaire d'améliorer le système pénitentiaire ainsi que son service sanitaire.

Avec la législation actuelle, on envisage: réduction à l'indispensable de la détention; remplacement des peines de détention par des peines substitutives et des mesures alternatives; utilisation de permis-prime et de licences dans une perspective de traitement renouvelée; renforcement-amélioration du service sanitaire pénitentiaire et amélioration de la corrélation-coordination avec le service sanitaire national.

On réduira ainsi les hypothèse d'«incompatibilité»: le service sanitaire pénitentiaire pourvoira aux affections ordinaires (éventuellement dans des centres diagnostico-thérapeutiques), ce service étant étayé, le cas échéant, par le médecin jouissant de la confiance du détenu; si cela s'avère opportun, on pourra décider le transfert dans un lieu de soins extérieur (en en permettant, si possible, le choix) éventuellement sans surveillance.

La disposition de détention ne doit pas comporter de souffrance ni de dommage outre ceux de la privation de la liberté; mais il faut tenir compte de ce que le fait de soustraire le malade à cette souffrance et à ce dommage se traduit en une disparité de traitement à l'égard de ceux qui, ayant la même position juridique, ne sont pas malades.

Il faut tendre à éviter que ne se pose le problème de la compatibilité en réduisant au minimum la durée des procès, en améliorant les conditions de vie dans les institutions pénitentiaires, en assurant au détenu la sauvegarde de la santé la plus adéquate.

SUMMARY

The problem of «non-compatibility» and the application of the legal standards that regulate it are controversial issues. This is partly due to the lack of a homogeneous approach to the problem, both in terms of a theoretical orientation and the criteria for determining its definition. The doctrine on the subject has been lacking: partly due to frequent modifications it is in need of the kind of legal standards that make it possible to determine clear criteria based on well defined and univocal principles.

We believe that with the changes in the laws governing prisons and with the coming of the new penal procedure code we will have come to a structuring of the legal standards that will finally make it possible to determine juridical premises and informative principles and to define the methodology for applying them.

The way this problem has been approached has changed over the years for three main reasons: the evolution of the legal standards that we have referred to above; the everincreasing importance that the laws, international organizations,

doctrine and public opinion have dedicated to the right-to-health issue; and the evolution of the concept of health itself, seen as it is today in terms of physical, mental and social well-being, from which the concept of illness is derived. Non-compatibility can thus be deduced from the correlation of this notion of illness and the specific penal, judicial, health and penitentiary indications, in the light of the fundamental principles of the law and judicial orientations. The illness must be serious. The definition of the gravity must then be inferred from the correlation of the derived notion of illness and the fundamental principles with the specific legal standards: an illness is serious when imprisonment makes it impossible to exercise tutelary rights (indicated analytically in the text). The illness must be such that imprisonment causes a worsening or prevents an improvement, even rehabilitative, or is a cause of suffering such that it is not possible to protect the rights of the person, or that does not permit the reasonable fulfilment of the right of choice of the health assistants.

The most recent standards tend to subordinate the emission of restrictive provisions to protective measures. The consideration of non-compatibility is consequently rendered outdated because it rarely comes up as a problem in itself.

One of the expectations reinforced by the new penal procedure code is that prison goes back to having the function of expiation (limited to those cases where it is indispensable) resorting less to custody in prison and shortening the times of trial proceedings. The result is an improvement of the penal system as well as of its health service.

With the current standards we may expect: reduction of the period of imprisonment to the minimum indispensable; substitution of imprisonment with substitutive sentences and alternative measures; the use of good conduct leaves in a new prospect of treatment; improvement of the prison health service and a better coordination and connection with the national health service.

The hypotheses of non-compatibility are thus reduced. The prison health service will take care of ordinary illness (if necessary in special diagnostic-therapeutic centers) and in some cases side by side with the prisoner's own doctor. When necessary the patient can be transferred to an outside health institution (preferably on his own choice) and possibly without guards.

The detentive measures must not cause suffering or damage beyond that of the deprivation of freedom. On the other hand it must be taken into consideration that taking a sick prisoner out of that suffering and damage creates an inequality of treatment in relation to those who, with the same judicial position, are not sick.

The goal must be that the problem of compatibility not be posed at all. This can be achieved by reducing the length of the trials to the minimum, improving the quality of life in the penal institutions and insuring the best possible health care to the prisoner.

RESUMEN

La falta de homogeneidad de enfoques y pautas que aclaren el asunto de «no compatibilidad» ha llevado a embarullar la cuestión y la aplicación de la normativa correspondiente. Además no se ha prestado mayor atención a la doctrina: al faltar un planteo, en parte debido a las modificaciones sucesivas, que normativamente permita individualizar un criterio que responda a principios definidos e inconfundibles.

A nuestro parecer, las modificaciones del orden penitenciario y la aparición del nuevo C.P.P. dan una estructuración de la normativa que permite plantear presupuestos jurídicos y principios de información con los cuales definir un planteo de aplicación.

El enfoque de la cuestión se ha venido modificando por efecto de un triple orden de motivos: la evolución normativa que esbozábamos antes; la atención cada vez mayor que la opinión pública, el ordenamiento y los organismos internacionales han dedicado al derecho a la salud; la evolución del concepto mismo de salud, que hoy se entiende como bienestar físico-mental y social con cuyos parámetros se define el concepto de enfermedad. La «no compatibilidad» resulta de la correlación entre dicho concepto de enfermedad y las indicaciones específicas penales, procesuales, sanitarias y penitenciarias a la luz de los principios fundamentales de la normativa y de las indicaciones de la jurisprudencia. La enfermedad ha de ser *grave*; la identificación de la gravedad se deducirá de la correlación entre el concepto sentido de enfermedad y los principios fundamentales con las normas específicas: es grave la enfermedad debido a la cual el estado de detención impida ejercitar los derechos tutelados (en el texto están indicados analíticamente); la enfermedad ha de ser tal que el estado de detención sea motivo de empeoramiento o una falta de mejoría hasta de rehabilitación o motivo de sufrimiento no conciliable con la salvaguardia de los derechos de la persona o que no permita razonable aplicación del derecho de elegir a los agentes sanitarios.

La normativa más reciente ha subordinado de manera absorbente la toma de medidas restrictivas a necesidades de orden preventivo y así ha dejado atrás el planteo de no compatibilidad pues muy de vez en cuando se presenta como problema específico.

Entre las distintas expectativas que alimenta el nuevo C.P.P. se encuentra la/de devolverle a la cárcel su función expiatoria (limitándola a los casos indispensables), limitando el recurso a la custodia en la cárcel y abreviando los plazos del proceso; por otra parte se impone mejorar el sistema penitenciario y su servicio sanitario.

Con la actual normativa se vislumbra: una reducción de la custodia en la cárcel a lo indispensable; sustitución de la privación de libertad con penas y medidas alternativas; utilización de permisos premio y licencias con un enfoque nuevo del trato; mejoramiento general del servicio sanitario penitenciario y de su coordinación y enlace con el servicio sanitario nacional.

De esta manera disminuirán los supuestos de «incompatibilidad»: el servicio sanitario penitenciario se encargará de las enfermedades ordinarias (hasta en centros de diagnóstico y tratamiento), y en todo caso acompañado por un médico de confianza del detenido; si fuere necesario podrá decidirse su traslado a un lugar de tratamiento fuera del instituto (autorizándolo a seleccionarlo) y hasta sin vigilancia.

La medida de privación de la libertad no ha de conllevar sufrimiento ni daño alguno que vayan más allá de la privación misma; pero no se debe pasar por alto que evitarle al enfermo dichos sufrimientos y daños se traduce en disparidad de tratamiento con respecto a quienes, con la misma posición jurídica, no estén enfermos.

Hay que tener cuidado de evitar que se plantee el problema de la compatibilidad: reduciendo al mínimo la duración de los procesos, mejorando las condiciones de vida en las instituciones penitenciarias, y asegurándole al detenido la tutela de salud más apropiada.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Unausgewogenheit der Ausrichtung und der Kriterien hinsichtlich der 'Unverträglichkeit' hat dazu beigetragen, die Thematik und Anwendung der betreffenden Bestimmungen strittig werden lassen. Schliesslich fehlte es an einer angemessenen Aufmerksamkeit der Lehre: es mangelte normativ an der Möglichkeit, auch wegen der häufigen Änderungen einen Kriterienkatalog auszumachen, der aus festgelegten und eindeutigen Prinzipien entstanden wäre.

Mit der Änderung der Strafvollzugsordnung und mit der Einführung der neuen Strafprozessordnung ist unseres Erachtens eine Strukturierung der Bestimmungen erreicht worden, die es erlaubt, die juristischen Voraussetzungen und informatorischen Prinzipien zu identifizieren sowie die Anwendungsweise zu definieren.

Der Themenansatz hat sich nach und nach aus dreierlei Gründen gewandelt: die erwähnte normative Entwicklung; die immer grösser werdende Aufmerksamkeit, die die Vollzugsordnung, die internationalen Einrichtungen, die Lehre und die öffentliche Meinung dem Recht auf Gesundheit geschenkt haben; die Entwicklung des Gesundheitsbegriffs, der heute als körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden verstanden wird, woraus seinerseits der Krankheitsbegriff abzuleiten ist. Die Unverträglichkeit folgt aus der Korrelation dieses Krankheitsbegriffes und der spezifischen Straf-, Prozess-, Sanitäts- und Vollzugsanweisungen im Lichte der grundlegenden Prinzipien der Bestimmungen und der rechtsprechungsmässigen Ausrichtung. Die Krankheit hat *schwer* zu sein; die Bestimmung der Schwere wird dann aus der Korrelation des gewonnenen Krankheitsbegriffes und der grundlegenden Prinzipien mit den spezifischen Bestimmungen geschlossen: die Krankheit ist schwer, falls die Inhaftierung die Inanspruchnahme der geschützten Rechte verhindert (im Text analytisch angegeben); die Krankheit muss so beschaffen sein, dass die Inhaftierung Ursache dafür ist, dass die Krankheit sich verschlechtert oder keine Besserung bzw. Genesung eintritt oder Leiden hervorruft, die nicht mit der Wahrung der Rechte der Person vereinbar sind, oder die Krankheit es nicht gestattet, das Recht auf freie Wahl des Arztes vernünftig auszuüben.

Die jüngste Bestimmung, die den Erlass restriktiver Massnahmen absorbierend von den Anforderungen der Vorsichtsmassregeln abhängig macht, lässt die Berücksichtigung der Unverträglichkeit überholt erscheinen, da sie sich nur noch selten als spezifisches Problem darstellt.

Eine der Erwartungen, die an die neue Strafprozessordnung gestellt werden, ist die, das Gefängnis wieder der Funktion der Strafverbüssung zuzuführen (begrenzt auf die Fälle, in denen dies unerlässlich ist), die Inanspruchnahme der Verwahrung im Gefängnis einzuschränken und die Prozesszeiten abzukürzen; weshalb sich allerdings eine Verbesserung des Strafvollzugssystems und seines Gesundheitswesens durchsetzt.

Mit den gegenwärtigen Bestimmungen erschliesst sich folgendes: Reduzierung der Gefängnisverwahrungen auf das Unerlässliche; Ersetzung der Haftstrafen durch Ersatzstrafen und Alternativmassnahmen; Gewährungs von Sonderbewilligungen als Prämie und von Urlaub im Rahmen einer erneuerten Haftperspektive; Besserung des Gesundheitswesens im Gefängnis und eine bessere Verbindung und Koordination mit dem nationalen Gesundheitsdienst.

Auf diese Weise werden sich die Annahmen einer 'Unverträglichkeit' verringern: für gewöhnliche Krankheiten wird der Gesundheitsdienst im Gefängnis zum Einsatz kommen (eventuell in Diagnose- und Therapiezentren), und gegebenenfalls mit Unterstützung des Vertrauensarztes des Inhaftierten; wo dies angebracht scheint, Überführung in eine externe Behandlungsstätte (möglichst unter Bewilligung der freien Wahl), eventuell unter Verzicht auf strenge Bewachung.

Die Massnahme der Inhaftierung darf kein Leiden nach sich ziehen und keinen Schaden ausser dem der Freiheitsentziehung; doch sollte berücksichtigt werden, dass die Tatsache, den Kranken einem solchen Leiden und einem solchen Schaden zu entziehen, sich in eine Ungleichbehandlung gegenüber dem verwandelt, der, obwohl in derselben rechtlichen Stellung, nicht krank ist.

Man sollte darauf abstellen zu vermeiden, dass sich das Problem der Verträglichkeit stellt: indem die Dauer Prozesse auf ein Minimum reduziert wird, indem die Lebensbedingungen in den Haftanstalten verbessert werden und dem Inhaftierten ein geeigneterer Gesundheitsschutz gewährleistet wird.



INDAGINE SU 30 «DEVIANTI SESSUALI»
IN REGIME DI DETENZIONE
NELLA CASA CIRCONDARIALE DI NAPOLI

FRANCESCO SCLAFANI (a) - VITO SICILIANO (b)
GIACINTO SICILIANO (c) - ANTONIO D'AMBROSIO (d)
GENNARO ROVITO (e)

SOMMARIO: 1.- Notazioni introduttive. — 2. - Materiali e metodi. — 3. - Risultati e discussione. — 4. - Notazioni conclusive.

1. - *Notazioni introduttive*

La riflessione sul fondamento e le finalità della pena e delle sue modalità attuative e l'introduzione di «alternative» a quella detentiva spingono sia alla ricerca di nuove sanzioni applicabili già nel momento decisivo, sia alla sperimentazione di più adeguati moduli trattamentali nella fase esecutiva; soprattutto per categorie di soggetti «multiproblematici» come i «devianti sessuali», spesso anche tossicodipendenti, il cui *status*, che si riflette ed incide sulla loro situazione esistenziale, economica e sociale, si pone in correlazione con le manifestazioni delinquenziali, condizionandone, direttamente o indiretta-

(a) *Professore associato di Criminologia - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Napoli.*

(b) *Direttore Casa Circondariale di Napoli - Specialista in Criminologia clinica.*

(c) *Laureato interno di Criminologia - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Napoli.*

(d) *Psichiatra presso l'Istituto di Psicologia medica e Psichiatrica - I Facoltà di Medicina e chirurgia - Università di Napoli.*

(e) *Sociologo - Criminologo.*

L'indagine, diretta da F. SCLAFANI e V. SICILIANO, è stata svolta da F. SCLAFANI, V. SICILIANO, G. SICILIANO, e da A. D'AMBROSIO e G. ROVITO che hanno curato gli aspetti psicologici-psichiatrici e statistico-sociologici.

mente, la quantità e la qualità. Interventi diversi e differenziati come lo sono i bisogni e le esigenze di questi soggetti, con l'individuazione-individualizzazione di attività trattamentali (*intra* e *extra*-murali) finalizzate anche al benessere sessuale, uno degli elementi determinanti la qualità della vita.

In effetti, anche per queste persone, che alle difficoltà esistenziali della «diversità», frequentemente associata alla tossicodipendenza e, oggi, alla sieropositività all' H.I.V., assommano quelle derivanti dalla discriminazione, anche violenta, e dalla ghettizzazione economico-sociale e culturale tanto nella comunità libera che in quella reclusa, un deciso sbilanciamento a favore della prevenzione speciale. Secondo i principi informativi del sistema sanzionatorio, sia nella fase cognitiva (1) che in quella esecutiva (2), sviluppati dal recente legislatore (3) ed affermati con forza anche in decisioni della Corte Costituzionale (4).

(1) Art. 133 c.p.

(2) Artt. 1,13 Legge penit. e 1 Reg. es.

(3) Le leggi n. 689/1981 (in particolare artt. 53 ss. sulle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi) e n. 663/1986 hanno costituito un ulteriore ed incisivo sviluppo dell'ordinamento penitenziario. Di quest'ultima basti considerare l'art. 12 che ha rinnovato l'istituto dell'affidamento in prova «in casi particolari», ampliandone il campo di operatività e rimediando a talune carenze ed aporie sistematiche contenute nella norma che lo istituiva, cioè l'art.47 *bis* legge penit., frutto dell'art. 4 *ter* del d.l. 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 297. Con questo istituto, secondo la nuova formulazione, è prevista la possibilità per il tossicodipendente o alcool-dipendente che deve scontare una pena detentiva non superiore a tre anni di essere affidato, in ogni momento, al servizio sociale, onde proseguire o iniziare l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una Unità Sanitaria Locale o con enti, associazioni, cooperative o privati — di cui all'art. 1 *bis* del predetto d.l.n. 144/1985 — coordinati con le U.S.L. : a fronte di un impegno né strumentale, né equivoco, si offre, *illico et immediate*, senza interruzioni o ritardi di avvio nella realizzazione del programma di recupero, un'opportunità terapeutica di tipo ambulatoriale o residenziale idonea a sorreggere la motivazione del soggetto «interessato» ad interrompere la pratica tossicomana. Su questa misura, da ultimi, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, v. L'Ordinamento penitenziario, dopo la riforma L. 10 ottobre 1986, n. 663, a cura di V. Grevi, Padova, CEDAM, 1988, 178 ss.; Sclafani F., Tuccillo G., Vocca O., Prima esperienza applicativa dell'affidamento in prova in casi particolari nel Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Profili di politica criminale e legislativa, *Arch. pen.* 1988, n. 12, 29 ss.

(4) Ad esempio, quella n. 146 del 19/6/1975 per la quale, avendo la Corte dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 148 c.p., il periodo di tempo trascorso in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia è

2. - *Materiali e Metodi*

La ricerca è stata condotta sui 30 omosessuali, travestiti e transessuali che, nel primo semestre dell'anno 1988, si trovavano ristretti nella Casa Circondariale di Napoli (5).

Sotto il profilo metodologico, per la prospettazione di «nuovi» e più adeguati programmi trattamentali, stante la correlazione dialettica tra condizioni individuali ed ambientali, spesso connesse a situazioni di tossicodipendenza, e delitto, di tali soggetti sono state acquisite notizie socio-biografiche e sono stati rilevati sia i reati per i quali essi risultavano ristretti, sia i precedenti penali allo scopo di individuare la presenza di una carriera criminale.

considerato esecuzione della pena inflitta. In conseguenza, il trattamento dei delinquenti «impazziti», svuotato l'originario contenuto intimidatorio e meramente repressivo della predetta norma, ha acquistato un carattere unicamente o prevalentemente terapeutico. Sulla tematica giuridico psicopatologica, di politica criminale e legislativa, v., da ultimi, Scalfani F., Racioppoli U., Vocca O., L'infermità psichica sopravvenuta al condannato: profili di politica criminale e legislativa. Risultati di un'indagine condotta presso gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari di Napoli e di Aversa, *Rass. crim.* 1988, 557 ss.

Più recentemente, la sentenza n. 343 del 13/10/1987 della stessa Corte ha riconosciuto l'ulteriore incompatibilità fra principi costituzionali e affidamento in prova relativamente agli effetti della sua revoca; anche e soprattutto in conseguenza di questa decisione, tale misura ormai, come quella prevista in casi particolari che è della prima una figura speciale e di cui condivide la natura giuridica, non può non considerarsi un vero e proprio istituto di diritto penitenziario avente sostanza di pena, cioè una modalità esecutiva diversa dalla pena detentiva. *Amplius* Basso E., La revoca dell'affidamento in prova; una nuova declaratoria d'illegittimità della Corte Costituzionale, *Legisl. pen.* 1987, 704 ss.; Scalfani F., Tuccillo G., Vocca O., Prima esperienza applicativa dell'affidamento in prova in casi particolari, *cit.*, 43, 44.

Per la problematica, dottrinale e giurisprudenziale, degli effetti della revoca della misura sulla pena da scontare, così come affrontata e discussa prima degli ultimi interventi decisori della Corte Costituzionale, v. Baiocchi N., La nuova disciplina dell'affidamento in prova (art. 11, legge 10 ottobre 1986, n. 663). Aspetti sostanziali e processuali, *Arch. pen.* 1988, 387 ss. Alla logica di un affidamento in prova con caratteristiche sostanzialmente simili a quelle proprie delle pene detentive ubbidiscono le successive decisioni della Corte Costituzionale nn. 386 del 11.7.1987 e 569 del 13.12.1989.

(5) La maggior parte degli appartenenti a tali categorie viene sovente ristretta nella C.C. di Napoli sia perché questa è una delle poche a disporre di strutture più adeguate alle esigenze del loro trattamento, sia perché la maggioranza di essi provengono dall'area napoletana, ove, tra l'altro, il fenomeno della prostituzione del travestito - transessuale assume, per ragioni diverse e molteplici, marcata diffusione.

L'indagine, che per i condannati non ha trascurato i risultati dell'osservazione scientifica della personalità, è stata approfondita con la somministrazione di un questionario e di una batteria di test: il primo diretto ad obiettivare dati anamnestici e socio-psicologici, i secondi a delineare il profilo di personalità (M.M.P.I.) e il grado di adattamento sociale (S.A.S.), e a quantificare l'eventuale presenza di uno stato depressivo (H.R.S.D.); non tralasciando la valutazione dell'incidenza su tali caratteristiche della sieropositività all'H.I.V., condizione di ulteriore sofferenza ed emarginazione.

La distinzione diagnostica ha tenuto conto delle descrizioni nosografiche tradizionali (6) e delle classificazioni correnti a livello internazionale (7).

(6) Delle quali si tratterà successivamente.

(7) La classificazione diagnostica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ICD-9 (OMS, Ginevra, 1978) include nel capitolo «Deviazioni e disturbi sessuali» «le Inclinazioni o comportamenti sessuali anormali, che fanno parte di un problema oggetto di consultazione. I limiti e le caratteristiche delle inclinazioni e dei comportamenti sessuali anormali non sono stati codificati in senso assoluto nelle diverse società e culture, tuttavia essi rispondono in gran parte ad esigenze sociali e biologiche approvate. L'attività sessuale delle persone colpite è diretta in primo luogo verso persone dello stesso sesso, o si manifesta con atti sessuali non associati al coito normale o, ancora, con il coito praticato in circostanze anormali. Se il comportamento anormale si manifesta soltanto nel corso di una psicosi o di un'altra malattia mentale, deve essere classificato nella categoria corrispondente all'affezione principale. È frequente che nello stesso individuo si possano verificare insieme più di un'anomalia; in tal caso si deve classificare la deviazione predominante. È preferibile non comprendere in questa categoria gli individui che compiano atti sessuali devianti, quando le possibilità sessuali normali non sono consentite ad essi.

302.0 Omosessualità: Attrazione sessuale, esclusiva o predominante, per persone dello stesso sesso con o senza relazione fisica...

302.3 Transvestitismo: deviazione sessuale nella quale il piacere sessuale deriva dall'indossare indumenti dell'altro sesso. Non si osserva un tentativo consistente di adottare l'identità o il comportamento dell'altro sesso. Esclude: transsexualismo.

302.5 Transsexualismo: deviazione sessuale centrata sulla ferma convinzione che i caratteri genitali esterni non corrispondono al sesso reale. La condotta che ne deriva è indirizzata sia alla ricerca del mutamento dei genitali, per mezzo di un intervento operatorio, sia alla cancellazione completa del sesso corporeo, adottando l'abbigliamento e la condotta dell'altro sesso. Esclude: transvestitismo».

La classificazione diagnostica dell'American Psychiatric Association (DSM III-80) include il travestitismo ed il transsexualismo tra i disturbi dell'identità sessuale «...la cui manifestazione essenziale è l'incongruenza tra il sesso anatomico e l'identità sessuale...».

L'identità sessuale corrisponde all'esperienza personale di un ruolo corrispondente al sesso..., che è l'espressione pubblica dell'identità sessuale... tale ruolo può

Tra gli omosessuali sono stati inclusi quei soggetti che provavano un'attrazione sessuale netta e preferenziale per persone dello stesso sesso con cui avere anche rapporti fisici, rivelando solo una particolarità nella scelta dell'oggetto del desiderio, senza dubitare della propria identità sessuale (8).

essere definito come tutto ciò che uno dice e fa, inclusa l'eccitazione sessuale, per indicare agli altri o a se stesso il proprio livello di mascolinità o di femminilità...» I criteri richiesti per la formulazione della diagnosi di travestitismo sono :

«A. Il vestirsi da donna con modalità ricorrente e persistente da parte di un maschio eterosessuale.

B. Utilizzazione del travestimento ai fini dell'eccitazione sessuale, almeno agli inizi del decorso del disturbo.

C. Intensa frustrazione allorché si verificano delle interferenze nel corso del proprio travestimento.

D. Mancano i requisiti per la diagnosi di transessualismo».

I criteri diagnostici per il transessualismo sono:

«A. Senso di disagio nei confronti del proprio sesso anatomico.

B. Desiderio di sbarazzarsi dei propri genitali e di vivere come un membro dell'altro sesso.

C. Le manifestazioni risultano continuative (cioè non limitate a qualche periodo di stress) per almeno due anni.

D. Assenza di situazioni fisiche di intersesso o di anomalie genetiche.

E. Non collegato con qualche altro disturbo mentale come ad es. la schizofrenia».

Invero, il DSM 111-R (1988) alloca il transessualismo nei disturbi dell'identità di genere invece che nei disturbi psicosessuali anche se relativi all'identità sessuale come nella precedente edizione, pur rimanendo sostanzialmente invariati i criteri diagnostici.

Anche il travestitismo viene incluso in tale categoria, quale disturbo dell'identità di genere dell'adolescenza o dell'età adulta, tipo non transessuale, quando non riguarda la forma di feticismo da travestimento.

I criteri diagnostici utilizzati riguardano:

A) Persistente o ricorrente disagio e senso di estraneità a riguardo del proprio sesso assegnato.

B) Persistenti o ricorrenti travestimenti ed assunzione del ruolo dell'altro sesso, fantasticati o attuati, non al fine di suscitare eccitamento sessuale (come avviene nel feticismo di travestimento).

C) Non vi è persistente preoccupazione (della durata di almeno 2 anni) di sbarazzarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie o secondarie, e di acquisire le caratteristiche sessuali dell'altro sesso (come avviene nel transessualismo).

D) Il soggetto ha raggiunto la pubertà.

(8) In effetti, gli aspetti fisici del sesso, nell'omosessualità, non sono sentiti in senso ambiguo e conflittuale e vengono usati in vista della soddisfazione erotica riposta in un soggetto dello stesso sesso. Garrone G., Ladame F.G., Homosexualité, *Revue de Médecine Psychosomatique* 1972, 4, 114; Pannain B. (con la collaborazione di F. Sclafani), *Argomenti di Criminologia*, Napoli, Liguori, 1981, 161 ss.; Swang C., *Sessuologia*, ed.it. a cura di W. Pasini, Milano, Masson, 1985.

Per il riferimento all'ICD 9 vedi nota precedente.

Sono stati considerati travestiti coloro che provavano piacere sessuale nell'indossare indumenti dell'altro sesso e nei quali non si è osservato un tentativo consistente di adottarne l'identità o il comportamento, come per i transessuali. Sarebbero stati esclusi quegli omosessuali che avessero dichiarato di ricorrere solo occasionalmente al travestimento allo scopo di attirare un altro maschio o, più semplicemente, per mascherarsi con modalità teatrali da personaggio femminile (9).

Nei transessuali, infine, sono stati compresi i soggetti che presentavano :

1) avversione verso il proprio sesso con convinzione di appartenere a quello opposto;

2) senso di disagio e di disgusto nei confronti dei propri genitali e desiderio fortemente radicato di eliminarli chirurgicamente (10).

(9) In pratica, manca il desiderio di cambiare sesso, essendosi instaurato semplicemente un «bisogno» di indossare indumenti dell'altro sesso come condizione necessaria per il raggiungimento dell'eccitazione sessuale. Il termine travestito è stato adoperato per la prima volta da Magnus Hirschfeld (*Sexual Pathologie*, Bonn, Marcus Weber, 1918) che considerò «l'istinto di travestimento» come espressione di uno stato sessuale intermedio. H. Ellis (L'inversione sessuale, *Psicologia del sesso II*, Roma, New Compton, 1971), contestando tale orientamento, negò l'omosessualità dei travestiti attribuendo quest'ultimo comportamento ad un'«inversione» sesso-estetica. R. Kraft-Ebing (*Psychopathia sexualis*, Milano, Manfredi, 1966) nella descrizione sistematica del travestitismo individuò cinque diversi gruppi di comportamento: legati ad azioni coatte, con omosessualità o eterosessualità, di immedesimazione ed imitazione eterosessuali, dovuti a mimetizzazione e mascheramento.

Per gli psicoanalisti il travestitismo contiene in sé elementi sia dell'omosessualità che del feticismo.

Amplius, Abbate L., Bruno F., Costanzo S., Aspetti generali psicopatologici e psichiatrico - forensi del transessualismo, in *Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria forense*, a cura di F. Ferracuti, 8 (*Criminologia e Psichiatria forense delle condotte sessuali normali, abnormi e criminali*), Milano, Giuffrè, 1988, 179 ss.

(10) In riferimento a questa posizione, che trova puntuale riscontro nel DSM III, già il Zuanazzi aveva schematizzato tale diagnosi conformandosi ai seguenti criteri: convinzione di appartenere al sesso opposto a quello fenotipico; idealizzazione ed enfattizzazione della femminilità; rifiuto del corpo, riguardante soprattutto gli organi genitali; richiesta di trasformazione del proprio corpo; componente narcisista; atteggiamento ostile nei riguardi della società (Zuanazzi G., citato da Abbate L., Bruno F., Costanzo S., Aspetti generali, psicopatologici e psichiatrico-forensi del transessualismo, op. cit., 211). V. pure nota 7.

In definitiva, marcate le differenze con l'omosessualità ed il travestitismo: il transessualismo si presenta come una condizione nella quale esiste una «pulsione» psicologica, apparentemente primaria (o comunque insorta in tempi remoti), di appartenere al sesso opposto a quello genetico, endocrino, fenotipico (e, di conse-

Nonostante le obiettive difficoltà di disporre di esaurienti dati anamnestici pluriennali, si è avuto cura, come peraltro preteso dal DSM III, di verificare l'esistenza di un sufficiente e significativo *continuum* di tali manifestazioni, di segni, progressi o attuali, di patologia mentale (come, ad es., la schizofrenia, in cui la richiesta di cambiamento di sesso può essere sintomatica di gravi disturbi dell'identità e dello schema corporeo) o di situazioni fisiche di intersesso o di anomalie genetiche.

L'assunzione di ormoni non è stata ritenuta essenziale ai fini della diagnosi di transessualismo: sia perché questa è sembrata verosimilmente nascere dall'esigenza di migliorare l'aspetto estetico (soprattutto per l'esercizio della prostituzione) sia perché, in ogni caso, non risultava associata alla volontà di completare le conseguenti modificazioni del proprio corpo (sviluppo del seno, diminuzione della peluria, etc.) con l'intervento chirurgico definitivo; e tanto, non sempre per ignoranza o per difficoltà economiche, ma per scelta volontaria e consapevole. Di qui l'importanza (11) che ai fini diagnostici assumono il rifiuto assoluto ed il senso di ripugnanza profonda nei riguardi dei propri caratteri sessuali primari e secondari, accompagnati dalla richiesta insistente al medico di un intervento chirurgico atto a far coincidere il sesso anatomico con quello psicologico. D'altra parte, il DSM III lo sottolinea nella diagnosi differenziale con l'«omosessualità effeminata» in cui il soggetto manifesta comportamenti caratteristici del sesso opposto ma non il desiderio di essere del sesso anatomico diverso (12).

guenza, anagrafico), che si accompagna ad un comportamento psico-sessuale di tipo decisamente opposto a quello proprio del sesso anatomico che si associa al desiderio «ossessivo» di «liberarsi» degli attributi genitali posseduti ed acquisire quelli del sesso opposto.

V. (anche per gli aspetti etici) Sgreccia E., *Bioetica*, Milano, Vita e pensiero, 1986, 287, ss.

(11) Abbate L., Bruno F., Costanzo S., *Aspetti generali, psicopatologici e psichiatrico-forensi del transessualismo*, op. cit., 211 ss.

(12) Nel 1953 H. Benjamin (*Il Fenomeno transessuale*, Roma, Astrolabio, 1968) usò per primo e definì il fenomeno transessuale elencandone almeno 7 tipologie. C. Stoller (*Transvestitism in women, Archives of sexual Behaviour* 1982, 11-2.99/115) contrappose l'identità sessuale con il sesso biologico: il transessuale uomo vivrebbe il conflitto di sentirsi donna avendo sembianze maschili, e sarebbe attirato dall'altro sesso perché pienamente identificato in un corpo di donna.

Invero, questi soggetti si sentono, si vogliono e si comportano come appartenenti all'altro sesso, fermamente convinti di possedere, per un malefico errore di natura, un'anima di donna in un corpo di uomo. Soggetti che hanno, in ultima analisi, un'identità psicosessuale che non si armonizza con il resto delle variabili sessuali, ponendosi con esse in contrasto insanabile (13).

A. Franchini (Schizosessualità e cambiamento di sesso, *Med. leg. Ass.* 1967, 53) definisce il transessuale come uno schizosessuale, evidenziando la dissociazione tra sesso psichico e quello somatico.

Per A. Haynal, (*Transexualisme et identité sexuelle, Medicine et Hygiene* 1971, 2041) il transessuale ha la convinzione di essere una donna, a dispetto della costituzione fisica senza ambiguità, e per questo agogna una trasformazione chirurgica per rendere il corpo conforme al sentimento. Cfr. Caffarra C., *Il transessualismo: aspetti clinici e terapeutici, Med. Mor.* 1985/4, 717 ss.; Boscia F.M., Todarello O., Matarrese F., *Il transessualismo: aspetti etiologici, clinici e terapeutici, ibi*, 746 ss.

Il transessualismo è dunque caratterizzato da un sentimento di appartenenza al sesso opposto (*Kontrae Sexualempfindung*) vissuto ed espresso da «soggetti normalmente strutturati sotto il profilo genetico e morfologico, ma animati da un' incoercibile aspirazione a modificare chirurgicamente il proprio sesso somatico ed ottenere il riconoscimento giuridico di tale trasformazione... soggetti... che hanno un'identità psicosessuale che non si armonizza affatto con il resto delle variabili sessuali ponendosi con esse in conflitto insanabile».

Superate le fluidità dell'età evolutiva e disponendo di personalità adulte che padroneggiano le trasformazioni somatiche e psichiche, personalità cioè armonizzate ad un sesso diverso, è possibile con raffinate tecniche di chirurgia plastica [proibite in Italia fino alla criticata ed ambigua legge 14 aprile 1982 n° 164, («Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso») in base al divieto generale degli atti dispositivi del proprio corpo cagionanti una diminuzione permanente dell'integrità fisica, quali la perdita della capacità di procreare, o altrimenti contrari all'ordine pubblico o al buon costume] che i transessuali maschi ottengano il c.d. cambiamento anatomico del sesso, attuato attraverso l'asportazione dei genitali maschili e la costruzione di quelli di tipo femminile, esterni e ciechi; attraverso trattamenti farmacologici essi ottengono poi lo sviluppo dei seni. Acquisiscono così il diritto al cambiamento anagrafico del sesso (Lorè C., In tema di trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali (legge 14 aprile 1982, n° 164), *Ephemerides/III* 1988, 41 ss.) Fornari V., *Psichiatria forense*, Torino, UTET, 1989, 455 ss.; Iorio M., Maglisna B., *Il transessualismo*, in XXX Congresso Nazionale della S.I.M.L.A. (Bari, settembre 1989), Bari, Graphiservice, 1989, II, 1057 ss. Meno recente il saggio di P. D'Addino Serravalle, P. Perlingieri, P. Stanzione (*Problemi giuridici del transessualismo*, Camerino, Università degli Studi di Camerino, 1981) che presenta ancora forte interesse per l'attenzione alla dimensione giuridica del fenomeno, non esauritasi anche dopo l'intervento del legislatore del 1982.

(13) Lorè C., Martini P., *Aspetti e problemi medico-legali del transessualismo*, Milano, Giuffrè, 1988, 37. V. pure Lomi A., I disturbi sessuali; il transessualismo, in *Diagnosi psichiatrica e DSM-III R. Aspetti clinici e prospettive medico-legali*, a cura di L. Dell'Osso e A. Lomi, Milano, Giuffrè, 1989, 127 ss.

3. - Risultati e discussione

Per ciascuno dei soggetti è stata definita una scheda riguardante le seguenti variabili: età, precedenti penali, carriera criminale, reato correlato allo stato detentivo (14), posizione giuridica, precedenti penitenziari ed orientamento sessuale (15). I risultati, descritti e commentati, sono visualizzati in tavole e grafici.

SCHEDA N. 1

V.A.

di anni: 38

precedenti penali: 71

carriera criminale: a tipo plurimo

reato per il quale è detenuto: omicidio, lesione personale e rapina

posizione giuridica: giudicabile

precedenti penitenziari: n.r.

orientamento sessuale: omosessuale

SCHEDA N. 2

N.G.

di anni: 36

precedenti penali: 2

carriera criminale: assente

reato per il quale è detenuto: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

(14) Tanto nella descrizione quanto per la valutazione del fatto commesso, il tentativo è stato equiparato al reato consumato dal momento che tale distinzione rileva a meri fini di politica criminale e legislativa. Sotto il profilo sostanziale, e quindi criminologico, essa non trova giustificazione adeguata dal momento che il reato tentato si presenta incompleto solo dal punto di vista oggettivo mentre è perfetto sotto quello soggettivo. L'insuccesso del tentativo, infatti, può dipendere da circostanze puramente casuali e, quando ciò avviene, non si ha un *minus* rispetto al reato consumato né sotto il profilo della gravità del fatto, né sotto quello della *mens rea*, né, infine, sotto quello della pericolosità del suo autore.

(15) Viene segnalata anche l'eventuale condizione di tossicodipendenza.

posizione giuridica: definitivo
precedenti penitenziari: 2
orientamento sessuale: omosessuale
tossicodipendente

SCHEDA N. 3

T.S.
di anni: 29
precedenti penali: assenti
carriera criminale: assente
reato per il quale è detenuto: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti
posizione giuridica: giudicabile
precedenti penitenziari: assenti
orientamento sessuale: omosessuale

SCHEDA N. 4

R.E.
di anni: 28
precedenti penali: 4
carriera criminale: a tipo misto
reato per il quale è detenuto: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti
posizione giuridica: giudicabile
precedenti penitenziari: 4
orientamento sessuale: omosessuale
tossicodipendente

SCHEDA N. 5

C.G.
di anni: 24
precedenti penali: 4
carriera criminale: a tipo misto
reato per il quale è detenuto: rapina e porto abusivo di armi
posizione giuridica: definitiva
precedenti penitenziari: 2
orientamento sessuale: omosessuale

SCHEDA N. 6

S.N.

di anni: 31

precedenti penali: 13

carriera criminale: a tipo unico

reato per il quale è detenuto: lesione personale e resistenza a pubblico ufficiale

posizione giuridica: giudicabile

precedenti penitenziari: 12

orientamento sessuale: omosessuale

SCHEDA N. 7

O.L.

di anni: 28

precedenti penali: 4

carriera criminale: a tipo unico

reato per il quale è detenuto: rapina

posizione giuridica: giudicabile

precedenti penitenziari: 4

orientamento sessuale: omosessuale

tossicodipendente

SCHEDA N. 8

B.A.

di anni: 29

precedenti penali: 1

carriera criminale: assente

reato per il quale è detenuto: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

posizione giuridica: giudicabile

precedenti penitenziari: 2

orientamento sessuale: omosessuale

SCHEDA N. 9

C.M.

di anni: 25

precedenti penali: 1

carriera criminale: assente

reato per il quale è detenuto: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

posizione giuridica: giudicabile

precedenti penitenziari: 1

orientamento sessuale: omosessuale

SCHEDA N. 10

P.S.

di anni: 27

precedenti penali: 2

carriera criminale: assente

reato per il quale è detenuto: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

posizione giuridica: giudicabile

precedenti penitenziari: 1

orientamento sessuale: omosessuale

tossicodipendente

SCHEDA N. 11

N.G.

di anni: 24

precedenti penali: 4

carriera criminale: a tipo misto

reato per il quale è detenuto: furto

posizione giuridica: definitivo

precedenti penitenziari: 3

orientamento sessuale: omosessuale

tossicodipendente

SCHEDA N. 12

M.A.

di anni: 29

precedenti penali: 17

carriera criminale: a tipo unico

reato per il quale è detenuto: furto

posizione giuridica: definitivo

precedenti penitenziari: 16

orientamento sessuale: omosessuale

tossicodipendente

SCHEDA N. 13

S.A.

di anni: 25

precedenti penali: 5

carriera criminale: a tipo misto

reato per il quale è detenuto: furto

posizione giuridica: definitivo

precedenti penitenziari: 2

orientamento sessuale: travestito

tossicodipendente

SCHEDA N. 14

M.A.

di anni: 24

precedenti penali: 5

carriera criminale: a tipo misto

reato per il quale è detenuto: furto

posizione giuridica: definitivo

precedenti penitenziari: 6

orientamento sessuale: travestito

SCHEDA N. 15

S.G.

di anni: 27

precedenti penali: 8

carriera criminale: a tipo unico

reato per il quale è detenuto: rapina e porto abusivo di armi

posizione giuridica: definitivo

precedenti penitenziari: 7

orientamento sessuale: travestito

tossicodipendente

SCHEDA N. 16

R.M.

di anni: 27

precedenti penali: assenti

carriera criminale: assente

reato per il quale è detenuto: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

posizione giuridica: giudicabile

precedenti penitenziari: assenti

orientamento sessuale: travestito

SCHEDA N. 17

C.P.

di anni: 21

precedenti penali: assenti

carriera criminale: assente

reato per il quale è detenuto: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

posizione giuridica: giudicabile

precedenti penitenziari: assenti

orientamento sessuale: travestito

tossicodipendente

SCHEDA N. 18

C.C.

di anni: 25

precedenti penali: 1

carriera criminale: assente

reato per il quale è detenuto: rapina

posizione giuridica: definitivo

precedenti penitenziari: 1

orientamento sessuale: travestito

tossicodipendente

SCHEDA N. 19

D.C.

di anni: 27

precedenti penali: 17

carriera criminale: a tipo plurimo

reato per il quale è detenuto: furto

posizione giuridica: definitivo

precedenti penitenziari: 10

orientamento sessuale: travestito

tossicodipendente

SCHEDA N. 20

DC.N.

di anni: 24

precedenti penali: 5

carriera criminale: a tipo unico

reato per il quale è detenuto: rapina e porto abusivo di armi

posizione giuridica: definitivo

precedenti penitenziari: 4

orientamento sessuale: travestito

tossicodipendente

SCHEDA N. 21

DS.A.

di anni: 24

precedenti penali: 9

carriera criminale: a tipo doppio

reato per il quale è detenuto: rapina

posizione giuridica: definitivo

precedenti penitenziari: 4

orientamento sessuale: travestito

tossicodipendente

SCHEDA N. 22

M.G.

di anni: 24

precedenti penali: 1

carriera criminale: assente

reato per il quale è detenuto: rapina e porto abusivo di armi

posizione giuridica: giudicabile

precedenti penitenziari: 1

orientamento sessuale: travestito

tossicodipendente

SCHEDA N. 23

I.S.

di anni: 24

precedenti penali: 2

carriera criminale: assente

reato per il quale è detenuto: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

posizione giuridica: giudicabile

precedenti penitenziari: assenti

orientamento sessuale: travestito

SCHEDA N. 24**M.G.**

di anni: 20

precedenti penali: 1

carriera criminale: assente

reato per il quale è detenuto: rapina

posizione giuridica: giudicabile

precedenti penitenziari: 1

orientamento sessuale: travestito

tossicodipendente

SCHEDA N. 25**C.P.**

di anni: 41

precedenti penali: 20

carriera criminale: a tipo doppio

reato per il quale è detenuto: rapina

posizione giuridica: giudicabile

precedenti penitenziari: n.r.

orientamento sessuale: travestito

tossicodipendente

SCHEDA N. 26**B.A.**

di anni: 24

precedenti penali: assenti

carriera criminale: assente

reato per il quale è detenuto: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

posizione giuridica: giudicabile

precedenti penitenziari: assenti

orientamento sessuale: travestito

tossicodipendente

SCHEDA N. 27

C.G.

di anni: 35

precedenti penali: 4

carriera criminale: a tipo unico

reato per il quale è detenuto: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

posizione giuridica: giudicabile

precedenti penitenziari: 4

orientamento sessuale: travestito

tossicodipendente

SCHEDA N. 28

S.G.

di anni: 39

precedenti penali: 14

carriera criminale: a tipo plurimo

reato per il quale è detenuto: omicidio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

posizione giuridica: definitivo

precedenti penitenziari: n.r.

orientamento sessuale: travestito

SCHEDA N. 29

A.G.

di anni: 32

precedenti penali: 24

carriera criminale: a tipo unico

reato per il quale è detenuto: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

posizione giuridica: definitivo

precedenti penitenziari: n.r.

orientamento sessuale: transessuale

tossicodipendente

SCHEDA N. 30

C.S.

di anni: 29

precedenti penali: 5

carriera criminale: a tipo misto

reato per il quale è detenuto: rapina

posizione giuridica: giudicabile

precedenti penitenziari: 5

orientamento sessuale: transessuale

tossicodipendente

Quanto alla distribuzione dei detenuti definitivi e giudicabili, la maggior quota è rappresentata dai dodici per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e dagli undici per delitti contro il patrimonio, di cui 6 per rapina e 5 per furto; non tralasciando che la rapina in quattro casi risulta associata con il porto abusivo di armi ed in un caso con l'omicidio e la lesione personale e che, inoltre, queste ultime due figure risultano combinate, rispettivamente, con la detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e con la resistenza a pubblico ufficiale (tav. 1a e fig. 1a).

Riferendo questi fatti di reato a ciascun gruppo, gli omosessuali risultano reclusi per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (6 soggetti) e per delitti contro il patrimonio (2 per furto ed 1 per rapina); in due casi la rapina concorre, rispettivamente, con il porto abusivo d'armi e con l'omicidio e la lesione personale; quest'ultima è, in un caso, associata con la resistenza a pubblico ufficiale.

Dei sedici travestiti, dieci risultano ristretti per delitti contro il patrimonio (in netta prevalenza la rapina, associata in tre casi al porto abusivo di armi) e sei per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (in un caso concorrenti con l'omicidio).

DETENUTI DEFINITIVI E GIUDICABILI PER CLASSI DI REATO

(Valori assoluti)




Fig. 1a

I due transessuali, invece, risultano detenuti, rispettivamente, per rapina e per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (tav. 1b e fig. 1b).

Per quanto riguarda la frequenza dei reati (16), distinti per classi e categorie, costituenti i precedenti penali di tutti i soggetti, nettamente prevalente la quota dei delitti contro il patrimonio (quasi assorbita dal furto e dalla rapina) e della contravvenzione, concernente la polizia amministrativa sociale, di atti contrari alla pubblica decenza.

Fortemente distanziate, e gradatamente fra loro, le violazioni della disciplina delle misure di prevenzione delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità (limitate alla contravvenzione al foglio di via obbligatorio) e di quella sulle armi (in particolare la detenzione ed il porto abusivo), i delitti contro la persona (disaggregati in lesione, rissa, violenza privata ed omicidio) e quelli contro la pubblica amministrazione (limitati all'oltraggio ed alla resistenza a pubblico ufficiale).

Scarsamente rappresentate le violazioni delle norme del T.U.L.P.S. (assorbite dal mascheramento in luogo pubblico) (17), quelle della disciplina degli stupefacenti (spaccio e detenzione) ed i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (esclusivamente gli atti osceni) e contro la fede pubblica (materializzati nella falsa dichiarazione a pubblico ufficiale della propria identità).

(16) Nelle tavole e nei relativi grafici non sono riportati i reati in materia fiscale e doganale [violazione delle disposizioni legislative in materia doganale (artt. 65, 66, 282, 295 D.P.R. 43/1973); violazione delle norme sulla disciplina dell'I.V.A. (artt. 60, 67, 69, 70 D.P.R. 633/1972)]. Tale depurazione si è resa necessaria per il fatto che la loro notevole consistenza numerica avrebbe artificiosamente alterato le percentuali relative agli altri reati, essendo stati essi tutti commessi da un solo soggetto. Trattasi, infatti, di un caso aberrante.


(17) Il 1° comma dell'art. 85 del T.U.L.P.S. (1931) vieta a chiunque di comparire mascherato in luogo pubblico; il 3° vieta l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Per entrambi i casi è prevista per il contravventore la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000. Di questo articolo, in particolare la disposizione di cui al 1° comma che ha carattere assoluto perché diretta ad impedire l'uso del mascheramento (o anche il travestimento delle persone in

Tav. 1 b) Detenuti definitivi e giudicabili per classi di reato e tipo di autore. Valori assoluti

CLASSI DI REATO	Omosessuali N.	Travestiti N.	Transessuali N.	Totale N.
Violazione della disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope	6	5	1	12
Delitti contro il patrimonio	3	7	1	11
Delitti contro il patrimonio e violazione della normativa sul con- trollo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi	1	3		4
Delitti contro la persona e contro il patrimonio	1			1
Delitti contro la persona e contro la P.A.	1			1
Delitti contro la persona e violazione della disciplina degli stupe- facenti e delle sostanze psicotrope		1		1
TOTALE	12	16	2	30

DETENUTI DEFINITIVI E GIUDICABILI PER CLASSI DI REATO E PER TIPO DI AUTORE

(Valori assoluti)



- A - Violazione disciplina stupefacenti
- B - Delitti contro il patrimonio
- C - Delitti contro il patrimonio e violazione normativa controllo armi, munizioni ed esplosivi
- D - Delitti contro la persona e contro il patrimonio
- E - Delitti contro la persona e contro la P.A.
- F - Delitti contro la persona e violazione disciplina stupefacenti

Fig. 1b

Non trascurabile la consistenza degli «altri fatti delittuosi o contravvenzionali», che si caratterizzano per la notevole eterogeneità della loro composizione (tav. 2a e fig. 2a).

Considerando gli stessi reati e riferendoli a ciascun gruppo, per gli omosessuali la maggior quota è rappresentata dai delitti contro il patrimonio (con netta concentrazione nel furto) seguiti, a grande distanza, dagli «altri fatti delittuosi e contravvenzionali» (guida senza patente, calunnia, etc.), dalle violazioni della disciplina sulle armi (porto e detenzione) e dalla contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza (tav. 2b e fig. 2b).

Anche per i travestiti i delitti contro il patrimonio (ripartiti quasi in egual misura tra il furto e la rapina) sono i più frequenti. Seguono, a distanza, gli atti contrari alla pubblica decenza tra le contravvenzioni contro la polizia amministrativa sociale e, tra le violazioni delle misure di prevenzione delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, la contravvenzione al foglio di via obbligatorio. Distanziati da quest'ultima gli «altri fatti delittuosi o contravvenzionali» e, ancor più, i delitti contro la P.A. (rappresentati da oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale), quelli contro la persona (distribuiti tra omicidio, lesione personale e violenza privata), le violazioni della disciplina sulle armi (porto e detenzione) ed il mascheramento in luogo pubblico tra quelle del T.U.L.P.S.. Due le condanne per i delitti contro la mora-

abiti femminili) per la commissione di reati, è stata di recente proposta l'abrogazione, dal momento che, essendo il rapporto tra il modo di vestire e l'identità sessuale sempre più labile, la disposizione rischia di essere applicata in maniera repressiva solo verso determinati soggetti; in particolare i transessuali che, attraverso un difficile cammino alla ricerca di un'identità da scoprire, iniziano proprio dall'abito ad affermare l'estraneità al proprio sesso: anche attraverso l'abbigliamento si evidenzia la loro convinzione di vivere in una posizione sessualmente errata e si materializza visibilmente il loro desiderio di presentarsi ed essere accettati come appartenenti al sesso che riconoscono come proprio.

Non mancano ulteriori considerazioni. Stante la sanzione comminata, la norma risulta inutile sotto il profilo general-preventivo ed è di dubbia costituzionalità dal momento che a ciascuno è riconosciuta la libertà di vestirsi liberamente quando ciò non produce danno alla collettività.

Tav. 2 a) Frequenza dei reati, per classi e per tipo di autore, costituenti i precedenti penali. Valori assoluti

CLASSI DI REATO	Omosessuali N.	Travestiti N.	Transessuali N.	Reati N.
Delitti contro il patrimonio	32	30	1	63
Contravvenzioni concernenti polizia amministrativa sociale . .	3	16	24	43
Violazione disciplina misure prevenzione persone pericolose . .		15		15
Violazione disciplina armi	6	4		10
Delitti contro la persona	2	4	2	8
Delitti contro la P.A.	2	6		8
Violazione T.U.L.P.S.		4		4
Violazione disciplina stupefacenti	2	1		3
Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume		2		2
Delitti contro la fede pubblica			2	2
Altri fatti delittuosi o contravvenzionali	8	9		17
Totale	55	91	29	175

REATI, PER CLASSI, COSTITUENTI I PRECEDENTI PENALI

(Valori assoluti e percentuali)




Fig. 2a

Tav. 2b) Frequenza dei reati, per classi e per tipo di autore, costituenti i precedenti penali. Valori assoluti

CLASSI E CATEGORIE DI REATO	Omosessuali N.	Travestiti N.	Transessuali N.	Totale N.
<i>Delitti contro il patrimonio</i>				
1. furto (artt. 624, 625, 81, 110 c.p.)	27	13		40
2. rapina (artt. 628, 81, 110 c.p.)	1	11	1	13
3. estorsione (art. 629 c.p.)		4		4
4. danneggiamento (art. 635 c.p.)	3			3
5. truffa (art. 640 c.p.)	1	2		3
Totale	32	30	1	63
<i>Contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale</i>				
1. atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.)	3	16	24	43
Totale	3	16	24	43
<i>Violazione della disciplina sulle misure di prevenzione delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità</i>				
1. contravvenzione al foglio di via obbligatoria (art. 2 L. 1423/1956)		15		15
Totale		15		15
<i>Violazione della disciplina sulle armi</i>				
1. porto e detenzione abusiva di armi ed oggetti atti ad offendere (art. 4 L. 110/75)	3	2		5
2. importazione di armi da sparo (art. 12 L. 110/1975)		1		1
3. locazione e comodato di armi (art. 22 L. 110/1975)	1			1
4. commercio di armi clandestine (art. 23 L. 110/1975)		1		1
5. porto di armi a bordo di aeromobili (art. 2 L. 694/1974)	2			2
Totale	6	4		10

Segue: Tav. 2 b) Frequenza dei reati, per classi e per tipo di autore, costituenti i precedenti penali. Valori assoluti


CLASSI E CATEGORIE DI REATO	Omosessuali N.	Travestiti N.	Transessuali N.	Totale N.
<i>Delitti contro la persona</i>				
1. omicidio (artt. 575, 576 c.p.)		1		1
2. lesione personale (artt. 582, 583 c.p.)	1	1	1	3
3. rissa (art. 588 c.p.)	1		1	2
4. violenza privata (art. 610 c.p.)		2		2
Totale	2	4	2	8
<i>Delitti contro la pubblica amministrazione</i>				
1. resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)	1	1		2
2. oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 c.p.)	1	5		6
Totale	2	6		8
<i>Violazione delle norme del T.U.L.P.S.</i>				
1. mascheramento in luogo pubblico (art. 85 R.D. 77/1931)		4		4
Totale		4		4
<i>Violazione della disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope</i>				
1. detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (artt. 70, 71, 72, 74, L. 685/1975)	2	1		3
Totale	2	1		3
<i>Delitti contro la moralità</i>				
1. atti osceni (art. 527 c.p.)		2		2
Totale		2		2

Segue: Tav. 2 b) Frequenza dei reati, per classi e per tipo di autore, costituenti i precedenti penali. Valori assoluti

CLASSI E CATEGORIE DI REATO	Omosessuali N.	Travestiti N.	Transessuali N.	Totale N.
<i>Dei delitti contro la fede pubblica</i>				
1. falsa dichiarazione a pubblico ufficiale della propria identità (art. 495 c.p.) .			2	2
Totale . . .			2	2
<i>Altri fatti delittuosi o contravvenzionali</i>				
1. guida senza patente (art. 80 cpv. 1 e 2, D.P.R. 393/1959)	2	2		4
2. invito al libertinaggio in modo scandaloso e molesto in luogo pubblico (art. 5 L. 75/1958)		4		4
3. calunnia (art. 368 c.p.)	2			2
4. partecipazione a giochi d'azzardo (art. 720 c.p.)		2		2
5. associazione per delinquere (art. 416 c.p.)		1		1
6. usurpazione di titoli (art. 498 c.p.) .	1			1
7. esercizio abusivo di mestieri girovaghi (art. 669 c.p.)	1			1
8. diserzione (artt. 148, 48 cpv., c.p. m.p.)	1			1
9. mancata comparizione alla chiamata di leva (artt. 151, 48 cpv., c.p. m.p.)	1			1
Totale . . .	8	9		17
TOTALE GLOBALE . . .	55	91	29	175

REATI, PER CLASSI E PER TIPO DI AUTORE, COSTITUENTI I PRECEDENTI PENALI

(Valori assoluti e percentuali)



- A - Delitti contro il patrimonio
- B - Contravv. concernenti polizia amministrativa sociale
- C - Violazione disciplina prevenzione persone pericolose
- D - Violazione disciplina armi
- E - Delitti contro la persona
- F - Delitti contro la P.A.
- G - Violazione T.U.L.P.S.
- H - Violaz. discipl. stupefacenti
- I - Delitti contro la moralità
- L - Delitti contro la fede pubblica
- M - Altri fatti delitt. o contravv.

Fig. 2b

lità pubblica e il buon costume (atti osceni) ed una per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (tav. 2b e fig. 2a).

Per i transessuali la distribuzione dei reati si concentra nella contravvenzione concernente la polizia amministrativa sociale di atti contrari alla pubblica decenza. Scarsa consistenza hanno i delitti contro la persona (lesione personale e rissa) e quelli contro la fede pubblica (falsa dichiarazione a pubblico ufficiale della propria identità). Trascurabile la presenza dei delitti contro il patrimonio, essendovi una sola condanna per rapina (tav. 2b e fig. 2b).

L'individuazione dei reati commessi e giudicati ha consentito di verificare la presenza di una carriera criminale, definibile questa come un'esistenza intervallata da episodi delinquenziali o, più precisamente, come una vita scandita da attività criminali, integrate e connesse, indicanti la sequenza dei ruoli devianti progressivamente svolti da ciascun individuo (18).

(18) Non mancano diffuse difficoltà a pervenire ad una definizione comprensiva soddisfacente di «carriera criminale». Essa, infatti, è stata intesa come una successione di ruoli sociali devianti, progressivamente ricoperti dall'individuo (Gibbons), o come «un cammino sociale che pretende un certo impegno da parte di chi lo percorre» (Yamarellos e Kellens), o, ancora, come un comportamento criminale metodizzato che viene assunto a modello di vita (Lemert, Clinard e Quinney, Roebuck, etc.), o, infine, in un'accezione più ampia ma meno precisa, come una «vita intervallata da episodi criminosi».

Senza entrare nel merito della questione, è da sottolineare che l'analisi dell'insieme dei reati commessi e giudizialmente accertati, evidenziando la connessione tra le diverse condotte criminose, offre spunti notevoli per chiarire la situazione soggettiva ed *extra-soggettiva* nella quale il singolo reato viene ad inserirsi (Cfr., per tutti, Yamarellos E., Kellens G., *Le Crime et la Criminologie*, Verviers, Marabout Université, Gérard & Co., 1970 (vol. 1, voce «Carrières criminelles», 64 ss.); Gatti U., Bandini T., *Proposta per uno schema di analisi clinica in tema di carriere criminali*, *Rass. crim.* 1972, 199 ss.); Giannini M.C., *Il recidivismo e le carriere criminali*, in *Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense*, op. cit., 5 (Teorie criminogenetiche, prevenzione, ruolo delle istituzioni), 1987, 159 ss.

La costruzione di ciascuna carriera (a tipo unico, a tipo doppio, a tipo plurimo, a tipo misto) è stata effettuata considerando il tipo e la ricorrenza di ciascun reato. Più precisamente, secondo il criterio utilizzato in altre indagini (Canepa, Bandini, Gatti, Pallanca, Traverso, etc.), appartengono al primo tipo le carriere dei soggetti nelle quali almeno il 75% del totale dei reati è dello stesso tipo e ricorre almeno tre volte; nel secondo tipo sono comprese quelle in cui almeno il 75% dei reati è di due tipi e questi ricorrono ciascuno almeno tre volte; nel terzo tipo si considerano quelle in cui il 75 % dei reati è composto da reati di più di due tipi, ciascuno dei quali compaia almeno tre volte; nell'ultimo tipo si inseri-

Dalla quantificazione e dalla qualificazione diacronica dell'inserimento di ciascun soggetto nel circuito penale, cioè dall'esistenza e dal tipo di carriera criminale, emergono elementi di indubbio interesse per la comprensione dell'interrelazione dialettica dei fattori significativamente presenti nel polideterminismo dei comportamenti criminosi.

La distribuzione delle carriere criminali indica che le più frequenti sono quelle a tipo unico (7 casi) ed a tipo misto (6 casi); seguono quelle a tipo plurimo (3 casi) e doppio (2 casi).

L'assenza di carriera si è riscontrata in poco meno della metà dell'universo e riguarda anche 4 delinquenti primari alla prima esperienza detentiva (19).

Quanto alle modalità in cui si specificano i diversi tipi di carriera, quella a tipo unico ne presenta tre: furto ed atti contrari alla pubblica decenza (tre casi ciascuna), e rapina (1 caso).

Quelle a tipo misto si distinguono per l'estrema eterogeneità delle varianti criminose che, tra loro combinate (20), non sono diverse da quelle caratterizzanti le modalità degli altri tipi di carriera.

Le carriere a tipo doppio si materializzano in due modalità: furto-rapina e atti contrari alla pubblica decenza - invito al libertinaggio in modo scandaloso e molesto.

Quelle a tipo plurimo si concretizzano in tre modalità, caratterizzate da reati formalmente diversi ma sostanzialmente omogenei: la prima, infatti, è costituita da reati riconducibili nell'ambito della materia fiscale e doganale (contrabbando, violazioni leggi I.V.A. e doganali); la seconda scandita da

scono le carriere caratterizzate dalla presenza di almeno tre reati che non soddisfano nessuna delle condizioni precedenti. L'assenza di carriera si verifica quando il soggetto ha commesso meno di tre reati, giudizialmente accertati (Cfr., ad esempio, Bandini T., Di Noto L., Gatti U., Carriere Criminali a Genova, Rass. crim. 1973, 115 ss.; Bandini T., Gatti U., Il processo di esclusione e l'inserimento sociale degli ex detenuti, Rass. crim. 1974, 156 ss.).

(19) 4 detenuti, tutti giudicabili.

(20) Atti contrari alla pubblica decenza - furto - detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; partecipazione a giochi d'azzardo - rapina - detenzione abusiva di armi - furto; lesione personale - oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale; rapina - associazione per delinquere - violenza privata; estorsione - furto, oltraggio a pubblico ufficiale - rapina; atti contrari alla pubblica decenza - lesione personale - rissa.

comportamenti criminosi contro il patrimonio (furti, rapine e reati a questi strumentalmente connessi come il porto abusivo di armi); la terza, infine, caratterizzata da attività delinquenziali strettamente collegabili allo *status* ed all'esercizio della prostituzione [mascheramento in luogo pubblico, contravvenzione al foglio di via obbligatorio, oltraggio a pubblico ufficiale (tav. 3 e fig. 3a)].

Riferendo il fenomeno ai soggetti appartenenti a ciascuno dei gruppi considerati, per gli omosessuali ed i travestiti, tra i quali è prevalente l'assenza di carriera, più frequenti risultano quelle a tipo unico e misto (21); inoltre, tra i primi, un caso di carriera a tipo plurimo (22) e tra i secondi due casi di carriera a tipo doppio (23) e due a tipo plurimo (24).

Per i transessuali, invece, un caso di carriera a tipo unico (25) ed uno a tipo misto (26) (tav. 3 e fig. 3b).

I comportamenti delinquenziali, per i quali i soggetti risultano ristretti, concentrandosi nella detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e nei reati contro il patrimonio (limitati al furto ed alla rapina, questa spesso associata al porto abusivo di armi), consentono di ipotizzare la loro riferibilità, diretta o indiretta, all'attualità della forte incidenza di pratiche tossicomane (27). Il riscontro è nell'analisi qualitativa

(21) La modalità (furto) è nettamente prevalente tra quelle caratterizzanti le carriere a tipo unico; tale reato, inoltre, concorre quasi sempre a determinare ciascuna delle modalità caratterizzanti le carriere a tipo misto; in queste ultime, limitatamente ai travestiti, è spesso ricorrente l'associazione di questo reato con gli atti contrari alla pubblica decenza.

(22) Reati in materia fiscale e doganale (v. avvertenza nota 16).

(23) Furto - rapina; atti contrari alla pubblica decenza - invito al libertinaggio in modo scandaloso e molesto.

(24) Furto - rapina - porto abusivo di armi; mascheramento in luogo pubblico - contravvenzione al foglio di via obbligatorio - oltraggio a pubblico ufficiale.

(25) Furto - rapina - violazione della normativa sulle armi; mascheramento in luogo pubblico - contravvenzione al foglio di via obbligatorio - oltraggio a pubblico ufficiale.

(26) Rapina - atti contrari alla pubblica decenza - lesione personale e rissa.

(27) L'associazione tra droga e criminalità sembra dipendere sia dalle caratteristiche del tossicodipendente, sia dalla reazione sociale al comportamento tossicomane, sia dalla tendenza generale dell'andamento della criminalità. V. nota 39.

I comportamenti devianti (delittuosi o non delittuosi) del tossicomane possono individuarsi essenzialmente in quelli connessi con il possesso della sostanza (detenzione e spaccio, ecc. di sostanze stupefacenti, ecc.), in quelli tenuti per pro-

Tav. 3) Distribuzione dei detenuti per carriera criminale e per tipo di autore

TIPO DI CARRIERA	Omosessuali N.	Travestiti N.	Transessuali N.	Detenuti N.
Unico	3	3	1	7
Doppio		2		2
Plurimo	1	2		3
Misto	3	2	1	6
Assente	5	7		12
Totale . . .	12	16	2	30

dei precedenti penali: una trascurabile consistenza dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed una qualificata presenza di quelli più strettamente correlabili con la storia e le condizioni di vita. In particolare: i precedenti penali dei transessuali si concentrano negli atti contrari alla pubblica decenza e nella falsa dichiarazione a pubblico ufficiale della propria identità; e quelli dei travestiti si distinguono, rispetto ai precedenti degli altri due gruppi, per una più accentuata eterogeneità; per la esclusiva presenza della contravvenzione al foglio di via obbligatorio, dell'invito al libertinaggio, del mascheramento e degli atti osceni; per la marcata incidenza degli atti contrari alla pubblica decenza;

curarsi la droga o il danaro necessario per acquistarla in fase di astinenza (furti, rapine, estorsioni, violenza privata, minacce, prostituzione, reati costituenti la c.d. criminalità indiretta) ed in quelli posti in essere sotto effetto delle sostanze stupefacenti (reati di tipo violento, o contro la persona, o contro la libertà sessuale, o contro il patrimonio, costituenti la c.d. criminalità diretta). V. Fornari U., *Psicopatologia e Psichiatria forense*, op.cit., 362. Da ultimo il volume monografico n. 15: *Alcoolismo, tossicodipendenze e criminalità*, del Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria forense, op. cit..

CARRIERE CRIMINALI
(Valori assoluti e percentuali)




Fig. 3a




Fig. 3b

per la maggiore frequenza, nell'ambito della classe dei delitti contro il patrimonio, della rapina rispetto al furto che, invece, è il delitto più rappresentato, fra quelli della stessa classe, fra i precedenti degli omosessuali.

Non sembra possano sottrarsi alla stessa chiave di lettura i rimanenti reati che, distribuendosi variamente, integrano i precedenti penali - questi specularmente riflessi nelle diverse carriere - di tutti i soggetti appartenenti ai tre gruppi in esame: la lesione personale, la rissa e la rapina, tutte commesse da uno dei transessuali; l'oltraggio e la resistenza a pubblico ufficiale, il porto abusivo di armi, la lesione personale, la violenza privata, ecc., che rappresentano altri momenti di criminalità degli omosessuali e dei travestiti. Pur non mancando il caso del travestito condannato per un reato di rilevante gravità, come l'omicidio; figura questa assente nei precedenti penali di tutti gli altri soggetti.

Invero, ogni singolo reato rappresenta nella storia del suo autore sia un evento accidentale legato a cause contingenti ed eccezionali, sia un sintomo rivelatore di attuali caratteristiche soggettive interconnesse a situazioni conflittuali mai sanate, sia ancora la manifestazione non unica di una personalità già di per sé «deviante», sia infine un epifenomeno del farsi storico individuale conseguenziale ad una «scelta» soggettiva. Lo studio del caso individuale deve, perciò, andare al di là della genesi, della natura e del grado della struttura psicologica o psicopatologica del reo per proiettarsi nel suo ambiente, nella sua realtà esistenziale, nel modo in cui egli ha vissuto il fatto, nell'analisi delle spinte criminogene prossime e remote cui è esposto e della loro pericolosità, maggiore o minore, in rapporto alle caratteristiche della personalità ed alla capacità di superare situazioni di tensione e/o di sviluppare nuovi adattamenti.

A tutti i soggetti esaminati è stato somministrato un questionario articolato secondo lo schema del formulario sociologico (improntato, cioè, alla rilevazione per aree) finalizzato all'acquisizione di dati sulla storia, l'orientamento e la vita sessuale, la presenza di una condizione tossicomane, la reazione psicologica al contagio all'H.I.V., la valutazione dell'esperienza detentiva vissuta.

Il basso livello culturale dei destinatari ha indirizzato le scelte, la formulazione e la successiva fase di decodifica degli *items* del questionario, somministrato mediante intervista strutturata (28).

Le schede riportate derivano dall'integrazione dei dati del questionario con quelli rilevati dal fascicolo personale.

SCHEDA N. 1

V.A., di anni 38, omosessuale.

Detenuto (giudicabile) per omicidio, lesione personale e rapina. A 20 anni ha subito la prima condanna per esercizio abusivo di mestieri girovaghi. Successivamente, si è reso autore di numerosi reati riportando 37 condanne per 71 diversi fatti criminosi. La carriera criminale è di tipo plurimo ed i reati in cui essa si materializza sono riconducibili, sostanzialmente, alla microcriminalità di tipo economico (contrabbando, evasione fiscale, ecc.). Non risultano precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita ed è il sesto di 10 figli. Si ritiene accettato dai congiunti; «buoni» i rapporti con i genitori ed i fratelli; «normali» quelli con gli altri.

Il padre è commerciante di frutta, «rigido ma comprensivo»; la madre è definita «molto più buona».

Si definisce «omosessuale». Si «sente uomo» e prova vergogna e disagio per la sua diversità. Ha scoperto il sesso a 10 anni ed ha avuto le prime esperienze sessuali a 13-14 anni con un compagno. Non ha un convivente ed attua, anche in carcere, terapia ormonale di tipo maschile (su richiesta del padre). Esprime giudizio positivo sugli uomini - invidiandoli per la loro «normalità» - e sulle donne (limitatamente ai rapporti di amicizia).

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

(28) Gli intervistati hanno discusso con il somministratore il significato degli *items* e delle risposte. Per evitare induzione sperimentale, segnatamente all'area relativa alla delicata problematica della sessualità, la somministrazione è stata preceduta ed introdotta da incontri preliminari e realizzata da chi gestisce quotidianamente le attività trattamentali interne e che intrattiene con gli stessi soggetti un valido e solido rapporto interattivo.

Ha conseguito la licenza elementare ed ha lavorato prima come fruttivendolo, poi come «venditore abusivo di sigarette».

Mostra indifferenza per i reati commessi; considera positiva la pena perché la sua esecuzione «tiene lontani dalle occasioni di reato».

Non riferisce particolari problemi psicologici.

Regolare la condotta carceraria.

Tornato libero intenderebbe trovare un lavoro «onesto».

SCHEDA N. 2

N.G., di anni 36, omosessuale, tossicodipendente.

Eroinomane dall'età di 25 anni, ha «scelto» di accostarsi alla droga perché indotto dagli «amici».

Detenuto (definitivo) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. All'età di 24 anni ha subito la prima condanna per atti contrari alla pubblica decenza; non ha carriera criminale; 2 i precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita, è il sesto di 8 figli. I congiunti accettano la sua diversità ed i rapporti con i genitori e con i fratelli sono «buoni»; «normali» con gli altri.

Il padre è vetraio ed è «all'antica»; la madre è « comprensiva, moderna e molto intelligente». Vive con la sorella.

Si definisce «effeminato». Si sente «donna» ma accetta «pienamente» le forme maschili. Ha scoperto il sesso all'età di 12 anni ed ha avuto le prime esperienze sessuali con compagni. Non ha un convivente, non ha mai praticato terapia ormonale, né subito interventi estetici. Il giudizio sugli uomini è positivo (specie se «colti»); genericamente positivo quello sulle donne.

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare ed ha proseguito gli studi da autodidatta per alcuni anni.

Ha lavorato come parrucchiere per signora.

Mostra indifferenza per i reati commessi ma considera positiva l'esperienza detentiva.

Si dice «depresso». Pratica un trattamento con psicofarmaci.

La condotta carceraria è regolare.

Una volta libero spera di riprendere a lavorare «onestamente».

SCHEDA N. 3

T.S., di anni 29; omosessuale. Dalla pratica sessuale teme il contagio dall'HIV.

Detenuto (giudicabile) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; non ha precedenti penali né penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita ed è il primo di 3 figli. «Buona» l'accettazione dei congiunti; «buoni» i rapporti con i genitori, con i fratelli e con gli altri. Il padre, operaio, viene definito «un tipo all'antica»; «buona» la madre.

Si definisce «gay» (sottolineando la differenza tra il «gay» e l'«omosessuale»). Si sente «uomo», nonostante la sua diversità. Ha scoperto il sesso all'età di 12 anni ed ha avuto le prime esperienze sessuali verso i 17 anni «con un amico di famiglia». Non ha, allo stato, un convivente; non attua terapia ormonale né ha subito interventi di chirurgia estetica. Esprime giudizio positivo sia sugli uomini che sulle donne.

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare; ha lavorato come operaio in una fabbrica di scarpe.

Si mostra pentito per il reato commesso, accetta la pena inflittagli come conseguenza del suo errore.

Si sente «depresso». È in atto trattamento psicologico di sostegno.

Regolare la condotta carceraria.

Fuori dal carcere, spera di trovare un lavoro «onesto».

SCHEDA N. 4

R.E., di anni 28, omosessuale, tossicodipendente.

Eroinomane dall'età di 23 anni, si è accostato alla droga «spinto» da un'amica. Non è sieropositivo ma si dimostra fortemente preoccupato per l'eventuale contagio dall'HIV.

Detenuto (giudicabile) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel 1979, all'età di 19 anni, ha subito la prima condanna per atti contrari alla pubblica decenza. Ha 4 precedenti penali; la carriera criminale è di tipo misto; 4 anche i precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita ed è il penultimo di 7 figli.

«Discreta» l'accettazione dei congiunti; «buoni» i rapporti con i fratelli, più difficili, «soprattutto ultimamente», i rapporti con i genitori. «Buoni» i rapporti con gli altri. Il padre è «muratore e fino a poco tempo fa pensava solo a lavorare»; la madre è definita «buona».

Si definisce «omosessuale»; non si è mai prostituito né travestito (non tollera i travestiti «perché si truccano»). Si sente «donna» ma accetta il suo stato fisico, pur affermando di essere «un brutto uomo»; parla spesso al femminile. Ha scoperto il sesso all'età di 10-11 anni ed ha avuto le prime esperienze sessuali intorno ai 12 con i compagni di strada.

Ha avuto 2 conviventi; non attua terapia ormonale né ha subito interventi estetici. Positivo il giudizio sugli uomini e sulle donne, limitatamente, per queste ultime, ai rapporti di amicizia.

È stato dispensato dal compiere la ferma di leva perché «eccedente al fabbisogno».

Ha conseguito la licenza elementare in Italia ma ha frequentato fino alla IX classe in Germania. Il lavoro di parucchiere è stato l'unica fonte onesta di guadagno; divenuto consumatore di eroina si è dato allo spaccio.

Si sente «dipendente dal reato» ma valuta positiva la detenzione perché lo «ha salvato dalla droga».

Spesso si sente ansioso e «nervoso». È in corso un trattamento con farmaci psicoattivi.

Regolare la condotta carceraria.

Scontata la pena, vorrebbe «andare all'estero per uscire dal giro della droga e trovare un lavoro onesto».

SCHEDA N. 5

C.G., di anni 24, omosessuale.

Detenuto (definitivo) per rapina e porto abusivo di armi. Nel 1986, a 22 anni, ha subito la prima condanna per detenzione abusiva di armi.

Ha riportato anche una condanna per associazione per delinquere; 4 i precedenti penali; di tipo misto la carriera criminale; un solo precedente penitenziario.

Proviene da famiglia normocostituita ed è il quarto di 7 figli. Sino al momento dell'arresto i genitori ignoravano la sua «condizione». «Buoni» tuttavia i rapporti con i componenti il nucleo familiare e con gli altri.

Il padre, pensionato, è definito «debole», la madre «buona ma severa», vive con i genitori.

Si definisce «omosessuale». Si sente «donna» ma accetta il suo stato fisico; non ha mai praticato terapia ormonale né subito interventi estetici. Ha scoperto il sesso all'età di 12 anni ed ha avuto la prima esperienza sessuale a 14 con un compagno. Non ha un convivente. Esprime giudizio positivo sugli uomini e manifesta indifferenza verso le donne.

Non ha soddisfatto gli obblighi di leva perché dispensato a causa dello evento sismico del 1980.

Ha conseguito la licenza media.

Trova nell'attività criminosa la sua principale fonte di sostentamento.

Ha un atteggiamento acritico verso i reati commessi considerando inutile l'esecuzione della pena.

Spesso è in preda a crisi d'ansia. È in atto un trattamento psicologico di sostegno.

Regolare la condotta carceraria.

All'uscita dal carcere non intende dismettere le pregresse abitudini di vita.

SCHEDA N. 6

S.N., di anni 31, omosessuale.

Detenuto (giudicabile) per lesione personale e resistenza a pubblico ufficiale. Ha subito la prima condanna per furto all'età di 22 anni rendendosi successivamente autore di numerosi altri reati contro il patrimonio.

Ha 13 precedenti penali e la carriera criminale è a tipo unico; 12 i precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita; è il primo di 5 fratelli. «Buona» l'accettazione dei congiunti; «normali» i rapporti con i genitori, con i fratelli e con gli altri. Il padre lavorava come «marittimo» ed è definito «buono»; la madre «brava».

Si definisce «omosessuale» e ne è soddisfatto anche perché si sente «uomo».

Ha attuato una terapia ormonale di tipo maschile (su «richiesta» dei genitori).

Ha scoperto il sesso all'età di 5-6 anni; a 15 le prime esperienze sessuali con amici. All'età di 21 anni ha avuto un convivente «stabile» con il quale ha «rotto» a causa della droga. Esprime giudizio negativo sugli uomini e considera le donne «ottime amiche».

Non ha soddisfatto gli obblighi di leva per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare ed ha frequentato un corso professionale.

È stato anch'egli «marittimo», ora disoccupato.

Si mostra pentito per il reato commesso ma è «confuso» sui fattori causali.

Considera la pena «una sofferenza» ma le riconosce una «forte utilità».

Spesso «depresso ed ansioso». È in atto un trattamento psicologico di sostegno.

In carcere ha compiuto ripetuti atti autolesivi in momenti di «tensione improvvisa».

All'atto della scarcerazione si ripromette di cambiare stile di vita, nella speranza di trovare un lavoro onesto.

SCHEMA N. 7

C.L., di anni 28, omosessuale, tossicodipendente.

Eroinomane, si è accostato alla droga all'età di 24 anni «spinto dagli amici»; non è sieropositivo e «non teme» un eventuale contagio dall'HIV.

Detenuto (giudicabile) per rapina, è stato condannato per la prima volta all'età di 23 anni per furto.

Successivamente ha riportato 3 condanne per rapina. 4 i precedenti penali; carriera criminale a tipo misto; 4 anche i precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita, è il penultimo di 6 figli. «Buona» l'accettazione dei congiunti; «buoni» i rapporti con i genitori, con i fratelli e con gli altri. «Severo» il padre, venditore ambulante di sigarette, «buona e comprensiva» la madre.

Si definisce «gay»; si sente «donna» ma non si è mai prostituito e non gli piace travestirsi.

Ha scoperto il sesso all'età di 10 anni; a 12 le prime esperienze sessuali con un «militare». Non ha un convivente, non pratica terapia ormonale né ha subito interventi di chirurgia estetica.

«Negativo» il giudizio sugli uomini, di «indifferenza» quello sulle donne.

Dispensato dagli obblighi militari perché «eccedente al fabbisogno».

Ha conseguito la licenza elementare.

Ha lavorato in una fabbrica di scarpe; la sua principale fonte di sostentamento è costituita, però, dai proventi dell'attività criminosa.

Atteggiamento acritico rispetto al reato commesso ed alla pena inflittagli.

Riferisce episodi di irritabilità e di tensione emotiva.

È in atto un trattamento psicologico di sostegno.

Regolare la condotta carceraria.

Non manifesta interesse per il futuro.

SCHEDA N. 8

B.A., di anni 29, omosessuale.

Detenuto (giudicabile) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ha subito la prima (ed unica) condanna all'età di 21 anni per furto; assente la carriera criminale; 2 i precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia disgregata; ha 3 fratelli. I congiunti hanno, soprattutto inizialmente, rifiutato la sua diversità. «Assenti» i rapporti con il padre, che non vede da diversi anni; «buoni» i rapporti con la madre, definita «buona ma petulante», e con i fratelli; «difficili» quelli con gli altri.

Si riconosce «omosessuale». Si sente «maschio». Ha scoperto il sesso all'età di 12 anni; a 14 subì violenza carnale ad opera dello zio paterno ed a 15 anni ha avuto le prime esperienze sessuali con un compagno «più grande». Ha attuato terapia ormonale di tipo maschile (su «richiesta» della madre); non ha subito interventi di chirurgia estetica. Non

ha un convivente ma è fidanzato da diversi anni («di nasco-
sto di tutti») con un uomo «molto affettuoso».

«Negativo» il giudizio sugli uomini; «ottime amiche» le
donne.

Non ha prestato servizio militare per motivi afferenti al
suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare ed ha lavorato come
operaio in una conceria di pelli.

Gli piace ballare e cucinare, vorrebbe continuare a lavo-
rare nella fabbrica in cui era inserito fino al momento del-
l'arresto.

Mostra pentimento per il reato commesso e considera la
pena una sofferenza per lui eccessiva.

È in atto un trattamento ormonale (maschile) ed uno
psicologico di sostegno.

Regolare la condotta carceraria.

Scontata la pena, desidera soltanto «lavorare onesta-
mente».

SCHEDA N. 9

C.M., di anni 25, omosessuale. Mostra indifferenza verso
la possibilità di contagio dall'HIV che definisce una
«malattia che non gli riguarda».

Detenuto (giudicabile) per detenzione e spaccio di sostan-
ze stupefacenti; ha un solo precedente penale (condanna per
contrabbando riportata all'età di 21 anni); assente la carriera
criminale; un unico precedente penitenziario.

Proviene da famiglia normocostituita; è il quarto di 5 fi-
gli. «Buona» l'accettazione da parte dei congiunti; il padre,
parrucchiere, è «una pasta d'uomo»; «severa», invece, la
madre; «buoni» i rapporti con i genitori con i fratelli e con
gli altri.

Si definisce «omosessuale». Si sente «maschio». Ha sco-
perto il sesso all'età di 12 anni; a 15 le prime esperienze ses-
suali con una signora che si «faceva sempre pettinare da lui
e che lo aveva per questo motivo invitato a casa»; a 17 anni
le prime esperienze omosessuali con un amico. Non attua te-
rapia ormonale né ha subito interventi di chirurgia estetica.
Ha un convivente.

«Buono» il giudizio sugli uomini; «negativo» quello sulle donne.

Non ha prestato servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare ed ha lavorato come parrucchiere nel negozio del padre.

Gli piace ballare e curare piante e fiori; se non avesse l'opportunità di lavorare come parrucchiere preferirebbe fare il giardiniere o il fioraio.

È pentito per il reato, commesso al fine di «accontentare» il suo convivente; «soffre molto» a «stare in carcere» ma considera la pena positiva perché difficilmente «ricadrà nel reato».

È in atto un trattamento psicologico di sostegno.

Regolare la condotta carceraria.

Fuori dal carcere vuole continuare a lavorare onestamente, «senza farsi più coinvolgere in attività illecite».

SCHEDA N. 10

P.S., di anni 27, omosessuale, tossicodipendente, sieropositivo.

Eroinomane dall'età di 21 anni, si è accostato alla droga «per prova».

Sieropositività all'HIV accertata in carcere; attribuisce il contagio all'uso promiscuo di siringhe infette. Causa la sua condizione di sieropositivo è molto «depresso e preoccupato», soprattutto per i rapporti con la famiglia.

Detenuto (giudicabile) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; ha subito la prima condanna per «guida senza patente» all'età di 19 anni; 2 i precedenti penali; un solo precedente penitenziario.

Proviene da famiglia normocostituita ed è l'ultimo di 15 figli. Fino al momento dell'arresto i genitori non erano a conoscenza della sua diversità; tuttavia, sia i genitori che i fratelli si sono mostrati «affettuosi e premurosi». Il padre, venditore ambulante, è «all'antica»; la madre è definita «severa». I rapporti con gli altri sono definiti «normali».

Si definisce «gay», ma non accetta il suo stato. Si sente «uomo». Ha scoperto il sesso all'età di 13-14 anni ed ha

avuto contemporaneamente le prime esperienze sessuali con compagni. Ha attuato terapia ormonale di tipo maschile. Non ha un convivente. Esprime giudizio «positivo» sugli uomini e considera le donne «sorelle e amiche».

Non ha prestato servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare e ha seguito un corso di stilista, lavorando, successivamente, come «sarto da donna». Gli piace dipingere e vorrebbe lavorare nel campo della moda.

È pentito per il reato commesso, ma « non sopporta» la pena.

Si dice fortemente «depresso», soprattutto da quando ha scoperto di essere sieropositivo. Si sente spesso in colpa per la sua diversità.

È in atto un trattamento psicologico di sostegno, ma il soggetto richiede più appropriata terapia per le sue condizioni fisiche.

Regolare la condotta carceraria.

Non si pone il problema del futuro.

SCHEDE N. 11

N.G., di anni 24, omosessuale, tossicodipendente.

Eroinomane dall'età di 17 anni per «reazione» al suo «stato di diverso» che non accettava. Dopo la penultima detenzione ha interrotto l'uso di sostanze stupefacenti per «paura dell'AIDS». Non è sieropositivo.

Detenuto (definitivo) per furto, ha subito per lo stesso reato la prima condanna nel 1982 all'età di 18 anni; 4 i precedenti penali; la carriera criminale è di tipo misto; 3 i precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita ed è il primo di 4 figli. Solo la madre è a conoscenza della sua condizione. I rapporti con i genitori e con i fratelli sono buoni; quelli con gli altri lo sono solo se «si tratta di persone civili» (altrimenti si «vergogna»). Il padre è carpentiere ed è «molto buono», ma, spesso, è in stato di ubriachezza; la madre è «una bravissima donna».

Si definisce «omosessuale»; si sente «donna», ma accetta il suo stato (non «farebbe il travestito»). Non si è mai prostitui-

to .Ha scoperto il sesso all'età di 11-12 anni. Ha avuto le prime esperienze sessuali con un giovane di 16 anni, vicino di casa. Per sei anni ha avuto un convivente che poi si è sposato. Ha attuato terapia ormonale maschile su «richiesta» della madre. «Positivo» il giudizio sugli uomini e sulle donne, seppure, per queste ultime limitatamente alla «loro bellezza».

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare ed ha lavorato come calzolaio e come parrucchiere; trova nel contrabbando di sigarette una ulteriore fonte di reddito.

Assume atteggiamento di indifferenza nei confronti del reato commesso e considera la pena «inutile» dato il «suo stato». Soffre molto per la monotonia della vita detentiva.

Si sente ansioso. Pratica trattamento medico e psicologico di sostegno.

Regolare la condotta carceraria.

Non ha particolari aspettative per il futuro.

SCHEDA N. 12

M.A., di anni 29, omosessuale, tossicodipendente.

Eroinomane e cocainomane dall'età di 24 anni. Si è accostato alla droga «spinto» da un amico omosessuale. Non è sieropositivo. Da un anno, temendo il contagio dall'HIV, ha smesso di «bucarsi».

Detenuto (definitivo) per furto, ha riportato la prima condanna (per concorso in furto e per guida senza patente) all'età di 17 anni; dopo essere stato condannato nuovamente per mancanza alla chiamata di leva e per diserzione, si è reso autore di numerosi reati contro il patrimonio. 17 i precedenti penali; la carriera criminale è a tipo unico; 15 i precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita, è il primo di 14 figli. I congiunti da sempre ignorano il suo «stato di diverso». Il padre è deceduto ma non si era mai interessato a lui per il suo carattere «ribelle»; «buona» la madre; «buoni» i rapporti con questa e con gli altri; «difficili» quelli con i fratelli.

Dice di essere «omosessuale» per poter «stare insieme agli altri omosessuali» nella sezione a loro destinata.

Non disdegna i rapporti con i travestiti. Si sente «uomo».

Ha scoperto il sesso all'età di 15-16 anni. Eterosessuali le prime esperienze; in carcere quelle omosessuali, a 18 anni. Non ha un convivente, non pratica terapia ormonale né ha subito interventi estetici.

«Indifferenza» per gli uomini e per le donne.

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare ed ha lavorato, sin da piccolo, come venditore ambulante.

Trova la fonte di sostentamento in «attività criminose di qualunque tipo».

Gli piace giocare a carte e a biliardo; non ha preferenze lavorative.

Sostiene di delinquere solo per sopravvivere e considera il carcere un «incidente inevitabile» per «chi vuole guadagnare in un certo modo».

Regolare la condotta carceraria, ma, nei rapporti con gli altri, riferisce di avere un carattere «irascibile» e «poco socievole».

All'uscita dal carcere non esclude la possibilità di trovare un «lavoro onesto».

SCHEDA N. 13.

S.A., di anni 25, travestito, tossicodipendente, sieropositivo.

Eroinomane e cocainomane, si è accostato alla droga all'età di 15 anni per dimenticare un compagno di cui era innamorato ma che «non lo ricambiava». Riferisce di essere uscito solo di recente dal «giro della droga» e che si sente però un «vigliacco» non essendo stato capace di lasciare anche quello della prostituzione. Sieropositività all'HIV accertata in carcere; attribuisce il contagio all'uso promiscuo di siringhe ed è preoccupato per la possibilità di infettare altri.

Detenuto (definitivo) per furto, ha subito la prima condanna per concorso in rapina ed associazione per delinquere nel 1981, all'età di 18 anni; 5 i precedenti penali; la carriera criminale è di tipo misto; 2 i precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita in origine, avendo i genitori divorziato. È il terzo di 8 figli. «Buona» sin dall'inizio l'accettazione dei congiunti; tuttavia difficili, causa la sua condotta «irrequieta», i rapporti con i genitori; «buoni» quelli con i fratelli; «normali» quelli con gli altri.

Il padre «fabbro» di professione, è «buono» solo con gli altri fratelli ma è «duro» con lui; la madre viene definita «dolce».

Si definisce un «transessuale» e si ritiene «soddisfatto» della sua condizione. Ha scoperto il sesso a 9 anni ed ha subito avuto delle esperienze sessuali con un vicino di casa «più grande», con il quale, quasi subito, il padre lo «scoprì a letto». Ha convissuto con un uomo per 4 anni; la relazione è finita «perché lui non voleva che si prostituisse». Prima di entrare in carcere praticava terapia ormonale di tipo femminile; gli piace travestirsi con abiti femminili ma non vuole cambiare il proprio sesso anatomico.

Considera gli uomini «cattivi» e «non li capisce»; gli piace stare con le donne «come amiche».

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza media. Dall'età di 18 anni ha lavorato come attore di film pornografici; attualmente trova nella prostituzione la fonte di sostentamento.

Si mostra pentito per i reati commessi ma assume atteggiamento fortemente negativo nei confronti della pena che, a suo dire, «lo sta ammazzando», rendendolo «solo più cattivo».

È chiuso ed introverso e da quando è detenuto riferisce di soffrire di improvvise e saltuarie crisi depressive.

È in atto un trattamento psicologico di sostegno.

Regolare la condotta carceraria.

In libertà vorrebbe lavorare come parrucchiere, ma soprattutto conoscere persone che possano farlo «sentire donna», allontanandolo dalla prostituzione.

SCHEDA N. 14

M.A., di anni 24, travestito. Non è tossicodipendente.

Sieropositività all'HIV accertata in carcere. Attribuisce il contagio alla mancanza di ogni «precauzione» durante i rapporti con i clienti.

Detenuto (definitivo) per furto; ha subito la prima condanna per oltraggio a pubblico ufficiale all'età di 21 anni; 5 i precedenti penali; la carriera criminale è a tipo misto; 6 i precedenti penitenziari.

Figlio naturale di una prostituta, ha sempre vissuto in un ambiente «pieno di prostitute» che «facevano a gara per prendersi cura di lui».

Non ha fratelli né sorelle. «Buoni» i rapporti con la madre e con «le sue amiche». Trova molte difficoltà nei rapporti con gli altri (che lo hanno sempre deriso e insultato prima per la «professione della madre», poi per il suo «stato»).

Si definisce «travestito»; prova piacere nell'indossare abiti femminili; si accetta «per quello che è» ma soffre molto per le difficoltà nei rapporti «con persone normali». Ha scoperto il sesso all'età di 9 anni quando per alcuni giorni era «andato a stare con un'amica della madre»; a 14 anni la prima esperienza con un ragazzo del suo palazzo. Non ha un convivente. Attua terapia ormonale di tipo femminile ed ha subito una operazione di chirurgia estetica agli zigomi. Esprime giudizio negativo sugli uomini perché l'hanno «sempre maltrattata e sfruttata»; ha invece un'ottima considerazione delle donne.

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare; ha cominciato a prostituirsi alla età di 14 anni (di «nascosto» della madre).

Gli piace «truccarsi», «farsi bella» e «fare i lavori domestici».

Accetta il reato come possibile soluzione di problemi di vita e manifesta un atteggiamento di assoluta indifferenza verso la pena.

Regolare la condotta carceraria.

È in atto un trattamento psicologico di sostegno ed uno di tipo ormonale (femminile).

Non ha prospettive per il futuro e sembra rassegnato «al suo destino».

SCHEDE N. 15

S.G., di anni 27, travestito, tossicomane, sieropositivo.

Eroinomane e cocainomane da 6 anni, si è accostato alla droga per «disperazione». Sieropositività all'HIV accertata in

carcere; attribuisce la «malattia» all'uso promiscuo di siringhe. Dalla «scoperta» è depresso, molto scoraggiato, rassegnato.

Detenuto (definitivo) per concorso in rapina e porto abusivo di armi.

Ha subito la prima condanna nel 1979, all'età di 18 anni, per atti contrari alla pubblica decenza. La carriera criminale è a tipo unico; ha 8 precedenti penali e 7 precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita, è il settimo di 8 figli di cui 6 maschi. All'età di 15 anni, «scoperta» e «rifiutata» dai genitori, ha abbandonato la casa; ancora interrotti i rapporti con i genitori e con i fratelli. «Normali» i rapporti con gli altri. Il padre è operaio comunale ed è «severo», mentre la madre è più «accondiscendente» ma «vincolata al padre». È vissuto in un ambiente «normale ma pieno di omosessuali».

Si definisce «omosessuale». Prima della detenzione ha praticato terapia ormonale di tipo maschile, pur sentendosi donna «sia fisicamente che psicologicamente». Anche in carcere indossa abiti femminili. Ha scoperto il sesso all'età di 11 anni ed ha avuto le prime esperienze a 12-13 con un amico. Ha convissuto per 10 anni con un uomo ma la loro relazione si è interrotta per «incompatibilità di carattere». Il giudizio sugli uomini e sulle donne dipende dal loro atteggiamento nei confronti dei «diversi».

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare. Ha lavorato come «cuoca» in un ristorante (il soggetto parla «al femminile»).

Si mostra pentito per il reato commesso e ritiene «positiva» la pena «perché tiene lontani dalla droga e dalle cattive amicizie».

Afferma di essere «depressa» solo saltuariamente; è in atto un trattamento psicologico di sostegno.

Regolare la condotta carceraria.

All'uscita dal carcere vorrebbe lavorare, ma si dichiara rassegnato «al suo destino» perché «vede» l'indisponibilità «della società» a «dare una mano a quelle come lei».

SCHEDA N. 16

R.M., di anni 27, travestito.

Detenuto (giudicabile) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; non ha precedenti penali né penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita; è il quinto di 12 figli. Ben accetto dai congiunti; «buoni» i rapporti con i genitori, con i fratelli e con gli altri. Il padre, fruttivendolo come la madre, viene definito «severo ma comprensivo»; «buona» la madre.

Si definisce «travestito»; prova piacere nel vestire abiti femminili.

Si sente «donna»; non si è mai prostituito; da 7 anni convive con un'uomo. Ha attuato terapia ormonale di tipo femminile.

«Molto positivo» il giudizio sugli uomini («gli piacciono tutti»); considera le donne solo come «amiche».

Ha scoperto il sesso all'età di 10 anni; a 12 le prime esperienze sessuali con un «ragazzo vicino di casa».

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha frequentato fino alla quarta classe elementare; lavora in proprio come fruttivendolo.

Assume atteggiamento di indifferenza rispetto al reato commesso ed alla pena da espiare. Si professa, però, innocente.

È in atto un trattamento psicologico di sostegno.

Regolare la condotta carceraria.

Fuori dal carcere vuole riprendere il lavoro precedente per «continuare a vivere onestamente».

SCHEDA N. 17

C.P., di anni 21, travestito, tossicodipendente.

Eroinomane dall'età di 15 anni, si è accostato alla droga «per curiosità». Non teme il contagio dall'HIV perché usa «ogni precauzione possibile» sia con i clienti sia nell'assunzione di droga.

Detenuto (giudicabile) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Non ha precedenti penali né penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita; è il penultimo di 5 figli. «Buona» l'accettazione dei congiunti; «buoni» i rapporti con i genitori e con i fratelli; «difficili» quelli con gli altri. Il padre, «venditore ambulante», viene definito «buono»; «buona» anche la madre.

Si definisce «travestito»; prova piacere nel vestirsi con abiti femminili.

Si sente «donna» ma si accetta per «quello che è». Ha scoperto il sesso all'età di 12 anni quando è stato vittima di ripetuti episodi di violenza da parte di uno zio: da allora nutre avversione per gli uomini. Da qualche anno ha un convivente con il quale, però, litiga spesso perché questi «vorrebbe» che non si prostituisse.

Attua terapia ormonale di tipo femminile ed ha subito alcuni interventi di chirurgia estetica al mento ed agli zigomi ma non si sottoporrebbe mai ad un intervento di asportazione chirurgica dei genitali.

Esprime giudizio fortemente negativo sugli uomini perché «egoisti» e «sempre interessati»; «buono», invece, quello sulle donne, «ottime amiche».

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare ed ha lavorato come parrucchiere fino al momento in cui ha cominciato a prostituirsi, trovando in tale attività una «proficua» fonte di guadagno.

Nega di aver commesso il reato che gli viene addebitato; ciò nonostante, considera positivamente la pena perché «lo tiene lontano dalla droga».

È in atto un trattamento ormonale di tipo femminile.

Regolare la condotta carceraria.

Non manifesta prospettive per il futuro.

SCHEDA N. 18

C.C., di anni 25, travestito, tossicodipendente, sieropositivo.

Eroinomane dall'età di 17 anni, si è accostato alla droga per «curiosità». Sieropositività all'HIV accertata in carcere; attribuisce il contagio all'uso promiscuo di siringhe infette.

Detenuto (definitivo) per rapina; non ha precedenti penali né penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita; è l'ultimo di 5 figli. «Buona» l'accettazione dei congiunti; «buoni» i rapporti con i genitori, con i fratelli e con gli altri. Il padre, venditore ambulante, viene definito «buono»; «severa» la madre.

Si definisce «travestito». Si sente «donna»; prova piacere nell'indossare abiti femminili. Ha scoperto il sesso all'età di 11 anni; a 12 le prime esperienze sessuali con un ex compagno di scuola. Ha avuto diversi conviventi. «Positivo» il giudizio sugli uomini; considera le donne solo come «amiche». Ha praticato terapia ormonale di tipo femminile.

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare. Ha lavorato come operaio in una fabbrica di borse, successivamente ha iniziato a prostituirsi.

Assume atteggiamento di indifferenza rispetto al reato commesso ed alla pena inflittagli che considera «inutile».

Si sente «depresso», «ansioso», «nervoso». È in atto un trattamento psicologico di sostegno.

Regolare la condotta carceraria.

Fuori dal carcere intende continuare a prostituirsi.

SCHEDE N. 19

D.C. di anni 27, travestito, tossicodipendente, sieropositivo.

Eroinomane e cocainomane dall'età di 18 anni, si è accostato alla droga «spinto» da un'amica per dimenticare un convivente che lo aveva abbandonato. Sieropositività all'HIV accertata in carcere: attribuisce il contagio all'uso promiscuo di siringhe infette. Dopo un primo periodo di rifiuto, considera la sua una «malattia» da «accettare come tutte le altre».

Detenuto (definitivo) per furto. Ha subito la prima condanna per atti contrari alla pubblica decenza, all'età di 19 anni. Successivamente, si è reso autore di numerosi reati di

tipo diverso; la carriera criminale è a tipo plurimo; 17 i precedenti penali; 10 quelli penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita ed è il penultimo di 8 figli. «Buona» l'accettazione dei congiunti; «buoni» i rapporti con i genitori; inizialmente difficili quelli con i fratelli che non accettavano la sua «diversità». «Normali» i rapporti con gli altri. Il padre, dipendente comunale, è definito «comprensivo e giusto»; «buona» la madre.

Si definisce «travestito». Si sente «donna», usa abiti femminili ma non desidera il radicale cambiamento del sesso anatomico. Ha scoperto il sesso all'età di 6-7 anni ed ha avuto le prime esperienze a 9 con un compagno. A 12 anni ha iniziato ad assumere ormoni di tipo femminile e a prostituirsi. Dall'età di 15, per otto anni, ha avuto un convivente.

Ha subito anche un intervento estetico agli zigomi.

Esprime giudizio «positivo» sia sugli uomini che sulle donne.

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha frequentato fino alla terza classe elementare e pur avendo lavorato (da commesso, operaio, ecc.) ha trovato soprattutto nella prostituzione la fonte di sostentamento.

Gli piace truccarsi e ballare; vorrebbe ripetere una delle precedenti esperienze lavorative.

Mostra indifferenza rispetto ai reati commessi per «procurarsi la droga»; considera la pena «un bene».

È in atto un trattamento psicologico di sostegno ed ormonale femminile.

Regolare la condotta carceraria.

Uscito dal carcere desidera «realizzarsi di più».

SCHEDE N. 20

D.N., di anni 24, travestito, tossicodipendente, sieropositivo.

Eroinomane e cocainomane dall'età di 15 anni, si è accostato alla droga per «curiosità». Sieropositività all'HIV accertata in carcere; attribuisce il contagio all'uso promiscuo di siringhe infette. Inizialmente «confuso», si è successivamente

assuefatto alla «malattia»; è preoccupato, però, per l'insorgenza di ulteriori «problemi».

Detenuto (definitivo) per rapina e porto abusivo di armi; ha subito la prima condanna per rapina nel 1985 all'età di 21 anni, 5 i precedenti penali; la carriera criminale è a tipo unico; 4 i precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita ed è l'ultimo di 8 figli. Solo «parziale» l'accettazione dei congiunti; «scarsi» i rapporti con il padre; «buoni» quelli con la madre («comprensiva ed apprensiva») sino alla sua recente morte. «Discreti» i rapporti con i fratelli; «normali» quelli con gli altri. Il padre, «commerciante», è definito «egoista» ed «estraneo alla famiglia».

Si definisce indistintamente «transessuale» o «travestito». Si sente «donna», ama vestirsi con abiti femminili ma non si sottoporrebbe mai ad un intervento di asportazione chirurgica dei genitali. Ha scoperto il sesso verso i 12 anni, provando subito «attrazione fisica» verso gli uomini «maturi» e ha avuto le prime esperienze omosessuali a 13 «di sua iniziativa». «Cacciato di casa perché rientrava sempre tardi», all'età di 17 si è dato alla prostituzione. Dall'età di 18 anni ha convissuto per tre con un uomo. Attua terapia ormonale maschile.

Esprime giudizio «negativo» sugli uomini perché «egoisti», «positivo» invece quello sulle donne, «più furbe» e «simili a lui».

Non ha soddisfatto gli obblighi di leva perché dispensato a causa dell'evento sismico del 1980.

Ha conseguito la licenza elementare ed ha lavorato come parrucchiere per signora.

Pur preferendo l'«isolamento» e la «riservatezza», ama cucinare e vorrebbe lavorare ancora come parrucchiere.

«Abbandonato da tutti», accetta il reato commesso e considera «necessaria» la pena. «Causa del reato» è la «solitudine in cui versa in libertà»; il carcere è invece la «sua tranquillità» ed in esso trova quell'«aiuto psichico di cui ha bisogno».

È in atto un trattamento psicologico di sostegno ed ormonale maschile.

Non sempre regolare la condotta carceraria.

Non si pone il problema del futuro.

SCHEDA N. 21

D.S., di anni 24, travestito, tossicodipendente, sieropositivo.

Eroinomane e cocainomane, si è accostato alla droga per «scherzo» e «curiosità» all'età di 16 anni, «spinto» dal convivente.

Sieropositività all'HIV accertata in carcere, attribuisce il contagio «all'unica volta» che «distrattamente» ha usato «una siringa già usata da un suo amico». La notizia lo ha lasciato completamente indifferente dal momento che si sente «perfettamente in forma».

Detenuto (definitivo) per rapina; ha subito la prima condanna per lo stesso reato all'età di 17 anni. 9 i precedenti penali; la carriera criminale è a tipo doppio; 4 i precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita; ha 2 fratelli e 1 sorella. Causa la sua condotta, l'accettazione dei congiunti è sempre stata «scarsa».

«Scarsi» sono anche i rapporti con i genitori e «non buoni» quelli con i fratelli. Nei rapporti con gli altri è «spontaneo ed altruista» ma ha subito diverse «delusioni». Il padre è titolare di una impresa edile ed è «indulgente e comprensivo»; la madre «severa e petulante».

Si ritiene «travestito», affermando di provare piacere nel vestire abiti femminili. Si sente «abbastanza donna». Ha scoperto il sesso a 13 anni «frequentando la scuola»; ha avuto esperienze sessuali «spontaneamente e per lavoro».

Saltuariamente ha avuto dei conviventi, attua terapia ormonale di tipo femminile ma non manifesta il desiderio di cambiamento chirurgico del sesso.

Prova «attrazione» per gli uomini e considera positivamente le donne perché «amiche e compagne».

Non ha adempiuto agli obblighi militari perché «eccedente al fabbisogno».

Ha frequentato la scuola fino alla prima media; per 5-6 anni ha lavorato come parrucchiere per signora. Ultimo mezzo di sostentamento è la prostituzione.

Afferma di aver commesso i diversi reati per «necessità»; si mostra rassegnato rispetto alla pena ed è convinto della sua utilità.

Non si ritiene depresso.
Regolare la condotta carceraria.
In libertà vorrebbe lavorare come parrucchiere.

SCHEDA N. 22

D.G., di anni 24, travestito, tossicodipendente.

Eroinomane e cocainomane dall'età di 20 anni, si è accostato alla droga perché «trascinato» da amici. Non è sieropositivo ma considera la malattia «una di quelle che possono prendere tutti».

Detenuto (giudicabile) per rapina e porto abusivo di armi. Ha subito la sua prima ed unica condanna per furto all'età di 23 anni; assente la carriera criminale; un precedente penitenziario.

Proviene da famiglia normocostituita ed è il penultimo di 5 figli.

«Buona» l'accettazione dei congiunti; inizialmente «difficili» i rapporti con i genitori e con i fratelli; «normali» quelli con gli altri.

Il padre, pensionato, è un «tipo all'antica»; la madre viene definita «molto buona», «una martire».

Si definisce «transessuale». Si sente «donna». Prova piacere nel vestirsi con abiti femminili; non si sottoporrebbe mai all'asportazione chirurgica dei genitali ma ha subito un intervento di chirurgia estetica al naso. Attua terapia ormonale di tipo femminile. Ha scoperto il sesso all'età di 10 anni e subito dopo ha avuto le prime esperienze sessuali. Ha convissuto per 4 anni con un tossicodipendente ma il loro amore «è stato distrutto dalla droga».

Il suo giudizio sugli uomini «non è negativo»; «buone amiche» le donne.

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Non ha conseguito la licenza elementare ed ha presto cominciato a lavorare come parrucchiere.

Dopo aver venduto il negozio «per droga», ha cominciato a prostituirsi per mantenersi e comprare «la roba».

Sostiene di aver compiuto il reato per «procurarsi la droga» in un momento di «crisi» e considera la pena

«inutile» pur sperando che il carcere gli «fortifichi il carattere contro la droga».

È in corso un trattamento psicologico di sostegno ed uno di tipo ormonale femminile.

Regolare la condotta carceraria.

Da libero vuole «riprendere» una «vita onesta», senza più drogarsi né prostituirsi.

SCHEDA N. 23

I.S., di anni 23, travestito.

Detenuto (giudicabile) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ha 2 precedenti penali. Assenti quelli penitenziari.

Proviene da famiglia disgregatasi per divorzio dei genitori quando aveva un anno; da quel momento, con i suoi 6 fratelli, ha vissuto presso una zia stante il disinteresse del padre. «Buona» l'accettazione dei congiunti; «totalmente assenti» i rapporti con i genitori; «buoni» quelli con i fratelli. Trova molta difficoltà nei rapporti con gli altri e preferisce «stare da solo per rimanere tranquillo».

Si sente «donna al 100%» ma si accetta «per quello che è». Rispetto alla condizione di «diverso» non si definisce in alcun modo, ribadisce solo che si sente «una donna completamente soddisfatta». La scoperta del sesso è avvenuta all'età di 15 anni; a 17 le prime esperienze sessuali precedute da un episodio di violenza posto in essere da un «amico di famiglia» a bordo di un motoscafo.

Attua terapia ormonale di tipo femminile; si veste con abiti femminili; ha subito un intervento di «sempiastica facciale»; non si sottoporrebbe all'asportazione chirurgica dei genitali.

Esprime giudizio negativo sugli uomini perché l'hanno sempre «maltrattata e sfruttata»; ha, invece, un'ottima considerazione delle donne.

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare ed ha lavorato come venditore ambulante fino a quando ha cominciato a prostituirsi.

Gradirebbe «fare la casalinga».

È pentito per il reato commesso ma non si sente in colpa; considera negativamente la pena.

Riferisce di sentirsi «nervosa e apprensiva». È in atto un trattamento psicologico di sostegno ed una terapia ormonale (di tipo femminile).

La condotta carceraria può considerarsi nel complesso regolare.

Si dichiara desideroso, una volta fuori dal carcere, di cambiare vita, «chiudendo» con la prostituzione e dedicandosi completamente all'assistenza di una sorella paralitica.

SCHEDA N. 24

M.G., di anni 20, travestito, tossicodipendente.

Eroinomane dall'età di 15 anni, si è accostato alla droga per «disperazione». Non è sieropositivo però teme il contagio dall'HIV e per evitarlo usa ogni «precauzione possibile».

Detenuto (giudicabile) per rapina, non ha precedenti penali; assenti quelli penitenziari.

Proviene da famiglia disgregatasi per divorzio dei genitori quando aveva 16 anni; da quel momento, con i suoi 2 fratelli, ha vissuto presso il nonno paterno. «Buona» l'accettazione dei congiunti; «scarsi» i rapporti con i genitori che rifiutano il suo «stato»; «buoni» quelli con i fratelli e con gli altri. Il padre, commerciante, viene definito «egoista», «buona» ma «sempre nervosa» la madre.

Si definisce «travestito». Si sente «donna» e ama indossare abiti femminili. Ha scoperto il sesso all'età di 13 anni; a 15 le prime esperienze sessuali con un «conoscente» per denaro.

«Negativo» il giudizio sugli uomini; «positivo» quello sulle donne.

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare. Dall'età di 15 anni trova la sua fonte di sostentamento nella prostituzione. Gli piace «ballare ed ascoltare la musica».

Mostra pentimento per il reato commesso, considera la pena «utile» perché lo «tiene lontano dalla droga e dalla prostituzione».

Riferisce di essere irritabile e molto emotivo.

Regolare la condotta carceraria.

In libertà vuole continuare a prostituirsi, ma desidera uscire dal giro della droga.

SCHEDA N. 25

C.P., di anni 41, travestito, tossicodipendente, sieropositivo.

Eroinomane dal 1978, si è accostato alla droga «trasportato» dalle amicizie. Sieropositività all'HIV accertata in carcere; attribuisce il contagio all'uso promiscuo di siringhe infette. Alla notizia della «malattia» si è «avvicinato di più alla droga»; ora, però, è fiducioso nella «salvezza».

Detenuto (giudicabile) per rapina; ha subito la prima condanna all'età di 23 anni per atti contrari alla pubblica decenza. 20 i precedenti penali; la carriera criminale è a tipo doppio; numerosi i precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita ed è il primo di 8 figli. «Buona» l'accettazione dei congiunti; «buoni» i rapporti con i genitori, con i fratelli e con le «persone normali» ma non quelli «con le compagne». Il padre, pensionato, viene definito «duro ma comprensivo»; «brava donna» la madre.

Si definisce «transessuale»; si sente «donna», indossa abitualmente abiti femminili ma non si sottoporrebbe ad un intervento chirurgico di asportazione dei genitali. Ha scoperto il sesso all'età di 7-8 anni ed ha avuto le prime esperienze sessuali a 11 con un «ragazzo del suo palazzo».

Per 10 anni ha convissuto con un uomo «che però ora si è sposato con un'altra donna». Ha attuato terapia ormonale di tipo femminile ed ha subito interventi di chirurgia plastica al seno ed al viso.

Giudica «positivamente» gli uomini (che gli hanno sempre dato «sostegno e tranquillità»); non esprime alcun giudizio sulle donne.

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare. Ha sempre trovato nella prostituzione la fonte di sostentamento. Gli piace leggere, vorrebbe lavorare come parrucchiere.

Afferma di commettere i reati per «procurarsi la droga» e considera il carcere «la sua salvezza».

Non avverte stati di ansia o depressione. È in corso un trattamento psicologico di sostegno ed uno medico.

Regolare la condotta carceraria.

All'uscita dal carcere vuole continuare il suo «lavoro» (cioè la prostituzione) ma con «maggior prudenza».

SCHEDA N. 26

B.A., di anni 24, travestito tossicodipendente, sieropositivo.

Eroinomane e cocainomane, si è accostato alla droga all'età di 18 anni perché non accettava il suo «stato». Sieropositività all'HIV accertata in carcere; attribuisce il contagio alla mancanza di ogni «precauzione» durante i rapporti con i clienti. Fortemente preoccupato per la «malattia» è però «rassegnata al suo destino».

Detenuto (giudicabile) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Non ha precedenti penali né penitenziari.

Proviene da famiglia disgregatasi, per la morte della madre, quando aveva 15 anni; è l'ultimo di 4 figli. «Buona» l'accettazione dei congiunti; «buoni» i rapporti con il padre, salumiere, che ha molto sofferto quando ha scoperto che si prostituiva. «Disturbati» i rapporti con i fratelli; «difficili» quelli con gli altri.

Si definisce travestito; si accetta «per quello che è»; pur volendo migliorare ulteriormente il suo aspetto estetico, non si sottoporrebbe ad un intervento chirurgico di asportazione dei genitali.

Gli piace «vestirsi da donna, truccarsi, farsi bella», e «fare lavori domestici».

Ha scoperto il sesso all'età di 12 anni; a 15, subito dopo la morte della madre, con cui era molto legato, ha cominciato a travestirsi assieme ad un compagno di scuola. A 16 anni le prime esperienze sessuali; a 19 ha cominciato a prostituirsi «per procurarsi i soldi per la roba». Attua terapia ormonale di tipo femminile ed ha subito una operazione di chirurgia estetica agli zigomi. «Positivo» il giudizio sugli uomini e sulle donne.

Non ha soddisfatto gli obblighi di leva perché «eccedente al fabbisogno».

Ha frequentato fino alla terza media senza però conseguire la licenza.

Si professa «innocente»; ritiene «positiva» la pena perché lo «tiene lontano dalla droga».

È in atto un trattamento psicologico di sostegno ed uno di tipo ormonale femminile.

Regolare la condotta carceraria.

A causa della sua «malattia» non si preoccupa del futuro.

SCHEDA N. 27

C.G., di anni 35, travestito, tossicodipendente, sieropositivo.

Eroinomane e cocainomane dall'età di 25 anni, si è accostato alla droga a causa della sua «condizione». Sieropositività all'HIV accertata in carcere; attribuisce la «malattia» all'uso promiscuo di siringhe infette e manifesta preoccupazione per i suoi eventuali esiti.

Detenuto (giudicabile) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ha subito la prima condanna all'età di 26 anni per atti contrari alla pubblica decenza; per tale reato ha riportato altre tre condanne. 4 i precedenti penali; la carriera criminale è a tipo unico; 2 i precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita; è l'ultimo di 5 figli. «Buona» l'accettazione dei congiunti; «discreti» i rapporti con i genitori e con i fratelli; «difficili» quelli con gli altri. Il padre è impiegato comunale e viene definito «comprensivo»; «buona» è considerata la madre.

Si definisce «travestito»; si sente «donna»; prova piacere nel travestirsi. Ha scoperto il sesso all'età di 12 anni; a 14 le prime esperienze sessuali con un compagno di gioco. Da 7 anni ha un convivente che «provvede a tutti i suoi bisogni». Attua terapia ormonale di tipo femminile ed ha subito interventi estetici al seno, al naso ed agli zigomi.

«Positivo» il giudizio sugli uomini; «indifferenza» per le donne.

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza media. Trova la sua unica fonte di sostentamento nella prostituzione.

Mostra indifferenza per il reato commesso; considera positiva la pena perché, in definitiva, «lo tiene lontano dalla droga».

Si considera «depresso». È in atto un trattamento sia psicologico di sostegno che ormonale di tipo femminile.

Irregolare la condotta carceraria.

Ha tenuto comportamenti autolesivi. In libertà vuole continuare a prostituirsi ma intende interrompere la pratica tossicomantica.

SCHEDA N. 28

S.G., di anni 39, travestito.

Detenuto (definitivo) per omicidio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ha subito la prima condanna all'età di 12 anni per guida senza patente; successivamente si è reso autore di molti altri reati di diverso tipo. 14 i precedenti penali; la carriera criminale è a tipo plurimo; numerosi i precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita; ha un fratello e due sorelle.

«Buona» l'accettazione dei congiunti; «buoni» i rapporti con i genitori ed i fratelli; «normali» quelli con gli altri. Il padre, pescatore, è definito «buono»; la madre «brava» ma «più forte» del padre.

Si definisce «transessuale», indossa sempre abiti femminili e non «si accetta per quello che è». Si sente donna, attua terapia ormonale di tipo femminile ma non desidera l'asportazione chirurgica dei genitali.

Ha scoperto il sesso all'età di 12 anni nella casa di rieducazione nella quale era temporaneamente ristretto, avendo le prime esperienze con i compagni di stanza.

In età giovanissima ha avuto due conviventi.

Esprime giudizio «positivo» sugli uomini e sulle donne.

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza media ed ha lavorato con il padre.

Non ha preferenze lavorative («purché si tratti di un lavoro onesto»).

Si mostra pentito per il reato commesso e rassegnato a scontare la pena inflittagli.

Si dice fortemente «depresso».

Turbolenta la condotta carceraria.

In libertà, come solo progetto, «spera di potersi sottoporre ad interventi di chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto esteriore».

SCHEDA N. 29

A.G., di anni 32, transessuale, tossicodipendente, sieropositivo.

Eroinomane dall'età di 27 anni, si è accostato alla droga perché «spinta» dal suo convivente. Sieropositività all'HIV accertata in carcere; attribuisce la «malattia» all'uso promiscuo di siringhe infette. Dalla scoperta del contagio è depresso e preoccupato.

Detenuto (definitivo) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ha subito la prima condanna all'età di 18 anni per mascheramento in luogo pubblico ed atti contrari alla pubblica decenza; per tale reato ha successivamente riportato 21 condanne. 24 i precedenti penali; carriera criminale a tipo unico; non risultano precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita; è il quarto di 7 figli. «Solo ultimamente» comincia ad essere accettato dai congiunti; «non buoni» i rapporti con i genitori e con i fratelli; «difficili» quelli con gli altri. Il padre è agente della Guardia di Finanza e viene definito «severo»; «bravissima» la madre.

Si sente «donna» (e tale si definisce); prova «disgusto» quando «si vede nuda» e desidera «cambiare completamente sesso»; parla al femminile. Attualmente non ha un convivente. Attua terapia ormonale di tipo femminile ed ha subito interventi estetici al seno e al naso.

Ha scoperto il sesso all'età di 9 anni, avendo le prime esperienze con un «ragazzo del suo rione»; a 10 è «stata cacciata» dalla scuola perché scoperto da un insegnante con un coetaneo.

Giudica «positivamente» gli uomini, è in «aperta rivalità» con le donne.

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare. Trova la sua unica fonte di sostentamento nella prostituzione.

Considera la pena complessivamente utile ma inutile stante la sua «propensione» al reato.

Si considera «depressa». È facilmente irritabile.

È in atto un trattamento psicologico di sostegno ed uno ormonale femminile.

Irregolare la condotta carceraria.

Scontata la pena, vuole continuare a prostituirsi e «vendere tutto ciò che ha per farsi operare definitivamente». Afferma inoltre di non voler più fare uso di droga, avendo quasi completamente «perso, per procurarsela, il suo ingente patrimonio».

SCHEDE N. 30

C.S., di anni 29, transessuale, tossicodipendente, sieropositivo.

Eroinomane e cocainomane dall'età di 18 anni, si è accostato alla droga spinto da alcuni travestiti che era solito frequentare. Sieropositività all'HIV accertata in carcere. Ignora le cause del contagio in quanto fa sempre uso di siringhe sterili e di profilattici. Inizialmente depresso per la «malattia», è ora «fiduciosa nella guarigione».

Detenuto (giudicabile) per rapina impropria. Nel 1980 ha subito la prima condanna per atti contrari alla pubblica decenza. 5 i precedenti penali; la carriera criminale è di tipo misto; 5 i precedenti penitenziari.

Proviene da famiglia normocostituita; i genitori sono convinti ed hanno 8 figli. L'accettazione dei congiunti è «buona» solo da 8-9 anni; inizialmente «difficili» i rapporti con i genitori; «normali» quelli con i fratelli e con gli altri. Il padre, «portuale», è definito «giusto»; la madre «com-prensiva».

Si definisce «transessuale». Si sente «donna», parla al femminile e ci tiene a far notare come tutti la chiamino «signorina». Gli piace aver cura della propria bellezza e vorrebbe la-

vorare come «commessa» in un negozio di abbigliamento. Attua terapia ormonale di tipo femminile ed ha subito interventi di chirurgia estetica, pratica l'agopuntura «per perdere i peli».

Ha scoperto il sesso all'età di 12 anni, «quando» era «oggetto di scherno da parte degli amici»; subito dopo ha avuto le prime esperienze sessuali con un amico. Da 5 anni convive «stabilmente» con il «suo uomo».

Esprime giudizio «negativo» sugli uomini che considera in gran parte «depravati» e «poco uomini»; giudica positivamente le donne perché «comprehensive» e «simili a lei».

Non ha prestato il servizio militare per motivi afferenti al suo stato.

Ha conseguito la licenza elementare ed ha lavorato come «commessa» in un negozio fino a quando (a 15 anni) ha iniziato a prostituirsi.

Prova vergogna e pentimento per i reati commessi e considera la pena «utile contro la droga» ma inutile per la sua condizione.

L'ambiente detentivo provoca in lui «un senso di privazione della libertà» e di «repressione» della sua «autonomia».

È in atto trattamento psicologico di sostegno.

Regolare la condotta carceraria.

È in corso la «pratica» per il cambiamento di sesso ed in futuro conta di diventare una «donna perfetta».

I dati sulla condizione socio-familiare e le «scelte» di vita risultano coperti dal doppio velo della uniformità e della conformità a quelli già segnalati in indagini sulla eziologia e le dinamiche quantitative e qualitative del fenomeno (29): in genere normocostituita, sincronica e coesa (30), (semi) numerosa (31), allocata in aree *sub-urbane* ad alta marginalità e precaria nelle condizioni economiche (32) la famiglia di origi-

(29) V. riferimento *sub* nota 27.

(30) Pur non essendo estranee situazioni di dissociazioni o di disunione: 4, tra i travestiti, 1 tra gli omosessuali, i casi di disaggregazione del nucleo familiare.

(31) La famiglia di tipo «nucleare» è presente in 2 casi; 9 quelli di famiglie composte da 4 a 7 membri, 19 quelle con più di 8 membri.

(32) L'attività lavorativa autonoma del capofamiglia si riferisce prevalentemente al terziario (micro-commercio, artigianato).

ne; rapporti *intra* ed *extra*-familiari nel complesso accettabili, soprattutto a seguito della raggiunta indipendenza economica (33); notevole dispersione scolastica (34); in epoca fisiologica la scoperta del sesso (35); precoci le esperienze di tipo omosessuale (36); prostituzione come fonte primaria o accessoria di sostentamento (37).

Elementi tutti di non trascurabile efficienza tra la costellazione dei fattori maggiormente interessati al sorgere, alla

(33) Correlati anche al grado di tolleranza della diversità e del conseguente stile di vita, i rapporti *intra*-familiari, in particolare con le figure di riferimento, risultano nel complesso accettabili; anche se dal giudizio sull'atteggiamento educativo di ciascuno dei genitori la madre, più del padre, è ritenuta «buona» e «comprensiva», risultando il vero referente pulsionale. Soddisfacente la qualità dei rapporti con gli altri (solo in 7 casi valutati «difficili»); anche se «gli altri» rappresentano per lo più entità umane della stessa realtà, inserite nello stesso «giro». Non può, però, non rilevarsi che, nel contesto *intra*-sociale e *sub*-culturale di appartenenza, un comportamento sessuale «diverso» se viene originariamente, quasi istintivamente, respinto perché oppositivo di «valore», di «coraggio» e di «omertà», qualità che la *sub*-cultura assegna al maschio, successivamente, quando il soggetto, segnatamente il travestito ed il transessuale, acquista sembianze e fattezze femminili e si rende produttivo attraverso la prostituzione e/o l'attività criminosa, è ben tollerato ed accettato nel gruppo. In pratica, volendo scandire i momenti, all'iniziale reazione di incredulità e sottostima della situazione, segue un rigido controllo comportamentale per scoraggiare il ripetersi delle manifestazioni devianti, il ricorso all'intervento sanitario (terapia ormonale, visite psicoterapiche, terapia farmacologica, ecc.), infine il cedimento e l'accettazione specie se la diversità è messa a buon frutto.

(34) Solo 6 hanno frequentato la scuola media inferiore.

(35) Si situa prevalentemente oltre il dodicesimo anno.

(36) Esse si addensano intorno ai 12-15 anni; piuttosto «precoci» se riferiti ai parametri medi dell'epoca in cui esse si sono verificate.

La fissazione della «diversità» è causa del mancato assolvimento degli obblighi di leva: 25 (di cui 13 travestiti) sono stati riformati per motivi afferenti al loro stato.

(37) Quanto all'attività lavorativa dichiarata, il fenomeno della prostituzione sembrerebbe interessare prevalentemente i travestiti e i due transessuali (11 fra i travestiti ed i 2 transessuali dichiarano di esercitarla). Va rilevato, però, che questa acquista maggiore consistenza se correlata al dato, così come raccolto e registrato, sulla fonte (anche integrativa) di sostentamento, quest'ultimo nell'accezione di esigenze, ivi comprese quella di procurarsi la droga. Dal colloquio sostanzialmente diversa appare la realtà: salvo qualche verosimile eccezione (attività lavorativa autonoma), i travestiti ed i transessuali si prostituiscono, trovando anche nelle attività criminose (così come per taluni omosessuali) la fonte primaria di reddito. La situazione, nel suo complesso, trova riscontro in quella emergente dai dati (-controllo) sulle «preferenze» lavorative che sono risultate assenti o generiche nella quasi totalità degli intervistati.

slatentizzazione, alla manifestazione ed alla cristallizzazione della devianza, anche di rilevanza penale (38).

Senza tralasciare che 20 dei soggetti esaminati risultano tossicodipendenti, che l'accostamento alla droga in età adolescenziale riguarda circa la metà dei casi (39) e che la motivazione più frequentemente addotta (14 casi) è la «curiosità». Dalla pratica tossicomantica, poi, come ritiene la maggioranza dei sieropositivi (11 su 13) il contagio dall'H.I.V. (40), alla cui notizia, (non del tutto inaspettata), essi reagiscono con «depressione» e «preoccupazione» (41).

Per quanto attiene alla definizione dell'identità sessuale e a quella dell'orientamento sessuale, essendovi differenza fra il sentimento della propria identità ed il modo di vivere la propria sessualità, non essendovi cioè, necessariamente, rapporti univoci ed armonici tra identità e ruolo, degli omosessuali 8 si definiscono tali e 4 «gay-effeminato», con tendenza da parte di questi ultimi a distinguersi dai primi; dei travestiti 9 si definiscono tali, 3 «omosessuali», 1 «donna» e 3 «transessuali»; dei due transessuali 1 si definisce «semplicemente donna», l'altro «transessuale».

Nell'esplicazione della sessualità, degli omosessuali 7 si sentono «uomo», 5 «donna»; dei travestiti 13 si sentono «donna», 1 «transessuale» e 2 «travestito»; i due transessuali si sentono «donna» (42).

(38) Basti considerare l'atteggiamento rispetto al reato (che solo in 12 casi si sostanzia nel pentimento) e alla pena da espiare (che, quando accettata, lo è solo per motivi utilitaristici), la condotta carceraria (spesso irregolare), le prospettive per il futuro che solo nella metà dei casi hanno ad oggetto un diverso modello di vita, contrassegnato da un lavoro onesto.

(39) La durata del consumo (eroina o eroina + coca), al momento, per 17 supera il quinquennio. La pratica continuativa ha avuto inizio trascorso mediamente un anno dalle prime assunzioni.

(40) Solo 1, infatti, attribuisce ai rapporti sessuali la causa del contagio.

(41) Solo 5 manifestano indifferenza.

(42) Tali dati, letti anche attraverso quelli sull'atteggiamento rispetto alla figura maschile/femminile (dei 30, 12 esprimono giudizio negativo sulla prima perché caratterizzata da violenza, aggressività, meschinità e 22 positivo sulla seconda), sull'esperienza di protratta convivenza (che riguarda 12 travestiti, 4 omosessuali ed 1 transessuale), sulle aspirazioni occupazionali e sugli «hobbies» (che rivelano prevalente disinteresse e torpore), si correlano a quelli sull'assunzione di sostanze ormonali: 5 (4 omosessuali e 1 travestito) hanno fatto ricorso, su «richiesta» dei genitori, ad una terapia di tipo maschile; 13 travestiti ed i due

Tali dati pongono in risalto un coacervo, complesso e composito, di condizioni tipiche della realtà economico-sociale e culturale nella quale la devianza, nelle sue multiformi manifestazioni, si è andata sviluppando: al basso indice di reddito, alla conseguente precarietà economica, alla carenza di capitale culturale, ad inadeguati modelli psico-pedagogici, alla promiscuità, al sistema di «valori» propri del micro-ambiente di appartenenza si aggiungono, con significativa frequenza, quadri varianti di immaturità, in genere correlati a *sub-nomici* moduli culturali e socio-ambientali. Questi, singolarmente e tutti nel loro insieme, che segnano le storie di vita, spiegano pure la «scelta» e la pratica della droga che li «convince» a lasciare ai margini della strada la loro personalità. Infatti, l'abitudine ad uno spazio *sub-nomico* e la frattura tra l'ambiente esterno ed il mondo interno attivano momenti di contrapposizione che si estrinsecano in fissazioni comportamentali, anche criminose, spesso percepite strumenti «ordinari» di reddito necessari alla sopravvivenza al di «fuori della società degli onesti e dei buoni» ed a «guadagnarsi» l'accettazione anche nell'ambiente familiare, e spesso, a «comprarsi» il diritto di sognare, di «inventarsi» piccoli brevi amori consolatori e, in tal maniera, l'illusione di una vita sentimentale ed affettiva «normale» dal momento che trattasi di rapporti nati prevalentemente per «dare e ricevere sesso».

Ad integrazione delle risultanze del questionario, si è ritenuto approfondire l'indagine sotto il profilo psicologico in considerazione delle non poche evidenze cliniche e bibliografiche che denunciano la frequente presenza di turbe psichiatriche in queste categorie di soggetti (43).

transessuali ne hanno attuata una di tipo femminile. 10 (8 travestiti ed i due transessuali) hanno subito interventi di chirurgia estetica. Il trattamento ormonale e psicologico è praticato da 9 soggetti (1 omosessuale, 7 travestiti, 1 transessuale); quello psicologico da 11 (6 omosessuali, 4 travestiti, 1 transessuale); quello ormonale da 2 (1 omosessuale, 1 travestito); quello sanitario da 4 (3 omosessuali, 1 travestito); 4 (1 omosessuale, 3 travestiti) non praticano alcun trattamento. I dati sul trattamento psicologico praticato in ambiente carcerario si correlano con quelli sullo stato psico-emozionale: 18 (9 omosessuali, 8 travestiti, 1 transessuale) si dichiarano infatti «problematici».

(43) Croughan e Coll. (Croughan J.L., Saghir M., Cohen R., A comparison of treated and untreated male cross-dressers, Arch. Sex. Behav. 1981, 10: 515-28) hanno segnalato una maggiore presenza di alcoolismo e di depressione unipolare

Più precisamente, si è voluto verificare, tenendo conto della risposta al test per la sieropositività all'HIV, se nella popolazione indagata esistessero situazioni personologiche fortemente segnate da depressione, da deprivazione affettiva, da turbe dell'immagine del Sé. Molti Autori hanno sottolineato, infatti, che i problemi posti dalla diagnosi di infezione da AIDS sono gli stessi che si riscontrano in tutte le malattie fatali; non sottovalutando però che, a differenza di queste ultime, la diagnosi di AIDS, per lo stile di vita sotteso alla sua diffusione e per la sua contagiosità, trascina disapprovazione e paura provocando una diversa risposta sul piano delle relazioni interpersonali e dei supporti sociali. Le manifestazioni più frequenti del disagio psichico compaiono sotto for-

in soggetti con disturbi dell'identità sessuale (ad esempio i travestiti). Anche nella popolazione qui esaminata numerosi i soggetti che fanno abuso di sostanze stupefacenti (V. schede e questionario).

In uno studio che ha utilizzato test proiettivi sono state rilevate una maggiore ostilità ed ansia in un gruppo di travestiti (Bentler P.M., Prince C., Personality characteristics of male transvestites, *J. Abnorm. Pers.* 1970, 74: 140-43).

N. Bulrich e N. Mc Conaghy (The discrete syndromes of transvestitism and transexualism, *Arch. Sex. Behav.* 1977, 6: 482-95) hanno riscontrato che i travestiti che richiedevano un trattamento con ormoni femminili erano più ansiosi di quelli che non facevano tale richiesta. Bulrich, utilizzando poi l'Eysenk Personality Inventory, ha registrato un elevato punteggio alla scala di nevroticismo e di introversione (Bulrich N., Psychological adjustment in transvestitism and transexualism, *Behav. Res. Ther.* 1981, 19: 407-11).

J.A. Beatrice (Psychological comparison of heterosexuals, transvestites, preoperative transexuals, and postoperative transexuals, *J. Nerv. Ment. Dis.* 1985, 173: 358-65), esaminando un gruppo di travestiti e transessuali, riscontrò un profilo di personalità, valutato con M.M.P.I., che suggeriva la presenza di un disturbo della personalità (di entità tale da non avere però rilevanza clinica significativa) e un elevato punteggio di femminilità. Tale dato ha trovato riscontro anche nella popolazione qui esaminata limitatamente al quesito sul sesso cui il soggetto sentiva di appartenere (4.2 del questionario): la quasi totalità dei travestiti e dei transessuali ha risposto di «sentirsi donna».

P.J. Fagan, T.N. Wise, L.R. Derogatis, C.W. Schmidt (Distressed transvestites. Psychometric characteristics, *J. Nerv. Ment. Dis.* 1988, 178:626-32) hanno sostenuto che i travestiti sono psicologicamente più disturbati rispetto agli eterosessuali; in particolare, presentano maggiori problemi depressivi, maggiore sensibilità nelle relazioni interpersonali, ansia e psicoticismo. Analogamente, nei transessuali il profilo M.M.P.I. risulta fortemente disturbato [(Introna F., Ciraso G., Rago C., Sul concetto di trattamento medico chirurgico dei casi di transessualismo (legge 14.4.82 n° 164), *Riv. it. med.* 1988, 1259 ss.)] con valori elevati della scala Mf ed un profilo 5-4/4-5-2 (Fleming M., A Study of Pre and Postsurgical Transexual: M.M.P.I. Characteristic, *Arch of Sex. Behav.* 1981, 10, 2:161-70; Lothestein L.M., Psychological Testing with Transexuals: A 30 years Study, *Journ. of Personality Assessment* 1984, 48, 49: 500-07).

ma di sintomi d'ansia con attenzione ipocondriaca verso il proprio corpo o, più spesso, di depressione, con tristezza, disperazione, sentimenti di colpa, di autosvalutazione e di un sempre più marcato isolamento sociale. Quando la personalità di base del soggetto, le sue abilità di *coping* e le gratificazioni dei supporti sociali vengono a mancare si struttura un disturbo dell'adattamento con umore depresso (44).

Si è fatto ricorso, pertanto, a test che esplorano la personalità dei soggetti, l'entità di un'eventuale condizione depressiva ed il loro adattamento sociale.

Per la valutazione dei tratti di personalità si è utilizzato Minnesota Multiphasic Personality Inventory (M.M.P.I.) - forma abbreviata - (45); mentre per la quantificazione depressiva e l'esplorazione dell'Adattamento sociale si è fatto ricorso, rispettivamente, alla Hamilton Rating Scale for Depression (H.R.S.D.) (46) e alla Scala di Adattamento Sociale (S.A.S.) (47).

Per i tratti della personalità, il profilo medio riscontrato nella popolazione è visualizzato nella fig. 4.; i valori grezzi nella tav. 4.

Si è evidenziata, in genere, una buona collaborazione alla somministrazione del test: bassi valori della scala L con una sfumata tendenza a sottolineare i comportamenti negativi, così come confermato dall'osservazione clinica.

Eventuali tratti depressivi ($D = 53$) possono essere inseriti in un quadro di personalità timida e piuttosto riservata ma non acquistano valore segnatamente patologico come ipo-

(44) Holland C.J., The psychosocial and neuropsychiatric aspect of the AIDS and related disorders, *Ann. of Intern. Med.* 1985, 103: 760-64; Nichols S.E., Psychosocial reaction of persons with AIDS, *ivi*, 765-67; Faulstich M.E., Psychiatric aspect of AIDS, *Am. J. of Psychiatry* 1987, 144: 551-56.

(45) Questo test, approntato nel 1941 da Hataway e Mc Kinley al fine di esplorare i differenti aspetti della personalità normale e patologica, ha dimostrato nel tempo una buona validità diagnostica. In questo caso si è preferito usare la forma abbreviata soprattutto in considerazione del basso livello culturale dei soggetti.


D'altronde, numerosi studi hanno dimostrato una soddisfacente correlazione tra la forma completa e quella abbreviata del M.M.P.I. (Stevens M., Reilly J., M.M.P.I. short forms, a literature review, *J. of Personality Assessments* 1980, 44, n° 4).

(46) Hamilton «Rating Scale for depression» *J. Neurol. Neurosurg. Psychiat.* 23: 57 1960.

(47) V. nota 51.

M. M. P. I. (Forma abbreviata) S.R. Hathaway e J.C. McKinley

Maschi



--- HIV (-); — HIV (+); HIV Totale

Fig. 4

Tav. 4) Profilo M.M.P.7. valori medi grezzi (\pm S.D.)

TRATTO	Sieronegativi (HIV -) (n. 17)		Sieropositivi (HIV +) (n. 13)		Popolazione Totale (n. 30)		p. (*)
	Valore	SD	Valore	SD	Valore	SD	
L . . .	2	\pm 2	3	\pm 2	2	\pm 2	n.s. (**)
F . . .	12	\pm 4	12	\pm 5	12	\pm 4	n.s. (**)
K . . .	12	\pm 3	11	\pm 3	12	\pm 3	n.s. (**)
D . . .	11	\pm 3	12	\pm 4	11	\pm 3	n.s. (**)
Hy . . .	9	\pm 3	11	\pm 4	10	\pm 4	n.s. (**)
Pd . . .	14	\pm 3	16	\pm 2	15	\pm 3	n.s. (**)
Mf . . .	17	\pm 3	16	\pm 3	16	\pm 3	n.s. (**)
Pa . . .	14	\pm 4	16	\pm 4	15	\pm 5	n.s. (**)
Pt . . .	22	\pm 6	19	\pm 6	21	\pm 6	n.s. (**)
Sc . . .	22	\pm 7	21	\pm 4	22	\pm 6	n.s. (**)
Si . . .	15	\pm 3	15	\pm 2	15	\pm 3	n.s. (**)
A . . .	27	\pm 4	23	\pm 6	25	\pm 5	n.s. (**)

(*) t-test di Student

(**) differenza statisticamente non significativa

tizzato inizialmente. I tratti che assumono un'entità patologica si riferiscono alla componente Psicastenica (Pt = 73). Tale evidenza potrebbe essere portata a supporto di quanto segnalato in letteratura su un'attitudine compulsiva propria di tali soggetti (48).

(48) Benjamin, citato da Loré e Martini (Aspetti e problemi medico-legali del transessualismo, op.cit., 39): «...Il transessualismo si distingue dal travestitismo innanzitutto per le modalità dello stesso travestimento. Mentre il travestito si abbiglia con gli abiti del sesso opposto per soddisfare un desiderio perverso o costretto da un impulso quasi ossessivo, il transessuale lo fa poiché è fermamente convinto di vestire indumenti più convenienti alla propria intima personalità, senza avvertire alcunché di perverso nel proprio comportamento...». In effetti, questo dato potrebbe essere riconducibile alla circostanza che la maggiore quota della popolazione è rappresentata da travestiti.

Il tratto Mf (= 63), pur ponendosi tra i valori elevati, non assume significatività patologica. Tuttavia esso non può da solo considerarsi attendibile per evidenziare disturbi dell'identità (49).

Anche il valore patologico del tratto Sc (= 77) mette in evidenza un'accentuazione delle componenti di chiusura e di isolamento con tendenza a fantasticare piuttosto che ad agire, trovando particolari gratificazioni nella propria realtà interna senza l'esigenza di confrontarla e di verificarla. Dato questo simile a quello riportato da Fagan e Coll. (50) che, utilizzando il Brief Symptom Inventory, hanno riscontrato un maggior psicoticismo e sensibilità in un gruppo di 21 travestiti.

Non si sono evidenziate differenze statisticamente significative tra il gruppo HIV+ e quello HIV-; anzi, contrariamente a quanto premesso, i soggetti HIV+ avrebbero un profilo tendenzialmente più regolare rispetto a quello degli appartenenti all'altro gruppo. Questo risultato, tuttavia, potrebbe essere soltanto conseguenza dell'esiguità della popolazione considerata e, comunque, dovrebbe trovare conforto in altre indagini ad oggetto gruppi numericamente più consistenti. Senza tralasciare che la forte variazione di indice rispetto al valore medio potrebbe essere dovuta anche a due ordini di fattori: a) la difficoltà di comprensione logica dei quesiti proposti dal test; b) l'induzione determinata dal contesto di effettuazione del rilievo, che avrebbe potuto influenzare alcune risposte.

I risultati dell'H.R.S.D. mostrano un punteggio di 14.2 ± 3.24 nel totale dei soggetti e non si riscontrano variazioni significative tra il gruppo HIV+ e quello HIV- (13 contro 15) (tav. 5, fig. 5). Pure questo dato appare compatibile con una situazione depressiva di entità *sub-clinica* e la mancata differenziazione tra i due gruppi potrebbe anche derivare dalla circostanza che entrambi si considerano esposti allo stesso rischio, condividendo una simile realtà esperienziale. Anzi, il

(49) Cfr. Abbate L., Bruno F., Costanzo S., Aspetti generali, psicologici e psichiatrico-forensi del transessualismo, cit.

(50) Fagan P.J., Wise T.N., Derogatis L.R., Schmidt C.W., Distressed transvestites. Psychometric characteristics, cit., 626 ss.

Tav. 5) Valutazione dell'entità dell'umore depresso
mediante Hamilton Rating Scale for depression (H.R.S.D.)
Valori medi (\pm SD)

Sieropositivi (HIV +)		Sieronegativi (HIV-)		Totale		p. (*)
Valore	SD	Valore	SD	Valore	SD	
13,07	\pm 2,39	15,29	\pm 3,60	14,23	\pm 3,24	n.s. (**)

(*) t-test di Student

(**) differenza statisticamente non significativa

gruppo HIV- potrebbe avvertire maggiormente la gravità dell'esposizione al rischio rispetto alla rassegnazione di quello già contagiato (V. questionario).

Per quanto attiene all'Adattamento Sociale, valutato attraverso la S.A.S. , messa a punto da Schooler (51), largamente utilizzata per l'esplorazione di questo aspetto, nel totale dei soggetti considerati si è registrato un valore di 1.98 (tav. 6, fig. 6) che evidenzia una condizione di adattamento molto buona. Questa è parimenti riscontrata nelle aree lavorativa (1.87), familiare (2.19), familiare esterna (2.37), socializzazione e tempo libero (2.20) e benessere personale (1.94). Il dato globale trova ulteriore conferma dal momento che non si discosta in modo significativo da quello relativo ai sottogruppi HIV+ e HIV-.

Questo risultato consente di formulare le seguenti ipotesi:

a) la popolazione potrebbe essere composta da persone ben «integrate» sotto il profilo economico, essendo in grado di produrre reddito con le «attività» connesse al proprio comportamento. Inoltre, la famiglia in cui il soggetto vive, dopo un primo momento di condanna e di allontanamento, tende a

(51) Schooler N.R., Hogarty G.E., Weissman M.M., Social Adjustment Scale II Resource material for community mental health program evaluation, Hargreaves W.A. et al Ed.s-A.D.M. 79, 328 (Printing Authors Washington, D.C. 1979). Il questionario prende in considerazione l'adattamento sociale globale, in ambito lavorativo, familiare, la famiglia esterna, la socializzazione, il tempo libero, il benessere personale.

VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ DELL'UMORE DEPRESSO
MEDIANTE HAMILTON RATING SCALE FOR DEPRESSION
(H.R.S.D.). VALORI MEDI (\pm SD)




Fig. 5

Tav. 6) Valutazione dell'adattamento sociale
mediante la scala di adattamento sociale (S.A.S.)
Valori medi (\pm SD)

AREA	Sieropositivi (HIV+) (n. 13)		Sieronegativi (HIV-) (n. 17)		Totale (n. 30)		p. (*)
	Valore	SD	Valore	SD	Valore	SD	
Totale (Adattamento generale)	2,34	\pm 0,57	1,68	\pm 0,34	1,98	\pm 0,55	n.s.(**)
Lavoro	2,47	\pm 1,05	1,42	\pm 0,42	1,87	\pm 0,9	n.s.(**)
Famiglia	2,72	\pm 0,73	1,78	\pm 0,49	2,19	\pm 0,75	n.s.(**)
Famiglia esterna . .	2,38	\pm 1,92	2,03	\pm 0,76	2,37	\pm 1,4	n.s.(**)
Socializzazione e tempo libero	2,26	\pm 0,62	1,80	\pm 0,54	2,2	\pm 0,61	n.s.(**)
Benessere personale .	2,21	\pm 0,4	2	\pm 0,68	1,94	\pm 0,67	n.s.(**)

(*) t-test di Student

(**) differenza statisticamente non significativa

reinsierirlo nel proprio interno o comunque a non tenerlo estraneo quando diventa economicamente autosufficiente;

b) l'incertezza e la fragilità della condizione personologica, come già riscontrato nel profilo M.M.P.I., potrebbero dar luogo ad un maggior conformismo nelle modalità di adattamento che consente ai soggetti di trovare validi sostegni affettivi e relazionali capaci di sorreggerli nel difficile «ruolo» di «devianti» sessuali;

c) la stessa fragilità personologica potrebbe forzare questi soggetti a fornire delle risposte emotive e fantasmatiche del tipo di vita auspicato;

d) la sfumata tendenza ad un peggior profilo della S.A.S. nei soggetti sieropositivi HIV+ potrebbe essere ricondotta ad una condizione di maggior emarginazione, secondaria alla condizione morbosa; senza tralasciare che un peggior adattamento sociale potrebbe essere alla base di una maggiore esposizione al contagio per la tendenza a praticare ambienti e persone maggiormente a rischio.

VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO SOCIALE MEDIANTE
LA SCALA DI ADATTAMENTO SOCIALE (S.A.S.)
VALORI MEDI (± SD)




Fig. 6

Non potendo essere scartata la supposizione della presenza di un «rinforzo» sociale del comportamento trasgressivo, non solo diventa problematico un intervento medico ma, soprattutto per i transessuali, trattandosi di soggetti con frequenti disturbi della personalità (52) di tipo *borderline*, si frappongono non poche difficoltà anche per un trattamento psicoterapico. D'altronde, «... i presidi terapeutici utilizzati allo scopo di rafforzare il sesso biologico (ormonoterapia omologa, psicoterapia) non hanno dato i frutti sperati» (53). Infatti, l'ormonoterapia omologa produce un aumento della *libido* non conforme all'orientamento psichico desiderato (dal terapeuta), cioè un aumento della *libido* ma non una variazione qualitativa, ed induce un'accentuazione dello stato ansioso secondario al senso di frustrazione derivante dall'allontanamento delle proprie aspettative; e inoltre gli interventi psicoterapici si sono dimostrati scarsamente efficaci nel correggere le anomalie dell'identità di genere dei transessuali.

Diversamente orientati invece gli interventi che mirano a somministrare un'ormonoterapia eterologa e/o ad una terapia chirurgica trasformativa. Il trattamento ormonale eterologo utilizza preparati a base di estrogeni e di progesterone che producono l'inibizione della funzionalità gonadica e lo sviluppo di caratteri sessuali secondari di tipo femminile. A questi si associa un miglioramento della cenestesi ed un effetto ansiolitico specifico. Si tratta di una terapia senza finalità né sintomatiche né etiopatogenetiche, da inquadrarsi in una concezione più moderna della salute intesa come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solamente un'assenza di malattia o infermità» (secondo la definizione dell'O.M.S.). Per ciò stesso, e tenuto conto che i vantaggi reali sono superiori ai rischi, questo intervento farmacologico ormonale appare l'unico in grado di poter produrre un miglioramento della vita della persona intesa nella sua unità fisiopsichica. Non tralasciando però che l'azione dell'estrogeno produce nell'organismo maschile una modificazione dei carat-

(52) Meyer J.K., The theory of gender identity disorders, J. Am. Psychoanal. Assoc. 1982, 30: 381-418.

(53) Greco O., Catanesi R., De Marco V., Aspetti del transessualismo in ambiente penitenziario, Rass. Crim. 1988, 533-41.

teri sessuali secondari ed una «castrazione» reversibile e temporanea in relazione alla sua somministrazione. L'intervento medico-psicologico e psicoterapico andrebbe attuato a fini trattamentali prevalentemente come sostegno e cura di eventuali patologie psichiche e/o fisiche concomitanti oppure per l'aiuto alla soluzione di eventuali motivi di conflitto non risolto in rapporto alla scelta maturata. Evidentemente le modalità dell'intervento debbono tener conto della capacità a consentire dell'interessato, non tralasciando di valutare quanto questo consenso possa essere condizionato da altri e/o da motivi di lucro (che lo potrebbero portare a strumentalizzare il disturbo)

Pertanto solo uno studio personologico e socio-ambientale preciso ed approfondito può delineare le prospettive di un intervento trattamentale efficace, permettendo di valutare anche le motivazioni, la volontà di cambiamento e la necessità di aiuto.

4. - *Notazioni conclusive.*

Nel valutare le risultanze vi è un dato comune alle tre categorie di soggetti, indispensabile per delineare un profilo di interventi specificatamente adeguati alla loro personalità ed ai loro bisogni: lo *status* di «diverso», che entra comunque nella dialettica dei «fattori-movimento» della devianza e della sua successiva evoluzione, talora con avanzamenti, rapidi ed improvvisi (54), in trasgressioni penalmente rilevanti, e che rivela chiara la sua valenza criminogena specie quando il modulo di frequenza dei fatti criminosi commessi può essere posto in connessione soprattutto con le peculiari caratteristiche personologiche e con lo «stile» e l'ambiente di vita (55), quando cioè viene a mancare l'interferenza di altre con-

(54) Il caso dell'omosessuale che dopo una carriera costituita da reati in materia fiscale e doganale risulta detenuto per omicidio, lesione personale e rapina.

(55) I casi che più chiaramente evidenziano tale situazione si riferiscono anche a reati di rilevante gravità (omicidio a scopo di rapina).

Sugli aspetti criminologici delle deviazioni sessuali, in particolare del transessualismo e dell'omosessualità, v. Cuttica F., Ledda F., Aspetti antropologici, normativi e criminologici del transessualismo, in Trattato di Criminologia, Medicina criminologica e Psichiatria Forense, 8, op. cit., 167 ss.; Ferracuti F., Palmieri U., Omosessualità e criminalità, *ivi*, 219 ss.; Bruno F., Costanzo G., Prostituzione e criminalità, *ivi*, 141 ss.

dizioni criminogeniche concomitanti, come la tossicodipendenza che, di massima, costituisce fase ed ulteriore fattore di persistenza e/o di progressione criminosa. Trattasi di frammenti di umanità ove, nei più, l'uncinamento alla pratica tossicomantica, ancorché conseguente al particolare stile di vita, finisce forse per rendere più tollerabile il senso di separazione tra sé e gli altri, tra il dentro ed il fuori di sé, tra quello che sente di essere e quello che non riesce ad essere. Soprattutto per chi non donna ma non più uomo vive il brivido di una quotidianità feroce, rugosa, sfogliabile in innumerevoli segni, talora emotivamente esaltante nell'apparenza ma in fondo distruttiva, che si coglie anche in una faccia costruita come una vistosa maschera giapponese.

Dall'analisi dei dati di questa indagine, che andrebbe estesa a più vasti campioni, con impiego di altre affinate metodiche, emerge l'esigenza della ricerca di risposte adatte alla specificità di situazioni connesse all'attualità di una condizione di profondo disagio esistenziale. Di qui — ed è proprio la principale finalità dell'indagine — la sollecitazione a riflettere sull'adattamento della normativa anche a realtà particolari e soprattutto sul potenziamento delle offerte trattamentali *intra*-murali: da una parte l'introduzione di nuove articolate «alternative» alla detenzione, specie quella «breve» (56), congruenti a soggetti «problematici» e «a maggior rischio», cui deve essere riservata specifica, particolare attenzione; dall'altra avvalersi della coercizione carceraria — da utilizzare in modo residuale — per opportunità trattamentali, di sostegno ed assistenziali, da sviluppare e da indirizzare, a seconda delle caratteristiche e dei bisogni dell'utente ma anche dei tempi di detenzione, verso obiettivi di tipo medico-psicologico, psico-terapico, socio-terapico, socio-assistenziale e da mantenere dopo l'espiazione della pena, tenendo conto che anche questo particolare fenomeno va affrontato dalla società con le proprie dinamiche interne. In conseguenza, nel solco delle recenti innovazioni in materia penitenziaria che trovano la *ratio* ideologica nel fondamentale criterio della individualizzazione del tratta-

(56) Sulle esperienze maturate all'estero in tema di sostitutivi della detenzione «breve», v., da ultimi, Dolcini E., Paliero C.E., *Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell'esperienza europea*, Milano, Giuffrè, 1989.

mento, due i campi di intervento: l'introduzione di originali e/o rinnovate «alternative» (57), diversificate sotto il profilo contenutistico e strutturale, consistenti soprattutto in forme attive di «libertà controllata» (in strutture protette, ecc.) (58); nel contesto detentivo, se ben si percepisce l'*afflatus legis*, una più penetrante attuazione del principio della individuazione - individualizzazione del trattamento. Si rendono perciò necessari, superando l'alternativa tra «promiscuità nociva e inaccettabile emarginazione», il potenziamento di strutture autonome «aperte» e di tecniche trattamentali, più articolate, proiettate nel futuro, perché l'utente possa poi sperimentare in libertà, in maniera conciliante e serena, un progetto esistenziale improntato ad un equilibrio vivibile.

D'altra parte, se la pena detentiva pretende dal colpevole la sua espiazione, questa deve fondarsi su interventi finalizzati a difendere, anche nella costanza dell'era di un diritto penale ancora sostanzialmente repressivo e nonostante la recente linea politica della decarcerizzazione, la coesistenza della peculiare funzione afflittiva e di custodia che il carcere assolve con quella cooperativa-solidaristica: la giustificazione dello stesso *ius puniendi* statale riposa anche nell'adempimento dei doveri di solidarietà sociale.

(57) Sulla scia della progressiva riforma della custodia cautelare avviata con l. n. 352/1982 e proseguita con ll. nn. 398/1984 e 330/1988. Il nuovo codice di procedura penale già detta specifiche disposizioni per il trattamento endoprocessuale del tossicodipendente, secondo una filosofia che privilegia i programmi di recupero rispetto alle esigenze cautelari (artt. 275, 5° co. e 283, 5° co., e p.p.), particolarmente avvertiti per i minorenni, la cui riforma processuale (D.P.R. n. 448/1988) prevede prescrizioni tassative anche per il collocamento in comunità (art. 22). Sulla disciplina positiva, v. AA.VV., *La libertà personale dell'imputato verso il nuovo processo penale*, Padova, CEDAM, 1989; nonché Vencini A., *Arresti domiciliari, detenzione domiciliare, misure obbligatorie*. La disciplina normativa nella legge 5 agosto n. 330 e nel nuovo codice di procedura penale, Milano, Giuffrè, 1989.

(58) Potrebbe essere sfruttata l'occasione della progettata riforma della legge n. 685/1975 per consolidare il principio della finalità terapeutico-socio-riabilitativa come limite alla coercizione, sia processuale che penitenziaria. Servirebbe a coprire, in tempi brevi, quelle situazioni di devianti sessuali anche tossicodipendenti (sieropositivi). Nonostante il nuovo assetto normativo processuale, v. Presutti A., *Tossicodipendenti e libertà personale. Misure processuali e penitenziarie*, Milano, Giuffrè, 1989; Ambrosini G., Miletto P., *Le sostanze stupefacenti. Le misure di prevenzione*, Torino, UTET, 1989. Per un profilo comparatistico, v. *Drugs and Punishment*, a cura di UNSDRI, Roma, febbraio 1988, Publication n. 30.

Allo stato, se mancano elementi convincenti per una valutazione positiva degli attuali trattamenti *extra*-murali (59), non pochi gli ostacoli e molte le difficoltà per l'attuazione di quelli *intra*-murali (60) soprattutto per soggetti più o meno inseriti nella realtà che vivono; inadatti ad interrompere la consuetudine di sentirsi stigmatizzati, respinti e «destinati» all'emarginazione tra gli emarginati; diffidenti nei rapporti interpersonali (in via difensiva e reattiva); che si servono della propria «diversità» per vivere; che, in genere, richiedono all'istituzione, in prospettiva utilitaristica, soluzioni di problemi legati per lo più all'*hic et nunc* e che vorrebbero risolti *illico et immediate*; costretti a convivere in gruppi coattivamente formati caratterizzati da rivalità, gelosia, invidia, intrigo, contrapposizione, indisciplina, con accumulo di stress e tensioni relazionali che disturbano il processo di ricerca di un equilibrio adattativo anche all'interno del carcere.

(59) Basti considerare, indipendentemente dalla convenienza, l'estrema difficoltà per questi soggetti di essere ammessi agli arresti domiciliari, alternativa alla custodia cautelare in carcere dell'imputato, ovvero alla detenzione domiciliare, alternativa alla esecuzione della pena detentiva. Parimenti, mancando concrete opportunità lavorative, per l'affidamento in prova al servizio sociale e per la semilibertà (o anche, ricorrendone gli altri presupposti, per la semidetenzione nella fase del giudizio). Infine, se tossicodipendenti, l'affidamento in prova in casi particolari è, nei fatti, inoperante dal momento che i responsabili - invero più che i residenti, delle comunità terapeutiche, per evitare di affrontare problemi e tensioni e per «proteggere» l'equilibrio interno del nucleo non resistono dall'operare una selezione degli utenti, coperta questa dalla (dichiarata) esigenza di delimitare obiettivi e privilegiare gruppi. Relazioni ed interventi in Rapporti fra autorità giudiziaria, servizi sociali e comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Un confronto di esperienze, Documenti Giustizia 1989, 4-5.

(60) A tal proposito v. l'esperienza milanese riferita da E. Calvanese e A. Rossi (Analisi e riflessioni su un campione di tossicodipendenti reclusi nella Casa Circondariale di Milano, Boll. farm./Alcool 1969, n. 1-2, 11 ss.). Inoltre, Cortesi G., Pavoni A., Terapia di tossicodipendenza e degli alcoolisti in carcere. Aspetti penali, in Trattato di Criminologia, Medicina criminologica e Psichiatria forense op. cit., II (Carcere e trattamento), 485 ss.; Greco O., Il trattamento carcerario dei tossicodipendenti e degli alcoolisti. Aspetti clinici, *ivi*, 499 ss.; Coco N., I servizi criminologici e psicologici penitenziari, *ivi*, 394 ss.; Greco O., Catanesi R., De Marco V., Tossicodipendenza: attuali vedute diagnostiche e terapeutiche, Rass. Crim. 1988, 480-481; Coco N., Rusteni I., AIDS e HIV: reazione sociale e modelli di un intervento trattamentale e penitenziario, *ivi*, 411-12; Ferri F., Carritto M., Sieropositività e AIDS in tossicodipendenti: osservazioni psicologiche, Marg. soc. 1988/8, 130 ss. V. pure Loré C., AIDS: una questione anche medico-legale, Napoli, Domus Medica Editrice, 1989.

Non dovendo cadere nel facile e comodo equivoco che la struttura carceraria possa offrire ciò che addirittura non c'è al suo esterno, cioè faccia da sponda a «desideri», per questi soggetti che saranno, una volta liberi, discriminati almeno due volte (perché diversi ed ex detenuti se non anche tossicodipendenti e/o sieropositivi), tenendo conto della tipologia dei reati all'origine dello stato detentivo, dei precedenti penali e dei tempi di carcerazione (ma anche del *turn-over* per gli ingressi e le dimissioni piuttosto frequenti), si tratterà di offrire a ciascuno, anche se giudicabile ma «volontario» (61), in primo luogo e senz'altro immediati interventi per diminuire la quota d'ansia, lo stato depressivo ed il senso di frustrazione conseguente soprattutto alla prima esperienza detentiva. Poi, fermo il principio della libertà sessuale come libertà di scelta di sesso, opportunità di natura socio-assistenziale e trattamenti finalizzati a sollecitare la disponibilità alla conoscenza e alla comprensione della propria immagine interiore, del proprio vissuto, dei problemi che colorano lo sfondo affettivo e sociale in cui si innesta e si svolge la propria vicenda umana. In pratica, approfittare dello *status detentionis* non solo per stimolare la riflessione critica sul sé, sui vissuti nei riguardi della propria condizione e sul proprio stile di vita, ma per promuovere pure l'educazione alla scoperta della dignità umana e dei valori della solidarietà, costruendo, anche attraverso l'individuazione delle possibilità di superamento di fattori disadattanti di base, positivi adattamenti sociali. Insomma, aderendo al quadro delle «regole penitenziarie europee», l'esperienza del carcere dovrebbe costituire un momento per iniziare a sviluppare il senso di appartenenza a qualcosa — la cui perdita definitiva induce a recidere i legami con una realtà della quale si finisce per percepire solo

(61) L'art. 1 del regolamento penitenziario prevede che il trattamento nei confronti degli imputati, da informare al principio che essi non sono considerati colpevoli fino alla condanna definitiva (art. 1, 5° comma, L. penit.), consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali; oltre ad una serie di diritti, primo fra tutti quello alla salute. La condizione è che l'imputato divenga «cliente volontario» e non resti privo di opportunità utili almeno a correggere le negatività della carcerazione.

Questa la norma positiva: stante la finalità della ricerca, il collettivo di riferimento della stessa ha compreso tutti i detenuti sia definitivi che giudicabili, appartenenti alle categorie considerate.

una violenta immobilità — e per attivare capacità di indirizzo, con scelte responsabili e positive verso comportamenti che non escano dai termini del possibile normativo e del socialmente tollerato, incanalati cioè verso modelli accettabili. All'esterno, nell'ambito di strutture attive (pubbliche o private) territoriali, l'esigenza di appositi presidi che offrano, specie a scopo preventivo, e rifiutando le regole del falso assistenzialismo, concrete opportunità per un valido, e soprattutto, diverso reinserimento [in particolare una (ri)qualificazione professionale, ad esempio nel settore delle attività artigianali, ecc.] (62).

È necessario, comunque, superare anche gli antichi e profondi pregiudizi e le paure nascoste, senza timore di far emergere le contraddizioni della realtà, anzi con il fine di segnalarle e vincerle, contrastando la prassi tesa, in una società in fondo falsamente liberalizzata, a contenerle e comporle.

Trattasi, in definitiva, di espungere dal contesto di ovvietà in cui sono stati incasellati categorie ideologiche e stereotipi e vincere quella cultura «perbenista» che oggi cerca di aggrappare le sue fortune anche all'equivalenza della sieropositività all'H.I.V. con la peste, malattia che non ha mai smesso di infettare pure le coscienze (63).

(62) Sul trattamento in libertà v., da ultimo, Scardaccione G., Il trattamento adulti in libertà, in *trattato di Criminologia*, 11, op. cit., 573 ss. Non è possibile pensare ad uno stretto automatismo tra offerte trattamentali intramurali e risocializzazione. Non è realistico; tant'è che la stessa regola 65d nell'allegato alla Raccomandazione N. R(87)3 approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 febbraio 1987 sulle «Regole penitenziarie europee» lo spiega dal momento che, tra gli obiettivi del trattamento e dei regimi, prevede quello di offrire ai detenuti la possibilità di migliorare le loro conoscenze e competenze e di accrescere, in tal modo, le occasioni di reinserimento sociale dopo la liberazione (v. *Le regole penitenziarie europee*, a cura di P. Comucci e A. Presutti, Milano, Giuffrè, 1989).

(63) V. in proposito Bruno F., *Le malattie a trasmissione sessuale e l'AIDS. Aspetti di interesse criminologico*, in *Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense*, 8, op. cit., 248 ss.; inoltre, Coco N., Runsteni I., *AIDS e HIV: reazione sociale e modelli di intervento trattamentale e penitenziario*, cit. 410 e ss. e il recente contributo di S. Pietralunga e G.L. De Fazio (*Le indicazioni che scaturiscono dalla ricerca empirica in ordine all'evoluzione nel tempo dello stereotipo di tossicodipendente*, *Rass. crim.* 1988, 533 ss.) sul mutamento tra i giovani della percezione del tossicomane e del suo ruolo nelle dinamiche sociali.

2.7. - Atteggiamento educativo del padre:

2.8. - Atteggiamento educativo della madre:

AREA III

3. - Istruzione: a) elementare
b) media

3.1. - Attività lavorativa (dichiarata):

3.2. - Fonte di reddito:

AREA IV

4. - «Scoperta» del sesso: a) da 5 a 10 anni
b) « 10 a 12 «
c) > 12 «

4.1. - Prime esperienze sessuali: a) < 10 anni
b) 10-12 «
c) 12-15 «
d) > 15 «

4.2. - Definizione della propria identità sessuale:

4.3. - Definizione del proprio orientamento sessuale:

4.4. - Terapia ormonale: a) maschile
b) femminile
c) nessuna

4.5. - Interventi estetici: a) si
b) no

- 4.6. - Convivente: a) si
b) no
- 4.7. - Obblighi di leva: a) assolti
b) non assolti
b.a) per motivi afferenti al loro stato
b.b) per altre cause
- 4.8. - Atteggiamento rispetto alla figura maschile:
- 4.9. - Atteggiamento rispetto alla figura femminile:
- 4.10. - Hobbies:
- 4.11. - Aspirazioni occupazionali:

AREA V

5. - Tossicodipendenza da : a) eroina
b) cocaina
c) ero + coca
d) altro
e) assente
- 5.1. - Età di iniziazione alla droga (*): a) < 15 anni
b) 15-18 «
c) > 18 «
- 5.2. - Motivi adottati:
- 5.3. - Durata della tossicodipendenza: a) < 2 anni
b) 2-5 «
c) > 5 «

AREA VI

- 6.** - Screening A.I.D.S. : a) sieropositivo
b) sieronegativo
- 6.1.** - Causa ritenuta : a) siringhe infette
b) rapporti sessuali
c) sconosciuta
- 6.2.** - Reazione psicologica alla notizia del contagio:

AREA VII

- 7.** - Atteggiamento rispetto al reato:
- 7.1.** - Atteggiamento rispetto alla pena:
- 7.2.** - Stato psico-emotivo:
- 7.3.** - Condotta carceraria: a) regolare.
b) irregolare
c) autolesiva
- 7.4.** - Trattamento in atto:

AREA VIII

- 8.** - Prospettive:

(*) Le classi di età, in anni, si intendono chiuse a sinistra: comprendono, cioè, il limite inferiore ma non il superiore che è incluso nella classe successiva.

QUESTIONARIO*Dati disaggregati***AREA I**

1. - Et�:	O.	TR.	TS.	TOT.
a) 20-25 anni	2	8	0	10
b) 25-30 »	7	5	1	13
c) 30-35 »	1	0	1	2
d) 35-40 »	2	3	0	5
TOTALE . . .	12	16	2	30

1.1. - Posizione giuridica:

a) definitivo	4	8	1	13
b) giudicabile	8	8	1	17
TOTALE . . .	12	16	2	30

AREA II**2. - Famiglia:**

a) normocostituita	11	12	2	25
b) disgregata	1	4	0	5
TOTALE . . .	12	16	2	30

2.1. - Numero dei componenti:

a) da 1 a 3 membri	0	2	0	2
b) da 4 a 7 membri	2	7	0	9
c) oltre 7 membri	10	7	2	19
TOTALE . . .	12	16	2	30

	O.	TR.	TS.	TOT.
2.2. - Grado di tolleranza della diversità in famiglia:				
a) buono	7	12	1	20
b) accettabile	2	1	1	4
c) scarso	2	2	0	4
d) nullo	1	1	0	2
TOTALE . . .	12	16	2	30
2.3. - Rapporti con i genitori:				
a) buoni	8	7	0	15
b) accettabili	1	1	1	3
c) disturbati	1	5	1	7
d) assenti	2	3	0	5
TOTALE . . .	12	16	2	30
2.4. - Rapporti con i fratelli:				
a) buoni	10	8	0	18
b) accettabili	1	2	1	4
c) disturbati	1	4	1	6
d) assenti	0	2	0	2
TOTALE . . .	12	16	2	30
2.5. - Rapporti con gli altri:				
a) buoni	8	4	0	12
b) normali	3	7	1	11
c) difficili	1	5	1	7
TOTALE . . .	12	16	2	30
2.6. - Attività lavorativa del padre:				
a) lavoratore autonomo	5	8	0	13
b) lavoratore dipendente	4	3	2	9
c) pensionato	1	2	0	3
d) altro	0	0	0	0
e) n. r.	2	3	0	5
TOTALE . . .	12	16	2	30
2.7. - Atteggiamento educativo del padre:				
a) autoritario («all'antica»)	5	6	1	12
b) buono	3	6	1	10
c) debole	1	0	0	1
d) indifferente	1	2	0	3
e) n. r.	2	2	0	4
TOTALE . . .	12	16	2	30

	O.	TR.	TS.	TOT.
2.8. - Atteggiamento educativo della madre:				
a) autoritario (all'antica)	2	2	0	4
b) buono	10	11	2	23
c) n. r.	0	3	0	3
	<hr/>			
TOTALE	12	16	2	30

AREA III**3. - Istruzione:**

a) elementare	11	11	2	24
b) media	1	5	0	6
	<hr/>			
TOTALE	12	16	2	30

3.1. - Attività lavorativa (dichiarata):

a) parrucchiere	3	1	0	4
b) fruttivendolo	1	1	0	2
c) ambulante	0	1	0	1
d) operaio	6	1	0	7
e) altro	2	12	2	16
	<hr/>			
TOTALE	12	16	2	30

3.2. - Fonte di reddito:

a) famiglia	2	1	0	3
b) lavoro	4	4	0	8
c) prostituzione	1	11	2	14
d) attività criminosa	5	0	0	5
	<hr/>			
TOTALE	12	16	2	30

AREA IV**4. - «Scoperta» del sesso (*):**

a) da 5 a 10 anni	1	4	0	5
b) da 10 a 12 anni	3	4	1	8
c) > 12	8	8	1	17
	<hr/>			
TOTALE	12	16	2	30

	O.	TR.	TS.	TOT.
4.1. - Prime esperienze sessuali:				
a) < 10 anni	0	1	0	1
b) 10-12 »	0	3	1	4
c) 12-15 »	6	9	1	16
d) > 15 »	6	3	0	9
TOTALE . . .	12	16	2	30
4.2. - Definizione della propria identità sessuale:				
a) uomo	7	0	0	7
b) donna	5	13	2	20
c) altro	0	3	0	3
TOTALE . . .	12	16	2	30
4.3. - Definizione del proprio orientamento sessuale:				
a) donna	0	1	1	2
b) omosessuale	8	3	0	11
c) gay-effeminato	4	0	0	4
d) travestito	0	9	0	9
e) transessuale	0	3	1	4
TOTALE . . .	12	16	2	30
4.4 - Terapia ormonale:				
a) maschile	4	1	0	5
b) femminile	0	13	2	15
c) nessuna	8	2	0	10
TOTALE . . .	12	16	2	30
4.5. - Interventi estetici:				
a) si	0	8	2	10
b) no	12	8	0	20
TOTALE . . .	12	16	2	30
4.6. - Convivente:				
a) si	4	12	1	17
b) no	8	4	1	13
TOTALE . . .	12	16	2	30

	O.	TR.	TS.	TOT.
4.7. - Obblighi di leva:				
a) assolti	0	0	0	0
b) non assolti:				
b.a) per motivi afferenti allo stato . .	10	13	2	25
b.b.) per altre cause	2	3	0	5
TOTALE . . .	12	16	2	30
4.8. - Atteggiamento rispetto alla figura maschile:				
a) positivo	8	8	1	17
b) negativo	3	7	1	11
c) indifferente	1	1	0	2
TOTALE . . .	12	16	2	30
4.9. - Atteggiamento rispetto alla figura femminile:				
a) positivo	8	13	1	22
b) negativo	1	0	1	2
c) indifferente	3	3	0	6
TOTALE . . .	12	16	2	30
4.10 - Hobbies:				
a) danza	2	0	0	2
b) lavori domestici	0	2	0	2
c) lettura	0	1	0	1
d) altro	1	0	0	1
e) nessuno	9	13	2	24
TOTALE . . .	12	16	2	30
4.11. - Aspirazioni occupazionali:				
a) commesso/operaio	3	4	1	8
b) lavori domestici	0	3	0	3
c) qualsiasi lavoro	1	1	0	2
d) nessuno	8	8	1	17
TOTALE . . .	12	16	2	30

AREA V				
	O.	TR.	TS.	TOT.
5. - Tossicodipendenza da:				
a) eroina	5	5	1	11
b) cocaina	0	0	0	0
c) ero + coca	1	7	1	9
d) altro	0	0	0	0
TOTALE . . .	6	12	2	20
5.1. - Età di iniziazione alla droga:				
a) < 15 anni	0	0	0	0
b) 15-18 »	1	6	0	7
c) > 18 »	5	6	2	13
TOTALE . . .	6	12	2	20
5.2. - Motivi addotti:				
a) disperazione	1	5	0	6
b) curiosità (autoeteroindotta)	5	7	2	14
TOTALE . . .	6	12	2	20
5.3. - Durata della tossicodipendenza:				
a) < 2 anni	0	0	0	0
b) 2-5 »	1	2	0	3
c) > 5 »	5	10	2	17
TOTALE . . .	6	12	2	20
AREA VI				
6. - Screening A.I.D.S.:				
a) sieropositivo	1	10	2	13
b) sieronegativo	11	6	0	17
TOTALE . . .	12	16	2	30
6.1. - Causa ritenuta:				
a) siringhe infette	1	9	1	11
b) rapporti sessuali	0	1	0	1
c) sconosciuta	0	0	1	1
TOTALE . . .	1	10	2	13
6.2. - Reazione psicologica alla notizia del contagio:				
a) depressione	1	1	2	4
b) preoccupazione	0	4	0	4
c) indifferenza	0	5	0	5
TOTALE . . .	1	10	2	13

AREA VII

	O.	TR	TS	TOT.
7. - Atteggiamento rispetto al reato:				
a) pentimento	5	5	2	12
b) accettazione	3	5	0	8
c) indifferenza	2	4	0	6
d) rifiuto	2	2	0	4
TOTALE . . .	12	16	2	30

7.1. - Atteggiamento rispetto alla pena:

a) accettazione/utilità	6	11	1	18
b) negazione/inutilità	5	3	1	9
c) indifferenza	1	2	0	3
TOTALE . . .	12	16	2	30

7.2. - Stato psico-emotivo:

a) «normale»	3	8	1	12
b) depresso	3	6	1	10
c) irritabile	1	0	0	1
d) ansioso	5	2	0	7
TOTALE . . .	12	16	2	30

7.3. - Condotta carceraria:

a) regolare	11	14	0	25
b) irregolare	1	1	1	3
c) autolesiva	0	1	1	2
TOTALE . . .	12	16	2	30

7.4. - Trattamento in atto:

a) sanitario	3	1	0	4
b) psicologico	6	4	1	11
c) ormonale	1	1	0	2
d) psicologico e ormonale	1	7	1	9
e) nessuno	1	3	0	4
TOTALE . . .	12	16	2	30

AREA VIII**8. - Prospettive:**

a) attività lavorative	8	6	0	14
b) prostituzione/reato	1	4	0	5
c) cambiamento di sesso	0	1	2	3
d) nessuno	3	5	0	8
TOTALE . . .	12	16	2	30

RIASSUNTO

L'indagine, relativa a 30 omosessuali, travestiti e transessuali che nel 1° semestre 1988 erano ristretti nella C.C. di Napoli, sfrutta l'esperienza trattamentale da tempo in corso per tale categoria di soggetti.

Sotto il profilo metodologico, per ciascuno di essi, sono state acquistate notizie socio-demografiche e sono stati rilevati i reati per i quali essi risultano ristretti, gli eventuali precedenti penali e la presenza di una carriera criminale.

La ricerca, che per i condannati non ha trascurato i risultati dell'osservazione scientifica della personalità, è stata approfondita con la somministrazione di un questionario e di una batteria di test: il primo diretto ad obiettivare dati anamnestici e socio-psicologici, i secondi a valutare il profilo di personalità (M.M.P.I.), il grado di adattamento sociale (S.A.S.), ed a quantificare l'eventuale presenza di uno stato depressivo (H.R.S.D.); non tralasciando, infine, la valutazione dell'incidenza su tali caratteristiche della sieropositività all'H.I.V., condizione di ulteriore sofferenza ed emarginazione.

Dalle risultanze dell'indagine, che dimostrano come la «diversità» entri nella dialettica dei «fattori-movimento» della devianza, anche penalmente rilevanti, e della sua successiva evoluzione, emerge l'esigenza di risposte più adatte alla specificità di situazioni connesse all'attualità di una condizione di profondo disagio esistenziale.

Di qui la necessità di un potenziamento delle offerte trattamentali intramurali finalizzata anche a concrete opportunità di risocializzazione e di reinserimento.

RESUME

L'enquête portant sur 30 homosexuels, travestis et transsexuels qui étaient enfermés, durant le 1er semestre 1988, dans l'Etablissement Circonscriptionnel de Naples, tire parti de l'expérience de traitement en cours, depuis longtemps, pour cette catégorie de sujets.

Au plan méthodologique, on a acquis, pour chacun d'eux, des informations socio-démographiques et on a relevé les délits par suite desquels ils sont en semi-détention, les éventuels antécédents pénaux et l'existence d'une carrière criminelle.

La recherche — qui, en ce qui concerne les condamnés, n'a pas négligé les résultats de l'observation scientifique de la personnalité — a été approfondie avec la fourniture d'un questionnaire et d'une série de tests: le premier visant à objectiver des données anamnestiques et socio-psychologiques, les seconds à évaluer le profil de personnalité (M.M.P.I.), le degré d'adaptation sociale (S.A.S.) et à quantifier la présence éventuelle d'un état dépressif (H.R.S.D.) sans négliger, enfin, l'évaluation de l'incidence, sur ces caractéristiques, de la séropositivité à l'H.I.V. qui est un facteur de souffrance et d'emargination ultérieures.

Des résultats de l'enquête — qui montrent que la «diversité» entre dans la dialectique des «facteurs-mouvement» de la déviance et de son évolution ultérieure — émerge la nécessité de réponses mieux adaptées à la spécificité des situations inhérentes à l'actualité d'un état de profond malaise existentiel.

D'où l'impératif d'un renforcement des offres de traitement entre les murs, offres finalisées également à satisfaire des opportunités concrètes de resocialisation et de récupération.

SUMMARY

The investigation, on 30 homosexuals, transvestites and transsexuals, who, in the first six months of 1988 were held in Naples prison, used the treatment experiment in progress for some time for this category of subjects.

From the methodological profile, socio-demographic information was acquired for each of them, and the offences for which they were imprisoned, any past criminal records, and the presence of a criminal career were recorded.

The research, which for the convicts did not overlook the findings of a scientific observation of their personality, was taken further by administering a questionnaire and a set of tests: the former aimed at objectivating anamnestic and socio-psychological data, the latter at evaluating the personality profile (M.M.P.I.), the grade of social adaptation (S.A.S.), and to quantify the possible presence of a depressive state (H.R.S.D.), without overlooking, finally, the incidence on such characteristics of seropositiveness to H.I.V., a condition of further suffering and marginalization.

From the findings of the investigation, which show that «diversity» enters into the dialectic of the «movementfactors» of the deviation and of the successive evolution, the need emerges for more fitting responses to the specificity of situations connected to the actuality of a condition of deep extential hardship.

Hence the need for strengthening the possibilities of intramural treatment aimed also at providing concrete opportunities for resocialization and reintegration in society.

RESUMEN

Es un estudio sobre 30 homosexuales, travestidos y transexuales, que estaban detenidos el primer semestre de 1988 en la Casa Correccional del Distrito de Hâpoles . En nel se aprovecha la experiencia del tratamiento reservado desde hace tiempo para tal tipo de sujetos.

Desde el punto de vista metodológico se recogieron noticias socio-demográficas para cada uno de ellos y se detectaron los delitos que llevaron a su detención, los posibles precedentes penales y la existencia de una carrera criminal.

Además de tener en cuenta los resultados de la investigación científica de la personalidad de cada condenado, este estudio se profundizó al repartir un cuestionario y una serie de pruebas: el primero estaba dirigido a objetivar datos anamnésticos y socio-psicológicos, los segundos a evaluar el aspecto de la personalidad (M.M.P.I.), el grado de adaptación social (S.A.S.), y a cuantificar la posibilidad de que haya un estado depresivo (H.R.S.D.). Tampoco pasó por alto la evaluación de cuánto incidía sobre esas características una reacción serológica positiva ante el H.I.V., lo que acentuaría el sufrimiento y la marginación.

Los resultados de este estudio demuestran que la «particularidad» forma parte del asunto de los «factores de movimiento» de la desviación y de su evolución subsiguiente, y deja en claro que se precisan respuestas que se ajusten más a las situaciones específicas relacionadas con la actualidad de una situación de hondo malestar existencial.

De ahí la necesidad de multiplicar las posibilidades de un tratamiento «entre muros» entre cuyos fines se encuentre la oportunidad de recuperación y reabsorción social.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Untersuchung über 30 Homosexuelle, Transvestiten und Transsexuelle, die im 1. Halbjahr 1988 im Bezirksgefängnis von Neapel einsaßen, macht sich die Erfahrungen der Betreuung zunutze, die seit einiger Zeit für diese Personen-gruppe eingeleitet wurde.

In methodologischer Hinsicht sind für jede dieser Personen sozio-demographische Daten eingeholt worden und Notizen über die Strafvergehen, wegen welcher sie einsitzen, die eventuellen Vorstrafen und das Vorhandensein einer kriminellen Karriere.

Die Untersuchung, die in bezug auf die Verurteilten nicht die Ergebnisse der wissenschaftlichen Beobachtung der Persönlichkeit vernachlässigt hat, wurde durch Verteilung eines Fragebogens und die Durchführung einer Reihe von Tests weiter vertieft: der erste zur Objektivierung von Anamnese — und soziopsychologischen Daten; die anderen zur Bewertung des Persönlichkeitsprofils (M.M.P.I.), dem sozialen Anpassungsgrad (S.A.S.) und zur Quantifizierung des eventuellen Vorhandenseins eines depressiven Zustandes (H.R.S.D.). Berücksichtigt wurde dabei auch die Bewertung des Einflusses der H.I.V. — Seropositivität auf die genannten Charakteristiken, die das Leiden und die Außenseiter-Stellung noch verstärkt.

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, wie die «Andersartigkeit» in die Dialektik der «Bewegungs-Faktoren» der sexuellen Abweichung und ihrer sukzessiven Entwicklung eingeht, und heben die Forderung nach Maßnahmen hervor, die angemessener auf die Besonderheit der Einzelsituationen eingehen, in denen sich ganz reell eine Kondition tiefen existentiellen Unbehagens ausdrückt.

Von hier die Notwendigkeit einer Verstärkung der Betreuungsangebote innerhalb des Gefängnisses, die auch auf konkrete Resozialisierungs- und Wiedereingliederungsmöglichkeiten abstellen.

TOSSICOMANI IN CARCERE

*Indagine su 180 tossicodipendenti detenuti
confrontati con un gruppo di controllo di tossicodipendenti mai
entrati in carcere*

GIANNI BIONDI (*)

PREMESSA

La ricerca fa riferimento ad un primo lavoro «Indagine su 371 tossicodipendenti detenuti trattati nella Casa Circondariale di Regina Coeli» pubblicato nel 1983 per i Quaderni dell'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione del Ministero di Grazia e Giustizia (n. 16) (4).

Si ritenne infatti interessante verificare i dati, ampliando i settori geografici di riferimento e gli strumenti di indagine, nella speranza di poter fornire un'ulteriore contributo per una più adeguata assistenza ai tossicomani detenuti.

(*)Psicologo Dirigente del Servizio Psicosociale presso l'Ospedale Pediatrico «Bambin Gesù» di Roma.

Hanno collaborato: M. BARRA, G. BONFIGLIO, E. BARTOLI, F. ZANNELLA, S. RIZZA, E. TEMPESTA, S. MIGNANI. *Hanno collaborato al rilevamento nelle Case Circondariali:* Torino - *Casa Circondariale maschile e femminile:* G. SURACI, R.F. URANI, L. BERTINI, A. RICCHIARDI. Venezia - *Casa Circondariale femminile:* F. CACCIABUE, G. STRADELLA, A. ROSCIOLI, Suor E. MARINI, Suor Antonietta. Roma - *Rebibbia femminile:* M. BARBERA, S. CORSARO. Roma - *Rebibbia maschile:* E. RESTIVO, P. MAKOVEC, G. ROSATI. Roma - *Regina Coeli:* A. CASTAGNA, A. FRANCESCHINI, S. TRAVERSI, M. MARRAS. Bari - *Casa Circondariale maschile e femminile:* V. PARRACINO, G. MANENTE, M. DE PALMA, T. MINERVINI. Napoli - *Poggioreale:* V. SICILIANO, D. CAPASSO, G. LOVITO. Cagliari - *Casa Circondariale maschile e femminile:* G. SPADACIA. *Hanno effettuato il rilevamento presso i Centri di trattamento e le*

La ricerca si è conclusa nel gennaio del 1986 ed è sembrato utile presentarne una sintesi che mettesse in risalto i dati più significativi emersi con lo scopo di poter fornire un'ulteriore modesto contributo a tutti coloro che per ragioni professionali si occupano di tossicodipendenti.

LA RICERCA

Obiettivo

L'obiettivo della ricerca è stato volto ad identificare le problematiche personologiche, cliniche e socio-culturali dei tossicomani detenuti confrontandola con quelle presenti nei tossicomani che non hanno avuto esperienze penitenziarie.

Si è ritenuto importante formare un gruppo di controllo formato da tossicodipendenti che avessero in sé il vissuto dell'«essere tossicomane» ma che non avessero mai sofferto un'esperienza di carcerazione.

Si aveva ragione di pensare infatti che il confronto tra i due gruppi ci avrebbe permesso di verificare se vi erano, di quale entità ed importanza, delle differenziazioni cliniche, psicologiche e sociali tali da fornire elementi di studio per meglio osservare un fenomeno così complesso.

Il Campionamento

Sono stati intervistati tutti quei tossicodipendenti detenuti che volontariamente si dichiaravano disposti a collaborare al rilevamento con una tossicodipendenza trattata da almeno un anno in un Centro territoriale o attestata dal Servizio Sanitario dell'I.P.

Comunità terapeutiche esterne (gruppo di controllo): A. PUCCIARIELLO, C. PROIETTI, M. COCCO. *Hanno realizzato la valutazione dei tests dei gruppi campione e di controllo:* C. DE RANIERI, C. LA MARRA, L. SPIZZICHINO, P. TABARINI. Un particolare ringraziamento è rivolto a M. VIRNO ed a V. DI CIOMMO.

Gli appartenenti al gruppo di controllo dovevano possedere la condizione di non essere mai entrati in carcere e di essere in trattamento presso un Centro territoriale o una Comunità terapeutica.

Il Rilevamento

Per il rilevamento sono stati utilizzati i seguenti questionari:

– Scheda «A» – *Scheda Sociale*

La scheda «A» ha avuto il compito di individuare gli aspetti sociali più rilevanti presenti nei singoli intervistati dei due gruppi ed era composta da 17 quesiti.

– Scheda «B» – *Scheda Sanitaria*

Composta da 11 quesiti, sempre utilizzando il sistema della «risposta chiusa» ha avuto il compito di trasmetterci quello che dal punto di vista sanitario erano i vissuti relativi allo stato di malattia del tossicodipendente detenuto.

– Scheda «C» – *Scheda Sanitaria*

Pur avendo la stessa intestazione la scheda «C» è stata compilata dal medico del Servizio sanitario dell'Istituto penitenziario. Composta di soli quattro quesiti tendeva ad evidenziare gli aspetti più rilevanti dei disturbi psico-fisici legati alla tossicodipendenza.

– Scheda «D» – *Stato Giuridico*

Composta di soli due quesiti per permettere alle Direzioni di rispondere senza dover far fronte a problemi interni di vario genere, specie organizzativi, ha avuto il compito di individuare il reato per il quale il tossicomane era stato arrestato e trasferito in un Istituto penitenziario.

Il rilevamento testologico (Schede E, F, G)

L'individuazione dei tests che fossero in grado di mettere in luce con una certa attendibilità, almeno i principali aspetti personali presenti nei due gruppi ha tenuto soprattutto conto del requisito di non essere di difficile somministrazione e di tipo

«questionario»: ciò, sia in relazione alle modalità di rilevamento che potevano essere applicate (somministrazione individuale o di gruppo a secondo delle singole situazioni locali) e sia in considerazione della disomogeneità del gruppo dei rilevatori.

Non di minore importanza appariva la necessità che i tests utilizzati fossero applicati da divesi anni e quindi ampiamente sperimentati, presenti in lavori scientifici internazionali e infine tarati ed adattati per il nostro paese.

Dopo un ampio lavoro di ricerca si è preferito utilizzare l'M.M.P.I., l'Ipat A.S.Q. e l'Ipat C.D.Q.

Non è questa certamente la sede per affrontare la questione dei limiti dei tests in genere e di quelli a tipo questionario in particolare. Si è convinti che i tests vadano usati con molta attenzione e prudenza e che non si debba mai dare loro un significato categorico e automatico in termini di diagnosi psicologica.

È anche vero però, che il loro ausilio ha potuto permettere di individuare le aree psicologiche in cui era più presente un disagio o un disturbo sia nel gruppo campione che in quello di controllo.

Pur essendo lo M.M.P.I. un test il cui livello di attendibilità può essere considerato soddisfacente si è preferito affiancarlo da altri due questionari (Ipat A.S.Q. e l'Ipat C.D.Q.) proprio per confrontare le variabili ansia e depressione, e quanto queste risposte corrispondessero, almeno in una certa misura, con lo M.M.P.I.

Ha sorpreso non poco il ridottissimo numero di esclusioni che si è stati costretti ad effettuare (n. 8 pari al 4%) che hanno confermato la bontà del lavoro effettuato dagli educatori. Questi hanno mostrato una particolare attenzione nella selezione dei detenuti tossicomani da intervistare coinvolgendo dei tossicodipendenti detenuti che fossero realmente e volontariamente disposti a collaborare al rilevamento stesso.

Per il gruppo di controllo si è avuto l'1% di esclusioni.

Il rilevamento dei dati

In tutte le Case Circondariali il rilevamento è stato condotto per la parte riguardante la storia dei tossicomani detenuti dagli educatori che hanno effettuato anche la semplice somministrazione dei tests previsti, mentre ai sanitari del servizio sanitario è spettato di riempire la parte prettamente sanitaria.

Collocazione geografica

Hanno collaborato al rilevamento le seguenti Case Circondariali:

- SETTORE NORD - Torino e Venezia
- SETTORE CENTRO - Roma e Cagliari
- SETTORE SUD - Napoli e Bari

Rilevamento del gruppo di controllo

I problemi di varia natura incontrati hanno evidenziato la necessità di affidare l'incarico ad un ristretto gruppo di psicologi che con un'ampia possibilità di movimento fossero in grado di contattare quanti più Centri fosse possibile al fine di raggiungere un numero di rilevamenti adeguati per poter realizzare il confronto tra il gruppo di controllo ed il gruppo campione. Tale lavoro ha preteso una ricerca «capillare» dei soggetti che fossero in possesso dei requisiti richiesti.

Hanno collaborato al rilevamento i seguenti centri pubblici e privati:

Roma: SAT RM 5-12, *Comunità Terapeutica di «Villa Maraini»*, *Comunità Terapeutica «Raggio verde» di Città della Pieve (PG)*.

Bari: CMAS (*V. A. Vaccaro, 47*).

Brindisi: CMAS (*V. Appia, 356*).

Lecce: CMAS (*V. Emilia, 26*); *Gruppo operativo di Galatina (LE)*; *Comunità «Emmanuel»*.

Napoli: *Centro di Assistenza dell'Ospedale San Paolo*; *Comunità «Il pioppo di Somma Vesuviana»*.

Genova: *Comunità San Benedetto al Porto*.

Milano: *Centro Aiuto Drogati (V. Apollodoro)*; *Comunità Terapeutica «Cascina Verde»*.

Pistoia: *Centro Orientamento Tossicodipendenze - USL 8*; *Gruppo «Airone»*.

Verona: *Comunità dei giovani*; *Casa del Sole (Mezzana di Sopra)*; *Comunità dei giovani (femminile)*; USL 25 - Bus-solengo.

RISULTATI DI ALCUNI DEI DATI PIÙ RAPPRESENTATIVI

SESSO

Il gruppo campione è costituito da 180 tossicomani detenuti di cui 126 (70%) sono maschi e 54 (30%) sono femmine.

Il gruppo di controllo è costituito invece da 158 tossicomani mai entrati in carcere, di cui 117 (74,5%) sono maschi e 40 (25,5%) sono femmine.

ETÀ

A livello di complesso (tav. n. 1) gli appartenenti al gruppo campione risultano mediamente più anziani di due anni del gruppo di controllo; l'età media dei tossicodipendenti detenuti è di 26,4 anni contro 24,3 anni del gruppo di controllo.

TAV. I

Distribuzione secondo l'età ed il sesso
(dati percentuali)

Classi di età	Gruppo campione			Gruppo controllo		
	U.	D.	Complesso	U.	D.	Complesso
18-20	12,7	7,4	11,1	8,6	17,5	10,9
21-26	42,8	37,0	41,1	70,9	62,5	68,8
27-35	41,3	51,9	44,4	19,7	20,0	19,7
>35	3,2	3,7	3,4	0,8	0,0	0,6
TOTALI . . .	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Uomini	X ² = 16,822	DF = 4	P < 0,005			
Donne	X ² = 28,485	DF = 4	P < 0,001			
Complesso	X ² = 18,461	DF = 4	P < 0,005			

La classe di età che raggruppa la maggiore percentuale di individui risulta la classe 27-35 anni per il gruppo campione (42,8%). Se osserviamo il sesso la classe 21-26 ha la percentuale più alta per i maschi, mentre per le donne risulta più numerosa (51,9%) la classe d'età 27-35.

Nel gruppo di controllo la classe 21-26 anni appare la più numerosa (68,8%) e lo è anche per ciò che riguarda il sesso (rispettivamente 70,9% per i maschi e 62,5% per le donne).

ISTRUZIONE

Il gruppo di controllo appare maggiormente scolarizzato rispetto al gruppo campione. Nel complesso, il 35,7% dei tossicodipendenti mai entrati in carcere sono provvisti del diploma di scuola secondaria superiore, contro l'11,8% dei tossicodipendenti detenuti. Si può inoltre osservare come il 49,7% degli appartenenti al gruppo di controllo siano provvisti del diploma di licenza media, contro il 41,6% del gruppo campione (Tav. n. 2).

TAV. 2


Distribuzione secondo il grado di istruzione
(dati percentuali)

Grado di istruzione	Tossicomani detenuti			Tossicomani (contr.)		
	U.	D.	Complesso	U.	D.	Complesso
Laurea	0.8	1.9	1.1	0.9	0	0.6
Dip. Med. s.	8.7	19.2	11,8	27.3	60.0	35.7
Dip. Med. i.	35,7	55.8	41,6	53.8	37.5	49.7
Lic. Element.	47.7	21.2	39,9	17.1	2.5	13.4
Non titolo	7.1	1.9	5.6	0.9	0	0.6
TOTALI	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Uomini	X ² = 33,970	DF = 4	P < 0,001			
Donne	X ² = 38,902	DF = 4	P < 0,001			
Complesso	X ² = 29,065	DF = 4	P < 0,001			

Nota: La valutazione statistica non ha considerato il dato Laurea.


TAV. 2b

ISTRUZIONE
CONFRONTO UOMONI - DONNE
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO



TAV. 2

ISTRUZIONE COMPLESSO
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO



La maggiore qualificazione del gruppo di controllo si manifesta anche separatamente per i due sessi. Tra le donne infatti, ben il 60% delle appartenenti al gruppo di controllo sono provviste del diploma di scuola secondaria superiore contro solo il 19,2% delle tossicodipendenti detenute.

È da notare che sia rispetto al gruppo campione che al gruppo di controllo le donne fornite di titolo di studio superiore sono più del doppio degli uomini.

Se si considerano i dati riferiti al gruppo campione in particolare emerge come il titolo di studio più frequente sia la licenza media inferiore, posseduta dal 41,6% dei soggetti intervistati nel complesso, seguito dalla licenza di scuola elementare con il 39,9%.

Pur se con estrema prudenza si può osservare come i tossicodipendenti mai entrati in una struttura penitenziaria rappresentino un gruppo in possesso del requisito «istruzione» molto più elevato rispetto al gruppo campione.

È forse bene sottolineare che nel rilevamento non ha terminato la scuola dell'obbligo ben il 45,5% dei tossicomani detenuti contro il 14,1% del gruppo di controllo.

ATTIVITÀ LAVORATIVA

Il 61,2% del gruppo campione ed il 47,8% del gruppo di controllo hanno dichiarato l'appartenenza ad un settore di attività, in quanto occupati o sottoccupati.

Ai fini del rilevamento e per la particolarità del campione è da tener conto che più che la specifica attività lavorativa (del resto poco indicativa se si pensa al ristretto campione considerato) è apparso importante verificare il livello di occupazione presente nei due gruppi presi in esame.

La distinzione tra i due sessi evidenzia che la percentuale degli uomini occupati è del 27% nel gruppo campione e del 31,6% in quello di controllo, mentre la percentuale delle donne che riferiscono una occupazione è del 17,3% nel campione e del 25,5% nel controllo.

Significativo statisticamente è risultato il confronto tra i due gruppi rispetto alla occupazione degli uomini (Tav. n. 3).

Condizione professionale riferita
(dati percentuali)


Condizione lavorativa	Tossicomani detenuti			Tossicomani		
	U.	D.	Complesso	U.	D.	Complesso
Occupati	27,0	17,3	24,1	31,6	25,0	25,5
Sottooccupati (saltuari)	35,7	40,4	37,1	19,7	30	22,3
<i>Non occupati:</i>						
a) in cerca di prima occupazione	24,6	42,3	29,8	48,7	45	47,8
b) disoccupati	12,7	—	9,0	—	—	4,4
TOTALI	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Uomini	X ² = 25,605	DF = 4	P < 0,001			
Donne	X ² = 3,021	DF = 3	P < 0,50			
Complesso	X ² = 9,481	DF = 4	P < 0,05			

Sempre osservando la tav. n. 3 si può notare che nel complesso non sembra esservi una grande differenza percentuale tra gli occupati del gruppo campione rispetto al gruppo di controllo, mentre se si considerano separatamente gli uomini e le donne occupati dei due gruppi si possono notare differenze rimarchevoli specie tra le donne (circa 8 punti percentuali a favore del gruppo di controllo).

I sottooccupati sono i più numerosi (37,1% del campione contro il 22,3%) ma la loro condizione deve ritenersi forse, più instabile di quanto dichiarato, in quanto corrisponde sovente ad un grado di occupazione estremamente precario e discontinuo.


TAV. 3a

ATTIVITÀ LAVORATIVA
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO
UOMINI - DONNE



TAV. 3b

ATTIVITÀ LAVORATIVA
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO
COMPLESSO



LA FAMIGLIA

I genitori

La percentuale dei soggetti in cui entrambi i genitori risultano viventi è del 68,1% nel gruppo campione contro il 77,7% del gruppo di controllo; i tossicomani detenuti che hanno al contrario, entrambi i genitori deceduti è del 5,6% mentre per i tossicomani mai entrati in carcere tale percentuale scende all'1,9% (Tav. n. 4).

TAV. 4

Situazione familiare
(dati percentuali)

Genitori	Tossicomani detenuti	Tossicomani
<i>Genitori viventi:</i>		
a) conviventi	53	69,4
b) non conviventi	15,1	8,3
Padre deceduto	20,7	16,6
Madre deceduta	5,6	3,8
Entrambi genitori deceduti	5,6	1,9
	100,0	100,0

La maggiore sopravvivenza e la minore mortalità di entrambi i genitori riscontrata nel gruppo di controllo si può parzialmente giustificare con la minore età media dei soggetti di quest'ultimo gruppo.

In merito appare interessante quanto ha rilevato VIRNO (39) osservando che vi è nella popolazione tossicomana in genere una maggiore percentuale di genitori deceduti rispetto al gruppo dei coetanei non tossicomani.

In parte dai dati della tav. n. 4 e dai dati della ricerca non riportati nel presente lavoro si è potuto comunque rilevare una presenza nel gruppo campione di una maggiore presenza percentuale di famiglie «in difficoltà» e di padri assenti o comunque «periferici».

Occupazione dei genitori

Inferiore rispetto al gruppo di controllo risulta la percentuale dei padri viventi ed occupati: si osserva infatti l'83,2% per il gruppo campione contro un 88,5% nel gruppo di controllo; per quanto riguarda la occupazione delle madri si osserva una percentuale più alta (30,3%) per i tossicomani detenuti rispetto al 23,8% dei tossicomani mai entrati in carcere.

TAV. 5

Età media degli orfani

Alla morte di	Tossicomani detenuti	Tossicomani
Madre	16,6	18,3
Padre	16,3	15,9
Età media alla morte del secondo genitore	19	18

È parso interessante porre una particolare attenzione allo stato di orfanità presente nei due gruppi poiché in molti lavori questa viene considerata una variabile di una certa significatività.

Se si considera che gli organi in generale costituiscono una collettività piuttosto limitata numericamente, si è pertanto preferito considerare solo il complesso dei 56 orfani (31,1%) del gruppo campione e i 35 (22,3%) del gruppo di controllo.

L'età media alla morte del primo genitore, sia per il padre che per la madre, è di poco superiore ai 16 anni. Appare quindi che in questo campione sia pure così specifico e ristretto, i soggetti risultano colpiti da uno di questi due eventi in età adolescenziale.

Fratelli

Confrontando il numero medio di fratelli con l'ordine medio di nascita, si può affermare che gli appartenenti sia al gruppo campione che a quello di controllo sono prevalente-

(Distribuzione geografica nei due gruppi del numero
dei fratelli medio e l'ordine medio di nascita)

	Numero medio fratelli		Ordine medio di nascita	
	T. d.	T.	T. d.	T.
Nord	2,9	2,1	2,3	2,2
Centro	3,0	2,2	2,4	2,4
Sud	5,1	3,0	3,4	2,7
Complesso	3,6	2,4	2,7	2,4

mente penultimogeniti o terzultimogeniti, pur risultando numerosi i casi di primogeniti, specialmente nelle famiglie con un minore numero di figli.

Fratelli tossicodipendenti

Nei tossicomani detenuti, fino ad un numero di fratelli inferiore a 5, la percentuale di fratelli tossicomani si mantiene abbastanza stabile intorno al 20%; dai 5 fratelli ed oltre, la percentuale aumenta a circa il 27%.

In particolare, la percentuale di famiglie con due fratelli tossicodipendenti oltre al soggetto è del 3,8% nelle famiglie con meno di 6 figli, mentre è del 9,1% nelle famiglie con più di 6 figli.

Distribuzione fratelli tossicomani
(dati percentuali)

	Fratelli tossicodipendenti			Non tossicomani	Totale
	1 fratello	(*) Almeno 2 fratelli	compless.		
Toss. detenuti	16,2	6,2	22,4	77,6	100
Toss. contr.	5,4	1,3	6,7	33,3	100

(*) La dizione «almeno due fratelli tossicodipendenti» dovrebbe leggersi come «due fratelli» dato che solo in un caso su 161 è stato riferito più di due fratelli tossicodipendenti.

Istituzionalizzazioni da minori

L'età media di istituzionalizzazione (ci si riferisce alle situazioni di istituzionalizzazione quali i collegi, gli istituti di

rieducazione, ecc.) da minore dei tossicodipendenti detenuti risulta essere di 9,6 anni per il complesso, senza notevoli variazioni nelle singole ripartizioni.

TAV. 8

Età di istituzionalizzazione da minore
(dati percentuali)


Età di istituzione	Tossicomani detenuti	Tossicomani
0-5	23,4	67,8
6-10	36,3	14,3
11-15	32,5	14,3
< - 16	7,8	3,6
	100,0	100,0

$\chi^2 = 39,80$ DF = 3 P < 0,001

La percentuale degli appartenenti al gruppo di controllo istituzionalizzati da minore è del 18%, quindi nettamente inferiore al 43% che si è riscontrato nei tossicodipendenti detenuti.

TAV. 8

ETÀ DI ISTITUZIONALIZZAZIONE
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO
COMPLESSO



STATO CIVILE

TAV. 9

Distribuzione secondo lo stato civile di fatto
(dati percentuali)

Stato civile di fatto	Tossicomani detenuti			Tossicomani		
	M	F	Totale	M	F	Totale
Coniugato/a	20,6	30,8	23,6	6,0	12,5	7,6
Celibe/nubile convivente	19,8	30,8	23,0	10,3	10,0	10,2
Celibe/nubile non convivente	53,2	21,1	43,8	79,5	60,0	74,5
Separat./divor. convivente	4,0	13,5	6,8	1,6	5,0	2,5
Separat./divor. non convivente	2,4	3,8	2,8	2,6	12,5	5,2

Sembra da collegarsi alla minore età media del gruppo di controllo rispetto al gruppo campione la minore percentuale di coniugati presente nel gruppo dei tossicomani mai entrati in carcere.

Nel complesso i coniugati del gruppo campione risultano essere il 23,6% contro il 7,6% del gruppo di controllo. In entrambi i gruppi presi in considerazione le donne coniugate sono in percentuale maggiore degli uomini; se si osserva la suddivisione per aree geografiche si può notare come i coniugati di entrambi i sessi siano meno presenti al Nord che al Centro ed al Sud.

I celibi e le nubili non conviventi rappresentano in questo rilevamento ben i tre quarti del gruppo di controllo (74,5%) contro meno della metà (43,2%) dei tossicomani detenuti; tra gli uomini i celibi non conviventi sono addirittura il 79,5% nel gruppo di controllo contro il 53,2% del gruppo campione mentre le donne nubili non conviventi risultano essere il 60% tra le tossicomani contro meno del 20% tra le tossicomani detenute.

Il confronto tra i due gruppi è apparso significativo (Tav. n. 9) sia diviso per sesso che nel complesso.

Se si considera il complesso dei conviventi (che comprende i coniugati, i celibi e le nubili conviventi, i separati conviventi, i divorziati conviventi) si ottiene un complesso del 53,4% nel gruppo campione, contro un 20,3% presente nel gruppo di controllo; per meglio dire, più della metà dei tossicomani detenuti risultano conviventi, contro meno di un quarto dei tossicodipendenti mai entrati in carcere. Questo divario risulta essere ancora più accentuato tra le donne, poiché contro i tre quarti delle donne presenti nel gruppo campione che risultano conviventi, si ha appena un quarto di conviventi tra le donne presenti nel gruppo di controllo.

I conviventi presi nel loro complesso assommano al 75% per le donne e soltanto al 43% circa per gli uomini; in altri termini circa i 3/4 delle donne hanno dichiarato di vivere, prima di essere arrestate, con un partner, contro meno della metà degli uomini.

Questa ultima osservazione va però considerata esaminando la realtà presente all'interno dell'istituzione penitenziaria dove spesso ci si dichiara conviventi per poter avere con facilità frequenti colloqui con il proprio partner.

Condizioni di tossicomania dei partner

101 tossicodipendenti detenuti su 178 hanno dichiarato di essere conviventi; si è quindi ritenuto interessante rilevare la attuale condizione del/della partner rispetto alla tossicodipendenza.

58 su 101, pari al 57,4% dei partner del gruppo campione sembra che non usi stupefacenti, mentre viene riferito un 12,9% di partner che assume non in modo continuativo droghe e infine un ulteriore 29,7% che è stato dichiarato tossicodipendente.


Il 57% del o della partner che non usano droghe presente nel gruppo campione sale al 66% nel gruppo di controllo. Occorre tener conto che per molti detenuti dichiarare che la propria partner assume droga può essere equiparato ad una vera e propria delazione. Il dato riportato va comunque osservato come linea di tendenza del fenomeno stesso.

Distribuzione dell'eventuale rapporto con la droga del partner
(dati percentuali)

Cond. partner	Tossicomani detenuti			Tossicomani controllo		
	U.	D.	Comp.	U.	D.	Comp.
Non usa	34,9	74,1	57,4	54,5	71,4	65,6
Assume	9,3	15,5	12,9	18,2	9,5	12,5
Tossicomane	55,8	10,4	29,7	27,3	19,1	21,9
Uomini	X ² = 16,951	DF = 3	P < 0,001			
Donne	X ² = 4,005	DF = 3	P > 0,250			
Complesso	X ² = 1,732	DF = 3	P > 0,250			


TAV. 10a

USO DI DROGA DEL PARTNER
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO
UOMINI - DONNE



TAV. 10b

USO DI DROGA NEL PARTNER
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO
COMPLESSO



Figli

68 tossicodipendenti detenuti (pari a 38,2%) hanno dichiarato di avere uno o più figli. Percentualmente il 72% un solo figlio, il 21% due figli ed il 7% tre o più figli.

I figli risultano vivere per un 52% con il coniuge o il convivente del tossicodipendente detenuto, per un 36% vivono con i nonni e per un residuo 12% vivono con altri parenti o altre persone. Sono solo due i casi di inserimento in istituto.

Dato il numero estremamente ridotto di soggetti si può solo indicare una linea di tendenza presente nel gruppo di controllo dove la maggioranza dei figli vive con i genitori, è comunque presente una percentuale che si aggira su un terzo dei figli che viene affidato ai nonni.

LA TOSSICODIPENDENZA

Età di prima assunzione e di prima assunzione di droga pesante

L'età media di prima assunzione di stupefacenti è situata tra i 17 anni e mezzo ed i 18 anni, con differenze così modeste tra le varie ripartizioni territoriali, da non risultare statisticamente significative.

Dal rilevamento è risultato che il 30% ca. dei tossicomani detenuti contro il 45% ca. inizia ad assumere stupefacenti prima dei 15 anni.

TAV. 11

Età di prima assunzione

Fascia d'età	Tossicomani detenuti	Tossicomani
10-12	2,3	6,4
13-15	28,3	38,8
16-18	38,1	39,5
> -19	31,3	15,3
TOTALE . . .	100	100
X ² = 14.803 DF = 4 P > 0,01		


TAV. 12

Età di prima assunzione di droga pesante

Fascia d'età	Tossicomani detenuti	Tossicomani
10-12	0	0,7
13-15	3,3	13,4
16-18	37,0	44,0
> -19	48,7	41,8
TOTALE . . .	100	100
X ² = 6.277 DF = 4 P > 0,025		


TAV. 11

ETÀ DI PRIMA ASSUNZIONE
STUPEFACENTI
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO



TAV. 12

ETÀ DI PRIMA ASSUNZIONE
DROGA PESANTE
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO



Il 13,3% dei tossicodipendenti detenuti ed il 14,1% dei tossicomani di controllo iniziano ad assumere droga pesante prima dei 15 anni.

TAV. 13

Confronto dell'età media di prima assunzione di stupefacenti e di prima assunzione di eroina

Età media di assunzione	NORD		CENTRO		SUD		COMPLESSO	
	T.d.	T.e.	T.d.	T.e.	T.d.	T.e.	T.d.	T.e.
Droghe								
Stupefacenti	18,1	15,6	17,4	16,2	17,5	16,2	17,6	16,0
Eraina	19,4	17,6	19,6	18,7	18,5	18,6	19,2	18,2
Nord	X ² = 0,017	DF = 1	P < 0,9					
Centro	X ² = 0,341	DF = 1	P < 0,75					
Sud	X ² = 4,165	DF = 1	P > 0,5					
Compleso	X ² = 0,022	DF = 1	P < 0,75					

L'età media di prima assunzione di stupefacenti da parte dei soggetti di controllo è sempre minore di quella del gruppo campione; la differenza tra le due età medie è particolarmente elevata al Nord, con due anni e mezzo in meno per i controlli, mentre al Centro ed al Sud è di poco più di un anno.

Anche l'età media di prima assunzione di droga pesante nel gruppo di controllo è inferiore di quella corrispondente nei soggetti, se si eccettua il Sud, dove le due età medie sono praticamente uguali.

Il numero di tossicomani del gruppo campione che iniziano direttamente con l'eroina (o con altri derivati dell'oppio e con la cocaina) risulta essere piuttosto rilevante (il 27,2% contro l'8,3% del gruppo di controllo). Ciò risulta ancora più rilevante se si osservano i dati riguardanti il Sud dove è presente ben il 37,5% dei tossicomani detenuti rispetto all'8% del gruppo di controllo).

È da supporre che per il gruppo campione vi sia «un'accelerazione» del processo di assunzione degli stupefacenti (a causa tra l'altro degli aspetti personologici, della

pressione ambientale, delle carenze sociali, delle situazioni familiari affettivamente complesse, ecc.) che passa direttamente alle droghe pesanti senza percorrere quello che nel passato sembrava la modalità di assunzione più seguita.

LO STATO DI DETENZIONE E LA TOSSICODIPENDENZA

Sostanza assunta per prima e sostanza assunta immediatamente prima dell'ingresso (struttura penitenziaria o struttura socio-sanitaria di trattamento)

Quasi la metà degli appartenenti al gruppo campione (45%) ha iniziato con l'assunzione di cannabinici e quasi un altro terzo (29%) con l'oppio ed i suoi derivati; queste due sostanze quindi, concentrano quasi i tre quarti dei tossicomani detenuti nel complesso ed ancora più al Nord ed al Sud, mentre al Centro rivestono una certa importanza i gas inalanti (16%) (*) e la cocaina (9%) che risultano invece trascurabili al Nord ed la Sud.

Per quanto concerne la sostanza assunta ultimamente, cioè immediatamente prima dell'ingresso, si riscontra una ancora più marcata concentrazione nell'oppio ed i suoi derivati, con una percentuale dell'82% nel complesso.

Il confronto tra il gruppo campione ed il gruppo di controllo si è riferito per quest'ultimo alla sostanza assunta dai tossicomani mai andati in carcere, immediatamente prima dell'inserimento nelle strutture pubbliche e private di trattamento.

Una percentuale molto elevata dei tossicomani appartenenti al gruppo di controllo ha iniziato con una droga leggera (cannabinici); si tratta di 125 casi su 157, pari all'80%; il gruppo campione, presenta, invece, una frequenza relativamente elevata di casi di uso iniziale con «droga pesante» (circa il 30%), contrariamente al gruppo di controllo per i quali tale percentuale risulta essere solo del 10%.

(*) I gas inalati sono stati segnalati solo nel gruppo campione.

L'oppio ed i suoi derivati costituiscono, per entrambi i gruppi presi in esame, il tipo di droga di gran lunga più usato per ultimo; si hanno 145 casi su 176 per i tossicodipendenti detenuti, pari all'82% e 109 casi su 157 per il gruppo di controllo, pari al 69%.

Stato di astinenza sofferto all'ingresso e trattamento usato per superarla

Per la valutazione dello stato di astinenza ci si è affidati alla diagnosi effettuata dai medici dell'I.P. avendo concordato i parametri più significativi secondo VIRNO (43).

Per il Nord ed il Sud si osserva che circa i due terzi degli appartenenti al gruppo campione hanno presentato uno stato di astinenza di grado «lieve»; nettamente meno frequente è risultato lo stato di astinenza «rilevante», specie al Nord ed al Centro, mentre al Sud lo stato di astinenza è stato riscontrato per quasi un quarto dei tossicodipendenti arrestati.

Si è riscontrata una debole correlazione tra lo stato di astinenza «lieve» ed il trattamento con psicofarmaci e tra lo stato di astinenza «rilevante» ed il trattamento con metadone, che però non risulta statisticamente significativa. (Sono venuti a mancare dati correlabili relativi all'intensità delle crisi ed alla loro durata).

Nello stesso rilevamento emerge come gli stati di astinenza vengano trattati in prima istanza per un 72,5% dall'équipe interna delle strutture penitenziarie convenzionate con l'Ente locale, e solo il 27,5% vengono trattati dall'équipe convenzionata.

In riferimento a questo elemento occorre che l'A.P., oltre a definire le modalità di convenzionamento con le U.S.L., si faccia carico di organizzare al più presto dei corsi informativi-formativi per il personale penitenziario che a vario titolo collaborano al trattamento dei tossicomani detenuti.

Non è certamente questa la sede per definire l'organizzazione dei corsi, ma ci sembra indicativo che la quasi totalità degli operatori da noi incontrati ci abbia riaffermato la necessità di momenti di aggiornamento permanente che siano in grado di trasmettere esperienze concrete.

Reati contestati e situazione giuridica all'ingresso

Il reato che presenta la maggiore frequenza nel complesso dei tossicodipendenti detenuti è contro il patrimonio, che si presenta nel 40% dei casi, seguito dallo spaccio di stupefacenti con il 31% dei casi; altri reati hanno una incidenza molto più modesta, con il massimo del 13% per i reati contro la persona.

Più della metà dei tossicomani detenuti (55%) accusa, all'ingresso, precedenti condanne ed un altro 18% precedenti esperienze giudiziarie; coloro che risultano privi di precedenti penali risultano soltanto il 17% nel complesso e superano il 20% solo nel Centro. Altre situazioni hanno un'incidenza complessiva che non supera il 10% dei soggetti presi in esame.

Il 72,4% dei tossicomani detenuti censiti ha precedenti penali.

Motivi che potrebbero migliorare la vita attuale

Nel questionario tutte le domande prevedevano, come abbiamo avuto modo di accennare, risposte di tipo chiuso.

L'unica eccezione è stata immessa alla fine del questionario sociale e ha riguardato la indicazione, in ordine da uno a tre, dei motivi che, a giudizio dell'intervistato avrebbero potuto migliorare la vita attuale.

La motivazione di tale domanda è da ricercarsi nel desiderio di avere dai tossicomani detenuti e dai tossicomani del gruppo di controllo alcune indicazioni, seppure sommarie, su ciò che avrebbe, in qualche modo, potuto rendere migliore il loro stato.

Se si osserva il complesso delle risposte si può notare che la risposta «il lavoro» viene fornita dal 21,6% dei tossicodipendenti detenuti contro il 20,7% dei tossicomani del gruppo di controllo, segue un 21% che indica la «famiglia» intesa come casa, affetti, ecc. sempre del gruppo campione contro una percentuale quasi identica del gruppo di controllo (21,4%).

Un dato che riguarda solo i tossicomani detenuti che immaginavamo al primo posto nelle loro risposte, viene invece al terzo posto e riguarda la risposta «ottenere la libertà» con un 18,6%.

Distribuzione degli aspetti che potrebbero migliorare la vita
(dati percentuali)

Motivi	Tossicomani detenuti	Tossicomani
Lavoro	21,6	20,7
Famiglia (2)	21,1	21,4
Libertà (1)	18,6	—
Nessuno	17,9	10,5
Vita sociale (4)	10,0	7,1
Star meglio (3)	9,6	14,7
Entrare in Com. T.	1,3	—
Fiducia in sé (5)	—	10,5
Altri	—	15,1
Totale . . .	100,0	100,0

(1) Ottenere la libertà
(2) Casa, affetti
(3) Economicamente e fisicamente
(4) Più a misura d'uomo
(5) Maggiore fiducia in se stessi

Non meno priva di importanza appare la risposta «nessun motivo» presente con un 17,8% nei tossicomani detenuti contro il 10,5% del gruppo di controllo. La percentuale appare piuttosto alta specie se confrontata con le percentuali presenti nel complesso e sembra indicare un diffuso senso di scoraggiamento.

In generale è emerso nel gruppo di controllo una maggiore disponibilità a fornire più risposte e allo stesso tempo ad utilizzarne una varietà più ampia. Tuttavia sono risultate talmente parcellizzate da non poter essere inserite in una valutazione statistica e si è preferito raggrupparle nella voce «altre». Nel complesso le risposte di questo tipo, presenti solo nel gruppo di controllo, hanno raggiunto una percentuale del 15,1%.

ASPETTI PSICOLOGICI

Gli esami testologici

I test della personalità attraverso dei questionari presentano non pochi problemi di attendibilità se non vengono supportati da test proiettivi e da colloqui clinici.

Il tipo di rilevamento che si voleva effettuare non permetteva però l'utilizzo di tale metodologia per la impossibilità effettiva derivata dalla dispersione del campione su scala nazionale e per i tempi che sarebbero occorsi. Un rilevamento infatti che utilizzi test come questionari, proiettivi e colloqui clinici potrebbe evidenziare dati molto interessanti, ma avrebbe bisogno di una organizzazione centrale di coordinamento con la collaborazione dei vari Centri di trattamento di difficile realizzazione pratica.

I dati che sono emersi quindi vanno osservati con molta prudenza e devono essere considerati più una linea di tendenza presente sui due gruppi presi in esame piuttosto che come una vera e propria valutazione psicodiagnostica.

Si è utilizzata la suddivisione norma, disagio, patologia, in quanto ci è sembrata che rendesse di più facile lettura i dati emersi soprattutto in considerazione degli obiettivi della ricerca stessa. Il criterio di scelta ed analisi dei dati si è riferito ai valori e alla descrizione delle Scale fondamentali descritte nei Manuali.

Si è preferito prendere in considerazione alcune scale specifiche che sono risultate più significative o per incidenza percentuale o per significatività discriminante tra i due gruppi, indicando con un titolo l'aspetto più rilevante legato alla personalità.

MMPI TEST

SCALE DI VALIDITÀ


Il confronto tra i valori delle tre scale (L, F, K) permette di valutare il livello di attendibilità delle risposte fornite.

Scala L

La Scala L indica il livello di sincerità con la quale l'intervistato ha risposto agli items cercando di fornire un'immagine di sé veritiera, più o meno socialmente accettabile (correlata con altre scale).


TAV. 15

MMPI - SCALA L
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO



TAV. 16

MMPI - SCALA F
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO



DEPRESSIONE/MANIACALITÀ


TAV. 18

(Confronto della Scala di Depressione nello M.M.P.I. e nell'IPAT C.D.Q.)

CDQ A	Norma	Disagio	Patol.	%
CDQ A				
T. d.	19,5	38,0	42,5	100,0
T.	21,0	42,7	36,3	100,0
<p>X²= 1.504 DF= 3 P= 0.6815 T.d. 179 MEAN= 7,89 STD. DEV.= 9.21 PROB > T= 0.4180 T. 157 MEAN= 7,73 STD. DEV.= 8,10 PROB > T= 0.4183</p>				
D (MMPI)	Norma	Disagio	Patol.	%
T. d.	27,8	40,6	31,6	100,0
T.	22,0	42,1	35,8	100,0
<p>X²= 1.609 DF= 2 P= 0.4472 T.d. 180 MEAN= 64,79 STD. DEV.= 13.24 PROB > T= 0.6943 T. 159 MEAN= 65,41 STD. DEV.= 13,24 PROB > T= 0.6914</p>				
<p><i>Norma:</i> vi rientrano i soggetti che non presentano aspetti depressivi degni di nota.</p> <p><i>Disagio:</i> vi rientrano i soggetti tendenzialmente pessimisti, sfiduciati con una accentuata sensibilità e coloro che analizzano in modo superficiale, sottovalutando, le eventuali contrarietà.</p> <p><i>Patologia:</i> vi rientrano i soggetti depressi e profondamente depressi con un livello di sfiducia che può giungere ad una polarizzazione pessimistica del pensiero.</p> <p><i>Nota:</i> Le differenze che si osservano tra i dati del C.D.Q. e della Scala D dello M.M.P.I. possono essere in parte giustificate dalla diversa costruzione dei due tests; lo M.M.P.I. infatti è stato strutturato più in riferimento a pazienti psichiatrici: si nota quindi nella pratica una minore tendenza dello M.M.P.I. rispetto al C.D.Q. ad utilizzare valori alti.</p>				


TAV. 18

MMPI - SCALA D/IPAT CDQ
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO



TAV. 19

MMPI - SCALA Ma
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO



Scala Ma (Maniacalità)

TAV. 19

(Distribuzione percentuale della Scala Ma + 0,2 K) (*)

Scala Ma	T. d.	T.
Norma (1)	25,5	34,6
Disagio (2)	50,6	43,4
Patologia (3)	23,9	22,0
TOTALE . . .	100,0	100,0

$X^2 = 0,181$ $DF = 2$ $P = 0,9134$
 T.d. 180 $MEAN = 65,91$ $STD. DEV. = 0,88$
 $PROB > T = 0,7534$
 T. 159 $MEAN = 66,33$ $STD. DEV. = 0,99$
 $PROB > T = 0,7528$

(*) Il correttivo con il valore K (McKinley e coll. 1948) aumenta la discriminazione dei profili normali da quelli patologici.

Norma: indica la capacità di perseguire adeguatamente gli obiettivi programmandoli.

Disagio: evidenzia la tendenza ad avere momenti di notevole depressione del tono dell'umore, tendono inoltre ad essere superficiali, incostanti e a praticare attività di tipo estensivo piuttosto che intensivo.

Patologia: mostra la tendenza ad avere un tono dell'umore alterato di tipo maniacale con cattiva aderenza ai piani di realtà e con una incapacità quasi assoluta a pianificare il comportamento ed il futuro.

Relazione D/Ma (Schema di Diamond)

È sembrato interessante per una ulteriore verifica del livello di depressione in relazione alla maniacalità, osservare l'asse timico dello M.M.P.I. che mette in relazione i valori delle scale D/Ma (Schema di Diamond).

Si può notare come i tossicomani detenuti (41,7%) più dei tossicodipendenti del gruppo di controllo (34%) presentano una situazione di valori simili tra depressione (D) ed iperattività ed iperproduttività (Ma).

Il 15,5% del gruppo campione ed il 14,5% del gruppo di controllo presentano un accentuazione degli atteggiamenti de-

pressivi mentre un 6,1% dei tossicodipendenti detenuti ed il 12% dei tossicomani del gruppo di controllo che evidenziano una notevole depressione del tono dell'umore che può giungere ad una notevole perdita di interessi e scopi.

Il 7,8% dei tossicomani detenuti e l'8,9% dei tossicomani infine presenta un vero e proprio stato di agitazione con svalutazione di sé stessi e inconcludenza.

L'analisi statistica evidenzia una differenza significativa fra il gruppo campione ($X^2 = 21.186$ DF = 9 PROB = 0.0119).

Dagli elementi emersi sembra evidenziarsi una maggiore presenza contemporanea di maniacalità — depressione del gruppo di controllo; il valore depressione preso isolatamente sembra essere presente in una percentuale sempre più alta nel gruppo di controllo.

AGGRESSIVITÀ E FORZA DELL'IO (Scale Es e A)

Due Scale che pur presenti nel test non sono state ancora standardizzate, e che ci sembrano però estremamente interessanti per gli aspetti personologici che la popolazione tossicomana presenta, sono rispettivamente la Scala A (aggressività) e la Scala ES (la forza dell'Io).

Si è fatto riferimento quindi per queste due scale ai punteggi grezzi suddivisi in due gruppi (0-30 e 31-70).

Per l'interpretazione si è fatto riferimento al Supplemento al Manuale M.M.P.I. (forma ridotta) per le Scale Es A, di Nencini. Ed. O.S., 1974.

Scala A

Il 95% dei T.d. contro il 94,3% dei T. sembra presentare una notevole dose di aggressività e questo sembra essere indipendente dalla eventuale condizione di reclusione.

	$X^2 = 2,346$	DF = 2	P = 0.3094
T.D. 180	MEAN = 44,622	STD.DEV. = 5,52	
	PROB T = 0,7762		
T. 159	MEAN = 44,37	STD.DEV. = 8,19	
	PROB T = 0,7764		

Scala ES

Il 95% dei T.d. ed il 93,1% dei T. presenta dei valori molto bassi rispetto alla forza dell'Io (Immaturità dell'Io).

T.D. 180	MEAN = 20,72	STD.DEV. = 5,52
	PROB > T = 0,0001	
T. 159	MEAN = 23,15	STD.DEV. = 5,00
	PROB > T = 0,0001	

PSICOASTENIA, ADATTAMENTO SOCIALE E LIVELLO D'ANSIA

(Scale Pt, Pd, IPAT ASQ)

Scala Pt

La scala Pt misura in generale i tratti ossessivi, le paure irrazionali, i sensi di angoscia, le difficoltà di concentrazione e le incertezze decisionali.

TAV. 20

(Distribuzione percentuale nei gruppi della Scala Pt + IK)

	Norma	Disagio	Patologia	%
T. d.	49,4	30,0	20,6	100
T.	59,1	23,3	17,6	100

X² = 3,270 DF = 2 P = 0.1949

T.d. 180 MEAN = 63,59 STD. DEV. = 13,55
PROB > T = 0.8807


T. 159 MEAN = 63,38 STD. DEV. = 12,47
PROB > T = 0.8812

Norma: indica un buon controllo delle situazioni ansiogene ed un comportamento tendenzialmente ordinato e preciso.

Disagio: indica o disordine e difficoltà a seguire programmi stabiliti o meticolosità, incertezze, con presenza di note ansiose.

Patologia: indica una notevole presenza di ansia con comportamenti ossessivi e, per i punteggi più alti, un'ansia incontrollata che può divenire vero e proprio panico.

MMPI - SCALA Pd
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO



Scala Pd

La scala Pd misura in generale il livello di adattamento/disadattamento nei confronti dell'autorità, la negazione delle convenzioni sociali, l'accettazione di limitazioni alla libertà individuale.

Commento

Per le caratteristiche che vengono individuate dalla Scala Pd non si osservano grosse differenze tra il gruppo campione ed il gruppo di controllo; si può notare come in entrambi i gruppi sia presente una percentuale molto alta proprio nella area patologica (54,4% contro 50,9%). Questa scala infatti, sembra meglio di altre individuare aspetti specifici della personalità del tossicodipendente.

Evidenzia, oltre agli aspetti descritti in precedenza una scarsa capacità di controllo dell'emotività, la estrema difficoltà a trarre profitto dalle esperienze ed a stabilire rapporti interpersonali affettivamente significativi.

TAV. 21

(Distribuzione percentuale nei gruppi della Scala Pd)

	Norma	Disagio	Patologia	%
T. d.	17,3	28,3	54,4	100
T.	20,8	28,3	50,9	100


$\chi^2 = 0,754$ $DF = 2$ $P = 0,6859$
 T.d. 180 $MEAN = 72,03$ $STD. DEV. = 14,55$
 $PROB > T = 0,7502$
 T. 159 $MEAN = 71,56$ $STD. DEV. = 12,77$
 $PROB > T = 0,7522$

Norma: indica i soggetti attivi ed intraprendenti, con un buon livello di sicurezza nelle proprie capacità ed anche persone che pur essendo adeguate tendono alla passività.

Disagio: indica coloro che presentano o una profonda insicurezza, indecisione e autosvalutazione o atteggiamenti di leadership con oppositività all'ambiente ed alle convenzioni sociali.

Patologia: indica soggetti con forte impulsività, aggressività suscettibilità, con una inadeguata e grossolana percezione della realtà fino ad arrivare a vere propri atti antisociali.

TAV. 21

 MMPI - SCALA Pd
 TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO


TAV. 23

**(Distribuzione percentuale del livello di ansia rispetto alla depressione
IPAT CDQ B)**

Gruppi	SCALA CDQ (*)			
	Norma	Disagio	Patologia	%
T. d.	16,8	36,8	46,4	100
T.	13,4	43,3	43,3	100
X ² = 1,684 DF = 3 P = 0.6405				
T.d. 179 MEAN = 8.078 STD. DEV. = 1.73				
PROB > T = 0.6552				
T. 157 MEAN = 7.993 STD. DEV. = 1,72				
PROB > T = 0.6554				

(*) Indica il livello di discriminazione della depressione rispetto all'ansia.

TAV. 24


**(Distribuzione percentuale livello di ansia manifesta (Man.)
e latente (Lat.) (ASQ B/A)**

Gruppi	SCALA CDQ B/A			
	Man. < Lat.	Man. = Lat.	Man. > Lat.	%
T. d.	45,6	7,8	46,6	100
T.	66,7	3,8	29,5	100
X ² = 15,473 DF = 2 P = 0.0004				
T.d. 180 MEAN = 1,02 STD. DEV. = 0.39				
PROB > T = 0.0002				
T. 159 MEAN = 0,88 STD. DEV. = 0,30				
PROB > T = 0.0003				

La variabile ansia appare piuttosto alta se vengono osservati i dati nel loro complesso, con un maggiore coinvolgimento della popolazione tossicomana reclusa rispetto all'ansia manifesta rispetto al gruppo di controllo che sembra mostrare comunque una componente ansiosa che si situa nei livelli alti delle scale.


TAV. 22

IPAT ASQ (A + B)
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO



TAV. 23

IPAT - CDQ B
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO



Scala Pa

La scala indica la presenza di aspetti paranoidei.

TAV. 26

(Distribuzione percentuale della Scala Pa)


	Norma	Disagio	Patologia	%
T. d.	25,0	30,6	44,4	100
T.	38,4	32,0	29,6	100

$X^2 = 9,878$ $DF = 2$ $P = 0,0072$
 T.d. 180 $MEAN = 64,50$ $STD. DEV. = 11,48$
 $PROB > T = 0,0001$
 T. 159 $MEAN = 63,13$ $STD. DEV. = 13,14$
 $PROB > T = 0,0001$


Norma: evidenzia l'adattabilità, la fiducia negli altri, la capacità ad aprirsi a nuova esperienze.
Disagio: mette in luce sia l'eccessiva compiacenza che può arrivare alla imitazione e sia la suscettibilità e l'insofferenza nei confronti delle critiche.
Patologia: indica atteggiamenti diffidenti, suscettibilità sino a giungere a veri e propri sentimenti persecutori e nei casi più gravi a deliri sempre persecutori.

TAV. 26

MMPI - SCALA Pa
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO



MMPI - SCALA Sc
TOS. DETENUTI - TOS. CONTROLLO



RAPPORTO CON LA REALTÀ

(Asse 7-8, secondo Diamond)

La distribuzione dell'asse 7-8 dell'Scale Hy-Hs/Pa-Sc mette in luce quanto segue:

1) L'aderenza ai piani di realtà vede il gruppo di controllo nettamente più presente (45,9% contro il 34,5% del gruppo sperimentale).

2) Per contro si nota una prevalenza del gruppo campione (21,1% contro il 13,2%) nel lamentare uno stato di forte conflittualità interiore con ricerca di vantaggi secondari rispetto al proprio disturbo psicologico con una notevole tendenza a rifiutare la realtà.

3) Si nota una prevalenza dei tossicomani del gruppo di controllo (22,6% contro il 17,7%) a situarsi in una area nevrotica dove prevale la ricerca di vantaggi secondari.

4) Si osserva la prevalenza dei tossicodipendenti detenuti (26,7%) contro il 18,3%) a rifiutare la realtà ed a proteggersi dalle situazioni di frustrazione facendo un largo uso di fantasie (spesso intellettualizzate) che accentuano i processi di isolamento.

Nota - L'analisi statistica della Scala secondo lo Schema di Diamond mostra una significatività come è possibile notare:

T.d. 180 $X^2 = 44.696$ $DF = 9$ $P = 0,0001$

T. 159 $X^2 = 42.331$ $DF = 6$ $P = 0,0001$

RAPPORTO CON IL SOCIALE

(Asse 9-10, secondo Diamond)

La distribuzione asse 9-10 delle Scale D-Pt-Hy-Hs/Ma-Pd-Pa-Sc permette di osservare una prevalenza del gruppo campione (31,7% contro il 23,2% del controllo) in questa fascia che indica notevoli difficoltà nei rapporti interpersonali, con fuga e distacco dalla realtà, con atteggiamenti di ingiustificata ostilità nei confronti dell'ambiente.

Tali disturbi psicologici sono più vicini all'area psicotica. La percentuale appare seria e sicuramente sembra confermare l'esistenza di una popolazione a rischio che presenta grosse difficoltà psicologiche di base e probabilmente precedenti all'esperienza tossicomana, e che nella tossicodipendenza sembra trovare una risposta a dei disturbi più psichiatrici che psicologici, dove la sostanza sembra avere un notevole potenziale di sedatività dei disturbi stessi. Allo stesso tempo il far parte del gruppo tossicomano, per quanto retto da labili legami relazionali, rassicura più dell'ambiente in generale, mostrandosi inoltre più disponibile ad accettare la «stranezza» e la devianza.

Nota - L'analisi statistica della scala secondo lo Schema di Diamond mostra una significatività come è possibile notare:

T.d. 180 $X^2 = 236.252$ $DF = 9$ $P = 0,0001$

T. 159 $X^2 = 49.284$ $DF = 4$ $P = 0,0001$

Commento

Rispetto all'ipocondria si può notare in linea generale una maggiore sofferenza da parte del gruppo campione che, come già accennato in precedenza, manifesta una più forte tendenza a polarizzare l'attenzione sul proprio fisico.

Anche nella Scala Sc si evidenzia come il gruppo campione presenta una maggiore tendenza all'isolamento (si tenga anche conto della condizione di detenzione che favorisce i sentimenti di solitudine e di difficoltà a comunicare con gli altri). Occorre però considerare che entrambi i gruppi presi in esame hanno un'alta percentuale di presenza nella area patologica che sembra confermare la solitudine in cui si viene a trovare il tossicodipendente specie nel momento in cui inizia il suo rapporto con i derivati dell'oppio.

Relazione Hs/Sc (Schema di Diamond)

Dalla osservazione dello Schema si nota in particolare:

1) I tossicomani del gruppo controllo presentano in percentuale minore di difficoltà rispetto alle modalità di rapporto interpersonale (40,9% contro il 29,4 del campione).

2) Quasi il doppio dei tossicomani detenuti si situa nell'area patologica con punteggi alti sia in Hs che in Sc. È questa la differenza percentuale più rilevante che mostra il fondersi dell'esagerata attenzione sul proprio corpo con l'isolarsi dagli altri. Tale elemento sembra rispondere con precisione al vissuto del tossicodipendente rispetto a sé stesso ed agli altri. Ciò che si nota maggiormente nella esperienza e che più sorprende riguarda l'apparente contraddizione tra l'attenzione al proprio corpo e una vita estremamente disordinata dove la tossicomani comporta uno «star male fisico oltre che psichico» ed una esposizione al rischio malattia notevole, che viene controllato (pagando un grosso prezzo a livello di ansia) con l'autoconvincimento di essere sempre irrazionalmente protetti da ogni rischio.

Nota - L'analisi statistica della Scala secondo lo Schema di Diamond mostra una significatività come è possibile notare:

T.d. 180 $X^2 = 78.155$ $DF = 6$ $P = 0,0001$

T. 159 $X^2 = 739.289$ $DF = 4$ $P = 0,0001$

COMMENTO AI DATI

AREA SOCIALE

Come si è avuto modo di evidenziare i dati emersi ed in parte presentati vanno osservati come una linea di tendenza di un campione suddiviso in due gruppi che ha avuto in comune l'esperienza tossicomana differenziandosi nella condizione di essere stati o meno in carcere.

C'era la consapevolezza di come il rilevamento potesse risultare comunque limitato non solo nell'indagine in sé quanto, e forse ancor più nell'analisi e nell'interpretazione.

Se è comunemente riconosciuta come valida l'affermazione della complessità del fenomeno tossicodipendenza appare ancora più complesso tale aspetto se si va a sovrapporre a quello della detenzione in un istituto penitenziario.

L'essere tossicomane e l'essere detenuto si sovrappongono in un cerchio che appare realmente difficoltoso da spezzare: il primo infatti, diviene un inevitabile rinforzo del secondo. Lo stesso aspetto adattamento-disadattamento nel tossicomane detenuto si riempie di nuovi contenuti, aumentano le condizioni di tendenza alla devianza quasi che, non fosse «comunque» possibile uscirne fuori.

Uno degli aspetti più salienti sembra riguardare il lento ma sensibile aumento delle *Donne* tossicodipendenti nella popolazione carceraria negli ultimi anni. Si tenga conto che nel biennio 1982-84 è stato rilevato un incremento percentuale dei tossicomani che per gli uomini è stato del 42,8% mentre le donne hanno raggiunto un incremento del 65,7% (dati del Ministero di Grazia e Giustizia. Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione).

Rispetto alla variabile ingresso in carcere sembra rilevante la qualità di vita (sociale, relazionale, affettiva) avuta «prima» della esperienza tossicomana.

La linea di tendenza che si è notata infatti, nel confronto tra i due gruppi presi in esame (con i limiti che una tale sintesi comporta) può essere riassunta in una notevole differenza tra i due gruppi per quanto riguarda la parte sociale più di quanto emerga nel versante psicologico (anche qui sono presenti comunque differenze degne di nota).

Già il dato che riguarda il *Titolo di studio* conseguito mostra come nei tossicomani detenuti sia stata presente una maggiore mortalità scolastica.

L'osservazione dei grafici n. 2a e 2b, evidenzia quanti tossicomani del gruppo campione abbiano conseguito solo la licenza elementare o abbiano abbandonato prima del termine tale corso di studio.

Tale dato appare ancora più degno di riflessione se si considera l'età dei giovani intervistati.

Anche i dati riguardanti l'*Attività lavorativa* hanno confermato le difficoltà presenti in Italia rispetto al mercato del lavoro, difficoltà molto più presenti nella realtà del tossicomane detenuto.

Occorre forse riflettere con più attenzione su cosa rappresenti in termini psicologici, relazionali e culturali l'inserimento nell'ambiente del lavoro, per un giovane tossicomane in generale e per un tossicomane ex detenuto in particolare.

Egli spesso viene inserito, sovente sprovvisto di una qualsiasi precedente esperienza lavorativa, facilmente individuato ed individuabile «come tossicomane», con quel che comporta in termini culturali e di vissuti, specie nei rapporti con gli altri colleghi di lavoro (paure, scarsa fiducia, tendenza ad allontanare, ecc.).

I processi di adattamento del tossicodipendente sono molto meno scontati di quanto si possa ritenere. Per adattamento infatti, non va considerato il passivo adeguarsi alla situazione ed all'ambiente che lo circondano (spesso nuovi e sconosciuti per lui) bensì la possibilità che si realizzi, sia pure lentamente, un equilibrio ed un'integrazione tra individuo ed ambiente, tra influenze esterne e aspetti personologici.

Spesso i lavori che vengono offerti hanno in sé la costante del precariato, dell'essere comunque poco gratificanti, di non trovare una rispondenza tra aspettative individuali e realtà proposta. Ciò non vuol dire che bisogna non tener conto di quale sia la realtà del lavoro oggi in Italia per i cittadini e specialmente per i giovani, ma nel contempo non si può pensare di riabilitare senza fornire gli strumenti per reinserirsi nella società in termini attivi e proficui.

Le differenze percentuali riscontrate riguardanti i *Genitori viventi* e *Deceduti* hanno evidenziato come gli appartenenti al gruppo campione abbiano dovuto soffrire la mancanza di fi-

gure di riferimento in tenera età in una quantità superiore al gruppo di controllo e tale mancanza di riferimento può aver inciso sul loro «modo di essere tossicomani».

Tale dato è confermato da quanto osservato nell'item che ha riguardato la condizione di *Orfanità* (Tav. n. 4).

Mediamente l'età che è risultata più presente si inserisce nell'area adolescenziale ed è il periodo adolescenziale che viene normalmente definito dagli stessi tossicodipendenti come il momento in cui esplodono in modo più netto le conflittualità (già presenti, anche se sfumate, nell'infanzia) con la propria famiglia e dove forse più si avverta l'assenza di una figura paterna affettivamente significativa.

È sempre nel periodo adolescenziale che viene richiesto dagli stessi giovani un interesse ed una attenzione da parte della famiglia più particolare, più «speciale»; questa presenza così importante, deve infatti allo stesso tempo facilitare e non ostacolare quelle che sono le modalità di acquisizione delle nuove esperienze, individuali e/o di gruppo.

Il dato che è risultato degno di particolare interesse è quello che riguarda il *Numero dei componenti* presenti per nucleo familiare: i tossicodipendenti detenuti in particolare provengono da famiglie con un numero di componenti superiore, in media, alla media dei membri presenti nelle famiglie su base nazionale.

Sembra possibile affermare che si osserva una fascia di rischio che coinvolge, nelle famiglie numerose, i nati più lontani, in altre parole «quelli che si trovano in mezzo» e che forse di più percepiscono la difficoltà dei genitori a seguirli (nelle storie che vengono raccolte viene riferito infatti, che spesso sono stati accuditi più dai fratelli e dalle sorelle che dai genitori spesso impegnati) e non hanno potuto, per altro verso, avvantaggiarsi dell'attenzione che normalmente i genitori tendono a dare all'ultimo nato.

Si tenga inoltre presente che nelle famiglie definite genericamente «spezzate» sovente mentre il primo nato si può avvalere di una famiglia ancora affettivamente unita, i figli che seguono spesso sono costretti a vivere in modo più traumatizzante la «separazione».

In particolare se si osserva il dato riguardante la *Difusione* nell'ambito del nucleo familiare (Tav. n. 7) si nota come dati emersi, sia pure nella loro limitatezza, sembre-

rebbero confermare la necessità di una verifica più approfondita riguardo alla eventuale correlazione tra numero dei componenti e diffusione della tossicodipendenza tra i suoi membri.

Sempre più sembra emergere una diversità generale di condizione tra lo stato sociale del tossicodipendente detenuto e del tossicomane mai entrato in una struttura penitenziaria; entrambi soffrono la loro condizione di dipendenza da una o più sostanze ma certamente «l'involucro sociale» nel quale sono cresciuti appare diverso ed in un certo senso sembra nettamente condizionare le modalità di gestione della propria dipendenza e del rischio «reato-arresto».

Anch'esso indicativo di una certa condizione sociale è il dato riguardante l'*Istituzionalizzazione da minore*. Nella Tavola n. 8 si evidenzia piuttosto chiaramente come sia inversamente proporzionale tra i due gruppi il fattore istituzionalizzazione: mentre circa i due terzi dei tossicomani del gruppo di controllo dichiara un'istituzionalizzazione avvenuta nei primi cinque anni di vita, (collegi, istituti, ecc.) un terzo dei tossicomani detenuti si situa nella fascia d'età 11-15 anni, età con una istituzionalizzazione per lo più legata ad episodi di devianza.

La percentuale così alta di tossicodipendenti detenuti che ha subito una istituzionalizzazione da minore e per lo più di tipo rieducativo (legata cioè a situazioni di grosso disagio sociale) sembra confermare come spesso il fenomeno della tossicodipendenza si sia andato a sovrapporre a situazioni sociali già compromesse e comunque a sensibile rischio di devianza.

Come è a conoscenza degli operatori degli II.P.P. l'arrivo in prigione nella maggioranza dei casi fa riferimento ad una storia precedente dove si è intervenuti o in modo discontinuo o non si è affatto intervenuti.

Sembra scorgersi, in conclusione, per i tossicomani detenuti, una presenza anche statistica, di maggiori condizioni che possono evidenziare un disagio familiare.

Più che il nucleo in quanto gruppo sembra emergere la presenza di più individualità nella quali è presente (specialmente nei colloqui) un elemento comune quale la solitudine. Una solitudine che può essere a seconda dei casi affettiva, morale, sociale, ecc.

AREA PSICOLOGICA

L'analisi delle Scale L, F, K del M.M.P.I. mostra come il gruppo di controllo sembra più sensibile a situazioni di disagio con una accentuazione dei propri comportamenti negativi.

Un numero non indifferente di tossicomani detenuti tende a privilegiare la ricerca di *Vantaggi secondari*; e tale aspetto sembra potersi collegare anche alla condizione di detenzione.

Le difficoltà emotive e tossicodipendenza sembrano strettamente collegate con un notevole livello di influenza reciproca; bassa è apparsa la percentuale di coloro che sembrano in grado di *Controllare la propria emotività* con una leggera prevalenza del gruppo di controllo.

Quest'ultimo appare percentualmente più presente nell'area del disagio dove si hanno problemi di natura emotiva che però non paiono limitare la vita relazionale. Ma quando i problemi appaiono marcatamente gravi il gruppo di controllo sembra in grado di focalizzare e contenere la propria emotività su specifiche situazioni o conflitti. Appare invece molto più difficile per i tossicomani detenuti riuscire a contenere la propria emotività sia per lo stato di tossicodipendenza sia per la condizione di detenzione che in questo caso appare sicuramente determinante.

Tra parentesi nella tav. n. 16 sono stati indicati coloro che percentualmente hanno presentato altissimi punteggi che stanno ad indicare una notevole gravità, con una impossibilità a sottrarsi a comportamenti inadeguati. In questa area appaiono più presenti i tossicodipendenti detenuti.

È questo un dato che merita un'approfondita riflessione proprio perché l'incapacità di controllare le proprie emozioni contribuisce in modo rilevante a favorire situazioni di ostilità e non accettazione da parte dell'«ambiente» prigionie nei confronti di soggetti che mettono a dura prova l'organizzazione ed evidenziano in modo macroscopico la carenza di personale preparato e di mezzi e strutture.

Dall'osservazione della (Tav. n. 17) appare evidente come i tossicomani detenuti mostrano maggiori difficoltà a controllare i comportamenti e le reazioni emotive, con una *Maggiore fragilità dell'Io*.

L'aspetto di *Contenimento* esercitato dal regime carcerario può essere considerato correttivo della labilità emotiva comune nei tossicomani detenuti.

I dati indicanti un disagio di un certo rilievo o di una vera e propria patologia legata ad una *Depressione* del tono dell'umore fanno ritenere comunque necessario un impegno dell'A.P. specie nella fase di ingresso e di uscita dal carcere, che sappiamo essere quella più a rischio per i tentativi di suicidio.

Del resto già nel lavoro del 1983 evidenziavamo come la confusione tra il prospettato e il reale contribuisca a diminuire la capacità di far fronte ai propri desideri ed alle frustrazioni; il porsi in un stato di depressione diviene la conseguenza della propria incapacità: «... la circolarietà maniaco-depressiva tra l'euforia e lo stato di astinenza tende a divenire sempre più irregolare, poiché il sollievo appare sempre più breve e con il trascorrere del tempo addirittura inesistente, mentre la situazione depressiva diviene costante e tende ad aumentare coinvolgendo tutto il mondo del tossicomane» (4).

In effetti la mancanza di una vera e propria via di scampo rende tutto il contesto negativo e pressoché impossibile da modificare, cosicché ogni nuova assunzione diviene quasi ineluttabile e necessaria. Se la quantità di sostanza iniettata è capace di dare una forte sensazione maggiore sarà l'illusione di ritrovare quelle condizioni di vita il cui ricordo stesso sembra essere svanito insieme al mondo affettivo ed emotivo che si è abbandonato e da cui ci si sente abbandonati.

Occorre pertanto programmare una linea di comportamento, che facendo salve le esigenze giudiziarie (isolamento) permetta al tossicodipendente di poter essere seguito clinicamente, tenendo presente inoltre che la sindrome di astinenza forse più della crisi di astinenza favorisce già di per sé uno stato di depressione.

Confermato anche dai dati sociali emersi si può notare come vi sia una migliore capacità del gruppo di controllo a perseguire delle mete programmandole. Indubbiamente l'elemento *Aderenza ai piani di realtà* è quello che evidenzia in modo più macroscopico la difficoltà del detenuto ad avere un rapporto realistico con le proprie possibilità e capacità.

La scarsa aderenza ai piani di realtà sembra far parte del quadro tossicomano. Il tossicodipendente infatti non tende

a manipolare solo gli altri, ma anche sé stesso; in un certo senso ha cominciato proprio manipolando sé stesso, quando ha assunto le prime volte stupefacenti autoconvincendosi che poteva assumere droga senza divenirne dipendente.

Determinante potrebbe risultare in merito un lavoro all'interno della struttura carceraria (in collaborazione con gli operatori esterni) per un lento adattamento alle situazioni di realtà. È forse questo aspetto che fa preferire la Comunità terapeutica piuttosto che il Centro di trattamento, in quanto il condizionamento e il confronto con il gruppo dei pari appaiono più incisivi di altre modalità educative.

Occorre che il momento di detenzione possa comunque ridurre, tramite il trattamento e la creazione di nuovi interessi, (possibilità di riprendere gli studi, di poter frequentare corsi professionali, di poter lavorare all'interno della struttura stessa) il livello di depressione e la scarsa fiducia in sé stessi che spesso nella realtà fanno sì che il tossicomane detenuto, pur essendo stato lontano dagli stupefacenti per diverso tempo, appena tornato in libertà ricominci ad assumerne, riprendendo la vita antecedente la detenzione con molte probabilità di tornare in carcere.

Rispetto ai dati emersi per coloro che rientrano nella applicabilità della legge 297/85 e della 636/84 assume importanza potersi avvalere delle occasioni favorite dalla attuazione di pene alternative che permettano al giovane, se correttamente seguito dagli operatori preposti, di restare lontano dalla realtà droga e di poter forse ridurre quelle valenze depressive legate alle situazioni ambientali e relazionali.

Anche se brevemente ci sembra utile fare riferimento all'aspetto *Violenza/Aggressività*; è sembrato emergere infatti, come una caratteristica del gruppo tossicomano, una notevole dose di aggressività e una ridotta organizzazione della personalità e delle sue difese; per certi versi simile a situazioni tipiche dei soggetti che si rifugiano nella regressione per timore o per non affrontare la realtà vissuta come comunque pericolosa rispetto alle loro capacità.

Si tenga conto che certi comportamenti e certi atteggiamenti che si osservano all'interno della struttura penitenziaria non sembrano delle risposte individuali a delle situazioni di frustrazione, bensì «la risposta tipica, concordata ed accet-

tata» e quindi adeguata appresa dal modello comportamentale in vigore in quel momento e in quella struttura nei confronti delle diversificate situazioni di frustrazione e non solo di quelle.

Si è potuto notare come con modalità diverse, apprendimento e stimolazione ambientale si fondano in maniera intensa. L'aspetto legato alla sfera della personalità appare condizionato e condizionante quello legato all'ambiente in cui l'individuo si trova a dover agire, costretto a dover assumere necessariamente un comportamento che, a secondo delle situazioni, risulti per lui il più adeguato.

In diverse situazioni si è avuto modo di osservare come la reazione aggressiva dipenda da un precedente apprendimento di abitudini e comportamenti aggressivi riattivati, come hanno evidenziato Berkowitz e Scott (42), da uno stimolo ambientale appropriato, il quale viene ad associarsi con le condizioni e con gli stimoli che già in passato hanno costituito la spinta all'aggressività.

Questa ipotesi si è dimostrata piuttosto valida specie in riferimento ai tossicomani detenuti per i quali le precedenti esperienze di carcerazione (specialmente se avvenute da minori) si verificano prima della assunzione di droga e quindi della acquisizione di un modello comportamentale e culturale legato alla tossicodipendenza.

Altro fattore degno di nota per la sua rilevanza è apparso quello legato all'*Ansia*.

Oltre all'analisi delle Scale specifiche M.M.P.I. e dell'I-PAT si è ritenuto utile applicare l'Anxiety Index di Welsh (1952) normalizzato alla popolazione italiana da PANCHERI e STRACCA (1968) (36).

Emerge infatti che entrambe le popolazioni hanno mediamente un livello d'ansia libera molto alto (65,5 e un 64,5 del controllo) che appare più alto della media riferito a pazienti psichiatrici (62,4). Notevole appare il livello di ansia anche se va fatta una differenziazione tra ansia latente ed ansia manifesta. Indubbiamente la detenzione favorisce situazioni di ansia (legate all'ambiente, al tipo di struttura, alla cella, alla condizione giuridica, alla esistenza di affetti all'esterno su cui poter o meno fare affidamento, ecc.), ma occorre tener conto che queste variabili valgono per tutti coloro che si trovano in uno stato di detenzione.

Ma è anche vero che l'ansia è presente anche nel gruppo di controllo: ciò può portare a pensare a cause diverse, è sembrato comunque evidenziarsi una generica situazione di stress, sia per i tossicomani detenuti che per coloro che sono in libertà, più legata alla condizione di tossicomania che alla detenzione.

La variabile ansia manifesta piuttosto alta sembra anche da collegarsi alla specificità della condizione tossicomantica (la ricerca continua ed affannosa della droga, il timore della crisi di astinenza, la preoccupazione che questa possa essere stata «tagliata» con l'aggiunta di sostanze nocive e pericolose, la ricerca di denaro che spesso può sfociare nel reato, il timore di essere sorpresi, la pericolosità insita nell'«ambiente droga») e fa sì che il tossicomane specie se ha raggiunto un grave livello di dipendenza, sia praticamente e continuamente in una situazione altamente stressante.

L'ansia latente invece sembra più collegarsi agli aspetti personologici influenzati dalla condizione di detenzione. MECHANIC osserva come l'impatto con la struttura carceraria, l'ingresso, la detenzione racchiudono in sé gli elementi di discrepanza tra quanto viene chiesto all'individuo e la potenziale capacità dello stesso individuo di saper far fronte a queste richieste e come tale stato determini situazioni e condizioni di vero e proprio stress.

Tali elementi vanno però considerati con estrema prudenza, si può azzardare l'ipotesi (rinforzata del resto da quanto è emerso in diversi colloqui avuti con detenuti tossicomani) che per certi aspetti la detenzione possa rappresentare un momento di sosta e riflessione nei confronti di una modalità comportamentale legata allo stato di tossicodipendenza.

La carcerazione sembra aumentare i disagi derivati per esempio dalla insicurezza e dalla scarsa capacità ad affrontare situazioni complesse con responsabilità, ma offre anche una sorta di guscio paradossalmente protettivo nei confronti di un ambiente comunque vissuto come pericoloso.

Tale «guscio protettivo» sembra però avere un effetto limitato al periodo di detenzione vera e propria, considerando che gran parte dei tossicomani detenuti una volta liberati riprendono a drogarsi. Ciò può essere ascrivibile alla riattivazione dei meccanismi psico-sociali che hanno portato il soggetto alla tossicodipendenza. Sarebbe necessario, comunque,

approfittare terapeuticamente dell'occasione determinata dalla situazione-condizione carcerazione.

Si ha l'impressione infatti, che gli elementi che emergono indichino una scarsa capacità della struttura penitenziaria a modificare «in profondità» le motivazioni e le condizioni legate alla tossicodipendenza; la detenzione può anche risultare protettiva e momentaneamente interrompere una modalità comportamentale come quella della assunzione, ma mostra notevolissime difficoltà a darsi dei protocolli riabilitativi, ad applicarli sia per l'organizzazione della struttura stessa e sia per i mezzi ed il personale che allo stato attuale appaiono insufficienti.

Daltronde non è possibile delegare sempre ai servizi esterni l'assistenza dei tossicodipendenti detenuti poiché esiste una larga fascia di tossicomani in stato di detenzione che hanno compiuto dei reati tali che non permettono l'applicazione di pene alternative. Ed è proprio in riferimento a questa popolazione che occorre prevedere una serie di protocolli operativi che mettano l'A.P. nelle condizioni di poter svolgere una reale riabilitazione.

Gli elementi che emergono sono limitati tra l'altro dal fatto che non siamo in grado di sapere e quindi di correlare lo stato psichico riferito all'ansia evidenziato dai tests rispetto alla variabile tempo.

Avendone le possibilità infatti, sarebbe potuto risultare interessante sapere da quanto tempo i tossicomani intervistati fossero detenuti, per osservare se gli stati psichici mostravano modificazioni significative rispetto alla durata di detenzione, e se gli indici, rispetto alle variabili (tipo di reato, tipo di struttura, lontananza dalla famiglia, attività in carcere, ecc.) potevano evidenziare quanto l'elemento ansia latente-ansia manifesta fosse collegato sia alla condizione tossicomantica, sia al fattore tempo di detenzione sia alla «qualità» della detenzione.

Interessante appare il valore nell'area della norma nella Scala Hy (Tav. n. 25) dove si situa circa un terzo dei due gruppi presi in esame. Ciò sembra evidenziare come una discreta percentuale di tossicodipendenti sia in grado di porsi in una situazione comunicazionale delle proprie emozioni.

Può apparire singolare e di difficile interpretazione il dato che si riferisce all'area patologica dove il gruppo di controllo

compare con una percentuale più alta. Si può ipotizzare che per questo gruppo è molto più importante ed utile l'utilizzo di atteggiamenti e comportamenti che fanno risaltare il disturbo fisico sia in relazione alla quantità di metadone che può essere loro prescritta nei Centri di trattamento, sia come una modalità comunicazionale di controllo del nucleo familiare e del gruppo. Sembra infatti evidenziarsi una maggiore capacità e necessità a «manipolare».

Per contro i tossicomani detenuti si vengono a trovare in una situazione e condizione che non permette un utilizzo massiccio di tale modalità comportamentale proprio perché sia il gruppo degli altri detenuti e sia la stessa struttura penitenziaria non danno molte risposte a questa loro modalità di richiesta, questa ipotesi sembra confermata da quanto avremo modo di evidenziare nella Scala Hs (Tav. n. 27) dove un'alta percentuale di tossicodipendenti detenuti tende a polarizzare su sé stessi la propria attenzione sviluppando idee ipocondriache.

Il divenire tossicomane appare infatti, strettamente legato a tre aspetti fondamentali quali la personalità dell'assuntore, la sostanza assunta e l'ambiente.

Se è vero che la tossicodipendenza può essere collegata anche ad un tipo di personalità che possiamo definire premorbosa è anche vero che il comportamento tossicomano, come tutti gli altri comportamenti è il prodotto di un apprendimento e non solo il frutto di una predisposizione personologica che condurrebbe l'individuo verso un consumo ineluttabile della droga (BECKER) (1).

Del resto sappiamo che la capacità di adattamento all'ambiente vuol poter dire anche capacità di controllarlo e di utilizzare gli elementi di gratificazione e di rinforzo che il rapporto con quest'ultimo determina. La ricchezza delle soluzioni adottate e le strategie individuali per controllare le condizioni e le situazioni ambientali è parte determinante dell'attività simbolica dell'essere umano. Ma la relazione tra il messaggio che proviene dall'ambiente e la risposta che questo determina da parte dell'individuo non è diretta né immediata.

Il tossicodipendente più di altri, appare molto fragile proprio nel suo rapporto con l'ambiente e nella sua capacità di autonomia.

Quest'ultima, con le sue modalità e le capacità di adattamento, è strettamente legata al grado di adeguamento dei simboli appresi in rapporto all'ambiente nel quale l'individuo è cresciuto. L'acquisizione dei simboli infatti, come afferma GROSS (19), va di pari passo con la trasformazione della identità della stessa persona.

L'immagine che il tossicodipendente viene ad avere di sé stesso resta fissata molte volte ad una strutturazione che blocca o rallenta moltissimo il processo evolutivo verso l'età adulta.

Questa teoria evidenziata sia da GROSS (19) che da LUCCHINI (28) sembra forse meglio di altre spiegare la tendenza alla delega, alla fuga dalle responsabilità, alle stesse difficoltà di adattamento. La realtà ambientale tende a divenire così sempre più ostile, vissuta in diverse situazioni come persecutoria, riemerge il vissuto individuale di vittima, in un contesto dove è sempre più presente uno stato di profonda solitudine.

In questo senso, come evidenzia LUCCHINI, il tossicomane non trascorre la gran parte del suo tempo nella ricerca affannosa e sistematica della droga, bensì nel tentativo di realizzare un incontro-relazione tra droga e personalità incontro-relazione mediato da un particolare ambiente sociale.

È quindi importante, se si vuole realizzare un'efficace piano di trattamento, che si valuti l'ambiente e la capacità di relazionarsi del tossicomane con una cura e attenzione pari a quella che poniamo nel valutare la sua personalità.

Sovente nel carcere il rapporto individuo-ambiente viene confuso spesso dal sovrapporsi di due o più ambienti: quello all'esterno contrapposto a quello/quelli presenti nella struttura carceraria. Il tossicomane apprende modalità comunicazionali diverse, le filtra ricercando vantaggi secondari, pronto a riconvertirli una volta fuori come ulteriore esperienza da utilizzare per «una tossicomania più sicura, migliore».

In conclusione il carcere così come è attualmente non sembra in grado di agire sulla motivazione di proporre i rinforzi necessari per il raggiungimento di una autonomia che viene vissuta per lo più come pericolosa e che pretende un nuovo rapporto «con un mondo così nuovo da mettere paura» (*da un colloquio*).

Ciò che sembra sempre più riproporsi riguarda l'allontanamento dalla realtà del tossicomane per rifugiarsi in una condizione dove la droga media il rapporto realtà-fantasia, permettendo di rifugiarsi in quest'ultima dimensione ogni qualvolta la realtà stessa divenga troppo pesante.

Lo stesso stato di «quiete» sembra possibile solo in un isolamento dove l'individuo si pone in una continua osservazione di sé, privo di un confronto con la realtà. Tale osservazione non è solo introspettiva ma anche fisica: egli riscopre il proprio corpo e pertanto osserva i propri disturbi in una sorta di paura della malattia e del dolore, affina sempre più le sensazioni cosicché lo stesso livello di resistenza al dolore fisico si riduce, l'attenzione che chiede agli altri aumenta e pretende che i propri sintomi siano creduti sia per la quantità che per la qualità.

In un certo senso il livello di sensazione persecutoria del tossicomane si svolge su un doppio binario: da un lato la paura degli altri (esterno a lui) dall'altro la paura per il proprio corpo (interno in un isolamento privo di confronti, di verifiche, di prese di coscienza, di conoscenza di una verità: più aumenta l'osservazione su stessi e più aumenta l'allontanamento dagli altri e lo stato di solitudine.

In effetti il ritornare ai piani di realtà non è affatto facile per il tossicodipendente. Ma forse non è tanto la realtà in sé che spaventa quanto il dover lasciare dei parametri di riferimento culturali/affettivi e comunicazionali rappresentati dal mondo della droga, per altri che, seppure appresi a suo tempo, non fornirono i necessari elementi di rassicurazione e gratificazione.

È forse proprio sugli aspetti rappresentati dalla gratificazione e dalla rassicurazione che occorre intervenire per realizzare un piano di trattamento. Ma occorre che gli operatori siano in grado di fornire una continuità relazionale ed affettiva. È forse proprio l'aspetto della continuità che è più carente nei Centri di trattamento rispetto alle Comunità terapeutiche. La frammentazione dei rapporti, l'altalenarsi di più figure non solo non rassicura, ma confonde, rigetta colui che aveva chiesto di essere aiutato in una sorta di pentimento, di desiderio di ritornare ad una modalità di vita che, seppure priva di molti importanti componenti, era stata capace di trasmettere più elementi di gratificazione e rassicurazione del modello proposto con scarsa convinzione interiore.

È a tutti noto come il malato comprenda se il medico crede in lui e soprattutto crede nella terapia che gli sta proponendo. C'è da chiedersi quanti operatori che lavorano nel settore della tossicodipendenza credano realmente alla riuscita del piano di trattamento che propongono. E c'è da chiedersi ancora quanti piuttosto che mettere in discussione sé stessi e il protocollo operativo proposto, continuino ad accusare il tossicodipendente di una scarsa motivazione senza porsi il problema della propria motivazione.

Tale aspetto appare ancora più importante nel carcere. Occorre infatti creare delle alternative operative che non solo tolgano il tossicomane detenuto dal suo isolamento riempito spesso dalla ripetizione monotona e costante delle trascorse esperienze di assunzione, ma che gli permettano di sentire che il programma proposto ha delle probabilità di riuscita e che valga la pena di parteciparvi e di collaborarvi fattivamente. Non si può pretendere che nel tentare il tossicomane sia solo, privo di un reale aiuto, e che debba fare riferimento ad una falsa professionalità fatta di regole a cui lui deve sottostare e che nascondono invece la scarsa disponibilità ad un coinvolgimento reale dei professionisti e degli operatori.

È comunque l'insicurezza l'aspetto più frequente: una insicurezza di fondo che, a seconda delle situazioni, può divenire una forma reattiva e fantasticata di potenza ma che proprio perché prodotto di fantasia, ricaccia il tossicomane nella propria incapacità a rapportarsi ad una realtà che viene vissuta in modo così sofferto da determinare una sorta di gioco in cui la fantasia sempre più ha il sopravvento sulla realtà, sino a che quest'ultima non ha in sé più alcuna importanza per il soggetto e la droga per contro aumenta il suo significato di «magico mezzo».

Sono queste chiaramente le situazioni più gravi perché il rinchiudersi in sé stessi, il ricercare all'interno del gruppo dei pari solo coloro che fanno ricorso alle stesse modalità di fuga, rinforza gli aspetti di disagio psicologico e allontana sempre più i tossicomani dalla motivazione a richiedere aiuto.

La loro stessa impulsività mista all'ostilità sembra solo un semplice tentativo di dare una risposta alla percezione di una identità che risulta sempre più labile, più difficoltosa da delineare e, nei casi più gravi, che può svilupparsi in una vera e propria reazione dissociativa.

È in questo caso che spesso la sostanza viene ad avere il potere di dare concretezza alla fantasia ed allo stesso tempo di riunire gli elementi di dissociazione, restituendo una integrità psicologica che è solo fittizia in quanto legata agli effetti particolari della sostanza stessa.

In effetti si ha l'impressione che tale situazione sia inserita in un quadro di profonda solitudine, in cui la conflittualità è tra il desiderio di comunicare con gli altri ed il timore di non esserne più capaci; dove lo stesso comportamento provocatorio e/o l'abbigliamento più o meno eccentrico nascondono in effetti una forte dipendenza sociale.

Dai colloqui viene evidenziata dai tossicomani, più spesso di quanto si possa immaginare, la constatazione della propria sconfitta, dell'impossibilità di poter incidere in qualche modo sull'assetto sociale. E può essere anche questa una delle ragioni del loro rifugiarsi in uno stato di narcisismo dove l'attenzione che viene richiesta agli altri è più fissata sul loro stato di tossicomani che al proprio essere persona.

Un piano di trattamento dovrebbe tener conto dello stato psicologico eventualmente sofferto ed essere capace di individuare quali possano essere state le esperienze che più di altre hanno favorito non tanto la tossicodipendenza quanto l'utilizzo di questa per realizzare una fuga dalle proprie paure e dalla propria insicurezza.

«Lo so che ho raggiunto il fondo, ma non ho voglia di risalire, non voglio soffrire fisicamente ma non voglio neanche smettere, non voglio parlarti e se ti parlo non capisco perché lo faccio, mi piace tentare la fortuna rubando uno stereo e so che mi fregano quando lo rivendo, ma a me basta la dose, guardare la faccia che fanno gli altri e sentirmi un re, un re strano come quando ero piccolo, che ero il re ma nessuno lo sapeva, neanche i miei, nessuno lo doveva sapere, e sai il perché? non è mai fregato a nessuno chi io fossi e quanto soffrissi...» (da un colloquio).

Il tossicomane non corrisponde alla immagine banale ed oleografica di un individuo che utilizza la propria vita «da vizioso» per acquistare e consumare meccanicamente una sostanza che lo condurrà forse in prigione, che lo farà ammalare, che forse lo farà morire.

Tale immagine non tiene conto delle esperienze, della cultura e delle diverse modalità con le quali egli si è avvicinato

alla droga e come ne è divenuto dipendente. Sempre più si è convinti (e questo lavoro sembra confermarlo) che al di là delle statistiche occorre personalizzare quanto più possibile il rapporto con il tossicomane detenuto o in libertà; ascoltarlo e conoscerlo senza avere la presunzione di applicare burocraticamente una metodologia di trattamento che lo continui ad osservare e considerare in quanto tossicomane (rinforzando quindi la sua condizione), ma piuttosto iniziando un rapporto che pur tenendo conto del suo stato privilegi il suo essere persona, dia fiducia alle sue capacità e faccia nascere e poi sviluppare le sue motivazioni a smettere la sua tossicomania.

ALCUNE NOTE CONCLUSIVE

Trattamento in Carcere

(Clinico, psicologico, sociale)

Da quanto si è avuto sin qui modo di evidenziare si può forse meglio comprendere come nel momento in cui l'Autorità Giudiziaria stabilisce lo stato di arresto del tossicodipendente sorge per l'Istituzione penitenziaria, la necessità di fornire una adeguata assistenza, con tutta l'ampiezza dei problemi che questa comporta.

Come si è avuto modo di accennare, sia pure sinteticamente, il momento carcerazione pur non rappresentando la condizione ideale per un trattamento di un giovane tossicodipendente può rappresentare un momento estremamente importante per la realizzazione di quel processo di avvicinamento al desiderio di guarire (vedi motivazione a farsi curare). Tale processo non può prescindere da una reciproca disponibilità di collaborazione tra operatori e tossicomane con il comune obiettivo di realizzare un programma che all'esterno appare spesso difficile da iniziare.

Si è avuto modo di osservare infatti che il momento carcerazione per alcuni soggetti (se si realizzano alcune condizioni fondamentali nel carcere) può rappresentare quella spinta verso una diversa impostazione della propria vita di tossicomane.

Per permettere che si possano realizzare tali condizioni occorre però che:

a) sostenere il tossicomane detenuto nella primissima fase della detenzione nella quale spesso è presente un rilevante disagio psico-fisico legato ad uno stato di astinenza che, oltre a differenziarsi da individuo ed individuo, sovente può apparire di grado lieve agli occhi del sanitario, ma risultare invece, quasi insostenibile per il tossicodipendente.

b) In collaborazione con gli operatori dei Servizi pubblici e privati convenzionati, realizzare una serie di iniziative tese al recupero e all'acquisizione di potenzialità psico-sociali che non solo permettano il superamento (il meno doloroso possibile) dello stato di dipendenza, ma favoriscano un processo di reinserimento sociale.

Se è vero che l'A.P. è comunque responsabile della qualità della vita di tutti i detenuti ad essa affidati, il trattamento dei tossicodipendenti detenuti pone una serie di complessi e diversi problemi tali da pretendere la capacità di realizzare dei particolari piani di trattamento affinché lo stato di detenzione non rinforzi le situazioni di disagio fisico, psichico e sociale già presenti in molti tossicomani detenuti.

I problemi infatti che l'A.P. si trova ad affrontare possono essere sintetizzati nei seguenti aspetti:

1) *Sanitario*: è questo un aspetto presente specialmente al momento dell'ingresso e nel primo periodo di detenzione. Tale periodo chiaramente può differenziarsi a seconda delle condizioni nelle quali si trova il tossicodipendente e in relazione alla incidenza che possono avere i disturbi direttamente o indirettamente collegati allo stato di tossicodipendenza.

2) *Psicologico e relazionale* con la famiglia, con gli altri detenuti e con il personale di custodia ed investe tra l'altro i problemi di adattamento, l'inattività forzata, le relazioni con il mondo esterno alla struttura carceraria, ecc. Sono forse questi gli aspetti che mettono più a dura prova gli operatori e che pretendono una preparazione adeguata del personale stesso a trattare tali situazioni, ed allo stesso tempo un'organizzazione che ponga la struttura carceraria in grado di rispondere, per quanto possibile, ai problemi che i detenuti tossicodipendenti presentano.

Per meglio definire le varie situazioni è forse opportuno suddividere le fasi della detenzione in: *Ingresso*, periodo di *Detenzione e Reinserimento*.

Per quanto riguarda la fase che comprende l'*Ingresso* in carcere occorre valutare innanzi tutto lo stato di tossicodipendenza che dovrebbe prevedere:

1.1 un sostegno farmacologico mirato

1.2 un sostegno psicologico.

In merito bisogna riflettere in relazione ai problemi derivati dallo stato di isolamento che spesso viene richiesto dall'Autorità Giudiziaria e che a nostro avviso, dovrebbe comunque prevedere l'elaborazione di un protocollo di trattamento che, pur salvaguardando le esigenze del magistrato, permetta di assistere adeguatamente il detenuto tossicodipendente.

L'indagine coordinata dalla Dr.ssa CASTELLANO dell'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione del Ministero di Grazia e Giustizia - D.G.II.P.P. (terminata nel febbraio del 1986) sembra confermare la attendibilità di quanto più sopra accennato. Si può osservare infatti, che solo per un 60% degli Istituti penitenziari convenzionati è possibile all'équipe convenzionata, su richiesta della Direzione o del Dirigente sanitario, assistere i detenuti in isolamento giudiziario. Tale assistenza sembra non possibile nel 27% degli Istituti penitenziari censiti.

Occorre infatti che la struttura penitenziaria sia in grado di rilevare con tempestività e competenza la eventuale presenza dei sintomi di astinenza (la crisi di astinenza rappresenta il primo periodo ed il più acuto della sindrome di astinenza); il carcere infatti deve essere in grado di farsi carico di tale manifestazione morbosa, adoperando i mezzi farmacologici idonei al fine di attenuare le sofferenze del detenuto.

La stessa indagine, a cui abbiamo già fatto riferimento, evidenzia come nel campione valutato le équipe convenzionate utilizzassero il trattamento farmacologico sostitutivo (metadone) nell'87,5% dei casi, solo farmaci sintomatici nel 5% e nessun tipo di farmaci nel 7,5%.

La sottovalutazione dei sintomi astinenziali e particolarmente di quelli psicologici, cui spesso si assiste nella pratica, con la conseguente realtà di uno svezzamento doloroso senza

farmaci, non ha alcuna motivazione teorica, non influisce sulla evoluzione del processo di tossicodipendenza in atto nel giovane, ma rappresenta solo una inutile ulteriore punizione che va ad aggravare il già turbato equilibrio psico-fisico del recluso e a pregiudicare il rapporto tra l'istituzione, gli operatori ed il detenuto.

Ciò vale specialmente per coloro che possono attestare di essere in terapia metadonica (da questo punto di vista occorre creare delle modalità di trasmissione tra Servizio Sanitario penitenziario ed i Centri di trattamento affinché tempestivamente possano indicare il tipo di trattamento, le modalità di somministrazione, ecc.) specie se ad alto dosaggio prima della carcerazione, che non dovrebbero essere lasciati bruscamente privi del farmaco sostitutivo, potendo gli operatori utilizzare il periodo di reclusione per uno svezzamento rapido con metadone a dosaggio rigidamente decrescente.

Appare in ogni caso sorprendente la diversità di trattamento farmacologico esistente tra i vari Istituti di pena, diversità che potrebbe essere superata con la creazione di protocolli che, permettendo la indispensabile autonomia professionale di ogni medico, possano fare riferimento a delle modalità di intervento che posseggano un carattere di omogeneità.

Legata alla valutazione dello stato di tossicodipendenza, emerge la necessità che il gruppo di operatori incaricati di assistere e di programmare un trattamento per il tossicodipendente detenuto siano in grado di valutare il livello di motivazione e, quindi, di ricettività nei confronti di un eventuale piano di intervento. Appare fondamentale infatti, che venga preso in considerazione il livello di disponibilità a collaborare ad un piano di trattamento che pretende un notevole impegno. In questo ambito, una certa rilevanza viene assunta dall'analisi dei livelli di devianza, del disagio psichico presente, della storia tossicomantica e pre-tossicomantica, ecc.

Notevole importanza riveste il *Luogo* dove effettuare questa prima fase dell'intervento. A seconda delle indicazioni del sanitario risultano più idonei in relazione alle condizioni presentate dal tossicodipendente, il Centro clinico o una sezione attrezzata. Tale specifico intervento non dovrebbe superare, salvo situazioni particolari, i 7/10 giorni.

In questo periodo in particolare, appare importante che il medico del Centro Sanitario Penitenziario possa rivolgersi ad

un medico dell'équipe esterna che dovrebbe assicurare una costante e facile reperibilità.

In merito va valutata attentamente l'ipotesi di realizzare delle Sezioni speciali per i tossicodipendenti in quanto le controindicazioni appaiono più numerose delle indicazioni. Si tenga conto che la maggioranza degli operatori da noi contattati nell'ambito della ricerca ci ha confermato la loro perplessità riguardo alla eventuale creazione di Sezioni per tossicodipendenti.

Le controindicazioni emerse dai colloqui con più frequenza riguardano:

1) il «caricarsi» reciproco dei tossicomani riguardo al loro stato di dipendenza;

2) il restare invischiati in modalità di comunicazione tipiche del gruppo di appartenenza con l'aumento di forme di emarginazione-autoemarginazione notevoli;

3) un aumento di atteggiamenti di apatia e di scarsa collaborazione;

4) maggiori difficoltà di controllo all'interno della struttura penitenziaria di un'eventuale circolazione di sostanze stupefacenti;

5) aumento notevole di forme diverse di intossicazione (vapori, farmaci, alcool) con un minore controllo da parte del gruppo degli altri detenuti;

6) aumento di episodi di aggressività e di autolesionismo.

Molto interessante è apparsa per contro la possibilità di realizzare delle Sezioni di osservazione aperte non solo ai tossicodipendenti con l'obiettivo di valutare, sia per loro che per gli altri detenuti, le potenzialità per un inserimento futuro.

Riguardo al *Periodo di detenzione* occorre prevedere:

1) una serie di interventi multidisciplinari a carattere prevalentemente psico-sociale (opportuni del resto per tutta la popolazione carceraria) dove forse la vera differenziazione non risiede tanto nel trattamento, quanto nella approfondita conoscenza del fenomeno della tossicodipendenza e nella conseguente preparazione degli operatori interessati che dovranno intervenire concretamente nel programma.

2) l'inizio di una serie di rapporti con le strutture esterne pubbliche e private al fine di favorire un ritorno «diverso» in libertà, e la possibilità di avvalersi delle pene alternative previste dall'attuale legislazione; (con l'utilizzo di protocolli operativi sperimentali che possano essere controllati e modificati a distanza di tempo);

3) la presenza continuativa dell'équipe esterna che sia in grado anche di impostare concretamente delle ipotesi di inserimento al momento del ritorno in libertà.

Superato l'idoneo periodo di osservazione, la struttura penitenziaria e l'équipe di trattamento dovrebbero essere in grado di stabilire per ciascun soggetto, anche in considerazione dei livelli di motivazione presenti, un ventaglio di opportunità che tenga conto delle possibilità offerte dalla legge.

Si è avuto modo di accennare in precedenza come l'avviamento a quello che si ritiene un beneficio possa anche rivelarsi controproducente se concesso in modo indiscriminato a soggetti che non siano stati adeguatamente valutati.

È sempre più diffusa la consapevolezza, anche in virtù di una maggiore conoscenza del fenomeno, che la tossicodipendenza non sia una condizione morbosa omogenea, ma che possa essere classificata e suddivisa in sottogruppi in funzione sia del disagio/disturbo psicologico/psichiatrico presente prima e dopo lo stato di tossicomania, sia del rapporto individuale instaurato con la sostanza, un rapporto che evolve e si modifica, in relazione al tempo che passa, al modificarsi dei codici culturali, economici e sociali.

A nostro avviso, durante il periodo di osservazione e ancor più per i tossicomani detenuti non ammessi a potersi avvalere di alcun beneficio, sarebbe utile la costituzione di gruppi, sia di discussione che terapeutici, valutando naturalmente le norme di sicurezza necessarie e possibili da realizzare, che sembrano più indicati per poter seguire un numero più ampio di soggetti.

Dai colloqui avuti con i direttori, i sanitari e gli educatori degli istituti penitenziari nei quali si è svolta la ricerca, è emersa con chiarezza l'assoluta insufficienza, rispetto ai problemi che l'A.P. è costretta ad affrontare, della presenza dei consulenti esterni convenzionati, che almeno allo stato attuale, sembrano privilegiare più il momento «interno» facendosi poco carico del «dopo», del ritorno in libertà.

L'esperienza ha mostrato come l'intervento di un'équipe esterna con una presenza ridotta o discontinua all'interno della struttura penitenziaria non possa essere considerata operativamente sufficiente, dovendosi poi comunque, l'A.P. accollare la responsabilità del trattamento in tutto il tempo restante e incontrando notevoli difficoltà a mantenere una continuità ed una omogeneità nel programma previsto e concordato.

Del resto l'utente tossicomane detenuto, come tutti gli appartenenti alle altre fasce sociali e sanitarie in difficoltà, pretende un lavoro che non può essere sporadico, discontinuo, non pianificato; è proprio l'intervento mal programmato che diviene un rinforzo dell'aspetto emarginativo nei confronti di un fenomeno come la tossicodipendenza che ha proprio nell'emarginazione una delle valenze socio-culturali più importanti.

IL REINSERIMENTO

È forse utile far riferimento a LANDREVILLE che nota come il tasso di recidività non può misurare con precisione un nuovo comportamento criminale.

A nostro avviso non sembra scientificamente corretto fare semplicemente riferimento al numero di arresti, o di denunce. Anche l'aspetto criminologico necessita infatti di una analisi molto più dettagliata riguardo al fenomeno della tossicomania. Tale considerazione inoltre ci sembra anche confermata dalla stessa natura del rilevamento e da quanto è emerso nel confronto tra il gruppo campione ed il gruppo di controllo.

Occorre valutare ad esempio la correlazione tra primo reato e prima assunzione che ci sembra estremamente importante ai fini di una prima individuazione del rapporto tossicomania-reato, anche per tentare di riuscire ad identificare quale dei due aspetti per quel soggetto appare prioritario. Si può forse in questo modo far riferimento a più elementi per poter prospettare un piano di trattamento più personalizzato e aderente alla condizione non solo psico-fisica ma anche, e soprattutto, culturale del soggetto.

Lo stesso nostro rilevamento ci ha confermato quanto per il tossicodipendente sia importate l'*Aspetto riabilitativo*. Se fac-

ciamo riferimento alle risposte che si riferivano alla domanda «indicate tre motivi che potrebbero migliorare la vita attuale» scopriamo che la voce «ottenere la libertà» è solo al terzo posto, preceduto dal poter ottenere un lavoro e dalla possibilità di fare riferimento ad una situazione affettiva stabile.

Concedere gli arresti domiciliari non sempre è risultato produttore sia nelle situazioni familiari con una grossa conflittualità relazionale e sia per coloro che per le difficoltà personologiche hanno bisogno di un «contenitore comunitario». Per questi ultimi, ed è solo apparentemente paradossale, la struttura carceraria sembra da preferire a quella familiare, in mancanza di altre possibilità di inserimento in Comunità terapeutiche che sono, specie in questi casi, le più indicate.

Tale indicazione è stata confermata del resto dalla lettura dei risultati dei tests somministrati che hanno evidenziato come per i tossicomani in libertà rispetto ai tossicomani detenuti fossero più presenti alcune note di disagio psicologico.

L'avvenimento carcere se da un lato sembra contenere le pulsioni nevrotiche morbose, dall'altro però pone dei rischi di aumento del livello depressivo (specie nelle primissime ed ultime settimane di detenzione) sino all'instaurazione di un allontanamento dalla realtà circostante (*tedium vitae*) ed all'attuazione di tentativi di suicidio.

Lo stesso regime di semilibertà per alcuni soggetti diviene «un ossessivo alternarsi di momenti positivi-negativi» che vengono vissuti con uno stress tale da contribuire a volte a squilibrare un equilibrio psico-fisico già di per sé precario.

La nostra esperienza ci fa ipotizzare come più indicata la realizzazione di Comunità terapeutiche extra-murarie nelle quali i tossicomani detenuti possano trascorrere il loro periodo di detenzione. Tale possibilità, dopo una attenta valutazione, potrebbe essere allargata anche ad altri detenuti in possesso dei requisiti previsti.

Restiamo piuttosto perplessi invece sulla ipotesi di una Comunità terapeutica all'interno della struttura carceraria e principalmente per i seguenti motivi:

a) difficoltà di preparare adeguatamente il personale penitenziario a svolgere un simile compito (occorrono almeno due anni di preparazione);

b) aumento di situazioni di conflittualità tra detenuti comuni e detenuti tossicomani per il diverso trattamento e per le situazioni e condizioni di agevolazione a favore di quest'ultimi;

c) problemi riferiti al reperimento di spazi idonei per poter realizzare tale iniziativa.

Pur nei limiti dovuti dal rendere sintetico un lavoro piuttosto complesso, che si è potuto realizzare per lo spirito di collaborazione del personale penitenziario che vi ha partecipato, è sembrato emergere l'importanza di un maggiore impegno delle istituzioni preposte alla assistenza del/della giovane tossicomane detenuto/a. Tale impegno deve vedere coinvolti i giovani ed il personale penitenziario ma non può prescindere dall'intervento dei servizi Socio sanitari esterni e della intera comunità.

Se la prevenzione si attua con il reale coinvolgimento di tutti, anche i programmi riabilitativi, per essere realisticamente efficaci, non potranno essere soltanto delegati a gruppi di tecnici per quanto questi potranno essere preparati professionalmente ed umanamente disponibili.

Sono forse la solitudine del tossicodipendente detenuto e della sua famiglia, l'isolamento dell'operatore con scarsi mezzi e possibilità gli aspetti che più sembrano evidenziarsi in questo lavoro. Una solitudine che non permette di affrontare efficacemente un fenomeno che comunque ci coinvolge come genitori, come operatori, come società.

BIBLIOGRAFIA

- 1) BECKER H.S., *Becoming a Marihuana User. Perspective on Marginality*, McIntosh, Allyn and Bacon, Boston, 1974.
- 2) BERGERET J., *Toxicomanie et personnalité*; Presses Universitaires de France, Paris, 1981.
- 3) BERKOWIZ L., *Agression. A Social Psychological Analysis*. McGraw-Hill, N.Y. 1962.
- 4) BIONDI G., *Indagine su 371 tossicodipendenti detenuti trattati nella Casa Circondariale di Regina Coeli (Roma)*. Quaderni dell'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione, Ministero di Grazia e Giustizia, 16, 1983.

- 5) BIONDI G., «*Le Tram di Ginevra*»; *Rassegna penitenziaria criminologica*, 1983, 2-3.
- 6) BIONDI G., LA MARRA C., SPIZZICHINO L., «*Proposte di modifica alla legge n. 685/1975 in materia di tossicodipendenze*»; *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1983, 2-3.
- 7) BIRON A. e coll., *Drogues, Toxicomanes ete toxicomanies*, Paris, 1979.
- 8) BONINO S., SAGLIONE G., *Aggressività e adattamento*. Boringhieri, Torino, 1978.
- 9) CAPREVILLE P., «*La recidive dans l'evolution des mesures penales*»; *Deviance et Societé*, vol. 6, n. 4, 1982.
- 10) CAVALLI A., CESAREO V. e coll., *Giovani d'oggi. Indagine Iard sulla condizione giovanile in Italia*. Il Mulino, 1984.
- 11) CIOTTI L., VACCARO G., *Genitori, figli & droga*. Gruppo Abele, Torino, 1983.
- 12) CLEMMER D., *The prison comunity*. Rinehart and Co, N.Y., 1958.
- 13) CLEVELAND M., «*Families and adolescent drug abuse: structural analysis of children's roles*». *Family Process*, 20, 3, 1981.
- 14) CUSSON M., *Delinquants. Pourquoi?* Seuil, Paris, 1981.
- 15) DAGA L., «*Droga e prigionie dal punto di vista dell'Amministrazione Penitenziaria*». Seminario «*Droga e prigionie*», Consiglio d'Europa, Messina, 1982.
- 16) DASHEFSKY A., *Ethnicity and Identity*. Rand McNally, Chicago, 1976.
- 17) FOUCAULT M., «*L'evolution de la notion d'individu dangereux' dans la psychiatrie legale*». *Deviance et societé*, vol. IV, n. 4, Geneve, 1981.
- 18) GOODE E., *Drugs in American society*. N.Y., 1972.
- 19) GROSS E., *Toward a simbolic interactionnist theory of learning: A rapprochement with behaviorism*. *Studies in Symbolic Interaction*, vol. 1, 1978.
- 20) HAYNAL R., *Il senso della disperazione. La problematica della depressione nella teoria psicanalitica*. Feltrinelli, Milano, 1980.
- 21) JONES T., BEIDLEMAN W.B., FOWLER R.D., «*Differentiating violent and non-violent prison inmates by use of selected MMPI Scales*». *J. of Clinical Psychology*, vol. 37, n. 1, 1981.
- 22) JULIEN R.M., *A Primer of Drug Action*. Freeman, San Francisco, 1981.
- 23) KANDO T.M., *Social Interaction* Mosby, Saint-Louis, 1977.
- 24) KAUFMAN E., «*Myth and reality in the family patterns and treatment of substance abusers*». *Amer. J. of Drug and Alcohol abuse*, 7, 3-4, 1980.
- 25) LANDREVILLE P., «*La recidive dans l'evaluation des mesures penales*». *Deviance et Societé*, Vol. 6, n. 1, 1983.
- 26) LAUGHLIN H.P., *Le nevrosi nella pratica clinica*. Giunti, Firenze, 1967.
- 27) LIDZ C.W., WALLKER A.L., *Heroin, Deviance and Morality*. Sage, London, 1980.
- 28) LUCCHINI R., *Drogues et societé*. Editions Univ. Fribourg, 1985.

- 29) MEAD G.H., *Mente, Sé e Società*. Barbera, Firenze, 1966.
- 30) MECHANIC D., «*Same implications of illness behavior for medical sampling.*» *New England J. of Medicine*, 1983.
- 31) NENCINI R., *Supplemento al Manuale dello MMPI*. Ed. O.S., Firenze, 1974.
- 32) OLIEVENSTEIN C., *La drogue*. Gallimard, Paris, 1978.
- 33) OLIEVENSTEIN C., «*Postcure et reinsertion.*» *Rev. Franc. des affaires sociales*, 4, Paris, 1981.
- 34) OLIEVENSTEIN C., *Destin du toxicomane*. Fayard, Paris, 1983.
- 35) OUGHOURLIAN J.M., *La personne du toxicomane*, Privat, Paris, 1978.
- 36) PANCHERI P., STRACCA M., «*Contributo allo studio dell'indice di ansietà di Welsh.*» *Riv. di Psichiatria*, 3, 1968.
- 37) PATON S.M., KANDEL D.B., «*Psychological Factors and Adolescent Illicit Drug Use: Ethnicity and Sex Differences.*» *Adolescence*, 13, 50, N.Y., 1978.
- 38) PLATT J.J., LABATE C., *Heroin Addiction. Theory, Research and Treatment*. Wiley, N.Y., 1976.
- 39) PREMBLE E., CASEY J., *Taking Care of Business. Socialization in Drug Abuse*, R.H. Coombs, Schenkman, Cambridge, 1976.
- 40) RAY O.S., *Drugs, Society and Human Behavior*. Mosby, St.Louis, 1972.
- 41) SCHAPS E., e coll., *Evaluation de l'efficacité de 127 programmes de prevention des toxicomanies*. *Drogalcool*, n. 4, 1981.
- 42) SCOTT J.P., *L'aggressività*. Giunti-Barbera, Firenze, 1974.
- 43) VIRNO M., *Le tossicodipendenze da oppiacei*. Nocchioli Ed., Firenze, 1977.

RIASSUNTO

Vengono presentati i risultati più significative di una ricerca condotta in 6 Istituti Penitenziari italiani suddivisi per aree geografiche (Nord, Centro, Sud/Isole) riguardante una più precisa identificazione delle problematiche psicologiche, cliniche e scio-culturali osservate in 180 tossicomani detenuti confrontandole con quelle presenti in 160 tossicomani che non avevano mai avuto una esperienza penitenziaria ed in trattamento presso 10 Centri territoriali o Comunità terapeutiche pubbliche o private.

Sono stati somministrati una serie di questionari integrati da una batteria di tests (MMPI, IPAT CDQ e ASQ) dai quali si è potuto evidenziare come siano risultate più significative le differenze tra i due gruppi nel settore sociale più che nell'area psicologica (anche in questo versante sono presenti in specifiche aree differenze degne di attenzione).

Da quanto emerso è apparso necessario che vengano privilegiate due precise fasi che riguardano una particolare attenzione all'ingresso del tossicomane nell'I.P. ad una maggiore presenza ed integrazione con i Servizi Territoriali competenti.

RESUME

On présente les résultats les plus significatifs d'une recherche menée dans 6 Instituts Pénitentiaires italiens subdivisés par zones géographiques (Nord, Centre, Sud/îles) concernant une identification plus précise des problématiques psychologiques, cliniques et socioculturelles observées chez 180 toxicomanes qui n'avaient pas eu une expérience pénitentiaire et en traitement dans 10 Centres territoriaux ou Communautés thérapeutiques publiques ou privées.

On a fourni une série de questionnaires intégrés par un jeu de tests (MMPI, IPAT CDQ et ASQ) desquels il est apparu que les différences entre les deux groupes sont plus significatives dans le secteur social qu'au niveau psychologique (sur ce versant également, il existe, dans certains domaines spécifiques, des différences dignes d'attention).

En vertu de ce qu'il en est résulté, il s'est avéré nécessaire de privilégier des phases bien définies afférentes à une attention particulière quant à l'accès des toxicomanes dans l'I.P. et à une présence plus marquée et à une intégration avec les Services Territoriaux compétents.

SUMMARY

The most significant results of a research conducted in 6 Italian Penal Institutions subdivided by geographic area (North, Central, South/Islands) are presented. They concern a more precise identification of the psychological clinical and social-cultural problems observed in 180 drug addicts, comparing them with those present in 160 drug addicts that never had any prison experience, in treatment in 10 area Centers of public or private Therapeutic Communities.

A series of questionnaires were administered, integrated by a battery of tests (MMPI, IPAT CDQ and ASQ) from which it was possible to show the difference between the two groups is more significant in regards to the social sector than in the psychological (and even in this area there are certain noteworthy differences).

The results indicate that two phases should be privileged: particular attention should be given to the entrance of the drug addict into the Penal Institution and a greater presence of and integration with the appropriate Area Services is necessary.

RESUMEN

Se dan a conocer los resultados más significativos de un estudio llevado a cabo en seis Institutos Penitenciarios italianos correspondientes a distintas zonas geográficas (Norte, Centro, Sur e Islas) en el que se ahonda y precisan los problemas psicológicos, clínicos y socio-culturales que presentaban los 180 drogadictos presos en comparación con los que tenían los 160 drogadictos que nunca habían tenido una experiencia penitenciaria y que estaban bajo tratamiento en 10 Centros Territoriales o Comunidades Terapéuticas, bien pública, bien privadas.

Se les repartieron una serie de cuestionarios acompañados por una seguidilla de tests (MMPI, IPAT CDQ y ASQ) que hicieron patente que eran mucho más importantes las diferencias existentes entre los dos grupos en el ámbito social que las que se presentaban en el sector psicológico (aun cuando, en determinadas zonas de este sector también se presentan diferencias dignas de mención).

Como conclusión de las observaciones hechas apareció la necesidad de que se preste particular atención a dos etapas precisas, a saber: interesarse particularmente por la entrada del drogadicto en el I.P. (Instituto Penitenciario), y una mayor acción e integración con los Servicios Territoriales competentes.

ZUSAMMENFASSUNG

Darstellung der signifikantesten Ergebnisse einer in 6 italienischen, nach geographischen Zonen unterteilten (Norden, Mittelitalien, Süden/Inseln) Strafanstalten ausgeführten Untersuchung zum Zweck einer präziseren Identifizierung der psychologischen, klinischen und soziokulturellen Problematik, beobachtet an 180 Drogenabhängigen in Haft und verglichen mit der Problematik von 160 Drogenabhängigen, die noch nie eine Gefängnisstrafe verbüßt haben und die sich in 10 Landeszentren oder in öffentlichen oder privaten therapeutischen Wohngemeinschaften oder Landkommunen in Behandlung befinden.

Es wurden eine Reihe von Fragebögen, verbunden mit einer Testserie (MMPI, IPAT, CDQ und ASQ) verteilt, aus denen hervorgeht, daß die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen im sozialen Bereich signifikanter sind als im psychologischen (auch dort gibt es auf bestimmten Gebieten bemerkenswerte Unterschiede).

Wie aus den Unterlagen hervorgeht, zeichnet sich die Notwendigkeit ab, zwei präzise Phasen, welche eine besondere Aufmerksamkeit verlangen und die den Moment des Haftantritts des Drogenabhängigen sowie eine verstärkte Präsenz und Integration der zuständigen Landesstellen betreffen, zu privilegieren.

SISTEMA GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
NEGLI USA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA MISURA DEL PROBATION

LUISA GANDINI (*)

Prima di introdurre il discorso sul Probation mi sembra necessario dare alcune informazioni sul sistema e sul funzionamento della giustizia negli Stati Uniti. Ma prima ancora una precisazione sul probation stesso: infatti, al contrario di come pensavo prima della esperienza sul campo, esso non è solo una misura alternativa, è una struttura, un complesso di servizi che affianca, con un'organizzazione di Dipartimento, i Tribunali, sia il Tribunale Penale che il Tribunale per la Famiglia.

Il sistema della giustizia negli USA infatti vede la presenza di 3 tipi di Tribunale:

IL TRIBUNALE CIVILE (*Civil Court*);

IL TRIBUNALE PENALE (*Criminal Court*);

IL TRIBUNALE PER LA FAMIGLIA (*Family Court*).

Iniziamo da quest'ultimo: Il Tribunale per la Famiglia merita a buon diritto questo nome invece di Tribunale per i Minorenni perché ha competenza su tutte le questioni che riguardano la famiglia, comprese quelle con risvolti penali. Infatti esso ha giurisdizione concorrente con il Tribunale Penale per alcuni reati contro la famiglia quali molestie, minacce,

(*) Direttore del Centro di Servizio Sociale di Como.

aggressione di 2° e 3° grado tentata aggressione tra coniugi o tra genitore e figlio o tra membri della stessa famiglia.

Il procedimento innanzi il Tribunale per la Famiglia per questi reati è un procedimento *civile* ed ha lo scopo di tentare di fermare la violenza, di mettere un freno alla disgregazione familiare o di fornire protezione. (Invece il procedimento innanzi al Tribunale Penale ha lo scopo di perseguire il colpevole e può condurre alla condanna penale).

L'azione ha inizio nel momento in cui si presenta un atto d'accusa o un'istanza al Tribunale di Famiglia, non al momento del possibile arresto. L'arresto può precedere l'inizio di un procedimento innanzi il Tribunale di Famiglia o Penale, ma non è un requisito per iniziare né l'uno né l'altro.

Vi è una caratteristica interessante che riguarda i reati contro membri della famiglia da parte di uno di essi: Il Tribunale, in aggiunta ad ogni altro potere conferitogli dalla legge, può emettere un *ordine temporaneo di protezione* quale condizione prioritaria a qualsiasi altra garanzia o cauzione. Ho assistito ad udienze in cui il giudice stabiliva questo ordine di protezione in favore di donne (la maggior parte nere o latino-americane) che denunciavano, proprio attraverso un servizio istituito nel Dipartimento di Probation, di essere state minacciate o malmenate dal marito; ciò che sorprende è che non scatti immediatamente la denuncia penale, ma l'ordine di protezione serva come precedente per promuovere automaticamente, nel caso la violenza si ripettesse; l'azione penale senza la diretta denuncia della vittima, che in questi casi è ovviamente molto ricattabile e in una posizione di debolezza.

Il Tribunale per la Famiglia è un'istituzione recente. Nello Stato di New York fu previsto da una legge del 1962 come parte del sistema giudiziario unificato a livello statale. È investito di una giurisdizione ampia e di larga portata riguardo a problemi sociali e legali centrati sulla famiglia: tratta casi quali il mantenimento economico della famiglia, i figli nati fuori dal matrimonio, le adozioni, i problemi di comportamento dei figli, i minori abbandonati, le violenze familiari.

Oltre alla competenza civile Il Tribunale per la Famiglia ha quelle amministrativo-rieducativa e quella penale come il nostro Tribunale per i Minorenni. Per quella penale bisogna

ricordare che una persona minore di 16 anni viene giudicata dal Tribunale per la famiglia eccetto che in questi casi:

- se 13enne, 14enne o 15enne per omicidio di 2° grado;
- se 14 o 15enne per reati come sequestro di persona di 1° grado, incendio, violenza, omicidio preterintenzionale, violenza carnale, sodomia, tutti se di 1° grado; abuso sessuale aggravato; furto con scasso di 1° e 2° grado; incendio di 2° grado; rapina di 1° e 2° grado, e anche tentato omicidio e tentato sequestro.

Per questi reati i minori vengono giudicati dai Tribunali Penali che giudicano gli adulti, mentre per tutti gli altri casi in cui una persona di età inferiore a 16 anni si rende responsabile di un atto che, se commesso da un adulto, avrebbe costituito reato, è giudicato dal Tribunale per la Famiglia. Si chiamano «juvenile offenders» quelli giudicati dai Tribunali Penali ordinari, «juvenile delinquents» quelli giudicati dai Tribunali per la Famiglia.

Qual'è la funzione del Probation nei casi giudicati da questi ultimi?

Il Dipartimento di Probation è una vera e propria appendice del Tribunale di Famiglia, ne fa parte anche logisticamente ed ha una funzione precisa in ciascuna delle istanze od azioni rivoltegli o promosse. Anzi interviene per risparmiare l'opera dal Tribunale, quando possibile, agendo da filtro in modo che le questioni che possono essere affrontate senza ricorso all'azione giudiziaria siano dirottate altrove (la cosiddetta «diversion»): per esempio ai servizi sociali, alle numerosissime associazioni volontarie, ai servizi di counseling.

Un esempio di anticipazione dell'azione del giudice è quello nei confronti di un minore al 1° reato lieve che, prima di essere, rilasciato dalla Polizia che l'ha arrestato, riceve l'ordine di presentarsi al Dipartimento di Probation. La presa in carico del caso, da parte di quest'ultimo, per un periodo minimo di 2 mesi, serve ad intervenire sull'eventuale momento di crisi che l'episodio-reato ha rivelato ed a sollecitare la responsabilizzazione della famiglia, che ovviamente viene coinvolta.

Quando invece l'azione giudiziarie è comunque promossa, la funzione del Servizio di Probation è prima di tutto inve-

stigativa, intesa non in senso poliziesco come la traduzione farebbe pensare: al Probation viene chiesto di fornire una tempestiva ed accurata relazione per facilitare la decisione giudiziale del Tribunale, sia che esso debba pronunciarsi in merito ad un provvedimento civile, amministrativo o penale. È evidente come questa attività di indagine non sia affatto diversa da quella realizzata, un tempo, oggi solo per la competenza penale, dall'Ufficio Distrettuale di Servizio Sociale per i Minorenni.

Ma l'attività centrale del Probation minorile resta quella della supervisione, cioè del trattamento in libertà, che si attua con modalità rigide e si distingue a seconda della frequenza dei contatti richiesti all'operatore, maggiore se il probation è stato dato in seguito a condanna penale, minore per i casi di irregolarità nella condotta.

Se il trattamento in libertà con la supervisione non è ritenuto idoneo il Tribunale dispone sì la misura del probation, ma con il trattamento istituzionale. Spetta perciò al Dipartimento di Probation reperire i posti negli istituti (quelli a maggior sicurezza non sembrano diversi dal carcere) e pagare le relative rette.

Da qualche anno si tende a non ricorrere ad istituti chiusi almeno nei casi dei minori sottoposti a probation per condotta irregolare.

Concludendo i brevi cenni sui minori è inevitabile una considerazione sul sistema giudiziario americano visto un po' più da vicino: mi è sembrato che il ricorso alla giustizia sia troppo generalizzato e l'impatto con il sistema giudiziario troppo anticipato per il minore, che si abitua ad andare davanti al giudice (magari già a 11-12 anni) perché si assenta da scuola o si oppone ai genitori.

I conflitti familiari (e il tasso del 50% dei divorzi fa intuire la portata del fenomeno le cui conseguenze ovviamente durano nel tempo) sono spesso risolti con la penalizzazione del minore. Data l'immatùrità questi è destinato a non comprendere appieno o affatto il provvedimento cui è sottoposto (cioè la supervisione di probation), e data la frequenza e la facilità con cui vi si ricorre, a non avvertirne la componente intimidatoria o dissuasiva.

Passando ai Tribunali Penali la distinzione viene fatta in base all'area geografica di competenza e alla gravità dei rea-

Passando ai Tribunali Penali la distinzione viene fatta in base all'area geografica di competenza e alla gravità dei reati. Reato grave (FELONY) comporta la condanna alla reclusione maggiore di 1 anno.

Reato minore (MISDEMEANOR) la reclusione da 15 giorni ad 1 anno. Si hanno perciò i TRIBUNALI SUPERIORI e i TRIBUNALI LOCALI.

I Tribunali Superiori a loro volta si distinguono in:

CORTE SUPREMA (*Supreme Court*);

TRIBUNALE DI CONTEA (*County Court*);

ed hanno giurisdizione processuale su tutti i reati: esclusiva sui reati gravi, concorrente con i Tribunali Locali per i reati minori. I Tribunali Superiori hanno una giurisdizione preliminare (inizio dell'azione penale) su tutti i reati, ma la esercitano solo attraverso l'impulso delle loro «Grand Juries».

I Tribunali Penali Locali sono:

il TRIBUNALE DI DISTRETTO (*District Court*);

il TRIBUNALE MUNICIPALE (*City Court* o *Town Court*);

il TRIBUNALE COMUNALE (*Village Court*);

ed hanno giurisdizione processuale su tutti i reati diversi dai reati gravi. Hanno giurisdizione preliminare invece su tutti i reati soggetti alla disinvestitura da parte dei Tribunali Superiori e delle loro «grand juries».

Vediamo meglio queste ultime, data la loro peculiarità: la «Grand Jury» è un organo collegiale di estrazione popolare formata da almeno 16 giurati, cui sono affidate le indagini preliminari nei procedimenti innanzi i Tribunali Superiori. Essa è dotata di poteri istruttori molto vasti, simili a quelli del nostro P.M. o Giudice Istruttore. Al termine delle indagini, che sono completamente segrete e possono durare anche 1 anno o più, la Grand Jury emette l'atto di accusa e può disporre la cattura dell'imputato.

Quest'ultimo viene a conoscenza dell'inchiesta a suo carico solo in questo momento, ma il contenuto delle dichiarazioni rese contro di lui può rimanere segreto sino al dibattimento, sino cioè al contro-esame dei testimoni d'accusa.

La segretezza delle indagini viene ritenuta una garanzia per la persona sospettata, che è così posta al riparo da qualsiasi forma di pubblicità negativa sino a che non siano state

acquisite prove certe. Inoltre i verbali degli interrogatori e tutta la documentazione raccolta dalla Grand Jury non sono messi a disposizione dei giurati del dibattimento, ma possono venire utilizzati solo dall'accusa e dalla difesa nel corso della cross-examination degli imputati e dei testimoni.

I giurati popolari del dibattimento formuleranno il verdetto solo sulla base dell'impressione diretta ricavata dal comportamento e dalle risposte dei testimoni.

Da notare la *discrezionalità* dell'azione penale. È consentito cioè all'accusa, secondo criteri di opportunità, di convenienza e di economia processuale, stabilire a quali indagini dare corso, rinunciando ad esempio al processo nei casi in cui i costi e gli oneri per le strutture giudiziarie siano ritenuti maggiori dei vantaggi connessi alla condanna degli imputati. (Neppi Modona «La Repubblica»). Per questa ragione assume molta importanza nel sistema americano la dichiarazione di colpevolezza o di non colpevolezza dell'imputato che frequentemente arriva a patteggiare la propria posizione pur di non andare incontro al processo.

Secondo il Codice l'imputato può dichiararsi:

- non colpevole dell'accusa rivoltagli;
- colpevole dell'intera accusa.

Nel caso in cui il capo d'accusa sia per un unico reato l'imputato, con il permesso della Corte e il consenso del Procuratore, può dichiararsi colpevole del reato minore incluso nell'accusa.

Nel caso invece di più capi d'accusa può dichiararsi:

- colpevole di uno o più, ma non di tutti i reati ascrittigli;
- colpevole del reato minore compreso in qualcuno o in tutti i reati ascrittigli;
- colpevole di qualsiasi concorso in reati ascrittigli e di minore entità compresi all'interno degli altri reati.

L'accusato può sempre dichiararsi non colpevole a causa di malattia o deficienza mentale.

Alcuni dati statistici raccolti in uno studio su detenuti nei carceri di contea riportano che 4/5 dei condannati aveva scelto di dichiarare la propria colpevolezza piuttosto che andare in procedimento.

Altre statistiche, del 1988, riferite agli anni subito precedenti, riportano dati significativi: il 98% dei casi sia civili che penali sono destinati alla giurisdizione dei Tribunali locali o statali; quindi i reati federali sono il 2%.

Nei tribunali di Stato i casi penali rappresentano meno del 13% dei casi registrati e quelli per reato grave sono una piccola frazione di questi. Le differenze fra Stato e Stato sono notevoli. Uno studio relativo a 4 Stati ha riportato che i Procuratori in uno Stato danno corso all'azione nel 30% dei casi tratti in arresto dalla polizia, mentre in un altro è il 97%.

La maggior parte degli arresti non perviene al processo.

Da 1/3 a più della metà dei tratti in arresto per reato grave vede la propria accusa respinta o lasciata cadere al 1° esame e la maggior parte dei rimanenti (45 su 100) procede su dichiarazione di colpevolezza dell'imputato.

È soprattutto la insufficienza delle prove e le difficoltà testimoniali a causare più della metà delle rinunce dei Procuratori. Nella maggior parte delle giurisdizioni queste stesse cause provocano il maggior numero di rigetti in sede dibattimentale.

Le statistiche riportano che gli accusati di reato grave chiedono con più probabilità il processo che non gli imputati di reato minore.

Quanto al risultato, la maggior parte dei casi che ha un processo con giuria finisce con la condanna; con il giudice monocratico il tasso di condanne va dal 51 all'85%.

IL PROCEDIMENTO

Con giudice monocratico.

È quello per un'accusa («information», cioè accusa per reato minore) innanzi un Tribunale Penale Locale.

Ma se un accusato di tale tipo di reato si dichiara non colpevole ha diritto ad un processo mediante giuria, salvo che nella città di New York o nelle città con più di 150.000 abitanti dove il procedimento per reato che prevede la reclusione a non più di 6 mesi deve essere un processo con giudice monocratico.

In questo tipo di processo la Corte, oltre a determinare tutte le questioni di legittimità è il giudice di tutte le questioni di merito e deve emettere un verdetto.

Mediante giuria

Una giuria consiste di 8 giurati, ma possono essere selezionati e fatti giurare giurati supplenti.

Se non vi è riconsunzione di tutto un elenco di giurati da parte dell'imputato (motivato dalla sua dichiarazione di sostanziale pregiudizio) si procede alla selezione dei giurati.

Questa avviene con una particolare procedura in aula, alla presenza di tutte le parti; ai giurati vengono poste domande, fatte raccomandazioni e la scelta si fonda sull'atteggiamento degli stessi, sulla garanzia di imparzialità che essi sembrano dare alle parti.

Vi può essere riconsunzione motivata di un singolo giurato (e i motivi sono previsti dalla legge) e riconsunzione tassativa senza motivazione. Ciascuna delle parti ha 3 riconsunzioni di questo tipo a disposizione.

Quanto alle regole procedurali esse sono le stesse sia nei Tribunali Superiori che in quelli Locali: la Corte può sottoporre alla giuria solo quei capi d'accusa che sono sostenuti da prova considerata legalmente sufficiente. Se non è tale per un capo d'accusa ma lo è per un reato minore ivi contenuto, la Corte può sottoporre alla giuria tale reato e, se è il procuratore a richiederlo, deve farlo.

Al termine delle prove (che accusa prima e difesa poi devono fornire all'altra parte) l'imputato fa una propria dichiarazione alla giuria, il Procuratore fa la propria requisitoria, il Tribunale dà l'incarico alla giuria che si ritira per deliberare e, se possibile, emettere un verdetto.

Per quanto riguarda i tempi per il procedimento la legge stabilisce che «dopo che un'azione penale è iniziata, l'accusato ha diritto ad un processo celere».

Per quanto possibile i casi penali devono avere la precedenza su quelli civili e quelli in cui l'accusato è in custodia allo sceriffo la precedenza sugli altri.

Tempi:

— entro 6 mesi dall'inizio dell'azione penale se l'accusa è per reato grave;

- entro 90 giorni se trattasi di reato punibile con la reclusione a più di 3 mesi;
- entro 60 giorni se a non più di 3 mesi;
- entro 30 giorni se il reato è contravvenzionale.

Anche i *tempi per la perseguibilità* dei reati dipende dalla loro gravità:

un delitto che comporta l'ergastolo è sempre perseguibile;

l'azione per ogni altro reato grave deve essere iniziata entro 5 anni;

l'azione per un reato minore entro 2 anni;

l'azione per un reato minimo (petty offense) entro 1 anno.

La gravità del reato determina anche la modalità di *impulso dell'azione penale*. I mezzi di accusa innanzi ai Tribunali Superiori sono 2: la messa in stato d'accusa da parte di una grand jury e l'accusa da parte del Procuratore.

Se il reato non è grave ed è quindi giudicato dai Tribunali Locali i mezzi sono:

- la cosiddetta «information», cioè una accusa presentata da una persona a carico di un'altra;
- l'infrazione stradale (di 3 tipi, a cura della Polizia);
- l'accusa del Procuratore Distrettuale;
- la denuncia del privato sia per reato grave che per reato minore (nel primo caso serve solo come base per iniziare l'azione, non per proseguirla).

La *comparizione dell'accusato* innanzi al Tribunale avviene secondo modalità diverse a seconda che sia iniziata o meno l'azione penale: se lo è, avviene tramite

- 1) l'emissione o l'esecuzione di un ordine di cattura;
- 2) la citazione in giudizio.

Se *non* è iniziata tramite

- 1) l'arresto da parte della polizia o altro pubblico ufficiale;
- 2) emissione di una nota di comparizione (appearance ticket) da parte della polizia o altro P.U.

Le sole funzioni dell'ordine di cattura e della citazione in giudizio sono di garantire la comparizione dell'accusato in tribunale per la chiamata in giudizio secondo l'atto di accusa.

All'atto dell'*udienza preliminare* il Tribunale, a meno che non intenda dare una disposizione conclusiva immediata, deve emettere un'ordinanza che: o lo rilasci sulla parola (sua o di una terza persona garante) o fissi una cauzione per la futura comparizione in udienza.

In caso di accusa per reato grave, oltre alle previsioni sopra dette, vi è la possibilità che il Tribunale lo affidi alla custodia dello sceriffo.

Dunque, riassumendo, una volta promossa l'azione penale per impulso della Polizia o su denuncia del privato, il Procuratore può dare corso all'azione o meno e, se lo fa, non è detto che il procedimento prosegua in dibattimento. I dati ci dicono che per quasi la metà il processo non viene celebrato perché il Procuratore accetta la dichiarazione di colpevolezza.

Quanto detto finora lascia intuire un uso molto diverso negli Stati Uniti della custodia cautelare, cui si è cercato di trovare alternative, anche per diminuire i costi a carico dei contribuenti.

Per quanto riguarda la cauzione, le statistiche riguardanti i detenuti in attesa di giudizio nei carceri di contea riportano che la cauzione viene fissata per 9 persone su 10 ma il 94% di esse non viene rilasciato per l'impossibilità di versare la somma richiesta.

Per quanto riguarda invece la dimissione senza versamento di cauzione o non-finanziario, si hanno 2 modalità:

- 1) dimissione senza condizioni (sulla parola);
- 2) dimissione senza condizioni sottoposto a condizioni.

Il primo si basa sull'assunto che gli accusati con determinate caratteristiche di background o legami con la comunità locale possano essere rilasciati sulla sola promessa di presentarsi all'udienza, data la probabilità minima che essi manchino di comparirvi.

La dimissione sotto condizione può assumere 3 forme:

- 1) dimissione sotto condizione senza supervisione;
- 2) dimissione sotto condizione sotto supervisione;

3) dimissione sotto condizione con affidamento ad una terza parte che garantisca la comparizione al processo.

Vedremo più avanti quando si illustreranno le attività del Dipartimento di Probation il ruolo dello stesso in questa fase pre-dibattimentale. Allo stesso è affidato un altro adempimento stabilito dal Codice come tassativo in alcuni casi: si tratta della *indagine pre-sentenza*, così chiamata perché il Tribunale, quando il giudizio riguarda un reato grave (che comporta la reclusione a più di 1 anno) non può pronunciare la sentenza fino a che non ha ricevuto relazione scritta di tale indagine.

Essa è necessaria anche quando, per reato minore, il Tribunale voglia pronunciare sentenza di:

- probation;
- condanna alla reclusione per più di 90 giorni.

Scopo dell'indagine pre-sentenza è la raccolta di informazioni sulle circostanze attinenti la commissione del reato, la storia delinquenziale dell'imputato, la sua storia sociale, lavorativa, la situazione familiare, il suo status economico, istruzione e abitudini personali.

Nel caso di persona minore di 21 anni colpevole di reato grave il Tribunale può ordinare che l'imputato si sottoponga ad un completo esame psico-fisico in apposito istituto.

Quando si ritiene che possa essere rilevante per la decisione del Tribunale, la relazione deve anche contenere un'analisi della versione della vittima del reato, la gravità della lesione o del danno, i punti di vista della vittima relativi alle eventuali disposizioni, compreso l'ammontare della restituzione.

Tra le altre procedure che anticipano la sentenza vi sono le memorie scritte che sia l'imputato che il Procuratore possono presentare alla Corte, e la cosiddetta «consultazione pre-sentenza» che il Tribunale può tenere, a sua discrezione, in udienza o in camera di consiglio, allo scopo di risolvere le discrepanze tra la relazione pre-sentenza del Dipartimento di Probation (e/o altre informazioni che la Corte abbia ricevuto) e la memoria presentata dall'imputato o dal Procuratore.

LA SENTENZA

Quanti e quali tipi di sentenza?

Sentenza di condanna alla reclusione:

1) per reato grave sentenza *indeterminata*: fissato un minimo ed un massimo; es. omicidio di 1° e 2° grado o sequestro di persona: da 25 anni all'ergastolo; tentato omicidio o tentato sequestro massimo 25 anni, minimo 1/3 della pena massima. Per alcuni reati vengono fissati i massimi mentre i minimi sono a discrezione del Tribunale. Es: violenza di 1° grado, furto con scasso, rapina, massimo 15 anni.

Il minimo per un reato grave (felony) è comunque 1 anno.

Per la diversificazione tra minimo e massimo conta la recidiva, l'eventuale uso di violenza e la minore età.

2) per reato meno grave (misdemeanor and violation) la sentenza è *determinata* e il massimo è 1 anno.

– per una «violation» il massimo della reclusione è 15 gg.

A seconda del reato e quindi della condanna si determina *dove* debba essere eseguita:

1) Per le condanne di durata indeterminata Prigioni di Stato (State Prison) del Dipartimento Statale degli Istituti di Correzione.

2) Per le condanne di durata determinata Carceri di Contea (County Jails).

3) I giovani tra i 16 e i 19 anni giudicati dai Tribunali Ordinari ma non recidivi vengono affidati alla custodia della Divisione per i Minori.

I dati statistici che è stato possibile trovare riguardano i detenuti nelle carceri di Contea. Nel 1983 8 milioni di persone erano entrate nelle County Jails (che erano 3.338) in tutti gli USA, con una presenza quotidiana di 222.000 persone.

Il censimento riportava la metà dei detenuti come condannati, il rimanente come o in attesa di giudizio o detenuta per violazione delle condizioni di probation, del parole o del rilascio su condizione, compresi in questi i colpevoli di nuovo reato.

Di tutti i detenuti nelle County Jails le donne erano il 7%.

Nello stesso anno i neri (che erano il 12% della popolazione statunitense) costituivano il 39% della popolazione detenuta. I bianchi il 58%. Il restante 3% era costituito da altre razze, soprattutto Indiani d'America.

Un dato significativo è dato dalla maggior proporzione di bianchi nella posizione giuridica di condannato: il 62% contro il 54% di neri. Ciò sta a significare che i bianchi molto più dei neri riescono a non entrare in carcere durante l'attesa del giudizio.

Guardando al tipo di reato, per 3 detenuti su 10 si trattava di reati di violenza, per 4 di reati contro il patrimonio, per 2 di reati contro l'ordine pubblico e per 1 di reato di droga.

Il più comune reato contro l'ordine pubblico era (ed è) la guida in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di droga. 13.000, cioè il 10% di tutti i detenuti già condannati stavano spiando la pena per questo reato. Di queste persone il numero di bianchi era 5 volte quello dei neri.

Sentenze di condanna non alla reclusione

- 1) PROBATION
- 2) Rilascio su condizione (conditional discharge)
- 3) Rilascio senza condizioni (unconditional discharge)

Per tutte e 3 il Codice fissa i criteri.

Infine vi è anche, nello Stato di New York, una condanna alla «reclusione alternata» o a periodi alterni. Assomiglia alla nostra semi-detenzione in quanto prevede che il condannato sia recluso in istituto in giorni, o parte di giorni, stabiliti. La condanna deve essere sempre di durata determinata e può essere modificata e revocata.

Se ininterrotta non può superare i 15 giorni.

Può essere concessa se il condannato non è recidivo, se il reato non è grave e se non vi è in esecuzione altra condanna maggiore.

Per completare il quadro teorico, prima di vedere meglio le 3 misure citate prima, accenniamo ai 2 istituti/benefici che si applicano durante l'esecuzione della pena detentiva: il «*parole*» e il «*conditional release*».

Quando la condanna è di durata indeterminata il condannato può essere liberato sulla parola dopo il periodo minimo fissato nella sua sentenza. A decidere sull'istanza è lo «State Parole Board», cioè il Comitato Statale del Parole e la misura funziona come la nostra liberazione condizionale: la persona è posta sotto la supervisione dello stesso comitato (e quindi seguita da un Parole Officer), deve attenersi a delle prescrizioni e continua a scontare la condanna. Il Parole è revocabile sia per nuovo reato che per violazione delle prescrizioni.

La seconda misura, detta «conditional release» non ha corrispondente nel nostro sistema.

Un detenuto deve essere scarcerato sotto condizione se lo richiede, quando il totale degli abbuoni di pena concessigli per buona condotta (e la legge stabilisce che per le condanne di durata indeterminata il totale di tali abbuoni non deve superare 1/3 del massimo previsto per quel reato) è uguale al restante periodo di pena da scontare considerata questa sempre nel suo limite massimo.

Le modalità della concessione e poi dell'esecuzione sono le stesse che per il Parole.

Il conditional release esiste anche per le condanne di durata determinata (e quindi da 15 giorni a 1 anno di reclusione) dopo aver scontato almeno 60 giorni di pena detentiva.

La sentenza di Probation

Criteri: eccetto che per alcuni reati gravi stabiliti dal Codice che prevedono *sempre* la reclusione, il Tribunale può concedere in sentenza un periodo di probation sulla condanna quando, avuto riguardo alla natura e alle circostanze del reato nonché alla storia, carattere e condizione dell'imputato, è dell'opinione che:

- la reclusione per il periodo stabilito per legge non è, o può non essere, necessario per la difesa sociale;
- l'imputato ha bisogno di guida, «training» o altra assistenza che, nel suo caso, possono essere efficacemente eseguite attraverso la supervisione di probation;

– tale disposizione non è incompatibile con le finalità della giustizia.

Il Tribunale determina la durata in sentenza e le condizioni cui sottostare, che possono essere ampliate o modificate. Se il condannato commette un ulteriore reato o viola una prescrizione il Tribunale può revocare la sentenza di probation in qualsiasi momento precedente alla scadenza del periodo.

a) per i delitti gravi probation a vita (es: omicidio preterintenzionale);

b) per i reati gravi, esclusi quelli che comportano il probation a vita, 5 anni (detenzione o spaccio di sostanze illegali di 1° grado);

c) per i reati minori classe A 3 anni (es.: uso illegale di carta di credito);

d) per i reati minori classe B 1 anno (es.: molestie).

Sentenza di Rilascio condizionale

I criteri sono gli stessi visti per il probation ma in questo caso il Tribunale è dell'opinione che né i fini della giustizia né il pubblico interesse sarebbero soddisfatti da una condanna alla reclusione e che la supervisione di probation non è appropriata.

Quando il rilascio condizionale è concesso per reato grave il Tribunale deve dichiarare a verbale le ragioni della propria azione.

La durata della sottoposizione a condizioni è di 3 anni per reato grave (felony, reclusione maggiore di 1 anno), 1 anno per reato minore (misdemeanor, da 15 gg. ad 1 anno di reclusione).

Ove il Tribunale abbia richiesto, come condizione, la restituzione del frutto del reato o la riparazione del danno e tale condizione non sia stata soddisfatta, può aggiungere un ulteriore periodo di sottoposizione a condizioni sino ad un massimo di 2 anni.

Condizioni di Probation e di Rilascio condizionale

Il Codice Penale stabilisce che le condizioni siano quelle che il Tribunale, nella sua discrezionalità, stima ragionevolmente necessarie ad assicurare che il condannato conduca una vita nel rispetto della legge, e per assisterlo nel fare ciò.

Possiamo distinguerle in 1) condizioni relative alla condotta alla riabilitazione e 2) condizioni relative alla supervisione. Per le prime il Tribunale può richiedere che il condannato:

- a) eviti le abitudini dannose e immorali;
- b) si astenga dal frequentare ambienti fuori legge o malfamati o dall'associarsi con persone pregiudicate;
- c) lavori stabilmente in ambiente adatto o stabilmente segua un corso di studi o di qualificazione professionale che gli fornisca gli strumenti per una occupazione adeguata;
- d) si sottoponga ad un trattamento medico o psichiatrico in una struttura specifica quando ciò gli venga chiesto;
- e) partecipi ad un programma contro l'abuso di alcolici o di altre sostanze o ad altro programma di intervento approvato dal Tribunale con la consulenza del Dipartimento di Probation lo consideri appropriato;
- f) sostenga le persone a carico e faccia fronte alle responsabilità familiari;
- g) restituisca i frutti del reato o si adopri per la riparazione secondo l'ammontare che è in grado di pagare, per la perdita o il danno causato. Quando la restituzione o la riparazione è una condizione della sentenza, il Tribunale ne fissa l'ammontare, le modalità di adempimento, stabilirà specificatamente la data in cui la restituzione deve essere pagata in toto prima della scadenza del periodo di probation o di rilascio condizionale;
- h) esegua prestazioni in favore di un'agenzia a carattere pubblico o con finalità non di lucro, un'associazione, istituzione o ente, incluse nel caso di reato connesso con la droga, prestazioni per servizi tossicodipendenti.

Il Tribunale può stabilire delle misure per la scadenza anticipata del probation dopo che tali adempimenti sono stati completati.

Questo tipo di sentenza può essere disposta soltanto su una condanna per reato minore o violazione, o nel caso di soggetto minorenni quando questi acconsenta alle condizioni di tale servizio (chiamato Community service);

i) nel caso di persona al di sotto dei 21 anni il Tribunale può stabilire che:

– risieda con i genitori o presso altra famiglia adeguata o comunità;

– frequenti la scuola;

– trascorra parte del periodo di condanna, se indicato in essa (ma non superiore a 2 anni) presso una istituzione chiusa;

– frequenti un programma di riabilitazione;

– contribuisca al proprio mantenimento.

Infine un'altra previsione può riguardare l'osservanza ad esempio di un «ordine di protezione» o quella che il condannato osservi ogni altra condizione in ordine alla sua riabilitazione.

Per quanto riguarda le condizioni relative alla supervisione il Tribunale richiederà che il condannato:

a) faccia riferimento (tenga i contatti) con il «Probation Officer» secondo le direttive del Tribunale o del P.O. stesso e gli consenta di fargli visita nel suo luogo di dimora o in qualsiasi altro luogo;

b) rimanga nel territorio della giurisdizione del Tribunale a meno che sia autorizzato a lasciarlo dal Tribunale o dal P.O.;

c) risponda a tutte le ragionevoli richieste di informazione da parte del P.O. e gli notifichi preventivamente ogni cambio di residenza o di lavoro.

Un accenno all'ultima delle 3 misure alternative alla carcerazione, il rilascio senza condizioni

Il Tribunale può emettere questa sentenza negli stessi casi previsti dal Codice in cui può emettere il rilascio su condizione, se è dell'opinione che non si raggiungerebbe nessuno scopo particolare imponendo delle condizioni al rilascio del colpevole.

Questa sentenza è sotto tutti gli aspetti comunque una sentenza di condanna.

Se disposta per reato grave Il Tribunale deve mettere a verbale le motivazioni della sua scelta.

Come opera il Dipartimento di Probation collegato al Tribunale penale?

Le attività, così come quelle del Probation presso la Family Court sono molteplici e diversificate, per cui richiedono una organizzazione molto complessa, dato anche il numero di utenti e di operatori.

Il Dipartimento è diviso in UNITS, che si occupano di momenti diversi del percorso giudiziario di un soggetto: dalla pratica per la fissazione della cauzione per essere rimesso in libertà dopo l'arresto, a quella per l'accertamento del diritto al gratuito patrocinio, alla indagine pre-sentenza (pre-sentence investigation), che contiene la raccomandazione al giudice, sino alla supervisione vera e propria durante la esecuzione della misura, diversificata a seconda della difficoltà dei casi, della tipologia dei condannati o dei comportamenti-reato.

Ciascuna Unit di lavoro, che ha come responsabile un supervisore, è specializzata in un servizio e gli 8-10 o più operatori che la compongono sono molto preparati nello specifico settore, settore che lasciano dopo in certo numero di anni per passare ad altre esperienze operative.

Gli operatori del Dipartimento di Probation, chiamati «Probation Officers», non sono necessariamente assistenti sociali; più frequentemente sono le donne ad aver compiuto gli studi universitari di servizio sociale (è sufficiente il 1° livello, 4 anni). Gli altri hanno backgrounds culturali e professionali diversi, tutti devono comunque aver superato un concorso pubblico nell'ambito della Contea (una popolazione di circa 1 milione e 1/2 di persone).

È importante precisare che questi Probation Officers hanno funzioni di ordine pubblico ed hanno potere di arresto nei confronti delle persone loro affidate, arresto teso solo ad assicurare che essi compaiano davanti al giudice, nel caso ad esempio di violazione di una prescrizione. In quanto «peace officers» possono essere perciò armati, ma esiste comunque

una sezione apposita nel Dipartimento di Probation che si occupa della ricerca e dell'arresto dei trasgressori o di quelli che non danno più notizie di sé.

Oltre al potere di arresto hanno potere di perquisizione sia della persona loro affidata che della sua abitazione, senza che per ciò sia richiesta una autorizzazione del giudice.

Un'altra differenza con il nostro sistema riguarda appunto la figura del giudice: non esiste un giudice che sovrintenda all'esecuzione, come la nostra Magistratura di Sorveglianza; il giudice del giudizio resta responsabile dell'esecuzione della sentenza, sia che si tratti di condanna alla reclusione o al probation; anche in caso di trasferimento ad altra giurisdizione territoriale, anche in altri Stati, il riferimento è sempre al giudice che ha emesso la sentenza e spetta ai 2 Dipartimenti di Probation, cedente e ricevente, mantenersi in contatto e riferire sulla prova. Data la frequente mobilità della popolazione statunitense e quindi la rilevanza numerica di questi casi di trasferimento, esiste un servizio apposito all'interno di ogni Dipartimento di Probation.

Se seguissimo il percorso di un soggetto che incappi nel sistema della giustizia penale nello Stato di New York e guardassimo alle diverse fasi in cui il Servizio di Probation interviene, operando sia per il soggetto stesso che per l'autorità giudiziaria, potremmo distinguere:

1) Fase pre-dibattimentale.

Oltre all'indagine pre-sentenza il Dipartimento attua 2 servizi di tipo investigativo-assistenziale:

a) quello per il *rilascio dell'imputato senza cauzione*, con sottoposizione o meno ad obblighi, in attesa della comparizione al processo.

Questo servizio, che vede gli operatori indagare per fornire al giudice gli elementi su cui basare la decisione di lasciar libero un imputato senza la garanzia di una cauzione, ha un triplice merito:

– risparmiare denaro ai contribuenti, diminuendo sia le spese per la detenzione che quelle assistenziali per la famiglia (negli Stati Uniti tassazione e servizi erogati sono in connessione molto più immediata e i contribuenti hanno un controllo diretto sulle spese pubbliche a livello locale);

– diminuire il sovraffollamento delle carceri, problema grave anche oltre oceano;

– permettere all'imputato di continuare a svolgere il proprio ruolo sia familiare che sociale nella comunità, evitando così la frequente insorgenza di altre problematiche.

b) quello per il *gratuito patrocinio*. Essendo un servizio pubblico reso dall'Amministrazione della Giustizia, per cui il diritto ad usufruirne deve essere accertato, spetta al Dipartimento di Probation effettuare gli accertamenti sulle disponibilità finanziarie dell'accusato, di solito in concomitanza con quelli relativi alla impossibilità di versare la cauzione.

I difensori d'ufficio, organizzati in una struttura chiamata, nello Stato di New York: «Legal Aid», hanno un potere rilevante e sono senz'altro considerati alla pari, nello svolgimento di un dibattito, con i difensori di fiducia.

Quanto all'*investigazione pre-sentenza*, la differenza con la Procedura Italiana è data dal divieto tassativo di indagine sul carattere e la personalità dell'imputato contenuto nell'art. 314 del C.P.P. che si rifà all'art.133 del C.P.

Le disposizioni di questi articoli fanno comprendere perché sia impossibile nel nostro sistema un probation giudiziale: nessuna sentenza alternativa infatti, nemmeno nei sistemi anglosassoni, prescinde dalla conoscenza del soggetto, della sua realtà familiare ed ambientale (che per noi è appunto bloccata da quegli articoli). Questo è invece ciò cui tende l'attività investigativa svolta dal Dipartimento di Probation su espressa richiesta del giudice penale.

Nella realizzazione pratica le uniche grosse differenze con le inchieste socio-familiari effettuate dal Servizio Sociale Penitenziario riguardano la presa di contatto con la vittima, non obbligatoria, ma prevista dalla legge e, comunque, molto frequente, e la raccomandazione finale al giudice, caratteristiche entrambe che si possono far risalire allo scopo peculiare di questa indagine: la decisione giudiziale, la sentenza.

Sentenza che, qualora preveda il trattamento in libertà, il «probation» vero e proprio, contiene disposizioni precise in relazione alle condizioni della supervisione, alla partecipazione a programmi riabilitativi, all'impegno del soggetto alla restituzione di quanto tolto o alla riparazione del danno nonché ad altre attività in favore della vittima. La rac-

comandazione che chiude la relazione di indagine viene quasi sempre accolta dalla Corte anche perché essa è solitamente circostanziata, oltre che concordata nei suoi contenuti programmatici con il soggetto interessato. Se così non fosse non avrebbe molto valore la prospettazione di un tale programma al giudice.

2) *La fase dibattimentale*

In questa fase il Dipartimento di Probation mantiene il contatto con la Corte attraverso un proprio servizio (Court Liaison) di collegamento, per quegli aspetti che possono riguardare l'indagine svolta, il programma da stabilire o la supervisione.

3) *La fase esecutiva.*

I contenuti del programma stabilito nella sentenza di Probation (come in quella di rilascio sottoposto a condizioni) si presentano come vere e proprie condizioni/prescrizioni; il Dipartimento perciò cura:

a) la esecuzione dei programmi particolari previsti in sentenza (per alcool/tossicodipendenti, per condannati con disturbi psichici o colpevoli di reati che denotino disturbi della personalità);

b) la raccolta delle somme a titolo di riparazione del danno o di restituzione (vi è una Unit a ciò delegata);

c) il collegamento con le agenzie che si occupano del «lavoro di comunità» quando è previsto in sentenza un determinato monte ore di prestazione lavorativa a titolo gratuito in un servizio con finalità non di lucro;

d) la ricerca (affidata alla Unit chiamata «WARRANT») di quei sottoposti a probation che non danno più notizie di sé, che non si presentano agli appuntamenti pre-fissati, che si allontanano senza autorizzazione o, peggio, sono sospettati di aver commesso un nuovo reato.

Ciò che sostanzia questa misura alternativa però, oltre agli aspetti appena visti, è, come per il nostro affidamento in prova, il rapporto di supervisione, rapporto che sottostà a regole e condizioni predeterminate, che differiscono dalle nostre da una parte per una maggiore autonomia di decisione del supervisore in ambiti che nel nostro sistema sono demandati

alla Magistratura di Sorveglianza, e dall'altra per una maggiore rigidità nella cadenza dei contatti tra supervisore e persone affidategli.

Ogni Dipartimento di Probation infatti deve suddividere la supervisione dei casi in 3 categorie, basandosi, dice il Regolamento, sui criteri della difesa sociale e delle necessità degli affidati.

Lo scopo della supervisione infatti, stabilisce lo stesso Regolamento, è assicurare la conformità del soggetto alle condizioni di probation e fornirgli i servizi che promuovano la condotta conforme alla legge.

— La supervisione «*intensiva*» (4 contatti diretti con l'interessato + 4 contatti collaterali al mese) è destinata ai nuovi affidati per i primi 3 mesi, oppure per 6 mesi se i soggetti hanno un passato recente di tossicodipendenza, alcoolismo, malattia mentale, reati sessuali violenti, partecipazione ad attività criminali organizzate, oppure sono persone senza legami familiari o ambientali o, ancora, è prevista per coloro che dimostrano di avere difficoltà ad osservare le prescrizioni.

— Se non vi sono problemi invece, dopo il periodo stabilito il soggetto viene «declassificato» ad una supervisione meno intensa definita «*attiva*» (2 contatti diretti + 2 collaterali al mese).

— Il 3° tipo di supervisione, chiamata «*amministrativa*» (1 contatto personale + 1 collaterale al mese) è ovviamente applicato quando l'adattamento alla vita sociale viene ritenuto soddisfacente e il soggetto può venire proposto per la conclusione anticipata della misura.

Il regolamento stabilisce che la categoria di supervisione stabilita per ciascun soggetto in base a criteri «oggettivi» all'inizio della prova, venga rianalizzata trimestralmente ed il relativo risultato inserito a fascicolo.

Le variabili prese in considerazione per «catalogare» i casi tramite l'assegnazione di un punteggio ad ognuna di esse sono:

— il tipo di reato di cui alla condanna in espiazione (se grave, violento).

— l'instabilità psicologica (se internato o assegnato ad un programma riabilitativo, se diagnosticato come psicotico, emotivamente disturbato o ritardato, se alcool o tossicodipendente).

– i precedenti penali (se per reato grave o meno, se condannato da minorenni ecc.).

– l'instabilità sociale (carenze nell'istruzione, formazione professionale, attività lavorative; deboli o inesistenti legami familiari o ambientali; recidività o tendenza alla recidiva).

– età. Variabile presa in considerazione in casi marginali, di qualche rilievo se il soggetto è tra i 16 e i 24 anni.

Quali sono le attività svolte dagli operatori di Probation durante la supervisione?

Sostanzialmente non differiscono da quelle del Servizio Sociale Penitenziario nei confronti degli affidati in prova, pur non registrandosi, od essendo forse meno sentita la dicotomia aiuto/controllo che ancora è presente nel modo di porsi del nostro servizio. E ciò in quanto gli aspetti da controllare, considerati anche gli strumenti a disposizione, oltre ad avere contorni più precisi, hanno una valenza di aiuto alla riabilitazione: ad esempio i «Probation Officers» controllano che l'alcoolista segua il programma terapeutico per lui stabilito presso l'Anonima Alcoolisti e nello stesso tempo lo sottopongono personalmente al test, con l'aiuto di uno strumento apposito che permette di conoscere se egli stia rispettando la prescrizione di non bere; controllano e sollecitano la partecipazione a gruppi terapeutici, la frequenza ad un corso di studio o di qualificazione professionale, se così è stato stabilito, nonché in pagamento della restituzione o la prestazione di lavoro gratuito per i servizi di comunità secondo le prescrizioni date in sentenza.

Il fatto che tali previsioni siano la *condizione prima* che giustifica e sostanzia la sentenza di probation rende meno discrezionale la valutazione del supervisore: la mancata rispondenza del comportamento del soggetto alle condizioni stabilite mette automaticamente in forse la prova per cui resta solo al giudice la decisione sulla continuazione della stessa.

Fa parte dell'attività di supervisione anche quella esplicita dal Probation officer in caso di violazione di una o più prescrizioni.

Il Codice di Procedura Penale stabilisce che quando egli ha ragionevole motivo di credere che una persona sotto la sua supervisione ha violato una prescrizione può, senza mandato, arrestarla o perquisirla.

La stessa cosa può avvenire invece su mandato del Tribunale che ha disposto la misura.

La persona arrestata per violazione di una prescrizione deve essere portata immediatamente davanti al Tribunale che dispose la condanna: Se la Corte ha a sua volta ragionevole motivo di credere la stessa cosa, può consegnare il soggetto alla custodia dello sceriffo o stabilire una cauzione o rilasciarlo sulla parola per la futura comparizione in udienza.

L'udienza è informale, condotta senza giuria e la corte può accogliere ogni prova attinente, anche non di tipo strettamente legale. L'accusato può contro-esaminare i testimoni e può portare prove a suo favore. Il verdetto che stabilisca la colpevolezza deve essere basato sulla preponderanza della prova.

A conclusione dell'udienza il Tribunale può revocare, prorogare o modificare la sentenza di probation (o di rilascio su condizione).

Se revoca deve emettere una condanna a:

- 1) un periodo di reclusione;
- 2) una multa;
- 3) reclusione e multa;
- 4) reclusione e probation.

Se proroga o modifica la condanna, deve annullare la dichiarazione di colpevolezza denominata «delinquency» e ordinare che l'accusato sia rilasciato.

Al contrario di quanto visto sopra lo stesso Probation Officer può proporre al Tribunale che emise la condanna la conclusione anticipata del periodo di probation.

Il Tribunale può infatti porre fine anticipatamente a detto periodo (persino in caso di probation a vita se la persona non ha avuto denunce per violazione negli ultimi 5 anni) quando, in considerazione della condotta e della situazione del sottoposto a probation è dell'opinione che:

- a) questi non abbia più bisogno di guida o assistenza;
- b) egli abbia diligentemente adempiuto agli obblighi e alle condizioni stabilite dalla sentenza;
- c) la conclusione della misura con contrasti con la difesa sociale.

Dati statistici sulle condanne al Probation

Su 100 sentenze di condanna per reato grave 71 prevedono la condanna alla reclusione: di queste, 26 da espiarsi in carceri locali (durata media 9 mesi) e 45 in prigioni di Stato (durata media 6 anni e 10 mesi);

28 sono di sottoposizione a probation (durata media 3 anni 1 mese) 1 prevede altre forme di condanna, tra cui la restituzione e la multa.

Le sentenze di condanna al probation senza passaggio in carcere sono perciò più di 1/4 delle condanne per reato grave.

Quasi un altro quinto delle condanne per reato grave prevedono un periodo in carcere seguito dal probation.

Più in generale, riferendoci a tutti i tipi di reato:

Più dell'1% della popolazione statunitense (dati del 1984) sottoposta ad una qualche forma di esecuzione penale.

Nel 1984 su un totale di 2.325.600 persone, 1.502.000 erano sottoposti a probation (il 65%); 252.000 al Parole (1,11%), 464.000 espiavano la condanna alla reclusione nelle prigioni di Stato (il 19%) e 107.600 nelle carceri di contea (il 5%). Perciò i 3/4 della popolazione in esecuzione penale espiava la condanna nella società libera (probation o parole), 1/4 era recluso.

Occorre dire che il periodo di tempo realmente trascorso in carcere dalle persone condannate alla reclusione è generalmente molto inferiore al massimo della condanna prevista dal codice per ciascun reato.

Un esempio: nel 1982 i condannati per omicidio entrati in carcere per scontare l'ergastolo era il 5%. Nello stesso anno il 3% veniva dimesso dopo aver scontato mediamente 69 mesi di carcere (meno di 6 anni).

Se per tutti i condannati il periodo medio di condanna data in sentenza era, sempre nel 1982, di 51 mesi, il periodo effettivamente scontato era di 16 mesi, il più basso dal 1926, anno in cui fu iniziata la raccolta di questo tipo di dati.

Il normale ricorso ai benefici del Parole e della Libertà su condizione non spiegano tale drastica riduzione del tempo medio di permanenza in carcere. Risulta ad esempio che per arginare il problema dell'affollamento degli istituti di pena (dal 1980 all'84 la popolazione detenuta negli Stati Uniti era cresciuta del 40%) 14 Stati abbiano dimesso più di 17.000 detenuti prima della scadenza della pena.

Significativi possono risultare, dopo questi dati generali, quelli sul carico di lavoro nel Dipartimento di Probation ove si è svolto il mio programma, riferiti anch'essi al 1984 e desunti dal rapporto annuale.

Casi di supervisione di probation: 12.848, di cui 10.351 adulti e quindi per il Tribunale Penale e 2.497 per la Family Court.

Casi di indagine pre-sentenza: 9.243, di cui 7.662 per il Trib. Penale e 1.581 per la Family Court.

Casi di attività investigative per il rilascio senza cauzione e il diritto al gratuito patrocinio: 21.508.

Più di 40.000 sono stati invece i casi presi a vario titolo in esame dal servizio di «accettazione» del Dipartimento di Probation presso la Family Court, di cui 26.000 risolti dallo stesso Dipartimento e 15.000 che hanno richiesto provvedimento giudiziario del Tribunale.

Lo stesso rapporto annuale, oltre a sottolineare i risultati ottenuti da programmi speciali quali quello nei confronti dei condannati per guida in stato di ubriachezza o per reati sessuali, presenta come uno degli obiettivi raggiunti lo sviluppo dell'automazione nei servizi riguardanti:

- la investigazione pre-sentenza (effettuata per 10.000 casi);
- la banca dei dati giudiziari disponibili presso tutti i Tribunali dello Stato;
- lo schedario di tutti i «warrant» emessi (collegato con quello della Polizia);
- La Supervisione amministrativa (o 3° livello di supervisione, quella cioè meno intensa) dei sottoposti a probation.

RIASSUNTO

L'esperienza che il programma internazionale di scambio C.I.P. (Council of International Program) ha permesso di realizzare negli Stati Uniti, presso i Dipartimenti di Probation sia minorile che per adulti di una contea dello Stato di New York, consente di affermare che il Probation negli USA non è solo una misura alternativa: è in effetti un complesso di servizi che affianca il sistema giudiziario e penitenziario sia nel settore minorile che in quello penale per gli adulti.

Per i minori il Dipartimento di Probation è una vera e propria appendice del «Tribunale di Famiglia», che merita questa denominazione in quanto è competente per gli aspetti civili ed amministrativi oltre che penali riguardanti la tutela della famiglia e del minore.

I compiti del Dipartimento di Probation presso il Tribunale Penale per adulti accompagnano l'azione penale dal suo sorgere sino all'esecuzione: assistenza per il rilascio senza cauzione / accertamenti per il diritto al gratuito patrocinio / inchiesta pre-sentenza (per dare al giudice che procede elementi di conoscenza sulla situazione personale e socio-familiare dell'imputato ed anche della vittima) / supervisione in libertà o «probation» vero e proprio, concesso al momento del giudizio per un periodo stabilito dal giudice (anche a vista) con o senza «assaggio» di pena detentiva.

RESUME

L'expérience que le programme international d'échange C.I.P. (Council of International Program) a permis de réaliser aux Etats-Unis, auprès des Départements de Probation, tant pour les mineurs que pour les adultes du comté de l'Etat de New York, permet d'affirmer qu'aux Etats-Unis la Probation n'est pas seulement une mesure alternative: c'est, en effet, un ensemble de services qui étayent le système judiciaire et pénitentiaire, aussi bien dans le secteur des mineurs que dans le secteur pénal pour les adultes.

Pour les mineurs, le Département de Probation est un véritable appendice du «Tribunal de Famille» qui mérite cette dénomination du fait qu'il est compétent pour les questions civiles et administratives, outre que pénales, concernant la sauvegarde de la famille et du mineur.

Les tâches du Département de Probation auprès du Tribunal Pénal pour adultes accompagnent l'action pénale de son début à son exécution: assistance pour la libération sans caution / vérifications pour le droit à l'assistance judiciaire gratuite / enquête pré-sentence (pour donner, au juge qui poursuit, des éléments de connaissance sur la situation personnelle et socio-familiare de l'accusé et aussi de la victime) / supervision en liberté ou «probation» proprement dite, accordée au moment du jugement, pour une période fixée par le juge (également à vie) avec ou sans «essai» de peine de détention.

SUMMARY

Based on the experience that the C.I.P. international exchange program (Council of International Program) has offered us in the United States, at the Departments of Probation for both minors and adults in one of the counties of the State of New York, we are able to affirm that probation in the United States is more than just an alternative measure. It is also, in effect, an entire complex of services that help to support the judiciary and penal systems, both in the section for minors, as well as in the penal section for adults.

Insofar as minors are concerned, the Department of Probation is a real and proper appendage of the «Family Court». It clearly merits this denomination inasmuch as it is competent to deal with both the civil and administrative, as well as the penal aspects of questions concerning the protection of the family, in addition to the rights of minors.

The tasks that the Department of Probation are expected to carry out at the Penal Courts for adults normally follow the penal action from its origins until its execution. These tasks include: assistance for those individuals who have been set free without bail; verification of an individual's right to a free, or public defense; pre-sentence investigation (in order to give the judge in the proceedings the elements necessary for him to understand the personal, sociological and family situation of the accused, as well as the victim); supervision of the individual

either in freedom, or under real and proper probation, granted at the end of the trial for a period of time established by the judge (even for life), either with or without a period for penal detention.

RESUMEN

Gracias al programa internacional de intercambio C.I.P. (Council of International Program) se realizó en los Departamentos de «Probation» tanto de menores como de adultos, en un condado del Estado de Nueva York, EE.UU. no tiene solamente una función alternativa: en realidad es un complejo de servicios que respalda al sistema judicial y penitenciario bien en el sector de menores, bien en el sector penal para adultos.

Para los menores el Departamento de «Probation» es una verdadera prolongación del «Tribunal de Familia», que merece ser llamado así que tiene competencia en los asuntos civiles y administrativos, amén de penales, relacionados con la tutela de la familia y del menor.

Las tareas del Departamento de «Probation» ante el Tribunal Penal de adultos, siguen la acción penal desde que nace hasta su ejecución: asistencia para libertad sin caución / averiguaciones para el derecho de patrocinio gratuito / averiguaciones pre-sentencia (para dar al juez que procede los elementos para que conozca la situación personal y socio-familiar del imputado y hasta de la víctima) / supervisión en libertad o «probation» verdaderamente dicho, concedido en el momento del juicio por un período establecido por el juez (aun de por vida) con o sin «ensayo» de pena de detención.

ZUSAMMENFASSUNG

Die durch das internationale Austauschprogramm C.I.P. (Council of International Program) in den Vereinigten Staaten ermöglichte Erfahrung an den «Probation Departments» einer Provinz des Staates New York, sowohl an solchen für Minderjährige als auch an solchen für Erwachsene, läßt die Feststellung zu, daß die Probation in den USA nicht nur eine alternative Maßnahme darstellt: sie besteht vielmehr aus einer Vielzahl von Dienstleistungen, welche das Rechts- und das Strafsystem sowohl im Minderjährigensektor als auch im Bereich des Erwachsenenstrafrechts unterstützen.

Für die Minderjährigen ist das Probation Department eine Art Anhang des «Familiengerichts», welches diese Benennung verdient, da es nicht nur für die strafrechtlichen Aspekte zuständig ist, die den Schutz der Familie und des Minderjährigen betreffen.

Aufgabe des Probation Department am Strafgericht für Erwachsene ist es, das Strafverfahren von Anfang an bis zum Stefantritt zu verfolgen: Beistand für eine Freilassung ohne Kautionszahlung / Feststellung des Anspruchs auf einen kostenlosen Rechtsbeistand / Ermittlungen über die persönliche und die sozio-familiäre Situation des Angeklagten und auch des Opfers, die der Urteilsfindung dienen können / Schutzaufsicht oder richtige «Bewährung», die bei der Urteilsprechung für eine vom Richter festgesetzte Zeitspanne (auch lebenslänglich) gewährt wird, mit oder ohne «Kostprobe» der Strafhaft. Herzliche Grüße (und gute Arbeit!).

ASPETTI DI DEVIANZA IATROGENA NELLA FENOMENICA DEL TATUAGGIO

DOMENICO CRIVELLA (*)

Premessa

Questo lavoro è scaturito dalla necessità personale di raccogliere e ordinare in modo sistematico i dati attinenti al tatuaggio rilevati tra le persone detenute presso la sezione maschile degli istituti penitenziari di Perugia negli anni 1984-'85-'86-'87.

La prima fase del rilevamento è avvenuta a mezzo di appositi questionari compilati nel corso del colloquio di primo ingresso con notizie di carattere oggettivo, anamnestico e fenomenologico.

Nella seconda fase si è delimitato il campo di indagine condensando l'ipotesi di lavoro nel seguente quesito: «La pratica del tatuaggio riscontrata tra i soggetti detenuti è da essi effettuata anche in libertà oppure trattasi di una manifestazione tipicamente penitenziaria con caratteristiche di Devianza Iatrogena?» (1). (Indicando con tale espressione quelle forme di devianza che si originano nell'ambito penitenziario in paradossale contrasto con le finalità demandate all'istituzione).

Ai fini di una ricerca sistematica si è tenuto conto del tipo e del numero dei tatuaggi, età e circostanze in cui es-

(*) Educatore presso la Cassa Circondariale di Perugia.

(1) ILLICH IVAN con il termine «Iatrogenesi» indica «l'effetto inabilitante di proporzioni epidemiche prodotto dalla gestione professionale della medicina. Cfr. ILLICH IVAN, *Introduzione a Nemesi Medica*, Mondatori, 1977.

si sono stati effettuati, successione cronologica, motivazioni circa la decisione di tatuarsi, la scelta del disegno, dell'estensione, della tecnica usata, della regione corporea e del significato.

Si è tenuto conto inoltre delle motivazioni circa il camuffamento e/o la cancellazione nonché, in ordine alla remissione del fenomeno, anche dell'età in cui essa si è verificata.

Dal punto di vista statistico si è tenuto conto solo del primo tatuaggio.

Per quanto riguarda il criterio d'esposizione si è privilegiato il metodo comparato, per cui i risultati dell'osservazione diretta sono stati riportati insieme alle tesi più significative (e spesso contrastanti) dell'antropologia criminale e della criminologia clinica nonché della sociologia criminale e antropologia culturale.

Qualche difficoltà si è riscontrata nell'interpretazione dei dati così come emergevano dall'elaborazione statistica, in quanto mentre alcuni di essi presentavano un andamento tale da farli ritenere delle «costanti non dipendenti» dal tipo di istituto penitenziario (età, motivazioni e circostanze del primo tatuaggio) altri invece erano espressione di un universo troppo specifico e limitato (Casa Circondariale - Sezione maschile) per trarne considerazioni di carattere generale.

Una ricerca supplementare, svolta nel febbraio 1987 presso la CR di Pianosa, ha confermato la univocità dei dati rilevati *in loco* con quelli rilevati presso la CC di Perugia fuggando così ogni dubbio circa l'attendibilità di questi ultimi ai fini della analisi interpretativa.

Questo lavoro, che è stato reso possibile dalla disponibilità della Direzione degli Istituti penitenziari di Perugia, nella persona del dr. Giuseppe Leone, ad analizzare e approfondire le tematiche penitenziarie, al di là di ogni sua pratica utilizzazione, vuole essere, nell'intenzione dello scrivente, un concreto contributo di ricerca a quel ramo della sociologia che per specificità e complessità può con ragione definirsi come «sociologia penitenziaria» e il cui campo d'indagine potrebbe essere lo studio sistematico della costituzione e ristrutturazione dei gruppi intramurali, quali produttori di «cultura» e dinamiche interattive che tra essi e all'interno di ognuno di essi si stabiliscono.

Il tatuaggio

Tatuaggio è l'usanza di imprimere indelebilmente sulla pelle ornamenti e disegni (2). La parola deriva dall'espressione samoana Tatt(a)u = Disegno (3) rilevata per la prima volta dall'esploratore James Cook che la trascrisse *Tattow*.

Al di là della etimologia della parola e dell'epoca cui risale, è certo che il tatuaggio era diffusissimo già dalla antichità. Infatti i Britanni devono il loro nome alla radice linguistica *Brith* = dipingere, a causa della abitudine a cospargersi il corpo con sostanze coloranti (4), assumere un aspetto che incutesse timore ai nemici in battaglia.

ERODOTO narra che i Traci «tengono per cosa nobile avere la pelle sfregiata con note e segni» e tale uso era diffuso anche tra i popoli precolombiani come asserisce PEDRO DE CIEZA DE LEON (5).

I soldati romani portavano inciso al braccio destro il nome dell'Imperatore e la data dell'ingaggio, mentre i Fenici incidevano sulla fronte i simboli della loro divinità (6).

I cristiani in visita al S. Sepolcro usavano incidersi sul corpo l'emblema della loro fede per timore di essere depredati, uccisi e sepolti senza segni religiosi.

Nella Cina Imperiale venivano tatuate le ragazze nubili in età da marito (7).

In Italia il tatuaggio indicato con i nomi regionali di «marca», «nrito», «marconrito», «segno», «devozione», era abbastanza diffuso tra le classi sociali meno abbienti, in particolare tra coloro che si recavano in pellegrinaggio al Santuario di Loreto e tra i soldati (nell'esercito piemontese era una prova di virilità, riferisce il LOMBROSO, che solo i più coraggiosi potevano portare) e fu usato come segno di riconoscimento dai Carbonari del 1815 (8).

(2) Enciclopedia Treccani vol. XXXIII, pag. 331 e segg.

(3) H.A. BERNATZICK, *Popoli e razze*, Le Maschere 1958, II, pag. 471.

(4) In questo caso non si può parlare di vero tatuaggio (n.d.a.).

(5) LUIGI CERCHIARI, *Chiromanzia e tatuaggio*, Hoepli, pag. 172.

(6) CESARE LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, Hoepli 1876.

(7) *Chiromanzia e tatuaggio* (già cit.).

(8) *L'uomo delinquente* (già cit.) pag. 46.

Secondo alcuni detenuti ex legionari due sirene che reggono un'ancora e le lettere «j» ed «l» (*jeunesse legionnaire*) tatuate al braccio destro all'atto dell'arruolamento erano il segno di appartenenza alla Legione Straniera come pure una granata dalla quale si dipartono 5 lingue di fuoco, inscritta in un rombo.

Ai deportati nei campi di concentramento nazisti durante la seconda guerra mondiale veniva tatuato un numero progressivo sull'avambraccio come segno di riconoscimento.

In Croazia si usava tatuare una croce sul corpo dei bambini probabilmente per ostacolare un loro eventuale passaggio all'islamismo (9) e i Tuareg usavano incidere sulla fronte e sul dorso delle mani il simbolo della croce a testimonianza di un antico cristianesimo (10).

Il tatuaggio era noto ai Pigmei e per gli etnologi si tratta di una usanza derivata dai popoli di razza negra (11).

Presso gli Ottentotti il tatuaggio cicatriziale sostituiva la circoncisione (12), esso era diffuso tra le popolazioni in nilotiche e si ritrova sotto forma di tagli verticali tra i popoli insediati sulle rive dello Sciari (13).

Presso alcuni popoli della Liberia tatuaggi a colori e cicatriziali venivano eseguiti in occasione di riti di iniziazione (14).

Il tatuaggio era molto diffuso in Giappone, tra gli operai fino a pochi decenni fa, ma tale usanza è andata rapidamente scomparendo (15).

Il significato iniziatico del tatuaggio presso alcuni popoli è sottolineato dal fatto che esso era necessario per poter contrarre matrimonio (isole Mentawai) (16) e presso gli Aeta o «Negritos» (strato etnico più primitivo delle Filippine) (17) e nel Borneo le donne dovevano essere tatuate per poter entrare nel paese dei Morti (18).

(9) Popoli e razze, vol. I, pag. 247.

(10) Popoli e razze, vol. I, pag. 349.

(11) Popoli e razze, vol. I, pag. 363.

(12) Popoli e razze, vol. I, pag. 370.

(13) Popoli e razze, vol. I, pag. 415.

(14) Popoli e razze, vol. I, pag. 619.

(15) Popoli e razze, vol. II pag. 168.

(16) Popoli e razze, vol. II, pag. 357.

(17) Popoli e razze, vol. II, pag. 389.

(18) Popoli e razze, vol. II, pag. 368.

Presso alcune tribù amazzoniche era in uso il tatuaggio per sacrificazione quale rito di pubertà (19), mentre esso era ritenuto uno dei rimedi contro le malattie da alcune tribù del Brasile Orientale (20).

Il tatuaggio invece ha carattere ornamentale (di tipo arcaico secondo gli etnologi) presso i Sudanesi (21), le donne Luba in Rhodesia del Nord (22), le donne Yomba (23) e presso le donne Ainu; tatuaggi a colori in verde azzurro si ritrovano presso le donne Fellahin in Egitto.

Anche tra gli Eschimesi il tatuaggio è usato soprattutto dalle donne, del tipo «a cucitura» nelle regioni dell'Est e del tipo «per puntura» nelle regioni centrali (24).

Il tatuaggio ha avuto il suo massimo sviluppo nelle isole Marquesas, dove non viene tralasciata nemmeno una piccola parte del corpo (25) e particolarmente interessanti sono i tatuaggi della Nuova Zelanda per i riconoscibilissimi motivi a spirale (26).

Nelle isole Cook il principale segno che distingueva i sette gradi degli appartenenti alla Associazione degli Arioi era il tatuaggio che si faceva via via più vistoso (27).

Presso alcune tribù di Pellerossa, il tatuaggio indicava l'appartenenza ad un clan o descriveva scene di battaglia attestanti il valore personale (28) mentre tra gli uomini delle tribù Yuma un tatuaggio lineare sul braccio veniva usato per misurare i cordoni di *dentalium* (29).

A testimoniare l'antichità del tatuaggio resta da dire che sono stati ritrovati stampini (pintaderas) risalenti al neolitico che si ritiene dovessero servire ad imprimere nella pelle il disegno da tatuare (30).

(19) Popoli e razze, vol. III, pag. 256.

(20) Popoli e razze, vol. III, pag. 299.

(21) Popoli e razze, vol. I, pag. 479.

(22) Popoli e razze, vol. I, pag. 489.

(23) Popoli e razze, vol. I, pag. 570.

(24) Popoli e razze, vol. III, pag. 22-23.

(25) Popoli e razze, vol. II, pag. 471-472.

(26) Popoli e razze, vol. II, pag. 481.

(27) Popoli e razze, vol. II, pag. 482.

(28) Popoli e razze, vol. III, pag. 76.

(29) Popoli e razze, vol. III, pag. 78.

(30) Popoli e razze, vol. III, pag. 138.

Proibizioni al tatuaggio vengono dal Levitico («non farete incisioni nella vostra carne a causa di un morto») e dal Corano.

È interessante notare che, secondo gli etnologi, il tatuaggio non si riscontra presso i popoli arcaici e che ove esso si presenta (così come le deformazioni fisiche a carattere iniziatico e/o ornamentale) «si tratta», afferma il BERNATZIK, di usanze apprese dai popoli vicini» (31).

Dal rapido excursus etnologico si desume abbastanza chiaramente oltre che la diffusione in termini storici e geografici dei tatuaggi, anche la estrema variabilità di significati che gli sono stati attribuiti e così riassumibili: a carattere religioso, mistico, intimidatorio, ornamentale, iniziatico, terapeutico, gerarchico, di riconoscimento e perfino di unità di misura.

Circa il significato iniziatico del tatuaggio ci sembra opportuno richiamare il NICEFORO secondo il quale: «... il rito di iniziazione in effetti rappresenta il distacco dell'individuo dal gruppo di origine, ad esso consegue un periodo di attesa, poi un terzo periodo nel quale egli si aggrega al nuovo gruppo. E ciò avviene per mezzo della morte (morte simbolica ovviamente). L'individuo uscito dal vecchio gruppo muore per resuscitare trasformato nel nuovo gruppo. E la morte e trasformazione dell'individuo vengono simbolizzate con riti che possono sembrare delle prove ma che sono simboli di morte o di trasformazione per cui si fa svenire l'individuo o lo si addormenta o si fanno su di lui ablazioni, incisioni, mutilazioni che ne modificano la personalità» (32).

Ce n'è a sufficienza per ritenere il tatuaggio un prodotto di cultura (sia che si fosse sviluppato spontaneamente in seno al gruppo, che a seguito di apprendimento) e non espressione di primitivismo nel senso deteriore del termine.

Attualmente l'uso del tatuaggio è andato sempre più rarefacendosi quasi dappertutto, in particolare tra i popoli ove maggiori sono stati gli interscambi culturali e aldilà di sus-

(31) Popoli e razze, vol. III, pag. 138.

(32) Atti del I Congr. Etnologia Italiana, Roma, Ottobre 1911, pag. 145, di Niceforo Alfredo.

sulti dovuti alla moda esso sopravvive in forma residua, quale circoscritta espressione di appartenenza a determinati gruppi con specifici tratti culturali (marinai, militari, ecc.) o sub/contro culturali (tossicomani, detenuti, etc.) la cui caratteristica principale comune è rappresentata da un forte senso delle tradizioni dovuto all'isolamento, forzoso o voluto, da culture alternative.

Tralasciando i primi che rappresentano una trascurabile minoranza, il nostro interesse è specificamente rivolto ai secondi per la rilevanza che presso di loro assume tale fenomeno e il contesto in cui esso si manifesta.

Prima di passare ad illustrare le tecniche di tatuaggio si ricordano tra le materie coloranti, partendo dall'antichità: l'inchiostro, spesso mescolato con fiele di bile, il succo di gardenia, il nerofumo, l'indaco, i succhi d'erba e l'inchiostro di china (33).

I pellerossa della tribù Creek cospargevano le ferite dei tatuaggi con polvere da sparo e polvere di carbone che mescolandosi al sangue davano luogo a disegni nerobluastri. Oggi è universalmente usato l'inchiostro di china in vari colori che assicura una indelebilità pressoché assoluta.

L'osservazione espletata nei confronti di persone detenute ha evidenziato che è tutt'ora diffuso tra di esse l'uso del nerofumo ottenuto bruciando un pezzetto di plastica o gomma sotto un recipiente di metallo dalle cui pareti si raschiano i prodotti aerei della combustione che vi sono depositati. Essi vengono amalgamati aggiungendovi gocce di acqua saponata ed olio ed il colorante è pronto. In epoca meno recente si usava il nerofumo delle lampade a petrolio, la polvere di carbone e polvere di mattoni.

Tecniche di tatuaggio

Per quanto riguarda le tecniche di tatuaggio si ricordano le seguenti: per cicatrizzazione, ustione, scarificazione, cucitura, puntura, mista (34).

(33) Chiromanzia e Tatuaggio (op. cit.).

(34) Popoli e Razze, vol. III, pag. 87 - Chiromanzia e tatuaggio.

Cicatrizzazione: dagli etnologi è considerata la più antica forma di tatuaggio e consiste in grosse cicatrici in rilievo prodotte con vari mezzi tra cui anche braci accese. Questa tecnica era nota ai Maya, Bantù, Ottentotti e ai popoli nilotici, mentre è del tutto assente in Indocina, Birmania e Laos (35).

Ustione: è una forma specifica, riguardo al mezzo usato, del tipo sopra descritto, in uso presso le ragazze Tonga e alle Isole Figi.

Scarificazione: tecnica usata per rendere più evidenti le cicatrici prodotte con vari mezzi ostacolandone artificialmente la guarigione (36). Sistema usato dai Sudanesi in Africa e dai Cueva in epoca precolombiana (37).

Per cucitura: con tale tecnica il disegno è riprodotto passando sotto la pelle un ago con un filo o un tendine imbevuto di sostanza colorante. Sistema usato dagli Eschimesi.

Per puntura: è la tecnica meno antica e la più diffusa tra i popoli di pelle chiara. In Polinesia venivano usati piccoli arnesi ad uncino con una o più punte che venivano fatte penetrare nella pelle insieme alla sostanza colorante. Tra gli altri mezzi normalmente usati si ricordano spine acuminatae, aghi di osso e di metallo. Il tatuaggio per puntura attualmente può essere eseguito sia manualmente, con aghi manovrati «a strappo», sia con appositi apparecchi a batteria di facile costruzione artigianale, che consentono maggiore rapidità di esecuzione.

Un esempio di apparecchio artigianale in uso tra i detenuti è il seguente: esso consiste in un astuccio di penna a biro attraversato longitudinalmente da un'astina metallica collegata in basso all'ago e in alto eccentricamente ad un disco di plastica fissato ad un perno conico collegato al motorino per «mangianastri»; dalla parte opposta di quest'ultimo fuoriescono due piccoli cavi elettrici collegati con comuni morsetti da cancelleria ad una batteria da 9 Volt, che fornisce la energia necessaria ad azionare il motorino. Il motorino e l'astuccio di penna a biro sono uniti tra loro da un pezzo di

(35) Popoli e razze, vol. II, pag. 301.

(36) Popoli e razze, vol. III, pag. 400.

(37) Enciclopedia Treccani (op. cit.).

plastica curvato ad angolo retto, sul cui braccio orizzontale è assicurato il motorino con del nastro adesivo e con lo stesso mezzo è fissato al braccio verticale l'astuccio di penna.

L'energia della batteria imprime un veloce movimento rotatorio al dischetto eccentrico sul cui bordo più esterno è infissa l'astina metallica per cui il movimento rotatorio si traduce in un moto di «su e giù» dell'astina e quindi dell'ago (tipo macchina da cucire). Alcuni apparecchi più raffinati sono dotati di interruttore sul corpo dell'astuccio per interrompere il flusso di energia senza staccare i morsetti dalla batteria (figg. 1 e 2).

L'osservazione condotta nei confronti di soggetti detenuti ha accertato una tecnica di esecuzione «*per incisione*», secondo la quale la pelle su cui è stato riprodotto il disegno viene incisa con un arnese dalla lama molto sottile e tagliente (lamette da barba). Nella ferita, i cui bordi vengono divaricati, è fatta penetrare la sostanza colorante.

APPARECCHI PER TATUAGGI




Fig. 1.




Fig. 2.

Tale tecnica che consente una esecuzione abbastanza rapida sembrerebbe assimilabile a quella per cicatrizzazione, ma se ne differenzia perché il taglio non ha lo scopo di produrre cicatrici, ma solo di consentire la penetrazione sotto cute del colorante (tale tecnica è descritta anche nel romanzo di HENRI CHARRIERE «Papillon»).

Negli istituti per minorenni è molto diffusa una forma di *pseudo tatuaggio*, che utilizza le testine di fiammiferi sfregate sulla pelle seguendo le linee del disegno che già vi è stato effettuato. Tale operazione porta alla formazione di croste che durano qualche settimana e dopo la cui caduta non resta praticamente alcun segno visibile.

Per riprodurre sulla pelle il disegno da tatuare il sistema in uso tra i detenuti è il seguente: se trattasi di disegno a stampa, anche a colori, esso viene bagnato con il succo della buccia di limone, quindi il foglio di carta è applicato sulla parte del corpo prescelta finché il disegno non vi resta impresso. Stesso risultato si ottiene bagnando con del sapone il foglio di carta su cui si è effettuato per l'occasione il disegno a penna e applicandolo sulla pelle.

Etiologia del tatuaggio

In Italia è stata la Scuola di Antropologia Criminale che ha condotto studi sui tatuaggi attribuendo ad essi particolare importanza nella conoscenza delle personalità delinquenziali.

Circa l'etiologia del tatuaggio CESARE LOMBROSO riteneva che esso fosse da ricondurre ad atavismo e così si esprime: «esso è il costume più diffuso, più particolare dell'uomo primitivo, esso è per lui ornamento, un vestiario, una decorazione, un distintivo nobiliare, onorifico e quasi gerarchico. È il primo richiamo sessuale, quello che indica la nobiltà della donna e la virilità del maschio. Esso era persino una specie di archivio ambulante e vivo, d'ipoteca e da notaio, com'è il suo primo storico e soprattutto il suo primo alfabeto» (Cfr. L. CERCHIARI, op. cit., pag. 162)», mentre ne ascrive la persistenza a motivi religiosi, imitazione, vanità ed ozio. A proposito di 25 soggetti (su 45) che si erano tatuati in carcere il Lombroso giunge ad affermare che «l'inazione è più dolorosa dello stesso dolore» (38) e tuttavia ciò non gli impedisce di stabilire un nesso tra tatuaggio, insensibilità dolorifica e criminalità. Nesso ripreso poi da DI TULLIO secondo il quale: «...l'uso del tatuaggio tra i delinquenti è fortemente facilitato dalla presenza in molti di essi di una scarsa sensibilità dolorifica (ipoalgesia tegumentaria) per cui il dolore che viene provocato dalla puntura di aghi o oggetti simili e dai fenomeni infiammatori della pelle che seguono abitualmente tali pratiche è minimo o assente del tutto.

Inoltre, sempre attraverso i tatuaggi, gli stessi delinquenti rivelano sia la tendenza di carattere inferiore a manifestare i propri sentimenti mediante scritti sul corpo, sia un certo grado di imprevidenza per il fatto che il tatuaggio oltre a costituire un contrassegno di grande importanza per la identità personale, esprime non di rado quei sentimenti più intimi che servono a far meglio conoscere il loro particolare modo di sentire e quindi la loro stessa pericolosità» (39).

(38) L'uomo delinquente (op. cit.).

(39) BENIGNO DI TULLIO, *Principi di criminologia clinica e psicopatologica sociale*, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma, 1977.

Circa la presenza tra i detenuti tatuati di una ipoalgesia tegumentaria (che unitamente alla «freddezza emozionale» ed alla «agenesia morale» è una delle componenti del sintomo LOMBROSO-DI TULLIO) quale causa facilitante della pratica del tatuaggio si segnala che:

1) il tatuaggio non si ritrova solo ed esclusivamente tra i «delinquenti», ed inoltre si esprimono delle perplessità circa l'uso di tale termine, in riferimento alla pratica del tatuaggio in quanto suscettibile di evocare un nesso non provato di causalità deterministica di tipo organico. In contrasto con l'ambiguità del termine «delinquente» (che spetterebbe al solo condannato con sentenza definitiva ma che nella pratica è esteso anche a persone detenute per le quali il giudizio è ancora in corso, nonché alle persone che a vario titolo sono state dimesse dal carcere) si è preferito usare, in ordine ai fenomeni indagati il termine «soggetto detenuto» che oltre ad esprimere una realtà situazionale contingente, è altresì comprensivo di posizioni giuridiche diverse da quella «definitiva» in costanza delle quali è possibile che venga effettuato il tatuaggio;

2) la sensibilità al dolore è influenzabile da svariate circostanze di natura esogena come si evince dall'affermazione dello stesso Lombroso circa le conseguenze dell'inazione forzata;

3) la capacità di sopportare il dolore è stata ed è tuttora una costante delle classi militari oltre che di qualche scuola filosofica.

Ancora sulla etiologia del tatuaggio, si riporta l'ipotesi del GUERRIERI secondo la quale: «L'uomo che ha combattuto una fiera o altri uomini in guerra e ne è uscito malconcio ma vittorioso, è probabile che abbia mostrato come segni di onore le cicatrici e i graffi riportati. Non sarebbe inverosimile, quindi, ipotizzare che qualcuno abbia pensato anche a farsi da sé sul corpo tali segni che avrebbero dimostrato in lui un uomo forte» (40).

(40) Chiromanzia e tatuaggio (op. cit.).

D'altra parte basta rileggere il brano, innanzi citato del Lombroso, senza le forzature ideologiche relative all'atavismo, per vedere come esso stesso deponga a favore del carattere culturale del tatuaggio.

Proviamo infatti ad immaginare degli individui, membri di un gruppo, isolati culturalmente, che avvertano la necessità di fissare in modo duraturo gli avvenimenti di maggiore importanza individuale o che non abbiano la capacità o i mezzi tecnici per farlo attraverso forme anche primitive di scrittura, pittura o scultura oppure, più semplicemente, non intendano farlo perché il gruppo, soggetto a frequenti spostamenti, sarebbe costretto ad abbandonare i manufatti in quanto troppo ingombranti o difficili, se non addirittura impossibili da trasportare. È probabile che abbiano pensato di usare il loro corpo per tracciarvi in forma simbolica gli avvenimenti di maggiore rilievo. Usanza questa, che, entrata nelle tradizioni del gruppo vi restava anche quando erano venute meno le circostanze che la avevano originata, perché intanto essa era venuta a rivestirsi di nuovi significati che ne giustificavano l'esistenza e cioè: segno di riconoscimento tribale, espressione di senso artistico, indicazione di appartenenza ad una casta, (per esempio: guerrieri, sacerdoti, fabbri); riti di iniziazione. Successivamente, le trasformazioni sociali, l'evoluzione dei costumi, l'affinamento del senso estetico, la diffusione della scrittura e delle arti figurative, conseguenti anche a più frequenti scambi culturali (oltre che innegabili motivi di ordine pratico) determinarono la graduale decadenza del tatuaggio (sostituito da fregi, distintivi e decorazioni) la cui pratica restava circoscritta ai membri di specifiche aree sociali, tra cui quella penitenziaria.

Per quanto riguarda la persistenza del tatuaggio tra i detenuti proviamo ad immaginare quelli di tanto tempo fa (la collocazione spazio-temporale non ha importanza perché il carcere non ha età e le sue caratteristiche sono le stesse ovunque) le cui condizioni culturali gli impedissero di esprimere esplicitamente ciò che essi sentivano e in particolare di fissarlo in modo stabile, oppure che non lo potessero fare per ché era vietato detenere gli oggetti necessari o ancora che non volessero farlo per evitare di essere derubati o di perderli.

È probabile che l'impulso ad esprimersi e a fissare in qualche modo gli avvenimenti per poterli ricordare, utilizzi la forma del tatuaggio nei suoi aspetti di *pittogramma* ed *ideogramma*.

Già il Lombroso in «L'uomo delinquente» aveva usato il termine di pittogramma, ideogramma e geroglifici per indicare sia le scritte che i detenuti facevano sulle pareti della cella che sul proprio corpo e a proposito del pittogramma egli lo definisce come: «L'usanza di dipingere al mezzo dei tatuaggi sulla pelle, proprio come fanno i selvaggi, la storia delle loro tristi imprese».

Risulta chiaro, ancora una volta, il nesso consequenziale che si tenta di stabilire tra il concetto di pittogramma, primitivismo, tatuaggio e criminalità.

La terminologia pittogramma ed ideogramma è stata adottata anche da noi, ma con significati del tutto diversi, come meglio si vedrà in seguito.

I fatti di tutta una vita, condensati in simboli, a superamento anche delle difficoltà derivanti dall'analfabetismo, vengono fissati nella pelle. Nascite, morti, detenzioni, situazioni, propositi, stati d'animo vengono riportati con scrupolosità e restano di esclusiva proprietà e comprensione del soggetto, che non potrà mai perderli o esserne derubato e comunque, tutta questa documentazione non andrà ad accrescere affatto il peso o il volume del suo bagaglio personale.

Alcuni aspetti di questa interpretazione trovano riscontro anche nell'uso che i detenuti facevano del «gergo» (41) per comunicare tra loro escludendo il personale di custodia (Lingua furbesca del MIRABELLA) (42), di vari tipi di alfabeti sonori (43) e in un passato abbastanza recente di un alfabeto gestuale del quale lo scrivente ha appreso l'esistenza nel corso dell'attività di osservazione.

È necessario considerare che in un sistema penitenziario ispirato a criteri segregazionisti, i membri della popolazione detenuta, isolati dalla società libera e privi di incentivi risocia-

(41) In gergo, attualmente, l'esecuzione di un tatuaggio è resa dalla espressione «battere un tatuaggio».

(42) EMANUELE MIRABELLA, *Mala Vita*, Petrella, 1910.

(43) LUIGI RUSTICUCCI, *Nelle Galere*, Partenopea, 1925.

lizzanti, facilmente sviluppavano forme di compiacente adattamento ambientale e dipendenza istituzionale, per cui, specialmente nei casi di lunghe pene e al fine di una comoda gestione delle stesse, ritenevano opportuno evidenziare la posizione di prestigio personale alla quale erano pervenuti grazie anche al complesso sistema di alleanze che si veniva a stabilire tra di loro sulla base della appartenenza alla stessa associazione criminale, medesima provenienza territoriale, indole del reato commesso, entità della pena da espiare e di quella già espiata.

Il tatuaggio diverrà così, un modo di indicare il proprio «status» di deviante nella gerarchia controculturale con effetti intimidatori sia verso gli altri detenuti che nei confronti dei membri della custodia e della società esterna secondo il seguente ragionamento: «Guarda quanti tatuaggi ho, quindi pensa a quanta galera ho fatto, perciò fai attenzione, io sono un duro e mi devi obbedienza».

Tale intenzione intimidatoria si basava su di un effetto di carattere generale che suscitava la vista di tatuaggi nei soggetti estranei alle norme controculturali e su di un effetto specifico mediato dal significato che avevano taluni tatuaggi all'interno dei gruppi controculturali come nel caso del tatuaggio rappresentante «mani serrate in ceppi uniti da una catena» (sede di elezione il torace) a significare, secondo alcuni detenuti, che si era in carcere almeno da dieci anni.

Il tatuaggio diventa inoltre un modo di manifestare l'adesione alle norme della controcultura penitenziaria, (vedi il punto tatuato in prossimità della bocca, dell'occhio e dell'orecchio, per indicare che il soggetto non vede, non parla, non sente), il rifiuto delle istituzioni, delle norme che esse esprimono e delle persone che le rappresentano come si evince dalla spiegazione fornita da vari detenuti a proposito dei «tre punti della malavita» (polizia, merda e chi mi sta a guardare)».

Ma in una istituzione come quella penitenziaria si attivano anche altre dinamiche che si evidenziano attraverso il tatuaggio.

Esso infatti, e ancora di più la sua ostentazione, concorre ad aumentare il senso di solidarietà reattiva tra i soggetti che ne sono portatori nel momento in cui diventa il mezzo per sottolineare e (in modo più o meno conscio) accentuare la loro «diversità» dagli altri membri della società.

La condizione di «diverso» può essere espressa sia da tatuaggi esplicitamente deturpanti come quelli effettuati al viso o indirettamente tali, a causa della vastità delle regioni corporee interessate (e questo fornisce la misura di quanto sia estranea al soggetto l'idea di ritornare in libertà) sia attraverso tatuaggi specifici come per esempio «i 5 punti della malavita» che riproducono, in forma schematica, un uomo chiuso nella solitudine della cella.

Resta da segnalare infine, la funzione latente svolta dal tatuaggio allorché prescindendo da specifici significati, si configura come la risposta della persona detenuta che, *utilizzando gli strumenti culturali di cui dispone, nei modi accettati e tollerati dalla tradizione*, rivendica la propria unicità nei confronti delle dinamiche massificanti del carcere come istituzione totale (44).

A livello individuale la pratica del tatuaggio, come rafforzativo del «SÉ» serve spesso a simulare una sicurezza che si è ben lungi dal possedere come nel caso di R.B., 30 anni, detenuto per furto, epilettico, tossicomane, omosessuale, mitomane (vantava una relazione con una donna conosciuta mediante una inserzione mentre era in carcere, già madre di due figli che egli non esitava a definire come propri).

Il soggetto, tenuto in scarsissima considerazione dagli altri detenuti, era letteralmente ricoperto di tatuaggi con risultati grotteschi rispetto a quelli che egli si prefiggeva di ottenere.

La sua maggiore gratificazione consisteva nel rifiutarsi di rivelare eventuali significati racchiusi nei suoi tatuaggi, affermando che si trattava di cose accessibili solo agli iniziati. Il soggetto cambiava però precipitosamente tono ed argomento appena sopraggiungeva qualche altro detenuto, del quale cercava di suscitare la solidarietà e la considerazione, lamentandosi con lo scrivente delle prepotenze subite dal personale di custodia.

Tale esempio evidenzia molto bene l'azione compensativa (in questo caso di tipo virilizzante) svolta dal tatuaggio in virtù della forza d'animo necessaria al soggetto per resistere al dolore che gli deriva dalla sua effettuazione.

(44) Per il concetto di Istituzione Totale, vedi GOFFMAN ERVONG: *Asylums*, Einaudi, Torino, pag. 35, paragrafo III.

Ma, ci si è chiesto, se nel caso di B.R. i tatuaggi avevano lo scopo di mascherare quei lati della personalità che nell'ambiente carcerario sono considerati estremamente negativi, in quanti altri casi ciò poteva avvenire?

Le difficoltà di tipo oggettivo e soggettivo a compiere una verifica scientifica ha lasciato tuttora aperto l'interrogativo, pur tuttavia in termini empirici e in contrasto con quanto affermato dal Di Tullio secondo il quale: «il tatuaggio esprime, non di rado, quei sentimenti più intimi che servono a far meglio conoscere il particolare modo di sentire e quindi la loro stessa pericolosità», si è notato che quasi nessuno tra i soggetti detenuti osservati, che avevano reali e riconosciute qualità di leader controculturale, era portatore di tatuaggi. Al contrario, erano proprio i soggetti maggiormente privi di caratteristiche carismatiche, che facevano sfoggio dei disegni, scritte o simboli più truculenti e bellicosi.

Per quanto riguarda la sede topografica i tatuaggi si ritrovano più frequentemente agli avambracci, braccia, torace, schiena, addome, cosce e Di Tullio segnala come: «non vi sia regione del corpo che ne venga risparmiata. Se ne trovano, infatti, nella regione anale e genitale come manifestazione di particolare lussuria sia dei tatuati che dei tatuatori» (45).

L'osservazione diretta e indiretta ha accertato in un caso le iniziali del nome della donna amata tatuate nella mucosa interna del labbro inferiore e di un occhio stillante lacrime sulla faccia superiore del pene. In un altro caso tre mosche tatuate sul glande mentre in un altro soggetto si riscontrava una frase incisa sulla pelle della nuca e seminascosta dai capelli; un altro ancora aveva utilizzato perfino le piante dei piedi per farvi incidere frasi dispregiative nei confronti della sua ex amante.

Modificazioni dei tatuaggi

I tatuaggi benché praticamente indelebili sono suscettibili di modificazioni relativamente alla forma e alla estensione dovute sia a fattori volontari che involontari.

(45) Principi di criminologia (op. cit.).

L'osservazione diretta ha rilevato tra le modifiche da cause involontarie lo *sbiadimento*, dovuto al genere di sostanze coloranti usate. Per esempio, il nerofumo con gli anni tende ad assumere sfumature bluastre per cui i disegni perdono vivezza e, specialmente se ricchi di particolari, questi tendono a diventare confusi fino ad essere inintelligibili. Anche l'inchiostro di china nella tinta gialla e verde tende a sbiadire col tempo.

Una modificazione dei tatuaggi può aversi a seguito delle variazioni del pannicolo adiposo sottocutaneo e dello stato della muscolatura nei casi di ingrassamento e più spesso di dimagrimento, per malattia o per vecchiaia. Tale processo è più accentuato al torace, all'addome, alle cosce e alle braccia.

Altra causa di modificazione sia volontaria che involontaria può essere dovuta a lesioni di varia natura, per cui i processi cicatriziali che interessano i tessuti tatuati possono rendere i disegni del tutto irricognoscibili.

Tra le cause volontarie di modificazioni ricordiamo il *camuffamento* e la *cancellazione*.

Il camuffamento, inteso non necessariamente in senso doloso, può avvenire per sovrapposizione di un tatuaggio ad un altro già effettuato come nell'esempio che segue.

Soggetto di anni 35, recidivo, condannato per reati contro il patrimonio, portatore di un unico tatuaggio di cm 5 x 12 al braccio destro, raffigurante una testa di leone, eseguito con apparecchio a batteria di fattura artigianale in carcere all'età di 27 anni per occultare altro tatuaggio (due cuori trafitti da una freccia e stillanti sangue) effettuato durante il servizio militare all'età di 20 anni circa. Motivo della sovrapposizione: il tatuaggio originario non era stato eseguito a regola d'arte. Motivo della scelta del secondo tatuaggio: perché innamorato di una ragazza il cui segno zodiacale era il «leone». Non aveva effettuato altri tatuaggi perché era giunto alla convinzione che fossero antiestetici.

Camuffamento per sviluppo: ovvero aggiungendo altri elementi al tatuaggio originale come nell'esempio che segue. Soggetto di anni 30 recidivo, condannato per reati contro il patrimonio, portatore di 11 tatuaggi effettuati in varie detenzioni in un arco di tempo compreso tra i 15 e i 23 anni.

Tatuaggio di cm 5 x 5 raffigurante un «cuore» contenente iniziali del nome della donna amata, inscritto un altro «cuore»,

eseguito con aghi a china in prima detenzione. Irrilevanti le motivazioni circa la sede, mentre rispetto al tema prescelto si trattava di simbolizzazione stereotipata di legame affettivo.

Successivamente, a seguito di rottura della relazione, il tatuaggio viene sviluppato aggiungendovi una sciabola che trafigge verticalmente i due cuori. Il soggetto ha intenzione di cancellare tutti i tatuaggi per evitare domande da parte dei figli e di non tatuare altre persone per evitare problemi analoghi ai suoi.

Cancellazione: caratteristica del tatuaggio è la sua indelebilità. Anticamente si credeva che fosse possibile eliminare i tatuaggi lavandoli con latte di donna (probabilmente tale convinzione era dovuta, secondo il Cerchiari, solo alle difficoltà di procurarselo). Lombroso riferisce di una tecnica che utilizzava «aghi bagnati nel succo di fichi acerbi».

Altro sistema era quello di ustionare la pelle con un ferro rovente o con la brace delle sigarette e in epoca più recente di frizionare la cute con acido acetico prima, poi con una soluzione debole di potassa e infine con acido cloridrico (46).

Un metodo usato frequentemente dai detenuti e rilevato all'osservazione diretta consiste nel frizionare vigorosamente la pelle con un sacchetto di stoffa contenente sale da cucina bagnato con acqua e limone. La lesione prodotta viene quindi lavata e si attende il processo di cicatrizzazione. Quando si è formata la crosta cicatriziale questa viene rimossa per verificare il grado di riuscita dell'operazione. Tale sistema viene usato per tatuaggi o parte di essi particolarmente espliciti e comunque di piccole dimensioni ed estensione e il dolore non consente, molto spesso, di portare a termine la cancellazione.

Alcuni detenuti hanno riferito di aver cancellato i propri tatuaggi praticandovi delle incisioni e cospargendo queste di polvere usata per la preparazione delle acque da tavola (sodio bicarbonato, sodio citrato, acido tartarico, tartrato acido di potassio). Non è stato possibile però verificare direttamente i risultati reali di tale metodo.

(46) Chiromanzia e tatuaggio (op. cit.).

Altro sistema è quello di bruciare i tatuaggi con preparati farmaceutici a base di nitrato d'argento oppure di acido tricloroacetico al 50%.

Circa i risultati che si ottengono dall'uso delle tecniche abrasive empiriche, si veda l'esempio che segue: «Soggetto di anni 27, recidivo, detenuto per rapina, portatore di tre cicatrici all'emitorace destro e alle braccia, di cm 7×7. Le cicatrici si presentavano rilevate rispetto ai tessuti circostanti (cheloidi) con superficie e bordi irregolari e del tutto antiestetiche. Una cicatrice lasciava ancora intravedere tracce di un tatuaggio».

Si ritiene opportuno segnalare che dovendo scegliere tra le cicatrici e i tatuaggi tutto sommato si suggerisce di optare per questi ultimi perché, paradossalmente, come nel caso citato, il soggetto senza saperlo aveva sostituito il tatuaggio originario con un altro storicamente più antico del tipo a cicatrizzazione.

L'effettuazione dei tatuaggi (e i tentativi empirici di cancellarli) comportano spesso dei processi infettivi, in quanto in detenzione non viene quasi mai osservata alcuna norma antisettica: per ignoranza, per sopravvalutazione delle capacità d'immunizzazione naturale del proprio organismo oltre che per il desiderio di non farsi scoprire specialmente se il tatuaggio è effettuato con apparecchi artigianali a batteria dei quali è vietato il possesso.

A proposito delle conseguenze infettive dovute al tatuaggio, si riporta il caso di P.V.: anni 24, recidivo, condannato per furto, sottoposto ad intervento chirurgico per asportazione di formazioni cistiche sub-ascellari conseguenti a sepsi da tatuaggio effettuato anni prima, all'emitorace sinistro.

Classificazione dei tatuaggi

In ordine alla classificazione dei tatuaggi, essi, da vari Autori sono stati distinti in «auto» ed «etero» tatuaggi e in «occulti» e «apparenti», mentre rispetto al loro significato in:

- *erotici*: di tipo amoroso, lussurioso, osceno;
- *religioso*: di tipo mistico, devozionale, superstizioso;
- *mnemonico*: di tipo storico, gentilizio;

- *professionale*: di tipo gerarchico, di mestiere;
- *vendicativi*: di odio, disprezzo, vituperio, vendetta;
- *estetici*: ornamentali, allegorici, figurativi.

Rispetto alla funzione svolta, per GUIDI DI BAGNO, (47) i tatuaggi sono raggruppati in:

- 1. *Segno di distinzione per il rafforzamento dell'identità*;
- 2. *Segno magico protettivo*;
- 3. *Segno di valore puramente affettivo ed erotico*.

Interessante classificazione è quella del Di Tullio che in base al significato li distingue in:

- *affettivi*: figure di donne che ricordano madre, moglie, fidanzata, frasi di sentimentalismo, promesse di attaccamento e di amore fino alla morte;
- *ornamentali*: fiori, oggetti, disegni;
- *artistici*: riproduzione di figure e quadri;
- *estetici*: paesaggi, costumi locali;
- *religiosi*: immagini di Santi, riti religiosi;
- *etnici*: paesaggi noti, costumi locali;
- *politici*: nomi di politici, idee politiche;
- *sessuali*: figure di donne che ricordano scene d'amore, dediche amorose;
- *osceni*: figure di donne in atteggiamenti osceni;
- *criminosi*: figure di oggetti o strumenti atti a ledere: pugnali, armi;
- *umoristici*.

Concordando con Di Tullio secondo il quale «in ogni soggetto si possono ritrovare forme specifiche di tatuaggio», si è ritenuto superfluo procedere alla descrizione dei singoli tatuaggi osservati riportando invece il significato più diffuso di alcuni di essi, che, senza esprimere alcuna appartenenza a specifici gruppi delinquenziali, testimoniano comunque l'adesione, sia pure formale e almeno al momento della loro effet-

(47) L. GUIDI DI BAGNO, *Creazione-trasmissione-esecuzione e funzione dei tatuaggi sulla pelle*, in *Rass. St. pen.*, marzo-aprile 1977, pag. 253.

tuazione, a modelli di comportamento genericamente ispirati alle norme controculturali.

È opportuno segnalare che, benché il significato riportato sia quello maggiormente diffuso, non si escludono casi in cui la scelta di quel tatuaggio ha obbedito a criteri che esulavano dal significato generalmente attribuitogli, anche a causa del fatto che quest'ultimo può subire notevoli variazioni in funzione della regione geografica e del momento storico.

Premesso che tutti i tatuaggi (anche se in misura diversa l'uno dall'altro) svolgono funzioni di rafforzamento del SÉ, si propone un criterio di raggruppamento a seconda che il significato che essi esprimono sia di tipo individuale o di gruppo e della eventuale coincidenza/divergenza tra i due significati.

1. - *Tatuaggi di tipo individuale*: sono quelli che esprimono istanze soggettive, il cui significato non va oltre quello rappresentato sotto forma di scritte, simboli e/o disegni. In tal caso si parlerà di *pittogramma*. A questa categoria appartiene la maggior parte dei tatuaggi, tra i quali ricordiamo a titolo d'esempio quelli di tipo ornamentale, estetico, affettivo, sessuale, religioso, umoristico di cui alla classificazione del Di Tullio.

2. - *Tatuaggi di gruppo*: sono quelli che esplicano la loro funzione tra i membri di un gruppo sub/controculturale e il cui significato va oltre quello letterale raffigurato. In questo caso si parlerà di *ideogramma*, inteso nella più ampia accezione del termine. A questa categoria appartengono per esempio i tatuaggi politici, osceni, criminosi, etnici del Di Tullio nonché, secondo lo scrivente i tatuaggi di:

1) *Riconoscimento*: isola con palma, pugni incatenati, squalo con palla di ferro, uno o più punti isolati al viso.

2) *Identificazione/Intimidazione*: figure d'animali spesso in atteggiamenti aggressivi o che esprimono o incutono sensazioni di forza, fierezza, pericolosità. Es.: leone, tigre, lupo, drago, aquila.

3) *Esistenziali*: cinque punti della malavita, croce del detenuto, tre punti della malavita.


4) *Reattivi*: spada con serpente, tre punti della malavita.

5) *Di status*: vi rientrano i tatuaggi della subcultura tossicomantica.


Si ritiene opportuno segnalare che principio generale di ogni tentativo di comprensione del significato dei tatuaggi dovrà essere quello di non considerare mai la scritta, il simbolo, il disegno in senso oggettivamente statico sulla base di una teorizzazione che non potrà mai tenere conto di tutte le variabili che concorrono a diversificare il comportamento umano, lasciando quindi che sia il soggetto che ne è portatore a fornire la chiave dei suoi tatuaggi, la cui lettura, alla luce del grado di alfabetizzazione, esperienze personali anche di tipo detentivo, permeabilità alle dinamiche penitenziarie nonché di meccanismi di rimozione deve riferirsi (sulla base di una regressione causale) sempre al momento della loro effettuazione, spesso molto lontana nel tempo dal momento conoscitivo ed interpretativo.

Tatuaggi osservati

1. - *Farfalla*: (rappresentata ad ali spiegate); simbolo della libertà alla quale si tende con l'evasione. In qualche caso testimonia l'avvenuta evasione o un tentativo di essa. Significato rafforzativo a questo simbolo è derivato dall'omonimo romanzo di Henri Charriere «Papillon». La scelta della farfalla per simbolizzare il desiderio di riacquistare la libertà è in funzione della silenziosità di questo insetto e del modo praticamente inavvertibile di allontanarsi. Sede d'elezione braccio e avambraccio.




2. - *Aquila reale* (rappresentata ad ali spiegate con artigli protesi): capacità di sapere dominare le circostanze. Sede d'elezione braccio e torace.




3. - *Tronco con radici e aquila ad ali spiegate poggiata su di un ramo*: simbolo di affetto e attaccamento verso la persona amata il cui nome è riportato sotto le radici o tra di esse.




4. - *Corona di re*: rappresenta un segno di autorità e di comando. Non si trova quasi mai da sola ma costituisce un importante accessorio di molti tatuaggi ai quali può essere aggiunta anche successivamente.




5. - *Serpente avvinghiato ad una spada (con corona di re)*: simbolizza una vendetta da compiere. La corona sottolinea la volontà e il potere di adempiere al giuramento fatto. La testa del serpente trafitta dalla spada indica che la vendetta è stata compiuta. Spesso il serpente è tatuato intorno all'avambraccio che viene così a sostituire la spada.




6. - *Pistola*: tatuaggio che dovrebbe indicare la destrezza del soggetto nel maneggio di tale arma e la sua decisione nell'usarla. Frequenti sono pure i tatuaggi di coltelli e pugnali spesso raffigurati conficcati nelle carni del soggetto.




7. - *Scorpione*: simbolo di pericolosità; però può anche esprimere l'appartenenza all'omonimo segno zodiacale.




8. - *Bilancia della Giustizia*: tatuaggio abbastanza esplicito sulle convinzioni del soggetto che ne è portatore in merito al concetto di giustizia penale con specifico riferimento al suo caso.




9. - *Fuoco con sbarre*; vale a dire: carcere = inferno dei vivi.




10. - *Sbarre, pugnale, croce* = carcere, vendetta, morte. Il soggetto si trova in carcere per colpa di una persona della quale si vendicherà uccidendola.




11. - *Pugni chiusi, serrati in ceppi uniti da catene*: sede d'elezione il torace. Le catene uniscono in genere i capezzoli (che con l'areola mammaria sono zone dolorosissime). Di solito tale tatuaggio indica che chi lo porta ha fatto almeno 10 anni di carcere.




12. - *Squalo e palla di ferro*: anche questo tatuaggio esprime il desiderio di riacquistare la libertà. Si ritrova tra i soggetti detenuti o internati su di un'isola. Può simboleggiare sia l'idea della forza (squalo) o del potere (corona) frustrate dalla palla di ferro, sia la forza e il potere che prevalgono sull'impedimento (palle di ferro). Sede di elezione: braccia.



13. - *Isola con palma*: testimonia la detenzione o l'internamento su di una isola. Le punte della palma (cinque) simboleggiano i cinque punti della malavita. Il numero dei gabbiani può essere riferito agli anni trascorsi sull'isola.




14. - *Cinque punti della malavita*: rappresentazione schematica di un uomo racchiuso tra quattro mura. Detto pure «uomo nel pozzo». Sede topografica d'elezione: le mani ed in particolare la zona tra pollice ed indice e alla base del pollice. Possono anche trovarsi distribuiti sul dorso delle dita di una mano.



15. - *Tre punti della malavita*:

- a) la polizia, la merda e chi mi sta a guardare;
- b) tomba, galera, trenta anni, mi fanno una sega;
- c) galera, tomba, con trenta anni non esco più.


Nell'ultimo caso «tomba» oltre al significato di sepolcro vuol dire anche «finire in ...», «cascare in ... (galera)». È da notare la differenza tra i vari significati: il primo esprime aggressività verso le istituzioni. Il secondo esprime irrisione. Il terzo rassegnazione ed autocommiserazione. Sede elettiva: la zona delle mani tra pollice e indice.




16. — *Punto tatuato in prossimità dell'occhio, dell'orecchio e della bocca a significare che il soggetto «non vede, non sente e non parla».*




Una variante di tale tatuaggio è rappresentata dalla raffigurazione di occhio, orecchio e bocca preceduti dalle parole «IO NON» (vedi fig. 16 bis).




17. – *Occhi sul dorso dei piedi*: rilevato con una certa frequenza tra i ladri, gli occhi dovrebbero guidare i piedi nel buio della notte.



18. – *Rosa con spine*: tatuaggio dei lenoni. Secondo altre versioni segno di affetto nei confronti della madre, in tal caso si accompagna a frasi del tipo «mamma perdona» ecc.




19. - *Cuori in libertà (alati) trafitti dalla stessa lama, sormontati da corona di re (autorità) sovrastanti un ferro di cavallo (simbolo delle passegiatrici). La lama rappresenta il vincolo. Tatuaggio tipico dei lenoni. La mancanza del ferro di cavallo tende ad escludere tale significato.*




20. - *Asso di bastone: tatuaggio dei lenoni; secondo altre versioni, simbolo dei picchiatori della camorra. Sede d'elezione: braccio o avambraccio.*




21. - Estremamente varia è la raffigurazione degli stati affettivi. La presenza di una spada (freccia, pugnale) esprime la rottura del rapporto. Non di rado si trova associato a simboli di vendetta o a tatuaggi di tipo oltraggioso nei confronti della persona ritenuta responsabile della fine della relazione. Si ricorda in proposito un tatuaggio raffigurante il Perseo del Cellini che invece della testa della medusa reggeva quella che nelle intenzioni del soggetto voleva essere la testa della sua *ex* amante.




22. - Tatuaggio sentimentale di tipo elaborato per indicare la nascita di un amore (sole che sorge) e la fine di esso (cuore ai piedi della croce che posta tra i due simboli significa rassegnata sofferenza).



23. - *Croce del detenuto*: tatuaggio che si ritrova con frequenza tra soggetti che sono stati detenuti da minorenni. È tra i primi tatuaggi ad essere effettuato.



24. - *Mamma vita mia*: anche questo tatuaggio simbolizza una detenzione da minore. La frase «Mamma Vita Mia, in genere riportata solo con le iniziali (spesso inscritta in un cuore) secondo alcuni detenuti, in certi casi, sta a significare «camorra».



Il tentativo di individuare tatuaggi che fossero espressione di ben determinati gruppi delinquenziali quali: camorra, mafia e 'ndrangheta ha dato risultati negativi, probabilmente per la nuova strutturazione che essi hanno assunto all'interno della società, per cui è molto difficile che l'appartenenza a tali organizzazioni venga segnalata con appositi segni di riconoscimento, al contrario di quanto avveniva nella Vecchia Camorra, dove, secondo il Cerchiarì: una «lineetta e un punto» individuavano il Giovinotto onorato, «una lineetta e due punti» erano per il Picciotto, «una lineetta e tre punti» contraddistinguevano il camorrista.

Il Cerchiarì riferisce pure che a Napoli e in Calabria l'immagine del S. Sacramento e la lettera H maiuscola incisi nella pelle erano usati dai camorristi a propria protezione.

Lombroso, invece, rilevò su molti camorristi una tarantola tatuata (48). Un tatuaggio raffigurante «l'asso di bastoni», secondo le versioni di alcuni detenuti, una volta indicava i picchiatori (mazzieri) della camorra, mentre secondo altri era il simbolo dei lenoni.

L'appartenenza alla camorra, a quanto riferitoci da qualche detenuto, potrebbe essere segnalata da una cicatrice trasversale alla faccia inferiore del polso, di forma lineare, effettuata con un tagliente e lasciata rimarginare senza suturarla (occorre fare molte attenzioni a non confonderla con esiti di autolesionismo). Secondo alcuni detenuti la parola tatuata «MAMMA» in certi casi sta a significare «camorra» ed esprimerebbe la riconoscenza del soggetto verso tale organizzazione criminale per le attenzioni che essa rivolge in carcere agli affiliati proprio come farebbe una madre per i figli più bisognosi.

Per quanto riguarda il terrorismo di sinistra non è stato possibile rilevare alcun tatuaggio significativo. Al di là della scarsa rappresentatività di detenuti politici in seno al campione considerato e comunque in tutta la popolazione dell'Istituto, le caratteristiche di tale forma di criminalità, implicanti in alto grado la necessità di passare inosservati, escludono in linea di massima la presenza di tatuaggi. Inoltre la elevata coesione del gruppo e il controllo da esso

(48) L'uomo delinquente (op. cit.).

esercitato sull'individuo, anche in detenzione, unitamente al senso di superiorità ideologica, al grado di alfabetizzazione e all'assenza di detenzioni nella minore età impediscono che vi sia un adeguamento alle norme controculturali della delinquenza comune (49).

Lo stesso vale anche per i detenuti per terrorismo di destra, tra i quali tuttavia si sono rilevati tatuaggi genericamente ispirati alla simbologia dei regimi autoritari oltre che alla «cultura» delle armi.

Un detenuto condannato per reati comuni, ma che aveva precedenti penali per reati politici era portatore di 12 tatuaggi tra i quali una granata con la miccia accesa e una scritta «Né Dio, né Stato, né Padroni» che egli riconduceva a trascorsi politici di tipo anarcoide.

Tatuaggi nei tossicomani


Risultati più apprezzabili si sono avuti orientando le ricerche verso il mondo dei tossicomani detenuti presso i quali si sono rilevati i seguenti tatuaggi che riflettono le componenti subculturali di cui la stessa società libera non è sicuramente immune.

1. - *OMmmm*: simbolo letterario dell'alfabeto indiano che rappresenta graficamente il suono OMmm che si ottiene soffiando in una conchiglia oppure con una profonda ispirazione che è l'atto con cui si inizia la meditazione. È detto pure «suono di vita», e può essere variamente raffigurato.




(49) Tra i detenuti comuni politicizzati in carcere (e già portatori di tatuaggi) si sono ritrovati scritti e disegni inneganti alle brigate rosse (es. stelle a cinque punte).


2. - *Tridente e sole di Shiva* (divinità indiana).



3. - Tatuaggio noto come «occhio indiano» considerato portafortuna.




4. - *Simbolo del Tao (Yang e Yin)*: rappresentazione dell'eterna contrapposizione tra due entità: Bene e Male; maschio e femmina, giorno e notte...). Trattasi di simbologia mutuata in modo superficiale dalle filosofie e religioni orientali ed esprime l'adesione del soggetto alla subcultura tossicofila.




5. – *Foglia di hascisc*. Sede topografica d'elezione: il polso o l'avambraccio.



6. – *Lingua di Mike Jagger* (cantante dei Rolling Stones).




7. - Rappresentazione umoristica e non facilmente riconoscibile di cucchiaio e siringa.



8. - Oggetto cilindrico, cavo, lungo circa cm 10, in metallo (anche prezioso) usato per «sniffare» cocaina. In gergo *el tirador*.



9. - *Fix*: espressione onomatopeica francese che indica il rumore prodotto dall'ago che penetra la pelle. In senso estensivo è usata per designare l'eroina.



10. - Tatuaggio indicativo del vincolo che lega il soggetto all'uso degli stupefacenti.




11. - Tatuaggio, con elementi soggettivi, raffigurante il simbolo del movimento pacifista degli anni '70.



12. - Uno o più fori ai lobi delle orecchie e più raramente alle pinne nasali. I fori ai lobi delle orecchie si stanno diversificando nel significato a seconda che vengano effettuati all'orecchio destro o sinistro, di quanti ne vengono praticati




e del tipo di orecchino appostovi. Gli omosessuali usano forarsi il lobo destro, mentre i tossicomani il lobo sinistro. Il foro e l'orecchino possono essere simbolizzati anche da un punto tatuato nel lobo stesso, da una stella o da una mezzaluna. (Fig. 12, 12 *bis*, 12 *ter*).



13. - Un punto isolato tatuato alla guancia o alla fronte ha, spesso, carattere estetico.



14. - *Occhi bistrati*: un tatuaggio effettuato agli angoli esterni degli occhi, quasi che essi fossero pesantemente truccati, potrebbe essere indicativo di tendenze omosessuali del soggetto.



L'osservazione dei soggetti detenuti portatori di tatuaggi ha evidenziato che la tecnica da loro maggiormente usata è stata del tipo «per puntura» con aghi, più raramente con apparecchi a batteria, seguita dalla tecnica per «incisione» (usata in prevalenza per delineare i contorni del disegno).

La scelta delle dimensioni e della sede dei tatuaggi riconoscibili come pittogramma (di tipo individuale) era stata influenzata in linea di massima, dall'ampiezza della regione corporea prescelta e dal modello da riprodurre nonché dall'impressione che si voleva suscitare nell'interlocutore; mentre i tatuaggi che intendevano esprimere un messaggio specificamente contro culturale e riconoscibili come ideogramma, erano stati effettuati in sedi visibili affinché il loro significato dichiarativo-intimidatorio fosse bene evidente.

Fatta eccezione per un solo detenuto, portatore di tre tatuaggi, ispirati alla subcultura degli stupefacenti non si sono rilevati casi di soggetti con tatuaggi omologhi.

Il camuffamento, sia per sovrapposizione che per sviluppo, è risultato essere poco diffuso e i casi osservati riguardavano la rottura di relazioni sentimentali. Molto più diffusa, invece, la cancellazione, anche a livello di tentativo, attuata nell'ordine: a mezzo abrasione, ustione e solo in un caso con bisturi elettrico.

L'analisi delle motivazioni a tatuarsi ha messo in luce che i soggetti avevano preso tale decisione per imitazione, pressioni ricevute da altri detenuti, esibizionismo, per il fatto di essere in carcere, mancanza di esperienza ed ozio in funzione della giovane età, precoci esperienze detentive (e d'istituzionalizzazione in genere) e scarsa alfabetizzazione, elementi questi, indicativi di una identità culturale non definita sia a livello individuale che di gruppo.

Per quanto riguarda la remissione del fenomeno durante la detenzione le risposte sono state del tipo «perché il tatuaggio è una cosa da ragazzi» - «una persona se li fa (i tatuaggi) perché crede di dimostrare qualcosa e poi si rende conto che è solo ridicolo».

Praticamente unanimi le risposte sul mancato verificarsi del fenomeno in libertà. «Non ne sentivo il bisogno» - «avevo altro a cui pensare».

Dall'indagine statistica effettuata su di un campione casuale di 54 detenuti definitivi (pari alla metà dei detenuti definitivi, e ad un quarto dell'intera popolazione detenuta), è risultato che 31 di essi erano portatori di tatuaggi, e di que-

sti 25 avevano effettuato il primo tatuaggio in detenzione, 4 in libertà (tre di essi erano tossicomani) e solo 2 durante il servizio militare di leva.

Non si è trascurato d'indagare sulle circostanze in cui erano stati praticati i tatuaggi successivi al primo e la risposta nella quasi totalità dei casi è stata: «nel corso dei vari periodi detentivi».

L'incidenza del tatuaggio per fasce di età, nel campione considerato si è configurata nel modo che segue:

- 17 detenuti si erano tatuati tra i 14 e i 18 anni;
- 12 detenuti si erano tatuati tra i 19 e i 25 anni;
- 2 detenuti si erano tatuati dopo i 25 anni.

Un rilevamento effettuato su di un campione casuale di n. 31 soggetti, di età compresa tra i 23 e i 44 anni con pene oscillanti tra i 5 ed i 30 anni di reclusione, ristretti presso la Diramazione Agrippa della CR di Pianosa ha dato i seguenti risultati per fasce di età:

- 5 detenuti non erano portatori di tatuaggi;
- 1 detenuto si era tatuato prima dei 14 anni;
- 15 detenuti si erano tatuati tra i 14 e i 18 anni;
- 6 detenuti si erano tatuati tra i 19 e i 23 anni;
- 2 detenuti si erano tatuati tra i 24 e i 28 anni;
- 2 detenuti si erano tatuati dopo i 34 anni.

L'andamento del fenomeno per fattori situazionali si è configurato in seno al campione considerato:

- 12 soggetti si erano tatuati da minori e in prima carcerazione;
- 8 soggetti si erano tatuati da «giovani adulti» e in prima carcerazione;
- 3 soggetti si erano tatuati in carcere, per la prima e ultima volta, rispettivamente, all'età di 27-37-39 anni;
- 2 soggetti si erano tatuati in libertà da minori;
- 1 soggetto si era tatuato durante il servizio militare di leva.

Questi dati, che illustrano la progressiva remissione del fenomeno, verificano e confermano quelli riportati da vari

autori in altre epoche. Risulta infatti da una ricerca condotta dall'HUDIN (Cerchiari, op. cit., 1903) che:

- 141 soggetti si erano tatuati prima dei 20 anni;
- 283 soggetti tra i 20 e i 25 anni;
- 39 soggetti tra i 30 e i 40 anni;
- 39 soggetti tra i 40 e i 50 anni.

E il DE ALBERTIS (Cerchiari, op. cit., 1903) a seguito di una ricerca effettuata su di un gruppo di 300 prostitute rileva che «il tatuaggio inizia a manifestarsi intorno ai 18 anni, raggiunge la punta massima intorno ai 24 anni, diminuisce sensibilmente dopo tale età fino a diventare irrilevante dopo i 38 anni».

Ciò che colpisce nelle due ricerche citate è il fatto che per nessuna di esse fu fornita alcuna spiegazione, circa l'andamento del fenomeno che già nella sua aridità statistica conteneva elementi sufficienti ad inficiare le teorie lombrosiane in quell'epoca (1903) molto diffuse.

Infatti l'analisi dei dati storici e geografici nonché delle tecniche, dei mezzi, delle motivazioni e dei significati relativi al tatuaggio ha dimostrato ampiamente non solo che tale fenomeno è l'espressione di una «cultura» penitenziaria, ma anche il grado di «dominanza» e la forza di «costrizione» con cui le regole di questa «cultura» (intesa come insieme di esperienze che il gruppo eredita e trasforma) agiscono nei confronti di alcune categorie di detenuti.

Ciò è confermato in via differenziale dall'assenza o dalla scarsa rilevanza del tatuaggio tra i soggetti in libertà anche quando questi alla anamnesi presentavano esperienze detentive nel corso delle quali si erano tatuati.

Ma il carattere «culturale» del fenomeno si evince in modo inequivocabile dalla sua distribuzione statistica per fasce d'età. Infatti, se il tatuaggio fosse la risposta ad uno stimolo esogeno da parte di un anomalo *habitus* costituzionale, esso dovrebbe verificarsi ogni volta che lo stimolo agisce *quale che sia l'età del soggetto stesso!!!*

Vale a dire che il fenomeno dovrebbe verificarsi in modo più o meno costante nel corso della detenzione del soggetto (in particolare nei casi di pene molto lunghe) nonché della sua vita nella società libera, entrambe sicuramente non prive di stimoli adeguati.

I risultati dell'indagine statistica (a carattere comparato nel tempo 1903-1987) hanno invece dimostrato che il fenomeno si verifica nella quasi totalità dei casi in carcere (ed in particolare negli istituti per minori); è circoscritto ai minori ed ai giovani adulti; e si presenta con un andamento che è inversamente proporzionale all'età dei soggetti. Infatti il fenomeno inizia a manifestarsi dopo i 14 anni; assume la massima consistenza intorno ai 18 anni; subisce una considerevole flessione intorno ai 25 anni per azzerarsi dopo i 30 anni, mentre cessa di verificarsi appena il soggetto ritorna in libertà anche prima di avere raggiunto tale età.

Il mancato verificarsi del fenomeno nella società libera, da parte di soggetti già portatori di tatuaggi effettuati in carcere, è riconducibile alle maggiori possibilità che essi hanno di identificarsi/integrarsi in gruppi sociali aventi interessi diversi e quindi diversi caratteri distintivi da quelli che si costituiscono in carcere; nonché dall'assenza o estrema diluizione di quelle dinamiche controculturali che nell'ambito di una istituzione totale assumono valenza condizionante.

Per contro le condizioni d'isolamento in cui si ritrovano determinati gruppi di individui nella stessa società libera (come nel caso di soggetti tossicomani) si rivelano prodromiche nella motivazione al tatuaggio proprio perché tale isolamento e i relativi processi di stigmatizzazione, solidarietà e reattività, attivano nel gruppo dinamiche analoghe a quelle che si riscontrano nelle istituzioni totali.

Resta da dire comunque che il meccanismo delle motivazioni al tatuaggio di status tossicofilo è più attivo in libertà che in detenzione (ove il soggetto sia perché non può più fare uso di stupefacenti, sia perché non ha più legami con il suo gruppo) laddove non interrompa tale pratica s'identifica con i gruppi e le tematiche a lui più congeniali che ripropone nel significato dei nuovi eventuali tatuaggi.

Per quanto riguarda la scarsa incidenza del tatuaggio tra i militari di leva, essa è spiegabile con la consapevolezza che l'esperienza militare è contraddistinta dal carattere di brevità e irripetibilità nel tempo nonché da positivo coinvolgimento o quantomeno neutralità da parte dei soggetti nei confronti dell'istituzione, che sia pure in forma molto meno accentuata, riecheggia aspetti totalizzanti. È negli Istituti Penitenziari e in quelli per minori in modo particolare, come si evince

dall'età dei soggetti, che insorge e si sviluppa il tatuaggio la cui accettazione è indicativa di una adesione a modelli stereotipati di «eroi negativi» verso i quali si orienta il già disturbato processo di acquisizione di identità culturale.

A tale proposito si segnala che come una persona in giovane età ed in buone condizioni di salute tende a proiettare idealmente nel tempo il suo *status* psicofisico attuale ritenendolo definitivo può accadere che un soggetto in prima detenzione si senta ormai segnato per sempre e votato al carcere e quindi per risentimento verso le norme ufficiali, si adegui a quelle controculturali la cui espressione più evidente non è rappresentata dal tatuaggio in quanto tale, ma dalle motivazioni a tatuarsi e dai significati che esso assume in carcere.

Il tatuaggio quindi scaturisce da una duplice serie di motivazioni che il soggetto utilizza in modo contrapposto proiettandole rispettivamente:

– contro i membri della società libera e in tal caso il tatuaggio è finalizzato a sottolineare e ad accentuare la propria diversità e quindi estraneità dalla società stessa alla quale il soggetto ritiene di non poter o dovere più ritornare;

– verso altri soggetti con i quali ritiene di avere elementi in comune, nei quali si identifica e insieme ai quali si struttura in gruppo con una propria cultura. In tal caso il tatuaggio testimonia dei vincoli di solidarietà che si stabiliscono tra i membri del gruppo accentuandone le caratteristiche comuni e rafforzandone l'identità culturale su basi reattive, anche ai fini di una proficua e rassicurante gestione della detenzione. Richiamando la teoria del NICEFORO il tatuaggio quale evento iniziatico viene, pertanto, a sancire il passaggio tra un tipo di società dalla quale il soggetto si sente (ed è?) rifiutato ad un altro tipo di società della quale egli con atto formale dimostra di voler fare parte.

Elemento preoccupante è che ciò avviene negli Istituti di pena, e in particolare negli Istituti di rieducazione per minori per cui il fenomeno tende ad assumere le caratteristiche di devianza iatrogena.

Dopo i 20 anni, in detenzione, il fenomeno del tatuaggio fa registrare una sensibile inversione di tendenza.

I soggetti, già ristretti presso gli istituti per minori proseguono la pena o espiano una nuova pena dopo il compimen-

to della maggiore età, negli istituti per adulti riproponendovi comportamenti e pratiche già esperite, tra cui quella del tatuaggio; e può passare del tempo prima che si rendano conto dello scarso favore che essa incontra. (È per questo motivo che i soggetti che non hanno subito esperienze detentive da minore, una volta ristretti negli istituti per adulti, più difficilmente accettano l'idea di farsi tatuare).

Lo scarso favore che il tatuaggio incontra negli istituti per adulti è riconducibile alla interazione di vari fattori e cioè:

– accentuata eterogeneità culturale, di alfabetizzazione, provenienza geografica, età, indole dei reati commessi rispetto agli istituti per minori ove i soggetti presentano maggiori elementi di omogeneità anche per quanto riguarda l'età (compresa in una fascia molto ristretta che va dai 14 ai 18 anni) e le esperienze socio-familiari.

– Superamento della concezione in base alla quale si considerano come definitive esperienze che (come quelle del carcere) definitive non sono.

– Superamento della percezione di «diverso» che il soggetto ha di se stesso quale elemento estraneo della società, alla quale aspira a ritornare. Quanto più è forte tale desiderio tanto più il soggetto è indotto a rifiutare di praticarsi nuovi tatuaggi sia in virtù di ciò che essi hanno significato per lui sia perché si tratta di un fenomeno considerato tipicamente giovanile e che pertanto non rispecchia più la sua nuova condizione e le sue scelte di vita.

– Abbandono da parte del soggetto, di una concezione «romantica» del comportamento deviante e della stessa vita in carcere, quali esperienze riservate ai «duri» o «ai veri uomini» condizione che andava opportunamente esplicitata appunto, attraverso i tatuaggi. Il rifiuto del tatuaggio, peraltro, non necessariamente significa positiva revisione delle scelte di vita in quanto esso va visto anche come rifiuto di una pratica priva di reali vantaggi e, per ovvie ragioni, pregiudizievole alla stessa prosecuzione di una attività delinquenziale ispirata a criteri di pragmatica soddisfazione di bisogni aventi carattere di concretezza.

La remissione del fenomeno del tatuaggio dopo i 25 anni di età, è da ritenersi pertanto, riconducibile all'acquisizione

di una definita identità culturale, sia che il soggetto abbia deciso di proseguire nell'attività deviante, sia che, e a maggiore ragione, voglia invece orientarsi verso forme di comportamento risocializzanti.

Particolare importanza è attribuita da vari Autori alla cancellazione dei tatuaggi in quanto tale pratica, che avviene quasi sempre in carcere (contrariamente a quanto sostenuto da GUIDI DI BAGNO), spesso indicherebbe un rifiuto dei modelli contro-culturali e maturazione dello psichismo individuale (DE VINCENTIIS) (50), nonché volontà orientata in senso risocializzante (BOURGEOIS).

BLASI suggerisce che in tali casi sia la stessa struttura penitenziaria ad assicurare la cancellazione con tecniche idonee, andando così incontro ai «bisogni manifestati dai detenuti per promuoverne il recupero sociale e tutelarne la salute mentale» (51).

Pur condividendo in linea di massima tale impostazione, non si può sottacere la frequenza con cui le operazioni di de-tatuaggio, effettuate con mezzi empirici dai detenuti, siano ascrivibili all'instaurarsi di stati regressivi caratterizzati da una esagerata attenzione verso il proprio corpo.

È da dire che benché la quasi totalità dei soggetti, riferisca della intenzione di cancellare i propri tatuaggi non appena dimessi dal carcere, tali propositi vengono poi immancabilmente meno sia perché in libertà non ricorrono più le condizioni di solitudine ed inattività che si ritrovano nella etologia di tali gesti, sia perché probabilmente i tatuaggi acquistano il significato di reazioni intimidatorie alle istanze di stigmatizzazione di cui i portatori sentono (o temono) di essere oggetto nel loro ambiente di vita.

Nell'ambito della valutazione della personalità, (tenendo ben presenti le caratteristiche del soggetto nonché la frequenza statistica del tatuaggio per fasce di età), potrebbe essere interessante stabilire piuttosto a quando risalga l'ultimo tatuaggio perché, alla luce di come tale fatto venga motivato dal soggetto e verificato dagli operatori, esso potrebbe essere

(50) G. DE VINCENTIIS, *Il tatuaggio*, Bulzoni, Roma, 1970.

(51) B. BLASI, *Aspetti clinico-criminologici in un caso di tatuaggio*, Acta Biomedica, Ateneo Parmense, 52, 1981, pagg. 263-267.

sintomatico, in misura diversa da caso a caso, di una revisione critica della realtà esistenziale esperita personalmente.

Estremamente significativo, infine, è il caso in cui il soggetto accetti di parlare dei propri tatuaggi con i membri dell'équipe di osservazione e trattamento.

Tale fatto (indicativo di una reale partecipazione all'attività di osservazione della personalità e di concreto rifiuto delle regole contro-culturali) nel consentire la ricostruzione del «vissuto» individuale e di gruppo mediante l'interpretazione di simboli storicizzati, persegue indiscutibili finalità trattamentali di tipo catartico, fornendo, inoltre, un rilevante contributo alla formulazione di una prognosi di reinserimento sociale.

È da notare, riferisce il DI TULLIO che, secondo quanto affermato dal GRAVEN recentemente, «l'uso del tatuaggio fra i criminali va diventando meno frequente come conseguenza dell'evoluzione che si riscontra nel fenomeno stesso della delinquenza per il quale i vari tipi di criminali di rado accettano volontariamente segni esteriori così visibili come il tatuaggio».

Al di là di tale tesi si ritiene che l'attuazione delle riforme in campo penitenziario ha comportato una maggiore responsabilità nei soggetti circa la possibilità di autodeterminarsi individualmente in forme di comportamento che gli consentissero di riacquistare anticipatamente la libertà e ciò ha determinato, in modo spontaneo e visibile la frantumazione del muro di omertà o della solidarietà malintesa che contrapponeva in termini di conflittualità reattiva la popolazione detenuta agli operatori penitenziari.

La diminuzione dei tatuaggi tra i detenuti è da ritenere, pertanto, ascrivibile in massima parte alle mutate correnti di pensiero in tema di politica penitenziaria, che hanno determinato una sensibile diminuzione dell'isolamento in cui si trovavano i detenuti che finivano per produrre, in antitesi a quella ufficiale, una «cultura del carcere» di cui il tatuaggio a mio avviso, rappresenta una delle espressioni più palesi e storicamente più antiche.

BIBLIOGRAFIA

- ALESSANDRO BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1982.
- A. HUGO BLASI, *Popoli e razze*, Le Maschere, Milano, 1958.
- BRUNO BLASI, *Aspetti clinico-criminologici in un caso di tatuaggio*, in «Acta Biomedica», Ateneo Parmense, 52, 1981.
- LUIGI CERCHIARI, *Chiromanzia e tatuaggio*, Hoepli, Milano, 1903.
- DENNIS CHAPMAN, *Lo stereotipo del criminale*, Einaudi, Torino, 1971.
- G. DE VINCENTIS, *Il tatuaggio*, Bulzoni, Roma, 1970.
- BENIGNO DI TULLIO, *Principi di criminologia clinica e psicopatologia sociale*, Istituto Italiano Medicina Sociale, Roma, 1971.
- EMILE DURKHEIM, *La divisione sociale del lavoro*, Ed. Conunità, Milano, 1971.
- EMILE DURKHEIM, *Breviario di sociologia (Le regole del metodo sociologico)*, Newton Compton, Roma, 1981.
- ENCICLOPEDIA TRECCANI, Istituto Poligrafico di Stato, Roma, 1949.
- MICHAEL FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 1977.
- MAURICE FREEDMAN, *L'antropologia culturale*, Laterza, Bari, 1979.
- GIOVANNI GENNARO, *I diversi, teorie sociologiche della devianza*. Off. Ed., Roma, 1979.
- ERVING GOFFMAN, *Asylums*, Einaudi, Torino, 1968.
- LAURA GUIDI DI BAGNO, *Creazione, trasmissione, esecuzione e funzione dei tatuaggi sulla pelle*, in *Rassegna Studi Penitenziari*, marzo-aprile 1977, pag. 253.
- MICHAEL IGNATIEFF, *Le origini del Penitenziario*, Mondadori, Milano, 1982.
- IVAN ILLICH, *Nemesi medica*, Mondadori, Milano, 1977.
- CESARE LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, Hoepli, Milano, 1876.
- CESARE LOMBROSO, *Palinsesti del carcere*, Bocca, Torino, 1988.
- HERMANN MANNHEIM, *Trattato di criminologia comparata*, Einaudi, Torino, 1975, vol. 1° e 2°.
- EMANUELE MIRABELLA, *Mala vita*, Perrella, Napoli, 1910.
- ALFREDO NICEFORO, in *Atti del I Congresso di Etonologia Italiana*, Roma, ottobre 1911, pag. 145.
- KARL POPPER, *Logica della scoperta scientifica*, Einaudi, Torino, 1970.
- LUIGI RUSTICUCCI, *Nelle galere*, Partenopea, Napoli, 1925.

RIASSUNTO

Dopo un'approfondita premessa sulle origini storiche e la diffusione etnologica del tatuaggio nella società libera, l'autore analizza il fenomeno come si configura tra la popolazione detenuta sotto il profilo delle tecniche e dei mezzi usati, dei significati che assume nell'ambito di una istituzione ad alto potere inglobante e in particolare delle motivazioni individuali e di gruppo dalle quali esso scaturisce.

L'autore illustra, inoltre, alcuni dei più interessanti tatuaggi osservati e propone un criterio di classificazione a seconda che essi esplichino il loro significato a livello individuale oppure tra i membri di un gruppo sub/contro-culturale.

Il punto nodale della ricerca è costituito dalla ipotesi di lavoro tesa ad accertare se il tatuaggio sia un fenomeno tipicamente penitenziario o se esso venga effettuato in libertà, anche da quei soggetti che già lo avevano praticato in detenzione.

Il risultato della verifica, effettuata su basi statistiche comparate nel tempo e presso istituti diversi, negando le valenze deterministiche che le teorie lombrosiane avevano attribuito al tatuaggio, introduce il concetto di devianza iatrogena insito in quello più ampio di una sociologia penitenziaria il cui campo d'indagine potrebbe essere lo studio sistematico dell'etiologia e strutturazione dei gruppi intramurali, quali produttori di «cultura», e delle dinamiche interattive che da essi promanano.

RESUME

Au terme d'un préambule approfondi sur les origines historiques et la diffusion ethnologique du tatouage dans la société libre, l'auteur analyse le phénomène tel qu'il se présente parmi la population détenue, au niveau des techniques et des moyens employés, des significations qu'il assume dans le cadre d'une institution à haut pouvoir englobant et, en particulier, des motivations individuelles et de groupe d'où il prend naissance.

L'auteur illustre, en outre, certains des tatouages les plus intéressants observés et il propose un critère de classification suivant qu'ils impliquent leur signification au niveau individuel ou bien parmi les membres d'un groupe sub/contre-culturel.

Le point nodal de la recherche est constitué par l'hypothèse de travail visant à établir si le tatouage est un phénomène typiquement d'ordre pénitentiaire ou bien s'il est effectué en liberté, même par les sujets l'ayant déjà pratiqué en état de détention.

Le résultat de cette vérification, effectuée sur des bases statistique comparée au fil du temps et auprès de plusieurs instituts, nie les valences déterministes que les théories lombrosiennes avaient attribuées au tatouage et il introduit le concept de deviance iatrogène inhérent à celui, plus ample, d'une sociologie Penitentiaire dont le domaine de recherche pourrait être l'étude systématique de l'etiologie et de la structuration des groupes intramurales, en tant que producteurs de «culture», et des démarches interactives qu'ils suscitent.

SUMMARY

The author introduces his research with a thorough examination of the historical origins of tattooing and its ethnological diffusion in free communities. He then analyses the phenomenon as it manifests itself among prisoners from the

following points of view: techniques and instruments used, the meanings tattooing takes on in the context of a highly "englobing" institution and in particular the individual and group motives from which it derives.

The author illustrates some of the more interesting tattoos observed and proposes a criterion for classifying them according to whether they express their meaning at an individual level or between members of a sub or countercultural group.

The central point of the research consists in the working hypothesis that attempts to determine whether tattooing is a phenomenon typical of penal institutions or if it is done even in freedom by the same subjects that did it in prison.

The hypothesis was tested statistically, through time and in different institutes. The results contradicted the deterministic value the Lombrosian theories attributed to tattooing and introduce the concept of iatrogenic deviance inherent in the broader concept of Penitentiary Sociology, the object of which could be the systematic study of the formation and structuring of intramural groups as producers of "culture" and of the interactive dynamics that derive from them.

RESUMEN

Luego de ahondar con su introducción en los orígenes históricos y la propagación etnológica del tatuaje en la sociedad libre, el autor analiza el fenómeno tal cual se presenta entre los detenidos desde el punto de vista técnico y de los medios que se utilizan, de los significados que puede tener en el seno de una institución de enorme poder para englobar y, en particular, desde el punto de vista de los motivos individuales y de grupo que lo provocan.

Además el autor explica algunos de los más interesantes tatuajes observados y propone que se los clasifique teniendo en cuenta si su significado está circunscrito al ámbito del individuo o de los miembros de un grupo subcontracultural.

El quid del estudio lo constituye el planteo con el que se intenta acertar si el tatuaje es un fenómeno penitenciario por excelencia o si, estando en libertad, lo practican hasta aquellos individuos que ya lo practicaban durante su detención.

Esta verificación se llevó a cabo basándose en estadísticas comparadas a través del tiempo y en distintos institutos y, negando los criterios determinísticos que las teorías de Lombroso atribuían al tatuaje, llegó a una conclusión en la que aparece el concepto de «Desviación Yatrogénica» contenido en el otro más amplio de «Sociología Penitenciaria» cuyo campo de investigación podría ser el estudio sistemático de la etiología y estructuración de los grupos entre las cuatro paredes de una cárcel, como productores de «cultura», y de las dinámicas de interacción que de ellos se desprenden.

ZUSAMMENFASSUNG

Nach einer umfassenden Einleitung über die historischen Ursprünge und die ethnologische Verbreitung des Tätowierens in der freien Gesellschaft analysiert der Autor das Phänomen sowie es sich bei den Gefängnisinsassen im Hinblick auf die angewandten Techniken und Hilfsmittel sowie die Bedeutungen darstellt, die es innerhalb einer Institution von starker vereinnahmender Kraft annimmt, und besonders hinsichtlich der individuellen und Gruppen-Motivationen, aus denen es entspringt. Der Autor erläutert außerdem einige der interessantesten Tätowierungen und bietet ein Kriterium für ihre Klassifikation je nach dem, ob sie ihre Be-

deutung auf individueller Ebene entfalten oder innerhalb einer sub- bzw. gegenkulturellen Gruppe.

Der Schwerpunkt der Untersuchung wird durch die Arbeitshypothese gebildet, die auf die Feststellung abzielt, ob die Tätowierung ein typisches Gefängnisphänomen ist oder ob es in Freiheit ausgeführt wird; auch von den Personen, die sich bereits während der Haft haben tätowieren lassen.

Dies wurde aufgrund statistischer Unterlagen durchgeführt, die nach und nach in verschiedenen Instituten miteinander verglichen wurden. Das Ergebnis führt unter Negierung der deterministischen Valenzen, die die lambrosianischen Theorien der Tätowierung zugeschrieben haben, den Begriff der iatrogenen Abweichung ein, die dem weitergreifenden Konzept einer gefängnissoziologie angehört, deren Forschungsfeld die systematische Untersuchung der Ätiologie und Strukturierung der einsitzenden Gruppen als «Kultur»-Produzenten sowie der aus ihnen herrührenden interaktiven Dynamiken sein könnte.

RICERCA BIBLIOGRAFICA
SUL FENOMENO DELLA TOSSICODIPENDENZA

ILSE RUNSTENI (*)

SOMMARIO: 1.-Nota introduttiva. — 2.-Bibliografia. — 3.-Appendice: Elenco degli autori citati; Elenco delle riviste consultate

1. — *Nota introduttiva*

La presente bibliografia consiste nella raccolta di materiale bibliografico significativo al fine di delineare lo stato della lettura giuridica, medica, socio-criminologica, ecc... sulle cause, andamento e motivazione della tossicodipendenza.

Come è noto, questo fenomeno assume oggi forme diverse rispetto al passato sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, implicando la necessità di modelli analitici sempre più complessi e resi adeguati ad una realtà in continua trasformazione.

Relativamente al contesto penitenziario si è prestata particolare attenzione nell'individuare taluni lavori attinenti al problema droga-carcere e alla condizione del tossicodipendente detenuto. La normativa recentemente elaborata e riguardante per la prima volta specificamente le condizioni del tossicodipendente detenuto apre nuovi aspetti che da una semplice predisposizione di interventi sul campo comporta l'opportunità di una razionalizzazione più ampia dell'intera problematica.

Inoltre, si è avuto riguardo alla tematica dell'alcooldipendente in relazione allo stato detentivo, data la consisten-

(*) Ricercatore in servizio presso l'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazioni della Direzione Generale per gli I.P.P.

za di questo fenomeno a livello oggettivo, malgrado solo recentemente il legislatore e gli operatori ne abbiano assunto piena consapevolezza. A confronto dell'attenzione riscossa, come percezione sociale e scientifica, dalla tossicodipendenza, l'alcolismo è stato scarsamente oggetto di approfondimenti e interpretazioni sia sul piano individuale che su quello collettivo.

La presente bibliografia segue il criterio della divisione per anni, che consente una prospettazione dinamica del fenomeno.

Il materiale catalogato è comprensivo di articoli, monografie, atti di congressi e conferenze.

Le singole voci bibliografiche recano un numero progressivo e le monografie citate, i trattati, ecc... sono contraddistinti dalla sigla «SM» (studio monografico) per distinguerli dai lavori non aventi uguale struttura sistematica.

In appendice è stato redatto un elenco alfabetico degli autori citati, ognuno dei quali è accompagnato dal numero corrispondente alla progressione dei lavori, nonché un elenco delle riviste e dei periodici consultati.

BIBLIOGRAFIA

Anno 1975

1. S.M. ANDREOLI V., *L'uso della droga. Aspetti e problemi*, Tamburini. Milano. 1975.
2. S.M. BACONCINI C. ROBERT G., *Metadone: terapia o sterile sostituzione?*, in «Terapia della droga: illusione o realtà?» ed. Il Pensiero Scientifico, Roma 1975.
3. BONOMO V., «Il problema della droga e il trattamento dei detenuti negli Stati Uniti», in *Rassegna di studi penitenziari*, fasc. II, 1975.
4. CALVANESE E., GALLINA FIORENTINI P., «La criminalizzazione del tossicomane: aggiornamento e verifica del problema alla luce di alcune ricerche straniere» in *Rassegna di Studi penitenziari*, fasc.VI.
5. COCO N., «Nuove prospettive legislative in rapporto al consumo di sostanze stupefacenti», in *Archivio penale*, nn. 5-8, 1975.
6. DE CAROLIS G., «Presentazione della proposta di legge n. 685», *Atti parlamentari*, 1975.
7. S.M. DE STEFANO PERROTTA A., *Droga e politica sociale. Ipotesi, piani e tipi di intervento*, S.E.I., Torino. 1975.

8. S.M. GIANCASPRO B., *La droga storia classificazione patologia, sociologia, legislazione, prevenzione*, Abete, Roma, 1975.
9. S.M. MINNUCCI V., *Droga. problema educativo*, Fratelli Conte, Napoli, 1975.
10. S.M. PITCH T., *La devianza*, La Nuova Italia. Firenze, 1975.
11. S.M. ROSSI R., e altri «Terapia della droga: illusione o realtà?» *Il Pensiero Scientifico*, Roma, 1975.
12. S.M. SCARPA S. CHITI L., *Di farmaci si muore*, Editori Riuniti, Roma. 1975.
13. S.M. SPADONI M., *Pericoli da farmaci*, Idelson. Napoli.
14. ZERBETTO R., «La droga nei suoi significati», in *Atti del Convegno della Società italiana di Psichiatria*, Ancona. 1975.

Anno 1976

15. A.A.VV., *La droga, i servizi di prevenzione e di recupero*, Atti del Seminario italo-tedesco, Merano, 1976.
16. A.A.VV., *Contributi conoscitivi e orientamenti pratici sul tema della droga*. Raccolti con la collab. del Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Medicina Sociale. Roma, 1976.
17. S.M. AA.VV., *Le droghe e il loro abuso*, Savelli, Roma, 1976.
18. S.M. AA.VV., *Droga e linguaggio*, Marsilio, Padova, 1976.
19. AA.VV., *Prospettive psicoterapiche nel trattamento dei tossicomani*, in atti del X Convegno della Sezione di Psicoterapia Medica della Sanità Italiana di Psichiatria. *Il Pensiero Scientifico*, Roma, 1976.
20. AA.VV., *Atti «Conferenza internazionale sulla farmacodipendenza», a cura del Ministero della Sanità*, Roma, 1975.
21. ADLER SEGRE E., CALVANSE E., LAMPERTICO L., PONTI G., ZUCCA-ALESSANDRELLI C., «Prospettive di intervento terapeutico sui tossicomani in carcere», in *Quaderni di Criminologia Clinica*, Roma, 1976.
22. S.M. ALVINO V., *Stupefacenti e sostanze psicotrope. Commento alla nuova disciplina e relativa legislazione*, G.Pastena, Roma, 1976.
23. S.M. ARNAO G., *Rapporto sulle droghe*, Feltrinelli, Milano, 1976.
24. BIONDI G. RIBUFFO M.T., «Note sul lavoro sociale con i tossicodipendenti», in *Rivista di Servizio Sociale*, IV, 1976.
25. S.M. BISO B., *Psiche e droga*, Bulzoni, Roma, 1976.
26. S.M. BLUMIR G., *Eroina. storia e realtà scientifica. Diffusione in Italia: Manuale di autodifesa*, Feltrinelli, Milano, 1976.
27. BONFIGLIO G., «Discrasie tra norme di repressione e trattamenti curativi della Legge 22 dicembre 1975. n. 685, sulla disciplina degli stupefacenti», in *Critica penale*, 1976.
28. S.M. BRUNETTA G., *Giovani e droga*, Centro Studi Sociali, Milano, 1976.

29. CANEPA G., «Criteri di valutazione dei fattori socio-culturali nelle origini delle tossicomanie», in *Giustizia e Costituzione*, n. 2/3, Milano, 1976.
30. S.M. CAPACCIA MANTELLI C., *La politica della droga*, Napoleone, Roma, 1976.
31. S.M. CARABBA E.F., *I reati nella legge sugli stupefacenti. Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope*. Edizioni Laurus, Firenze, 1976.
32. S.M. CASSING e altri, «L'alcolismo e le droghe», in *Fogli d'informazioni*, n.30, aprile 1976.
33. S.M. CATANIA E., VIGORELLI P., *L'industria della droga*, Marsilio, Padova, 1976.
34. S.M. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *La prevenzione e la repressione dei reati connessi all'uso e al commercio della droga*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1976.
35. D'ARCANGELO E., «La nuova legge sulla droga» in *Quaderni Piacentini*, nn. 58-59, 1976.
36. DE CAROLIS G., «Presentazione della nuova legge», *Atti della Conferenza Internazionale sulla farmacodipendenza*, ICAA, Roma, 1976.
37. S.M. DE MAIO D. CAPONERI M.A., *Le tossicomanie giovanili*, il Pensiero scientifico, Roma, 1976.
38. S.M. DEL FAVERO A., LOIACONO G., *Farmaci, salute e profitti in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1976.
39. S.M. DI GENNARO G., *La droga: controllo del traffico e recupero dei drogati*, Giuffrè, Milano, 1976.
40. DOGANA F., *Psicopatologia dei consumi quotidiani*, Angeli, Milano, 1976.
41. FORTUNA E., «Rilievi critici sulla nuova legge sulla droga», in *Giur. merito*, IV, 1976.
42. S.M. GIUS G., PRIVITERA G. CANCRINI L., *La diffusione della droga tra i giovani*, Cooperativa Libreria Universitaria, Trento, 1976.
43. GRUPPO ABELE, *Droga: in quale direzione? Linee e proposte d'intervento*, Ed. AGA, Cuneo, 1976.
44. INSOLERA G. STORTONI L., «Un'altra legge "speciale": la legge sulla droga» in *La questione criminale*, anno II, 1976.
45. S.M. ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE E GLI STUDI LEGISLATIVI (Isle), *Nuova normativa sugli stupefacenti. Aspetti giuridici e sanitari*, Giuffrè Milano, 1976.
46. LORENZELLI S., «Contributo casistico su alcune particolari modalità di occultamento di sostanze stupefacenti», in *Rassegna di studi penitenziari*, fasc. III-IV, 1976.
47. S.M. LUCARINI S., *Dossier sulla droga*, Città Nuova, Roma, 1976.
48. S.M. MATZA D., *Come si diventa devianti*, Il Mulino, Bologna, 1976.
49. OLIVIERO A., «Lo psicologo e il problema delle tossicomanie», in *Psicologia Contemporanea*, Firenze, n. 18, 1976.

50. S.M. PADOAN G., *La droga che cosa, come e perché*, Milano, Giuffrè, 1976.
51. PANNAIN B., DE ROBERTIS M., DE SANCTIS S., *Psicofarmaco-dipendenza e nuova normativa*, Archivio Penale, n. 5-12, 1976.
52. PANNAIN B., DE ROBERTIS M., DE SANCTIS S., *Alcune osservazioni in tema di psicodroghe minori*, Rass. med. forense, 1976, 137.
53. PONTI G. e Coll., «Prospettive di intervento terapeutico sui tossicomani in carcere», in *Quaderni di Criminologia Clinica*, 18, 229, 1976.
54. S.M. PORZIO M., *Processo alla droga*, Pan Editrice, Milano, 1976.
55. S.M. RUSCONI M., *La droga e il sistema. Cento drogati raccontano. La nuova repressione*, Feltrinelli, Milano, 1976.
56. SODEN E.W., «L'esigenza di un trattamento realistico degli intossicati da alcool e da stupefacenti», in *Rassegna di studi penitenziari*, fasc. I, 1976.
57. S.M. SOLDI A., *Origini ed evoluzione della legislazione farmaceutica in Italia*, L.G. Guadagni, Milano, 1976.

Anno 1977

58. AA.VV., *Tossicodipendenze, prevenzione, cura e reinserimento sociale. Atti del convegno organizzato dal Consorzio socio-sanitario*, Ravenna, 1977.
59. AA.VV., *Atti del Corso residenziale di aggiornamento per docenti di scuole secondarie di II grado. Droga: educare per prevenire*, Palmi 1977.
60. AA.VV., *Atti del corso di aggiornamento per presidi e docenti delle scuole secondarie. La prevenzione dell'uso della droga attraverso l'educazione*, Palermo, 1977.
61. AA.VV., *Atti pre-congressuali del 6° Congresso della Società Italiana di Criminologia*, Bari, Adriatica Editrice, 1977.
62. S.M. ANDREOLI V., *Droga e scuola*, Masson, Milano, 1977.
63. BALLONI A., «Droga e devianza giovanile» in *Atti del Convegno sulle tossicodipendenze*, Ravenna, 28-29 gennaio 1977.
64. S.M. BARCELLINI A., *La droga. Questa epidemia moderna*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1977.
65. BIAMONTI C., *Cosa sappiamo della droga? Proposta per un sistema informativo sulla prevenzione alla droga*, Cises, Roma, 1977.
66. S.M. BISO B., *Psiche e droga*, Bulzoni, Roma, 1977.
67. BONGERMINO L., «Limiti e rischi dei centri anti-droga», in *Psicologia Contemporanea*, Firenze, n. 22, 1977.
68. S.M. BONNONE CARRERE P., *Il triangolo d'oro*, SEI, Torino, 1977.
69. BORASIO V., *Esperienze di recupero di tossicomani in Inghilterra*, Atti VIII Convegno Nazionale di Antropologia Criminale, Padova, 21-24 settembre 1977.

70. BORASIO V., GALBIATI M., *Comunità residenziali americane per il trattamento dei tossicomani*, Atti VIII Convegno Nazionale di Antropologia Criminale, Padova, 21-24 settembre 1977.
71. S.M. BRUNO F., FERRACUTI F., *Droga e condotte sessuali*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1977.
72. BRUNO P., FERRACUTI E., «Recenti progressi nella ricerca e nella terapia delle farmacodipendenze con gli antagonisti degli oppiacei», in *Il lavoro neuropsichiatrico*, vol. 63, fasc. 3, 1977.
73. S.M. CANCRINI L., *Esperienze di una ricerca sulle tossicomanie giovanili in Italia*, Mondadori, Milano, 1977.
74. S.M. CANCRINI L., MALAGOLI TOGLIATTI M., MEUCCI G.P., *Droga chi, come, perché e soprattutto che fare*, Sansoni, Firenze, 1977.
75. CARRIERI F., GRECO O., *Trattamento delle tossicomanie*, legge n. 685 e politica del territorio, Amm. politica, 1977, 464.
76. CESA BIANCHI M., «Problemi psicologici delle tossicodipendenze», in *Psicologia Contemporanea*, n. 21 Firenze, 1977.
77. CIPOLLI C., DE FAZIO F., GALLIANI I., *Etilismo e condizione detentiva*, Rass. profil. crim. psych., 1977, (2), 3.
78. S.M. D'ARCANDELO E., *La droga nella scuola. Inchiesta tra gli studenti di Roma*, G. Einaudi, Torino, 1977.
79. S.M. ERMENTINI A., VERDICCHIO O., *Droga, famiglia e società*, Mursia, Milano, 1977.
80. S.M. FERROTTI F., *Giovani e droga*, Liguori, Napoli, 1977.
81. FIUME S., «Prevenzione e moderne terapie delle tossicomanie», in *Rivista di Tossicologia sperimentale e clinica*, n. 1-2, 1977.
82. S.M. GRUPPO ABELE, *Droga in quale direzione? Linee e proposte di intervento*, Aga II Portichetto, Cuneo, 1977.
83. LEQUIO M. e Coll., *Trattamento con metadone degli eroinomani*, Freniatria, 101, 1977.
84. LETTIERI N., «La droga in Italia: la situazione attuale e l'azione della pubblica amministrazione», in *Promozione Sociale*, A.A.I., maggio-giugno 1977.
85. LODI F., MAROZZI E., *Compendio di Tossicologia forense e Chimica tossicologica*, Cortina, Milano, 1977.
86. S.M. MAGNINO M.C., *LSD una indagine completa sul più potente allucinogeno oggi conosciuto*, Roma, Ed. Mediterranee, 1977.
87. S.M. MANCINI S., *Alcoolismo: indagine sul veleno di Stato*, Il Formichiere, Milano, 1977.
88. MERIGHI L., *Ultimo dossier droga*, Esperienza, Fossano, 1977.
89. MINISTERO DELL'INTERNO - CENTRO STUDI SUI PROBLEMI DELLA DROGA, *Atti del Seminario di Studi sui problemi della droga*, Roma, 1977.
90. S.M. NCOLIS H., *La droga demistificata. Problemi giuridici, medici, educativi*, A. Armando, Roma, 1977.

91. PATALANO G., «La nuova disciplina degli stupefacenti nei suoi aspetti penalistici e di politica criminale», in *Riv. pen.*, 1977.
92. SELLAROLI M., «La nuova disciplina della detenzione di stupefacenti per uso personale», in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977.
93. SELLAROLI M., «Irrazionalità vecchie e nuove nella disciplina della detenzione di stupefacenti per uso personale», in *Giur. it.*, 1977.
94. S.M. STEFANELLI G., *Droga e drogato*, Paravia, Torino, 1977.
95. S.M. SZASZ T.S., *Il mito della droga. La persecuzione rituale delle droghe, dei drogati e degli spacciatori*, Feltrinelli, Milano, 1977.
96. S.M. VIRNO M., *Le tossicodipendenze da oppiacei*, ed. Nocchioli, Firenze, 1977.
97. S.M. ZERBETTO R., «La droga nei suoi significati», in *Prospettive psicoterapeutiche nel trattamento dei tossicomani e degli alcolisti*, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1977.
98. ZOENA F., *Atteggiamenti dei familiari e crisi dell'ingresso in carcere nei tossicomani*, *Atti pre-congressuali del 6° Congresso della Società Italiana di Criminologia*, Bari, Adriatica Editrice, 1977.
99. S.M. WELLS B., *Le droghe psichedeliche. Aspetti psicologici medici e sociali*, Feltrinelli, Milano, 1977.

Anno 1978

100. AA.VV., *Educazione e droga*. Atti del seminario di studi promosso dalla Cassa del Risparmio, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia, 1978.
101. AA.VV., *Atti del 1° corso di formazione sul tema: Problemi di tossicodipendenza tra i giovani*, Foggia, 4-7 dic. 1978. Provveditorato agli Studi di Foggia Comitato Prov. Anti-droga.
102. AA.VV., *Contro la droga*, Comune di Bologna, Poligrafico Parma, 1978.
103. AA.VV., *La droga nell'ambito educativo*. Provveditorato degli Studi di Ascoli Piceno. Corsi di aggiornamento. Ascoli Piceno, Tip. Cesari, 1978.
104. AA.VV., *Aggiornamenti sul problema della droga*, Ministero della Pubblica Istruzione, Roma, 1978.
105. AA.VV., *Corso di aggiornamento per operatori sociali e sanitari in materia di alcoolismo e tossicodipendenze*, Dispense, Roma, 1978.
106. AA.VV., *Corso Nazionale d'aggiornamento per docenti sulla prevenzione dell'uso della droga*, Frascati, Poligrafia laziale, 1978.
107. AA.VV., *L'Educazione Sanitaria. Studi e documenti degli annali della Pubblica Istruzione*, Roma, 1978.
108. AA VV., «L'eroina uccide», in *Sapere* n. 807, gennaio 1978.
109. S.M. ANDREOLI V., MAFFEI F., TAMBURINO G., *Il ciclo della droga. Morfina eroina, metadone. Aspetti medici e giuridici*, Mondadori, 1978.

110. S.M. ARNAO G., *Erba proibita. Rapporto su hashish e marijuana*, Milano, Feltrinelli, 1978.
111. ARNAO G., «La grande mistificazione» in *Sapere*, 1978.
112. S.M. ARNAO G., *Rapporto sulle droghe*, Feltrinelli, Milano, 1978.
113. S.M. AXOM J.E., *Guida ragionata agli allucinogeni*, Savelli, 1978.
114. S.M. BARBERO AVANZINI B., *Droga, giovani e società*, Il Mulino, Bologna, 1978.
115. BARTOCCHI L., FACCIOLI P., «Giovani e droga: una ricerca a Bologna», da *Sapere*, Bari, n. 809, marzo 1978.
116. BIONDI G. «Alcune considerazioni in materia di prevenzione delle tossicodipendenze nella scuola e nel territorio», da *Rivista di servizio sociale*, 2, 1978.
117. BIONDI G., DI FIANDRA T., «L'intervento pubblico e privato nel settore delle tossicodipendenze», in *Riv. di Servizio Sociale*, n.4, 1978.
118. CAGOSSI M., CIOCCA A., BOCALONI R., «Pratica ed istituzione nelle comunità terapeutiche per i tossicomani», in *Riv. di Servizio sociale*, 2, 1978.
119. CALABRO S., CARRER F., PONDRELLI C., «Il problema dell'assistenza ai tossicomani detenuti in carcere», in *Rass. crim.*, 297, 1978.
120. CASINI R. *Droga: quale informazione? Bibliografia 1965-1978*, a cura di R. Casini, B.Costa, C. Palmisano. C.E.I.S., Roma, 1978.
121. S.M. CECCHINI TERRANOVA R. *Quale droga. Il rapporto culturale dell'uomo con la droga e le scelte attuali*, Tennerello, Palermo, 1978.
122. CHIOZZA G., MALCONTENTI R., «Orientamenti della giurisprudenza genovese in tema di modiche quantità di sostanze stupefacenti», in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, 274.
123. CIOMINI E MOCENTINI P., «La percezione del drogato nell'adolescenza» da *Psicologia contemporanea*, 1 gennaio-febbraio 1978.
124. S.M. COMPAGNONE V., *Droga in Friuli*, Ed. Grillo, Udine, 1978.
125. CORNACCHIA P., «Da un'analisi delle cronache: a morire sono i poveri» in *Sapere*, 1978.
126. CORTELLESA D., FALCIONI F., LA GRECA G., «Verifica sugli assuntori di droga segnalati al tribunale dei minorenni di Roma» Roma, Mantellate 1978, da *Quaderni di Criminologia Clinica*, Roma, fasc. 1, Gennaio, Marzo 1978.
127. DE LEO G., «Un programma regionale per la riabilitazione degli alcoolisti e dei tossicomani», in *La rivista di Servizio sociale* 4, 1978.
128. S.M. ERMENTINI A., VERDICCHIO O., *Droga Famiglia società*, Milano, 1978.
129. S.M. FLICK G.M. *Droga e legge penale. Miti e realtà di una repressione*, A. Giuffrè, Milano, 1978.

130. FONTI A., GARAVAGLIA, *Il trattamento dei tossicodipendenti in ambiente carcerario*, Milano, 1978/1982.
131. FORTUNA E., «Le norme procedurali della legge 22 dicembre 1975, n. 685», in *Critica giuridiz.*, 1-2, 75, 1978.
132. FORTUNA E. «Il problema della droga. Informare per prevenire», in *L'educazione sanitaria*, Appendice, *Studi e documenti degli Annali della Pubblica Istruzione*, 3, Le Monnier, Firenze 1978.
133. FRASCHINI M.G., «La droga e i giovani» da *Prospettive Sociali e sanitarie*, Milano 1978.
134. MARCHETTI M., RICCIERI F.M., GIACCHETTI D., SANTUCCI E., *Disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope*, Federfarma, Roma, 1978.
135. MARGNELLI M., «Schiavi dell'eroina» in *Panorama*, 24 ottobre 1978.
136. MARINELLI M., «La vera e la falsa tossicologia» da *Sapere*, Mari, n. 807, genn. 1978.
137. S.M. MELORIO E., *La scimmia in corpo. Perché ci droghiamo*, Modulgrafica Editoriale, Milano, 1978.
138. PAROLI E., «Rischi e cautele nell'uso del metadone», in *Salute e territorio*, n. 2, 1978.
139. PASSACANTANDO G., «Dubbi interpretativi sulle nuove leggi in materia di sostanze stupefacenti» (unicità o meno del concetto di modicità- nozione di modicità), in *Giur. merito*, 1978, IV, 476.
140. PONDRELLI G., LOMI A., «Considerazioni su alcuni possibili effetti criminogeni delle leggi antidroga» in *Rassegna di Criminologia*, 1978.
141. POSTIGLIONE A., «L'uso in gruppo di sostanze stupefacenti», in *Foro it.*, 1978, II, 256.
142. PROVVEDITORATO AGLI STUDI, *Le droga nell'ambito dei problemi educativi*, Corso di aggiornamento. Ascoli Piceno, 1978.
143. STARRÀ P., *I giovani e la droga*, Atteggiamenti motivazionali e aspetti preventivi, Como, C.I.T.E. 1978.
144. S.M. TERRANOVA R., CORNACCHIA P., *Quale droga*, Tennerello, Roma, 1978.
145. TOMASELLI MARZANO S., *Le tossicomanie giovanili con particolare riguardo alle terapie psicologiche delle tossicodipendenze da oppiacei*. *Freniatria*, 1978.
146. VALENZI C. BERGAMI E., «La sessualità della coppia di tossicodipendenti in terapia disintossicante con metadone orale» in *Rivista di sessuologia* n. 1, 1978.
147. VETERE C., «Le basi psico-sociologiche della farmacodipendenza e la prevenzione», in *Riv. di Servizio Sociale*, 1, 1978.
148. ZERBETTO R., «Gli interventi in situazione di crisi con assuntori di psicodroge»; in *La Psicoterapia nelle situazioni di crisi*, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1978.

Anno 1979

149. AA.VV., *L'eroina di Stato*, Rivista bimestrale di politica socio-sanitaria sotto il patrocinio della Giunta Regionale toscana, Firenze, La Nuova Italia, 1979.
150. AA.VV., *Contro la diffusione delle tossicodipendenze*, Dipartimento Sicurezza Sociale della regione Emilia-Romagna, Studi e documentazione, Bologna, 1979.
151. AA.VV., «Droga e territorio milanese», da *Unità Sanitaria*, 33-34, gennaio-giugno 1979.
152. AA.VV., *La prevenzione dell'uso della droga attraverso la prevenzione*, Trento, Il Provveditorato, 1979.
153. AA.VV., «Tossicomania di massa e cultura della droga» Prospettive sociali e Sanitarie, n. 17, Milano 1979.
154. AA.VV., *Corso Nazionale per la prevenzione dell'uso della droga 2*, Giulianova Lido, 1979.
155. AA.VV., *La droga. Raccolta di studi, opinioni, leggi, convenzioni e regolamenti pubblicati dalla rivista La Rota*, Napoli, Real Casasanta dell'Annunziata, 1979.
156. AA.VV., *Corso Nazionale di Aggiornamento per docenti sulla prevenzione dell'uso della droga*, Fiuggi 1979, Atti del 4° Congresso Educatore per vivere, Maggio 1979, Roma.
157. AA.VV., *Condizione giovanile e droga. Indagine sui fenomeni di mutamento sociale e di crisi nel comportamento giovanile*, Trento, 1979.
158. AA.VV., *Come insegnare sulla salute, sui farmaci e sulla droga*, Cles e Ass. alla Sanità Regione Lombardia, Milano, 1979.
159. AA.VV., «Il maledetto imbroglio dell'eroina», in *Gorriere Medico*, dicembre 1979.
160. AA.VV., *Linee prospettive per un programma di intervento in materia di tossicodipendenza*, (a cura del CRPT della Regione Toscana), Firenze 1979.
161. AA.VV., «La ricerca degli stupefacenti nei liquidi biologici» da *I quaderni della droga*, Milano 1979.
162. AA.VV., *La famiglia del tossicomane. Rassegna della Letteratura*, La Rivista di Servizio Sociale, 2, giugno 1979.
163. ACETO G., CARRER F., LEQUITO M., PERALDO R. «Confronto fra uso selvaggio e uso strutturato dal metadone: due vie diverse al fallimento», in *Rassegna di Criminologia*, 2, 1979.
164. ALBERTI C., «Il tossicomane: un malato difficile», in *Sapere*, n. 817, febbraio-marzo 1979.
165. S.M. ANDREOLI V. *Il ciclo della droga: aspetti medici e giuridici*, ed. scientifiche e tecniche, Mondadori, Milano, 1979.
166. S.M. ARNAO G., *Droga e potere*, Savelli, Roma, 1979.

167. ASSESSORATO ALLA SANITÀ REGIONE LOMBARDIA, *Come insegnare sulla salute, sui farmaci e sulla droga*, Milano 1979.
168. BIGOZZI U., «Esiste il danno genetico da tossicodipendenza?» in *Rivista di sessuologia*, 1979.
169. S.M. BLUMIR G., «Eroina « Milano, Feltrinelli 1979.
170. BLUMIR G., *Dossier-eroina: una generazione in pericolo*, Milano, I libri dell'Europeo, 1979.
171. BORASIO V., «Esperienze francesi sul trattamento delle tossicodipendenze. Esperienze a Lione», in *Rassegna di Criminologia*, 10, 193, 1979.
172. S.M. BUTTURINI E., ANDREOLI V., *Giovani, droga e rapporto educativo*, Fiorini, Verona, 1979.
173. CAGOSSI M., e coll., «La famiglia del tossicomane, rassegna della letteratura», in *Riv. di Servizio Sociale*, 2, 1979.
174. CALABRO S., PONDRELLI C., TASCA I., «L'intervento pubblico nel campo della droga: ambiguità e contraddizioni dell'attuale situazione italiana», in *Rassegna di criminologia*, 10, 211, 1979.
175. CAMPANINI M., «Considerazione sul gruppo come situazione determinante le scelte tossicofile», da *Animazione Sociale*, Milano, n. 4 ottobre-dicembre 1979.
176. S.M. CANCRINI L., *Esperienze di una ricerca sulle tossicomanie giovanili in Italia*, Milano, Ed. Oscar Saggi 13, 1979 Roma, Ed. Riuniti.
177. S.M. CANCRINI L., MALAGOLI M., TOGLIATTI, MEUCCI G.P., *Droga, chi come e perché e soprattutto che fare*, Club Italiano dei Lettori, 1979.
178. CAPITANIO M., «Alcune ipotesi psicosociali sull'alcoolismo: una verifica empirica» da *Animazione Sociale*, Milano, n. 1 gennaio-marzo 1979.
179. CARABBA E.F., *I reati nella legge sugli stupefacenti. Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope*, Legge 22 dicembre 1975, n. 685. Firenze, ed. Laus 1978-1979.
180. S.M. CASI G., *La liberazione artificiale. L'uomo e il diritto di fronte alla droga*, Giuffrè, Milano, 1979.
181. S.M. CASSINI S., *Quanti sono e chi sono i tossicodipendenti*, Rocca Assisi, n. 22, 1979.
182. S.M. CATANIA E. *Basta morire di eroina*, Padova, Mastrogiacomò, 1979.
183. S.M. CIAPANNA C. *Marijuana e altre storie*, Milano, Ciapanna 1979.
184. C.E.I.S. (a cura del), *Atti del terzo congresso mondiale delle comunità terapeutiche*, C.E.I.S., Roma, 1979.
185. DIPARTIMENTO SICUREZZA SOCIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, *Contro la diffusione delle tossicodipendenze. L'impegno della regione e degli Enti locali*, Voll. I e II, dicembre 1979.
186. S.M. EMMI N., *La coscienza della droga nell'età contemporanea*, A Marino, Catania, 1979.

187. S.M. FARNIOLI B., LOMBRASSA C., *Droga oggi: storia, cause sociali, terapia, riabilitazione, legislazione*, ed. Sugarco, Milano, 1979.
188. S.M. FLICK G.M., *Droga e legge penale - miti e realtà di una repressione*, Giuffrè, Milano 1979.
189. S.M. FRANZIOSI M.G. PISACANE A., TOGNINI G., «Bambini e farmaci» da *Il pensiero scientifico*, Roma 1979.
190. S.M. GIUSTI G. SICA D., *Gli stupefacenti e le tossicomanie*, Padova, CEDAM, 1979.
191. S.M. GLATT M.M., *I fenomeni di dipendenza*, Feltrinelli, Milano, 1979.
192. S.M. GRAHAM J.D.P., *Hashish e marijuana. Farmacologia e biochimica della cannabis: suoi effetti sociologici e psichiatrici*, Roma, Newton Compton, 1979.
193. S.M. GUILLON B., *Questo figlio che si droga è il mio*, SEI, Torino 1979.
194. S.M. INGLIS B., *Il gioco proibito. Storia sociale della droga*, gli Oscar Studio 67 Mondadori, Milano 1979.
195. S.M. MASTANTUONO E., *Perché la droga*, ed. Bulzoni, 1979.
196. ONGARO B., BASAGLIA F. «Formando droga», in *Enciclopedia*, Vol. VI, Einaudi, Torino, 1979.
197. S.M. PANTALEONE M., *Mafia e droga*, Einaudi, Torino, 1979.
198. PELLICCIARI A., «Droga: non rassegnamoci» da *Donne e società*, n. 50, aprile-giugno 1979.
199. PERICOLO G., *I problemi dell'alcoolismo. Cause e rimedi*, Aggiornamenti sociali, Milano 1979.
200. PICCOLI D., *Il gruppo ABELE e la droga*, Quaderni di animazione sociale, Milano, n. 5, 1979.
201. PICOTTI B., «Su alcune eccezioni di incostituzionalità della vigente normativa in tema di detenzione di stupefacenti», in *Giur. merito*, 1979, II.
202. PONS R., «Motivazioni psico-dinamiche ed aspetti medico-sociale della diffusione della droga nella collettività giovanile», in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 3, 1979.
203. S.M. SANZI M.G., «Droga e progetto uomo», C.E.I.S., Roma, 1979.
204. SELVINI M., *Droga: le recenti conquiste della terapia familiare*, Prospettive sociali e sanitarie, Milano, 21, 1979.
205. S.M. STAFFORD P.G., *Enciclopedia e psichedelica Controinformazione sugli allucenogeni*, Roma, Ciapanna, 1979.
206. S.M. SZAZS T., *Il mito della droga*, Feltrinelli, Milano, 1979.
207. TEMPESTA E., *Droga e cultura*, Vita e Pensiero, 12, dicembre 1979.
208. S.M. VIRGILI C., DEIDDA D., *Droga: il problema non è la qualità della roba ma la qualità della vita*, ROCCA, Assisi, 1979.
209. VENA G., GRECO D., «Inalazioni di idro-carburi a scopo voluttuario: contributo casistico», *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 1-2, 1979.

Anno 1980

210. AA.VV., *Aspetti terapeutici, sociali, legislativi. Droga*, Firenze, La Nuova Italia Ed. 1980.
211. AA.VV., *Progetto TO.DI. Prevalenza degli assuntori di oppiacei negli iscritti alla leva militare per il 1980*, CNR. Pisa, Ed. Giardini, Maggio, 1980.
212. AA.VV., *Dossier Droga. Per un sistema informativo dei servizi per tossicodipendenti*, Centro Medico di Assistenza Sociale, Provincia di Milano, marzo 1980.
213. AA.VV., *Lotta alla droga, aiuto ai drogati. Documentazione a cura dell'Ufficio Stampa del Ministero della Sanità*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1980.
214. AA.VV., *Ricerca CENSIS, Giovani, scuola e tossicodipendenze nella provincia di Pistoia*, Roma, 1980.
215. AA.VV., *La Chiesa, la famiglia, la droga: «Il silenzio ci condannerebbe»*, Il Delfino, 6, 1980.
216. AA.VV., *Tossicodipendenze e devianza nell'attuale società*, in *Città, crimine e devianza*, anno 11, n.3, 1980.
217. AA.VV., *Droga s.p.a.*, Logos, Roma, 1980.
218. AA.VV., *Gli ostelli dello sciamano. Alle radici delle tossicomanie e del controllo istituzionale*, Senza Galere, Torino, 1980.
219. AA.VV., *Guida ai farmaci. Come agiscono, come e perché si usano. Indicazioni, controindicazioni, interazioni*, Milano, Biblioteca Medica Fabbri, 1980.
220. AA.VV., *Rapporto droga: Italia «77-78-79» - Rapporto del Ministero della Sanità CNR*. Indagine eseguita nell'ambito del Progetto Finalizzato tecnologie biomediche del CNR; S.e.S., 1980.
221. AA.VV., *Lotta alla droga. Aiuto ai drogati*, Ministero della Sanità. Libreria dello Stato, 1980.
222. AA.VV., *Dentro, contro, attraverso, perché, oltre la droga*, Testimonianze anno XXIII nn. 6-7-8, Firenze 1980.
223. AA.VV., *La provocazione della droga per un impegno sociale*, ed. Concordia Sette, Pordenone, 1980.
224. AA.VV., *Atti Il problema droga in Toscana: relazione sull'attuazione della legge 685/75, valutazioni e proposte*, a cura della Regione Toscana, Firenze, gennaio 1980.
225. AA.VV., *Droga informazione*, Socet, Torino, 1980.
226. AA.VV., «Uso e abuso di alcol nella provincia di Firenze: dati di una ricerca», in *Alcol, aspetti economici sociali medici psicologi, Regione Toscana*, Firenze 1980.
227. ATTI SEMINARI, «Atti 5° corso Nazionale di aggiornamento per docenti sulla prevenzione dall'uso della droga», in *Educare per prevenire*, Ministero della Pubblica Istruzione, Roma, 1980.

228. ALLAMANI A., «Alcolisti: profilo psicopatologico», in *Alcol, aspetti economici sociali medici psicologi*, Regione Toscana, Firenze 1980.
229. ALTISSIMO R., «Relazione sullo stato della tossicodipendenza in Italia del Ministro della Sanità», in *Atti parlamentari*, marzo 1980.
230. ANGIOLINI D., «Esperienza interdisciplinare nella cura ambulatoriale dei pazienti alcolisti nel comprensorio aretino», in *Alcol, aspetti economici sociali medici psicologi*, Regione Toscana, Firenze 1980.
231. ANNESSI A., «Regolamenti comunitari nella preparazione e commercializzazione del vino», in *Alcol, aspetti economici sociali medici psicologi*, Regione Toscana, Firenze, 1980.
232. S.M. ARNAO G., *1980, Storia, effetti, culture, esperienze*, Milano, Feltrinelli, Economia, 1980.
233. S.M. ARRUPE J., «Chiesa e lotta alla droga» da *Aggiornamenti sociali*, 11, Milano, nov. 1980.
234. S.M. BALLONI A., GIUDICINI P., *Città, crimine e devianza*, Angeli, Milano 1980.
235. BELTRAME P., CANCRINI L., SAVINO C., «La tossicomania non è inguaribile», in *Sapere*, 827, aprile 1980.
236. S.M. BERLINGUER G., *La droga fra noi*, ed. Riuniti, Roma, 1980.
237. S.M. BLUMIR G., RUSCONI M., *Eroina, storia e realtà scientifica, diffusione in Italia, manuale di autodifesa*, Milano, Club degli Editori, 1980.
238. BORASIO V., *I trattamenti sanitari obbligatori per i tossicodipendenti*, Atti IX Convegno Nazionale di Antropologia Criminale, Chianciano Terme, 15-19 ottobre 1980.
239. BRUNO F., «Aspetti sociologici e criminologici delle tossicodipendenze», da *Città Crimine e Devianza*, Milano, Franco Angeli, 1980.
240. BUTTOLO R., «Alcoolismo: fenomeno sociale nel Friuli Venezia Giulia», in *Alcool, aspetti economici sociali medici psicologici*, Regione Toscana, Firenze, 1980.
241. CAMPANINI M., «Disinformazione sul problema della droga» da *Animazione sociale*, Milano, 2, aprile-giugno 1980.
242. S.M. CAMPANILE S., *La droga nel mondo attuale*, Modena, La Goliardiva, 1980.
243. CANAL G., GIANMARIA M., «Servizio di leva e tossicomanie; primo non disturbare», da *Sapere*, Bari, 287, 1980.
244. CANAL C., GIANMARIA M., «L'uso di sostanze psicotrope nei conflitti bellici», da *Sapere*, Bari, 287, 1980.
245. S.M. CANCRINI L., *Tossicomanie*, Editori Riuniti, Roma 1980.
246. CARCIONE A., *La risposta dei giovani alla droga*, Indagine tra gli studenti della scuola superiore della Provincia di Palermo. Palermo, Assessorato alla Sanità. Regione Sicilia. Provveditorato agli Studi di Palermo. 1980.

247. CASSINI C., «La droga in fabbrica: una siringa calibro 9», da *Rocca*, Assisi, 1, gennaio 1980.
248. C.E.I.S., «Droghe: giudizi della stampa italiana 1980». C.E.I.S. Roma 1980.
249. C.E.I.S., *Stampa e droga*, C.E.I.S., Roma 1980.
250. S.M. CHRISTIAN D., *Merce e droga*, Un approccio radicale al problema delle tossicofilie. Arcana, Roma 1980.
251. COCO N., MARCHIORI A., «Intossicazioni letali da stupefacenti. Contributo casistico 1977-1990», in *Lavoro neuropsichiatrico*, 3, 1980.
252. COCO N., «Tossicodipendenza e detenzione - Fenomenologia e modalità di intervento», in *Esecuzione Penale*, Roma, 1980.
253. COCUZZA A., *Droga: un'ipotesi*, Catania, Xuri, 1980.
254. COLAPINTO L., *Droga e tossicodipendenza: aspetti storici tossicologici e legislativi*, Federfermana, Roma, 1980.
255. CONDINI A., PICATTA A., «Disadattamento scolastico e tossicodipendenza. Analisi di cento casi dell'USL 5 Veneto», da *Neuropsichiatria infantile*, 256-257, 1980.
256. CORNACCHIA L., «Mito e profitto: il mercato della droga», da *Sapere*, Bari, n. 287, aprile 1980.
257. COSTANZA M.B., «Droga: perché no al metadone» da *Ordine Pubblico*, 12 dicembre 1980.
258. S.M. DALZOVO L., *Che cos'è per te la droga? Ascoltiamo i rapporti per prevenzione possibile*, ed. Athena, 1980 Modena.
259. S.M. D'ARCANGELO E., *La droga nella scuola*, Inchiesta tra gli studenti. Torino, Einaudi, 1980.
260. S.M. DE CARO D., *Tossicomani nella società moderna*, Torino, Minerva Medica, 1980.
261. DEL GIOVINE F., *La droga in fabbrica: un fenomeno in aumento ma tutt'altro che nuovo*, Rocca, Assisi, 2, 15 gennaio 1980.
262. DE PRETIS L., «Analisi del problema dell'alcoolismo giovanile», *Rivista di Psichiatria*, 15, 1980.
263. S.M. DI ROPPO A., *Le droghe e la mente*, Roma, C. Ciapanna, 1980.
264. FASSINA G., «Droga e tossicomania: problemi di preoccupante attualità», da *Donne e società*, 53, gennaio-marzo 1980.
265. FERRARI G., *Droga: come trattare l'argomento a scuola?*, Elaborazione e sperimentazione di un programma didattico. Bergamo. Amministrazione provinciale. Assessorato ai servizi sociali. Centro Medico di Assistenza Sociale, 1980.
266. S.M. FERRAROTTI F., *Giovani e droga*, Napoli, Liguori 1980.
267. FORESTI G., *Intervento sulle tossicodipendenze*, Freniatria, 104, 180, 1990.

268. FREPOLI F.C., *Allucinogeni, psicofarmaci e stupefacenti nella medicina legale in materia penale e nella psichiatria clinica forense*, S.I.se., Verona, Tip. Italiana, 1980.
269. GARAVAGLIA P., «Sulla droga», da *Donne e società*, Roma, 54, aprile-giugno 1980.
270. GHETTI A., «L'abuso di alcool in Europa», in *Alcool, aspetti economici sociali medici psicologi*, Regione Toscana, Firenze, 1980.
271. S.M. GIACALONE D., *Bucati e sconfitti. Dalla droga ma soprattutto dall'emigrazione*, Roma, Coop. Editrice Giustizia e Libertà, 1980.
272. GIOBBI A., «La prevenzione secondaria delle tossicodipendenze giovanili», da *Aggiornamenti sociali*, Milano, 1, gennaio 1980.
273. GIORDANO A., «Nella scuola contro la droga», da *Riforma della scuola*, Roma, gennaio 1980.
274. S.M. GIULIUCCI G., ZAGO F., MARCHIORI A., *Droga: prevenzione e terapia*, Padova, Mastrogiacomo ed. 1980.
275. GORI E., «Il metadone. Trattamenti e risultati», da *Aggiornamenti sociali*, 11, novembre 1980.
276. INTRONA F., *Sondaggio medico-sociale sull'alcolismo a Venezia*, Cluep, Padova, 1980.
277. S.M. MALAGOLI TOGLIATTI M., *Droga: verso quale intervento*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1980.
278. S.M. MALIZIA E., *Droga '80 nella società, nei giovani, nella scuola*, c.G. Edizioni Medico Scientifiche, Torino, 1980.
279. S.M. MANNAIONI P.F., *Le tossicodipendenze*, Piccin, Padova, 1980.
280. MINISTERO DELLA SANITÀ, *Lotta alla droga, aiuto ai drogati*, Roma, 1980.
281. MINISTERO DELLA SANITÀ, *Rapporto droga-Italia 1977/78/79*, ed. Giadini, Pisa, 1980.
282. MISSALE G., «Rilievi e parametri per una valutazione dell'alcolismo in Emilia Romagna», in *Alcool, aspetti economici sociali medici psicologi*, Regione Toscana, Firenze 1980.
283. MORLINO, *Relazione alla IV Commissione Giustizia del Ministero di Grazia e Giustizia*, luglio 1980.
284. NACCARATO R., «Indagine sul consumo di alcolici su popolazione del Veneto», in *Alcool, aspetti economici sociali medici psicologi*, Regione Toscana, Firenze, 1980.
285. OLIVIERO A., CASTELLANO C., *I farmaci del cervello-Droghe e Psicofarmaci - Che cosa fanno e chi li usa*, Torino, ERI, 1980.
286. S.M. PARCA G., *Lo sballo - Intervista ad una ragazza che ha smesso di bucarsi*, Longanesi, Milano, 1980.
287. S.M. PENSO G., *Piante medicinali nella terapia medica. Formulario pratico per medici e farmacisti*, Milano, Organizzazione Editoriale Medico-Farmaceutica, 1980.

288. PISSACROIA M., «La post-cura dei tossicomani nell'esperienza francese» da *Mondo Operaio*, Roma, 1980.
289. RAJA M., «Droga - Dalla ratica l'urgenza di un servizio non autoritario» da *Sapere*, 1980.
290. RAJA M., «L'alcool tra i giovani», *Sapere*, 1980.
291. REGIONE TOSCANA, «Droga. Aspetti terapeutici, sociali, legislativi», in *Speciale Salute e territorio*, Rivista bimestrale di politica socio-sanitaria, La Nuova Italia, Firenze, 1980.
292. REGIONE UMBRIA - Dipartimento servizi sociali, *Il problema droga e la condizione giovanile: un'indagine negli istituti medi di Terni sull'atteggiamento degli studenti*, Documenti per l'educazione sanitaria, Luglio, 1980.
293. SIRIGATTI S., *Uso e abuso di alcool nella provincia di Firenze: dati di una ricerca*, Alcool, aspetti economici sociali medici psicologi, Regione Toscana, Firenze, 1980.
294. SOLIVETTI L.M., «Il problema della somministrazione legale della droga e l'esperienza britannica», in *Rass. penitenziaria criminologica*, 1-2, 1980.
295. S.M. SOLIVETTI L.M., *Perché la droga. Le cause dell'uso della droga nella società contemporanea*, Milano, F. Angeli, 1980.
296. STEIMBERG J., KALIMTCIS K., COLIMAN D., *Droga: S.p.A. La guerra dell'opio*, Roma ed. Logos, 1980.
297. STELLA C., «Il vino nell'alimentazione», in *Alcool, aspetti economici sociali medici psicologi*, Regione Toscana, Firenze, 1980.
298. SURACI G., URANI R.F., «Problematiche tossicomane. Riflessioni medico-giuridiche in una grande Casa Circondariale», *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 3-4, 1980.
299. S.M. TALLA DINI M., *Che cosa pensano i bambini della droga*, Angeli, Milano, 1980.
300. TEODORI M., *Droga, una legge per non morire*, Dossier di un anno di azione parlamentare e politica, 1980.
301. S.M. WILLIS B., *Le deroghe psichedeliche, Aspetti psicologici, medici e sociali*, Milano, Feltrinelli, 1980.
302. S.M. WORTON D.S., *Coca e cocaina*, Perugia. Savelli, 1980.

Anno 1981

303. AA.VV., *Appunti sulla droga*, a cura del Centro di Medicina Sociale in collaborazione con il Centro di Igiene Mentale, Amministrazione Prov. Napoli, 1981.
304. AA.VV., *Camera dei Deputati: Nuova disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope*, Dipartimento socio-culturale. Serv. Studi, Roma, febbraio 1981.

305. AA.VV., *La scuola di fronte al fenomeno delle droghe. Educazione come prevenzione*, Documenti dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, Casal Monferrato, Marinetti 1981.
306. AA.VV., *Corso Nazionale di Aggiornamento per docenti sulla prevenzione del Fuso della droga*, 6°, Marina di Massa, 1981.
307. AA.VV., *LA droga*, Atti del Convegno di Latina, 6-7 marzo 1981, ed. Nuove Ricerche, Ancona, 1981.
308. AA.VV., *Un problema di oggi: la droga*, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma, 1981.
309. AA.VV., *Problemi delle tossicomanie*, Quaderno di Sociologia, Facoltà di Economia e Commercio, università di Palermo, 1981.
310. AA.VV., *La diffusione delle tossicodipendenze nell'area milanese. Domanda e offerta di Servizi per i giovani tra i 15 e i 18 anni in un quartiere rappresentativo*, Comune di Milano, CNDPS, 1981.
311. AA.VV., «Per difenderci dalle droghe», da *Servizi Ricerche per le tossicodipendenze*, Amministrazione Prov. di Napoli, 1981.
312. AA.VV., *Farmaci antipsicotici*, Ed. Ermes, Milano, 1981.
313. AA.VV., *Droga, morale e medicina*, Milano, Ed. Vita e Pensiero 1981.
314. AA.VV., *Tossicomanie e tossicodipendenze*, Atti dei Congressi della Società Italiana di Medicina Interna '82 Congresso di Firenze 1981, Tavola Rotonda Roma, 1981.
315. AA.VV., «Papavero bianco in campo rosso», da *Panorama*, Milano, Mondadori, 788, 25 maggio 1981.
316. AA.VV., «Carcere, salute e tossicodipendenza», da *Quale salute*, 8, 1981.
317. AA.VV., «La sindrome da astinenza da oppiacei» da *Dossier Droga*, Milano, 2, 1981.
318. AA.VV., *Studi e ricerche sul consumo di droghe*, Scuola centrale di Formazione, Roma, 1981.
319. AA.VV., *La droga La realtà ed oltre*, Edizione Orizzonte medico, Roma, 1981.
320. ATTI DEL CONVEGNO, *Tabacco e giovani*, Fondazione Giorgio Cini, Venezia 1981.
321. ABUGLIA E., BONOMO V., CANNELLA M.C., FILETTI S., CORSARO D., *Profilo Psicologico e imputabilità del tossicodipendente. Atti del XXXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria, Catania, 24-29 aprile 1980, in Formazione Psichiatrica*, 4, 1981.
322. S.M. ANDREOLI V. *Come difendere i figli dalla droga*, Editrice Liviana, Padova, 1981.
323. ANDREOLI V., *Droga e struttura sociale*, da Esperienze Sociali 1 gennaio 1981.
324. AVICO U., *Proposta di organizzazione dei criteri e delle normative per i trattamenti farmacologici degli stati di tossicodipendenza*, ISS, Roma, 1981.

325. S.M. BALLONI A., GIUDICINI P., *Tossicodipendenza e devianza nell'attuale società*, Angeli, Milano 1981.
326. S.M. BARBERO AVANZINI B. *Droga, giovani e società: per un'analisi sociologica della tossicomania giovanile*, Il Mulino, Bologna 1981.
327. BARTOLOMUCCI G., «Proposta di un piano per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenti nel territorio di una U.S.L.» da *La rivista di Servizio Sociale*, 4, dicembre 1981.
328. BARTONE P., *Il limite normativo nella interpretazione delle modiche quantità di stupefacenti*, Napoli, Ed. Jovine, 1981.
329. BENEDETTI L. «Droghe occidentali in Oriente» da *Sapere*, Bari, 837, marzo, 1981.
330. S.M. BENINCASA M.L., CRISPI M., TRAVAGLINO A., *Giovani e droga*, Roma, Bulzoni, 1981.
331. BERGAMI E., FABRI S., MANCINELLI S., MARAFIOTI E., REALE C., VALENZI C., *Un problema di oggi: la droga*, Ist. Italiano di Medicina Sociale, Roma, 1981.
332. BERIA C., «Il buco del sabato sera», da *Panorama*, Milano, Mondadori, 719, 15 giugno, 1981.
333. BERTELLI B., *Tossicodipendenze nell'attuale società italiana: uno sguardo alla letteratura*, in *Tossicodipendenza e devianza nell'attuale società*, Milano, Angeli, ed. 1981.
334. S.M. BOGGIO M., *Farsi uomo oltre la droga* Bulzoni, Roma, 1981.
335. BOYER M., *L'assistenza ai tossicodipendenti in carcere*, Tesi di specializzazione in Criminologia presso l'Università di Genova, Anno Accademico, 1981-1982.
336. BOURGEOIS M., «Una comunità terapeutica per tossicomani: Satori (Unità 4 B2 del V.A. Hospital di Palo Alto)», in *Tossicodipendenza e devianza nell'attuale società*, Milano, Angeli ed. 1981.
337. S.M. BOUTOUT B., *Capire la droga. Manuale di conoscenza e prevenzione ad uso dei giovani, genitori ed insegnanti*, Milano, Savelli, 1981.
338. BRUNO F., «Aspetti sociologici e criminologici delle tossicodipendenze», in *Tossicodipendenze devianza nell'attuale società*, Milano, Angeli, 1981.
339. CAMERA DEI DEPUTATI, *Nuova disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope*, Roma, febbraio 1981.
340. CANEPA G., «Aspetti criminologici e medico-legali del problema dei delinquenti giovani adulti», in *Rassegna di Criminologia*, supplemento al vol. XII, 103, 1981.
341. CAPRARA G. DE LUCA G., «Istituzioni e tossicodipendenze» da *Il pensiero scientifico*, Roma 1981.
342. CAVANA L., MARTINO N., *Le Politiche della droga Analisi e potere d'intervento*, Vappelli, Bologna, 1981.
343. C.E.I.S., *Progetto Uomo. Un programma terapeutico per i tossicodipendenti*, Roma, C.E.I.S. 1981.

344. CELLENTANI O., «Interventi per drogati: illusione o soluzione?», in *Tossicodipendenza e devianza nell'attuale società*, Milano, Angeli, ed. 1981.
345. COMITATO REGIONALE SICILIANO FEDERAZIONE GIOVANILE COMUNISTA ITALIANA, *Dossier mafia e droga*, Palermo, 1981.
346. CORCIONI A., «Il fenomeno della droga: cause e problemi», da *La Rivista del clero italiano*, gennaio, 1981.
347. CRISPI M., LOBAIDO R., TRAVAGLINO A., «La droga come afrodisiaco», estratto da *Il Pisani*, vol. CV, 1981, Palermo.
348. CROCELLA M., «Madame Cocaina», da *l'Espresso*, Roma, 45, 1981.
349. D'ARMENTO V., *Scuola droga e società: tre imminenze nel disordine e strategia della trasformazione*, Lecce, Adriatica Salentina, 1981.
350. S.M. DE ANGELIS R., *Droga e controcultura nella periferia urbana, Storia di vita della marginalità giovanile*, Roma, A. Armando, 1981.
351. DE FEO A., «Scoperte mediche. La droga» da *l'Espresso*, Roma, 17, 1981.
352. DELZOTTI F., MARIANI G., *La droga del padrone*, Sapere, Bari, 836, gennaio, 1981.
353. DOLE P.V., *Il comportamento nel tossicodipendente*, Le Scienze, 150, febbraio, 1981.
354. GALLIMBERTI L., *Corso sulla dipendenza*, Essecoop 2000, Editore Dolo, 1981.
355. GALLOTTA B., «Da secoli di droga si muore» da *Storia illustrata*, 283, giugno, 1981.
356. GANDIS V., «Droga, la rivolta delle famiglie», da *Panorama*, Milano, 796, 20 luglio, 1981.
357. GIOBBI A., «Tossicodipendenze e trattamento sostitutivo con metadone» da *Aggiornamenti sociali*, Milano, febbraio, 1981, 2.
358. GRUPPO GIOVANI E COMUNITÀ, *Droga: riflessioni, discussioni, esperienze*, Il gruppo, Lucca, 1981.
359. S.M. GULLOTTA G., *Sistema familiare e tossicodipendenza*, Giuffrè, Editore, 1981.
360. HUDDOLIN V., *Alcoolismo*, Ass. osp. Reg. F.V.G., Udine, 1981.
361. INTRONA F., «Imputabilità e tossicodipendenza», in *Rivista Italiana di medicina Legale*, 3, 1073, 1981.
362. LEMERT E.M., «Alcool, valori e controllo sociale», in *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Ed. Giuffrè, Milano, 1981.
363. LEMERT E.M., «La ricerca socioculturale sul consumo di Alcool», in *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, ed. Giuffrè, Milano, 1981.
364. S.M. MALAGOLI TOGLIATTI M., *Droga, verso quale intervento?*, Firenze, Nuova Italia, 1981.
365. MAZZOLI G., ROBERTI A., «Devianza, droga e politica» in *Tossicodipendenza e devianza nell'attuale società*, Milano, Angeli, ed. 1981.

366. MELORIO E., *Nozioni e orientamenti sul fenomeno droga*, S.I.R.M.N.E. Direzione di Sanità militare, 1981.
367. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, *Atti 6° corso Nazionale Educare per Prevenire*, Roma, 1981.
368. MINISTERO DELLA SANITÀ, *Relazione al Parlamento sull'andamento delle Tossicodipendenze*, Roma, 1981.
369. MINISTERO DELL'INTERNO, *Attività di prevenzione repressione svolta dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza nel settore degli stupefacenti*, Roma, 1981.
370. S.M. MIREMA N., *La droga*, ed. il Pensiero Scientifico, Roma, 1981.
371. S.M. MODOLO A.M., SEPPILI A., *Educazione sanitaria*, il Pensiero Scientifico, Roma, 1981.
372. MONTANI T., «Dalla marginalità sociale al fenomeno della tossicodipendenza» in *Tossicodipendenza e devianza nell'attuale società*, Milano, Angeli, ed. 1981.
373. S.M. PARACCHI G., *Oltre lo stecato. Le streghe della droga*, Marsili, Venezia, 1981.
374. S.M. RACCATAGLIATA G., *Atarassia ed Euforia. Psicopatologia dinamica dell'alcool e dell'oppio*, Napoli, Liguori, 1981.
375. RAJA M., «Fenomeni e trattamento dell'alcoolismo», da *Sapere, Bari, 846, ottobre novembre, 1981*.
376. RICCIOTTI R. *Gli stupefacenti: repertorio ragionato di legislazione dottrina, giurisprudenza*, Padova, C.E.D.A., 1981.
377. S.M. SCANAGATTA E., NOVENTA A., *Droga e controllo sociale, aspetti sociologici e documentazione legislativa*, Liviana, Padova, 1981.
378. S.M. SGRECCIA E., FIORI A., *Droga, morale e medicina*, Vita e Pensiero, Milano, 1981.
379. SGRECCIA E., «La questione morale sull'uso della droga: contenuti e metodo», da *Medicina e Morale*, 1981.
380. S.M. SPADONI M., *Il plagio farmaceutico sul pubblico e sui medici*, Edizione farmacovigilanza, S. Elpidio a mare, 1981.
381. SPAZZAPAN B., DE VANNA M., «Aspetti culturali delle abitudini alcoliche negli studenti delle scuole medie inferiori», in *Minerva Psichiatrica*, 1981.
382. TAORMINA C., «La droga», da *Giustizia e Società*, Ancona Ed. Nuove Ricerche, 1981.
383. S.M. TORNES C., *Perché la droga*, Borla, Roma, 1981.
384. S.M. VALLONI A., GIUDICINI P., *Tossicodipendenze e devianza nell'attuale società*, Angeli, Milano, 1981.
385. S.M. VARENNE G., *L'abuso delle droghe*, Roma, Ed. Paoline, 1981.
386. VUYLSTEEK K., *Tabagismo, alcoolismo e droghe*, Analisi di programmi di educazione sanitaria nella scuola e nella comunità, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1981.
387. S.M. ZERBETTO R., *Una città di fronte alla droga*, ed. Savelli, Roma, 1981.

Anno 1982

388. AA.VV., *Droga a Terni*, Analisi della funzione del lavoro del Servizio di Assistenza ai tossicodipendenti della USL della conca Ternana, Terni, 1982.
389. AA.VV., *Le sostanze proibitive: fatti, personaggi, racconti, avventura, dati, sbalzi sulle droghe ricreative*, antologia della rivista High Times», Ciapanna, Roma, 1982.
390. AA.VV., *Dispense Milano*, Associazione Italiana per la Difesa contro la diffusione della droga, p.n.n., 1982.
391. AA.VV., *Una proposta e un progetto*, Sapere, Bari, n. 844, 1982.
392. AA.VV., *Educhiamo per prevenire la droga: appunti per genitori ed educatori*, Milano, Cooperativa in dialogo, 1982.
393. AA.VV., *Per la droga l'educazione preventiva*, Il Corriere, Milano, 1, gennaio 1982.
394. AA.VV., *Educazione sanitaria: lotta contro la droga*, Settore Igiene e Profilassi, Regione Liguria E.C.I.G., Genova, 1982.
395. AA.VV., *Problemi relazionali dell'approccio terapeutico di tossicodipendenti*, Prospettive sociali e sanitarie, Milano, 8, 1 maggio 1982.
396. AA.VV., *L.A.B.C. della droga. Tipi di droga sotto controllo internazionale. Gli oppiacei naturali e sintetici*, Il Corriere, Milano, 1, gennaio 1982.
397. AA.VV., «Interventi a favore dei tossicodipendenti», da *Autonomie locali e servizi sociali*, 3, dicembre, 1982.
398. AA.VV., *Eroina tra i banchi*, Questa Scuola, 3, marzo 1982.
399. AA.VV., *Autorità intermedia e droga: quali servizi e quale società*, Angeli, Milano, 1982.
400. AA.VV., *Il labirinto*, Centri pubblici e comunità terapeutiche unite contro le tossicomanie. Rimini, Maggioli, 1982.
401. AA.VV., *Peccato capitale; La droga a Roma*, Dedalo, Bari, 1982.
402. AA.VV., *Gravidanza e tossicodipendenza*, Dossier droga, Milano, 4, 1982.
403. AA.VV., *I disadattamenti giovanili nella collettività militare: considerazioni teoriche e proposte operative nei settori della prevenzione primaria e secondaria*, Comando del Corpo di Sanità dell'Esercito, Vicenza, 1982.
404. ATTI SEMINARIO, *Le droghe e la prigione*, Atti del VI Seminario internazionale di studio, organizzato da: Consiglio d'Europa, Min. Grazia e Giustizia, Centro Internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari. Messina-Palermo, 6-10 dicembre 1982, Rassegna Penitenziaria e Criminologica, n. s., 1982.
405. ANDREOLI V., PAROLIN A., «La tossicodipendenza nella Provincia di Verona», Documenti per una programmazione operativa. Amministrazione della Prov. di Verona, 1982.
406. S.M. ANDREOLI V., MAFFEI F., TAMBURINO G., *Il ciclo della droga. Aspetti medici e giuridici*, Mondadori, Milano, 1982.

407. S.M. ARNAO G., *La droga perfetta*, Roma, Feltrinelli, 1982.
408. AVOGARO P., RIZZO A., «Rapporto tra alcool e malattie cardiovascolari», in *Patologia e problemi connessi all'uso inadeguato di alcolici*, Giunta Regionale del Veneto, Venezia, 1982.
409. S.M. BARRA M., *Tossicomanie giovanili: tecniche di recupero*, Milano, Savelli, 1982.
410. BARTOLOMUCCI G., *Metodi non convenzionali e d'integrazione dei servizi per le tossicodipendenze, proposta di un modello a catena*, La rivista di servizio sociale, 2, giugno, 1982.
411. BASILI L., «Droga, il più alto affare del secolo. Parla il Settore segretario Spinelli», da *Ordine Pubblico*, 5 maggio, 1982.
412. BASILI L., *Il mio piano contro la droga - business Parla il Sottosegretario Raffaele Costa*, Ordine pubblico, 5 maggio, 1982.
413. BASSI R., *Tossicodipendenza e metodi terapeutici*, il C.E.I.S., Il Regno/Attualità, 8, 15 aprile, 1982.
414. BENVENTUO S., *Il paradosso del tossicomane*, Mondoperaio, Roma, 4, 1982.
415. BERTELLI B., *Tossicodipendenze e giovani: lineamenti socio-criminologici*, Giovani e Realtà 4, 1982.
416. BIONDI G., LAMARRA C., SPIZZICHINO L., *Confronto tra le proposte di modifica della legge 22.gennaio.1975, n. 685 sulle tossicodipendenze*, La Rivista di servizio Sociale, 3, 1982.
417. S.M. BONANNI L., *Le droghe*, Bompiani, Milano, 1982.
418. BRUNO F., FERRACUTI F., «Considerazioni critiche e metodologiche sulla liceità e sull'efficacia del trattamento nelle tossicodipendenze» in *Le droghe e la prigionia*, Messina-Palermo, 6-10 dicembre, 1982.
419. BUTTURINI E., ANDREOLI V., *Prevenzione delle tossicodipendenze nella scuola elementare*, Esperienze sociali, 45, luglio, 1982.
420. CALASSO C., *Tossicodipendenze: legislazione e servizi in Olanda*, Prospettive sociali e sanitarie, Milano, 8, 1 maggio, 1982.
421. CALDERONI P., *Gli stupefacenti in Italia: la città della droga*, l'Espresso Roma, 1 gennaio, 1982.
422. CALTESSA G., *Metodologia e tecniche dell'intervento preventivo*, Animazione sociale, Milano, n. 47/48, 1982.
423. S.M. CANCRINI L., *Quei temerari sulle macchine volanti*, Roma, La nuova Italia Scientifica, 1982.
424. CANNAVA O., «Il tossicodipendente come deviante. Questioni teoriche», in *La questione droga*, ed. Giuffrè, 1982.
425. S.M. CAPELLI F., *Guida agli interventi sulle tossicodipendenze*, Il pensiero Scientifico, Roma, 1982.
426. S.M. CAPRARA G., DE LUCA G., *Istituzioni e tossicodipendenze*, Roma, Il pensiero Scientifico, 1982.

427. CARCIONE A., *La droga come problema sociale*, Università Cattolica, Roma, vol. IV, 1982.
428. CASTELLANI R., CORTELLESA D., RUNSTENI I., «Indagine sul trattamento penitenziario dei tossicodipendenti», in *Le Droghe e la prigione*, Atti VI Seminario Internazionale di Studio, Messina-Palermo, 6-10 dicembre, 1982.
429. CHIOZZA G., CANEPA G., «L'assistenza ai tossicodipendenti nella casa circondariale di Genova», in *Le droghe e la prigione*, Messina-Palermo, 5-10 dicembre, 1982.
430. COCO N., «Tossicodipendenza e controllo sociale: tipologie antiggiuridiche e dipendenze connesse allo stato detentivo» in *Rassegna Scuola di preparazione ed aggiornamento tecnico professionale*, Comune di Roma, gennaio-febbraio, 1982.
431. COCO N., D'ALBERTO C., *Droga: contraddizioni preventive e problemi di status*, A.C.I.P.E., Palermo, 1982.
432. COLETTI M., *Droga che fare*, Riforma della scuola, Roma, gennaio, 1982.
433. COMUNE di ROMA ASSESS. ALLA SANITÀ, *Una città di fronte alla droga tra realtà e progetto*, Savelli, Roma, 1982.
434. CONCARI G., «Indagine sul consumo di sostanze stupefacenti, alcool, psicofarmaci, sigarette, in un campione di militari di leva nella regione militare Nord-Est», in *Giornale di Medicina Militare*, 1982.
435. CROCELLA M., *La droga della mutua*, l'Espresso, Roma, n. 32, agosto, 1982.
436. CUCINOTTA G., «Il drogato in carcere» in *Le droghe e la prigione*, Messina-Palermo, 6-10 dicembre, 1982.
437. CUTRUFULLO R., *La cocaina*, Milano ed. Il Falco, 1982.
438. DAGA L., «Carcere e droga». *Il punto di vista del l'Amministrazione penitenziaria in Le droghe e la prigione*, Messina-Palermo, 6-10 dicembre, 1982.
439. DASSARI I., FERRAZZI G., *La scuola di fronte al fenomeno della droga*, Educazione come prevenzione, Padova, Mairetti, 1982.
440. DE BERNART B., *Loquacità e silenzi, aspetti e prospettive nei rapporti tra mass-media, drogati, terapeuti e operatori sociali*, La Rivista di servizio sociale, 3, 1982.
441. DE DONNO G., *Devianza minorile. Droga*, Giovani-Realtà, 2, marzo 1982.
442. DE FEO A., *Il chi è della droga*, L'espresso, Roma, 44, 7 nov. 1982.
443. DE LEO G., «Come la tossicodipendenza diventa devianza», in *La questione droga*, ed. Giuffré, 1982.
444. DE NARDIS P., *Droga, diritto e realtà urbana. L'ideologia della prevenzione terapeutica tra legge e operatività nella città di Roma*, 1, gennaio, 1982.
445. DI GENNARO G., *La droga. Controllo del traffico e recupero dei drogati. Commento alla legge 22 dic. 1975., n. 685 sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope*, Giuffré. Nuova edizione 1982, Milano.
446. FABIANI R., *Droga. È in arrivo un nuovo ciclone eroina*, l'Espresso, Roma, 16, 25 aprile, 1982.

447. FEDELE E., *Notazioni sul problema della droga da parte dei minori e sulla vigente legislazione in materia*, *Giovani realtà*, 3 luglio, 1982.
448. FESTI N., DE LUCA C., *Droga a Palermo*, Lega siciliana per le autonomie e i poteri locali, Palermo, 1982.
449. FILETTI S., AGUGLIA E., «Fenomeno droga e istituzioni carcerarie: interventi terapeutici e riabilitativi» in *Le droghe e la prigione*, Messina-Palermo, 2-10 dicembre 1982.
450. FLICK G.M., *Droga e legge penale. Miti e realtà di una repressione*, *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, Roma, gennaio-marzo 1982.
451. FLICK G.M., «Profili costituzionali del problema sulla droga», in *La droga, Nuove ricerche*, Ancona, 1982.
452. FONTI A., CARAVAGLIA G., «Il trattamento dei tossicodipendenti in ambiente carcerario», in *Devianza ed emarginazione*, Carcere 80, Milano, 1982.
453. FURIO S., MINERVINI T., «Connessione tra devianza e droga e possibilità di trattamenti di soggetti tossicodipendenti in istituti penitenziari», *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 1/2, 1982.
454. CALLI S., «Droga: nessuna speranza. Riflessioni su cause e possibili rimedi», in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Min. Grazia e Giustizia, luglio-dicembre, 1982.
455. GALLIMBERTI L. «Uso inadeguato di alcool e dipendenza alcoolica della donna», in *Patologia e problemi connessi all'uso inadeguato di alcoolici*, *Giunta regionale del Veneto*, Venezia, 1982.
456. CARAVAGLIA G., «Droga e carcere. L'approccio medico al problema», in *Le droghe e la prigione*, Messina-Palermo, 6-10 dicembre, 1982.
457. CARAVAGLIA A., «Dalla parte del metadone», da *Prospettive Sanitarie e Sociali*, 1, 15 gennaio 1982, Milano, Centro per l'informazione sanitaria.
458. GIORDANO A., *Bevande alcoliche e salute*, Ministero della Sanità - centro studi, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1982.
459. GIULIVO C., «La viticoltura nel Veneto: aspetti, culturali e tecnici», in *Patologia e problemi connessi all'uso inadeguato di alcoolici*, *Giunta Regionale del Veneto*, Venezia, 1982.
460. GIUS E., CARLO M., NAZOR M., «Cultura giovanile realtà sociale e droga», in *La questione droga*, ed. Giuffrè, 1982.
461. GREGANTI G., «Tre riflessioni sul tema: «Le droghe e la prigione», in *Le droghe e la prigione*, Messina-Palermo, 6-10 dicembre, 1982.
462. GULOTTA G., *Sistema familiare e tossicodipendenza*, Collana di Psicologia Giuridica e Criminale, ed. Giuffrè, 1982.
463. INTRONA F., « Patologia da alcool: problemi medico-legali», in *Patologia e problemi connessi all'uso inadeguato di alcoolici*, *Giunta Regionale del Veneto*, Venezia, 1982.
464. LAZZARIN P., JORI F., CASSON F., *Alcool droga legale*, ed. Messaggero, Padova, 1982.

465. LEMAIRE J.F., *Fumare o no*, Editori Riuniti, Roma, 1982.
466. LORÈ G., REGGI V., «Proposta di uno studio prospettico dell'utenza dei servizi per l'accertamento e la cura degli stati di tossicodipendenza nel contesto della riorganizzazione del sistema informativo», da *Prospettive sociali e sanitarie*, 22, dicembre, 1982.
467. MADDEDDU A., «Alcool, la droga con il contrassegno dello Stato», da *Farmaciaoctanta*, 3, Roma, ed. Federfarma, maggio, 1982.
468. MASSIGNAN L., «Effetti dell'alcool sulla psiche», in *Patologia e problemi connessi all'uso di alcoolici*, Giunta Regionale del Veneto, Venezia, 1982.
469. MELORIO E., GUERRA G., *I disadattamenti giovanili nella collettività militare: considerazioni teoriche e proposte operative nei settori della prevenzione primaria e secondaria*, Comando del Corpo di Sanità dell'Esercito, Vicenza, 1982.
470. MUCCIOLI V., «San Patrignano: una singolare esperienza con i tossicodipendenti», da *Prospettive sociali e sanitarie*, Milano, 11, 15 giugno, 1982.
471. NACCARATO R., «Alcool ed apparato gastroenterico», in *Patologia e problemi connessi all'uso inadeguato di alcoolici*, Giunta Regionale del Veneto, Venezia, 1982.
472. PACCAGNELLA B., «Epidemiologia dell'alcoolismo in Italia ed in altri Paesi», in *Patologia e problemi connessi all'uso inadeguato di alcoolici*, Giunta regionale del Veneto, Venezia, 1982.
473. PASSI B., SALVINI A., «La rappresentazione del Sé in un gruppo di tossicodipendenti: una verifica della Labelling Theory», in *La questione droga*, ed. Giuffrè, 1982.
474. PEIRONE L., «Metodi e problemi di attualità nella ricerca psicosociale sulla droga», in *La questione droga*, ed. Giuffrè, 1982.
475. PERACCHIA A., «Alcool es esofago», in *Alcool ed apparato dirigente*, Editrice Compositori, Bologna, 1982.
476. PERRIER F., *L'alcool al singolare. L'acqua di fuoco e la libido*, Spirali Milano, 1982.
477. PRINA F., «Tossicodipendenze e servizi: risposte e forme di controllo sociale», in *La questione droga*, ed. Giuffrè, 1982.
478. ROSSI E., *L'eroina. Psicofisiologia e clinica delle tossicodipendenze da oppiacei*, Roma, Verducci, ed. 1982.
479. SABATTINI SEPE A., «Droga e carcere dal punto di vista del servizio sociale», in *Le droghe e la prigione*, Messina-Palermo, 6-10 dicembre 1982.
480. SALVAGNINI A., «Alcool e carcinogenesi», in *Alcool ed apparato dirigente*, Editrice Compositori, Bologna, 1982.
481. SALVAGNINI A., «Esperienza di educazione sanitaria in alcune scuole della provincia di Padova», in *Patologia e problemi connessi all'uso inadeguato di alcoolici*, Giunta Regionale del Veneto, Veneto, 1982.
482. SANTORO E., MANNOLITI A., PATRIZI P., BANDIERA G., «Droga, peccato capitale: la droga a Roma», RAI. ed. Dedalo, 1982.

483. SCURO A.L., VANTINI I., «Alcool e malattie infiammatorie del pancreas esocrino», in *Patologie e problemi connessi all'uso inadeguato di alcoolici*, Giunta Regionale del Veneto, Venezia, 1982.
484. SOLIVETTI L.M., «Mutamenti dell'organizzazione familiare occidentale e diffusione delle tossicomanie», estratto da *Sociologia*, rivista di scienze sociali dell'Istituto Luigi Sturzo, anno XVI, 1, gennaio-maggio, Roma, 1982.
485. S.M. TALLADINI M., *Cosa pensano i bambini della droga ?*, ed. Franco Angeli, Milano, 1982.
486. TERZIAN H., «La cultura della vigna e del vino», in *Patologia e problemi connessi all'uso inadeguato di alcoolici*, Giunta Regionale del Veneto, Venezia, 1982.
487. TERZIAN H., «Sindromi neurologiche degli alcolisti», in *Patologia e problemi connessi all'uso inadeguato di alcoolici*, Giunta Regionale del Veneto, Venezia, 1982.
488. TESTI M., *Droga a Palermo: 19 morti per overdose, quale prospettiva per i 3.000 tossicodipendenti?*, Lega siciliana per le autonome e i poteri locali, Palermo, 1982.
489. VAN D., BYCK R., «Cocaina», da *Le Scienze*, 165, maggio, 1982.
490. WOBCKE M., *Tossicodipendenze: prevenzione e terapia*, Città Nuova, Roma, 1982.

Anno 1983

491. AA.VV., *Volontariato e tossicodipendenza; Istituzioni pubbliche e volontariato nella lotta alle tossicodipendenze*, Assicurazione Sociale, 51-42, 1983.
492. AA.VV., *Droga: un intervento dei genitori*, ASPE, 6, 1983.
493. AA.VV., *Cultura e criminalità: alienazione e delitto, aspetti sociologici psicologici e giuridici*, Milano, Giuffrè, 1983.
494. AA.VV., *Droga: resistenza o resa*, ediz. del Rezzara, Vicenza, 1983.
495. AGUECI L., «Droga ed iniziative giudiziarie», in *Droga anima e corpo, Dossier Adnkronos*, 1983.
496. ARONICA E., DE MICHELIS M., FONTANARI E., *Documenti 1983. Comunità per tossicodipendenti*, Prov. di Milano, Ass. Servizi Sociali e Sanità, 1983.
497. S.M. BADALONI P., MAFFUCCI M., *Droga: che fare?*, Videoliori Eri, Torino, 1983.
498. S.M. BAGLIONE T., FORTUNA E., «Le ragioni della droga», in *Droga anima e corpo, Dossier Adnkronos*, 1983.
499. S.M. BALLONI A., *Crimine e droga*, Bologna, Club., 1983.
500. S.M. BERGEREI J., *Chi è il tossicomane: tossicomania e personalità*, Dedolo, Bari, 1983.

501. S.M. BERGEREI J., FAIM M., BAUDELIER M., *Lo piscanalista in ascolto dei tossicomani*, Borla, Roma, 1983.
502. BERNARDI U., «Alcolismo e processi socio-culturali», *Rivista Italiana di alcoOlogia*, Vol. 2, 1-2, 1983.
503. BIONDI G., «Le tram di Ginevra», (un'esperienza di comunità terapeutica per i tossicomani detenuti), in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2-3, 1983.
504. BIONDI G., LAMARRA C., SPIZZICHINO L., «Proposte di modifica alla legge 685/75 in materia di tossicodipendenza», *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Anno V, 2/3 dicembre 1983, Roma.
505. BONELLI B., «La forza della volontà contro la violenza della droga», in *Droga anima e corpo*, Dossier, Adnkronos, 1983.
506. BRUNO F., FERRACUTI F., *Droga criminalità e sistemi-legali*, Roma, Ed. Ugris, maggio, 1983.
507. BRUNO F., FERRACUTI F., *Terapia antagonista dell'eroino-dipendenza. Esperienza di ricerca clinica*, Centro Scientifico Torinese, 1983.
508. CAPELLERI G., «Il vino, la sua composizione e i suoi effetti sull'uomo», *Rivista Italiana d'Alcoologia*, Vol. 2, 1-2, 1983.
509. S.M. CAPELLI F., GRASSI A., *Guida agli interventi sulla tossicodipendenza*, Il pensiero scientifico, Roma, 1983.
510. CARBONETTI G., MOLO-BETTELLINI C., *Alleanze per non crescere. Il tossicomane e la sua famiglia nel loro contesto*, Edizioni di Comunità Familiare A.G.A., Il Portichetto, Cuneo, 1983.
511. CATELANI G., «La modica quantità di droga: un nodo da sciogliere», in *Droga anima e corpo Dossier Adnkronos*, 1983.
512. S.M. CIOTTI L., VACCARO G., *Genitori, figli e droga*, Torino, ed. Gruppo Abele, 1983-1984.
513. COCO N., «Tossicodipendenza e detenzione: fenomenologia e modalità di intervento», in *Esecuzione penale*, 2, 1983.
514. COCO N., MARCHIORI A., «Psicodinamica della motivazione drogastica in corso di detenzione. Contributo casistico», in *Atti 28 Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Legale*, Parma, 3-7 ottobre, 1983.
515. CORNACCHIA L., *Giovani devianza e cultura della droga*, Devianza ed Emarginazione, 5/6, 1983.
516. COSTA R., *Il problema droga e il Ministero degli Esteri*, L'Indice Penale, 2, 1983.
517. D'ANGELO M., *Droga anima e corpo: un impegno dello Stato e della società nell'interesse di tutti*, Dossier Adnkronos sett. 33, Roma, ed. Adnkronos, 1983.
518. DE ANGELIS C., « Il ruolo del giudice e quello della Pubblica Amministrazione », in *Droga anima e corpo*, Dossier Adnkronos, 1983.
519. DE LEO G., «L'interazione fra tossicodipendenza e devianza», in *Rassegna Penitenziaria e criminologica*, gennaio-aprile, 1983.

520. DI GENNARO G., *Droga anni ottanta*, Studio socio-antropologico per i problemi emergenti Sez. I Droga, L'Aquila, Seminari interdisciplinari ed internazionali, 1983.
521. FERNANDO G., *Droga, in problema di scelta*, Gigli Scuola, 8-9, 1983.
522. FORNI E., *La cultura del vino nel mondo rurale*, Relazione presentata al Seminario internazionale sull'acoolismo, Torino, 1983.
523. FURIO S., MINERVINI T., «Connessione tra devianza, droga e possibilità di trattamento dei tossicodipendenti in istituti penitenziari», in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, M.G.G. gennaio-giugno, 1983.
524. GALASSI C., «Droga, giovani e società», in *Droga anima e corpo*, Dossier Adnkronos, 1983.
525. S.M. GILIBERTO C., «Allucinogeni vegetali, culto antico e moderno e uso ricreazionale», Bologna, il Mulino, 1983.
526. GREGOLIN C., *L'alcol come alimento*, Rivista Italiana di Alcologia, Vol. 2, 1-2, 1983.
527. GRIFFITH G., *Droga e società. Un problema in continua evoluzione*, Il Corriere, Milano, 1 gennaio, 1983.
528. S.M. HODGSON R., MILLER P., *La mente drogata. Come liberarsi dalla dipendenza*, Rizzoli, Milano, 1983.
529. LEGGERI G., «Tossicodipendenza e imputabilità», in *Rassegna penitenziaria e Criminologica*, Maggio-Dicembre, 1983.
530. MEUCCI G.P., *Minori e tossicodipendenze*, Esperienze di giustizia minorile, 1, 1983.
531. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Indagine su 371 tossicodipendenti detenuti trattati nella Casa Circondariale di Regina Coeli (Roma)*, Quaderno n. 16 dell'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della D.G.II.P.P., Istituto Poligrafico dello Stato, 1983, Roma.
532. MINISTERO DELL'INTERNO, *Diffusione delle tossicodipendenze: quantità e qualità degli interventi pubblici e privati in Italia*, Roma, 1983.
533. MINISTERO DELL'INTERNO, *Istituzioni pubbliche e volontariato nella lotta alle tossicodipendenze*, Roma, 1983.
534. MINISTERO DELL'INTERNO, *Qualità e quantità delle risposte istituzionali pubbliche e private nel campo della prevenzione e del trattamento delle tossicodipendenze in Italia*, Roma, 1983.
535. MINISTERO DELL'INTERNO, *Direzione generale dei servizi civili: Stato e società per una strategia di prevenzione delle tossicodipendenze*, Atti del Convegno nazionale organizzato dal ministero dell'Interno d'intesa con i Ministri della Difesa, Grazia e Giustizia Lavoro, Pubblica Istruzione e Sanità, Roma, 19-21, maggio, 1983.
536. MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI, *Stato e Società per una strategia di prevenzione delle tossicodipendenze*, Roma, maggio, 1983.
537. MODONUTTI G.B., *Disponibilità, consumi di bevande alcoliche e mortalità alcool-correlata in Italia*, Medicina Sociale, ed. Minerva Medica, 1983.

538. MONARCA S., *La prevenzione primaria dei problemi alcool-correlati e l'educazione sanitaria*, Educazione Sanitaria e Medicina Preventiva», 2, 1983.
539. MONTORO L., «La tutela della salute: diritti dell'individuo ed interesse della collettività», in *Droga anima e corpo*, Dossier Adnkronos, 1983.
540. MORELLI G., *Questo tragico paradiso riservato ai più poveri*, Prospettive nel mondo 81, 1983.
541. NOTIZIE SANITÀ, *Le tossicodipendenze. Idee, proposte, contributi per il Piano Sanitario Regionale*, nuova serie 14, 4, 1983.
542. OTTEMBERG D., *La comunità terapeutica e il pericolo del fenomeno culto*, Roma, C.E.I.S. 1983.
543. RACHELI S., «Il Pianeta-Uomo», in *Droga anima e corpo*, Dossier Adnkronos, 1983.
544. REDAELLI R., *Il bisogno di comunità nel tossicodipendente*, Prospettive sociali e sanitarie, Milano, 56, 1983.
545. RINELLA L., *Guida alla disciplina degli stupefacenti*, Rimini, Maggioli, 1983, p. 250.
546. ROLLI A., *Panorama critico della ricerca in Italia (1960-1981)*, relazione presentata al Seminario internazionale sull'alcolismo, Torino, 1983.
547. SCIESANO G., VIOLA M., *Un sasso nello stagno. Perché e come un centro sociale e una comunità terapeutica*, Firenze. Nuova Guaraldi, 1983.
548. S.M. SERRA C., *Marginalità, emarginazione*, Roma, Kappa, 1983.
549. TAMBURRINO G., «I giudici e la droga: il tossicodipendente di fronte alla legge», in *Droga anima e corpo*, Dossier Adnkronos, 1983.
550. TAVOLARO G., «La modica quantità» aiuta gli spacciatori, in *Droga anima e corpo*, Dossier Adnkronos, 1983.
551. S.M. TORRI B., TOGNONI G., *Bambini ed educazione sanitaria*, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1983.
552. ZERBETTO R., PANICHI, ZALOFFI, *Esperienze. Progetto per l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze nella scuola*, Amministrazione provinciale di Siena, 1983.
553. WOBCKE M., *Tossicodipendenze: Prevenzione e terapia*, Roma, Città Nuova, 1983.

Anno 1984

554. AA.VV., «Tossicodipendenti: progetto per una comunità terapeutica residenziale ed urbana» da *Prospettive Sociali e Sanitarie*, Milano, 5, 1984.
555. AA.VV., *Droga: dalla teoria alla cura*, Urbino ed. Montefeltro, 1984.
556. AA.VV., *Emarginazione giovanile. Società civile, Comunità Cristiana*, Atti del Convegno Nazionale Animazione Sociale, Milano, 55, 1984.

557. AA.VV., Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia. Direzione Regionale dell'Igiene e sanità: *Le tossicodipendenze nel Friuli Venezia Giulia. Analisi di un fenomeno ed una legge*, Luglio, 1984.
558. AA.VV., «Droga: si prepara una nuova strategia», da *Panorama*, 940, Milano, Mondadori, 1984.
559. ATTI CONVEGNO, *Droghe e tossicodipendenza*, Atti del 1° convegno nazionale della Round Table Italia, organizzato dalla Round Table 11 di Ravenna. Ravenna, 1984.
560. ALBERANI M., «Il problema terapeutico» in *Droghe e tossicodipendenza*, Ravenna, 1984.
561. ALBERANI M., «Psicopatologia e sociopatologia dello abuso di droga», in *Droghe e tossicodipendenza 1984*, Ravenna.
562. AVICO U., «L'Abuso di droga: temi di ricerca ed interventi volti alla riduzione del fenomeno», in *Droghe e tossicodipendenza 1984*, Ravenna.
563. BACCINI C., «Chimica, biochimica, e farmaco-tossicologia delle principali droghe d'abuso» in *Droghe e tossicodipendenza*, Ravenna, 1984.
564. BENVENUTO L., *La droga e le droghe*, Mondoperaio, Roma, 4, 1984.
565. BIAGINI F., VITELLI A., BEDINI L., BRANCHETTA S., «Cause, aspetti particolari della patologia e schemi terapeutici della tossicodipendenza da oppiacei in comunità chiusa», in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, Gennaio-Dicembre, 1984.
566. BUONGIORNO P., «Droga. contro il boom della cocaina tempesta di neve» da *Panorama*, 927, 1984.
567. CASTELLANI R., «Diffusione delle tossicodipendenze in carcere», in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, Gennaio-Dicembre, 1984.
568. CESARI N., «Carcere e droga: problemi del penitenziario», in *Droga e tossicodipendenza*, Ravenna, 1984.
569. CHICK J., «Aspetti dell'epidemiologia e della prevenzione dell'alcolismo in Britannia», *Rivista Italiana di Alcolologia*, vol. 3, 1, 1984.
570. COLLICELLI C., *Tossicodipendenze e prescrizione: alcune esperienze estere*, Esperienze di giustizia minorile, 4, 1984, Ministero di Grazia e Giustizia.
571. DI GENNARO G., *Dal produttore al consumatore*, Mondoperaio, Roma, 1984.
572. DI GENNARO G., *Un cappello pieno di pioggia. Riflessioni sulla questione delle tossicodipendenze*, ed. C.M.F., Fasano, 1984.
573. DI NUOVO S., PALERMO D., PALUMBO M., PICCININI P.A., «De-istituzionalizzazione e strutture comunitarie in psichiatria nell'assistenza ai minori e nelle tossicodipendenze», in *Prospettive*, 3, Luglio, 1984.
574. S.M. DUSTER T., *Droga: La legislazione della moralità*, Giuffrè, Milano, 1984.
575. FERRARA D., INTRONA F., TANTALO M., «L'alcolismo nella istituzione carceraria», in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, Gennaio-Dicembre, 1984.
576. GALIMBERTI L., «Analisi critica di una campagna di educazione sanitaria sulla tossicodipendenza», in L. Gallimberti, *Disagio Individuale, Collettivo e Droga*, Essecoop 200 Editore, Dolo, 1984.

577. GIARDINA S., «Droghe e riproduzione umana» in *Droghe e tossicodipendenza*, Ravenna, 1984.
578. IAMMARINO A., «Tossicodipendenze ed apparato visivo» in *Droghe e tossicodipendenza*, Ravenna, 1984.
579. I.S.A.C.E., «Alcool, Società e Stato», ed. Gruppo Abele, Torino 1984.
580. LAFISCA S., TAGLIARO F., «Alterazioni degli ormoni androgeni nella tossicodipendenza da oppiacei» in *Droghe e tossicodipendenza*, Ravenna, 1984.
581. LAFISCA S., TAGLIARO F., «Il laboratorio medico-legale ed il fenomeno della tossicodipendenza», in *Droghe e tossicodipendenza*, Ravenna, 1984.
582. LEONI CAMERINI A., *Il problema della tossicodipendenza in Italia. Presentazione della ricerca CENSIS*, Esperienze di giustizia minorile, 4, 1984.
583. LOIACOMO M., *Droga, drogati e drogologi*, Bastogi, Foggia, 1984.
584. LOMBARDI F., *Non assuefarsi alla droga*, Civiltà Cattolica, Roma, 4, febbraio 1984.
585. LO RUSSO A., ZOTTA M., BENEDETTI F., *Il metadone nei servizi pubblici per tossicodipendenti*, Loreto (AN) ed. Lauretana, 1984.
586. MARIANI F., «Alcune azioni nel settore delle tossicodipendenze svolte dal Ministero della Sanità negli anni 80-83», in *Droghe e tossicodipendenza*, Ravenna, 1984.
587. MAROTTA GIGLI G., «L'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari», in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, Gennaio-Dicembre, 1984.
588. MAZZOTTI A., «Accertamento delle droghe d'abuso nel liquido biologici: aspetti metodologici ed utilizzo clinico» in *Droghe e tossicodipendenza*, Ravenna, 1984.
589. MILITELLO V., «Morte del tossicodipendente e responsabilità penale dello spacciatore», da *Rivista penale*, 2 febbraio, 1984
590. MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER GLI AFFARI DEL PERSONALE, *Osservatorio permanente sul fenomeno droga*, Roma, luglio, 1984.
591. MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE PER GLI AFFARI DEL PERSONALE, *Osservatorio permanente sul fenomeno droga*, Roma, novembre, 1984.
592. MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI, *Diffusione della tossicodipendenza; quantità e qualità degli interventi pubblici e privati in Italia - Rapporto conclusivo della ricerca affidata al CENSIS nel luglio 1981. Studi Ricerche e Documentazioni*. Roma, 1984.
593. NACCARATO R., *Alcuni problemi di alcologia nel Veneto*, Progressi Clinici «Medicina» vol. I, 3, Piccin, Padova, 1984.
594. NAZZARENO G.R., *Indagine sul fenomeno delle tossicodipendenze nella VII Circostrizione*, Coop. Trapper's e Comune di Roma, 1984.
595. NOVENTA A., MARCOMINI F., *Alcolismo e Processi educativi*, Atti del Convegno «Alcool e Fumo», Bergamo, 1984.

596. NOVENTA A., *Servizi e tossicodipendenze nel Veneto*, ed. Laboratorio Ricerche, Padova, 1984.
597. NOVENTA A., MARCOMINI F., «Riflessioni teoriche sulle dipendenze», in *Ricerca Sociale e Servizi*, 2-3, 1984.
598. PALOMBA F., «I giudici minorili e il problema droga» *Esperienze di giustizia minorile*, 4, 1984.
599. S.M. PELT J.M., *Le droghe, storia classificazione diffusione ed effetti*, Milano, Garzanti, 1984.
600. PICCHI M., *Intervista sulla droga e sull'uomo*, ed. Bompiani, Milano, 1984.
601. PISTOCCHI E., «Generalità sui metodi di analisi chimici delle droghe d'abuso nella preparazioni da strada», in *Droghe e tossicodipendenza*, Ravenna, 1984.
602. POMBENI L., «Un progetto finalizzato sulla tossicodipendenza». da S. e P. (*Scuola e Professione*), Firenze, 2, 1984.
603. PRINA F., *Rapporto CENSIS: che cosa sta cambiando nel fenomeno della droga*, Rocca, Assisi, 5, 1984.
604. RANIERI S., «Patologia viscerale del tossicodipendente», in *Droghe e tossicodipendenza*, Ravenna, 1984.
605. RAUSA G., *Valutazione del consumo di alcolici e della mortalità alcool-correlata in Italia*, 1984.
606. RUBBOLI G., «Tossicodipendenze ed apparato odontostomatologico», in *Droghe e tossicodipendenza Ravenna*, 1984.
607. SCANAGATTA S., *Giovani '80, il progetto sommerso*, Patron, Padova, 1984.
608. TARRONI A., «Prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti: compiti e ruolo dell'Autorità giudiziaria secondo la legge 22 Dicembre 1975 n. 685», in *Droghe e tossicodipendenza*, Ravenna, 1984.
609. VILLA S., *Perché ora e non trent'anni fa*, Mondo Operaio, Roma, 4, 1984.
610. ZAULI A., «Aspetti medico-legali delle tossicodipendenze», in *Droghe e tossicodipendenza*, Ravenna, 1984.
611. ZUCCARO P., «Epidemiologia delle tossicodipendenze in Italia», in *Droghe e tossicodipendenza*, Ravenna, 1984.

Anno 1985

612. AA.VV., *Il censimento delle strutture pubbliche, del volontariato e private che si occupano di tossicodipendenze in Italia*, Il Delfino, anno X, marzo-aprile 1985.
613. ANDREUCCI I., BALLONI A., SAPIO R., *San Patrignano; i perché di un processo*, Editrice Clueb, Bologna, 1985.
614. C.E.R.S.I. *La funzione della comunità terapeutica nella prevenzione dei reati e come misura alternativa alla carcerazione*, Roma, 1985.

615. CESARI N., *Detenzione e tossicodipendenza*, (Ricerca Pilota tra i detenuti della C.C. Ravenna) Ordine della Casa Matha-Ravenna, 1985.
616. COMUNE DI ASCOLI PICENO, *Un'esperienza d'intervento formativo e preventivo nella scuola media*, Provveditorato agli studi di Ascoli Piceno, 1985.
617. COMUNE DI MILANO, «Relazione sullo stato sanitario della città di Milano», Assessorato Igiene e Sanità, Milano, 1985.
618. DE MICHELI M., MANDUZIO C., ARONICA E., *L'applicazione di misure sostitutive della carcerazione preventiva a favore di tossicodipendenti: alcune esperienze e considerazioni*, Ottavo congresso mondiale delle Comunità Terapeutiche, Roma, 1985.
619. LA GRECA G., *Trattamenti obbligatori e comunità terapeutiche per tossicodipendenti*, Foro it., 1985.
620. PISSACROIA M., *Il Tossicomane*, (Contributi ad una clinica psicoterapeutica), Editore Bulzoni, 1985
621. REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA, «Relazione Sanitaria 1984» *Direzione Regionale dell'Igiene e della Sanità*, Giunta Regionale, Udine, 1985.
622. REGIONE TOSCANA, «Relazione annuale U.S.L.» Osservatorio Epidemiologico Regionale, *Dipartimento di Sicurezza Sociale*, Giunta Regionale, Firenze, 1985.
623. RIZZO N., «La comunità terapeutica come alternativa alla prigione nella presa in carico dei tossicodipendenti» in «*Ottavo congresso mondiale delle Comunità Terapeutiche*», Roma, 1985.
624. TURONE S., *Partiti e mafia dalla 02 alla droga*, Editore Laterza, 1985.
625. U.S.L. 1-23 TORINO, *Servizio tossicodipendenze*, Relazione Sanitaria, 1985 .

Anno 1986

626. AA.VV., *Droga: quando la riforma? Dove le speculazioni*, Anno 5, n. 22-21, novembre 1986, Torino, 1986.
627. AA.VV., *Epidemiologie nelle tossicodipendenze*, Anno 1, n. 6, novembre-dicembre 1986.
628. AA.VV., *Tossicodipendenza, riflessioni sull'uso di cstatistico-epidemiologica in Lombardia*, Utenza e tendenza operativa nei servizi, *Prospettive sociali e sanitarie*, 20, novembre 1986.
629. AA.VV., «Tossicodipendenza USA e Francia», in *Formazione*, 4, 1986
630. AA.VV., «Tossicodipendenze e alcolismo», in *Formazione*, Anno I, 1, 1986.
631. AA.VV., *Le comunità terapeutiche*, Angeli, Milano, 1986.
632. ALASIA I., *Con la droga per casa*, ed. Gruppo Abele, Torino, 1986.
633. ANDREOLI V., BASILE A., *Alcool e famiglia*, ed. Gruppo Abele, Torino, 1986.
634. A.S.P.E. «Speciale Acool», *Redazione Gruppo Abele*, 24, Torino, 1986.

635. BECONI A., FERRANNINI L., «Problemi di applicazione delle misure alternative alla detenzione del tossicodipendente», in *Questione Giustizia*, 4, 1986.
636. BUCCI L., DE MAIO S., *Ricerca valutativa in un servizio per le tossicodipendenze*. Il presidio territoriale della USL 42, Napoli, giugno 1986.
637. COSTANTINIDES F., MARTUCCI P.P., OLIVIO L., CARRERA M.M., GIUSTI G.U., *Tossicodipendenza e criminalità: analisi della casistica triestina 1979-1985*, in *Rivista Italiana di medicina Legale*, luglio-settembre 1986, Giuffrè, Milano.
638. DANESI M., MAZZA R., *Tossicodipendenze e servizio pubblico*. Dati, e riflessioni su un'esperienza di lavoro 1978-1985, USL XIX Spezzino, Provincia e Comune di La Spezia, ed. Metro, 1986.
639. DE NICOLA E., *Il ruolo delle istituzioni nel problema delle tossicodipendenze*, Siracusa, 1986.
640. GRASSO L., ROBERTI M., «Questioni interpretative nell'accertamento dell'imputabilità delle misure assuntore di stupefacenti», in *Cassazione penale*, ottobre 1986, Giuffrè, Milano, 1986.
641. I.S.A.C. «Alcool, società e Stato», ed. Gruppo Abele, Torino, 1986.
642. MONTALTO B., CAPPELLI G., MARINI F., BENUCCI A., «L'esplorazione della funzione gonadica maschile nei tossicomani», in *Rivista italiana di medicina legale*, luglio-settembre 1986, Giuffrè, 1986.
643. MANNA A., *L'imputabilità del tossicodipendente: rilievi critici*, *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 4, 1986.
644. MANTOVANI F., «Ideologia della droga e politica antidroga» in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 2, 1986.
645. NOVENTA A., ZORDAN E., «Giovani e alcool» ed. Gruppo Abele, Torino, 1986.
646. PASSACANTANDO G., «Ancora sulla nozione di modica quantità di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 72 e 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685», in *Rivista italiana di medicina legale*, Aprile-Giugno 1986, Giuffrè, Milano.
647. PIOLETTI V., «Brevi note sul trattamento penale del tossicodipendente», *La giustizia penale*, fascicolo XII, dicembre, 1986.
648. REGIONE EMILIA ROMAGNA, «Relazione sanitaria per l'anno 1986», *Dipartimento Sicurezza Sociale*, Bologna, Giunta regionale, 1986.
649. ZUCCA ALESSANDRELLI C., ALDER SEGRE E., «Comunità terapeutiche per tossicodipendenti in Europa», *Il pensiero scientifico*, Roma, 1986.

APPENDICE

INDICE AUTORI CITATI

A

ACETO G., 163.
 ADLER SEGRE E., 21, 649.
 AGUGLIA E., 321, 449.
 ALASIA I., 632.
 ALBERANI M., 560, 561.
 ALBERTI C., 164.
 ALLAMANI A., 228.
 ALTISSIMO R., 229.
 ALVINO V., 22.
 ANDREUCCI I., 613.
 ANDREOLI V., 1, 62, 109, 165, 172,
 322, 323, 405, 406, 419, 633.
 ANGIOLINI D., 230.
 ANNESSI A., 231.
 ARNAO G., 23, 110, 111, 112, 166, 232,
 407.
 ARONICA E., 496, 618.
 ARRUPE J., 233.
 AVICO U., 324, 562.
 AVOGARO P., 408.
 AXTON J.E., 113.

B

BACCINI C., 563.
 BACONCINI C., 2.
 BADALONI P., 497.
 BAGLIONE T., 498.
 BALLONI A., 63, 234, 325, 499, 613.
 BANDIERA G., 482.
 BARBERO AVANZINI B., 114,326.
 BARCELLINI A., 64.
 BARRA M., 409.
 BARTOCCHI L., 115.
 BARTOLOMUCCI G., 327, 410.
 BARTONE P., 328.
 BASAGLIA F., 196.
 BASILE A., 633.
 BASILI L., 411, 412.
 BASSI R., 413.
 BAUDELIER M., 501.
 BECONI A., 635.
 BEDINI L., 565.
 BELTRAME P., 235.
 BENEDETTI F., 585.
 BENEDETTI L., 329.
 BENINCASA M.L., 330.

BENUCCI A., 642.
 BENVENUTO L., 564.
 BENVENUTO S., 414.
 BERGAMI E., 146, 331.
 BERGERET J., 500, 501.
 BERIA C., 332.
 BERLINGUER G., 236.
 BERNARDI V., 502.
 BERTELLI B., 333, 415.
 BIACINI F., 565.
 BIAMONTI C., 65.
 BIGOZZI U., 168.
 BIONDI G., 24, 116, 117, 416, 503, 504.
 BISO B., 25, 66.
 BYCK R., 489.
 BLUMIR G., 26, 169, 170, 237.
 BOCALONI R., 118.
 BOGGIO M., 334.
 BONANNI L., 417.
 BONELLI B., 505.
 BONFIGLIO G., 27.
 BONGERMINO L., 67.
 BONNONE CARRERE P., 68.
 BONOMO V., 321.
 BORASIO V., 69, 70, 171, 238.
 BOURGEOIS M., 336.
 BOUTOUT B., 337.
 BOYER M., 335.
 BRANCHITA S., 565.
 BRUNETTA G., 28.
 BRUNO F., 71, 72, 239, 338, 418, 506,
 507.
 BUCCI L., 636.
 BUONGIORNO P., 566.
 BUTTOLO R., 240.
 BUTTURINI E., 172, 419.

C

CAGOSSI M., 118, 173.
 CALABRO S., 119, 174.
 CALASSO C., 420.
 CALDERONI P., 421.
 CALTESSA G., 422.
 CALVANESE E., 4, 21.
 CAMPANILE S., 242.
 CAMPANINI M., 175, 241.
 CANAL G., 243, 244.

- CANCRINI L., 1 70 74 176 177, 235, 245, 423.
 CANEPA G., 29, 340, 429.
 CANNAVA D., 424.
 CANNELLA M.C., 321.
 CAPACCIA MANTELLI C., 30.
 CAPELLERI G., 508.
 CAPELLI F., 425, 509.
 CAPITANO M., 178.
 CAPONERI M., 37.
 CAPPELLI G., 642.
 CAPRARA G., 341, 426.
 CARABBA E.F., 31, 179.
 CARBONETTI G., 510.
 CARCIONE A., 246, 427.
 CARLO M., 460.
 CARRER F., 119, 163.
 CARRERA M.M., 637.
 CARRIERI F., 75.
 CASI G., 180.
 CASINI R., 120.
 CASSINI C., 247.
 CASSINI S., 181.
 CASSON F., 464.
 CASTELLANI R., 428, 567.
 CASTELLANO C., 285.
 CATANIA E., 182.
 CATELANI G., 511.
 CAVANA L., 342.
 CECCHINI TERRANOVA R., 121.
 CELLENTANI O., 344.
 CESA BIANCHI M., 76.
 CESARI N., 568, 615.
 CHICK J., 569.
 CHIZZA G., 122, 429.
 CHITI L., 12.
 CHRISTIAN D., 250.
 CIAPANNA C., 183.
 CIOCCA A., 118.
 CIOMINI E., 123.
 CIOTTI L., 512.
 CIPOLLI C., 77.
 COCO N., 2, 251, 252, 430, 431, 513, 514.
 COCUZZA A., 253.
 COLAPINTO L., 254.
 COLETTI M., 432.
 COLLICELLI C., 570.
 COMPAGNONE V., 124.
 CANCRINI G., 434.
 CONDINI A., 255.
 CORCIONI A., 346.
 CORNACCHIA L., 125, 144, 256, 515.
 CORSARO D., 321.
 CORTELESSA D., 126, 428.
 COSTA R., 516.
 COSTANTINIDES F., 637.
 COSTANZA M.R., 257.
 CRISPI M., 330, 347.
 CROCELLA M., 348, 435.
 CUCINOTTA G., 436.
 CUTRUFULLO R., 437.
- D
- DAGA L. 438.
 DALZOVO L. 258.
 D'ALBERTO C., 431.
 DANESI M., 638.
 D'ANGELO M., 517.
 D'ARCANGELO E., 35, 78, 259.
 D'ARMENTO V., 349.
 DASSARI L., 439.
 DE ANGELIS C., 350, 518.
 DE BERNART. B., 440.
 DE CARO D., 260.
 DE CAROLIS G., 6, 36.
 DE DONNO G., 441.
 DE FAZIO F., 77.
 DE DEO A., 351, 442.
 DEIDDA D., 208.
 DE LEO G., 127, 443, 519.
 DELZOTTI F., 352.
 DE LUCA C., 341, 426, 448.
 DE MAIO D., 37.
 DE MICHELI M., 618.
 DE MICHELIS M., 496.
 DE NARDIS P., 444.
 DE NICOLA E., 639.
 DE PRETIS L., 262.
 DE ROBERTIS M., 51, 52.
 DE SANCTIS S., 51, 52.
 DE STEFANO FERROTTA A., 7.
 DE FAVERO A., 38.
 DE VANNA M., 381.
 DEL GIOVINE F., 261.
 DI FIANDRA T., 117.
 DI GENNARO G., 39, 445, 520, 571, 572.
 DI NUOVO S., 573.
 DI ROPPO A., 263.
 DOGANA F., 40.
 DOLE P.V., 353.
 DUSTER T., 574.
- E
- EMMI N., 186.
 ERMENTINI A., 79, 128.

F

FABIANI R., 446.
 FABRI S., 331.
 FACCIOLI P., 115.
 FAIN M., 501.
 FALCIONI F., 126.
 FARNIOLI B., 187.
 FASSINA G., 264.
 FEDELE E., 447.
 FERNANDO G., 521.
 FERRACUTI F., 71, 72, 418, 506, 507.
 FERRANNINI D., 635.
 FERRARA D., 575.
 FERRARI G., 265.
 FERRAROTTI F., 80, 266.
 FERRAZZI G., 439.
 FESTI M., 448.
 FILETTI S., 321, 449.
 FIORENTINI P., 4.
 FIORI A., 378.
 FIUME S., 81.
 FLICK G.M., 129, 188, 451.
 FONTANARI E., 496.
 FONTI A., 130, 452.
 FORESTI G., 267.
 FORNI E., 522.
 FORTUNA E., 41, 131, 132, 498.
 FRANZIOSI M.G., 189.
 FRASCHINI M.G., 133.
 FREPOLI F.C., 268.
 FURIO S., 453, 523.

G

GALASSI C., 524.
 GALBIATI M., 70.
 GALIMBERTI L., 354, 455, 576.
 GALLI S., 454.
 GALLIANI I., 77.
 GALLINA A., 4.
 GALLOTTA B., 355.
 GANDIS V., 356.
 GARAVAGLIA G., 130, 269, 452, 456.
 GHETTI A., 270.
 GIACALONE D., 271.
 GIACCHETTI D., 134.
 GIANCASPRO B., 8.
 GIANMARIA M., 243, 244.
 GIARDINA S., 577.
 GILIBERTO C., 525.
 GIOBBI A., 272, 357.
 GIORDANO A., 273, 458.

GIUDICINI P., 234, 325, 384.
 GIULIUCCI G., 274.
 GIULIVO C., 459.
 GIUS E., 42, 460.
 GIUSTI G., 190, 637.
 GLATT M.M., 191.
 GOLIMAN D. 00.
 GORI E., 275.
 GRAHAM J.D.P., 192.
 GRASSI A., 509.
 GRASSO L., 640.
 GRECO D., 75, 209.
 GREGANTI G., 461.
 GREGOLIN C., 526.
 GRIFFITH E., 527.
 GRUPPO ABELE, 43.
 GUERRA G., 469.
 GUILLON J., 193.
 GULOTTA G., 359, 462.

H

HODGSON R., 528.
 HUDDOLIN V., 360.

I

IAMMARINO A., 578.
 INGLIS B., 194.
 INSOLERA G., 44.
 INTRONA F., 276, 371, 463, 575.

J

JORI F., 464.

K

KALIMTGIS K., 296.

L

LA GRECA G., 126, 619.
 LAFISCA S., 580, 581.
 LAMARRA C., 416, 504.
 LAMPERTICO L., 21.
 LAZZARIN P., 464.
 LEGGERI G., 529.
 LEMAIRE J.F., 465.

LEMERT E.M., 362, 363.
 LEONI CAMERINI A., 582.
 LEQUIO M., 83, 163.
 LETTIERI N., 84.
 LOBAIDO R., 347.
 LODI F., 85.
 LOICANO G., 38.
 LOIACONO M., 583.
 LOMBARDI F., 584.
 LOMBRASSA C., 187.
 LOMI A., 140.
 LORÈ G., 466.
 LORENZELLI S., 46.
 LO RUSSO A., 585.
 LUCARINI S., 46.

M

MADDEDDU A., 467.
 MAFFEI F., 109, 406.
 MAFFUCCI M., 497.
 MAGNINO M.C., 86.
 MALAGOLI M., 74, 177, 277, 364.
 MALCONTENTI R., 122.
 MALIZIA E., 278.
 MANCINI S., 87.
 MANCINELLI S., 331.
 MANDUZIO C., 618.
 MANNA A., 643.
 MANNAIONI P.F., 279.
 MANNOLITI A., 482.
 MANTOVANI F., 644.
 MARAFIOTI E., 331.
 MARCHIORI A., 251, 274, 514.
 MARCHETTI M., 134.
 MARCOMINI F., 597.
 MARGNELLI M., 135.
 MARIANI F., 586.
 MARIANI G., 352.
 MARINELLI M., 136.
 MARINI F., 642.
 MAROTTA G., 587.
 MAROZZI E., 85.
 MARTINO N., 342.
 MARTUCCI P.P., 637.
 MASSIGNAN L., 468.
 MASTANTUONO E., 195.
 MATZA D., 47.
 MAZZA R., 638.
 MAZZOLI G., 365.
 MAZZOTTI A., 588.
 MEGLIO A., 636.
 MELORIO E., 137, 366, 469.

MERIGHI L., 88.
 MEUCCI G.P., 74, 177, 530.
 MILITELLO V., 589.
 MILLER P., 528.
 MINERVINI T., 453, 523.
 MINNUCCI V., 9.
 MIREMA N., 370.
 MISSALE G., 282.
 MOCENTINI P., 123.
 MODOLO A.M., 371.
 MODONUTTI G.B., 537.
 MOLO BETTELLINI C., 510.
 MONARCA S. 538
 MONTALTO B., 642.
 MONTANI T., 372
 MONTORO L., 539.
 MORELLI G., 540.
 MORLINO, 283.
 MUCCIOLI V., 470.

N

NACCAROTO R., 284, 471, 593.
 NAZOR M., 460.
 NAZZARENO G.R., 594.
 NOWLIS H., 90.
 NOVENTA A., 377, 596, 597, 645.

O

OLIVIERO A., 48, 285.
 OLIVIO L., 637.
 ONGARO B., 196.
 OTTEMBERG D., 542.

P

PACCAGNELLA B., 472.
 PADOAN G. 50.
 PALERMO D., 573.
 PALOMBA F., 598.
 PALUMBO M., 573.
 PANICHI, 552.
 PANNAIN B., 51, 52.
 PANTALEONE M., 197.
 PARACCHI G., 373.
 PARCA G., 286.
 PAROLI E., 138.
 PAROLIN A., 405.
 PASSACANTANDO G., 139.
 PASSI B., 473.

PATALANO G., 91.
 PATRIZI P., 482.
 PEIRONE L., 474.
 PELLICCIARI A., 198.
 PELT J.M., 599.
 PENSO G., 287.
 PERALDO R., 163.
 PERICOLO G., 199.
 PERRACCHIA A., 475.
 PERRIER F., 476.
 PICCHI M., 600.
 PICCININI P.A., 573.
 PICCOLI D., 200.
 PICOTTI B., 201.
 PIGATTA A., 255.
 PIOLETTI V., 647.
 PISACANE A., 189.
 PISSACROIA M., 288, 620.
 PISTOCCHI E., 601.
 PITCH T., 10.
 POMBENI L., 602.
 PONDRELLI G., 119, 140, 174.
 PONS R., 202.
 PONTI G., 21, 53.
 PORZIO M., 54.
 POSTIGLIONE A., 141.
 PRINA F., 477, 603.
 PRIVITERA G., 42.

R

RACCATAGLIATA G., 374.
 RACHELI S., 543.
 RANIERI S., 604.
 RAJA M., 289, 290, 375.
 RAUSA G., 605.
 REALE C., 331.
 RADAELLI R., 544.
 REGGI V., 466.
 RIBUFFO MT., 24.
 RICCIERI F.M., 134.
 RICCIOTTI R., 376.
 RINELLA L., 545.
 RIZZO A., 408.
 RIZZO N., 623.
 ROBERT G., 2.
 ROBERTI A., 365.
 ROLLI A., 546.
 ROSSI E., 479.
 ROSSI R., 11.
 RUBBOLI G., 606.
 RUNSTENI I., 428.
 RUSCONI M., 55, 237.

S

SABATTINI SEPE A., 479.
 SALVAGNINI A., 481.
 SALVINI A., 473.
 SANTORO E., 482.
 SANTUCCI E., 134.
 SANZI M.G., 203.
 SAPIO R., 613.
 SAVINO C., 235.
 SCANAGATTA S., 377, 607.
 SCARPA S., 12.
 SCIESANO G., 547.
 SCURO A.L., 483.
 SELLAROLI M., 92, 93.
 SELVINI M., 204.
 SEPPILI A., 371.
 SERRA C., 548.
 SGREGGIA E., 378, 379.
 SICA D., 190.
 SIRIGATTI S., 293.
 SODEN E.W., 56.
 SOLDI A., 57.
 SOLIVETTI L.M., 295, 484.
 SPADONI M., 13, 380.
 SPAZZAPAN B., 381.
 SPIZZICHINO L., 416, 504.
 STRAFFORD P.G., 205.
 STARRÀ F., 143.
 STEFANELLI G., 94.
 STEIMBERG J., 296.
 STELLA C., 297.
 STORTONI L., 44.
 SURACI G., 298.
 SZAZS T.S., 95, 206.

T

TAGLIARO F., 580, 581.
 TALLADINI M., 299, 485.
 TAMBURINO G., 109, 406, 549.
 TANTALO M., 575.
 TAORMINA C., 382.
 TARRONI A., 608.
 TASCA I., 174.
 TAVOLARO G., 550.
 TEMPESTA E., 207.
 TEODORI M., 300.
 TERRANOVA R., 144.
 TERZIAN H., 486, 487.
 TESTI M., 488.
 TOGLIATTI M., 74, 177.
 TOGNONI G., 189, 551.

TOMASELLI MARZANO S., 145.
 TORNES C., 383.
 TORRI B., 551.
 TRAVAGLINO A., 330, 347.
 TURONE S., 624.

VIRGILI C., 208.
 VIRNO M., 96, 207.
 VITELLI A., 565.
 VOCE, 00.
 VUYLSTEEK K., 386.

U

URANI R.F., 298.

V

VACCARO G., 512.
 VALENZI C., 146, 331.
 VALLONI A., 384.
 VAN D., 489.
 VANTINI L., 483.
 VARENNE G., 385.
 VENA G., 209.
 VERDICCHIO O., 79, 126.
 VETERE C., 147.
 VIGORELLI P., 33.
 VILLA S., 609.
 VIOLA M., 547.

W

WELLS B., 99.
 XILLIS B., 301.
 WOBCKE M., 490, 553.
 WORTHON D.S., 302.

Z

ZAGO F., 274.
 ZALOFFI, 552.
 ZAULI A., 610.
 ZERBETTO R., 14, 97, 148, 387, 552.
 ZOENA F., 98.
 ZORDAN E., 645.
 ZOTTA M., 585.
 ZUCCA ALESSANDRELLI C., 21, 649.
 ZUCCARO P., 611.

Elenco delle riviste citate.

Aggiornamenti sociali.
 Animazione sociale.
 Archivio penale.
 Autonomie locali e servizi sociali.
 Cassazione penale.
 Critica penale.
 Donne e società.
 Droghe e tossicodipendenza.
 Esecuzione penale.
 Esperienze sociali.
 Esperienze di giustizia minorile.
 Foro italiano.
 Formazione psichiatrica.
 Freniatria.
 Giustizia e Costituzione.
 Giustizia penale.
 Idice penale.
 Lavoro neuropsichiatrico.
 Medicina e morale.
 Mondo operario.
 Ordine pubblico.

Promozione sociale.
Prospettive sociali e sanitarie.
Psicologica contemporanea.
Quaderni di animazione sociale.
Quaderni di criminologia clinica.
Quaderni piacentini.
Quale salute.
Questione criminale.
Rassegna dell'arma dei carabinieri.
Rassegna di criminologia.
Rassegna medico forense.
Rassegna penitenziaria e criminologica.
Rassegna di studi penitenziari.
Ricerca Sociale e Servizi.
Rivista del clero italiano.
Rivista italiana di alcologia.
Rivista italiana di medicina legale.
Rivista italiana di diritto e di procedura penale.
Rivista di psichiatria.
Rivista di sessuologia.
Rivista di servizio sociale.
Rivista di tossicologia sperimentale e clinica.
Salute e territorio.

CORTE COSTITUZIONALE (*)

Questioni di legittimità

Sulla legittimazione del magistrato di sorveglianza a sollevare questione di costituzionalità.

Corte Costituzionale - Ord. 2 aprile 1986, n. 77 - Tamiello.

È manifestamente inammissibile, per carenza di legittimazione del giudice a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5 legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento all'art. 24, comma 2 Cost. dal magistrato di sorveglianza di Padova con ordinanza del 22 marzo 1984 nella parte in cui consente al magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti decisori di carattere giurisdizionale in violazione del diritto di difesa, già decisa, nel senso della inammissibilità, con sent. n. 103 del 1984 (1).

(*) A cura del Cons. Giuseppe La Greca, Vice-Capo di Gabinetto.

(1) Pubblicata in *Giur. cost.* 1986, I, 462.

In tema di mercede.

Corte Costituzionale - Ord. 23 dicembre 1986, n. 291 - Buzzi c. Min. Giust.

È manifestamente inammissibile, per carenza del requisito dell'incidentalità, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, nella parte in cui, rispettivamente, dispongono che le «mercedi» da corrispondere per il lavoro prestato sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e che la remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell'intera «mercede» per gli internati e di sette decimi di quest'ultima per gli imputati e per i condannati; l'oggetto del giudizio a quo appare, infatti, esclusivamente rappresentato dalla denuncia di illeggittimità costituzionale, con la conse-

guenza che le questioni proposte risultano sollevate non in via incidentale, come prescritto dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ma in via principale al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 31, 32 e 33 detta legge n. 87 del 1953 (dove l'inammissibilità delle questioni stesse) (1).

(1) Pubblicata in *Giur. cost.* 1986, I, 2322.

Sulla revoca dell'affidamento in prova e il computo della pena espiata.

Corte di Cassazione - 13 maggio 1986 - La Nave.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 in riferimento agli artt. 3, 13, e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale nel caso di revoca del provvedimento ammissivo, dipendente dall'esito negativo della prova (1).

(1) Pubblicata in *Riv. pen.* 1987, 366 (m) e *Giust. pen.* 1987, III, 597.

Corte Costituzionale - 29 ottobre 1987, n. 343 - Giani.

L'affidamento in prova al servizio sociale del soggetto condannato in sede penale, previsto dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, ha carattere sanzionatorio e per conseguenza del periodo trascorso in affidamento deve tenersi conto in caso di revoca del relativo provvedimento, ma spetta al tribunale di sorveglianza, in sede di pronuncia della revoca, stabilire la durata della pena detentiva ancora da scontare, tenendo conto del principio di proporzionalità della pena alle situazioni soggettive ed oggettive di ogni singolo condannato; pertanto, l'art. 47, 10° comma legge cit. è incostituzionale, per violazione degli artt. 13 e 3 Cost., nella parte in cui non consente che in caso di revoca del provvedimento di ammissione del condannato all'affidamento in prova il tribunale di sorveglianza stabilisca la residua pena detentiva da espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento (1).

(1) Pubblicata in *Cons. Stato* 1987, II, 1498.

Sull'affidamento in prova e l'osservazione della personalità.

Corte Costituzionale - Ord. 23 giugno 1987, n. 241 - Dorici.

Gli atti del procedimento, in cui è stata sollevata questione di costituzionalità dell'art. 47, 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354, nei limiti in cui, prevedendo come presupposto per l'affidamento in prova al servizio sociale l'osservazione trimestrale della personalità, indirettamente esclude dal beneficio i condannati a pene pari o inferiori a tre mesi, debbono essere restituiti, per nuovo esame della rilevanza, al giudice rimettente, a seguito della sopravvenienza di norme che hanno modificato quella impugnata (1).

(5) Pubblicata in *Giust. pen.* 1988, I, 20 e *Giur. cost.* 1987, I, 1774.

CORTE DI CASSAZIONE (*)

Ordinamento penitenziario - Trattamento sanitario - Autorizzazione all'imputato di essere sottoposto a visita medica a proprie spese - Impugnabilità del provvedimento - Esclusione (art. 11 comma 9 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 14 marzo 1986 - Bernardi.

Il provvedimento con il quale viene concessa o negata l'autorizzazione prevista dall'art. 11 comma 9 legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente la richiesta dell'imputato di essere sottoposto a visita medica a proprie spese, è inoppugnabile (1).

(*) Le note redazionali sono state redatte dal Cons. Luigi Daga

(1) V. la sentenza anche in *Cass. pen.* 1987, 1240, e *Giust. pen.* 1987, III, 113. In senso analogo, *Cass.*, Sez. I, ord. 9 marzo 1977, Allatta. Precisa quest'ultima pronuncia che contro tale provvedimento non è previsto uno specifico mezzo di impugnazione e che, d'altra parte, il provvedimento non può essere annoverato tra quelli sulla libertà personale, dal momento che, lungi dall'invadere sullo stato libertatis dell'imputato, ha carattere meramente amministrativo e trova la sua ratio nella necessità che il magistrato procedente, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, possa porre dei limiti ai rapporti dell'imputato con persone estranee all'istituto al fine di evitare il pericolo di inquinamento delle prove.

Sul diritto alla salute nell'ordinamento penitenziario v. F. CERAUDO, *Principi fondamentali di medicina penitenziaria*, Pisa 1988 e R. CICCOTTI, F. PITTAU, *Aspetti operativi del servizio sanitario penitenziario*, in *Sicurezza sociale*, 1986, 482.

Le regole penitenziarie europee (Raccomandazione del Consiglio d'Europa N. R (87)3) considerano il problema: nella regola 98 è disposto che «il detenuto in attesa di giudizio deve essere autorizzato a essere visitato e curato dal suo medico di fiducia o dal suo dentista, se vi sono valide ragioni. In caso di rifiuto, questo dovrebbe essere motivato. I costi relativi non devono essere a carico dell'Amministrazione penitenziaria». V. il testo integrale delle Regole in questa *Rivista*, 1986, e in *Documenti giustizia*, 1988, 2, p. 316 ss.

Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Procedimento - Parere dell'autorità giudiziaria che procede - Riferimento esclusivo al caso di custodia cautelare (art. 14 bis comma 3 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Procedimento - Parere dell'autorità giudiziaria che procede - Mancata risposta - Possibilità di utilizzare l'istituto del silenzio-assenso - Esclusione (art. 14 bis comma 3 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Reclamo - Ricorso in cassazione dell'amministrazione penitenziaria avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Necessità sottoscrizione del ricorso da parte del direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena - Esclusione (art. 14 ter e 71 ter legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Reclamo - Ricorso in cassazione dell'amministrazione penitenziaria avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Soccombenza - Condanna alle spese - Esclusione (art. 14 ter e 71 ter legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 25 gennaio 1988 - Mariani.

Per «autorità giudiziaria che procede», il cui parere l'amministrazione penitenziaria deve obbligatoriamente acquisire prima di disporre per il detenuto il regime di sorveglianza particolare, deve intendersi esclusivamente quello che ha a disposizione l'imputato in stato di custodia cautelare (1).

La mancata risposta dell'autorità giudiziaria alla richiesta di parere formulata dall'amministrazione penitenziaria in ordine alla sottoposizione dell'imputato detenuto al regime di sorveglianza particolare non può essere interpretata come atto implicito di assenso, neanche se nell'istanza dell'amministrazione sia contenuto l'avvertimento che la mancata risposta sarà considerata equivalente a silenzio-assenso. (In motivazione, la S.C. ha precisato da un lato che non può farsi riferi-

mento al silenzio-assenso, istituto eccezionale del nostro ordinamento, e perciò inapplicabile per analogia, e dall'altro che nessun espediente può travolgere la necessità di un parere inderogabilmente prescritto dalla legge) (2).

Il ricorso per Cassazione dell'Amministrazione penitenziaria avverso i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza è validamente proposto anche se non firmato personalmente dal Direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia, bensì da altro funzionario della medesima Amministrazione che abbia sottoscritto per il Direttore generale, pur senza essere munito di procura speciale (3).

L'amministrazione penitenziaria soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, in quanto la pronuncia dovrebbe essere adottata nei confronti del Ministero di grazia e giustizia (di cui fa parte la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena) che le ha anticipate, sicché sarebbe in concreto priva di effettivo contenuto riparatorio (4).

(1) In letteratura, sui problemi posti dal nuovo istituto introdotto dalla legge n. 663 del 1986 v. T. PADOVANI, *Il regime di sorveglianza particolare: ordine e sicurezza negli istituti penitenziari all'approdo della legalità*, in *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma*, a cura di GREVI, Padova, 1988; PALAZZO, *Commento all'art. 1 legge 10 ottobre 1986, n. 663*, in *Leg. pen.* 1987, 102.

In ordine alla necessità del parere dell'autorità giudiziaria procedente, Cass. 4 dicembre 1987, Antonini, in *Foro it.* 1988, II, 150, ha deciso che: «I pareri delle autorità precedenti, ai fini dell'adozione del provvedimento di sorveglianza particolare, non sono necessari quando il detenuto è ristretto sia nella qualità di condannato, in esecuzione di pena, che di imputato, in custodia cautelare».

(2) Sullo stesso problema, v. Cass. 4 dicembre 1987, Antonini, in *Foro it.*, 1988, II, 150, che ha disposto che: «Nel procedimento volto all'adozione del provvedimento di sorveglianza particolare, i pareri del consiglio di disciplina e quelli delle autorità giudiziarie, nei confronti degli imputati, devono essere acquisiti, non solo richiesti, da parte dell'amministrazione penitenziaria».

Nello stesso senso Cass. 5 agosto 1987, Senzani, in *Foro it.* 1988, II, 151, che ha sostenuto «illegittimo il provvedimento di sorveglianza particolare adottato dall'amministrazione penitenziaria senza che siano stati acquisiti i pareri delle autorità giudiziarie prima dell'emanazione del provvedimento definitivo».

(3) In senso difforme Cass., 13 ottobre 1987, Tuti, in *Foro it.* 1988, II, 169 e *Cass. pen.* 1988, 1106, che ha statuito che: «Il diritto di proporre ricorso per cassazione attribuito dall'art. 26 legge n. 663 del 1986 all'amministrazione penitenziaria spetta soltanto al titolare della direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, dovendosi riconoscere nello stesso una rappresentanza esterna dell'amministrazione in relazione agli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza. La titolarità del diritto non può riconoscersi al capo della segreteria per l'assoluta irrilevanza della delega generale che allo stesso competerebbe in caso di assenza o di impedimento del direttore generale».

(4) Non risultano altre pronunce in termini.

Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Reclamo proposto al tribunale di sorveglianza - Poteri del tribunale di sorveglianza - Poteri integrativi del provvedimento - Esclusione (art. 14 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 17 luglio 1987 - Ministero di Grazia e Giustizia.

In sede di decisione sul reclamo avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, di cui agli art. 14 bis e 14 ter, l. 26 luglio 1975, n. 354, aggiunti dagli art. 1 e 2, l. 10 ottobre 1986, n. 663, il tribunale di sorveglianza deve limitarsi ad effettuare un controllo di legittimità e di merito del provvedimento reclamato senza avere alcun potere integrativo dello stesso, stante la sua natura meramente amministrativa sia per l'autorità dalla quale promana che per il suo intrinseco contenuto; pertanto, ove detto tribunale rilevi la carenza di ragioni idonee a giustificarlo o la mera apparenza di quelle indicate deve disporre la revoca del provvedimento (nella specie, i giudici di merito sono esattamente pervenuti alla revoca, come ritenuto dalla Suprema Corte, per non avere l'amministrazione «indicato nessun elemento concreto da cui rilevare la sussistenza di una delle ipotesi indicate alle lettere a, b, c del primo comma dell'art. 14 bis, tenuto conto anche che le stesse non possono identificarsi nei fatti dei quali il detenuto è stato riconosciuto colpevole o per i quali si procede nei suoi confronti») (1).

(1) V. la sentenza anche in Riv. pen. 1988, 771 e Cass. pen. 1988, 1946. Nello stesso senso Cass., Sez. I, 7 ottobre 1987, Piunti, in *Foro it.* 1988, II, 151; *Giust. pen.* 1988, III, 86, che ha specificato che «I poteri del tribunale di sorveglianza in sede di reclamo avverso i provvedimenti di sorveglianza particolare si devono ritenere limitati alla verifica della sussistenza della particolare pericolosità dei condannati, internati e imputati, nonché della eventuale violazione delle tassative limitazioni di detto regime che non può riguardare alcuni diritti del detenuto espressamente considerati dal legislatore non comprimibili».

V. anche, sulla estensione dei poteri del tribunale, Cass. 11 giugno 1987, Mambro, *infra*.

Aveva invece ritenuto il tribunale di sorveglianza di Roma, 20 marzo 1987, Senzani, in *Foro it.* 1988, II, 154; *Giur. mer.*, 1988, 1113, con nota di GUARALDO e *Questione giustizia* 1988, 104, che «In sede di reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare il tribunale di sorveglianza non deve limitarsi a disapplicare l'atto ritenuto illegittimo, secondo il disposto dell'art. 4 legge 2248/1865, all. E, ma può annullarlo o modificarlo».

Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Sottoposizione ad esso di detenuto fin dall'ingresso in istituto - Requisito della pericolosità - Contenuto (art. 47 *bis* comma 5 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 7 ottobre 1987 - Piunti.

Nell'ipotesi di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare prevista dal 5° comma dell'art. 14 bis l. 354/75, applicabile anche fin dal momento di ingresso in istituto, il legislatore ha disancorato dal requisito dell'attualità le manifestazioni idonee a porre in pericolo l'ordine e la sicurezza negli istituti, permettendo di valutare la probabilità di comportamenti destabilizzanti, basandosi su fatti anteriori e pregressi, con l'unica limitazione consistente nell'esclusione del mero riferimento alla natura del reato commesso. (1).

(1) V. anche in Giust. pen. 1988, II, 86 e Foro it. 1988, II, 151.

Aveva stabilito, nel caso, il tribunale di sorveglianza di Roma, ord. 29 aprile 1987, Piunti, in *Foro it.* 1988, II, 153, che «Il fondamento del regime di sorveglianza particolare va ravvisato nella "pericolosità penitenziaria" che deve essere presente ed attuale ma non desumibile necessariamente da manifestazioni e comportamenti attuali o recenti, potendo tale giudizio di capacità o probabilità di comportamento compromissivo e destabilizzante poggiare su fatti anteriori e pregressi, trattandosi di valutare la permanenza nel soggetto di una certa capacità e probabilità di comportamento (nella specie, si è ritenuta legittima la sottoposizione a sorveglianza particolare tenuto conto dei fatti gravissimi per i quali il detenuto era stato più volte condannato all'ergastolo e dei precedenti penitenziari allarmanti non contrastati dal mantenimento di condotta esente da rilievi disciplinari negli ultimi tempi)».

Sul comma 5 dell'art. 14 bis v. anche Cass., 7 ottobre 1987, De Santis, in *Giur. it.* 1988, 314, che ha sancito che «La sottoposizione del condannato, internato o imputato detenuto al regime di sorveglianza particolare nell'ipotesi prevista dal 5° comma dell'art. 14 bis, l. 26 luglio 1975, n. 354 (inserito dall'art. 1, l. 10 ottobre 1986, n. 663), è possibile, sempre che ricorrano i presupposti costituiti da precedenti comportamenti penitenziari o da altri concreti comportamenti tenuti nello stato di libertà che siano indicativi della pericolosità del soggetto, anche successivamente al momento dell'ingresso dell'interessato in istituto».

Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Fondamenti su fatti e circostanze specifiche - Necessità - Valutazione di merito dell'amministrazione penitenziaria e del tribunale di sorveglianza - Insindacabilità (art. 14 bis comma 1, art. 14 ter legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Ipotesi di cui all'art. 14 bis commi 1 lett. c) - Fondamento sui reati di cui il detenuto è stato riconosciuto colpevole o per i quali si procede - Esclusione (art. 14 bis comma 1 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Regime di sorveglianza particolare - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribu-

nale di sorveglianza decide sul reclamo - Limitazione del sindacato della cassazione alla correttezza della logico-giuridica della valutazione (art. 14 bis, ter e 71 ter legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 1 giugno 1987 - Mambro.

La condizione del detenuto che nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione degli altri nei suoi confronti, deve essere affermata in termini di certezza, non potendo essere desunta da generiche affermazioni di pericolosità fondate sui reati di cui il detenuto è stato riconosciuto colpevole o per i quali si procede nei suoi confronti, cui si può fare riferimento per una più completa comprensione della sua personalità ma che non possono assumere rilevanza decisiva ai fini dell'adozione del regime di sorveglianza particolare (1).

La sorveglianza particolare deve essere fondata su fatti e circostanze specifiche inerenti al comportamento del detenuto all'interno degli istituti di pena, dai quali l'amministrazione penitenziaria prima ed il tribunale poi, in caso di reclamo, ritengono, con insindacabile valutazione di merito, che possa essere desunta la sussistenza di almeno una delle situazioni contemplate nell'art. 1, lett. a, b e c), l. n. 663/86 (2).

In sede di ricorso avverso l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza decide sul reclamo in materia di sorveglianza particolare, il sindacato della cassazione è limitato al controllo circa l'avvenuta valutazione da parte del tribunale di tutti gli elementi rilevanti nonché della correttezza logico-giuridica di detta valutazione, e quindi della motivazione, senza che sia possibile entrare nel merito della medesima (nella specie, si è ritenuto non inficiato da vizio di legittimità il provvedimento con cui il tribunale, sottoponendo al vaglio di rilevanza e attendibilità i fatti addebitati, ed in particolare l'aggressione ad una vigilatrice, episodio isolato e risalente nel tempo, e due progetti di evasione, fondati su confidenze, prive del carattere della certezza, ha escluso che la detenuta compromettesse con il proprio comportamento la sicurezza o turbasse l'ordine degli istituti) (3).

(1) V. la sentenza in *Foro it.* 1988, II, 152.

(2) V. in letteratura L. PEPINO, *Regime carcerario di sorveglianza particolare e intervento giudiziario*, in *Quest. giust.* 1988, 95.

(3) Sul punto v. anche, nel merito, tribunale di sorveglianza di Roma, 20 marzo 1987, in *Foro it.* 1988, II, 154; in *Quest. giust.* 1988, 104; *Giur. mer.* 1988, 1113 con nota di GUARALDO, che ha osservato come «I vizi che riguardano gli atti preparatori del procedimento volto all'adozione del provvedimento di sorveglianza particolare (procedura posta in essere per qualificare il silenzio delle autorità procedenti sulla richiesta di parere, mancata acquisizione di alcuni pareri, pareri senza motivazione, pareri adottati dai presidenti degli organi collegiali) sono suscettibili di ripercussioni sull'atto definitivo sotto il profilo della insufficienza e contraddittorietà della motivazione».

Ordinamento penitenziario - Provvedimenti di visto di controllo sulla corrispondenza del detenuto - Ricorribilità - Esclusione (art. 18 comma 7 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 22 maggio 1987 - Rapisarda.

Il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza dispone, ai sensi dell'art. 18, 7° comma, dell'ordinamento penitenziario, il visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti non è soggetto a ricorso, non inerendo la libertà personale degli stessi, né potendosi equiparare a quello emesso in base all'art. 14 bis dello stesso ordinamento in materia di sorveglianza particolare.(1).

(1) V. l'ordinanza anche in *Giur. it.* 1988, II, 113. Non risultano precedenti in termini.

Ordinamento penitenziario - Permessi - Competenza del magistrato di sorveglianza a provvedere per i condannati in attesa di espiazione - Esclusione - Competenza degli organi della esecuzione (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 28 aprile 1986 - Ruffino.

La magistratura di sorveglianza è istituzionalmente — anche nel vigore della l. 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario — preposta a «vigilare» sulla «esecuzione delle pene detentive» (art. 144 c.p.p. nel testo abrogato dall'art. 89 l. n. 354 cit) e pertanto, ogni sua funzionale competenza non può venire in evidenza se non dopo l'instaurarsi del rapporto di esecuzione da parte degli organi a ciò preposti dall'art. 577 c.p.p.; nel periodo temporale intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed il concreto inizio dell'esecuzione da parte del competente pretore o p.m., il soggetto interessato — non più imputato, ma nello status particolare di condannato in attesa di espiazione — versa in una posizione processuale nel contesto della quale ogni determinazione compete, in via esclusiva agli organi esecutivi a cui è attribuito il potere-dovere di porre in esecuzione la condanna. Pertanto, la competenza al rilascio dei permessi ai soggetti che eccezionalmente si trovino nella predetta situazione va attribuita, nel silenzio della legge, all'organo dell'esecuzione instauranda. (Fattispecie relativa a detenuto agli arresti domiciliari) (1).

(1) Non risultano precedenti in termini. Sulla competenza del giudice di cognizione in caso di posizione giuridica mista v. Cass., Sez. I, 28 settembre 1981, in questa *Rivista* 1982, 1-2, 256, Cairati.

Ordinamento penitenziario - Permesso premio - Ricorribilità in Cassazione del provvedimento di concessione o diniego in sede di reclamo - Esclusione - Carattere di provvedimento concernente la libertà personale - Esclusione - Natura amministrativa del provvedimento (art. 30 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 30 ottobre 1987 - Floris.

In materia di permessi ai detenuti il provvedimento emanato, su reclamo del pubblico ministero o dell'interessato, dall'organo giudiziario competente ha, come quello oggetto di reclamo, natura ed efficacia di provvedimento amministrativo e non giurisdizionale, in quanto attiene alle modalità del trattamento penitenziario.

Esso non è pertanto soggetto a ricorso per cassazione, possibile, a norma dell'art. 111 della Costituzione, contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali (1).

(1) Nello stesso senso Cass., Sez. I, 18 marzo 1987, TRISCHITTA, in *Cass. pen.* 1987, 1459 e Cass., Sez. I, 26 marzo 1987, Spataro, in *Mass. uff.* 175814.

In dottrina v. GIUNTA, *Commento all'art. 9 legge 10 ottobre 1986, n. 663*, in *Leg. pen.* 1987, 136 e F. PIRONTI, *I permessi premiali*, in *Legalità e giustizia* 1988, 106.

Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Diniego - Reclamo al tribunale di sorveglianza - Poteri ed obblighi - Fattispecie in tema di risoluzione di conflitto (art. 30 *bis* legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 9 marzo 1987 - Conf. magistrato e Tribunale di sorveglianza di Cagliari.

In caso di reclamo avverso il diniego di concessione di un permesso-premio il tribunale di sorveglianza è tenuto a decidere sul reclamo stesso, assunte, se del caso, sommarie informazioni non può limitarsi ad enunciare principi di diritto e rinviare la decisione del giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

(Nella specie, il tribunale di sorveglianza, ritenuta errata l'indagine del giudice di sorveglianza, aveva rinviato gli atti a detto magistrato, che aveva sollevato conflitto) (1).

(1) V. anche in *Riv. pen.* 1987, 1124. Non vi sono precedenti in termini.

In letteratura v. G. LA GRECA, *La disciplina dei permessi premio nel quadro del trattamento penitenziario*, in *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma*, a cura di GREVI, Padova, 1988, 129 ss.

Ordinamento penitenziario - Licenze a detenuto semilibero e ad internato - Provvedimento sullo status libertatis - Esclusione - Carattere di provvedimento finalizzato al trattamento penitenziario - Natura amministrativa (artt. 52 e 53 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 13 giugno 1986 - Zabiroski.

*Sono da ricomprendersi tra i provvedimenti sulla libertà personale quei provvedimenti con i quali vengono adottate misure restrittive dello status libertatis, nonché quelli che, comunque, incidono sulla cessazione di tali misure; l'ordinanza con la quale viene concessa o negata una licenza ex art. 52 e 53 l. 25 luglio 1975, n. 354 non può essere compresa tra tali provvedimenti; invero, dalla ratio ispiratrice della norma che la contempla, risulta che la licenza è una particolare misura amministrativa (da cui la decisione con provvedimento *de plano* anziché a seguito del procedimento ex art. 71 e seguenti) concernente la modalità di trattamento del detenuto, di natura eminentemente premiale e quindi discrezionale, volta, da un lato, ad attenuare il rigore del regime restrittivo, rigore pur sempre sussistente, ancorché trattasi di detenuti in semilibertà o internati in esecuzione di una misura di sicurezza detentiva, e dall'altro ad attenuare, consentendo sia pur sporadiche occasioni di primo contatto con l'ambiente esterno, gli effetti deterioranti che sulla personalità di un soggetto ha la detenzione continua; sicché le ordinanze in tema di licenza, pur incidendo sullo status detentionis, al pari, ad esempio, delle sanzioni disciplinari, non sono provvedimenti sulla libertà personale ma solo mezzi con i quali può essere realizzato il trattamento penitenziario e l'individuazione della pena (1).*

(1) Nello stesso senso, con riferimenti ai permessi premio, Cass., 1° luglio 1987, Calzolaio, in *Giust. pen.* 1988, III, 298, che ha stabilito che «Dalla *ratio* ispiratrice della norma che lo contempla risulta che il permesso premio è una particolare misura amministrativa (di qui la decisione con provvedimento *de plano* anziché a seguito del procedimento ex art. 71 seg.) concernente le modalità di trattamento del detenuto, di natura eminentemente premiale e quindi discrezionale, nel quadro di un sempre maggiore adeguamento della pena alle sue finalità rieducative ed ai connotati di umanità voluti dalla costituzione».

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Calcolo della pena da scontare per l'ammissione al beneficio - Necessità di tener conto delle cause di estinzione della pena - Condono - Effetti (art. 174 cod. pen.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 25 settembre 1987 - Imparati.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, per individuare la pena sulla quale deve essere calcolata la quantità, che a norma dell'art. 47, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) deve essere scontata perché un condannato possa essere ammesso al beneficio in questione, occorre tener conto delle intervenute cause di estinzione della stessa e, in particolare, del condono, che esplica i suoi effetti fin dal momento della sua applicazione, senza necessità di attendere la mancata verifica di cause di revoca del medesimo (1).

(1) Nel senso v. Cass., 8 luglio 1986, Esposito, in *Riv. pen.* 1987, 493; Cass., 21 dicembre 1987, Amico, in *Foro it.* 1988, II, 356, con nota di ALBEGGIARI, *Affidamento in prova e detraibilità del condono della «pena inflitta»*, e, più indietro, Cass., Sez. I, 3 luglio 1981, Barletta, in questa *Rivista* 1981, 3-4, p. 544 (s.m.).

In senso contrario, v. Cass., 22 gennaio 1988, Zarlo, in *Foro it.* 1988, II, 355, con nota di ALBEGGIARI (cit.), che ha stabilito come «Per determinare se la pena inflitta rientri nel limite massimo di tre anni stabilito dalla legge ai fini dell'ammissibilità della istanza di affidamento in prova, occorre aver riguardo esclusivamente alla pena irrogata dal giudice quale risulta dal dispositivo della sentenza irrevocabile di condanna, non decurtata di quelle quantità che, per fatti del tutto contingenti, eventuali e, perfino, posteriori alle decisioni (quali l'indulto, altre cause di estinzione della pena, la fungibilità ecc.) riducano la pena da espriare in concreto».

V. anche la giurisprudenza citata alla nota 3 dell'art. 47 in *Ordinamento penitenziario annotato*, Porto Azzurro, 1986, p. 35.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Calcolo della pena da scontare per l'ammissione al beneficio - Necessità di tener conto dell'intera pena cumulabile - Necessità di provvedimenti formali di cumulo - Esclusione - Fattispecie di commissione di primo reato prima del ventunesimo anno di età.

Corte di Cassazione - Sez. I - 21 dicembre 1985 - Tosolini.

Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, 1° comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, nell'ipotesi in cui contro la stessa persona debbano eseguirsi più decisioni di condanna, deve tenersi conto, per l'accertamento del limite di pena previsto per l'affidamento in prova, dell'intera pena cumulabile, ancorché non sia stato espresso un formale provvedimento di cumulo, né può aversi riguardo a diversi limiti connessi al variare dell'età del colpevole (nella specie il ricorrente, che aveva riportato due condanne e pena detentiva ciascuna ad anni uno e mesi quattro e quindi complessivamente ad

anni due e mesi otto, aveva sostenuto che avrebbe dovuto tenersi conto del limite di anni tre, anziché anni due e sei mesi, avendo egli commesso il primo reato prima del compimento del ventunesimo anno di età; la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando la necessità, ai fini della proposta favorevole richiesta dall'istituto in questione, di una considerazione unitaria dei vari reati e del riferimento alla pena complessiva) (1).

(1) Nello stesso senso v. Cass., 26 marzo 1986, Costarelli, in *Riv. pen.* 1987, 270 (s.m.) e Cass., 14 febbraio 1986, Grande, in *Riv. pen.* 1987, 176 (s.m.). Quest'ultima pronuncia ha anche precisato che «Ai fini dell'accertamento del limite di pena previsto dal 1° comma dell'art. 47 del vigente ordinamento penitenziario per l'applicazione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, deve tenersi conto, in caso di pluralità di condanne, della intera pena complessiva cumulabile, ancorché non sia stato emesso un formale provvedimento di cumulo, dovendosi escludere solamente le pene condonate o comunque estinte, mentre non assume alcun rilievo ai suddetti fini la distinzione tra la parte di pena già scontata e quella residua ancora da scontare».

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Calcolo della pena da scontare per l'ammissione al beneficio - Concedibilità - Limiti in riferimento alla pena inflitta e non a quella residua - Computo della custodia cautelare già espiata - Fattispecie nel caso di revoca di sospensione condizionale (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 14 febbraio 1986 - Grande.

Nella determinazione della «pena inflitta», quale limite temporale per l'ammissibilità al beneficio dell'affidamento in prova, di cui all'art. 47, 1° comma, l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), deve essere considerata anche la parte di pena già scontata e, pertanto, non può essere pretermessa dal computo la custodia cautelare, ancorché tra questa e l'esecuzione della pena residua vi sia stata soluzione di continuità e cioè anche nel caso in cui l'esecuzione della pena consegua alla revoca della sospensione condizionale (1).

(1) Nel senso Cass., Sez. I, 9 marzo 1982, Mazzara, in questa *Rivista* 1982, 3-4, 813.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposto giudizio prognostico positivo sui risultati dell'osservazione - Carenza di motivazione - Fattispecie (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 22 ottobre 1987 - Puddu.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale il relativo provvedimento deve basarsi sul presupposto di una diagnosi non tanto di pericolosità, quanto di pericolosità fronteggiabile adeguatamente con gli strumenti coesenziali all'affidamento stesso; la diagnosi positiva, cioè, deve estrinsecarsi in una congrua motivazione che rifletta l'approfondito apprezzamento dei risultati dell'osservazione della personalità del soggetto, per cui risulta carente di motivazione quella decisione che, deliberando sull'affidamento, contenga un generico riferimento ai risultati della osservazione ed ometta ogni considerazione circa la rieducazione del reo ed il pericolo della commissione di altri reati (nella specie, la decisione era stata motivata con una apodittica affermazione contenuta in un modulo a stampa e in contraddizione con le risultanze negative sulla condotta dell'imputato durante il periodo di detenzione) (1).

(1) V. anche in *Riv. pen.* 1988, 1015.

Sul punto v. anche Cass. Sez. I, Castronai, in questa *Rivista* 1983, 2-3, p. 870.

V. in letteratura: M. GUARDATA, *Evoluzione legislativa dell'affidamento in prova*, in *Legalità e giustizia*, 1988, 83; G. PIGHI, *L'affidamento in prova al servizio sociale dopo la riforma*, in *Legalità e giustizia*, 1988, 133; F. FANELLA, *Alcune considerazioni sull'efficacia delle misure alternative alla detenzione del nuovo ordinamento penitenziario: il ruolo degli esperti psicologi*, in *Legalità e giustizia*, 1988, 189.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposto - Incertezza in ordine alla futura assegnazione di un lavoro - Irrilevanza - Rilevanza ai fini delle prescrizioni da imporre all'atto dell'affidamento (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 27 maggio 1987 - Santi.

In materia di affidamento in prova al servizio sociale presupposto del relativo provvedimento è il giudizio prognostico fondato sui risultati dell'osservazione della personalità del soggetto. Se tale giudizio è positivo l'eventuale incertezza in ordine alla futura assunzione di un lavoro serio e garantito non assume rilevanza determinante ai fini dell'ado-

zione del provvedimento e non vanifica, pertanto, i risultati dell'osservazione, mentre siffatta assunzione interesserà specificamente le prescrizioni da imporre all'atto dell'affidamento (1).

(1) V. anche in *Riv. pen.* 1988, 504 (s.m.).

In letteratura A. PRESUTTI, *Affidamento in prova al servizio sociale e affidamento con finalità terapeutiche*, in *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma*, a cura di GREVI, Padova, 1988, p. 153; SALANTINI, *La nuova disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale*, in *Indice penale*, 1987, 461.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Ordinamento penitenziario militare - Prescrizioni che contribuiscono alla rieducazione del reo - Modifiche in tal senso nell'ordinamento comune per l'affidamento in prova (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 2 legge 29 aprile 1983, n. 167).

Corte di Cassazione - Sez. I - 4 novembre 1987 - De Maria.

Ai fini dell'affidamento in prova la sufficienza delle prescrizioni per la rieducazione del reo non richiede che il processo rieducativo del condannato si sia già realizzato e, quindi, una diagnosi di non pericolosità, bensì richiede una prognosi di pericolosità adeguatamente fronteggiabile con gli strumenti propri dell'istituto in esame. La nuova formulazione — art. 11 l. 10 ottobre 1986 n. 663 — dell'art. 47 l. 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario, al comma 2 dispone che l'affidamento in prova è adottato nei casi in cui si può ritenere che esso, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del reo. Tale modifica non è stata estesa — per mancanza di coordinamento — all'affidamento concernente i condannati per reati militari, pur essendo quasi coevo il d.l. 27 ottobre 1986 n. 700, convertito, con modificazioni, in l. 23 dicembre 1986 n. 897, recante norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare, sicché è rimasto immutato per questa parte il testo dell'art. 2 l. 29 aprile 1983 n. 167. Tuttavia ciò non toglie che la tendenza della pena alla rieducazione del reo, già alla base del vecchio testo dell'art. 47 l. n. 354 del 1975, debba essere anche alla base dell'affidamento in prova concernente i condannati per reati militari, data la perfetta corrispondenza dell'espressione usata in quel testo con quella della l. n. 167 del 1983 (1).

(1) V. anche in *Cass. pen.* 1988, 2147.

Sull'ordinamento penitenziario militare v. B. ROCCHI, *Ordinamento penitenziario militare*, in *Legalità e giustizia* 1988, 202.

V. anche *Cass.*, Sez. V, 21 giugno 1986, Sanfedele, in *Foro it.* 1987, II, 147, con nota di R. MESSINA: «Condannato militare e misure alternative alla detenzione».

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Esito negativo - Revoca per commissione di reato - Automaticità - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 29 gennaio 1987 - Proc. Gen. Potenza.

La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione di legge penale o delle prescrizioni dettate a disciplina della misura stessa, ma alla ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto, fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (1).

(1) In ordine alle tematiche generali sulla revoca dell'affidamento v. A. PRESUTTI, *Il nuovo regime degli effetti conseguenti alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale: verso il tramonto della funzione rieducativa della misura* (nota a sent. Corte cost. 29 ottobre 1987 n. 343, Giani), in *Cass. pen.* 1988, 32; D. VERRINA, *Corte costituzionale e revoca dell'affidamento in prova: la rieducazione dal mito al realismo* (nota a sent. Corte cost. 29 ottobre 1987 n. 343, Giani), in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1988, 1155; M.L. BALZAROTTI, *Sui rapporti tra revoca «atipica» dell'affidamento in prova e principio di intangibilità del giudicato* (nota a Corte cost., 6 dicembre 1985, n. 312, Ferraro), in *Giur. costit.* 1986, I, 708; B. CROSTI, *Sulla revoca dell'affidamento al servizio sociale per cause non dipendenti dall'esito negativo della prova* (nota a Corte cost., 6 dicembre 1985, n. 312, Ferraro), in *Cass. pen.* 1986, 1689; G. PIOLETTI, *L'orientamento della giurisprudenza della corte di cassazione sull'affidamento in prova al servizio sociale*, in *Riv. polizia*, 1987, 231; N. GALANTINI, *La nuova disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale* (l. 10 ottobre 1986, n. 663), in *Indice pen.* 1987, 461; E. BASSO, *La revoca dell'affidamento in prova: una nuova declaratoria d'illegittimità della corte costituzionale*, in *Legislazione pen.* 1987, 704.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari - Criteri per determinare lo stato di tossicodipendenza - Adeguato accertamento tecnico - Necessità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 22 maggio 1986 - Caminati.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari (nella specie, tossicodipendente), non può il giudice rigettare l'istanza in base al semplice richiamo al lasso di tempo trascorso (nella specie, due anni) dal periodo di assunzione della sostanza stupefacente; ciò perché non vi sono criteri precisi ed universalmente recepiti per determinare quanto tempo uno stato di tossicodipendenza possa sopravvivere al periodo di sistematica assunzione della droga; in tal caso il giudice deve disporre adeguato accertamento tecnico, il

quale potrà essere posto a base della decisione insieme con gli altri elementi legislativamente previsti (idoneità del programma terapeutico in corso, non preordinazione del medesimo o dello stato di tossicodipendenza al conseguimento del beneficio) (1).

(1) V. anche in *Cass. pen.* 1987, 1819. In dottrina, sul nuovo istituto, v. L. DAGA, *Tossicodipendenze e misure alternative al carcere: applicazione delle norme legislative*, in *Marginalità e società*, 1987, 1-2, 67; A. PRESUTTI, *Affidamento in prova al servizio sociale e affidamento con finalità terapeutiche*, in *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma*, a cura di GREVI, cit.; F. CORBI, *L'affidamento in prova al servizio sociale con finalità terapeutiche: un nuovo «sostitutivo» della pena detentiva*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1986, 1110; F. INTRONA, *Tossicodipendenza, alcoolodipendenza e misure alternative alla detenzione*, in *Riv. it. med. leg.*, 1986, 991.

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Computo della pena per l'ammissibilità alla misura riguardo alla pena da espiare in concreto - Ininfluenza della durata della pena inflitta (art. 47 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 26 ottobre 1987 - Norrito.

La misura alternativa della detenzione domiciliare, introdotta dall'art. 13 l. 663/86, è applicabile quale che sia l'entità della pena inflitta con la sentenza di condanna, purché quella che in concreto deve essere ancora espiata non sia, comunque, superiore a due anni (1).

(1) V. anche in *Foro it.* 1988, II, 166. In senso conforme v. anche *Cass.*, sez. I, 26 ottobre 1987, Norato, in *Giust. pen.* 1988, III, 203. In letteratura v. A. MAMBRIANI, *La detenzione domiciliare: primi spunti sistematici*, in *Giust. pen.* 1988, III, 385; F. TAGLIENTE, *Arresto e detenzione domiciliare: compiti di polizia*, in *Riv. polizia* 1988, 185. Circa il momento del calcolo della entità della pena, *Cass.* 26 ottobre 1987, Morrone, in *Giust. pen.* 1988, III, 200, ha statuito che tale calcolo deve essere effettuato al momento della decisione e non in quello della richiesta o della proposta; ne segue che, nell'effettuare tale calcolo, il giudice non deve tener conto della pena già sofferta includendosi in quest'ultima quella frazione di pena complessiva su cui sia venuta ad incidere una causa di estinzione del reato o della pena.

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Ammissibilità alla misura per l'affidato in prova al servizio sociale - Esclusione (art. 47 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 26 ottobre 1987 - Nozato.

La non applicabilità della detenzione domiciliare in caso di già avvenuto affidamento in prova al servizio sociale — prevista dall'art.

47 ter, 1° comma, l. sull'ordinamento penitenziario, risponde oltre che al principio del favor libertatis, a quello di graduazione delle misure alternative alla detenzione, per cui l'applicazione al condannato della più favorevole (nella fattispecie l'affidamento in prova al servizio sociale) rende inapplicabile quella più afflittiva (nella fattispecie la detenzione domiciliare) (1).

(1) Prima pronuncia in termini, v. anche in *Giust. pen.* 1988, III, 203.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condizioni per l'ammissione - Espiazione di almeno della metà della pena - Cause di estinzione di reati - Condono - Immediata computabilità (art. 50 comma 2 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - 12 febbraio 1987 - De Cicco.

Al fine di individuare la pena sulla quale deve essere calcolata la metà che, a norma dell'art. 50, secondo comma, legge 26 Luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 14 legge 10 ottobre 1986, n. 663, deve essere computata per l'ammissione del condannato al regime di semilibertà, va tenuto conto delle cause di estinzione della pena e, in particolare, del condono.

Quest'ultimo esplica i suoi effetti fin dal momento dell'applicazione senza che occorra attendere l'accertamento circa la mancata verifica di cause di revoca (1).

(1) V. anche in *Riv. pen.* 1988, 190 (s.m.); nel senso, Cass., Sez. I, 2 giugno 1978, Toscano e Cass., Sez. I, 18 marzo 1978, Pappadu.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Ammissione - Condizioni - Precedenti penali e, in genere, comportamento anteriore alla carcerazione - Criteri di valutazione (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 4 dicembre 1986 - Tuccillo.

In tema di ammissione facoltativa al regime di semilibertà, il fatto che la legge accordi fiducia al soggetto e, quali siano stati i suoi trascorsi, si preoccupi unicamente di un suo eventuale evolversi verso la socialità, non significa che si debba prescindere del tutto dai suoi precedenti penali e, in genere, dal suo comportamento anteriore alla

carcerazione. Tali elementi, tuttavia, devono essere considerati in relazione ai dati comportamentali eventualmente maturati durante il trattamento carcerario ed alla conclusiva valutazione degli stessi circa i risultati raggiunti sul piano della socializzazione, i quali giustifichino il ricorso alla misura alternativa in esame unitamente alla ricorrenza dell'ulteriore e necessario presupposto, previamente da prospettare e dimostrare, costituito dall'attività lavorativa, istruttiva o comunque utile al reinserimento sociale (1).

(1) V. anche in *Giust. pen.* 1988, III, 187 e *Cass. pen.* 1988, 520. Nel senso v. *Cass.*, Sez. I, 24 gennaio 1979, Cozzolino, in questa *Rivista* 1980, 3-4, 656.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Idoneità per la concessione - Esclusione per la sola circostanza di una precedente revoca di analogo beneficio - Illegittimità (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 6 febbraio 1986 - Scaburri.

Ai fini della concedibilità del beneficio della semilibertà, di cui all'art. 50, l. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, l'inidoneità accertata con precedente revoca del beneficio non può escludere, a priori e da sé sola, la successiva idoneità (nella specie, la Suprema Corte ha annullato il diniego della semilibertà poiché i giudici di merito, anziché tener conto del decorso del tempo prescritto e dei comportamenti successivi alla revoca di precedente analogo beneficio, si erano limitati ad affermare che la revoca rendeva evidente l'inidoneità ed avevano fatto esclusivo riferimento ai «vari anni» ancora da scontare (1)).

(1) Anche in *Riv. pen.* 1987, 74 (s.m.).

Nello stesso senso v. *Cass.*, Sez. I, 11 gennaio 1979, Abbinante, in questa *Rivista* 1980, 1-2, 274.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Revoca facoltativa - Possibilità di considerare l'assenza dall'istituto ai fini della revoca anche se non vi è sentenza di condanna irrevocabile per il reato di evasione (art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 12 novembre 1986 - Gulan.

La previsione di revoca obbligatoria del provvedimento di semilibertà, di cui all'art. 51, 4° comma, l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nel caso di assenza dall'istituto protrattasi per oltre dodici ore, non esclude che per tale fatto possa essere disposta la revoca facoltativa prevista dal 1° comma dello stesso articolo; infatti, l'obbligatorietà della revoca, conseguente al reato di evasione realizzato con il mancato rientro (3° comma medesimo art. 51) e quindi subordinata al suo accertamento con sentenza irrevocabile, non preclude, tuttavia, che l'assenza dall'istituto possa essere presa in considerazione non quale fatto-reato, sul quale è competente a pronunciarsi in via esclusiva il giudice della cognizione, bensì, ai sensi del citato 1° comma dell'art. 51, quale mero fatto storico, che dimostra la inidoneità del condannato al particolare trattamento penitenziario rappresentato da regime di semilibertà (1).

(1) Non risultano precedenti. V. anche in *Riv. pen.* 1987, 882 e *Cass. pen.* 1988, 520 (s.m.).

Ordinamento penitenziario - Riduzione della pena ai fini della liberazione anticipata - Pena unica determinata in sede di cumulo - Valutazione della intera pena già subita ancorché in periodi diversi (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 16 febbraio 1987 - Gennuso.

Ai fini della liberazione anticipata, nell'ipotesi di pena unica determinata ai sensi dell'art. 582 cod. proc. pen. (esecuzione di pene concorrenti), deve tenersi conto dell'intera pena già subita, ancorché in periodi diversi, al momento della richiesta.

Invero, in tal caso si è in presenza di un unico rapporto esecutivo, mentre è irrilevante che alcune pene siano state espiate in anticipo rispetto alle altre, come nella specie per giunta parzialmente ed in stato di custodia cautelare, sia perché il periodo trascorso in stato di custodia cautelare deve essere egualmente valutato, secondo un principio interpretativo del precedente testo dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 ora trasfuso nel nuovo testo del citato articolo come sostituito dall'art. 18 legge 10 ottobre 1986, n. 663, e sia perché non è consentita una disparità di trattamento tra chi espia una pena unica cumulata senza soluzione di continuità e chi, per ragioni estranee alla sua volontà, la espia con soluzione di continuità.

Il frazionamento in più periodi della espiazione consente soltanto una valutazione pure frazionata dei relativi periodi, non essendo, in tal caso, applicabile il principio della valutazione globale (alla quale

consegue il divieto di concedere o negare la liberazione anticipata soltanto per alcuni di essi) (1).

(1) V. anche in *Riv. pen.* 1987, 1123; cfr. anche Cass., Sez. I, 5 maggio 1982, Savalli, in questa *Rivista* 1982, 3-4, 819.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Applicazione al periodo trascorso in stato di custodia preventiva - Osservazione della personalità per gli imputati (artt. 13, 15 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 16 aprile 1986 - Balbarotto.

Ai fini della eventuale riduzione della pena prevista dall'art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354, bisogna considerare la detenzione sofferta in concreto senza distinguere tra custodia cautelare ed esecuzione della pena; ciò sia per il principio generale desumibile dagli artt. 137 c.p. e 271 c.p.p., secondo cui la carcerazione preventiva (rectius: cautelare) sofferta si detrae, dopo che la sentenza sia divenuta irrevocabile, dalla durata complessiva della pena e ad ogni effetto viene considerata esecuzione della medesima, sia perché, in tema di liberazione anticipata, non ha ragione di essere una concezione atomistica che consenta una valutazione frazionata del comportamento del condannato (fattispecie relativa a rigetto del ricorso del p.m. avverso provvedimento concessivo del beneficio).

In tema di liberazione anticipata, ad escludere dal computo della pena scontata il periodo sofferto in stato di custodia cautelare non vale il rilievo che nel corso di essa il detenuto non verrebbe sottoposto ad osservazione scientifica della personalità e, quindi non sarebbe possibile valutare la sua partecipazione all'opera di rieducazione; infatti, se è vero che tale osservazione è effettuata solo nei confronti dei detenuti in espiazione di pena (art. 13 l. 26 luglio 1975, n. 354 e 27 d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431), tuttavia va rilevato che ai sensi dell'art. 15, 3° comma, della indicata legge, gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e che a mente dell'art. 1 1° comma, citato d.p.r. è prevista anche per essi una forma di trattamento, sicché deve concludersi che anche per il periodo trascorso in custodia cautelare la sezione di sorveglianza è in possesso di elementi che consentano di valutare adeguatamente il comportamento dell'imputato ai fini della liberazione anticipata (1).

(1) V. la sentenza in *Giust. pen.* 1987, III, 608 e *Giur. it.* 1988, II, 12. Nel senso Cass. 6 maggio 1986, Condura, in *Riv. pen.* 1987, 493 e Cass., Sez. I, 26 novembre 1985, Sciuto, in *Cass. pen.* 1987, 206.

Contra Cass., Sez. I, 13 maggio 1983, Trombetta, in questa *Rivista* 1983, 23, 888.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata applicata al periodo trascorso in custodia preventiva all'estero - Legittimità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 15 luglio 1987 - Ciaccio.

Ai sensi del nuovo testo dell'art. 54 ord. penit. ai fini della liberazione anticipata viene in rilievo anche il periodo in cui il condannato è stato oggetto a custodia cautelare e non vi è ragione di derogare a tale previsione qualora tale misura cautelare inerisca ad un procedimento penale intercorso all'estero, il periodo predetto sia stato trascorso all'estero e successivamente il giudizio penale venga rinnovato in Italia; in tal caso il giudice deve acquisire, con propria indagine, tutti gli elementi in ordine al comportamento tenuto dal soggetto in quel periodo (non viene trascurata, nel caso in specie, la circostanza della scarcerazione per buona condotta, anch'essa intervenuta all'estero) (1).

(1) V. la sentenza in *Giust. pen.* 1988, III, 97; *Giur. it.* 1988, II, 368. Non vi sono precedenti in termini.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Applicazione al periodo trascorso in custodia preventiva agli arresti domiciliari - Legittimità (artt. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 3 marzo 1986 - Celani.

La custodia presso il domicilio è custodia cautelare a tutti gli effetti, nella quale rientra come una specie nel genere. Ne discende che ogni disparità fra la forma carceraria e quella domiciliare della custodia cautelare non può essere ammessa se non sia prevista dalla legge, in deroga al generale principio della equipollenza delle due forme. Nessuna deroga è prevista, né può implicitamente ricavarsi dalla disciplina normativa della liberazione anticipata; ne deriva che, al fine del computo di tale beneficio, devono prendersi in esame anche i semestri trascorsi in regime di custodia domiciliare (1).

(1) Non vi sono precedenti in termini. V. anche in *Cass. pen.* 1987, 1014 (s.m.).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condannati ammessi alla liberazione condizionale - Inapplicabilità - Anche alla richiesta ex legge 663/1986 di integrazione della liberazione anticipata già ottenuta (art. 176 cod. pen. ed art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 1° aprile 1987 - De Maria.

La riduzione di pena per la liberazione anticipata non può essere concessa al condannato già ammesso alla liberazione condizionale neanche al fine limitativo di far cessare in anticipo la misura di sicurezza della libertà vigilata, trattandosi di un mezzo che presuppone uno stato di detenzione ancora in atto.

Ciò anche se l'interessato chieda, ai sensi dell'art. 30 legge 10 ottobre 1986 n. 663 l'integrazione della liberazione anticipata della quale abbia già beneficiato (1).

(1) Nello stesso senso, per il principio di incompatibilità tra liberazione condizionale e liberazione anticipata, Cass., Sez. I, 12 marzo 1981, Piras, in questa Rivista 1981, 1-2, 171.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Diversità dalla custodia cautelare - Ammissibilità di applicazione del beneficio a condannato nei cui confronti vi sia altro provvedimento restrittivo della libertà personale di natura cautelare (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 17 novembre 1986 - Levantino.

La custodia cautelare e la liberazione anticipata sono istituiti strutturalmente ed ontologicamente diversi. Ne deriva che al detenuto in espiazione di pena che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può essere concessa (per tale pena) la liberazione anticipata, sebbene esista nei suoi confronti anche un provvedimento restrittivo della libertà personale di natura cautelare, il quale ultimo è insensibile alla vicenda relativa al rapporto esecutivo (1).

(1) Non risultano precedenti. V. la sentenza in Riv. pen. 1987, 882 e Cass. pen. 1988, 372.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Detrazioni di pena - Giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione - Su soggetto non detenuto - Ammissibilità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 25 giugno 1987 - Paolini.

L'art. 30 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha modificato l'art. 54 della legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, dispone, ai fini della

liberazione anticipata, una detrazione di pena nella misura di 45 giorni, o in quella integrativa di 25 giorni, nei casi in cui sono state già concesse le detrazioni di pena secondo le norme preesistenti, per ogni semestre di pena scontata successivo alla data «sempreché attualmente e con riferimento ai semestri suddetti risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione secondo i criteri indicati nell'art. 94 del regolamento di esecuzione della legge n. 354 del 1975».

Il significato da attribuire all'avverbio «attualmente» non è quello di un'attualità collegata alla privazione della libertà personale, per cui soltanto la restrizione in carcere del soggetto — costituendone il presupposto — consenta il controllo della condotta del medesimo e la formulazione di un giudizio, infatti, la «attualità», non può essere disgiunta dal riferimento «ai semestri suddetti» (art. 30), dalla prova di partecipazione già data e da quella dei controlli esperibili sul soggetto «non in vinculis» (1).

(1) Nessun precedente in termini. V. La sentenza in *Giust. pen.* 1988, III, 466 e *Cass. pen.* 1988, 1945 (s.m.).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Detenuto scarcerato per provvedimento di clemenza - Sussistenza interesse impugnazione del provvedimento di riduzione della pena precedentemente proposta (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 29 gennaio 1987 - Clemente.

Nel caso di scarcerazione a seguito di provvedimento di clemenza, sussiste l'interesse all'impugnazione, in precedenza proposta, di un provvedimento di riduzione della pena, attesa la natura contingente del provvedimento di liberazione da parte del p.m. ex art. 593 c.p.p.

(1) Nessun precedente in termini.

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Presentazione della richiesta - Termini - Nuovo testo dell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario - Espresa menzione del termine finale - Termine iniziale - Riferibilità all'art. 96 pregresso regolamento di esecuzione - Esclusione - Fattispecie: annullamento di inammissibilità di istanza (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 25 settembre 1987 - Alloisio.

In tema di richiesta di remissione del debito, il nuovo testo dell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), come modificato dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ha introdotto una rilevante innovazione costituita dall'espressa menzione del termine finale, che ha fatto coincidere con l'esaurimento della procedura di recupero del credito, manifestando la volontà del legislatore di eliminare in concreto effettive limitazioni temporali per proporre l'istanza di remissione del debito, tant'è che non ha neppure menzionato un termine iniziale che non può essere ricavato, in assenza del nuovo regolamento di esecuzione, dall'art. 96 di quello precedente (legge 29 aprile 1976, n. 431), poiché, essendo mutata la disposizione principale, esso non può dispiegare nessun effetto.

(Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza di inammissibilità emessa sull'erroneo rilievo che anche la nuova formulazione dell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario non consentiva una così intempestiva richiesta di remissione del debito, dovendo l'imputato ancora scontare sei anni di pena detentiva).

(1) Sulla questione v. già in senso conforme, Cass., Sez. I, 27 marzo 1984, Rossi, in questa *Rivista* 1984, 423.

Sulla compatibilità tra l'art. 56 ord. penit. e l'art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976 v. Cass., Sez. I, 19 febbraio 1982, Capovilla, in questa *Rivista* 1982, 3-4, 802 e Cass., Sez. I, 16 aprile 1982, Carcereri, *ivi*, 1982, 3-4, 807. Sulla applicazione al periodo di carcerazione preventiva.

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Applicazione a condannato che non debba eseguire la pena detentiva - Esclusione (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 4 maggio 1987 - Bocchini.

L'istituto della remissione del debito si propone la finalità di agevolare il reinserimento del condannato nella società nel momento della sua dimissione dal carcere e non può essere applicato nei confronti di colui che abbia riportato una condanna che per qualsivoglia causa non debba essere eseguita (nella specie, la condanna fu sospesa ai sensi dell'art. 163 c.p.) (1).

(1) Non risultano precedenti in termini.

In dottrina v. L. CESARIS, *Sul carattere «ordinatorio» del termine per la richiesta di remissione del debito (art. 56 ord. pen.)* (nota a sent. Cass., Sez. I, 22 aprile 1985, Vasi), in *Cass. pen.* 1987, 1238.

Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Differimento dell'udienza adottato con ordinanza - Impugnabilità - Esclusione - Ratio (art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - 13 luglio 1987 - Mayer.

Non è impugnabile — data la sua natura meramente ordinatoria — il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza differisce la trattazione di una istanza in tema di misure alternative alla detenzione (1).

(1) V. anche in *Riv. pen.* 1988, 504 (s.m.); *Cass. pen.* 1988, 1523.

Misure di sicurezza - In genere - Declaratoria di delinquenza abituale - Applicazione di misura di sicurezza - Accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa - Necessità ex art. 31 legge 10 ottobre 1986, n. 663) (art. 204 cod. pen.; art. 31 legge 10 ottobre 1986, n. 663).

Corte di Cassazione - Sez. II - 11 maggio 1987 - Barbiero.

Nel caso di declaratoria di delinquenza abituale, l'applicazione della misura di sicurezza (nella specie colonia agricola) deve essere ordinata «previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa» e ciò perché l'art. 31 legge 10 ottobre 1986, n. 663 (modifiche all'ordinamento penitenziario) ha abrogato l'art. 204 cod. pen. (pericolosità sociale presunta) (1).

(1) Dovuta applicazione dell'abolizione delle presunzioni di pericolosità.

In dottrina v. MOGLIA, *Abitualità nel reato e pericolosità presunta*, in *Riv. pen.* 1986, 968. Sulle difficoltà della indagine sulla effettiva pericolosità, indagine sempre necessaria dopo l'abrogazione dell'art. 204 cod. pen., v. L. DAGA, *Prime osservazioni sull'applicazione della legge n. 663 del 1986*, in *Questione giustizia* 1987, 642.

MAGISTRATURE DI MERITO

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Relazione di sintesi - Mancanza - Elementi di valutazione ricavabili «aliunde» - Ammissibilità (legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Arresti domiciliari - Sospensione (cod. proc. pen., art. 254, 271; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47).

Sezione di sorveglianza di Roma - Ord. 7 marzo 1986 - Pres. ed Est. BORSINI - Cond. De Scisciolo.

L'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche in assenza della relazione redatta dal gruppo di osservazione dell'istituto quando i risultati della stessa possono essere ricavati da altre fonti di prove.

L'affidamento in prova al servizio sociale è una modalità di espiazione della pena conseguente a condanna definitiva e pertanto gli arresti domiciliari contemporaneamente concessi al medesimo soggetto per altro titolo rimangono sospesi per tutta la durata della misura alternativa (1).

Fatto e diritto. - Ritene la sezione che non possa essere accolta la domanda di ammissione al regime di semilibertà presentata dal detenuto De Scisciolo Giuseppe. A tutt'oggi, infatti, non risulta essere stata presentata, come era stato preannunciato, una richiesta di lavoro, né è stata indicata, in alternativa, una delle attività utili, ai sensi dell'art. 48 l. n. 354/75, al reinserimento sociale del richiedente, che il medesimo avrebbe dovuto svolgere in caso di ammissione al beneficio.

(1) Oltre la sentenza n. 185 del 13 giugno 1985 della Corte Costituzionale (*Foro Italiano* 1985, I, 1988), citata opportunamente dalla Sezione di Sorveglianza di Roma, si veda anche la più recente sentenza della stessa Corte n. 343 del 15 ottobre 1987 sugli effetti della revoca dell'affidamento, che non è più sempre e necessariamente retroattiva, essendo invece il Tribunale di Sorveglianza chiamato a decidere quale parte della prova debba essere considerata valida ai fini della espiazione. Sui riflessi operativi di tale decisione si veda la Circolare della Direzione Generale degli Istituti di P.P. n. 3232/5682 del 19 dicembre 1987.

La riforma dell'art. 47 L.P., attuata con la legge 10 ottobre 1986 n. 663 (che ha introdotto gli artt. 47 bis e 47 ter), non toglie valore alle decisioni qui annotate, che sono conformi a quella 20 settembre 1984 della Sezione di Sorveglianza di Venezia ed altre, pubblicate in questa *Rivista*, anno 1986. Le sentenze del Tribunale di Sorveglianza di Roma si rinvergono anche in *Foro Italiano* 1987, III, con nota redazionale. Nello stesso senso è anche la decisione del Tribunale di Sorve-

In data odierna il detenuto ha, tuttavia, presentato oralmente anche una istanza per l'affidamento in prova al servizio sociale. L'istanza è ammissibile, non ostandovi il titolo del reato né l'entità della pena ed avendo il detenuto espriato oltre un mese di pena, durante il quale l'*équipe* di osservazione dell'istituto penitenziario ha avuto modo di esaminarne la personalità.

Pur non disponendosi di una relazione dedotta dall'*équipe* del predetto istituto, nella quale sono stati trasferiti i risultati della osservazione, ritiene la sezione che tali risultati possano, avuto anche riguardo all'entità della pena, ricavarsi *aliunde*, e cioè dai dati emergenti dalla cartella personale, nonché dalla relazione comportamentale redatta dagli operatori penitenziari della casa circondariale di Rebibbia n.c.

gianza di Brescia 1 luglio 1986 (Salvioni), sopra riportata. Viene anche qui pubblicata la ordinanza del Pretore di Genova del 4 settembre 1984 (rinvenuta in *Foro Italiano* 1984 - II - 137, con nota contraria di De Roberto) che ha anticipato la decisione delle Sezioni unite del 10 ottobre 1987. Del tutto corretto sembra essere il richiamo all'art. 271, IV comma, del C.P.P. secondo cui, agli effetti dell'art. 137 C.P., l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae «in ogni caso» dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso «purché il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare». È da sottolineare che le Sezioni unite penali della Corte di cassazione con sentenza 10 ottobre 1987, Leonardi, (pubblicata in *Foro Italiano* 1988, II, 287, con nota di (G.L. FABBR), hanno stabilito che, dopo la novellazione dell'art. 271 di cui alla legge 28 luglio 1984 n. 398, la detraibilità della custodia cautelare dalla pena inflitta per altro reato è subordinata alla sola condizione che questo ultimo non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia, mentre non è più richiesto l'accertamento della inutilità della stessa. Con la riforma del 1984, pertanto, è stato ammesso il contemporaneo decorso della custodia cautelare e della custodia espriativa, con la precisazione, (vedasi anche l'ultimo comma) che i termini della custodia cautelare, sia pure ai soli effetti dell'art. 272, decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è detenuto in esecuzione di pena per altro reato (Cass. Sez. I n. 2562 dell'11 ottobre 1989 e n. 3558 del 15 gennaio 1987).

Ciò significa che la custodia cautelare è sospesa ad ogni altro effetto durante la espriazione della pena per altro titolo definitivo? Ecco il problema. Prevale, in altri termini, lo status di condannato definitivo che, come tale, può legittimamente aspirare (se ricorrono i requisiti previsti), ad una misura alternativa (semilibertà, detenzione domiciliare, affidamento)? Detta misura confligge con le esigenze della custodia cautelare, ora fissate dagli artt. 253, II comma e 254 *bis*, I comma, C.C.P.?

È stabilito che se il giudice che procede ritiene che:

- 1) non sussistono inderogabili e concrete esigenze di tutela delle prove;
- 2) che non vi è pericolo di fuga;
- 3) che non sussistono neppure esigenze di tutela della collettività a causa della non pericolosità dell'imputato (Cass. 2 maggio 1984 n. 546 - Sez. I, *ivi ed.*), può disporre che il soggetto, in luogo del carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in un altro luogo di propria dimora o in luogo pubblico che cura ed assista.

Emerge da tali dati:

1) che il De Scisciolo è stato arrestato in esecuzione della condanna in epigrafe mentre si trovava agli arresti domiciliari concessigli (a seguito di sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 9 maggio 1985, ad anni 1 e mesi 5 di reclusione per tentata rapina e altro, appellata dal richiedente) dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 15 giugno 1985, in considerazione delle sue precarie condizioni di salute per vari interventi chirurgici subiti al capo;

2) che il predetto, durante la detenzione, ha tenuto un comportamento corretto e di partecipazione all'opera di rieducazione (come attesta la richiesta di voler lavorare, non esaudita per mancanza di posti);

3) che la concessione del beneficio darebbe modo all'interessato di curarsi (le sue precarie condizioni di salute vengono attestate nella relazione comportamentale).

A questo punto si evidenziano in giurisprudenza due interpretazioni diverse ed in parte contrapposte. Lo stato di custodia cautelare fuori dal carcere non è di per sé ostativo alla concessione di misure alternative relativamente a pene detentive, ma per alcuni lo stato suddetto si interrompe ad ogni effetto (salvo quello della decorrenza dei termini massimi), per altri è comunque tale da costituire una situazione da cui il Tribunale di Sorveglianza non può prescindere. In effetti, se il giudice che procede stabilisce che lo stato di custodia cautelare prosegue nell'Istituto, la sopravvenienza di un titolo di condanna definitivo ha certamente la prevalenza ed al Tribunale di Sorveglianza è del tutto precluso ogni ricorso alla misura alternativa. Tale preclusione viene meno, ma soltanto in parte, qualora la custodia cautelare «extra moenia» si svolge con modalità compatibili con quelle della misura alternativa. È questo l'orientamento che sembra da preferire.

La bozza del nuovo C.P.P. all'art. 657, I comma, dispone che il P.M. nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subito «per lo stesso o per altro reato», anche se la custodia è ancora in corso ed altresì il periodo di pena detentiva espiata (II comma) per reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando è stata concessa amnistia, o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso. Il IV comma conferma che sono computati soltanto la custodia cautelare o le pene espiate *dopo* la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Il recupero automatico è perciò ormai un dato acquisito in via definitiva e la sentenza sopra citata delle Sezioni unite 10 ottobre 1987 si pone sulla stessa linea anticipatrice anche di quella dal nuovo codice, che a sua volta è stata anticipata dal testo dell'art. 271 del 1984. Il nuovo codice all'art. 275 precisa che la custodia in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura si riveli inadeguata e sussistono le tre fondamentali esigenze elencate dall'art. 274, già indicate nel codice attuale e sopra ricordate. In ogni caso, salvo esigenze cautelari di «eccezionale rilevanza» non può essere disposta la custodia in carcere di donne incinte o che allattano, di persone in condizioni di salute particolarmente gravi, di soggetti ultrasessantacinquenni, di tossico od alcooldipendenti che abbiano in corso «un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata». fra le

Ritiene, pertanto, la sezione, conformemente all'avviso del p.g., anche allo scopo di non frustrare la finalità per la quale sono stati concessi gli arresti domiciliari con il mantenimento del soggetto sia pure per poco tempo in regime detentivo, nel quale, come è noto, non sussistono dotazioni tali di mezzi e di uomini da consentire cure sufficienti e adeguate, di poter accogliere la predetta istanza di affidamento, sia in considerazione dei segni di ravvedimento mostrati nel pur breve periodo detentivo, sia perché può fondatamente presumersi che per la rieducazione del condannato e per prevenire il pericolo che il medesimo compia altri reati siano sufficienti le prescrizioni di seguito indicate, considerato che il predetto è residente in Roma, via G. Martellotti, 4:

- 1) obbligo di darsi a lavoro stabile e, comunque, di curarsi;
- 2) obbligo di rincasare nella propria abitazione entro le ore 21 (ventuno) e di non uscirne prima delle ore 6 (sei);
- 3) divieto di accompagnarsi a pregiudicati o a persone sottoposte a misure di prevenzione o che stiano per commettere reati;
- 4) divieto di detenere o di portare armi proprie o altri strumenti atti ad offendere;

misure coercitive cautelari, indicate e graduate dall'art. 280 e segg., il nuovo codice prevede gli «arresti domiciliari» (art. 284), la «custodia cautelare in carcere» (art. 285), la «custodia cautelare in luogo di cura» (art. 286). In particolare gli arresti domiciliari diverranno una misura autonoma, equiparata «in toto» alla custodia in carcere (art. 284 ult. comma). È ampliato anche il concetto di latitanza (art. 296), essendo latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare in carcere, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora, ad un «ordine di esecuzione» di condanna a pena detentiva (art. 656). È importante segnalare che l'art. 297, V comma, dispone che se l'imputato è detenuto per un altro reato, gli effetti della misura cautelare decorrono dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone «se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento»; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Comunque, ai soli effetti del computo della durata massima, la custodia cautelare «si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza».

È molto interessante il nuovo concetto di «compatibilità», delle misure cautelari tra di loro e delle stesse con l'espiazione di pena, il che conferma la bontà dell'indirizzo giurisprudenziale già affermato con le sentenze qui pubblicate.

Certo è però, che per «stato di detenzione» deve intendersi non soltanto la custodia espia in carcere, ma anche tutte le misure alternative alla detenzione stessa e di cui si è già detto, previste dall'Ord. Pen.. È pertanto necessario che di caso in caso il Tribunale di Sorveglianza esamini quali sono le prescrizioni che sono state imposte all'imputato sottoposto a misure personali coercitive «extra murali» e se le stesse siano compatibili sia con le finalità che con le modalità tipiche della misura alternativa relativa alla pena di espiazione a seguito di condanna definitiva. E se il Tribuna le decide nel senso della compatibilità, deve fissare in concreto le modalità suddette della misura, onde non neutralizzare od annullare le prescrizioni dettate dal giudice che procede.

5) obbligo di tenersi in contatto periodicamente con il centro di servizio sociale del luogo dove la prova si svolge e di dare preventiva comunicazione alla direzione del medesimo ufficio di ogni cambiamento di residenza o di dimora entro il comune di Roma;

6) obbligo di non allontanarsi, per alcuna ragione, dal comune di residenza senza la preventiva autorizzazione del magistrato di sorveglianza di Roma;

7) divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche.

Circa la compatibilità di tale misura alternativa alla detenzione con gli arresti domiciliari di cui all'ordinanza del Tribunale di Roma del 15 giugno 1985, ritiene la sezione che il problema deve intendersi risolto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 13 giugno 1985 (*Foro it.*, 1985, I, 1888), secondo la quale «l'affidamento in prova al servizio sociale costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in istituto, il trattamento fuori dell'istituto, perché ritenuto più idoneo, sulla base dell'osservazione, al raggiungimento delle finalità, di prevenzione e di emenda, proprie della pena». Secondo tale orientamento, pertanto, l'affidamento non è che una delle modalità di esecuzione della pena conseguente a condanna definitiva. Con la notifica dell'ordine di carcerazione il soggetto ha iniziato a espiare la pena in regime detentivo e ne prosegue ora la espiazione in regime di affidamento.

Poiché al momento della notifica dell'ordine di carcerazione si trovava in stato di arresto nella propria abitazione, vale perciò la regola stabilita dal 4° comma dell'art. 271 c.p.p.: la custodia preventiva è sospesa per tutta la durata della pena, e, cioè, anche per il periodo di espiazione della stessa in regime di affidamento e che avrà termine il 2 giugno 1986.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Arresti domiciliari - Compatibilità - Condizioni (art. 254, 271 c.p.p.; legge 26 luglio 1975, n. 354, norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 47).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Detenuto dissociato condannato e imputato agli arresti domiciliari - Condizioni - Accoglimento (legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47).

Sezione di sorveglianza di Roma - Ord. 26 settembre 1986 - Pres. e Est. M. MONTELEONE - Cond. Laus.

È ammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale del detenuto in espiazione di una condanna definitiva che contemporaneamente riveste la posizione di imputato per altro titolo per il quale gli sono stati concessi gli arresti domiciliari, purché le prescrizioni determinate con l'affidamento rispettino comunque quelle imposte con il provvedimento di custodia cautelare.

Può essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, sulla base dei positivi risultati dell'osservazione della personalità alla quale è stato sottoposto, il detenuto dissociato dal terrorismo in espiazione di pena definitiva e contemporaneamente imputato per altro titolo per il quale sono stati concessi gli arresti domiciliari in considerazione della sua cessata pericolosità sociale e del buon comportamento.

Fatto e diritto. - Con istanza del 23 luglio 1986 e del 2 agosto 1986 Laus Daniele chiedeva di essere affidato in prova al servizio sociale, o in subordine la concessione della semilibertà, in relazione alla espiazione della pena di cui al n. 1 dell'epigrafe.

Svolti gli accertamenti opportuni ed assunta ogni necessaria informazione l'udienza veniva fissata al 26 settembre 1986, ed al termine il p.g. ed il difensore concludevano come da separato verbale. L'istanza di affidamento proposta da Laus Daniele pone innanzi tutto un problema di ammissibilità attesa la sua posizione giuridica.

Infatti risulta detenuto in espiazione di una condanna definitiva a mesi 4 e giorni 15 reclusione e giorni 20 arresto e contemporaneamente agli arresti domiciliari, con facoltà di uscire dalla propria abitazione per motivi di lavoro, in relazione alla condanna inflittagli dalla Corte d'appello di Milano il 7 ottobre 1985 ad anni 16 di reclusione di cui 2 condonati.

In conformità con le conclusioni del p.m. il collegio ritiene che l'istanza possa essere considerata ammissibile.

Il problema è quello di esaminare i limiti e la compatibilità tra l'esecuzione della pena, con le sue esigenze e finalità che le assegna l'art. 27 Cost. e la contestuale custodia cautelare, che impone, per ragioni di carattere processuale, il rispetto di determinate prescrizioni.

A ben considerare quando quest'ultima viene attuata nella forma della detenzione in istituto penitenziario, senz'altro i margini di intervento sono limitati atteso che nel momento in cui fosse, per ipotesi, concessa la semilibertà o l'affidamento, non potrebbe essere ammesso ad usufruire perché, l'altro titolo di detenzione, per le esigenze cautelari che ne sono alla base, in attuazione del disposto dell'art. 251 c.p.p., ne imporrebbe la permanenza in carcere.

Diversa a ben vedere è l'ipotesi in cui, come nella specie, lo stato di custodia cautelare in carcere sia stato sostituito con gli arresti domiciliari, così come previsto dalla legge n. 398/84.

In tale caso, pur conservando l'imputato lo *status* di detenuto (cfr. in tal senso: Cass. 17 giugno 1985, n. 5969; 10 gennaio 1983, Meucci, *Foro it.*, 1983, II, 53), è innegabile che la sua permanenza in un istituto penitenziario trova ragione solo ed esclusivamente nel titolo definitivo, è pertanto ragionevole ritenere conciliabile in linea di principio la concessione di una misura alternativa alla detenzione con una forma di custodia cautelare fuori dal carcere, purché attraverso il rispetto delle prescrizioni imposte con tale provvedimento siano assicurate contemporaneamente le esigenze processuali che ne sono alla base.

Opinare diversamente e cioè escludere che possa essere espiata in semilibertà o in affidamento una pena per la quale tali istanze sarebbero ammissibili esclusivamente per il fatto che allo scadere di esse il detenuto deve essere sottoposto agli arresti domiciliari appare in effetti non convincente (cfr. nello stesso senso: Sez. sorv. Venezia 20 settembre 1984, Despali). Il principio secondo il quale l'imputato non può essere considerato colpevole fino alla pronuncia definitiva, che ha trovato una espressa conferma nell'art. 1 dell'ordinamento penitenziario per i suoi riflessi sul trattamento penitenziario ad avviso della sezione, appare ostativo all'accoglimento di siffatta interpretazione.

E ben grave sarebbe negare la possibilità di beneficiare di una misura alternativa ad un soggetto che poi dovesse essere assolto dalla pendenza per la quale era contemporaneamente imputato in stato di custodia cautelare.

Certamente non sono trascurabili né escludibili le esigenze processuali che in ogni caso devono essere fatte salve e che giustificano il provvedimento di concessione degli arresti domiciliari, tuttavia deve essere sottolineato che siffatta forma di custodia cautelare trova fondamento in una ridotta pericolosità sociale del soggetto, nella prevedibile assenza di pericolo di fuga, ed è sempre giustificata dall'assenza di ragioni di carattere processuale che potrebbero imporre la detenzione intramurale.

Ciò è ancora più evidente quando concretamente essa viene definita con modalità, quali l'autorizzazione a lasciare il domicilio per ragioni familiari e di lavoro, che di fatto la rendono assimilabile alle modalità esecutive della misura alternativa di cui all'art. 47 legge n. 354/75.

Pertanto in linea di principio si deve affermare la piena compatibilità logico-giuridica tra l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, tra quelle previste dalla legge 354/75, e l'esecu-

zione di una custodia cautelare alternativa al carcere, purché sia contemporaneamente anche assicurato il rispetto delle prescrizioni imposte al medesimo soggetto con tale ultimo provvedimento.

Nel merito l'istanza può essere senz'altro accolta in conformità con le conclusioni del p.m. poiché si ritiene che le prescrizioni che potranno essere imposte saranno idonee a favorire la rieducazione del condannato e nello stesso tempo saranno sufficienti per prevenire la commissione di nuovi reati.

I risultati dell'osservazione della personalità alla quale è stato sottoposto il detenuto appaiono senz'altro favorevoli e danno conto della positiva evoluzione della personalità di Laus Daniele, il quale, abbandonata la lotta armata e riviste criticamente le ideologie che erano alla base di essa, ha aderito con partecipazione all'area della dissociazione condividendo i presupposti e le finalità in un'ottica di recupero sociale corretto.

Ha dato prova della sincerità delle sue intenzioni e soprattutto della coerenza dei propositi espressi nel corso della carcerazione usufruendo di un significativo periodo di libertà, e degli arresti domiciliari, periodo nel quale si è impegnato responsabilmente in una opera di reinserimento sociale attraverso il lavoro.

In effetti, tenuto conto della non grave posizione giuridica, atteso che risulta a suo carico un solo precedente penale di scarso rilievo, che sta espianando una condanna a mesi 4 e giorni 15 di reclusione e giorni 20 di arresto, si è ragionevolmente indotti a formulare una prognosi sociale positiva.

Tale quadro favorevole non appare compromesso dalla gravità della pendenza giudiziaria per la quale, allo stato, dovrà espriare ancora una pena lunga, non solo perché si riferisce a fatti anteriori a quelli per i quali è intervenuta la condanna irrevocabile quanto perché per essi ha ottenuto dalla Corte di assise d'appello di Milano gli arresti domiciliari con facoltà di uscire dall'abitazione per motivi di lavoro.

Alla base di tale provvedimento vi sono alcune considerazioni di notevole rilievo che non possono essere ignorate nel valutare l'idoneità del Laus ad usufruire di una misura alternativa alla detenzione per una condanna, come quella in espiazione, di non particolare gravità.

La Corte infatti ha ritenuto, «cessata», la pericolosità sociale del detenuto in considerazione del suo comportamento processuale e detentivo, ed ha escluso che esigenze di carattere processuale imponessero il mantenimento della custodia cautelare nella forma della detenzione piena.

Ricorrendo pertanto i presupposti per l'ammissibilità della domanda, poiché il detenuto ha dato prova di volersi reinserire correttamente nella società, come si rivela da quanto sopra esposto, si

ritiene di accogliere l'istanza e di sostituire la pena detentiva residua con la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale potendosi fondatamente presumere che per la rieducazione del Laus e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati, siano sufficienti le prescrizioni che seguono:

1) l'obbligo di svolgere l'attività di lavoro presso la soc. Integramma via M. Pucci n. 6 Milano;

2) obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione se non nei giorni lavorativi dalle ore 12 alle 20, escluso il sabato;

3) divieto di detenere o portare armi proprie o altri strumenti atti ad offendere;

4) obbligo di tenersi in contatto periodicamente con il centro del servizio sociale del luogo dove la prova si svolge e di dare preventiva comunicazione alla direzione del medesimo ufficio di ogni cambiamento di residenza o di dimora entro il comune in epigrafe indicato;

5) obbligo di non allontanarsi, per alcuna ragione, dal comune di residenza senza la preventiva autorizzazione del magistrato di sorveglianza di Milano a meno che non sia necessario recarsi presso l'ufficio di quest'ultimo o presso l'ufficio del centro di sorveglianza sociale e questi si trovino in comune diverso da quello assegnato.

L'accoglimento dell'istanza di affidamento determina il venire meno di ogni interesse del richiedente alla semilibertà, in relazione alla quale deve essere dichiarato il non luogo a provvedere.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al Servizio Sociale - Condannato definitivo che si trovi agli arresti domiciliari per altra causa - È possibile - Condizioni (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 254 c.p.p.).

Sezione di Sorveglianza di Brescia - 1 luglio 1986 - Pres. ed Est. ZAPPA - Cond. Salvioni.

Non è incompatibile l'affidamento in prova al Servizio Sociale di un condannato che per altro titolo si trovi nella posizione di imputato agli arresti domiciliari, purché il piano di trattamento ricalchi le prescrizioni imposte dal giudice che ha concesso la scarcerazione, fermo restando che il soggetto deve trascorrere la notte nell'apposita Sezione della Casa Circondariale.

Ritenuto che: la semilibertà in oggetto indicata è stata sospesa perché il Salvioni è stato colpito da ord. di cattura della Procura di Bergamo e con ordinanza 5 maggio 1986 di quel G.I. è stato rinviato a giudizio disponendosi però per gli arresti domiciliari;

che il G.I. con ordinanza 6 giugno 1986 ha consentito al Salviani di recarsi al lavoro presso la ditta Trapezio Arredamenti di Stezzano, purché accompagnato da Redaelli Patrizia res. a Scanzorosciate, Corso Europa 6, e con itinerario preventivamente segnalato ai carabinieri;

che questa Sezione, non risultando altri motivi di inidoneità, ritiene compatibile il proseguimento della semilibertà con la custodia cautelare a domicilio, a condizione che il piano di trattamento del semilibero ricalchi le prescrizioni imposte dal G.I. e null'altro, mentre naturalmente il semilibero trascorrerà le notti nella casa di Bergamo;

che quanto sopra naturalmente implica reiezione della domanda di affidamento;

P. Q. M.

Dispone che: la semilibertà di Salviani Mario prosegue con piano di trattamento di contenuto identico a quello disposto nell'ordinanza di Bergamo del 6 giugno 1986. Respinge l'istanza di affidamento.

Pena - Esecuzione - Custodia cautelare - Imputazione del relativo periodo alla pena per diverso reato precedentemente commesso - Ammissibilità (art. 137 c.p.; art. 271 c.p.p.; legge 28 luglio 1984, n. 398, art. 2).

Pretura di Genova - 4 settembre 1984 - Pretore LALLA - Imp. Ricciardi.

A seguito della L. 28 luglio 1984 n. 398 l'unico limite alla detraibilità della custodia cautelare dalla pena inflitta per reato diverso è quello espresso dall'art. 271, 4° comma, c.p.p., nel testo sostituito dall'art. 2 L. 28 luglio 1984, n. 398. Pertanto, è detraibile dalla carcerazione per esecuzione di pena il periodo sofferto in custodia cautelare relativamente ad un diverso procedimento nei confronti di imputato cui sia stata concessa la libertà provvisoria, purché il reato cui la detrazione si riferisce non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare.

Il Pretore sull'istanza di detrazione pena e scarcerazione presentata da Ricciardi Giovanni; considerato, in fatto, che il richiedente ha sofferto mesi uno e giorni ventinove di carcerazione preventiva a seguito di ordine di cattura della Procura della Repubblica di Genova, notificato il 16 marzo 1984, custodia poi sospesa l'11 maggio 1984 per esecuzione di ordini di carcerazione emessi

dalla Pretura di Taggia per mesi uno di reclusione e da questa Pretura per mesi quattro di reclusione; considerato altresì che secondo quanto certificato nella posizione giuridica del detenuto comunicata dalla Direzione della Casa Circondariale di Genova, il 10 giugno 1984 ha avuto inizio l'espiazione della condanna a quattro mesi di reclusione e che il 17 agosto 1984 è stata concessa al Ricciardi la libertà provvisoria nel procedimento di cui all'ordine di cattura menzionato per quale l'imputato sia ancora in attesa di giudizio (Cass., 8 giugno 1971, Normale, in *Dec. Pen.*, 1971, 1330); ritenuto che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 398 del 1984, innovativa sul punto in questione più ancora nella *ratio* che nella *lettera debbano cadere le residue perplessità e riserve* espresse dalla Cassazione e sopra ricordate ed accolto invece il largo principio esposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 13 del 1979, per cui *l'unico* limite riconducibile al principio della detraibilità della custodia cautelare deve essere quello espresso in modo chiaro dalla legge, ossia che il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia stessa, e nessun rilievo debba avere, nel momento in cui può operare la detrazione, lo stato e il possibile esito del procedimento riguardante il reato per cui ha operato o sta operando la carcerazione preventiva; considerato che tale interpretazione, sicuramente aderente ai principi costituzionali ed alla lettera dell'art. 271 c.p.p., è altresì resa inevitabile dall'avvenuta abrogazione del vecchio 4° comma dell'art. 271 c.p.p., il quale statuiva che «la comunicazione di un ordine di carcerazione per esecuzione di pena a persona che si trova in stato di custodia preventiva per un altro reato sospende il corso di questa per tutta la durata della pena»: il che sta a significare che «quella» carcerazione preventiva in corso va subito detratta e computata, totalmente o parzialmente, per cui la custodia cautelare, non più «sospesa», inizia semplicemente a decorrere dalla nuova data risultante dal computo della detrazione (interpretazione avallata anche dal nuovo ultimo comma dell'art. 271 c.p.p.: «i termini di custodia cautelare, ai soli effetti dell'articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena...»); atteso quindi che, in accoglimento dell'istanza del Ricciardi, il periodo di custodia sofferto di mesi uno e giorni ventinove gli deve essere detratto da quello di mesi quattro di cui all'ordine di carcerazione di questo ufficio con il residuo di mesi due e giorni uno, iniziati a scontare il 10 giugno 1984 e terminati il giorno 11 agosto 1984: ne consegue che l'istante va immediatamente scarcerato, se non detenuto per altra condanna, e dichiarato sofferto senza titolo il periodo dal 12 agosto 1984 al 4 settembre 1984.

Omissis all'inizio e che aveva dato origine alla carcerazione; rilevato in sostanza che il condannato chiede gli siano detratti dalla condanna a quattro mesi di reclusione di cui all'ordine di carcerazione n. 290/84 di questo ufficio, mesi uno e giorni ventinove di carcerazione preventiva sofferta dal 16 marzo 1984 all'11 maggio 1984 in base al nuovo combinato disposto degli art. 137 c. p. e 271 c. p. p., quest'ultimo modificato dall'art. 2 L. 28 luglio 1984, n. 398, entrata in vigore per la parte che riguarda il 16 agosto 1984; atteso che il problema non si pone peraltro in modo molto diverso rispetto alla situazione legislativa precedente, quanto agli effetti ed ai limiti della detraibilità della carcerazione preventiva sofferta per altra imputazione dalla pena inflitta per reato diverso o indistinto procedimento, in quanto anche il nuovo testo, come quello novato, all'art. 271 c.p.p. statuisce che «agli effetti dell'art. 137 c. p. l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale è conseguita la custodia cautelare o indistinto procedimento, purché il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare»; rilevato, sul punto, che la Corte costituzionale ha chiarito, nella sentenza n. 13 del 10 maggio 1979, che un tale tipo di detrazione è subordinata alla *sola* condizione espressa nell'ultima parte della norma (ossia che il reato per il quale va espiata la pena non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare), perché l'ulteriore condizione, dell'intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione dal reato in relazione al quale vi è stata carcerazione preventiva, «non è desumibile da altre disposizioni di legge, né discende dal sistema»; rilevato ancora che la Suprema Corte sembra attestata, dopo la decisione a Sezioni unite del 13 gennaio 1979, Bilardi (in *Foro It.*, 1979, II, 97), sul principio che la detraibilità, nell'ipotesi prospettata, è consentita quando sia intervenuta sul reato per cui vi è stata carcerazione preventiva una pronuncia avente per legge efficacia di eseguibilità (in sostanza: una sentenza di assoluzione, anche se impugnata dal Pubblico ministero), mentre ha deciso, in un caso analogo a quello di specie, che non può detrarsi la carcerazione preventiva sofferta per altro reato.

Ordinamento penitenziario - Sorveglianza particolare - Reclamo del detenuto - Poteri del Tribunale di sorveglianza - Natura limiti (artt. 14 *bis*, *ter* e *quater*; art. 69 l. 26 luglio 1975, n. 354 e succ. modifiche; art. 37 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Tribunale di sorveglianza di Roma - Ord. 13 marzo 1987 - Pres. BORSINI - Est. MONTELEONE - Cond. Concutelli.

In sede di reclamo avverso il provvedimento della Amministrazione Penitenziaria che applica ad un detenuto il regime di «sorveglianza particolare» è consentito al Tribunale il sindacato non soltanto di legittimità ma anche di merito, con la conseguenza che il regime può essere in parte modificato nelle parti non conformi al dettato legislativo (1).

Fatto e diritto. Con dichiarazioni rese il 3 gennaio 1987, Concutelli Pier Luigi impugnava il provvedimento con il quale era stata applicata nei suoi confronti la sorveglianza particolare.

Successivamente, dal carcere di Cuneo nel quale era stato trasferito, inviava una memoria difensiva.

(1) Una decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 29 aprile 1987 con motivazione analoga a quella in pari data (Cond. Seghetti) qui riportata, si trova in *Foro Italiano* (1988, II) unitamente a quella del 20 marzo 1987 (Senzani) e ad alcune decisioni della Cassazione, che è già intervenuta sull'argomento. Si vedano le sentenze 13 marzo 1987 (Tuti), Sez. I (in *Foro Italiano* 1988, II, 169) secondo cui il ricorso per cassazione proposto dalla Amministrazione penitenziaria avverso un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza in materia di sorveglianza particolare non può che essere sottoscritto dal Direttore Generale cui soltanto può riconoscersi capacità di rappresentanza esterna della Amministrazione suddetta. Peraltro la stessa Corte (Sent. 25 gennaio 1988, Sez. I, in *Giustizia Penale* 1988 III 463) è andata sul punto di diverso avviso. Ha però anche precisato che il provvedimento disponente la sorveglianza particolare nei confronti di un detenuto imputato, non può prescindere dal parere espresso del giudice che procede e non può farsi ricorso all'Istituto del silenzio=assenso. Non basta, pertanto, la richiesta del parere; ne occorre l'acquisizione (si veda anche Cass. Sez. I, 4 dicembre 1987, in *Giustizia Penale* 1988 - III - 150 e 5 agosto 1987, ivi). La Corte con sentenze 11 giugno 1987 e 7 ottobre 1987 (in *Foro Italiano* 1988, II, 151) ha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma 29 aprile 1987 qui pubblicata (Senzani e Pinti), affermando che in sede di reclamo i poteri del tribunale sono limitati a verificare che sussista la particolare pericolosità dei soggetti e che non siano stati violati alcuni diritti dei detenuti considerati dal Legislatore non comprimibili. È possibile, inoltre, valutare la possibilità di comportamenti destabilizzanti basandosi su fatti anteriori e pregressi, con l'unica eccezione dell'esclusione del mero riferimento alla natura del reato commesso. La decisione 13 marzo 1987 del Tribunale di Sorveglianza di Roma (condannato Concutelli), sopra riportata è stata annullata dalla Cassazione con sentenza 5.8.1987, Sezione Feriale, Pres. Battimelli, nella parte in cui il Tribunale aveva modificato il provvedimento di sorveglianza particolare, autorizzando i colloqui con il difensore e le telefonate ai familiari.

Degna di particolare menzione è la questione decisa dalla Corte con l'ord. 5 agosto 1987, Sez. I, (si veda in *Foro Italiano* 1988 II, 151, con nota redazionale) che, confermando la decisione Senzani del 20 marzo 1987 del tribunale di Sorveglianza di Roma, qui pubblicata, ha statuito che non si ravvisa violazione dell'art. 185, I comma, C.P.P. nella ipotesi che il Tribunale di Sorveglianza decidente fosse presieduto dal magistrato di Sorveglianza più anziano anziché dal presidente titolare, senza che la sostituzione fosse stata disposta con decreto del presidente della Corte d'Appello. La decisione della Corte di Cassazione è del tutto condividibile ed in linea con il preciso disposto dell'art. 70, V comma, Ord.Pen., (così come sostituito dall'art. 29 della legge 10 ottobre 1986 n. 633), secondo il quale il

Svolti gli accertamenti disposti con ordinanza del 30 gennaio 1987, ed al termine della stessa il Procuratore Generale ed il Difensore concludevano come da separato verbale.

In difformità con le richieste del P.M., il Collegio ritiene che il reclamo meriti in parte accoglimento, poiché alcune delle prescrizioni imposte con il provvedimento reclamato appaiono illegittime e pertanto deve essere disposta la modifica.

collegio è composto dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie. A parità di funzioni che lo segue nell'anzianità. Il tutto senza necessità di specifici provvedimenti che, comunque, sarebbero di esclusiva competenza del Presidente del Tribunale di Sorveglianza e non di quello della Corte d'Appello, come risulta dall'art. 70/bis, II comma, Ord. Pen. Il decreto del Presidente della Corte è necessario quando si debba applicare al Tribunale un magistrato rivestito di funzioni giudiziarie diverse e pertanto in forza ad altro ufficio giudiziario del Distretto. È stato affermato che in pratica vale soltanto il criterio dell'anzianità, essendo uguale la funzione di tutti i magistrati addetti agli uffici di Sorveglianza del Distretto (Pepino, commento agli artt. 20 e 21, in Legislazione penale 1987, 207 e Di Gennaro, Bonomo e Breda, Ordinamento penitenziario e misure alternative; Milano, 1987, 382).

Per il vero la norma parla di «ordine nelle funzioni giudiziarie», il che significa che occorre fare riferimento alle funzioni di cassazione (assegnate al Presidente) ed a quelle di appello e di tribunale. Il fatto che attualmente non sia prevista nella tabella l'assegnazione agli uffici di Sorveglianza *anche* di magistrati con funzioni di appello, non è destinato a perpetuarsi. Quando ciò avverrà, è evidente che in caso di assenza del presidente, il collegio sarà presieduto dal magistrato cui sono state conferite le funzioni di magistrato di sorveglianza di appello. Fino a quel giorno, avendo tutti i magistrati di sorveglianza la funzione di Tribunale, il collegio è presieduto dal più anziano. D'altronde già l'attuale art. 68, III comma, così recita «Ai suddetti uffici sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale», onde è da ritenere che l'esecutivo sia già autorizzato per legge a nominare magistrati di sorveglianza di appello, almeno presso gli uffici più importanti; sedi di Tribunali di Sorveglianza, da identificare con atto amministrativo. È opportuno riportare per esteso la delibera 1 luglio 1987 del C.S.M. in materia:

«Con riferimento ai quesiti posti dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in ordine alla regolamentazione delle ferie negli uffici di sorveglianza, il Consiglio Superiore della Magistratura osserva che è rimessa alla discrezionalità del Presidente del Tribunale di Sorveglianza e del Presidente della Corte di Appello, rispettivamente ai sensi e nei limiti di cui alla lettera c) del comma II, dell'art. 70 bis e al III comma dell'art. 68 Legge 26 Luglio 1975, n. 354 (così come modificato dalla Legge 10 Ottobre 1986, n. 663), la individuazione dei periodi in cui si rende necessario ricorrere alla supplenza e dei magistrati chiamati ad effettuarla; né può il Consiglio sostituirsi al Presidente del Tribunale di sorveglianza e al Presidente della Corte di Appello nella organizzazione del servizio.

È Ovvio tuttavia che, nell'esercitare i loro poteri discrezionali, il Presidente del Tribunale di sorveglianza ed il Presidente della Corte di Appello debbano attenersi a criteri che assicurino il buon andamento dell'amministrazione, con la maggior efficienza possibile del servizio e con il minor possibile sacrificio individuale dei magistrati chiamati ad effettuare la supplenza o ad essere suppliti, tenendo conto anche del diritto di ciascuno ad usufruire delle ferie riconosciute dall'ordinamento».

Nella memoria trasmessa a sostegno del reclamo, il detenuto lamenta, tra l'altro, l'illegittimità del provvedimento di sorveglianza particolare in quanto fondato esclusivamente sulla indicazione dei reati commessi, l'ultimo dei quali risale ad oltre un anno addietro, e nello stesso tempo formula propositi di buon comportamento, facendo presente che non è sua intenzione usare violenza nei confronti di chiunque, né tanto meno fare opera di «proselitismo... in nome di ideali che ritiene sconfitti».

Trova anche opportuno fornire la propria «spiegazione» degli omicidi di cui si è reso responsabile in carcere, in danno di due detenuti, sostenendo che erano stati «provocati», perché, nonostante con loro avesse il divieto di incontro, ricorrendo gravi motivi di incompatibilità erano stati posti in sua compagnia, così facendo, sempre secondo il reclamante, «si è di fatto applicata la pena di morte».

I motivi dedotti dal Concutelli a sostegno della impugnazione sono, nei limiti che saranno precisati, infondati.

Congrua appare la motivazione sulla base della quale la Pubblica Amministrazione ha ritenuto che nella specie ricorressero la condizioni di cui all'art. 14-bis I comma lett.a), b) e c), atteso che i fatti di cui il detenuto si è reso responsabile a piede libero, e soprattutto quelli gravissimi commessi in stato di detenzione, e che hanno caratterizzato non solo il periodo iniziale ma anche tutta la non breve carcerazione, essendosi ripetuti con regolarità a decorrere dal 1977 fino all'anno 1985 (quando veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico abilmente occultato in cavità rettale), forniscono la dimostrazione concreta del suo elevato grado di pericolosità e della pervicacia e determinazione nei suoi propositi illeciti.

Il Collegio ritiene che il giudizio espresso dall'Amministrazione Penitenziaria sulla capacità del detenuto di compromettere la sicurezza dell'istituto, e sul fatto che lo stesso possa costituire un pericolo per il regolare svolgimento delle attività degli altri, abbia il carattere dell'attualità, così giustificando l'adozione del provvedimento impugnato, come dimostra «paradossalmente» quanto da lui stesso esposto nella memoria difensiva, nella quale, pur affermando che la detenzione del coltello da ultimo rinvenuto sulla sua persona, non era finalizzata a farne uso in danno dei compagni di detenzione, lungi dal manifestare un qualsiasi ripensamento per gli omicidi commessi in carcere, presente di addebitarne la responsabilità a chi li aveva posti in sua compagnia!

Gli elementi sulla base dei quali l'Amministrazione ha ritenuto che ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all'art. 14-bis, e che hanno legittimato l'adozione del provvedimento di sorveglianza particolare, trovano preciso riscontro nelle relazioni trasmesse

dagli istituti penitenziari nei quali è stato da ultimo ristretto, nonché nel conforme parere espresso da quasi tutte le autorità giudiziarie che procedono nei suoi confronti.

Il Tribunale, disponendo l'acquisizione degli atti in possesso dell'Amministrazione ed integrando l'istruttoria della stessa svolta ha ritenuto di condividere la tesi secondo la quale il reclamo proposto ex art. 14-ter, gli consenta un sindacato non solo di legittimità del provvedimento impugnato, ma anche di merito, con la conseguenza che lo stesso può essere non solo annullato ma anche modificato nella parte in cui contiene prescrizioni difformi dal detto legislativo.

In effetti la legge n. 354/75 non contiene alcuna disposizione al riguardo, ma vi sono alcune considerazioni, non secondarie, che danno conforto alla tesi.

Innanzitutto si osserva che con l'espressione «reclamo», con la quale è indicato l'atto di impugnazione, sono comunemente definiti gli atti di impulso dell'interessato intesi a provocare un riesame non solo della legittimità ma anche del merito di un provvedimento che ritiene lesivo dei propri diritti ed interessi legittimi.

La circostanza che l'art. 14-ter al I comma disponga espressamente che «il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento», sta a significare che comunque l'ordinanza del Tribunale è destinata ad incidere sulla sua esecuzione.

Da ultimo si osserva che la sorveglianza particolare è un istituto da inserire nell'ambito del «trattamento penitenziario», (come dimostra anche la collocazione sistematica delle norme che la disciplinano nel capo III del titolo I della legge n. 354/75), e che quando il legislatore ha inteso limitare il potere di intervento della Magistratura di Sorveglianza in materia lo ha detto espressamente, per cui non può considerarsi privo di rilievo il fatto che nella fattispecie in esame non sia contenuta una disposizione analoga a quella dell'art. 69, secondo la quale se nel programma di trattamento il Magistrato «ravvisa elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato... lo restituisce al fine di una nuova formulazione».

Nel determinare le prescrizioni a carico del detenuto l'Amministrazione Penitenziaria ha comunque violato il disposto dell'art. 14-quater poiché nell'indicare le persone con le quali è ammesso a fare i colloqui ha ommesso il riferimento espresso ai difensori, non potendosi ritenere riferibile a questi ultimi l'espressione «salvo che per il comprovato compimento di atti giuridici».

Deve inoltre essere accolto perché pertinente l'eccezione sollevata nella formulazione del parere del Consiglio di Disciplina, secondo la quale la limitazione dei colloqui telefonici indicata nel provvedimento ha solo carattere afflittivo e non appare necessaria al fine di assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

Basta considerare che tali colloqui, secondo il disposto dell'art. 37 D.P.R. 431/76, devono essere ascoltati da un operatore penitenziario, che peraltro provvede a stabilire il contatto telefonico, e che possono essere registrati.

Tali modalità esecutive assicurano la necessaria garanzia per impedire che tale mezzo di comunicazione, utilizzabile peraltro solo con i familiari, possa costituire uno strumento per il perseguimento di fini illeciti.

P. Q. M.

Sulle parzialmente difformi conclusioni del Procuratore Generale; Visti gli Art. 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater* L. 354/75;

ACCOGLIE

Parzialmente il reclamo proposto da Concutelli Pier Luigi avverso il provvedimento del 2 febbraio 1987 con il quale è stata disposta la sorveglianza particolare nei suoi confronti e per l'effetto;

MODIFICA

Le prescrizioni di cui ai numeri 2) e 3) del provvedimento provvisorio del 20 dicembre 1986, reso definitivo con fono del 2 febbraio 1987, nel senso che il detenuto è autorizzato a fare colloqui con i propri difensori, nonché ad usufruire di comunicazioni telefoniche con i propri congiunti nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sorveglianza di Roma il 13 marzo 1987.

Ordinamento penitenziario - Sorveglianza particolare - Reclamo del condannato - Ammissibilità - Provvedimento della Amm. Penit. - Non è necessario (artt. 14 *bis* e 14 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale di sorveglianza di Firenze - Ord. 25 marzo 1987 - Pres. ed. Est. MARGARA - Cond. Cannella.

Sussiste di fatto il regime di sorveglianza particolare, qualora al condannato sia consentito soltanto di passare il giorno tra la cella e brevi periodi d'aria con altrettanto brevi momenti di socialità in cella; qualora non venga sottoposto ad alcuna attività di osservazione e di trattamento e non abbia contatti con educatori, assistenti sociali,

esperti; qualora gli si neghi il buio nella cella durante il sonno e viva in condizioni di essere controllato visivamente per tutto l'arco della 24 ore - È ammissibile il reclamo del detenuto avanti il Tribunale di Sorveglianza, ancorché manchi un espresso e formale provvedimento di sottoposizione del condannato al regime di sorveglianza particolare così come previsto dalla attuale legislazione che attribuisce alla Magistratura di Sorveglianza un potere di controllo in forma incontestabilmente giurisdizionale e quale evoluzione del potere di semplice prospettazione, già previsto dall'art. 69 della L. 354 del 1975. L'omissione di tale provvedimento formale produce quale unico effetto quello di non iniziare a far decorrere il termine di 10 giorni per il reclamo. Tanto più che un provvedimento dell'A.P. esiste comunque ed è quello in forza del quale, sotto l'imperio della precedente legislazione, il condannato fu assegnato ad una «sezione di massima sicurezza» certamente non più ammissibile ma di fatto conservata dalla A.P. stessa.

Cannella Tommaso, assegnato alla Sezione Agrippa della Casa di Reclusione di Pianosa ha indirizzato a questo Tribunale un reclamo nel quale assume:

– di essere stato sottoposto al «cosidetto regime differenziato, con le gravose sofferenze e conseguenze che detto regime comporta;

– di essere detenuto in una serie di procedimenti, per associazione a delinquere (anche ex art. 416 bis, come si può precisare), omicidio ed altro;

– di non avere «mai fatto temere che venisse compromessa la sicurezza ovvero turbato l'ordine degli istituti» presso i quali era stato ristretto, né di avere «impedito le attività degli altri detenuti o internati con violenza o minaccia», né di essersi «avvalso dello stato di soggezione degli altri detenuti»; presupposti, questi, del regime di sorveglianza particolare introdotto dall'art. 1 della L. 10 ottobre 1986 n° 663, che ha introdotto l'art. 14 bis nell'Ordinamento penitenziario;

– di volere reclamare in base a tale normativa (artt. 1 e segg. legge citata e in particolare art. 2, che, introducendo nell'Ordinamento penitenziario l'art. 14 ter, prevede il reclamo al Tribunale di sorveglianza contro il provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza particolare) per «ottenere la revoca dell'ingiusto provvedimento di applicazione del regime speciale predetto». – La procedura si è svolta secondo le forme di cui all'art. 14 ter. Veniva anche data comunicazione all'Amministrazione penitenziaria. Perveniva fonogramma di osservazioni da parte della Direzione generale istituti pena, nel quale si rilevava:

– che, nei confronti del Cannella «non è stato adottato provvedimento di sorveglianza particolare ai sensi art. 1 L. 10 ottobre 1986, n° 663, esclusivamente per il quale successivo art. 2 prevede reclamo a Tribunale sorveglianza»;

– che, pertanto, doveva rilevarsi «incompetenza del Tribunale adito di provvedimenti riservati dalla legge alla esclusiva competenza dell'Amministrazione in relazione all'art. 14, 2° comma della L. 354/75 ed all'art. 32 del D.P.R. 431/76».

In relazione al reclamo del detenuto e alle osservazioni della Amministrazione si pongono allora problemi:

- di ammissibilità del reclamo;
- di fondatezza nel merito dello stesso nel caso siano separati positivamente i problemi di ammissibilità.

L'esame di tali problemi passa attraverso l'esame del rapporto tra il sistema della sorveglianza particolare nei confronti dei detenuti pericolosi ed il sistema della massima sicurezza nei confronti degli stessi detenuti, sistema esistente in precedenza e sopravvissuto alla entrata in vigore della nuova disciplina.

Occorre trovare una risposta nel sistema normativo vigente, che non ha evidentemente ritenuto necessario un esplicito riferimento normativo al sistema di massima sicurezza esistente. Molto indicativo delle intenzioni del legislatore e del significato della nuova disciplina è comunque l'ordine del giorno n° 0/3831/IV/5, approvato, presente il Ministro di grazia e giustizia, che lo «accoglieva», durante la seduta dell'11 settembre 1986 della Commissione giustizia della Camera, in sede di approvazione di quella che sarebbe diventata la L. 10 ottobre 1986, n° 663. L'ordine del giorno ora detto così recita: «La IV Commissione giustizia, riunita in sede legislativa per la votazione della proposta di legge 3831: rilevato che sono di fatto in vigore istituti o sezioni di massima sicurezza, nonché regimi di particolare sorveglianza per alcuni detenuti; ritenuto che questi istituti e regimi appaiono attualmente privi di una base legale e non possono sussistere se non attraverso le procedure e i provvedimenti previsti dalla legge oggi in votazione; impegna il Governo ad abolire i regimi di massima sicurezza che siano in contrasto con la nuova normativa prevista dalla proposta di legge 3831 una volta approvata».

Come si è detto, il Ministro, presente alla seduta della Commissione, dichiarava di «accogliere» l'ordine del giorno in questione.

La questione posta dal reclamo del detenuto non può quindi essere ritenuta priva di consistenza e non può essere liquidata con il semplice rilievo che manca il provvedimento tipico di applicazio-

ne del regime di sorveglianza particolare previsto dalla legge. E ciò perché appare necessario esaminare:

– se la nuova normativa sulla sorveglianza particolare abbia voluto dettare regole proprio nella materia della massima sicurezza preesistente;

– se la concreta attuazione, oggi, di situazioni di massima sicurezza e, il che è lo stesso, il mantenimento attuale di tali situazioni già esistenti, non configurino la situazione regolata dagli artt. 14 bis e segg.;

– se, pertanto, il mantenimento di un detenuto in tale situazione realizzi quanto previsto dall'art. 14 bis e giustifichi il rimedio di cui all'art. 14 ter.

L'AMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO

L'esame del Tribunale di sviluppa sui seguenti punti:

I) IL SISTEMA DEGLI ISTITUTI DI MASSIMA SICUREZZA: vicende e analisi

II) LA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA DELLA MASSIMA SICUREZZA: dai progetti di legge alla Legge 633/86;

III) LE CONCLUSIONI SULLA AMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO.

I) IL SISTEMA DEGLI ISTITUTI DI MASSIMA SICUREZZA: (VICENDE E ANALISI).

Nella relazione al progetto Gozzini, uno dei progetti che ha portato alla attuale nuova disciplina, si legge: «Si dice che l'atto istitutivo dei carceri in questione sia il decreto ministeriale 4 maggio 1977, che ha peraltro a suo tema il servizio di sicurezza esterna degli istituti penitenziari da affidare ai Carabinieri, con scadenza 31 dicembre 1980; termini prorogato al 31 dicembre 1982 con altro decreto ministeriale in data 25 novembre 1980; ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984 con un terzo decreto in data 29 dicembre 1982».

In effetti il citato decreto ministeriale 4 maggio 1977, attraverso predisposizione di un particolare servizio esterno a un gruppo di istituti penitenziari, «indicati con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell'interno e della difesa», innesca, per così dire la creazione degli istituti di massima sicurezza, che procede rapidamente, così che già alla metà del luglio successivo (1977) sono attivati gli istituti di massima sicurezza di Favignana, Asinara, Cuneo, Fossombrone, Trani, cui seguiranno, poco dopo Novara, Termini Imerese e Pianosa e, via via, altri istituti o sezioni di istituto. Si tratta di strutture speciali, con carat-

teristiche ed organizzazione particolari, che realizzano un regime a se stante, la cui esistenza e il cui contenuto, anche se poco noti, sono però difficilmente contestabili. È significativo, a questo riguardo, che si parli di differenziazione e di detenuti differenziati: ed è significativo che se ne parli quasi subito nella relazione Cappelli al Convegno «Il carcere dopo la riforma», tenuto nel dicembre 1977 (parte degli atti sono stati editi da Feltrinelli e la parte citata è a pg. 27 del volume pubblicato con lo stesso titolo del convegno), si dà atto dell'uso di questa terminologia a neppure due mesi dalla creazione degli istituti.

Si formano quindi istituti differenziati, con un regime differenziato, applicato a detenuti differenziati. Una esasperata separazione fra i detenuti, la privazione di attività comunitarie, la limitazione a tempi estremamente limitati e con un numero di detenuti minimo del contatto con gli altri che si realizza solo al passeggio, modalità di colloquio che escludono ogni contatto fisico con i visitatori, strutture di sicurezza rigide che si riflettono sulla vivibilità degli ambienti, sorveglianza particolarmente intensa derivante da un rapporto numerico tra personale di custodia e detenuti radicalmente diverso da quello esistente negli istituti ordinari.

Su tale situazione non incide affatto l'art. 90 dell'Ordinamento penitenziario per la buona ragione che lo stesso non è stato ancora applicato. La prima applicazione dell'art. 90 si avrà soltanto nel marzo 1978 con la applicazione della censura sulla corrispondenza dei detenuti «differenziati». E resterà questa, per circa due anni, l'unica applicazione dell'art. 90 al sistema della massima sicurezza, la cui esistenza e il cui regime differenziato prescinde pertanto da tale norma. Anche quando, comunque, le applicazioni dell'art. 90 diventeranno più estese, sopravviverà e si svilupperà un regime proprio degli istituti di massima sicurezza, in parte inevitabile conseguenza della particolarità di tali strutture, in parte maturato attraverso la esperienza della loro gestione.

Si può anche aggiungere che il complesso degli istituti e delle sezioni di massima sicurezza formano un sistema, un circuito differenziato da quello degli altri istituti. I movimenti dei detenuti avvengono all'interno di questo sistema, dal quale non si esce se non attraverso la c.d. «sclassificazione». Si tratta di prassi notorie che hanno accompagnato e che si può dirlo accompagnano la esperienza della massima sicurezza.

Tale situazione del sistema della massima sicurezza si protrae fino al 31 ottobre 1984, quando viene meno, salvo per alcuni casi, la applicazione dell'art. 90. Quello che va chiarito, però è che la mancata proroga della applicazione dell'art. 90 e prima che questa si verificasse, così sopravvive alla cessata applicazione di tale nor-

ma. E la conferma di ciò si ricava dalla lettura della circolare 31 ottobre 1984 della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, la quale, in sostanza:

– dispone (pg. 3, punto n° 1) che «i detenuti prima differenziati continueranno ad essere custoditi nelle sezioni nelle quali si trovavano» e che «in queste sezioni non saranno collocati detenuti prima non differenziati»;

– afferma una parità di diritti fra i detenuti inseriti in tale sistema e quelli del sistema penitenziario ordinari, che rappresenta una mera enunciazione teorica a cui non corrisponderà una concreta applicazione: ciò è, in sostanza, prevista dalla stessa circolare e ciò in due sensi: in primo luogo, stabilendo che la ammissione dei detenuti della massima sicurezza ai diritti previsti dalla normativa penitenziaria avverrà «secondo le possibilità esistenti e valutando le situazioni concrete e, nei limiti consentiti, in particolare, il grado di pericolosità degli stessi detenuti, anche al fine di stabilire dove, come, con quali modalità e cautela determinate attività devono essere esercitate»; in secondo luogo, chiarendo, che le attività che i detenuti della massima sicurezza saranno ammessi a svolgere dovranno essere organizzate nelle sezioni nelle quali sono custoditi e comunque assicurando la completa separazione di questi detenuti da tutti gli altri (pg. 3-4, punto 3°);

– conferma le disposizioni organizzative preesistenti negli istituti di massima sicurezza: «rimane ferma la disposizione del rapporto tre agenti per ogni detenuto»; «rimane inoltre in vigore la disposizione secondo la quale il numero delle persone ammesse all'aria non deve essere superiore a quindici», salva deroga concessa dalla stessa Direzione generale (pg. 3, n° 2);

– anche per la ammissione ad alcuni diritti si dettano regole particolari, connesse indubbiamente ad esigenze di sicurezza, ma inevitabilmente tali da rendere la fruizione di tali diritti meno agevole di quanto non accada per gli altri: così è per la corrispondenza telefonica (v. pg. 5, punto 4), per i colloqui (pg. 8-9, punto 5) e per la corrispondenza epistolare, in ordine alla quale vale riportare la parte relativa (pg. 12, punto 6):» ... Tutti i direttori, nei cui istituti si trovano detenuti ex differenziati per assegnazione o per altri motivi anche transitori, ne trasmetteranno *immediatamente* l'elenco completo a tutte le autorità giudiziarie dai quali essi dipendono, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 e dell' 8° comma dell'art. 18 della L. 354, facendo presente che, a causa della mancata proroga dell'art. 90, la corrispondenza di questi detenuti non è più soggetta a visto di controllo ed invitandole a valutare se, in considerazione della pericolosità di essi, ritengano di disporre, come la

legge consente, il visto di controllo ovvero altre limitazioni nella corrispondenza o nella ricezione della stampa».

Tali disposizioni possono anche essere opportune (anzi: è verosimile che lo siano), ma non sono certamente quelle che liquidano il sistema della massima sicurezza, che resta con le sue caratteristiche di fondo e, forse con un regime meno rigido che in passato (il «forse» è ampiamente d'obbligo in quanto le caratteristiche fondamentali del regime interno restano immutate e le aperture ed attività interne negli istituti e sezioni di massima sicurezza sono fatti del tutto eccezionali).

Resta anche oggi, quindi, il circuito di massima sicurezza, dal quale, in sostanza, si esce, come ieri, con la sclassificazione. I detenuti inseriti in tale circuito restano «differenziati» come prima. Averli chiamati ex differenziati è un espediente verbale, basato su una circostanza erronea: che la differenziazione fosse nata e si appoggiasse sulla applicazione dell'art. 90 e venisse meno con il venire meno di questo. Ma si è spiegato che non è così.

Esposta la vicenda del sistema della massima sicurezza, cerchiamo di svilupparne l'analisi (in parte già condotta in precedenza) per mettere in evidenza alcuni punti conclusivi.

A) *Il regime differenziato degli istituti di massima sicurezza* - Si ribadisce che il sistema della massima sicurezza comporta ed ha comportato una differenziazione nel regime penitenziario, differenziazione tale da incidere comunque sui diritti e gli interessi del detenuto. Ci si può soffermare su alcuni punti:

1) I momenti comuni nella massima sicurezza divengono quelli del passeggio, della c.d. «aria». Ma l'art. 6 Legge Penit. imposta la vita del detenuto come distribuita fra i locali di soggiorno per le attività in comune e i locali di pernottamento. La massima sicurezza esclude dalla fruizione di questo tipo di vita penitenziaria. Da cui discende quello che caratterizza gli istituti, di massima sicurezza in misura più o meno accentuata, ma a conferma del trasformarsi dei diritti in mere aspettative, quasi sempre insoddisfatte. Non si può andare a scuola, non si può andare al lavoro (che non sia quello domestico della singola sezione), non si può accedere alla biblioteca, e così via. I temperamenti e le eccezioni confermano la regola e soprattutto fanno appunto emergere l'affievolimento dei diritti: affievolimento, all'esito del quale c'è generalmente la negazione dei diritti; solo eccezionalmente l'adempimento dei diritti, trasformato in benevola concessione;

2) L'osservazione e il trattamento individualmente, il centro della Riforma penitenziaria, sono assenti. È anche qui eccezionale l'accesso del personale di osservazione e trattamento nelle sezioni di massima sicurezza. I rapporti informativi richiesti agli istituti

per i periodi trascorsi in massima sicurezza, in occasione di decisioni della Sezione di sorveglianza, rilevavano (e rilevano) costantemente che gli unici dati riferibili erano quelli comportamentali, dato che il trattamento operato era meramente custodiale.

3) Va chiarito che i rilievi che qui si fanno non tendono affatto a rilevare che questi trattamenti sono «maltrattamenti», che gli stessi non sono legittimi. Questo è un problema aperto, ma che non interessa qui, dove quello che interessa è rilevare un dato oggettivo: che la massima sicurezza ha comportato e comporta in sé una limitazione di diritti del detenuto, un sacrificio di suoi interessi, un regime differenziato da quello degli altri detenuti. E sotto questo profilo non si può non ignorare che la sorveglianza continua, la visibilità 24 ore su 24, il venire meno di ogni riservatezza, realizza forse il più grave sacrificio degli interessi del detenuto.

4) Infine si può aggiungere che la esperienza della gestione degli istituti di massima sicurezza ha introdotto negli *anni una serie di prescrizioni tali da limitare diritti e interessi di detenuti*: così dicasi della *limitazione alla disponibilità di mezzi di scrittura e di disegno o delle limitazioni alla ricezione di libri e alle condizioni in cui potevano essere ricevuti (sfasciati o comunque privi di copertina a seguito dei controlli operati sulle rilegature)*. Cautele, forse, opportune e inevitabili, ma tali anche qui da produrre gli effetti limitativi dei diritti e degli interessi di cui si è parlato.

B) *Regime differenziato della massima sicurezza e art. 90* - lo si è già detto in precedenza e lo si ripete: la differenziazione di regime negli istituti di massima sicurezza è nata prima della applicazione dell'art. 90, è vissuta insieme alla applicazione dell'art. 90 (aggiungendosi le limitazioni derivanti da tali applicazioni alle altre che ne prescindevano) sopravvive al venire meno della applicazione dell'art. 90. Valgano alcune osservazioni:

1) Dal luglio 1977 al marzo 1978 (prima applicazione dell'art. 90 con la introduzione della censura della corrispondenza) la differenziazione nella massima sicurezza è vissuta senza applicazione dell'art. 90. Fino al 1980 le caratteristiche essenziali del regime differenziato si svilupparono prescindendo dall'art. 90, essendo del tutto marginale, anche se significativa, la censura della corrispondenza rispetto agli aspetti salienti del regime differenziato (si potrebbe ricordare che questa applicazione dell'art. 90 fu molto discussa in quanto non sembrava sospendere la applicazione di una norma penitenziaria, ma introdurne un'altra). In seguito le applicazioni dell'art. 90 si dilatarono, ma salvo quando, nei periodi più recenti, toccarono anche il numero e la durata dei colloqui, ebbero un rilievo relativamente significativo rispetto al regime differenzia-

to della massima sicurezza nel suo complesso (si fa riferimento qui alle applicazioni dell'art. 90 fuori dai c.d. «braccetti», sui quali non è utile soffermarsi per l'ordine del nostro discorso).

2) Si può aggiungere che la applicazione dell'art. 90 poteva paradossalmente svolgere una funzione di garanzia. Tale applicazione rendeva esplicita la limitazione, ne delimitava l'ambito territoriale e, anche se formalmente (date le successive proroghe) l'ambito temporale. Mentre il regime differenziato che potremmo chiamare di fatto era tutto da ricostruire, da conoscere, da verificare e, nella incertezza delle fonti, si prestava ad applicazioni diverse nel tempo e nello spazio: dalle quali diversità derivava come risultato complessivo quel trasformarsi dei diritti e degli interessi dei detenuti discendenti dalla legge in mere aspettative destinate a restare insoddisfatte, delle quali si è parlato in precedenza. Ovviamente non si rimpiange qui il sistema dell'art. 90, abrogato dalla nuova legislazione, ma si rileva come almeno la portata delle applicazioni dell'art. 90 fosse nota e definita, mentre per il restante regime differenziato non è così.

C) *Il circuito differenziato della massima sicurezza.* - Basti ricordare conclusivamente su questo punto:

1) I detenuti assegnati al circuito di massima sicurezza dovevano restare nello stesso fine a quando non venivano sclassificati e assegnati dall'Amministrazione centrale ad un istituto ordinario. Questo, come si dirà, vale tuttora.

2) I criteri di assegnazione alla massima sicurezza sono stati costantemente di difficile valutazione. Al fine di decidere istanza di liberazione anticipata, si è cercato, in sede di procedura dinanzi alla Sezione di sorveglianza, di verificare le ragioni della assegnazione di detenuti alla massima sicurezza: talvolta tali ragioni non venivano ricostruite; quando lo venivano, non rivelavano criteri di valutazione uniformi;

3) Il circuito della massima sicurezza vede un controllo e un coinvolgimento costante nella gestione della Amministrazione centrale: anche i movimenti secondari dei detenuti vedono il coinvolgimento di questa.

D) *La continuità e la attualità del sistema della massima sicurezza.* - Anche qui alcune osservazioni conclusive:

1) Gli istituti di massima sicurezza sono rimasti dove erano e come erano. Si vedrà poi se ciò sia legittimo, in relazione alla nuova disciplina degli artt. 14 bis e segg. Per ora ci si limita a rilevare un fatto.

2) Il regime differenziato, come si è spiegato là dove ci si è soffermati ad esaminare il contenuto della circolare 31 ottobre 1984, è rimasto. Ci possono essere state modeste attenuazioni di tale regime, ma la sostanza del trattamento negli istituti e nelle sezioni di massima sicurezza è rimasta ferma, comunque nettamente differenziata da quello degli istituti ordinari. Ad ogni buon conto vale osservare che non sono le attenuazioni della differenziazione a fare venire meno il sistema. Dato un sistema nel quale siano previsti sacrifici e limitazioni di diritti ed interessi dei detenuti, la concessione di attenuazioni dei sacrifici e delle limitazioni non fa certamente venire meno il sistema: a parte che là dove si concede, oggi, una attenuazione, si può imporre, domani, un inasprimento.

3) Resta anche oggi la separazione del circuito della massima sicurezza dagli istituti ordinari: non si passa dal primo nei secondi se non attraverso una «sclassificazione» del tutto analoga a quella del passato.

4) Resta, quindi, il sistema di massima sicurezza con le stesse caratteristiche che, come ora si vedrà, hanno sollecitato l'intervento del legislatore: una disciplina soltanto amministrativa, non sempre sufficientemente nota e verificabile, una separazione del circuito della massima sicurezza dagli istituti ordinari, un sistema di assegnazione a tale circuito e di uscita dallo stesso che è incontrollato e incontrollabile. Non è sparito tale sistema, come si è visto, con il venire meno della applicazione dell'art. 90: l'espedito verbale di chiamare ex differenziati i detenuti della massima sicurezza ha lasciato la realtà del sistema differenziata come era in precedenza: e le modeste differenze quantitative di tale differenziazione lasciano inalterata la stessa sotto il profilo qualitativo.

Non ci dovrebbe essere bisogno di dire che l'entrata in vigore della Legge 633 e della normativa sulla sorveglianza particolare non modificano la situazione reale della massima sicurezza, per regolare la quale quella normativa è stata introdotta: qualsiasi espediente di dare oggi un significato diverso ad una realtà che è la stessa di ieri, resta un espediente e non cambia ovviamente la realtà.

II) LA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA DELLA MASSIMA SICUREZZA: dai progetti di legge alla Legge 633/86:

A) *Le finalità della nuova normativa: esame dei progetti.* - È utile rilevare dall'esame dei progetti confluiti nella Legge 663, quali erano le finalità degli stessi, essenzialmente comuni. I progetti sui quali si sono sviluppati i lavori preparatori della legge sono quelli denominati Gozzini e Mannuzzu, dal nome dei primi presentatori:

il primo progetto presentato al Senato, il secondo alla Camera. La soluzione scelta dalla Legge 663 è molto vicina a quella del progetto Manuzzi. Ci interessa però vedere soprattutto quali erano le finalità dei proponenti, ampiamente condivise da coloro che hanno portato in fondo l'approvazione del nuovo sistema normativo. Credo si possano ricavare tali finalità soprattutto dalle relazioni ai progetti, lette ovviamente in riferimento al testo proposto.

1) È incontestabile che entrambi i progetti avevano presente lo stesso sistema o circuito di massima sicurezza e intendevano pervenire alla regolamentazione normativa dello stesso. Si insiste: proprio di quel concreto sistema, esistente nella nostra realtà penitenziaria: non di un sistema possibile e astratto, ma di quello che avevano di fronte, come si dice, *hic et nunc*. Entrambi i progetti sono chiarissimi in proposito nel testo delle relazioni introduttive alle quali si rinvia.

2) Entrambi i progetti partono dalla non accettazione dell'affidamento del sistema della massima sicurezza alla discrezionalità amministrativa e nella scelta di un regime legislativo in proposito: «Quei carceri (di massima sicurezza: nota di chi scrive) sono, oggi, dominio riservato della discrezionalità (e delle responsabilità) del Ministro: il Parlamento deve a nostro avviso legiferare. Il che vuol dire, sia ben chiaro, stabilire garanzie che ora non esistono per nulla» (v. relaz. al prog. Gozzini). Questo è un altro aspetto su cui entrambe le relazioni ai progetti insistono: nei fatti, nel sistema concreto di massima sicurezza, la discrezionalità amministrativa si muove senza criteri sicuri e verificabili. Si legge nel progetto Manuzzi (relazione): «Restano dunque dubbi i criteri di classificazione per la massima sicurezza (cioè di individuazione dei soggetti assegnati: nota di chi scrive); rimangono incerte, e variano di stabilimento in stabilimento, le restrizioni di diritti che la classificazione comporta; mentre, nei confronti dei relativi provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria non è previsto alcun rimedio. La conseguenza è che il regime della massima sicurezza viene applicato con approssimazioni troppo insoddisfacenti, assoggettandovi anche detenuti riguardo ai quali una tale cautela è superflua e non tutti i detenuti rispetto ai quali, invece, essa appare necessaria».

3) Entrambi i progetti individuano i punti essenziali sui quali introdurre la regolamentazione della legge:

— quello dei criteri e delle procedure di individuazione dei detenuti da sottoporre al regime di massima sicurezza: il progetto Gozzini cerca di tipizzare i criteri di assegnazione, mentre il progetto Mannuzzi accentua il rigore delle procedure per la applicazione di criteri più generici di assegnazione;

– quello del controllo giudiziario sulla concreta assegnazione dei detenuti alla massima sicurezza: nel progetto Gozzini tale controllo è più limitato, mentre è invece completo e in forme giurisdizionali nel progetto Mannuzzu;

– quello del contenuto del regime di massima sicurezza, delle restrizioni proprie dello stesso e delle materie in cui tali restrizioni non possono operare: vi sono differenze fra i due progetti sulle vie seguite, pur cercando gli stessi di raggiungere gli stessi scopi.

In effetti i due progetti danno una impostazione diversa alla soluzione dello stesso problema. Nel progetto Gozzini, una volta enunciati i criteri per individuare i soggetti pericolosi se ne imposta la classificazione (per usare un termine che si legge nella relazione al progetto Mannuzzu e che equivale alla operazione di inserimento del detenuto pericoloso nel circuito di massima sicurezza) come assegnazione agli istituti o sezioni di massima sicurezza. Nel progetto Mannuzzu, invece, la stessa classificazione è operata come assegnazione al regime di sorveglianza particolare. Nel primo progetto, quindi, si imposta la operazione di classificazione come inserimento in istituti appositi, mentre nel secondo la stessa operazione è vista nel suo aspetto di sottoposizione ad un regime particolare. Comunque il progetto Mannuzzu prevede poi che i detenuti sottoposti a tale regime sono assegnati in «istituti o sezioni differenziate», salvo eccezioni; mentre il progetto Gozzini chiarisce che l'assegnazione agli istituti o sezioni di massima sicurezza, comporta la applicazione del regime proprio di questi ai soggetti assegnati presso altri istituti. Nella diversità della articolazione normativa resta evidente la comune impostazione di fondo e si può notare come si introduca nel progetto Mannuzzu il termine di «regime di sorveglianza particolare» (diverso, ma equivalente a quello di «massima sicurezza»), termine che è poi passato nel testo definitivo della legge.

4) C'è soprattutto nei due progetti il riconoscimento della esistenza della massima sicurezza, della sua funzionalità ad un complessivo governo del sistema penitenziario e alla gestibilità di questo secondo le indicazioni della Riforma. Si legge nel progetto Mannuzzu (relazione): «... Trasformazioni di segno così diverso rendono più attuale l'esigenza di differenziare i modi e le regole della detenzione, a seconda della pericolosità dei detenuti, fatta sempre salva l'umanità dei trattamenti. È un'esigenza avvertita da tutti i sistemi penitenziari moderni: e ubbidisce alla logica che non può non appartenere ad una politica penale democratica, di adeguare le risposte alla concretezza delle realtà e dei bisogni, mediante articolazioni opportunamente divesificate. L'esistenza dei circuiti

ad alto indice di sicurezza appare dunque di per sé giustificata». E nella relazione al progetto Gozzini, dopo avere affermato che i carceri di massima sicurezza devono essere regolati legislativamente, si prosegue: «Ci rendiamo conto della possibile reazione negativa: il riconoscimento legislativo dei carceri di massima sicurezza è pericoloso, equivale ad una controriforma, evoca spettri del passato che si pensavano esorcizzati per sempre. Noi riteniamo infondata siffatta reazione. Anzi, a nostro avviso, si contribuisce, scegliendo la strada proposta, a salvare la Riforma, rendendone più agevole, o meno difficile, l'attuazione». Non c'è da aggiungere nulla alla chiarezza di queste indicazioni.

B) *Il significato della Legge 663/86*: - Nella legge si sviluppa e conclude il discorso avviato nei due progetti in un'ottica che è la stessa. Sono agevoli alcune osservazioni.

1) La legge 633 segue soprattutto la traccia del progetto Mannuzzu, da cui desume la denominazione di «regime di sorveglianza particolare», la impostazione della «classificazione» del detenuto pericoloso non come assegnazione all'istituto di massima sicurezza, ma come sottoposizione al regime di sorveglianza particolare, appunto; prevede il controllo giurisdizionale sulla assegnazione a tale regime e sul mantenimento nello stesso (seguendo anche qui il progetto Mannuzzu), indica i contenuti del regime di sorveglianza particolare (anche qui seguendo, pur se non completamente, il progetto Mannuzzu). In effetti, nella legge, non si pone l'accento sugli istituti in cui si attuerà il regime di sorveglianza particolare: il 5° comma dell'art. 14 quater dispone infatti: «Se il regime di sorveglianza particolare non è attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza ...». In sostanza la legge, che sviluppa e conclude il discorso dei progetti, non si sofferma sulla soluzione istituzionale (cioè delle strutture, degli istituti) con cui si realizzerà la sorveglianza particolare, ipotizzando che questa si possa svolgere anche nell'istituto di appartenenza del soggetto, ma non escludendo affatto che questa comporti l'inserimento in altro «istituto idoneo»: su tale assegnazione il controllo del magistrato di sorveglianza non sarà giurisdizionalizzato.

La legge pertanto conferma la scelta di un circuito di massima sicurezza o, meglio, di sorveglianza particolare, l'inserimento nel quale e l'uscita dal quale sono sottoposti a condizioni, procedure e controlli giurisdizionali, legislativamente previsti. Non si sofferma

sul come l'Amministrazione gestirà tale circuito, in definitiva privilegiando la soluzione di realizzare il regime di sorveglianza particolare del detenuto senza trasferirlo altrove, ma non escludendo che questo possa avvenire.

2) Ciò che comunque è ben chiaro è che la legge intende regolare lo stesso fenomeno da cui ha preso le mosse lo studio dei progetti. È sempre alla massima sicurezza nella realtà concreta del nostro sistema penitenziario che la legge fa riferimento, intendendo, però, dare alla stessa regola profondamente diverse da quelle passate. Che l'ottica della legge sia esattamente la stessa di quella dei progetti lo si ricava dalla relazione della Commissione Giustizia al testo della legge, pressoché conclusivo, approvato dal Senato. Vi si legge: «...La riflessione degli operatori penitenziari e degli studiosi più attenti dei problemi dell'esecuzione penale, prendendo le mosse proprio dal riconoscimento dell'esistenza di ragioni particolari di sicurezza nei confronti di detenuti che, per contegni concretamente posti in essere nell'ambito carcerario, mostrano di rifiutare con la violenza l'offerta del trattamento rieducativo, ha progressivamente sottolineato che la strategia adeguata per fare progredire la Riforma del 1975 nei suoi importanti contenuti di civiltà e di progresso consiste, per un verso, nell'individuare un sistema penitenziario differenziato in relazione alla diversa disponibilità della persona al reinserimento sociale e, per un altro verso, nel sottoporre ogni modifica del trattamento alla più scrupolosa osservanza del principio di legalità, sotto il controllo dell'Autorità Giudiziaria».

La legge fa anche riferimento alle soluzioni date concretamente, cioè al sistema della massima sicurezza realizzato in concreto. Non c'è che da ribadire che gli artt. 14 bis e segg., introdotti dalla L. 633, sono il frutto della volontà di regolare quella situazione concreta, di dare alla stessa regole esplicite e verificabili e di sottoporre l'applicazione delle stesse a controllo giurisdizionale. Non c'è che da ricordare una seconda volta, a questo punto, l'ordine del giorno 11 settembre 1986 della Commissione giustizia della Camera. In questo, «rilevato che sono di fatto in vigore istituti o sezioni di massima sicurezza, nonché regimi di particolare sorveglianza per alcuni detenuti», e «ritenuto che questi istituti e regimi appaiono attualmente privi di una base legale e non possono sussistere se non attraverso le procedure e i provvedimenti previsti dalla legge oggi in votazione», impegnava «il Governo ad abolire i regimi di massima sicurezza che siano in contrasto con la nuova normativa prevista dalla proposta di legge» in approvazione. Il Ministro, presente accoglieva l'ordine del giorno, assumendo l'impegno che lo stesso ordine del giorno prevedeva.

C) *La situazione reale dopo l'entrata in vigore della legge.*

1) Gli istituti di massima sicurezza sono ancora al loro posto: gli stessi istituti e sezioni di prima con il regime ed il circuito differenziato che li caratterizzava. Non è stato affatto affrontato il problema di regolarizzare la posizione di coloro che vi si trovano, non si è provveduto a mantenere in quella situazione solo i soggetti per i quali si riteneva di dovere disporre con l'apposito provvedimento l'applicazione del regime di sorveglianza particolare.

Interpellata, l'Amministrazione penitenziaria risponde in modo sorprendente, assumendo che le situazioni degli istituti e sezioni ben noti (come istituti e sezioni di massima sicurezza) rientrano e sono previsti dalla normativa vigente: da quella, cioè, esistente prima della L. 633: v. la nota 31 dicembre 1986 della Direzione generale istituti prev. e pena, scritta per un determinato istituto, ma contenente affermazioni valide per tutti. Vale riportare tale nota pressoché in toto:

«Le rilevanti modifiche apportate all'ordinamento penitenziario della L. 10 ottobre 1986, n° 633, non hanno minimamente innovato la precedente disciplina relativa all'assegnazione dei detenuti negli istituti di pena e, soprattutto, nelle sezioni dei singoli istituti».

«In particolare questo ufficio intende fare riferimento all'art. 6, 1° e 3° cpv.; art. 10, 1° cpv.; art. 14, 1° e 2° comma del vigente ordinamento penitenziario, nonché all'art. 32 del regolamento d'esecuzione del medesimo».

«Alla luce della citata normativa le disposizioni impartite non solo appaiono legittime formalmente, ma conformi nella sostanza a criteri di buona amministrazione» (le «disposizioni impartite» — nota di chi scrive — erano quelle del mantenimento negli istituti e sezioni in questione della stessa situazione e degli stessi soggetti già esistenti in precedenza).

«La Direzione dell'istituto, infatti, può, e in alcuni casi deve, compatibilmente con i limiti dettati dalle strutture esistenti, alloggiare i detenuti in camera signola (tutti gli istituti di recente costruzione e costruendi hanno recepito questo principio); può disporre che la permanenza all'aria avvenga con un numero minimo di tre detenuti costituendo tale numero sicuramente un «gruppo» così come richiesto dalla legge; può assegnare i singoli detenuti in numero limitato nelle singole sezioni tenendo conto dei criteri di omogeneità, tra i quali deve essere annoverata anche la pericolosità, sia per assicurare un opportuno trattamento sia per evitare influenze nocive di uno o più detenuti sugli altri».

«È possibile inoltre assegnare e raggruppare in appositi istituti o sezioni i detenuti il cui comportamento richieda una particolare vi-

gilanza per salvaguardare i compagni di pena da possibili aggressioni e sopraffazioni».

«Orbene la *concreta applicazione della normativa menzionata* non comporta *certamente l'attivazione del procedimento di sorveglianza speciale* previsto dall'art. 1 e seguenti della L. 10 ottobre 1986, n° 663».

«Tale procedimento, infatti, appare necessario solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga opportuno, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, *adottare le consentite restrizioni all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati* ed alle regole del trattamento previste dall'ordinamento penitenziario».

«Qualora il regime predisposto non comporti tali restrizioni non si può parlare di «sorveglianza particolare», ma solo di *regime ordinario magari caratterizzato da un sistema di vigilanza cautelativa più intensa e proporzionata rispetto agli elementi caratterizzanti l'omogeneità del gruppo, dei componenti la singola sezione o, in alcuni casi, di tutto l'istituto*».

«Più in generale è evidente che tale sistema di raggruppamento si rivela, secondo la ratio della legge, più favorevole per i detenuti in quanto consente di soddisfare la duplice esigenza di controllare doverosamente i ristretti pericolosi senza dettare il regime di sorveglianza particolare con le relative restrizioni, regime che può così essere riservato solo a casi particolarmente significativi».

La posizione dell'Amministrazione è dunque chiara e spiega il senso della obiezione della stessa Amministrazione nel caso che ci occupa, obiezione così articolata: «1): Confronti detto detenuto non è stato adottato provvedimento di sorveglianza particolare ai sensi art. 1 Legge 10 ottobre 1986, n° 663, esclusivamente per il quale successivo art. 2 prevede reclamo a Tribunale sorveglianza; 2): Incompetenza del Tribunale adito in materia di assegnazione o trasferimento di detenuti, trattandosi di provvedimenti riservati dalla legge alla esclusiva competenza dell'Amministrazione in relazione all'art. 14, 2° comma, della Legge 354/75 ed all'art. 32 del DPR 431/76» (v. fonogramma 13 febbraio 1987 in atti, proveniente da Direzione gen. ist. p. e p.).

Questo ufficio ha così constatato che in effetti, coerentemente con gli assunti esposti, *l'Amministrazione ha limitato l'adozione dei provvedimenti di applicazione del regime di sorveglianza particolare a pochissimi casi, eclatanti e notori, con chiara funzione simbolica, ignorando che la nuova normativa nasceva per regolare la differenziazione come mezzo di gestione e governo della istituzione penitenziaria* e che tale scelta nasceva a sua volta dalla presa d'atto che il sistema della massima sicurezza era stato appunto questo (un mezzo di gestione e di governo degli istituti), ma che doveva essere sottratto alla discrezionalità amministrativa e sottoposto ad una discipli-

na legislativa, della cui applicazione doveva essere possibile il controllo giurisdizionale. Limitando, ora, a pochissimi casi l'adozione dei provvedimenti di sorveglianza particolare (casi di soggetti-si noti-lasciati esattamente dove si trovavano e con restrizioni di cui nessuno aveva avvertito in precedenza la necessità, imposte soltanto per giustificare l'adozione del provvedimento), l'Amministrazione mantiene esattamente come prima il circuito di massima sicurezza esistente e noto, per il quale continua a valere la completa discrezionalità amministrativa e continuano a funzionare gli sconosciuti criteri di classificazione e scalssificazione, le restrizioni variabili nel tempo e nello spazio a diritti e interessi.

Si può soltanto tirare una conclusione: in questo modo la legge viene completamente elusa.

2) Se la legge è elusa, la soluzione con cui la si elude non può non essere chiaramente illegittima. Ma quella soluzione sostenuta dalla Amministrazione, risulta infondata e inconsistente ancor prima e a prescindere dal confronto con la nuova disciplina normativa.

Si può ricordare che nella relazione al Progetto di legge Gozzini si faceva riferimento proprio ad alcune norme ora citate dalla Amministrazione per rilevare che non si poteva costruire su di esse la legittimità del sistema della massima sicurezza.

È agevole rilevare che la normativa indicata dalla Amministrazione (nella nota che si è riportata per esteso al n° 1) riguarda la organizzazione e gestione ordinaria degli istituti ordinari. I poteri di assegnazione e distribuzione dei detenuti, di organizzazione degli istituti, poteri di cui si parla nella nota citata, appartengono agli organi direttivi dei sigoli istituti; possono coinvolgere anche, quando la assegnazione e distribuzione dei detenuti sia fra istituti e non fra sezioni, gli organi amministrativi competenti in proposito (Ispettorati e Amministrazione centrale), ma sempre nel quadro di una gestione ordinaria di istituti ordinari, senza che si crei separazione o differenziazione di circuiti. Ma gli istituti e sezioni di massima sicurezza realizzavano e realizzano — è pacifico — un sistema, appunto, un circuito a sé, nel quale si entrava e si entra con un provvedimento della Amministrazione centrale, dal quale si usciva e si esce con un provvedimento analogo, nel quale il regime era deciso ed è deciso dalla Amministrazione centrale e modificato sempre dalla stessa ed anche gli spostamenti temporanei dei soggetti erano e sono seguiti dalla medesima.

La tesi dell'Amministrazione penitenziaria che giustifica, oggi, il mantenimento dai noti istituti e sezioni di massima sicurezza e che potrebbe consentire domani, l'ulteriore tranquilla costituzione di altri istituti e sezioni, è dunque infondata. Quello che, però, sorprende è l'irrazionalità di tale tesi. Ma se tutto era così sempli-

ce, perché questo affannarsi nel risolvere il problema della massima sicurezza, perché i progetti, perché la lunga ricerca della soluzione migliore, perché a questa ricerca ha partecipato, con grande rilievo e attenzione, lo stesso Ministero di grazia e giustizia (e quindi, ovviamente, la stessa Amministrazione penitenziaria centrale), formulando una serie di emendamenti che sviluppano il progetto Gozzini, perché, infine, la legge?

Comunque, la legge c'è e la tesi dell'Amministrazione penitenziaria è infondata. E quindi il circuito di massima sicurezza esistente, per effetto della legge viene sottratto alla discrezionalità dell'Amministrazione e sottoposto a determinante regole di legge. L'Amministrazione deve riconoscere tali regole e porre in essere l'attività amministrativa corrispondente. Se essa non fa questo, non vanifica le regole e non fa sparire la realtà alla quale quelle regole si applicano. E quindi: i soggetti assegnati o mantenuti nel sistema di massima sicurezza sono «sottoposti al regime di sorveglianza particolare»; le «restrizioni... all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previsto dall'ordinamento penitenziario», (art. 14 quater) operate nella realtà degli istituti di massima sicurezza esistenti, sostanziano il «contenuto del regime di sorveglianza particolare»; sulla applicazione di tale regime a questi soggetti deve valere il controllo giurisdizionale previsto dalla legge. Si tratterà di vedere come ciò debba avvenire, ma il rispetto della legge vuole che ciò avvenga.

3) Prima di trarre dalle laboriose riflessioni svolte le conclusioni relative al caso, sembra necessario prevenire un equivoco, per così dire, nel quale si potrebbe cadere applicando la nuova normativa. L'equivoco è questo: quello di impostare il regime di sorveglianza particolare come una specie di applicazione dell'art. 90 ad personam, seguendo la concreta esperienza storica delle applicazioni dell'art. 90 ottenevano la precisa disposizione di legge che generalmente avevano ad oggetto diritti o facoltà (usate le espressioni in modo atecnico) del detenuto, che venivano soppressi o ristretti (pensiamo ai diritti o facoltà di partecipare a rappresentanze interne, al diritto di avere rapporti con familiari e terzi attraverso i colloqui o la corrispondenza epistolare e telefonica, al diritto di fruire della c.d. «aria» e così via). Ed ecco che l'Amministrazione penitenziaria oggi, nei rari casi già detti in cui ha adottato l'esplicito provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza particolare, ha adottato un tipo di restrizioni di tal genere, lasciando il soggetto nello stesso istituto e nella stessa situazione in cui già si trovava, istituto e situazione comuni a molti altri soggetti (assegnati nello stesso istituto o sezione di massima sicurezza e per i quali il provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza

particolare non è stato adottato), istituto e situazione, ancora, nei quali si mantengono le profonde restrizioni dei diritti dei detenuti e delle regole del trattamento che hanno caratterizzato e caratterizzano la massima sicurezza, diciamo così, storica. A tali restrizioni i provvedimenti di applicazione del regime di sorveglianza particolare non fanno cenno, mentre invece qualsiasi restrizione, per essere legittima deve essere resa esplicita.

Di tali restrizioni si è già parlato in precedenza alle pg. 7-8, lettera A): cerchiamo di puntualizzare:

a) la possibilità di andare a passeggio insieme ad altri detenuti non soddisfa certamente quella regola fondamentale di trattamento (art. 6 della Legge), per cui la vita del detenuto deve svolgersi, durante la giornata, fra locali di soggiorno, dove si compiono durante il giorno le attività lavorative, culturali, ricreative, di socializzazione, e locali di pernottamento, dove la persona può riposare durante la notte. Ebbene: se la applicazione del regime di sorveglianza particolare, come accade concretamente, come accadeva ed accade nel sistema della massima sicurezza attuato, stravolge questa regola e realizza una giornata distribuita fra la cella e i brevi periodi d'aria o anche, nelle ipotesi migliori, i brevi momenti di socialità sempre in cella, tutto ciò deve essere chiaramente ed esplicitamente previsto nel provvedimento di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare;

b) Se non si svolgono, nei confronti del soggetto sottoposto al regime di sorveglianza particolare — come non si svolgevano e non si svolgono negli istituti e sezioni di massima sicurezza — le specifiche attività di osservazione e trattamento, fino a non fare accedere educatori, esperti dell'osservazione ed assistenti sociali nelle sezioni o negli istituti per stabilire il rapporto conoscitivo e trattamentale con i detenuti, abbiamo anche qui una restrizione, anzi, la negazione, delle regole del trattamento ed anche questo deve essere reso esplicito nel provvedimento di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare;

c) Se l'intensità della custodia e i mezzi usati realizzano una situazione di controllo continuo del soggetto, lo pongono in una condizione di visibilità 24 ore su 24 (come, nei fatti, è accaduto ed accade, con maggiore o minore «perfezione» nelle sezioni ed istituti di massima sicurezza) e con ciò si disapplica la regola di trattamento di cui al I comma dell'art. 7 del Regolamento di esecuzione (condizioni di riservatezza nei servizi igienici) e non si assicura un riposo notturno idoneo (ad esempio con il mantenimento di lampade accese), anche questo deve essere reso esplicito nel provvedimento di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare;

d) Se, comunque, vi siano altre regole del trattamento o diritti o interessi dei detenuti che vengono soppressi o limitati (come è accaduto ed accade nelle sezioni ed istituti di massima sicurezza: v. in precedenza a pg. 8, lett. A), n° 4)), tutto ciò deve essere reso esplicito nel provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza particolare.

Ecco: quale conclusione trarre da questo discorso, in presenza di una legge che ha voluto proprio sottrarre a incerte prassi amministrative il regime di sorveglianza particolare? La conclusione è quella di escludere ogni reticenza, di porre in evidenza le situazioni reali e di assumere le stesse in modo esplicito nel regime di sorveglianza particolare.

È giunto a questo punto il momento di tirare le conclusioni sulla ammissibilità del reclamo proposto dall'interessato.

Il discorso di messa a punto della questione è stato lungo, ma ciò era inevitabile per la necessità e la difficoltà di riportare la questione stessa dentro il quadro della legge dal quale era stata tolta. E può essere fatta una riflessione conclusiva per questa parte. Il provvedimento reso ai sensi art. 14 ter dal Tribunale di sorveglianza è uno di quelli in cui la nuova normativa penitenziaria attribuisce alla magistratura di sorveglianza un potere di controllo, in forma incontestabilmente giurisdizionale, sulla correttezza della attività della Amministrazione penitenziaria nel caso sottoposto all'esame. È questa una materia che sarebbe rientrata, in passato, nel potere di prospettazione di cui al 1° comma art. 69 Legge penitenziaria e che la nuova normativa ha trasformato, invece, in un momento di controllo giurisdizionalizzato. Inerisce inevitabilmente a un tale nuovo tipo di decisione giurisdizionale una funzione di ristabilimento del corretto quadro normativo in cui l'azione della Amministrazione deve iscriversi e vi è anche, altrettanto inevitabilmente, connessa la funzione di invito alla Amministrazione di riportare la sua azione nell'ambito indicato dalla legge. Quando questo accadrà, allora la decisione di reclamo di cui all'art. 14 ter, potrà restare ancorata al solo stretto esame del caso, senza bisogno di doverlo recuperare fuori dal quadro normativo nel quale avrebbe dovuto trovarlo.

III) LE CONCLUSIONI SULLA AMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO.

A) Riprendendo quanto detto a pg. 20, si deve ribadire qui:

– che il circuito di massima sicurezza per effetto della nuova normativa viene sottratto alla discrezionalità della Amministrazione e sottoposto a determinate regole di legge;

– che l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere tali regole e porre in essere l'attività amministrativa corrispondente, rendendo formale ed esplicito l'inserimento dei soggetti nel regime di sorveglianza particolare (già massima sicurezza) e il contenuto del regime medesimo (di fatto esistente come regime di massima sicurezza):

– che, se l'Amministrazione non fa questo, non fa certamente venire meno la realtà di una concreta situazione e non vanifica le regole normative che vanno applicate a tale situazione

– che, pertanto, i soggetti già assegnati ed ora mantenuti nel sistema di massima sicurezza, sono da considerare, ad ogni effetto, come soggetti «sottoposti al regime di sorveglianza particolare»; e che, quindi, le «restrizioni all'esercizio dei diritti e degli internati e alle regole del trattamento previsto dall'Ordinamento penitenziario», operate nella realtà degli istituti di massima sicurezza e sopra ricordate, sostanziano il «contenuto del regime di sorveglianza particolare»;

– che, infine, sulla applicazione di tale regime a questi soggetti, deve valere il controllo giurisdizionale previsto dalla legge e che pertanto gli interessati possono proporre il reclamo di cui all'art. 14 ter, che è lo strumento che introduce tale controllo.

B) La difesa svolge attente considerazioni sul punto, subito affermato nel fonogramma citato dell'Amministrazione penitenziaria, della mancanza nel caso di un provvedimento formale ai sensi art. 14 bis.

Osserva la difesa che va egualmente riconosciuto all'interessato «un diritto di proporre reclamo ai sensi art. 14 ter anche nei confronti di un atto del quale conosca soltanto gli aspetti che incidono, limitandola gravemente, sulla sua sfera personale».

Se così non fosse, prosegue il difensore, «verrebbe a precludersi l'esperimento di ogni mezzo di impugnazione avverso un atto mai emanato, che si riverbera comunque sull'imputato. Qualora, infatti, avvalorassimo un sistema che escludesse qualsiasi controllo sul provvedimento inesistente finiremmo con l'ammettere implicitamente che la Pubblica Amministrazione potrebbe in astratto eludere le norme costituzionali stabilite a tutela del cittadino nei confronti dell'autorità, imponendo un «pati» attraverso un comportamento per «facta concludentia» e non in virtù di un atto caratterizzato dai requisiti di legge Se per assurdo ragionassimo in tale ottica, dovremmo concludere che, ogni qualvolta ci si trovasse di fronte a simile comportamento dell'autorità carceraria, il potere di controllo sull'atto, affidato al Tribunale di sorveglianza, sarebbe «inutiliter datum», poiché non si permette-

rebbe al giudice investito del reclamo di elidere gli effetti di un provvedimento illecito».

Da tali premesse la difesa perviene alla conclusione che «a questa situazione appaiono applicabili i ragionamenti che possono svolgersi a proposito della sentenza «materialmente inesistente». Infatti, nel caso in cui, avverso tale atto venga esperito un mezzo di impugnazione, il giudice non può scendere nel merito della causa, ma deve limitarsi ad accertare l'inesistenza della sentenza, eliminando ex tunc ogni statuizione. Allo stesso modo, quindi, il Tribunale di sorveglianza dovrà ordinare la rimozione di ogni effetto limitativo della libertà all'interno dell'istituto carcerario arbitrariamente disposto nei confronti di Tommaso Cannella».

C) Il Tribunale ritiene, però, di dovere seguire una soluzione che sta ancorata alla situazione reale, così come indicata alla lettera A) di questa parte. Si deve rilevare, infatti, che non si verte qui in un caso in cui manca la pronuncia della Amministrazione applicativa del regime speciale. Tale assegnazione invece esiste ed è quella con cui il detenuto è stato a suo tempo assegnato ad una sezione di massima sicurezza: si tratta della assegnazione ministeriale con cui egli è stato specificamente assegnato alla Sezione di massima sicurezza (c.d. Sezione Agrippa) della Casa di reclusione di Pianosa: non a questo istituto in genere, si ripete, ma alla Sezione di massima sicurezza predetta. Il mantenimento di tale situazione oggi, in presenza di un sistema di garanzie prima non esistente, rende applicabili tali garanzie alla situazione preesistente alla nuova normativa e da questa presa in considerazione e regolata. Il formale provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza particolare, se emesso, non costituirebbe la situazione di sorveglianza particolare, che è già in atto, ma ne opererebbe la formale ricognizione, contribuendo ovviamente alla corretta impostazione della situazione stessa in conformità della legge.

Pertanto: la situazione è quella che la legge considera: esiste un provvedimento che ha applicato un regime di massima sicurezza, oggi di sorveglianza particolare; tale regime è oggi operante e reca restrizioni che sostanziano il contenuto di tale regime. Introdotto oggi, come si è detto, un mezzo di garanzia giurisdizionale, il reclamo, cioè, di cui all'art. 14 ter, di tale mezzo si possono servire gli interessati rispetto alla assegnazione a suo tempo operata.

D) L'omissione del nuovo formale provvedimento ha un effetto: quello di non fare decorrere il termine di gg. 10 previsto dall'art. 14 ter, 1° comma, per la proposizione del reclamo. Tale termine decorre dalla comunicazione del provvedimento e non opera se non è intervenuta alcuna comunicazione, il termine non può decorrere.

Né per il provvedimento a suo tempo adottato di invio alla sezione di massima sicurezza poteva decorrere il termine in questione, in quanto all'epoca non era stata emessa la nuova normativa. È vero che il mantenimento, dopo l'entrata in vigore della L. 663/86, della situazione di massima sicurezza, oggi di sorveglianza particolare, rende noto all'interessato che l'applicazione del regime di sorveglianza particolare è mantenuta, ma, facendo carico alla Amministrazione l'adozione del provvedimento formale ai sensi art. 14 bis, non può essere posta a carico dell'interessato, in termini di decadenza dal reclamo, il trascorrere del tempo in attesa di tale adozione.

È allora si può concludere: *il reclamo di Cannella Tommaso è ammissibile.*

ESAME DEL RECLAMO NEL MERITO

I) INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI. - La mancanza del corretto procedimento per l'applicazione del regime di sorveglianza particolare rende indubbiamente più complesso l'esame del caso. Ci si atterrà comunque ad alcuni criteri che possono essere messi in evidenza.

A) È chiaro che, per confermare oggi come situazione di sorveglianza particolare una situazione sorta come di massima sicurezza, non ci si debba tanto interessare delle ragioni della iniziale applicazione di questa, quanto della sussistenza attuale delle ragioni sufficienti per il mantenimento della prima: si deve, quindi, verificare che si configurino uno o più dei motivi indicati nel I comma dell'art. 14 bis della Legge.

B) In assenza di dati penitenziari significativi, è possibile fare riferimento alle imputazioni mosse al soggetto: il comma 5° dell'art. 14 bis sembra consentire ampiamente tale utilizzazione quando consente di basare l'applicazione del regime su «concreti comportamenti tenuti nello stato di libertà», (l'inciso che la valutazione deve essere compiuta» indipendentemente dalla natura delle imputazioni» è da intendersi nel senso che non può essere il titolo delle imputazioni, per se stesso considerato, a determinare in modo automatico, la valutazione di particolare pericolosità nell'ambito penitenziario del soggetto e non esclude quindi che dai fatti addebitati all'interessato possano rilevarsi indicazioni utili ai nostri fini).

C) Se è vero che i dati che si ricavano da provvedimenti cautelari, limitativi della libertà personale (ordini e mandati di cattura) sono ancora da accertare giudiziariamente, è vero però che sarà frequente, in questa materia, che non si disponga di elementi già

accertati in modo incontestabile. Sarà uno dei punti più delicati per l'Amministrazione, che adotta il provvedimento di cui all'art. 14 bis e per il Tribunale di sorveglianza, che giudica in sede di reclamo, di discernere, negli elementi di valutazione, quelli che hanno la sola consistenza del sospetto e di non utilizzarli. Quando, comunque, si faccia riferimento agli elementi tenuti presenti in occasione della adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, non si ha a che fare con elementi di semplice sospetto, ma con elementi invece che devono essere suffragati da sufficienti indizi di colpevolezza.

D) È possibile che quando le valutazioni che si ricavano dai dati giudiziari appaiono di particolare rilievo, le stesse prevalgano sui dati penitenziari, specie quando questi siano particolarmente poveri di significato. È chiaro che per gestire correttamente il sistema della sorveglianza particolare, deve essere impostato un metodo di osservazione costante dei soggetti sottoposti, che fornisca dati di aggiornamento costante e chiarisca se le iniziali valutazioni del soggetto siano da confermare o vengano meno. In questa prima fase applicativa, nella quale sicuramente questo metodo manca, è inevitabile che si faccia maggiore ricorso al dato giudiziario che a quello penitenziario.

II) APPLICAZIONE DEI CRITERI - Nel caso sottoposto all'esame, i dati penitenziari sono generici e sostanzialmente privi di significato (nel rapporto informativo di Pianosa si dice che il Cannella, «durante sua permanenza locale Sezione Agrippla, ha osservato costantemente normative penitenziarie ed ha evidenziato regolare condotta. Lo stesso non ha sollecitato colloqui con operatore pur rispettando questi ultimi. Ha socializzato con altri reclusi». Il quadro sarebbe quindi del tutto normale.

Ma i dati giudiziari ci pongono di fronte ad elementi di valutazione decisamente allarmanti. E soprattutto alla intimidazione e alla prevaricazione e che non può essere escluso continui nell'ambito penitenziario, specie quando, come si è detto, gli elementi di giudizio penitenziario sono estremamente poveri e insignificanti.

Per il Cannella abbiamo infatti una serie di contestazioni che, in primo luogo si incentrano sulla appartenenza ad una associazione camorristica di stampo mafioso denominata Casa Nostra, appartenenza particolarmente qualificata se, nell'ultimo mandato di cattura (n° 5 pos. giurid.) si contesta anche al Cannella di avere diretto, con altri, la associazione medesima (nel citato mandato di cattura si indica il Cannella come «un esponente mafioso di notevole rilievo con vasti collegamenti diretti»: v. pg. 11). In secondo luogo, al Cannella vengono contestati specifici fatti (fra cui due

omicidi indicati nel mandato di cattura di cui al n° 4 della posizione giur.), che sono poi articolatamente spiegati nella motivazione del mandato di cattura di cui al n° 5 pos. giur.: dalle caratteristiche di tali fatti emerge un sistema di rapporti nel quale, come si è accennato all'inizio, la intimidazione e la prevaricazione sugli altri appaiono come strumenti normali di azione.

Quindi, sia i dati relativi ai collegamenti associativi del Cannella, sia quelli attinenti alle modalità del suo rapportarsi con gli altri, indicano un atteggiamento del soggetto che, ragionevolmente, non può non sopravvivere all'arresto (specie in contesti penitenziari nei quali si infila tutt'ora la subcultura mafiosa) e che, al di là di un normale comportamento di facciata, concreta le situazioni indicate nel primo comma dell'art. 14 bis (particolarmente al n° 3).

Non si può pertanto accogliere nel merito il reclamo del Cannella. Sussistono le condizioni per la applicazione nei suoi confronti del regime di sorveglianza particolare. Ma è chiaro che si deve richiamare quanto detto in precedenza (sub I, D), pg. 28): nel prosieguo della detenzione va approfondita la osservazione del soggetto per verificare in che misura sopravviva o si evolva l'atteggiamento del soggetto di cui si è sopra parlato. In seguito si deve disporre di dati di conoscenza più seri e significativi di quelli ottenuti (ed ottenibili) oggi.

Ordinamento penitenziario - Limitazioni alle regole ordinarie di trattamento - Provvedimento di sorveglianza particolare - Assenze - reclamo al Tribunale di Sorveglianza - Inammissibilità (legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 14 bis, ter, legge 10 ottobre 1986, n. 663, artt. 1, 2)

Ordinamento penitenziario - Limitazioni alle regole ordinarie di trattamento - Provvedimento di sorveglianza particolare - Assenza - rimedi amministrativi - Competenza del Magistrato di sorveglianza (legge 26 luglio 1975 n. 354, artt. 14 bis, 69).

Tribunale di sorveglianza di Roma - Decreto 16 marzo 1987 - Pres. ed Est. VITTOZZI - Cond. Nistri.

È inammissibile il reclamo proposto al Tribunale di sorveglianza con cui il detenuto, pur non essendo stato adottato un formale provvedimento di sorveglianza particolare, lamenta di essere di fatto sottoposto a limitazioni dei propri diritti e restrizioni delle regole.

Ogni abuso, restrizione o limitazione che si ponga fuori di un formale provvedimento di sottoposizione a regime di sorveglianza particolare va denunciato e rimosso con gli ordinari mezzi amministrativi nell'ambito della vigilanza e della competenza del Magistrato di sorveglianza.

Visto il reclamo con il quale Nistri Roberto afferma di essere sottoposto di fatto al regime di sorveglianza particolare senza che gli sia stato notificato il necessario provvedimento motivato dall'amministrazione penitenziaria;

Vista la richiesta di questo tribunale alla direzione carceraria di chiarimenti e di copia dell'eventuale provvedimento di sorveglianza particolare, e la nota de 28 gennaio 1987 con la quale la direzione della C.C. Rebibbia N.C. comunica che il Nistri Roberto non risulta sottoposto a regime di sorveglianza particolare e si trova alloggiato al reparto G12, piano II-Sez. B;

Letto il motivato parere del procuratore generale che conclude per l'inammissibilità del reclamo:

Osserva. — Nel caso di specie, manca il presupposto di fatto del provvedimento della amministrazione, che è condizione di diritto per l'ammissibilità del reclamo.

Nel rigoroso sistema previsto dalla legge penitenziaria con gli art. 14 *bis*, 14 *ter* e 14 *quater*, non è possibile sottoporre il detenuto a limitazioni di diritti o a restrizioni delle regole di trattamento (che eccedano le ordinarie facoltà dell'amministrazione carceraria nei confronti di ogni detenuto) se non previo formale provvedimento di sottoposizione del soggetto a sorveglianza particolare, adottato con procedura di garanzia, nei limiti e con contenuto precisamente delineati.

In tale sistema, il reclamo *ex art. 14 ter* appare specificamente preordinato avverso quel provvedimento formale, e diretto ad invalidarlo nella sua legittimità o a rimuovere in tutto o in parte il contenuto restrittivo.

Ne deriva che ogni abuso, restrizione o limitazione, che si ponga al di fuori di un provvedimento di sottoposizione a regime di sorveglianza particolare, va denunciato e rimosso — a parte la sua eventuale rilevanza penale — con gli ordinari mezzi amministrativi nell'ambito della vigilanza e delle procedure amministrative, e, per quanto riguarda l'intervento del magistrato, nell'ambito della attività e dei poteri del magistrato di sorveglianza competente.

Un ricorso avverso l'attività materiale della p.a. — proprio della tutela giurisdizionale amministrativa quando non sia richiesto un atto amministrativo in senso stretto — non sembra esperibile col reclamo e col procedimento di sorveglianza fissati dalla legge penitenziaria.

Questa, nella dizione letterale, nella logica del sistema, nel prevedere un breve termine di decadenza la cui decorrenza è determinata dalla comunicazione del provvedimento definitivo, nel disporre la decisione entro un eguale breve termine anche se ordinatorio (ma inconciliabile con il tempo di accertamento di un'attività materiale), presuppone sempre l'esistenza di un formale provvedimento amministrativo: presupposto conforme al concetto di reclamo avverso l'atto, in contrapposto al concetto di azione, di più ampia portata.

E del resto, una pur ampia tutela sostanziale del detenuto, nell'ambito del sistema posto dalla legge, non può estendersi oltre — secondo un'attenta indagine da eseguirsi caso per caso — la reclamabilità di provvedimento di sottoposizione a sorveglianza particolare non regolarmente comunicati all'interessato, o adottati con forme e procedure non corrette che ne ostacolano la normale imputazione, o comunque la reclamabilità di provvedimenti di fatto che siano però identificabili nel loro preciso contenuto, coincidente con quello che avrebbe dovuto essere recepito nel provvedimento formale (vedi le argomentazioni al riguardo della procura generale).

Situazioni queste non ravvisabili nel caso concreto, ove la genericità delle preposizioni e la riferibilità di molte doglianze all'esercizio di facoltà consentite all'amministrazione penitenziaria (salva la loro eventuale distorsione, da verificare) esclude che possa individuarsi un provvedimento di sorveglianza particolare in qualche modo definito, avverso cui sia ammissibile il reclamo.

Gli atti devono essere trasmessi al magistrato di sorveglianza, per quanto di competenza nei propri poteri di vigilanza e intervento.

Ordinamento penitenziario - Sorveglianza particolare - Reclamo - natura - Tribunale di sorveglianza - Poteri - (artt. 14 bis, ter, quater legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 23 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Tribunale di sorveglianza di Roma - Ord. 20 marzo 1987 - Pres. BORSINI - Cond. Senzani.

Fermo restando che il Tribunale in sede di reclamo può procedere ad un esame non solo di legittimità ma anche di merito del provvedimento che dispone la sorveglianza particolare, è viziato di nullità il provvedimento emesso nel silenzio della autorità giudiziaria procedente che non ha trasmesso alcun parere, o con parere privo di motivazione,

ed espresso non dal collegio ma dal Presidente o con motivazione del parere «per relationem». In ogni caso, l'elencazione di alcuni fatti passati da parte dell'Amministrazione, smentiti dalle notizie relative alla successiva condotta penitenziaria ed in assenza di una negativa evoluzione dell'atteggiamento del soggetto nei confronti delle istituzioni, costituisce travisamento dei fatti per insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento, che si risolve nella ingiustificata limitazione di alcuni diritti del condannato (colloqui e telefonate), senza in sostanza modificare il regime detentivo del reclamante.

Fatto e diritto. — Detenuto dal 9 gennaio 1982 perché appellante avverso sentenza 20 settembre 1986 corte assise di Macerata che lo condanna alla pena dell'ergastolo, appellante avverso sentenza 18 febbraio 1985 corte assise Firenze che lo condanna alla pena di anni 7, mesi 6 recl., nonché rinvio al giudizio della 1^a sezione della corte di assise di Roma per associazione sovversiva e altro e al giudizio della corte di assise di Napoli per banda armata, sequestro di persona e altro e scarcerato per decorrenza termini custodia cautelare in relazione ad altri 5 procedimenti pendenti in Roma, Ascoli Piceno e Napoli, Senzani Giovanni veniva sottoposto, con provvedimento provvisorio del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena presso il ministero di grazia e giustizia del 21 gennaio 1987, al regime di sorveglianza particolare.

Con fono del 2 marzo 1987 l'amministrazione penitenziaria comunicava di aver disposto in via definitiva, previa acquisizione dei prescritti pareri, il regime di sorveglianza particolare nei confronti del Senzani, a decorrere dalla stessa data.

Avverso il provvedimento definitivo proponeva reclamo il detenuto, riservando i motivi al proprio difensore.

Né l'interessato né l'amministrazione penitenziaria hanno presentato memorie.

Acquisita o integrata la necessaria documentazione, alla odierna udienza il p.g. ed il difensore del detenuto hanno concluso come da separato verbale.

Prima di procedere all'esame dei motivi del reclamo dedotti in questa e nella precedente udienza occorre preliminarmente risolvere il problema della natura della decisione che questo tribunale può adottare nei confronti del provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza particolare, atteso che l'art. 14 *ter* legge n. 354/75 non si esprime in merito, limitandosi a stabilire che in ordine al reclamo «il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione» dello stesso.

Come è noto la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, continua a disciplinare i rapporti tra l'autorità giudiziaria ordinaria e la pubblica amministrazione stabilendo (art. 4) che i «tribunali si

limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio» e che, conseguentemente, «l'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato», potendo il giudice ordinario solo disapplicare l'atto stesso. Il principio, tuttavia, subisce non poche eccezioni (ad es. in tema di trascrizione del matrimonio religioso, di rettifica degli atti amministrativi), tra le quali la più significativa è contenuta nell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che consente al pretore, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative emessa dall'autorità amministrativa di annullare o modificare il predetto provvedimento. Orbene, ritiene il tribunale che anche nella fattispecie di cui all'art. 14 *ter* della legge penitenziaria sia possibile l'annullamento o la modifica del provvedimento amministrativo, nonostante che nulla sia disposto specificamente in proposito. Ciò si deduce dalla terminologia usata dal legislatore nel definire il mezzo di gravame (il «reclamo» comporta, di regola, un riesame, anche nel merito, di un atto: v. gli analoghi istituti previsti dalla stessa legge penitenziaria in tema di lavoro penitenziario e di esercizio del potere disciplinare o il tema di permessi); dal fatto che oggetto del giudizio del tribunale di sorveglianza è l'atto amministrativo («avverso il provvedimento può essere proposto reclamo»), la sua legittimità e non la illiceità del comportamento della p.a., in quanto lesivo di diritti soggettivi del detenuto; dalla circostanza che attraversa il detto gravame si può far valere la tutela non solo di diritti soggettivi, ma anche di interessi legittimi (si pensi a quelli correlati ai numerosi provvedimenti autorizzatori previsti dall'ordinamento penitenziario) e dalla circostanza, altrimenti non spiegabile (perché derivante da principi generali), che il legislatore ha espressamente stabilito che il reclamo non possa sospendere la esecuzione del provvedimento (lasciando chiaramente intendere, perciò, che il provvedimento del tribunale verrà comunque ad incidere sulla esecuzione del provvedimento).

Ciò chiarito, occorre anche permettere che, come del resto ha riconosciuto la stessa difesa, il provvedimento reclamato ha una incidenza alquanto relativa sui diritti ed interessi legittimi del detenuto, limitandosi a prevedere l'esclusione dalla partecipazione al sorteggio per la designazione dei detenuti nelle rappresentanze per il controllo dell'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto, per la gestione del servizio di biblioteca e per l'organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive, la limitazione dei colloqui ai soli congiunti e conviventi (peraltro si è ommesso, contro il disposto del 4° comma dell'art. 14 *quater* legge n. 354/75, di aggiungere i difensori); la limitazione delle comunicazioni telefoniche ammesse (con congiunti o conviventi), ad una soltanto al mese; la

riconduzione all'interno della sezione di appartenenza delle attività in comune che l'interessato può svolgere. Ma è facile intuire l'incidenza che può avere siffatto provvedimento oltre che sul trasferimento in istituti idonei e sui benefici previsti dalla legge penitenziaria, sulla finalità trattamentale, attenuando il relativo onere della amministrazione.

L'esame dei presupposti del provvedimento deve essere, pertanto, particolarmente attento, anche allo scopo di evitare un ripristino, di fatto, dell'abrogato art. 90, legge penit.

La difesa del detenuto ha rilevato la nullità del provvedimento amministrativo perché adottato sulla base di pareri emessi senza motivazione e comunque dai presidenti delle corti, anziché dagli organi collegiali; ne ha comunque, chiesto l'annullamento per mancanza e contraddittorietà della motivazione. Il p.g. di udienza, nelle conclusioni su analogo procedimento di reclamo discusso in data odierna, ha sollevato dubbi sulla validità di un provvedimento amministrativo definitivo la cui motivazione sia ricavabile, *per relationem*, da altro provvedimento non definitivo.

Orbene, dall'esame degli atti emerge quanto segue:

1) il parere del consiglio di disciplina e (trattandosi di imputato) quello dell'autorità giudiziaria precedente fu richiesto dopo l'adozione del provvedimento provvisorio, essendosi adottata la procedura d'urgenza di cui al 4° comma dell'art. 14 *bis* legge n. 354/75.

2) stante l'esigenza di acquisire i pareri entro dieci giorni dalla data del provvedimento provvisorio e di adottare il provvedimento definitivo nei successivi dieci giorni, l'amministrazione penitenziaria, nella richiesta del parere adottò la formula: «qualora non dovesse pervenire richiesta comunicazione, questo Ufficio considererà concesso parere positivo all'applicazione per regime di sorveglianza particolare»;

3) i pareri sono stati richiesti ai presidenti delle corti di assise e di assise di appello competenti;

4) hanno espresso parere nei termini solo due dei quattro presidenti interpellati, un parere non è pervenuto ed un altro è pervenuto l'11 febbraio 1987 e cioè dopo l'adozione del provvedimento definitivo;

5) a parte il parere del consiglio di disciplina, solo uno dei tre pareri pervenuti risulta contenere una motivazione;

6) il provvedimento definitivo si evince dal fono del 3/2/87 con il quale la direzione generale degli II. P.P. di aver disposto il regime di sorveglianza particolare a decorrere dal 3 febbraio 1987.

Da quanto esposto appaiono evidenti alcuni vizi di forma di cui risultano affetti alcuni atti preparatori del provvedimento amministrativo, considerato:

a) che la procedura posta in essere dall'amministrazione penitenziaria per qualificare il silenzio dell'autorità giudiziaria precedente derivante dalla mancata risposta nei termini alla richiesta di parere non appare legittimata da alcuna norma di legge;

b) che, conseguentemente, il provvedimento definitivo venne adottato senza che fossero acquisiti tutti i prescritti pareri, acquisizione necessaria ai sensi del 2, 3 e 4 comma dell'art. 14 *bis* legge penit.;

c) che alcuni di essi sono stati espressi senza motivazione;

d) che in mancanza di un'esplicita previsione legislativa su chi debba materialmente esprimere il parere quando l'autorità giudiziaria precedente è un collegio, ad esprimere il parere dovrebbe essere il collegio e, comunque, ricorrendo all'analogia con l'articolo 11, secondo comma, legge penit., il presidente della corte di assise (e della corte di assise di appello) potrebbe essere autorizzato solo dopo la convocazione della corte stessa e non quando questa non è riunita in sessione, dovendo in tal caso provvedere, secondo i principi generali, il tribunale o la corte di appello (o la sezione istruttoria o il presidente della corte di appello).

I vizi di cui sopra pur riguardando atti preparatori e non l'atto definitivo del procedimento, sono suscettibili di ripercussioni sull'atto definitivo, sotto il profilo della insufficienza e contraddittorietà della motivazione del medesimo, sostanziale vizio da cui è affetto, ad avviso del collegio, il provvedimento in esame.

Questo tribunale condivide le perplessità del p.g. sulla possibilità di motivare *per relationem* ad altro provvedimento non definitivo, in quanto la acquisizione, successiva a tale ultimo provvedimento, dei pareri necessari e delle segnalazioni di cui al 5° comma dell'art. 14 *bis* può comportare modifiche e integrazioni delle motivazioni espresse nel provvedimento non definitivo e in quanto, comunque, la motivazione del provvedimento amministrativo può dirsi completa e sufficiente solo quando siano stati acquisiti tutti gli elementi preparatori dell'atto. Prende, ad ogni modo, atto che la giurisprudenza amministrativa prevalente è nel senso di ritenere ammissibile la motivazione *aliunde*, che si ricava facendo ricorso ad altro provvedimento ed agli atti del procedimento.

Nel caso in esame, tuttavia, essendo i pareri acquisiti sprovvisti di motivazione e comunque viziati da nullità, il giudizio deve fondarsi esclusivamente sulle motivazioni contenute nel provvedimento provvisorio del 21 gennaio 1987; dal quali si evince che è

stata ravvisata la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione del regime di sorveglianza particolare:

1) nel ritrovamento, nel covo ove il Senzani è stato arrestato, di un documento contenente un piano di attacco nel carcere di Verona;

2) nel non essere rientrato dal passeggio il 13 giugno 1984, a seguito di protesta insieme ad altri detenuti che sostenevano di non essere stati sentiti dal magistrato di sorveglianza;

3) nell'aver rotto un vetro per protesta il 3 aprile 1985;

4) nell'essere stato trovato il 12 dicembre 1985 «in piedi sul tavolo intento a cronometrare il tempo impiegato dalla sentinella da una garritta e l'altra»;

5) nell'essere stato udito il 23 dicembre 1985 pronunciare previsioni su un evento pregiudizievole per l'ordine, la sicurezza e la disciplina della casa circondariale ove era ristretto.

Non sembra che dai dati di fatto ora esposti sia possibile arguire la sussistenza, almeno nel momento attuale, di comportamenti tali da compromettere la sicurezza e turbare l'ordine negli istituti né comportamenti violenti e minacciosi volti ad impedire le attività degli altri detenuti o internati, né comportamenti diretti a far valere lo stato di soggezione degli altri detenuti nei suoi confronti.

Va premesso che il legislatore del 1986, nell'abrogare il regime di cui all'art. 90 della legge n. 354 del 1975, ha voluto condizionare l'applicazione di un regime detentivo speciale a persone ritenute particolarmente pericolose, sulla base di concreti comportamenti che non possono che essere attuali (altrimenti non si spiegherebbe la scadenza semestrale o trimestrale del regime) o sulla base del permanere in un atteggiamento minaccioso o pericoloso.

Orbene dagli accertamenti esperiti, non risulta che il reclamante abbia tenuto un comportamento tale da giustificare l'adozione di un provvedimento di sorveglianza particolare e, tanto meno, in via di urgenza.

Risulta infatti che il Senzani, ristretto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia dal 9 giugno 1987 e fino al 25 febbraio 1987, non ha posto in essere in tale periodo comportamenti tali da compromettere la sicurezza e da turbare l'ordine dell'istituto penitenziario, né risulta aver riportato sanzioni disciplinari; fino che all'adozione del provvedimento amministrativo reclamato, il suo regime detentivo comportava soltanto una vigilanza più intensa, riguardante peraltro tutta la sezione G7, rispetto ai detenuti ristretti in altre sezioni; che per tutto il periodo di cui sopra ha frequentato tutti i detenuti presenti nella sua sezione; che è sembrato

aver assunto una posizione di leader rispetto ad un gruppo di detenuti ma non risulta che si sia avvalso di un eventuale stato di soggezione di costoro nei suoi confronti, né che ne abbia compromesso l'attività.

In conclusione, pertanto, l'amministrazione penitenziaria, nell'elencaire determinati comportamenti passati del detenuto (alcuni dei quali, peraltro, desunti da elementi indiziari e altri che non sembrano andare al di là di una infrazione disciplinare), con l'adozione attuale del provvedimento, dà per scontato ciò che invece dovrebbe essere dimostrato e che, anzi, le notizie acquisite dallo istituto penitenziario sembrerebbero smentire: l'assenza di una evoluzione dell'atteggiamento del soggetto nei confronti delle istituzioni e la esasperazione di un atteggiamento conflittuale e sovvertitore. Ed è qui che si ravvisa il travisamento dei fatti, la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento il quale, allo stato, non viene, sostanzialmente, a modificare il regime detentivo del reclamante, ma si risolve in una ingiustificata limitazione dello esercizio di taluni diritti (colloqui e telefonate con i familiari), adottata, per di più, in via di urgenza, senza che ne ricorressero i presupposti e senza che, peraltro, possano ritenersi soddisfatte quelle esigenze cautelari alla base della previsione dell'art. 14 *bis*.

L'atto amministrativo risulta, pertanto, viziato da eccesso di potere e deve, conseguentemente, essere annullato.

P.Q.M.

Sulle difformi conclusioni del p.g.: visti gli artt. 14 *bis*, *ter* *qua* *ter*, 71 e segg. legge n. 354/75;

ANNULLA

il provvedimento del 3 febbraio 1987 con il quale la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena ha applicato al detenuto Senzani Giovanni il regime di sorveglianza particolare così accogliendo il reclamo proposto e, conseguentemente,

DISPONE

il ripristino del regime detentivo ordinario nei confronti del predetto detenuto.

Manda alla cancelleria di notificare e comunicare il presente provvedimento al detenuto, al difensore, p.s. all'amministrazione penitenziaria, ed alla casa circondariale nella quale il Senzani è attualmente ristretto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 1987.

Ordinamento penitenziario - Sorveglianza particolare - Presupposti - natura - Pericolosità penitenziaria - Necessità (artt. 14 *bis*, *ter*, *quater* legge 26 luglio 1975 e succ. modifiche)

Tribunale di sorveglianza di Roma - Ord. 29 aprile 1987 - Pres. VITTOZZI - Cond. Seghetti.

La «pericolosità penitenziaria» che non può essere identificata necessariamente con la «pericolosità criminale» del soggetto, si riferisce alla capacità, attitudine e propensione a turbare l'ordine e la sicurezza negli istituti, ma è termine evitato giustamente dal legislatore per non ricadere in qualificazioni personali disancorate da fatti concreti. La capacità e le attitudini suddette sono però cosa diversa dalla «dimostrazione» attuale della pericolosità e la valutazione di un probabile comportamento compromissorio e destabilizzante ben può riposare su fatti anteriori e pregressi. Non è possibile, pertanto, sostenere la necessità di una concreta attualità del comportamento posto a base del regime in esame, anche perché la brevità temporale del regime rivela il disfavore con cui l'istituto è visto dalla legge ed il sistema prevede una verifica periodica, ravvicinata, costante delle condizioni di rischio, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo.

Fatto e diritto. - Con provvedimento provvisorio del 23 marzo 1987 e poi definitivo in data 9 aprile 1987 la Direzione Generale II. PP. del Ministero della Giustizia disponeva la sottoposizione del detenuto suindicato al regime di sorveglianza particolare per mesi sei.

Proposto rituale reclamo dal detenuto ed acquisita la documentazione relativa al provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria, il procedimento veniva fissato per l'udienza camerale del 29 aprile 1987, cui partecipavano il difensore di fiducia del condannato ed il Procuratore Generale che concludevano rispettivamente per l'accoglimento ed il rigetto del reclamo.

In relazione alle tesi ed alle argomentazioni prospettate dalle parti giova precisare alcuni principi d'ordine generale sulla materia della sorveglianza particolare introdotta con gli artt. 1, 2 e 3 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (art. 14 *bis*, *ter* e *quater* Ord. penitenziario).

1. - Il regime di sorveglianza particolare è istituito del trattamento penitenziario di cui al titolo I, capo III, della Legge penitenziaria; e il procedimento di sorveglianza di cui all'art. 14 *ter* e 71 e segg. è procedimento di natura processuale penalistica, retto dalla disciplina propria della legge penitenziaria e dalle disposizioni del codice di procedura penale.

Ne deriva, sul piano sostanziale, che la sorveglianza particolare, pur obbedendo a necessità e regole restrittive per ragioni di ordine e di sicurezza, non può porsi al di fuori del sistema del «trattamento», di cui è essa stessa un «modo» temporaneo, e dei suoi caratteri e finalità: umanità della pena, rispetto della dignità della persona, imparzialità, rieducazione e risocializzazione.

Ciò comporta uno stretto controllo giurisdizionale di legalità e di merito in ordine ai presupposti ed ai contenuti concreti del regime di sorveglianza particolare e alla sospensione o all'attenuazione delle regole di trattamento, sia a tutela dei soggetti colpiti dal provvedimento, sia a tutela della sicurezza e dell'ordinato sviluppo del trattamento nei confronti degli altri detenuti.

Sul piano processuale, tale controllo, con i poteri di cognizione, istruttori e decisori del giudice, si inquadra nell'indicato sistema processual — penalistico del procedimento di sorveglianza. Sicché ad esso sono piuttosto estranee, e vanno verificate nella loro compatibilità, quelle tematiche e quelle forme, preclusioni e limitazioni proprie della giurisdizione amministrativa, che pure, a ragione della natura amministrativa, del provvedimento di sorveglianza particolare, vengono in qualche modo affacciate.

2. — A termini del 1° comma dell'art. 14 *bis* il regime di sorveglianza particolare è applicabile a quei condannati internati o imputati che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza o turbano l'ordine negli istituti, impediscono le ordinate attività o si avvalgono dello stato di soggezione di altri detenuti.

La previsione normativa è qui legata a comportamenti precisi concreti ed attuali («compromettono», «impediscono», «si avvalgono»), e dunque a situazioni fattuali in mancanza delle quali non sembra esservi spazio per regimi di sorveglianza particolare.

Tale previsione è integrata però da quella del 5° comma, che ne estende l'applicabilità «fin dal momento del loro ingresso in istituto» «sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà» (e l'autorità giudiziaria «segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza»).

La portata della norma nel suo complesso è di tutta evidenza: tutti coloro i quali dimostrino di compromettere la sicurezza e l'ordine negli istituti penitenziari, o abbiano già dimostrato di essere proclivi a farlo per precedenti comportamenti carcerari o nella vita libera, possono essere assoggettati al regime di sorveglianza particolare.

La formulazione dei due commi impone, peraltro, più precise definizioni dell'estensione oggettiva e temporale dei presupposti del regime in esame.

3. — Sul piano oggettivo, il riferimento costante a comportamenti e fatti, ad di fuori di qualificazioni della personalità, consente di non identificare necessariamente quel presupposto nella pericolosità criminale del soggetto.

È un concetto in parte diverso, collegato a valutazioni di fatti, e specificamente segnato dal fine di far cessare e non far reiterare turbative già realizzate dell'ordine e della sicurezza (comma 1°) o di prevenirne la realizzazione minacciata da precedenti comportamenti (comma 5°).

Questa manifestazione di turbativa o prevaricazione in atto, ovvero questa capacità, attitudine e propensione alla turbativa potrà generalmente identificarsi ed essere espressione della pericolosità criminale, ma può ravvivarsi anche in difetto di una conclamata pericolosità, così come essere ritenuta non sussistente e non concretamente manifestabile in ambiente penitenziario pur in soggetto stimato pericoloso all'esterno.

4.— La «pericolosità penitenziaria» espressione che sembra appropriata nel senso sopraindicato ma è da evitare, come l'ha evitata la legge, per non ricadere in qualificazioni personali che corrono il rischio di rimanere disancorate dai fatti concreti —, che dunque è a fondamento del regime di sorveglianza particolare, deve avere carattere di attualità.

È chiaro che soltanto una capacità di turbativa ed una pericolosità presente possono compromettere e turbare la sicurezza e l'ordine negli istituti, impedire le ordinate attività e far avvalere dello stato di soggezione di altri detenuti (lett. a), b), c), comma 1° art. 14 bis).

Pericolosità presente e attuale, e capacità ed attitudine a comportamenti attuali, sono però cosa diversa dalla *dimostrazione* attuale della pericolosità e di quella capacità di comportamento, essendo le prime status, qualità, capacità della persona, e la seconda soltanto la loro esteriorizzazione e manifestazione, che possono più o meno coesistere e accompagnarsi nel tempo, ovvero trovare espressione, voluta o incontrollata, solo in determinate occasioni, anche a distanza di tempo.

Volere riconoscere pericolosità attuale da manifestazioni e comportamenti attuali o comunque recenti è irrealisticamente riduttivo e contrasta con lo stesso concetto criminologico della pericolosità.

In effetti, anche in un giudizio ancorato ai fatti quale quello voluto dalla legge per la sorveglianza particolare, una valutazione di capacità e probabilità di comportamento compromissivo e destabilizzante ben può riposare su fatti anteriori e pregressi, come del resto espressamente previsto dalla legge stessa, trattandosi piuttosto di valutare la permanenza nel soggetto di una certa capacità e probabilità di comportamento.

È ovvio che il decorso del tempo e la protratta assenza di comportamenti non corretti sono per se stessi elementi favorevoli, ma possono essere anche non significativi in un contesto più ampio già segnato da gravi fatti rivelatori.

È dato di comune esperienza che la persona che abbia freddezza e dominio di sé e precise finalità criminali ed antisociali manifesta solo all'occorrenza il suo comportamento antisociale, accettando intanto le regole di comportamento che gli sono dettate; così come è dato d'esperienza che spesso — al di fuori di atteggiamenti manipolatori e di una volontà di controllo di sé da parte dei soggetti — riesplodono d'improvviso, ed in presenza di stimoli talora imponderabili, azioni e comportamenti che parevano sinceramente abbandonati.

5. — L'evidenza incontestabile di siffatte realistiche evenienze a fronte di esigenze effettive ed insopprimibili di ordine e sicurezza, che non possono lasciare spazi incontrollati a chi si ponesse in contraddizione rispetto alle scelte delle istituzioni e alle modalità di realizzarle, rende insostenibile la tesi difensiva della necessità di una concreta attualità dei comportamenti che vengono posti a base dell'applicazione del regime di sorveglianza particolare: tesi che troverebbe coerente sostegno nella scadenza semestrale o trimestrale del regime previsto dalla legge.

Si è già chiarita la differenza tra attualità della lesione o del pericolo di lesione del bene protetto e attualità della dimostrazione e degli elementi oggettivi di prova sulla sussistenza del pericolo.

Sembra allora che i brevissimi termini di durata previsti dal 1° comma dell'art. 14 *bis* siano così inconciliabili col concetto stesso di pericolosità e con l'esperienza criminologica, e con la previsione normativa del 5° comma del medesimo art. 14 *bis* («precedenti comportamenti penitenziari», «altri comportamenti nello stato di libertà») da non potersene dedurre alcun significato circa l'assunta attualità dei comportamenti probatori.

In realtà, la brevità dei termini di durata della sorveglianza particolare, assieme ai rigorosi moduli processuali che l'accompagnano, rivelano anzitutto il disfavore con cui l'istituto è visto dalla legge, pur nella innovazione presente rispetto al passato di massima sicurezza, che però non nega la necessità di un regime differenziato o particolare.

Tali brevi termini appaiono poi preordinati ad una verifica periodica, ravvicinata, costante, che — distaccandosi dalla pratica immobilità del sistema di massima sicurezza — revisioni, in costante collaborazione tra Amministrazione e autorità giudiziaria, la permanenza delle condizioni di pericolosità e di rischio, sia sotto il profilo soggettivo e comportamentale, sempre in possibile evoluzio-

ne, sia sotto tutti gli altri profili oggettivi, ambientali ed esterni che possono far ritenere superato il regime differenziato e ripristinabile il regime ordinario con tutte le facoltà e le opportunità del trattamento.

Il tutto, al di là di preclusioni e limiti formali e temporali, non può che essere affidato prima all'apprezzamento dell'Amministrazione, con la indicata collaborazione con l'autorità giudiziaria precedente e di sorveglianza, e poi alla prudente valutazione del giudice investito del riesame del provvedimento: apprezzamento che deve investire sia i fatti già accertati sia quelli ancora giudizialmente da accertare e che nella loro consistenza, serietà e gravità impongono intanto le cautele e le misure protettive della sorveglianza particolare.

6. — Ciò posto, nel caso in esame sussistono a carico del reclamante elementi imponenti e gravissimi, con più condanne all'ergastolo e pene lunghe, di cui alcune già definitive, ed altri processi in corso per costituzione di bande armata, rapine, porto d'armi ed altro, che lo vedevano in posizione di assoluto spicco e di preminenza (vedi in dettaglio la posizione giuridica in atti).

I dati penitenziari sono anch'essi decisamente allarmanti e non contrastati dal mantenimento di condotta esente da rilievi disciplinari negli ultimi tempi, di per sé senza significato: incendio della propria cella a Napoli nel 1980; promotore della rivolta nel carcere di Trani alla fine del 1980 (13 anni di reclusione); occultamento di un seghetto nella scarpa a Roma - Rebibbia N.C. nel 1982; alcune proteste e rifiuti nell'83 e nell'85; il possesso nel marzo 1986 di alcuni manoscritti relativi ad attentati e al nuovo gruppo rivoluzionario P.C.C. (partito comunista combattenti); l'invio nell'ottobre 1986 di alcuni manoscritti del genere al detenuto Gallinari Prospero.

E ciò anche a voler prescindere dalla segnalazione pervenuta dopo il provvedimento (vedi fono 21 aprile 1987 della Direzione Casa Circ.le Rebibbia) sul ritrovamento di un'avanzata escavazione, di strumenti ed altro atti all'evasione, sotto la cella occupata dai detenuti Seghetti, Piccioni, Lo Bianco, Delli Veneri, che pure è già pienamente suscettibile di valutazione penitenziaria.

Tali fatti non sono stati negati o contrastati dal detenuto né dalla sua difesa, che ha proposto incisive argomentazioni tendenti ad inficiare in radice il provvedimento (vedi retro parte generale), ma non ha mosso contestazioni processuali o sui fatti.

Infine, nello stesso parere favorevole al provvedimento del Consiglio di disciplina vengono evidenziati alcuni dati come l'essere apparso estremizzato nel soggetto l'aspetto di autoaffermazione collegabile a tendenze aggressive e a bisogni narcisistici,

l'assenza di valutazioni critiche, una condivisione della prospettiva ideologica di recenti azioni terroristiche esterne alle quali però egli si afferma estraneo con un parere definitivo di esistente pericolosità attuale

Il provvedimento dell'Amministrazione va pertanto confermato, anche in quella parte riguardante le restrizioni di cui ai punti n. 2 e 3 (colloqui con persone estranee e limitazione delle conversazioni telefoniche), che si assumono inutilmente afflittive, e che invece vanno stimate — posta l'attualità della pericolosità — e nella globalità del provvedimento e nella loro concreta facilitazione di comunicazioni e di collegamenti con l'esterno (che ovviamente non sono, quanto alle telefonate, efficacemente ostacolate dall'ascolto di un operatore penitenziario e dalla eventuale registrazione).

Quanto ai colloqui con il difensore, non menzionati nel provvedimento, essi devono ritenersi non oggetto del provvedimento restrittivo (come del resto ha chiarito l'Amministrazione in analoghe procedure), al pari delle altre non menzionate e vietate restrizioni di cui al comma 4 dell'art. 14 *quater*, e in tal senso comunque il provvedimento deve essere inteso.

P.Q.M.

nelle conformi conclusioni del Procuratore Generale, visti gli artt. 14 *bis*, 14 *ter*, e 14 *quater* legge penitenziaria,

RIGETTA

il reclamo di Seghetti Bruno e conferma il provvedimento di sorveglianza particolare del 9 aprile 1987. Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 29 aprile 1987.

Ordinamento penitenziario - Sorveglianza particolare - Presupposti - pericolosità - Fatti univoci concludenti ed attuali - Necessità (artt. 14 *bis* e segg. legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.).

Tribunale di sorveglianza di Bologna - Ord. 7 aprile 1987 - Pres. GENTILE - Cond. Mambro.

L'iter criminoso del condannato può avere un riverbero sul regime carcerario in quanto si manifestino segni univoci di volontà intesa a perpetuare nelle istituzioni i propri obiettivi criminali sottospecie dei comportamenti previsti dalla legge in tema di sorveglianza particolare.

Ma per giungere a sanzioni restrittive del trattamento occorre che dette connotazioni si sviluppino in fatti univoci, concludenti ed attuali.

Visto il reclamo proposto da Mambro Francesca, n. 25 aprile 1959 a Chieti detenuta a Bologna, avverso il provvedimento ai sensi dell'art. 1 legge 10 ottobre 1986 n. 663, del Ministero di Grazia e Giustizia; visti gli atti;

rammentato che il regime di sorveglianza particolare è legittimato:

a) da una condotta che comprometta la sicurezza o turbi l'ordine negli istituti;

b) dall'uso di violenza o minaccia per impedire le attività degli altri detenuti;

c) dall'avvalersi dello stato di soggezione degli altri detenuti (art. 1 legge 10 ottobre 1986, n. 663);

atteso che dei motivi rammentati il provvedimento impugnato pone a proprio fondamento quelli sopra indicati sub a) e c) integrati dalla considerazione della posizione di rilievo tenuta dalla Mambro nell'ambito di una associazione terroristica mirante ad estendersi anche fra i reclusi e dall'attività delittuosa da quella perpetrata in danno di detenuti ed operatori penitenziari anche per conseguire il predominio sulle fazioni e perseguire i dissociati;

Atteso che tali addebiti trovano concreto riscontro nei seguenti elementi:

27 dicembre 1982: percosse e minacce a una vigilatrice;

6 dicembre 1982: segnalazione di un progetto di evasione durante una traduzione;

22 luglio 1986: probabile tentativo di evasione;

deve valutarsi se tali elementi, in uno con i rilievi sulla personalità e sul ruolo della detenuta, abbiano valenza tale da legittimare il provvedimento impugnato; va innanzitutto affermato che l'iter criminoso del condannato intanto può avere un riverbero sul regime carcerario in quanto abbiano a manifestarsi segni univoci di una volontà intesa a perpetuare nella società carceraria i propri caratteristici obiettivi criminosi sotto specie di comportamenti previsti dalla norma; or non è dubbio che i trascorsi di lucida e spietata abiezione criminale della Mambro denunciano una personalità quanto mai preoccupante in riguardo ad una qualsiasi tranquilla e ordinata convivenza; ma, come dianzi ritenuto, perché tale connotazione porti a sanzioni restrittive del trattamento occorre che, secondo il meccanismo testè esposto, detta connotazione si sviluppi in fatti univoci e concludenti, nonché, per conferire alla decisione

giustificazione cronologica, di attuale rincalzo al provvedimento adottato; ora, non sembra che il primo elemento (aggressione) peraltro del tutto isolato, abbia il requisito da ultimo opinato, risalendo ad oltre quattro anni or sono; in quanto agli altri due elementi, comunque attinenti a momenti extramurari, essi, secondo le informazioni assunte, scaturiscono da una deposizione che suggerisce più l'ipotesi di una sfumata confidenza che non di una circostanziata denuncia; in ogni caso i propositi o i pericoli di evasione assumono rilievo per le cautele della custodia specialmente in occasione delle traduzioni, ma non adombrano alcuno di quei comportamenti (turbativa dell'ordine etc.) che la norma pone a fondamento della sorveglianza particolare; non depongono infine certamente in pro di un regime restrittivo la abolizione, da parte delle autorità giudiziarie competenti, del controllo della corrispondenza e delle aperture socializzanti concesse alla Mambro nelle carceri di Rebibbia e di Bologna.

Procedimento di sorveglianza - Differimento pena - Poteri del Tribunale di sorveglianza - Perizia medico legale - mancata previsione legislativa - Influenza (artt. 147 c.p.; 456 c.p.p.; 71 bis legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale di sorveglianza di Milano - Ord. 8 gennaio 1987 - Pres. MAISTO - Cond. Totta.

Nonostante la mancanza sull'ordinamento di una norma che lo disponeva espressamente, il Tribunale di Sorveglianza può disporre in via istruttoria perizia medico legale, da effettuare con il rispetto delle garanzie del contraddittorio, allo scopo di accertare in modo approfondito se le condizioni di salute fisica del condannato siano compatibili o meno con lo stato detentivo (1).

Premesso che: Totta Gennaro, nato il 30 agosto 1942 a Milano e ivi residente in Via S. Paolino 16, ha avanzato istanza di differimento della pena di anni nove di reclusione di cui all'ordine di

(1) La questione non è nuova e vede sempre la Magistratura di sorveglianza divisa, causa la carenza del testo di legge. In questa *Rivista* si vedano le decisioni di Genova e di Milano (1983, I, 426) con nota di ZAPPA.

Nessuna limitazione al potere dovere probatorio può essere imposta alla magistratura di sorveglianza: il nuovo codice di procedura penale dovrà prendere posizione sul punto.

carcerazione nr. 901/1986 R. Es. emesso il 12 novembre 1986 dalla Procura Generale della Repubblica di Milano con riserva di detrarre il presofferto;

che l'istante, regolarmente citato a comparire all'odierna udienza dell'8 gennaio 1987, non è comparso dinanzi a questo Tribunale che, pertanto, ha proceduto in contumacia;

che il P.M. e il difensore hanno concluso come risulta dal verbale di udienza;

OSSERVA

Ai fini della decisione sull'istanza proposta appare necessario disporre un accertamento medico-legale per verificare se le condizioni di salute del Totta si possano qualificare di grave infermità fisica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 n. 2 C.P.

L'ammissibilità della consulenza tecnica nel procedimento di sorveglianza è fondata non solo su argomentazioni d'ordine sistematico, ma anche e soprattutto sul dato letterale: infatti l'art. 71 *bis* L. 354 del 1975, prevedendo che i provvedimenti del Tribunale sono emessi «quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento», subordina l'adozione delle ordinanze in parola ad una eventuale atti-

Nel procedimento di sorveglianza che ha tutti i caratteri della piena giurisdizionalità (così come il procedimento di esecuzione), il giudice deve procedere in udienza, nel rispetto del contraddittorio, se ritiene di dover assumere una delle prove ammesse in via generale nel processo penale.

Le prove sono i documenti, la perizia, gli esperimenti giudiziali, le ricognizioni, i confronti le testimonianze, l'esame delle parti.

Le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni sono invece i mezzi con cui ricercare le prove.

La bozza del testo del nuovo codice (art. 666) dispone che il giudice, nel procedimento di esecuzione, può «se occorre» assumere prove in udienza nel rispetto del contraddittorio. L'art. 220 afferma che la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche, artistiche. Non è ammessa la perizia nel processo di merito soltanto per stabilire abitudine, professionalità, tendenza a delinquere, carattere e personalità dell'imputato, qualità psichiche non dipendenti da quelle patologiche.

L'art. 678 dispone che nel procedimento di sorveglianza si procede a norma dell'art. 666 e pertanto la perizia è ammissibile, anche se, quando si procede nei confronti di persona sottoposta ad osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

Da ciò sembra lecito dedurre che nel procedimento di sorveglianza la perizia è possibile quando il soggetto non è stato sottoposto ad osservazione scientifica. Se è stato sottoposto la perizia può essere disposta soltanto dopo la acquisizione della relazione e la audizione dei tecnici del trattamento.

vità istruttoria che può assumere una duplice direzione, e cioè, da un lato, i necessari accertamenti e, dall'altro, la consulenza dei tecnici del trattamento. Ora, è evidente che tra i necessari accertamenti non può non rientrare, in quanto sia indispensabile per il giudizio, un accertamento medico legale compiuto da liberi professionisti non dipendenti dell'amministrazione carceraria. Ciò è tanto più vero nel caso di specie, sia sotto il profilo soggettivo, perché si tratta di persona non ristretta e per la quale quindi non può, neppure astrattamente, prospettarsi una sovrapposizione di valutazioni da parte del personale medico carcerario e da parte di un perito esterno alla struttura penitenziaria, sia sotto il profilo oggettivo, perché si verte in materia di differimento della pena per ragioni di infermità fisica e non di misure alternative per le quali potrebbe riconoscersi una competenza in via principale degli operatori del trattamento.

Né osta a questa interpretazione la mancanza nella legge penitenziaria di un esplicito richiamo alle norme del c.p.p., una volta posto nella giusta luce il carattere giurisdizionale del procedimento di sorveglianza che implica la necessità di applicare i principi generali del processo penale laddove la disciplina speciale presenti lacune.

Più complesso appare invece il problema della titolarità del potere istruttorio inerente allo svolgimento del processo di sorveglianza: invero, tale potere è attribuito dalla legge al Tribunale, quale organo collegiale, escludendosi sotto questo profilo una competenza del Presidente.

Tutto ciò, non significa, però, che il Collegio, quale titolare esclusivo del potere istruttorio, non ne possa delegare l'esercizio ad uno dei suoi componenti. Del resto, una simile soluzione risulta del tutto conforme al sistema, anche a prescindere dalla costruzione del procedimento di sorveglianza come modellato sullo schema di cognizione ovvero di quello incidentale d'esecuzione.

Nel procedimento di merito, infatti, alla perizia disposta in dibattimento provvede ex art. 456 c.p.p. e ex art. 520 in appello un organo monocratico che è il G.I., mentre nel procedimento incidentale vi è un espresso richiamo, quando occorre, alle disposizioni concernenti l'istruttoria formale.

Ora, in materia di sorveglianza, ben può essere il Magistrato di Sorveglianza componente l'organo collegiale e provvedere in ordine al mezzo istruttorio. Naturalmente, la consulenza dovrà pur sempre svolgersi nel rispetto del contraddittorio in quanto soggetta al regime della perizia, come disciplinato dagli artt. 314 e ss. c.p.p., così da permettere all'interessato di esercitare pienamente i diritti a lui riconosciuti dall'ordinamento.

P.M.T.

Visti gli artt. 71 *bis* della legge 26 luglio 1975 n. 354 e 147 n. 2 c.p.

DISPONE

L'accertamento medico-legale in ordine alle condizioni di salute di Totta Gennaro ed alla loro compatibilità con il regime carcerario, delegando a tal fine il Relatore Magistrato di Sorveglianza di Milano Dr.ssa M. Vitali

Rinvia

il procedimento a tempo indeterminato.

Esecuzione penale - Rinvio - Condizioni - Fattispecie (art. 147 c.p.).

Tribunale di sorveglianza di Roma - Ord. 6 novembre 1987 - Pres. BORSINI - Rel. DE CATALDO - Ric. Menenti.

Non sussistono le condizioni per il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 147, n. 2 c.p., quando la pur grave infermità sia suscettibile di cure ed accertamenti diagnostici in luoghi di cura o di degenza esterni all'istituto penitenziario, qualora non siano resi possibili all'interno dello stesso istituto di cura (1).

Fatto e diritto. - Con l'istanza in atti, il Menenti chiede a questo tribunale l'adozione di un provvedimento temporaneo di rinvio dell'esecuzione penale (art. 147 c.p.). Ai sensi dell'invocata norma, invero, può differirsi l'esecuzione della pena ove questa debba aver luogo contro chi risulti affetto da grave infermità fisica. Nel sistema costituzionale, non può darsi esecuzione penale che non assicuri il diritto all'integrità fisica (art. 25, 2° comma Cost.), poiché la

(1) La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma è riportata anche in *Foro Ital.* (1988, II, 461) con nota redazionale. Oltre alla sentenza della Cassazione 6 agosto 1986 Sez. VI (la si veda in *Giust. Pen.*, 1987, III, 689), si consulti anche Cass. 5 febbraio 1987 (*ivi* 1987, III, 688) e 22 gennaio 1988 (*Foro Ital.* 1988, II, 221). Il rinvio facoltativo delle esecuzioni della pena sarebbe pertanto un provvedimento eccezionale legato ai seguenti presupposti, che devono concorrere: 1) malattia grave; 2) malattia incompatibile con lo stato di detenzione o con ricoveri in luogo esterno di cura; 3) malattia non volontariamente determinata dal soggetto; 4) malattia che faccia risaltare il contrasto tra espiazione e senso

pena può comportare la legittima limitazione dello *status libertatis* ma non lesioni alla sfera della persona, risolvendosi, altrimenti, in un trattamento contrario al senso di umanità (art. 27 Cost.) e non rispondente al precetto dell'art. 32, che assicura la tutela del diritto alla salute nei confronti di tutti i consociati. Tuttavia, non ogni infermità fisica, per quanto grave, può comportare l'adozione del provvedimento di sospensione. È stato infatti giustamente osservato (Corte cost. 114/79, *foro it.*, 1979, 2523), che l'infermità grave, una volta accertata deve essere valutata alla luce di altre considerazioni che di volta in volta si rivelino probanti al fine dell'emanda decisionale. Tali considerazioni, indubbiamente relative alla qualità dell'assistenza fornita dall'istituto penitenziario di assegnazione, alle individuate scelte terapeutiche, ai rimedi indicati dai clinici e alle possibilità di giovamento che il richiedente può trarre in concreto dalla sospensione, non possono prescindere poi a raffronto con il complesso degli strumenti che la legislazione pone al servizio del cittadino-detenuto al fine di garantire l'effettività del suo diritto alla salute. In particolare, lo stato morboso deve essere rapportato alle concrete modalità di trattamento sanitario esperibile, di fuori del circuito penitenziario, con il ricorso allo strumento incardinato nell'art. 11 legge 354/75 (così Cass. 7 febbraio 1979, Rep. 1979, voce *Libertà personale dell'imputato*, n. 82). La citata norma prevede che «ove siano necessari cura o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura». Ne consegue che si potrà ricorrere al rimedio (dichiaratamente residuale) del rinvio dell'esecuzione in tutti quei casi in cui il diritto alla salute ed all'integrità personale del detenuto non sia altrimenti tutelabile da parte del complesso degli strumenti normativi preposti (assistenza interna, assistenza in centri clinici specialistici dell'amministrazione, assistenza ospedaliera esterna ai sensi dell'art. 2 legge penitenziaria), ovvero il potersi

di umanità; 5) malattia che comporti mancanza di pericolosità sociale; 6) malattia che escluda nel condannato la capacità di avvertire gli effetti del trattamento penitenziario; 7) malattia non cronica né inguaribile.

Indubbiamente l'indirizzo suddetto, sembra ispirato ad un rigore eccessivo e merita attenta riflessione. Per il vero l'art. 147 c.p. fin dai tempi di Rocco parla soltanto di «grave infermità fisica» e null'altro. Manzini (Trattato, vol. VIII, pag. 45 ediz. 1934) esclude soltanto le infermità fisiche insanabili «perché altrimenti il differimento sarebbe senza scopo» e cita la Relazione secondo cui il differimento non può prolungarsi oltre la effettiva durata della malattia, tanto è vero che l'art. 589 c.p.p. impone la revoca immediata del differimento quando sia cessata la malattia.

della carenza di adeguati interventi terapeutici esponga il detenuto a rischi incompatibili con il rispetto dei parametri costituzionali sopra richiamati. In altri termini, incombono all'amministrazione penitenziaria, che ha la responsabilità della custodia, ed agli operatori sanitari del servizio sanitario nazionale (cui, ai sensi dell'art. 1 L. 833/78, spetta la cura dell'interesse primario alla tutela della salute di chi è privato legittimamente della libertà personale, residuando, per i casi di accertata impossibilità a farvi fronte nei modi testé descritti, l'applicazione dell'art. 147 2° comma, c.p. Ciò premesso, e tornando all'esame del caso concreto, si deve rilevare come, dalla perizia d'ufficio redatta dal dr. Manuppelli, risulti la serietà dell'infermità da cui è affetto il Menenti, malato di «echinococcosi epatica e pelvica» (diagnosi sostanzialmente confermata dalla relazione peritale di parte del dott. Paoletti, depositata dalla difesa all'odierna udienza). Orbene, in tempi non remoti, sulla base della documentazione sanitaria non dissimile esaminata, la Corte assise appello di Reggio Calabria (12 gennaio 1987) disponeva, nei confronti del Menenti, la misura cautelare degli arresti domiciliari presso il «policlinico Umberto I» di Roma, per l'espletamento delle necessarie terapie e dell'intervento chirurgico che già allora si profilava quale preminente indicazione di cura. Successivamente, il 3 giugno 1987, il Tribunale di sorveglianza di Roma (ord. 177/87) rinviava di tre mesi l'esecuzione della pena sottolineando la necessità di «degenza ospedaliera, terapia preparatoria e intervento operatorio». Ancora, nella perizia Manuppelli si legge che è opportuno il rientro del Menenti «con urgenza» in ospedale, onde poter continuare ed ultimare la terapia farmacologica. È consigliabile, scrive il perito, un trattamento di tre mesi in regime di *day-hospital* prima dell'intervento chirurgico che, ancora una volta, appare risolutore. Le conclusioni sono condivise dalla perizia di parte (Paoletti), ed entrambi i consulenti concludono nel senso dell'inadeguatezza delle cure che possono prestare al detenuto nel suo «attuale stato di detenzione» (perizia Paoletti). Ma l'incompatibilità con l'attuale stato di detenzione (in un istituto che, a quanto consta dall'esame degli atti, non è attrezzato per la cura di simili evenienze) non comporta di per sé automatica incompatibilità con il complesso degli interventi esperibili in favore del Menenti, alla stregua dei concetti sopra enucleati. Il ricovero ospedaliero che necessita può essere eseguito (salve controindicazioni che però non risultano emerse allo stato) valendosi del potere dell'amministrazione di assegnare il detenuto infermo ad un adeguato centro clinico, ovvero con il ricorso all'art. 11 della legge penitenziaria; in sostanza, attivando quei rimedi di legge alla cui non effettuazione (quanto meno sino a prova contraria) non può validamente supplire l'istituto residuale della sospensione dell'esecuzione. Diversamente argo-

mentando (e si consideri che nel caso in esame, vi è già stato un congruo termine di dilazione che ha però comportato l'attuale necessità di proseguire le cure, non essendosi dimostrato decisivo), il sistema della tutela della salute in regime detentivo si risolverebbe in una mera petizione di principio, e la sospensione della pena risulterebbe quale unico strumento attivo di garanzia, con evidente forzatura e dell'istituto in parola e dell'intero quadro sistematico. La domanda del Menenti deve dunque essere respinta. Si ritiene peraltro doveroso trasmettere gli atti relativi al procedimento e la presente ordinanza sia alla direzione della casa circondariale di Rebibbia, che al magistrato di sorveglianza di Roma, affinché entrambi valutino le rispettive incombenze, e, in particolare, affinché il magistrato di sorveglianza, competente per l'adozione del provvedimento ex art. 11 L. 354/75, esperisca ogni utile iniziativa volta alla concreta tutela del diritto alla salute del richiedente.

Ordinamento penitenziario - Differimento della esecuzione della pena detentiva - Malattia cronica irreversibile - Mancanza del requisito della temporaneità - Conseguenze (artt. 146, 147 c.p.; 576, 589 c.p.p.).

Tribunale di sorveglianza di Torino - Ord. 16 novembre 1987 - Pres. FORNACE - Cond. Pala.

Caratteristica essenziale del differimento dell'esecuzione di pena detentiva è la temporaneità della malattia, di uno stato morboso, cioè, che possa risolversi in un certo lasso di tempo. Per questo differimento è sinonimo di rinvio o di dilazione. Pertanto, se vi è la certezza diagnostica e prognostica della irreversibilità della malattia, il ricorso all'istituto del differimento è del tutto improprio ed occorre pertanto fare ricorso ad altro istituto, quale la grazia Presidenziale.

Osserva: - Il 7 agosto 1987 Pala Giulio è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Procuratore della Repubblica di Torino e relativo alla sentenza 26 luglio 1983 della Corte di Assise di Torino con la quale il predetto Pala è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione per banda armata, associazione sovversiva, tentato omicidio.

In data 12 agosto 1987 Pala Giulio ha inoltrato al Tribunale di Sorveglianza di Torino istanza ex art. 147 n. 2 c.p. «perché affetto da gravissima malattia».

È stata disposta perizia medico legale affidata ad un collegio medico.

I periti hanno depositato una relazione formulata nei seguenti termini: «Discussione del caso — In relazione ai quesiti proposti, descritte le condizioni fisiche del P. quali in obiettivo, lo stesso risulta essere affetto da Sclerosi multipla definita. Tale forma morbosa è ad etiologia non ancora nota, appare caratterizzata dal punto di vista anatomico-patologico da lesioni di tipo infiammatorio che determinata una distruzione della mielina cui fa seguito una riparazione del focolaio infiammatorio medesimo lasciando per altro un deficit irreversibile della porzione di sistema nervoso interessata. La malattia ha un decorso progressivamente ingravescente, appare sensibile a una terapia sintomatica antinfiammatoria con steroidi. È bene per altro ricordare come l'uso degli steroidi nelle fasi più avanzate pur controllando parzialmente il quadro sintomatologico non determina una restitutio ad integrum del soggetto. Prognosticamente si tratta quindi di una affezione destinata progressivamente a peggiorare, infausta quoad validudinem a breve e medio termine equoad vitam a lungo termine. Nel caso specifico la sintomatologia è iniziata circa dieci anni or sono, ha presentato un decorso a poussè (vedasi in proposito i numerosi ricoveri in reparti neurologici), con un progressivo peggioramento del quadro neurologico generale. Allo stato attuale il quadro clinico appare caratterizzato dalla compromissione di più sistemi: il sistema piramidale, responsabile delle difficoltà di deambulazione; il sistema cerebellare, responsabile delle alterazioni di equilibrio e della incoordinazione motoria nei movimenti fini; i nervi cranici: neurite ottica bilaterale in evoluzione verso un quadro di subtrofia ottica; deficit del VI nervo cranico di sinistra con diplopia. Dall'esame della documentazione medica in atti risulta che il P. è stato correttamente sottoposto a periodici cicli ora per via intramuscolare ora per via orale con steroidi, terapia che continua tuttora con steroidi per via orale e con corticostimolanti (ACTH). Alla luce di quanto rilevabile anche in bibliografia, non esistono presidi terapeutici diversi, in quanto sia l'ossigenoterapia che l'immunoterapia non hanno sortito risultati significativi. Come conclusione si può quindi affermare che, allo stato attuale delle conoscenze, la terapia è solo ed unicamente sintomatica e sarà perciò l'evoluzione della sintomatologia clinica a dettarne di volta in volta gli indirizzi. Sulla base della situazione clinica odierna, il P. necessita di cure specifiche che non possono essere somministrate in un regime carcerario comune, ma richiedono un soggiorno presso una struttura sanitaria adeguata. Risposte ai quesiti — I periti si pregiano rispondere ai quesiti posti dal Signor Giudice nella seguente maniera:

A) le condizioni fisiche del detenuto Pala Giulio sono come descritte precedentemente;

B) lo stesso è affetto da Sclerosi multipla definita;

C) tale infermità è grave e, pur se in immediato non determina pericolo di morte, è tale da provocare conseguenze irreversibili;

D) tali conseguenze dannose esigono un trattamento medico farmacologico che ordinariamente non può essere eseguito presso il Centro Clinico della Casa Circondariale di Torino, ma nel reparto detenuti dell'Ospedale Molinette o in struttura analoga come il Centro per minorati fisici di Parma;

E) trattandosi di malattia cronica e ingravescente nei cui confronti non esiste — almeno allo stato attuale delle conoscenze scientifiche — terapia etiologica efficace, la sospensione temporanea della pena non permetterebbe una risoluzione della malattia stessa. In quei periodi di aggravamento clinico tipici della malattia (in cui per altro il P. non si trova nella fase attuale) potrà rivelarsi utile un'eventuale sospensione temporanea della pena, al fine di permettere la risoluzione della fase acuta».

Nel corso dell'odierna udienza è stato sentito il Dott. Urani dirigente sanitario del Centro Clinico della Casa Circondariale «Le Nuove» ove è detenuto il Pala. Orbene costui ha confermato la diagnosi e prognosi formulata dal collegio peritale ribadendo che lo stato attuale della malattia del Pala è quiescente e che costui è abbisognevole soltanto di assistenza personale per la deambulazione. Il predetto sanitario ha dichiarato che prospetterà al Ministero di Grazia e Giustizia l'opportunità di un ciclo di fisiocinesiterapia ogni sei mesi presso l'istituto di Parma attrezzato per l'effettuazione di tale cura.

Per giungere ad una corretta definizione della richiesta formulata dal detenuto Pala è necessario puntualizzare alcuni principi fondamentali in tema di esecuzione del giudicato penale e definire con esattezza l'ambito di operatività degli artt. 146 e 147 c.p., con particolare riferimento alla previsione di cui al n. 2 del citato art. 147. Uno degli scopi essenziali della giustizia penale è la esecuzione della sentenza di condanna.

Invero al termine di un lungo iter che ha inizio con l'accertamento del delitto e prosegue con la scoperta dell'autore e l'accertamento della sua responsabilità consacrata in una sentenza definitiva di condanna, si deve alla fine dare esecuzione a detto provvedimento.

L'art. 576 3° capoverso c.p.p. stabilisce che entro cinque giorni dalla irrevocabilità della sentenza di condanna si deve dare esecuzione alla stessa.

Nasce così il rapporto punitivo tra lo Stato ed il condannato: da una parte lo Stato ha il diritto di esigere la punizione del reo, dall'altra parte il reo deve sottostare all'obbligo di espiare la pena. Questo principio di carattere generale non soffre eccezioni al di fuori delle ipotesi specifiche previste dalla legge.

Invero il nostro legislatore ha formulato alcune ipotesi in cui, per ragioni di carattere altamente umanitario, ha previsto deroghe alla regola sopra citata: invero laddove la immediata esecuzione della pena può provocare danni irreparabili ovvero potrebbe riuscire particolarmente gravosa tanto da trascendere la finalità della esecuzione della pena, sono previsti casi in cui tale procedimento esecutivo debba o possa essere rinviato.

Dobbiamo però subito sottolineare che, tenuto conto delle finalità sopra espresse dell'istituto, la deroga alla esecutività della sentenza penale di condanna ha carattere del tutto *temporaneo*: nel momento in cui vengono meno le ragioni del differimento della pena il giudicato penale riprende ad esplicare tutta la sua efficacia. Di qui la caratteristica essenziale e fondamentale della disciplina del differimento o sospensione della pena: *la temporaneità*.

Ed il legislatore al fine di non consentire interpretazioni arbitraria su detto principio ha stabilito in modo preciso che «la pena è immediatamente eseguita se consta che sono cessate le cause che determinano il differimento o la sospensione». Il corollario di questa regola è la inconciliabilità strutturale e concettuale fra l'istituto del differimento o sospensione pena e le ipotesi in cui viene messa in discussione in modo permanente la esecuzione della stessa.

Peraltro anche il significato letterale dell'espressione «differimento pena» è univoco: esso si traduce in «rinvio», in «dilazione».

Con siffatti termini non si può in alcun modo dubitare che la esecuzione della pena debba essere ripresa dopo «il differimento «il rinvio», «la sospensione».

Il legislatore nel disciplinare l'istituto del differimento pena con gli artt. 146, 147 e 589 c.p.p. ha recepito detti principi.

Il carattere della temporaneità del differimento o della sospensione è palese ed implicita nei casi di cui all'art. 146 n. 1 e 2 e 147 n. 1 e 3 e 589 secondo comma c.p.p. Alcuni dubbi possono sorgere in ordine alla disposizione contenuta nell'art. 147 n. 2 c.p. che così recita: «L'esecuzione di una pena può essere differita se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica».

Anzitutto dobbiamo ricordare che nella relazione alla norma citata è già indicato un primo chiarimento interpretativo circa l'e-

spressione malattiva grave con il seguente capoverso: «È evidente che il differimento non possa prolungarsi oltre la effettiva durata della grave infermità fisica».

In tal modo viene così ribadito che l'evento malattia grave che possa determinare il differimento o la sospensione pena deve essere un episodio morboso di carattere temporaneo.

Durante l'insorgenza di questa malattia grave si provvede a differire o sospendere la pena, cha sarà eseguita o rimessa in esecuzione quando l'episodio morboso ha avuto termine

Questo concetto è rimarcato altresì dall'art. 589 c.p.p. ultimo comma laddove è precisato che «la pena è immediatamente eseguita se consta che sono cessate le cause che determinano il differimento e la sospensione».

Pertanto in virtù dei principi fondamentali che hanno ispirato la disciplina del differimento o sospensione pena e che sono stati ampiamente illustrati sopra, in base alla chiara disposizione normativa (art. 589 c.p.p.), si può affermare fondatamente che l'applicazione dell'art. 147 c.p. è limitata alle ipotesi in cui sussista una malattia grave che possa essere risolta in un certo lasso di tempo.

Laddove invece vi è la certezza diagnostica e prognostica in ordine alla irreversibilità della malattia il ricorso all'istituto del differimento pena è del tutto improprio.

Se dunque prima della esecuzione della pena o nel corso della stessa la persona che deve espiare la pena o il detenuto risultino affetti da malattia grave ed irreversibile, e pertanto la espiazione della pena si presenta con caratteri di afflittività superiori alle finalità della esecuzione della stessa, non è attraverso il ricorso ad un istituto quale quello del differimento pena che si può risolvere detto problema e ciò perché, lo ribadiamo, detto istituto è stato predisposto per finalità del tutto diverse.

Allo stato dunque è del tutto doveroso e legittimo il richiamo all'istituto della grazia.

La definizione della vicenda de qua deve essere ispirata alla luce dei principi sopra enucleati.

Orbene il Collegio approfondendo in modo molto preciso l'indagine medico legale ha raggiunto le seguenti certezze:

- A) Pala è affetto da sclerosi multipla definita che ha compromesso il sistema piramidale ed il sistema cerebellare.
- B) Tale malattia attualmente è in uno stadio di quiescenza.
- C) Detta malattia è cronica ed ingravescente e provoca conseguenze irreversibili.
- D) Per tale malattia non esiste allo stato terapia etiologica efficace.

E) La sospensione temporanea della pena non permetterebbe una risoluzione della malattia.

F) Soltanto in presenza di una fase acuta della malattia potrebbe profilarsi l'esigenza di consentire il ricovero ospedaliero per effettuare cure specifiche.

Consentire al Pala di uscire dal carcere attraverso il ricorso all'applicazione dell'istituto della sospensione pena significherebbe utilizzare in modo improprio ed illegittimo la procedura prevista dagli artt. 147 n. 2 c.p. e 589 c.p.p.

La sospensione pena per uno o più mesi non risolverebbe in alcun modo sul piano medico farmacologico la malattia del Pala Giulio.

P.Q.M.

Respinge la domanda.

Torino, così deciso il 16 novembre 1987

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Obbligo di versare alla direzione la retribuzione spetta ai datori di lavoro e non ai condannati - Violazione - Non costituisce causa di revoca della misura (art. 51 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 436).

Ordinamento penitenziario - Liberazione condizionale - Ravvedimento - Prova certa - Necessità - Risarcimento della parte lesa - Rilevanza (art. 176, 177 c.p.).

Tribunale di sorveglianza di Milano - Ord. 29 gennaio 1987 - Pres. MAISTO - Est. GORRA - Cond. Bega.

L'obbligo di versamento alla Direzione dell'Istituto della retribuzione dei semiliberi incombe ai datori di lavoro e non ai detenuti, onde la violazione dell'obbligo stesso non può essere sanzionata con la revoca della misura.

La liberazione condizionale può essere concessa soltanto in presenza della prova certa del ravvedimento, desumibile anche dal comportamento tenuto dal condannato nei confronti della parte lesa e pertanto, pur non essendo il beneficio subordinato all'arbitrio della parte privata, il giudice deve valutare negativamente l'indifferenza sul punto del

condannato e la sua mancata attivazione risarcitoria nel senso lato del termine (1).

Visti gli atti relativi all'istanza di liberazione condizionale avanzata dal detenuto Bega Antonio, nato il 27 ottobre 1955 a Milano, ristretto in semilibertà presso la Casa Circondariale di Milano, condannato alla pena di anni sedici e mesi quattro di reclusione per omicidio volontario aggravato e calunnia (Sentenza 29 aprile 1979 della Corte d'Assise d'Appello di Milano) e mesi quattro di reclusione per evasione (Ord. carc. n. 41/84 R.E. emesso il 30 giugno 1984 della Procura della Repubblica di Alessandria);

Vista la proposta di revoca della semilibertà avanzata dalla Direzione della Casa Circondariale di Milano e dal Magistrato di Sorveglianza di Milano il 14 novembre 1986;

Vista la proposta di modifica del programma di trattamento del semilibero, formulata dalla Direzione dell'Istituto e trasmessa dal Magistrato di Sorveglianza il 12 dicembre 1986.

Rilevato che il detenuto, ritualmente citato, è comparso all'odierna udienza, che il P.M. e il difensore hanno concluso come in atti

OSSERVA

La proposta di revoca della semilibertà — da affrontarsi preliminarmente per la sua rilevanza ai fini della disamina delle ulteriori istanze — deve essere rigettata.

Tale proposta, basata sulla violazione del programma di trattamento da parte del semilibero che non abbia versato alla Direzione dell'Istituto la propria retribuzione, non appare fondata su alcun dato normativo e di per sé non può costituire sintomo di inidoneità al trattamento. Infatti, ai sensi dell'art. 51 del regolamento di esecuzione della legge n. 354/1975, *i datori di lavoro* dei condannati in

(1) La prima massima pone il problema della legittimità «dell'art. 51 del Reg. Gen. affrontato e risolto in senso negativo dal Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, con la sentenza 22 maggio 1986 pubblicata in questo stesso numero della *Rivista*.

L'art. 51 è inapplicabile se interpretato nel senso letterale perché il datore di lavoro del semilibero è estraneo a qualsiasi rapporto, giuridicamente rilevante, con l'Amministrazione penitenziaria che non ha titolo per imporre a terzi di osservare un obbligo la cui violazione, si noti, è sanzionata con conseguenze disciplinari per il solo condannato o addirittura con la possibile revoca della semilibertà.

Il problema sembra insolubile fino a quando si insisterà nella pretesa, ingiustificata sembra, della Amministrazione di equiparare il lavoro in semilibertà, al lavoro penitenziario (all'interno od all'esterno degli Istituti).

regime di semilibertà — e non i condannati — sono tenuti a versare alla Direzione dell'Istituto la retribuzione dei lavoratori, dimostrando altresì l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. Quanto alla proposta di modifica del programma di trattamento, deve dichiararsi non doversi procedere in ordine alla stessa, trattandosi di modifica riguardante necessità contingenti del semilibero in un periodo ormai trascorso. Viste le questioni necessariamente preliminari, deve essere esaminata l'istanza di liberazione condizionale avanzata dal detenuto.

Ai sensi dell'art. 176 c.p., essa è ammissibile, in quanto il Bega ha espiato oltre anni undici e mesi sette di pena dei sedici e mesi otto complessivamente inflitti, e il rimanente è ben inferiore ai cinque anni.

Circa il merito, occorre valutare se il comportamento del condannato durante l'esecuzione della pena sia stato tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento. Su tale requisito la giurisprudenza formatasi successivamente alla emanazione della legge n. 6/1975 ha delineato linee direttive ormai pacifiche, nel senso che, al fine di individuare le prove del ravvedimento, occorre partire dalla natura e dalla gravità del reato per il quale fu pronunciata condanna, perché esso costituisce anche per le modalità esecutive ed il movente uno strumento indispensabile per la valutazione della personalità dell'istante.

Il Bega fu condannato per concorso in omicidio volontario aggravato e calunnia, commesso nel gennaio 1975, ai danni di un giovane a lui sconosciuto che passeggiava nel centro di Milano con la fidanzata, accoltellato in quanto identificato dall'abbigliamento per un simpatizzante di sinistra. La sentenza di secondo grado definì il gruppo di imputati come «professionisti delle squadrismo nero», «preparati all'aggregazione e alla possibile eliminazione fisica delle vittime», mentre il Bega venne descritto come «elemento notoriamente facinoroso e violento» e identificato come colui che materialmente inferse i colpi di pugnale alla vittima, immobilizzata dai compagni. Attesa quindi la gravità del reato, le modalità esecutive e l'estrema futilità dei motivi, occorre valutare in termini certi l'attuale ravvedimento del condannato. A questo fine la più recente giurisprudenza della Cassazione ha precisato che non è sufficiente fondare il giudizio solo sul parere degli organi carcerari e quindi sulla buona condotta del detenuto, occorrendo altresì una valutazione unitaria della personalità del condannato, al cui fine sono da considerare anche i comportamenti estrinsecatisi fuori dell'Istituto (cfr. Cass., 20 novembre 1978, Peroco; Cass., 14 luglio 1982, Koh). Pertanto, l'indagine dovrà riguardare il comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione non solo nei con-

fronti degli operatori penitenziari, bensì anche nei riguardi dei danneggiati dal reato, così da valutare i diversi possibili atti di sincero ravvedimento come, ad esempio, gli spontanei soccorsi alle vittime del reato, il precedente adempimento delle obbligazioni civili, la pronta e costante adesione alle regole imposte dalla detenzione (cfr. sul punto Cass., 3 novembre 1982, Ligorio; Cass., 25 ottobre 1983, Runza; Cass., 12 aprile 1976, Caparco; Cass., 13 dicembre 1977, Damo).

Quanto alla condotta in detenzione, dall'esame della documentazione in atti si evince come il Bega abbia nei primi anni mantenuto un comportamento complessivo irregolare, insofferente e a volte provocatorio nei confronti degli operatori penitenziari (v. rapporti delle Case Circondariali di Arezzo e Brescia e dalla Casa di Reclusione di Porto Azzurro, Alessandria e San Gimignano), contrassegnato da una tentata evasione (Sent. 28 dicembre 1984 del Tribunale di Arezzo, irrev. il 29 gennaio 1985) e culminato nell'evasione del 7 maggio 1982, mentre trovavasi presso la Casa di Reclusione di Alessandria, sottoposto ad un favorevole programma di trattamento che prevedeva l'ammissione al lavoro all'esterno (v. ordine di carcerazione di cui in premessa).

Riarrestato dopo un mese di latitanza, veniva ristretto a Porto Azzurro ove manteneva un buon comportamento, sì da essere ammesso nel giugno 1984 alla semilibertà, tuttora in esecuzione presso la Casa Circondariale di Milano senza rilievi di sorta. La cennata finalità del raggiungimento della *certezza* del ravvedimento del condannato (cfr. su questo punto Cass., 20 dicembre 1982, Grillo) impone di accertare e valutare unitariamente tutti gli atti di natura morale e materiale compiuti nei confronti dei danneggiati dal reato, soprattutto quando, per le condizioni economiche del condannato medesimo, questi possa essere ritenuto impossibilitato ad adempiere le obbligazioni civili (Cass., 3 novembre 1982 Ligorio). In sede di giudizio gli imputati furono condannati al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale di modesta entità.

All'odierna udienza il Bega ha dichiarato che né lui né i coimputati hanno mai provveduto a pagare tale somma, e che il giudice civile per il risarcimento del danno non è mai stato celebrato (v. verbale). Vaghe ed inconsistenti affermazioni sono state fatte circa supposti tentativi di contatto con la madre della vittima al momento della presentazione della presente istanza (v. verbale). A questo proposito occorre evidenziare che se il Bega avesse avuto la possibilità di pagare la provvisionale e/o risarcire il danno cagionato dal reato, ben avrebbe potuto farlo, non essendo ostativa l'eventuale rinuncia degli eredi della vittima, considerandosi adem-

piuta l'obbligazione quando sia accompagnata da offerta reale o dal successivo deposito della somma dovuta nelle forme di legge. Se, al contrario, il Bega si fosse trovato nell'impossibilità di adempiere in tutto o in parte l'obbligazione, ben avrebbe potuto in altro modo fornire elementi di prova del suo ravvedimento e cioè come prova della volontà di lenire le conseguenze del delitto.

Nessuna delle menzionate attività di natura materiale e spirituale risulta essere stata posta in essere dall'istante, che al contrario ha manifestato indifferenza nei confronti del problema.

Occorre a tale proposito sottolineare come il perdono degli eredi della vittima costituisca un elemento estraneo alla previsione legislativa dell'art. 176 1° comma c.p., poiché la concedibilità del beneficio non può essere subordinato all'arbitrio della parte privata; tuttavia l'indifferenza del condannato verso la stessa e la sua mancata attivazione risarcitoria nel senso più lato del termine, non possono che comportare una valutazione negativa sulla certezza del ravvedimento.

Difettando, pertanto, uno dei requisiti previsti dalla legge, l'istanza di liberazione condizionale deve essere rigettata.

Carceri e sistema penitenziario - Affidamento in prova - Incompatibilità con lo stato di latitanza (legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47; legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 11)

Carceri e sistema penitenziario - Detenzione domiciliare - Compatibilità con lo stato di latitanza (legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 *ter*; legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 13).

Tribunale di Teramo - Ord. 12 dicembre 1986 - Pres. BARRASSO - Rel. DI ROCCO.

La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per affidamento in prova al servizio sociale può operare solo nei confronti dei condannati che si trovino in vinculis ovvero che abbiano già sofferto un periodo di custodia cautelare, con esclusione di chi sia sempre rimasto latitante.

La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva in relazione all'applicazione della detenzione domiciliare è collegata solamente allo «stato di libertà» del condannato, onde la misura alternativa alla detenzione in carcere è applicabile anche ai latitanti (1).

(1) La decisione, che è da condividere, è pubblicata anche in *Giur. It.* 1987 II, 112, con nota adesiva di GATTO.

Omissis

Pienamente legittimo appare il diniego della sospensione dell'esecuzione della pena invocata in riferimento alla successiva eventuale ammissione della condanna al regime sostitutivo dell'affidamento in prova al servizio sociale in quanto, se è vero che il comma 4 dell'art. 11 L. 10 ottobre 1986, n. 663 pone, quale unica condizione sul piano formale per l'accoglimento della richiesta da parte dell'organo esecutivo, che la pena da eseguire non superi il limite dei tre anni imposto dal comma 1 dello stesso articolo, è altrettanto vero che non può ritenersi inibita al P.M. o al Pretore competente la pur sommaria deliberazione della ricorrenza dei presupposti essenziali per un possibile accoglimento, da parte del Tribunale di Sorveglianza, della invocata misura sostitutiva, in mancanza dei quali risulterebbe contrario ad ogni logica, e ad evidenti esigenze di economia processuale, pronunciare la sospensione dell'esecuzione in attesa di una decisione dall'esito scontato.

Se infatti, come appare evidente, condizione perché il Tribunale di Sorveglianza possa accogliere la richiesta dell'affidamento in prova è che possano essere esaminati i risultati della osservazione della personalità del condannato per il periodo di un mese nell'istituto di pena, o che alternativamente, si possa considerare il comportamento del soggetto tornato in libertà dopo un precedente periodo di custodia cautelare, è di tutta evidenza che mancando tali necessari parametri di valutazione perché, come nel caso di specie, non sussistono né l'una né l'altra condizione di verifica, stante la latitanza del condannato, il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe modo neppure di entrare nel merito della questione propostagli.

Consequentemente il riferimento al mero dato della non ostatività del limite di pena risulterebbe espressione di sterile ed inaccettabile formalismo posto che la disposizione del comma 4^o va messa in relazione al contesto complessivo della norma di cui all'art. 11, da cui in pratica si desume che la sospensione dell'esecuzione che può operare solo nei confronti di soggetti che, ora liberi, abbiano già sofferto un periodo di custodia cautelare e quindi tornati in libertà abbiano serbato corretto comportamento, perché in caso contrario risulterà indispensabile l'espiazione di quel periodo minimo di permanenza in istituto di un mese necessario all'osservazione collegiale.

A diverse conclusioni deve invece pervenirsi, ad avviso del Collegio, in ordine alla operatività della sospensione dell'esecuzione in relazione alla subordinata richiesta avanzata al Tribunale di Sorveglianza di applicazione della detenzione domiciliare, a norma dell'art. 13 L. 10 ottobre 1986, n. 663.

Invero tale norma, nell'indicare le condizioni per l'applicazione della misura non annovera tra esse alcuna analoga a quella prevista per l'affidamento in prova al servizio sociale (come visto di per sé incompatibili con lo stato di latitanza), mentre la procedura di sospensione è collegata solamente allo «stato di libertà» in cui si trovi l'interessato.

Orbene, ritiene il Collegio che tale dizione stia ad indicare semplicemente la condizione di chi non si trovi ancora ristretto in carcere perché comunque libero nella persona, senza possibilità di poter dedurre da una eventuale condizione di latitanza una ragione ostativa alla sospensione della esecuzione.

Tale assunto si desume per il fatto che, in mancanza di specifica previsione in tal senso, non v'è alcuna possibilità di attribuire allo stato di latitanza una causa di pregiudizio per l'imputato, ciò apparendo dato ormai acquisito nella evoluzione del sistema penale.

Invero, operando una analisi esegetica, si nota come, con la modifica dell'art. 136 e l'abrogazione degli artt. 210 e 535 C.P.P. nelle parti in cui facevano divieto al latitante di agire nel processo per il tramite di procuratore speciale (quando tale facoltà era dalla legge concessa), ed imponevano al latitante di costituirsi in carcere al fine di evitare la inammissibilità della impugnazione, sono venute meno tutte le possibilità di accogliere una visione afflittiva e sanzionatoria della latitanza, di per sé in contrasto con una visione del processo penale che si armonizzi con i valori costituzionali.

In sostanza, allo stato, come osservato da autorevole dottrina, la disciplina della latitanza ha rilievo prevalentemente processuale, ed è volta a disciplinare e regolare particolari momenti del processo, non potendo al di là di ciò incidere sul complesso di diritti e facoltà che all'imputato fanno capo.

E comunque se ulteriori effetti, di carattere sostanziale, sono in taluni casi ravvisabili (ad es., art. 61, n. 6, c.p., 576, n. 3 c.p.; sospensione della prescrizione per i delitti di cui all'art. 16 L. 22 aprile 1975, n. 152, esclusione da alcuni provvedimenti di clemenza) ciò avviene di volta in volta in relazione a specifiche scelte di politica criminale che hanno tenuto conto come, in particolari situazioni, senza possibilità di estendere ad altri ambiti conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla latitanza, se non specificatamente previste.

In definitiva non esiste, in una lettura complessiva del sistema che tenga conto della sua evoluzione, la possibilità di escludere il latitante da diritti e facoltà concessi all'imputato libero, mancando una valutazione di generalizzato sfavore per la prima delle due situazioni.

Ne deriva quindi, che come detto, in mancanza di specifiche statuizioni, non è dato sperare alcuna discriminazione.

Di conseguenza perché nel caso di specie la latitanza non incide sul piano sostanziale nella applicabilità della misura invocata al Tribunale di Sorveglianza, e ricorre altresì l'ipotesi di cui all'art. 13 legge citata in quanto la Di Rocco è persona che, allo stato, trovasi comunque in stato di libertà.

Ordinamento penitenziario - Permesso premiale - Reiterazione di domande - In breve spazio di tempo - Inammissibilità (artt. 30 e 30 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale di Sorveglianza di Roma - Ord. 4 novembre 1987 - Pres. VITTOZZI - Est. FANTI.- Cond. Battiato.

La domanda di permesso, reiterata a pochi giorni da una analoga domanda respinta, configura mera riproposizione di istanza fondata su elementi già valutati ed è pertanto inammissibile. La logica e l'armonia del sistema richiedono congrue valutazioni che, pur autonome devono riposare su fattori sostanziali ed elementi di novità, illustrati e ricordati con i precedenti, nell'ottica della evoluzione della personalità, del soggetto nel corso del trattamento. (1)

Con provvedimento del 26 ottobre 1987 il Magistrato di Sorveglianza di Roma ha concesso a Battiato Rinaldo gg. 10 di permesso-premio senza scorta per contrarre matrimonio e recarsi sulla tomba della madre recentemente deceduta. Propone reclamo il Procuratore della Repubblica, avverso la concessione, deducendo che non sono emersi elementi sufficienti per escludere la persistente pericolosità sociale del detenuto e che sussiste concreto pericolo di fuga per il fine-pena lontano.

(1) Le due motivate decisioni del Tribunale di Sorveglianza di Roma sono da segnalare perché inaugurano un filone giurisprudenziale nuovo, quello in materia di reclamo avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza che concede o nega il permesso premiale.

I problemi sollevati dall'art. 39 *ter*, ad onta della apparente compiutezza della norma, sono numerosi e di non facile soluzione. Ciò comporterà riflessione ed approfondimento, anche alla luce della esperienza, del numero e dell'esito dei permessi concessi. Resta anche da segnalare che la novella non ha affrontato il problema della impugnabilità della decisione del Tribunale che vede la dottrina in sostanziale disaccordo con la Cassazione: il ché evidenzia anche un motivo di possibile incostituzionalità su cui converrà tornare in futuro.

Il reclamo è fondato.

Vanno integralmente confermate, in questa sede, le osservazioni svolte in sede di accoglimento del reclamo proposto dal P.M. avverso il decreto in data 1 ottobre 1987, di concessione del permesso-premio, sottolineando che l'estrema brevità del lasso temporale intercorso tra l'accoglimento del reclamo (7 ottobre 1987) è il provvedimento oggi impugnato dal Procuratore della Repubblica (26 ottobre 1987) non consente di evidenziare, oggettivamente e soggettivamente, elementi nuovi per escludere, con la necessaria univocità, l'attuale persistere di particolare pericolosità sociale. La gravità estrema dei fatti commessi, l'atteggiamento di ridotto riconoscimento delle proprie responsabilità (v. relazione comportamentale 12 novembre 1987 allegata al parere del Direttore dell'Istituto) circa i reati in espiazione ed il comportamento penitenziario non immune da pecche (l'ultima sanzione, per intimidazione di compagni e sopraffazione e commissione di fatti-reato in danno di compagni e/o operatori visitatori, art. 72/12 e 72/22 reg. penit., risale ad epoca relativamente recente, cioè al 16 aprile 1985), inducono, tuttora, fondatamente a ritenere la necessità di una più protratta osservazione al fine di valutare la persistenza o meno della pericolosità sociale. Conforta siffatto convincimento la circostanza che il parere favorevole del Direttore si basa sulla precedente osservazione dell'equità e cioè su elementi non nuovi, perché già valutati, né allo stato per quanto ora detto, sufficienti alla bisogna.

Ritiene peraltro il Collegio di dovere evidenziare i precedenti peculiari di questa procedura di permesso.

Il 30 giugno 1987 il Magistrato di Sorveglianza respingeva una prima istanza di permesso-premio per contrarre matrimonio, con parere favorevole del Direttore, ritenendo non potersi escludere un'attuale pericolosità sociale.

Proposto reclamo dall'interessato, il 10 luglio 1987 il Collegio confermava la decisione ravvisando — in relazione alla lunga pena in espiazione (fine al 2003) e alla condotta e qualità dei reati «*la necessità di un prolungato periodo di osservazione al fine di formulare un ponderato giudizio circa la eventuale modificazione della personalità*».

Il 21 settembre 1987 il Battiato riproponeva l'istanza col parere favorevole della Direzione dell'Istituto e gli atti dell'osservazione del soggetto (12-14 settembre).

Il 1° ottobre 1987 il Magistrato concedeva permesso premio di gg. 10 senza scorta per contrarre matrimonio.

Impugnava il P.M. (pericolosità, fine pena lontano, pericolo di fuga, breve tempo trascorso dal precedente giudizio di reiezione).

Essendo intanto pervenuta notizia del decesso della madre del detenuto, il 6 ottobre il Magistrato concedeva altro permesso, ex art. 30 L.P., di giorni 5+1 senza scorta.

Impugnava ancora il P.M. richiedono la cautela della scorta.

Con unica ordinanza 7 ottobre, depositata il 15 ottobre 1987, il Collegio riduceva il permesso ex art. 30 L.P. a 4 ore più viaggio con scorta, e rigettava il permesso premio riformulando con varie motivazioni il giudizio di necessità di protratta osservazione.

Il 20 ottobre, 5 giorni dopo, veniva ripresentata l'istanza, con parere favorevole costituito dagli stessi atti ed elementi già trasmessi, che il Magistrato accoglieva il 26 ottobre con la medesima motivazione, e che il P.M. impugnava. Segue la decisione odierna fondata sugli elementi di merito sopra illustrati.

Ciò posto, osserva il Tribunale che non è chiaro il senso di una tale reiterazione di domanda, anche a pochissimi giorni da precedenti e motivate decisioni di reiezione, adottate tra l'altro da più e diversi Magistrati e Collegi.

Tale fatto configura mere riproposizioni di domande fondate sugli stessi elementi già valutati, che la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha più volte ritenuto sostanzialmente inammissibili (arg. ex art. 71 se. che per le misure alternative prevede perfino una inammissibilità formale) sia pure formulando ulteriore giudizio di merito.

Questo non toglie, ovviamente, che il Magistrato e il Collegio siano pronti a recepire progressi nel trattamento ed evoluzioni nella personalità del soggetto; ma la logica e l'armonia del sistema richiedono congrue valutazioni che, benché ogni volta autonome, riposino su fattori sostanziali e sugli eventuali elementi di novità, motivatamente illustrati e raccordati con i precedenti.

Ordinamento penitenziario - Permesso premiale - Durata oraria e non giornaliera - Illegittimità - (artt. 30, 30 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale di sorveglianza di Roma - Ord. 25 novembre 1987 - Pres. VITTOZZI - Cond. Comune.

Premesso che non è posta in discussione la possibilità di concedere ai condannati permessi premiali limitati ad ore, anziché a giorni, solleva perplessità la concessione di permessi orari distanziati tra di loro anche in modo notevole, sussunti in un unico permesso premio di pochi giorni, frazionato nel tempo. Infatti il permesso costituisce una

temporanea e definita interruzione della carcerazione che deve avere una sostanziale continuità per non alterarne l'essenza, la proficuità dell'osservazione e del trattamento e perchè i limiti temporali fissati dalla legge sono inderogabili (massima durata 15 giorni per un totale di giorni 45 complessivi all'anno).

Fatto e diritto. — Con istanza pervenuta il 22 ottobre 1987, Comune Mario illustrando una iniziativa di «laboratorio teatrale» per il miglior approfondimento delle tecniche relative, organizzato dalla cooperativa «5 e novanta», dal circolo Arci Albatros e dall'Associazione Culturale Casal dei Pazzi, da tenersi nella sala teatrale di via degli Speroni 13 Roma, con corso di frequenza bisettimanale, chiedeva «un permesso premio — continuativo — in base all'art. 30 *ter ord. penit.* con le modalità sottospecificate: 18 lezioni che comportano 18 uscite di 6 ore ciascuna, per un numero totale di 108 ore che corrispondono a 4 giorni e 12 ore di permesso ... nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 21 ... inizio martedì 3 novembre, 6 novembre, 10, 13 - 17,20 ... fino a venerdì 22 gennaio». Aggiungeva: «il sottoscritto si rende conto della novità della formulazione della richiesta, ma si pensa che una sola istanza cumulativa per tutta la durata di questa prima parte del corso sia più vantaggiosa anche per la Sezione di Sorveglianza, fermo restando la possibilità di interrompere la sequenza delle uscite nel caso lo ritenesse opportuno».

La Direzione della Casa Circondariale di Roma-Rebibbia esprimeva parere favorevole all'iniziativa inviando l'elenco dei detenuti che intendevano prendervi parte, trasmettendo quindi le singole domande col proprio parere.

Il Magistrato di Sorveglianza, con provvedimento 30 ottobre 1987, ritenuta evidente la finalità culturale dell'iniziativa e valutata la singola posizione, concedeva all'istante (e così a 12 detenuti in totale) «complessivamente giorni 4 ed ore 12 di permesso premio così ripartiti: ore 8, dalle ore 15 alle 21 nei seguenti giorni» (18 giorni dal 3 novembre al 22 gennaio).

Reclamava il Procuratore della Repubblica sostenendo che sia lo scopo che le modalità del permesso contrastavano con le previsioni di cui all'art. 30 *ter*:

a) perché lo scopo affettivo, culturale o di lavoro cui fa riferimento la norma deve estrinsecarsi in attività non concretamente esercitabili nell'ambito dell'Istituto a meno di non risultare ulteriormente compresso; e che non ogni interesse qualificato come culturale può essere recepito, essendo necessario correlarlo non solo ai programmi di trattamento ma alle esigenze di tutela della collettività e di ordine pubblico;

b) perché il frazionamento, in periodi di ore, dei giorni del permesso premio consentirebbe di assentarsi dall'istituto per molti mesi l'anno, in linea teorica per tutti i mesi dell'anno, con risultati concreti aberranti e certamente non voluti dal legislatore;

c) perché in concreto si era in presenza di permessi sostanzialmente collettivi, per un considerevole numero di detenuti, per finalità parimenti raggiungibili con attività intramurali, artificiosamente frazionati da giorni in ore (4 giorni e mezzo per 18 uscite), con problemi notevoli di ordine pubblico e di impegno delle forze dell'ordine per i necessari controlli e vigilanza derivanti dalle stesse modalità di concessione.

Esaminato il ricorso in data 11 novembre e disposto rinvio per acquisire informazioni, esso veniva deciso nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La narrativa che precede offre una chiara visione del problema, che presenta delicati aspetti di diritto.

Fermi alcuni principi generali richiamati anche dal Procuratore della Repubblica, il Collegio ritiene quanto segue:

1) quanto allo scopo e alle ragioni di merito emerge dalla acquisita documentazione che illustrava l'iniziativa in via generale — già inviata all'Ufficio ma non inserita poi nei singoli fascicoli dei permessi e perciò non compiutamente conosciuta dal P.M. — che l'iniziativa stessa, oltre e più che ad una semplice scuola di recitazione, è diretta ad uno scambio di esperienze e ad un lavoro comune, interpretativo, di elaborazione dei testi e di costruzione dello spettacolo, di liberazione di capacità creative ed espressive, e quindi di uno scambio e di una crescita culturale e sociale tra i partecipanti, detenuti e non.

Il «laboratorio teatrale», così concepito e proposto da associazioni e detenuti promotori dovrebbe tenersi in uno dei padiglioni adibito a teatro dell'Associazione Culturale Casal dei Pazzi, in via degli Speroni 13, in Rebibbia, (a qualche centinaio di metri dal carcere), fino alla messa in scena di uno spettacolo, con una durata progettata di 150 ore, di cui questa in esame è la prima fase, con un costo di 50 milioni e col contributo di Amministrazioni pubbliche territoriali.

L'esperienza di una preparazione teatrale fuori dall'istituto penitenziario risponderebbe, infine, ad un progetto di integrazione fra carcere e territorio, e in particolare fra l'esterno della V Circrizione e il complesso carcerario di Rebibbia che in esso si trova.

Ora non v'è dubbio, a giudizio del Collegio, non solo della finalità culturale dell'iniziativa, ma della concreta capacità di essa di apportare crescita interiore e sociale, così come di stabilire un interessante e nuovo rapporto fra detenuti e territorio circostante.

Al di là delle proposizioni programmatiche — che pure possono avere l'astratta bellezza e genericità delle illustrazioni progettuali in genere —, appare evidente la capacità reale di questa esperienza di generare crescita e sviluppo della personalità dei soggetti interessati, con effetti espansivi ulteriori intorno ad essi: ciò che ha trovato già il riscontro e il conforto di positivi risultati in precedenti iniziative teatrali fin qui sperimentate.

Sembra di grande importanza, poi, il saper cogliere e favorire una concezione più corretta ed aperta, in aderenza ai principi costituzionali e civili, del rapporto fra detenuto e società esterna, ove la carcerazione sia detenzione ma non segregazione, ed ove il carcere sia integrato nel territorio e nella società circostante in un rapporto di conoscenza e di collaborazione, nel comune sforzo di risocializzazione del detenuto ma anche di presa di coscienza di certi fattori e di certe realtà da parte della società, e così di crescita civile tutta.

L'iniziativa appare pertanto meritevole di accoglimento anche nella parte che possa svolgersi all'esterno dell'istituto.

E se è esatto il rilievo del P.M. che non sempre le iniziative formative esterne debbano o possano accogliersi, e che non possa addivenirsi ad un eccessivo ricorso esterno nelle attività trattamentali, sia per ragioni intrinseche che per esigenze di cautela e di ordine pubblico, sembra però — in un giudizio che non può essere che concreto, relativo ai singoli casi — che il caso di specie offra elementi adeguati e convincenti sul piano trattamentale, e non presenti difficoltà particolari sul piano dell'ordine pubblico, per il numero limitato di soggetti interessati, per la concessione dei permessi a detenuti che già hanno fruito di permessi premio, per la dislocazione della sala teatrale nei pressi del carcere, per la frequenza diradata delle uscite (2 volte la settimana, non in tutte le settimane).

2) Più delicato, in diritto, è il problema delle modalità di esecuzione del proposto laboratorio teatrale, con 18 uscite in questa prima fase, in circa 3 mesi.

È da avvertire che qui non viene in discussione ed in esame la concedibilità di permessi orari, e cioè di permessi premio limitati ad alcune ore del giorno: ma un sistema di concessione di permessi orari distanziati fra loro anche in modo notevole (3-4 giorni e talora 25 giorni), sussunti in un unico permesso premio di pochi giorni frazionato nel tempo.

Sistema avverso il quale il P.M. oppone che l'artificioso frazionamento dei permessi da giorni in ore comporta la possibilità di consentire l'assentarsi dall'istituto per molti mesi l'anno e perfino per tutti i giorni dell'anno, e che ove il sistema venisse considerato corretto potrebbe venire applicato in modo da sortire risultati concreti aberranti, certamente non voluti dal legislatore.

Osserva il Collegio, anzitutto, che vanno tenuti fermi i principi chiaramente posti dal legislatore — e che non sembrano in discussione per alcuno — per cui il *permesso* premio costituisce una *temporanea e ben definita interruzione* della carcerazione per le finalità umane e trattamentali previste; che la *carcerazione deve avere una sua sostanziale continuità che lasci conseguire le finalità tutte della pena e non ne alteri l'essenza; che debba essere assicurata* la continuità e la proficuità del trattamento e dell'osservazione entro l'istituto, di decisiva importanza per ogni altra provvidenza; *che, in tale quadro, i limiti temporali, singoli e complessivi, previsti dalla legge sono inderogabili e posti a salvaguardia della natura e della funzione del permesso, in modo da non eccedere ogni volta la durata di 15 giorni, da verificarne gli effetti dopo ogni singola concessione, da non superare la durata complessiva di 45 giorni l'anno, lasciando alle misure alternative provvidenze maggiori.*

Ciò posto, va osservato che nel caso concreto sono trascorse buona parte delle date fissate nella concessione del permesso e nelle modalità di esecuzione del laboratorio teatrale (che prevedeva immediato inizio ai primi di novembre). Le informazioni assunte presso la Casa di Reclusione di Rebibbia hanno peraltro confermato la perdurante possibilità e attualità dell'iniziativa, le cui modalità di esecuzione devono essere evidentemente rifissate.

Una verifica della corrispondenza delle modalità di esecuzione ai principi sopra indicati appare perciò allo stato non possibile e inconferente.

Allo stato, deve dunque dichiararsi non luogo a provvedere sui permessi impugnati, in conformità alla generale giurisprudenza in materia quando, nelle more della procedura, la data dell'evento o l'occasione per cui il permesso viene richiesto sia ormai passata.

È opportuno aggiungere che il Tribunale, pur dovendo ora pervenire a tale decisione formale, ha inteso - nella menzionata prospettiva di riproposizione della domanda - esaminare il merito della proposta e richiamare alcuni principi generali, atteso che la natura della procedura dei permessi appare consentire quanto sopra, con l'indicazione di criteri cui eventualmente attenersi (cosa peraltro ritenuta corretta in diverse procedure anche giurisdizionali: cfr. giurisprudenza Corte Costituzionale).

Ordinamento penitenziario - Semilibero - Retribuzione - Obbligo di versamento alla Casa dello stipendio illegittimità (artt. 40, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 51 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 429).

Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro - 22 maggio 1986 - Pres. OLDI - Est. PETRONER - Ministero di Grazia e Giustizia - Contro Mestriner -

L'art. 51 del Reg. Gen. Penitenziario nelle parti in cui dispone il versamento delle somme spettanti al semilibero che lavora attraverso la amministrazione penitenziaria non può ritenersi norma regolamentare esecutiva di norma di legge (1).

Il Tribunale Civile di Brescia, sezione lavoro, riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa con ricorso del 19 dicembre 1985 ed iscritta al n. 8682 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 1985.

Da: Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, «ex lege» col proc.dom. Avv.tura dello Stato - Appellante.

Contro: Mestriner Claudio col proc. dom. avv. Mina - Appellato.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: voglia il Tribunale, in totale riforma della sentenza n. 377/85 emessa il 13 novembre 85 dal Pretore di Brescia dichiarare infondato il ricorso proposto. dal sig. Mestriner Claudio. Spese rifuse di, I e II grado.

Per l'appellante Mestriner Claudio: rigettare le richieste dell'appellante e pertanto confermare l'impugnata sentenza, spese ed onorari anche del presente grado rifusi.

(1) La sentenza del Pretore 13 novembre 1985, confermata dalla Sezione del Lavoro del Tribunale di Brescia con la decisione sopra riportata, è pubblicata in questa *Rivista*, anno 1986.

Risulta che l'Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per Cassazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mestriner Claudio in data 15 novembre 1984 proponeva ricorso al Pretore del lavoro di Brescia contro il Ministero di Grazia e Giustizia e contro la ditta Mestriner-Ottolini, affinché fosse dichiarato il proprio diritto, quale semilibero occupato come operaio presso la ditta Mestriner-Ottolini, di percepire direttamente dalla ditta la propria retribuzione e non attraverso l' amministrazione carceraria come stabilito dall'art. 51, Ic, del regolamento penitenziario e dalla circolare 2 maggio 1977 del Ministero di Grazia e Giustizia, dei quali chiedeva la disapplicazione.

La ditta Mestriner ed Ottolini non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

Il Ministero di Grazia e Giustizia si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza del ricorso.

Il Pretore, con sentenza 13 novembre - 27 novembre 1985, accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto di Mestriner Claudio di riscuotere direttamente dal datore di lavoro la retribuzione.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero di Grazia e Giustizia contro Mestriner Claudio e la ditta Mestriner-Ottolini, chiedendo che in totale riforma della sentenza del Pretore sia respinto il ricorso di Mestriner Claudio: Si è costituito Mestriner Claudio sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione.

Non si è costituita la ditta Mestriner-Ottolini pur essendole stato regolarmente notificato l'atto d'appello.

All'udienza del 22 maggio 1986 la causa è venuta in decisione, il dispositivo è stato letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva che le parti non hanno discusso in fatto ma solo in diritto, controvertendo sull'interpretazione della legge sull'ordinamento penitenziario.

In particolare hanno discusso se l'art. 51 del regolamento penitenziario possa ritenersi norma di esecuzione della legge penitenziaria.

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha sostenuto che tale articolo regolamentare è esecutivo della legge penitenziaria ed in particolare dell'art. 21 ed è dunque pienamente legittimo; Mestriner Claudio ha invece sostenuto che l'art. 51 reg. pen. non può ritenersi esecutivo della legge penit. in quanto esso troverebbe fondamento nell' art. 21 della legge penit. (in particolare nella parte che prevede il diretto controllo della Direzione dell'Istituto sul lavoro esterno del detenuto) che si applicherebbe al solo lavoro penitenziario e non a quello semilibero. Il Pretore ha sostanzialmente accolto quest'ultima interpretazione.

Si osserva che il regolamento penitenziario è un regolamento esecutivo per espresso dettato di legge (art. 87 L. penit.).

I regolamenti esecutivi hanno lo scopo di porre le norme particolari (norme secondarie) necessarie alla esecuzione della legge (norme primarie).

Pertanto per stabilire se una norma di un regolamento esecutivo sia effettivamente esecutiva di una certa legge è necessario individuare a quale norma di legge od, eventualmente, gruppo di norme di legge possa ricollegarsi.

Si rileva che lo status del semilibero è regolato specificamente da un gruppo di norme (artt. da 48 a 52 L. Penit.) pertanto, in primis, queste debbono essere esaminate per stabilire se l'art. 51 reg. penit. possa ricollegarsi ad esse.

Delle suddette norme quella cardine è l'art. 48, poiché specifica il contenuto della semilibertà, che viene ravvisato nella possibilità di svolgimento di attività lavorativa, in senso stretto, ed in senso lato come istruzione od addestramento professionale.

Né tale articolo, né quelli seguenti dicono alcuna cosa in relazione alla regolamentazione ed organizzazione dell'attività lavorativa.

Pertanto non può ritenersi che l'art. 51 reg. penit. dipenda direttamente da una norma che regola la semilibertà, tuttavia potrebbe ugualmente ritenersi disposizione esecutiva delle norme di legge sulla semilibertà qualora fosse conforme ed attinente alla «ratio» di questo istituto.

Visto il contenuto della semilibertà, quale delineato dall'art. 48 L. penit., deve ritenersi che la «ratio» dell'istituto sia quella della risocializzazione del condannato, mediante l'inserimento di quest'ultimo nel mondo esterno, da effettuarsi consentendogli di svolgere certe attività sociali in quel determinato periodo di tempo, durante il quale rimane fuori dal carcere, per favorirne il ritorno alla vita normale. Pertanto la semilibertà è una misura che intende protendere il condannato nella società e riabituarlo all'esercizio di determinati diritti che nel periodo della detenzione erano venuti meno od erano rimasti compressi.

Conseguentemente non può ritenersi che sia conforme alla «ratio» dell'istituto la corresponsione della retribuzione al semilibero attraverso il filtro dell'amministrazione penitenziaria, come invece stabilito dall'art. 51 reg. penit., perché ciò limiterebbe la gestione diretta di una sfera di libertà, corrispondente all'esercizio dell'attività sociale lavorativa, che invece la normativa riconosce in modo pieno al semilibero, allo scopo di favorirne il ritorno alla vita normale.

Dunque nemmeno dalla «ratio» dell'istituto discende che l'art. 51 reg. penit. è esecutivo della legge sull'ordinamento penitenziario.

Già quest'ultimo rilievo, unito a quello precedente per cui non esiste norma sulla semilibertà a cui si ricolleggi direttamente l'art. 51 reg. penit., sarebbe sufficiente a risolvere il problema della natura dell'art. 51 reg. penit.

Tuttavia, considerata la discussione che le parti hanno svolto in relazione all'art. 21 L. penit., si osserva inoltre, a conferma della conclusione predetta, che l'art. 21 non può ritenersi applicabile al lavoro del semilibero in quanto ha riguardo alla regolamentazione del lavoro direttamente organizzato dall'amministrazione carceraria, mentre il lavoro del semilibero trae origine da un rapporto direttamente instaurato dal semilibero stesso con il datore di lavoro. Ancora si rileva che l'inapplicabilità dell'art. 21 al semilibero trova conferma anche in un dato letterale, pur conoscendo l'importanza non primaria che può essere data a questo tipo di interpretazione, in particolare si rileva che l'art. 21 parla di detenuti ed internati, mentre il semilibero non viene mai definito nella legge come detenuto, considerato lo status particolare di quest'ultimo.

Viste le argomentazioni dedotte dal Ministero a sostegno della propria tesi interpretativa, si osserva ancora che il fatto che il semilibero venga direttamente retribuito non comporta come conseguenza automatica il possesso di denaro all'interno dell'istituto penitenziario, in quanto il denaro può venire depositato presso la Direzione prima di entrare nell'Istituto, così come effettuato dai detenuti.

Nemmeno può essere dedotto come elemento ostativo alla tesi qui sostenuta il fatto che anche il semilibero è tenuto al risarcimento del danno ed al rimborso delle spese del procedimento, in quanto ciò può essere realizzato coattivamente mediante il pignoramento ed il sequestro, anche se le somme non si trovano in possesso dell'amministrazione penitenziaria.

Pertanto l'art. 51 penit. nella parte ove dispone il versamento delle somme spettanti al semilibero attraverso l'amministrazione carceraria (I c.) non può ritenersi norma regolamentare esecutiva di norma di legge.

Considerato che per il principio di legalità l'autorità amministrativa può disporre con regolamenti solo nei limiti stabiliti dalla legge, e dunque solo in relazione a quel campo di azione che le è stato attribuito; considerato che nel caso di specie all'autorità amministrativa era stato attribuito solo il potere di emanare norme di dettaglio e strumentali per l'esecuzione della legge penitenziaria (art. 87 L. penit.); l'art. 51 (parte che interessa al fine del presente giudizio) è illegittimo, conseguentemente sono illegittime tutte le disposizioni di esso attuative, ed in particolare la circolare ministeriale del 2 maggio 1977 n. 2415/4863 ed il Piano di trattamento

del semilibero dove dispongono in relazione alle modalità di corresponsione della retribuzione.

Pertanto, ex art. 5 all. e L. 2248/1985, tali atti debbono essere disapplicati e deve essere dichiarato il diritto di Mestriner Claudio a percepire la retribuzione direttamente dal proprio datore di lavoro.

Ciò posto, l'appello deve essere respinto perché infondato in diritto.

Così deciso, vengono poste a carico del Ministero di Grazia e Giustizia le spese processuali del secondo grado del liquidate in L. 500.000, di cui L. 50.000 per esborsi, L. 150.000 per diritti, L. 300.000 per onorari.

P.Q.M.

respinge l'appello proposto dal Ministero di Grazia e Giustizia contro Mestriner Claudio e Ditta Mestriner-Ottolini avverso la sentenza del Pretore di Brescia del 13 novembre - 27 novembre 1985, che conferma. Condanna il Ministero di Grazia e Giustizia a rifondere a Mestriner Claudio le spese del secondo grado del giudizio che liquida complessivamente in L. 500.000.

Ordinamento penitenziario - Condannati politici pentiti - Liberazione condizionale speciale - Competenza a decidere - Spetta alla Corte d'Appello (art. 176 c.p.; art. 8 legge. 29 maggio 1982, n. 304; artt. 22, 29 legge. 10 novembre 1986, n. 663).

Tribunale di sorveglianza di Milano - Ord. 26 febbraio 1987 - Pres. MAISTO - Est. Vitali - Cond. Morandini

Nonostante sia attualmente il Tribunale di sorveglianza competente a decidere circa le istanze di liberazione condizionale, è la Corte d'Appello a dover esaminare l'istanza presentata dal condannato che sia nelle condizioni di cui agli artt. 2, 3 ed 8 della L. 29 maggio 1982, n. 304, attesa la prevalenza della norma speciale, non esplicitamente abrogata dal Legislatore con la legge 304/1986 (1).

(1) La decisione milanese riflette un problema serio ed avvertito che trova la giurisprudenza di merito divisa, dopo che la legge 10 ottobre 1986 n. 633 ha trasferito al Tribunale di Sorveglianza la competenza a decidere in ordine alla liberazione condizionale, istituito ormai assimilato alle misure alternative.

L'art. 8 della legge 29 maggio 1982 n. 304 sui c.d. «pentiti» ha introdotto una liberazione condizionale «speciale». La Cassazione con sentenza 22 maggio 1987 n. 2177 (Barbone) sia pure incidentalmente ha confermato la tesi della competenza a favore della Corte d'Appello.

Premesso che Morandini Paolo, nato a Milano il 5 luglio 1959 ed ivi residente, in Via T. Iasso 14, attualmente in libertà provvisoria, ha presentato alla Corte d'Appello di Milano istanza di liberazione condizionale ex art. 8 L. 29 maggio 1982, n. 304 in relazione alla Sentenza 7 ottobre 1985 della Corte di Assise di Appello di Milano che, a seguito di Cassazione senza rinvio da parte della Suprema Corte, lo condannava alla pena di anni otto, mesi quattro e giorni venti di reclusione, di cui anni due condonati;

che la Corte d'Appello ha trasmesso gli atti a questo Tribunale di Sorveglianza, senza, però, emettere alcun provvedimento declinatorio di competenza;

che il Morandini ha successivamente avanzato a questo Tribunale istanza tendente all'applicazione del disposto dell'art. 54 L. 26 luglio 1975, n. 354; che il suddetto, regolamento citato a comparire, è comparso all'odierna udienza;

Che il P.M. e i difensori di fiducia hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza;

osserva:

Preliminarmente deve essere affrontata la questione della competenza funzione di questo Tribunale in ordine all'istanza di liberazione condizionale proposta ex art. 8 L. 29 maggio 1982, n. 304. In merito occorre rilevare che correttamente l'istante ha presentato la sua domanda alla Corte d'Appello di Milano, malgrado l'intervenuta entrata in vigore dell'art. 22 L. 10 ottobre 1986, n. 663. Tale norma ha, infatti, attribuito al Tribunale di Sorveglianza la competenza in ordine alla concessione della liberazione condizionale, mentre l'art. 29 della stessa Legge ha sancito l'abrogazione della L. 12 febbraio 1975, n. 6 senza far alcuna menzione dell'art. 8 della L. 304 cit.

Ora, già il dato testuale della mancata abrogazione espressa della norma speciale induce a ritenere che il legislatore non abbia voluto modificare la competenza in materia. Se, peraltro, si tenga presente anche la ratio che fu alla base dell'art. 8 L. cit., appare chiara la persistenza della competenza della Corte d'Appello nel cui distretto è compreso il giudice che ha pronunciato l'ultima Sentenza, anche dopo la novella del 1986.

È augurabile che la Cassazione affronti al più presto ex professo l'argomento e decida in senso contrario. L'abrogazione della competenza della Corte d'Appello in materia, attuata con la legge 663 deve essere considerata valida a tutti gli effetti e del resto la norma generale posteriore deroga, salvo espressa e contraria volontà del Legislatore, alla norma speciale anteriore.

La scelta di un giudice territorialmente collegato al giudice della cognizione, in deroga all'allora normativa vigente processuale posta dalla L., n. 6 del 1975, va correlata infatti al presupposto di merito del beneficio, che consiste in un comportamento stricto sensu processuale, anteriore al giudicato, che viene valorizzato a scapito dei risultati del trattamento penitenziario. Allo stesso modo, la revoca della liberazione condizionale può dipendere oltre che dalla «ricaduta nel reato», da un accertamento della falsità delle dichiarazioni poste a fondamento della concessione del beneficio.

In una simile prospettiva che privilegia i dati del processo di cognizione rispetto al momento trattamentale, al punto da impostare una deroga al criterio del *locus custodiae*, non appare condizionale la tesi secondo cui, in mancanza di norme espresse, la competenza a concedere la liberazione condizionale ex art. 8 L. 304 cit. è divenuta del Tribunale di Sorveglianza.

Competente in merito all'istanza proposta dal Morandini è, dunque, la Corte d'Appello di Milano, alla quale vanno perciò trasmessi gli atti relativi.

Per quanto riguarda invece l'istanza di liberazione anticipata che, al contrario, è di competenza di questo Tribunale così che appare opportuno procedere alla separazione dei procedimenti relativi alle due istanze, deve essere disposto un rinvio del procedimento, dal momento che mancano agli atti alcuni elementi indispensabili ai fini della decisione ed in particolare la copia degli atti relativi all'esecuzione della Sentenza di condanna.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al Servizio Sociale - Pena superiore a tre anni - Condono parziale della pena - Irrilevanza - Domanda inammissibile - (artt. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 132, 133, 176, 177 c.p.).

Tribunale di sorveglianza di Torino - Ord. 14 settembre 1987 - Pres. FORNACE - Cond. De Nicolò.

Non è concedibile l'affidamento in prova al servizio sociale a coloro cui è stata inflitta una pena superiore a tre anni, anche se ridotta nel limite di 3 anni a seguito di condono parziale. Nonostante il contrario inseguimento della Cassazione, «pena inflitta» non equivale a «pena da scontare»; l'affidamento non è misura analoga rispetto alla liberazione condizionale; la misura è concedibile soltanto ai condannati per reati di modesta rilevanza e pericolosità sociale, tali da meritare ab inizio una pena contenuta nel limite suddetto, atteso che suc-

cessivi provvedimenti indulgenziali generali, lasciano immutata l'originaria gravità del reato e l'entità della pena fissata dal giudice (1).

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di affidamento in prova all'udienza del 14 Settembre 1987 premesso che il detenuto D. N. U. nato il 26 novembre 1950 a Terlizzi (BA) ristretto nella casa C.le Torino.

In espiazione pene A. 1 M. 9 Pena residua, inflittegli con sentenza, difeso dall'Avv. d'ufficio Pettiti.

Visto il parere inammissibile del P.G.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative al prescritti avvisi al rappresentante del P.M., all'interessato ed al difensore;

(1) La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino (riportata anche in *Foro Ital.* 1987 II 24, con nota di Pennisi) desta interesse e nello stesso tempo preoccupazione perchè crea un serio problema di rilevanza costituzionale nel momento in cui pretende di adottare pesi e misure diversi in materia di affidamento e di liberazione condizionale e non tiene conto che la pena inflitta può essere in seguito modificata sostanzialmente da interventi legislativi di portata generale.

Inoltre la sentenza è in contrasto con la giurisprudenza sia di merito che della Cassazione, ponendo le basi per l'investitura delle Sezioni Unite della Corte, laddove la Corte stessa mutasse indirizzo si vedano le sentenze 22 gennaio 1988, Zarbo e 21 dicembre 1987, Amico, in *Foro Ital.* 1988 II 355 con cui la Corte ha affrontato con soluzioni contrastanti il problema della interpretazione se comprenda anche la parte la «pena inflitta» condonata.

Per il vero, desta perplessità l'interpretazione meramente letterale del termine «pena inflitta», che non tiene conto delle vicende successive, legate a decisioni di carattere generale del Legislatore; che finisce per far pesare sul condannato una parte di pena ormai estinta e quindi non più espiabile e pone nel nulla un provvedimento (quello clemenziale) di cui è arbitro il Parlamento, con la legge che delega il Presidente della Repubblica.

In dottrina, in tema di affidamento, intensa è sempre la disputa e numerose le incertezze interpretative (da ultimo si veda A. Presutti, *Profili premiali dell'ordinamento penitenziario*, Milano 1987, pagg. 47 e segg.). Negli ultimi tempi, poi, è da segnalare una tendenza a rivedere radicalmente l'istituto in senso restrittivo (Grasso, *Misure alternative alla detenzione*, in *Dizionario di diritto e di procedura penale*, a cura di Vassalli, Milano, 1986).

Anche Albergianti (in *Foro Ital.* 1988 II 355) mostra di essere favorevole alla tesi restrittiva «la più verosimile, sia sulla base del criterio letterale che di quello teleologico».

È sfuggito per altro a tutti l'esame dell'aspetto della costituzionalità di simile interpretazione.

Per la storia, va detto che il problema è stato sollevato per prima dalla Procura Generale di Palermo che ha proposto ricorso avverso alcune decisioni di quel Tribunale di sorveglianza in tema di affidamento, del luglio 1987, che non avevano tenuto conto della pena condonata.

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

Osserva:

De Nicolò Umberto è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di rapina (Sentenza 1 ottobre 1985 Tribunale di Modena). In relazione a tale sentenza di condanna è stato applicato il condono di anni due ex D.P.R. 865/86. Il predetto ha formulato domanda di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ordinamento penitenziario.

Il Procuratore Generale nel corso dell'udienza ha formulato la richiesta di dichiarare l'inammissibilità della domanda sopra formulata perchè la pena inflitta al De Nicolò Umberto è superiore ad anni tre, rilevando che non ha alcun significato ai fini dell'applicazione del citato art. 47 la concessione del condono di anni due sulla pena sopra indicata. Il problema sollevato dal Procuratore Generale è stato affrontato e deciso dalla Sezione di Sorveglianza di Torino con la seguente ordinanza: «Questa Sezione ritiene essere inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata dal Benzi Marco non sussistendo la condizione essenziale (pena detentiva inflitta non superiore ad anni 2 e mesi 6) di cui al 4° c. art. 47 legge 354/75. Si rileva, infatti che il Benzi Marco venne condannato con sentenza 6 dicembre 1982 della Corte d'Appello di Torino (in riforma della sentenza 14 maggio 1981 del Tribunale di Vercelli) alla pena di anni 3 mesi 1 di reclusione (per violenza carnale) di cui anni 1 condonati in forza del D.P.R. 744/81 sicchè solo per effetto del predetto beneficio la pena da espiare risulta in concreto determinata in soli anni 2 mesi 1 di reclusione. Orbene è consapevole questa Sezione che è stato autorevolmente (Cass. Pen. 17 gennaio 1978 Sez. 1) affermato il principio che, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale (così come per la liberazione condizionale), per stabilire se ricorra il presupposto di una pena non superiore a 2 anni e 6 mesi di detenzione, si possono detrarre dalla pena irrogata con la sentenza definitiva i periodi di pena che non sono più espiabili per sopravvenute cause estintive».

Si ritiene tuttavia di non poter aderire a tale principio in quanto, in primo luogo, lo stesso appare in contrasto con la lettera della normativa vigente. Si osserva infatti che il primo comma dell'art. 47 legge 354/75 fa esplicito riferimento «alla pena detentiva inflitta», ossia a quella pena detentiva che l'organo giudicante ha ritenuto di dover infliggere con la sentenza di condanna, e non già alla pena che debba essere in concreto espiata, tenuto conto di

eventuali sopravvenute cause estintive. In secondo luogo il principio suddetto si appalesa difficilmente compatibile con lo spirito stesso dell'Istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, come risulta delineato nel vigente ordinamento. Tale istituto, così come le altre misure alternative alla detenzione, è ispirato all'intento di favorire quei soggetti che più degli altri paiono disponibili ad un processo di risocializzazione che non debba necessariamente passare attraverso la pena della detenzione ed in ordine ai quali pertanto il giudicante abbia potuto formulare un giudizio sufficientemente benevolo: e ciò sulla base di una attenta valutazione della gravità del reato, (desunta anche dall'intensità del volo e dal grado di colpa) nonché della capacità a delinquere dell'imputato. Ogni altra circostanza che non sia direttamente riconducibile a siffatto ordine di valutazione e che invece incida (come appunto un eventuale provvedimento di condono) unicamente sulla determinazione del periodo di pena in concreto espiabile, intervento autonomamente in un momento logicamente successivo a quello della discrezionale applicazione della pena (art. 132 e 133 c.p.) e secondo criteri del tutto automatici, non può e non deve esplicitare alcuna efficacia ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale (così come alle altre misure alternative alla detenzione): e ciò è tanto più vero quando trattasi di provvedimento di indulto e beneficiare del quale il condannato è ammesso in forza di circostanze puramente occasionali e che prescindono da un giudizio di effettivo merito: ne va trascurata l'ulteriore considerazione che qualora a detto provvedimento venissero riconosciuti effetti diversi da quelli suoi propri, si verrebbe a creare una iniqua illogica situazione di discriminazione fra i soggetti ammessi a beneficiare della misura alternativa in esame e quei soggetti che, pur ripetendo una condanna di pari gravità, non potrebbero beneficiare di detta misura per essere stata la pena inflitta messa in esecuzione prima dell'emanazione del decreto di condono.

P.Q.M.

V. l'art. 47 della legge 26.07.1975, n. 354 dichiara inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale formulata dal detenuto Senzi Marco.

Il Collegio nell'uniformarsi alla predetta decisione non ignora che la Corte di Cassazione con sentenza della Sezione I del 17.gennaio.1978 ha fissato un principio del tutto opposto statuendo che: «Ai fini dell'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, per stabilire se la pena inflitta non superi due anni e sei mesi di detenzione, che costituisce il limite massimo oltre il quale la misura medesima non è operante, occor-

re dedurre dalla pena irrogata con la sentenza definitiva i periodi di pena che non debbono effettivamente essere scontati per intervento di una causa estintiva.

La motivazione contenuta nella citata sentenza della Cassazione è stata la seguente: Orbene, appare fondata la censura che il ricorrente muove a tale decisione, deducendo che la Sezione di sorveglianza è incorsa in violazione di legge, laddove ha ommesso di detrarre dalla pena di anni cinque, mesi due e giorni 21 di reclusione, fissata nel provvedimento di cumulo, anni tre, mesi sei e giorni 15 estinti per condono. La questione dedotta dal ricorrente è del tutto analoga a quella sottoposta all'esame di questa Corte Suprema, e decisa con sentenza 24 maggio 1977, n. 1338 (ric. Paoletti), in tema di liberazione condizionale.

La questione che la Corte era chiamata a risolvere, infatti, era se il minimo di pena che deve essere previamente ed effettivamente scontata dal condannato per essere ammesso alla liberazione condizionale andasse calcolato sulla entità «della pena inflitta», cioè sulla pena irrogata dal giudice e con la sentenza di condanna, ovvero sulla pena che in concreto dovesse essere espiata.

Orbene, nel caso in esame non mutano i termini della questione, poiché il primo comma dell'art. 47 della legge 26 Luglio 1975 n. 354, stabilisce che il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'Istituto per un periodo uguale a quello da scontare, allorché la «pena detentiva inflitta» non superi un tempo di due anni e sei mesi.

Questa Corte, con la citata sentenza, ha affermato che per l'individuazione di quella che l'art. 176 c.p. qualifica come «pena inflitta», occorre partire dalla pena irrogata in sentenza (o, come nel caso di specie, dalla pena complessiva delle varie condanne in esecuzione, individuate attraverso le norme riguardanti il cumulo), operare le detrazioni dovute all'intervento di cause estintive parziali della pena (o del reato: ad es. amnistia impropria, applicabile a taluno dei reati, la cui pena sia inserita nel cumulo, o, comunque, di cause che incidano sulla sua effettiva durata (imputazione di pena già espiata per altri reati, ove ricorrano le condizioni di fungibilità) e determinare così la pena eseguibile su cui deve effettuare il cumulo per la concessione del beneficio. La stessa decisione deve essere adottata dalla Corte in relazione al caso di specie, *del tutto analogo*, sulla base delle puntuali ed ineccepibili argomentazioni svolte nella citata decisione».

Si può pertanto sulla base dell'ultima espressione letterale contenuta in tale sentenza asserire con certezza che la Cassazione ha ritenuto valide le argomentazioni poste a fondamento nella sentenza della Sezione I del 24 maggio 1977, per fissare il principio sopra riportato in ordine all'interpretazione dell'espressione «pena inflit-

ta» contenuta nell'art. 47 O.P. Orbene il Collegio ritiene che per una corretta disamina di detto problema interpretativo sia indispensabile richiamare la motivazione contenuta nella sentenza Sezione I 24 maggio 1977 Ric. Paoletti).

Omissis

in primo luogo non può essere ignorato che il problema in esame è stato risolto nel senso che dovesse aversi, riguardo alla pena in concreto eseguibile, quando la competenza a concedere la liberazione condizionale appartenga al Ministro di Grazia e Giustizia. Codesto orientamento era certamente a conoscenza del legislatore che, se avesse inteso escludere l'operatività della cause di estinzione nella determinazione della pena che il condannato deve aver previamente ed effettivamente scontato, non avrebbe mancato d'intervenire in occasione delle riforme dell'istituto «de quo», che si sono succedute ed, in particolare, di quella del 1969. Seguendo l'interpretazione, che non si condivide, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve aver realmente espiato la metà o i tre quarti della pena a lui inflitta; senonché, nella stessa disciplina dell'istituto (artt. 176, terzo comma c.p. e 3 Legge 25 novembre 1982 n. 2634) il legislatore, laddove ha voluto far riferimento alla pena in concreto espiata, ha usato un'espressione non suscettibile di equivoci: «effettivamente scontato». V'è da rilevare, ancora, che un'espressione identica a quella in esame si rinviene nell'art. 177, secondo comma, c.p. che disciplina la estinzione della pena conseguente alla concessione della liberazione condizionale; se al termine «inflitta», contenuta in detta disposizione, si attribuisse lo stesso significato che si vuole attribuire all'identico termine contenuto nel primo comma dell'art. 176, perverrebbe alla conclusione, per molti versi aberrante, secondo cui il periodo di liberazione condizionale, nel caso di pena parzialmente estinta o, comunque, ridotta per effetto d'altra causa, dovrebbe durare fino al termine della originaria pena irrogata. A codesto proposito, questa Corte Suprema ha affermato che con la espressione «per tutto il tempo della pena inflitta» - usato nell'art. 177 cpv. C.p. - il legislatore ha inteso riferirsi al tempo corrispondente alla effettiva e concreta esecuzione della pena inflitta. E poiché il tempo, pur fissato inizialmente dalla sentenza di condanna passata in giudicato, è suscettibile di modificazioni oggettive per l'azione di fatti giuridici, che influiscono sulla durata della pena, fra i quali principalmente le amnistie ed in condoni, è alla pena risultante da tali modificazioni, sanzionata in pronunce giudiziali, che occorre far capo per determinare il detto elemento temporale (Sez. VI, 14 dicembre 1967, Rinonapoli, in Cass. Pen. Mass. 1978, pag. 1256, m. 2116).

La prima obiezione che il Collegio ritiene di formulare alle argomentazioni sopra esposte riguarda l'analogia e apparentemente fissato tra la liberazione condizionale e l'affidamento in prova (la stessa decisione deve essere adottata dalla Corte al caso di specie *del tutto analogo*...).

Possiamo rilevare che la liberazione condizionale così come è disciplinata nell'art. 176 è oggettivamente qualcosa di diverso e non di analogo con l'istituto previsto nell'art. 47 O.P.

L'art. 176 C.P. disciplina un'ipotesi di estinzione di pena in presenza di alcune condizioni:

- A) Espiazione di almeno 30 mesi di pena detentiva;
- B) di almeno metà della pena inflitta;
- C) per i recidivi, di almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti di pena inflitta;
- D) adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato.

Per contro l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione che con la recente riforma può essere concessa anche in assenza di espiazione della pena in corso.

La liberazione condizionale che opera in presenza delle condizioni sopra riferite pone il soggetto beneficiario nelle condizioni di libero vigilato, per contro il destinatario della misura dell'affidamento in prova gestisce la misura in collaborazione con gli assistenti del Centro Servizi Sociali.

In caso di revoca della liberazione condizionale «il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena» per contro in caso di revoca dell'affidamento in prova il periodo trascorso in affidamento in prova viene considerato equivalente ad un periodo di pena detentiva.

La liberazione condizionale interviene nell'ultima fase della detenzione con l'intento di sperimentare in ambiente libero i risultati del trattamento, mentre l'affidamento in prova è concepito come un'alternativa totale alla detenzione che presuppone un periodo detentivo ovvero con la recente riforma anche l'assenza di detenzione.

Sulla scorta delle valutazioni sopra espresse si può ragionevolmente concludere che l'analogia stabilita fra l'istituto della liberazione condizionale e dell'affidamento in prova al servizio sociale è improponibile. Pertanto in linea generale non si vede come le argomentazioni validissime esposte dalla Cassazione per affermare il principio «che ai fini della concessione del beneficio della liberazione condizionale, per la individuazione della «pena inflitta», occorre partire dalla pena irrogata in sentenza o da quella complessiva risultante dalla applicazione delle norme sul cumulo e su di essa de-

vonno essere operate le detrazioni dovute all'intervento di cause estintive parziali della pena, come l'indulto o l'amnistia impropria, ovvero di cause che incidono sulla sua durata, effettiva, come l'imputazione di pena già espiata per altri reati. Determinata così la pena eseguibile, e su di essa deve essere effettuato il computo della metà o dei tre quarti che il condannato deve espiare, fermo restando che per essere ammesso al beneficio deve avere scontato al meno trenta mesi», possano essere applicate ad un istituto giuridico concettualmente e strutturalmente diverso quale quello dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Ad analizzare poi i singoli argomenti contenuti nella citata sentenza (Sez. I 24 maggio 1877) della Cassazione si rileva «ictu oculi» che gli stessi riguardino esclusivamente l'istituto della liberazione condizionale.

Quanto sopra vale a tutta evidenza per le prime tre argomentazioni sopra riportate in cui si fa esplicito riferimento ad espressioni letterali contenute negli artt. 176 e 177 c.p. che consentono di dare un significato diverso all'espressione «pena inflitta» contenuta nell'art. 176 c.p. Ora non si comprende in virtù di quale principio giuridico queste argomentazioni che sono, ripetiamo, desunte dall'interpretazione degli artt. 178 e 177 c.p., possano essere utilizzate per stabilire che l'espressione letterale «pena inflitta» contenuta nell'art. 47 O.P. significa «pena in esecuzione».

Questa norma così come è stato ampiamente illustrato dianzi ha per oggetto un istituto giuridico strutturalmente diverso da quello dell'art. 176 c.p. conseguentemente sul piano logico i processi interpretativi utilizzati per l'art. 176 c.p. non possono valere per risolvere il problema ermeneutico dell'espressione «pena inflitta» contenuta nell'art. 47 O.P. Peraltro, e questo è un ulteriore argomento risolutivo, ai sensi dell'art. 14 disposizioni sulla legge in generale, la legge penale (art. 176 c.p.) non si applica oltre i casi e i tempi in esse contenute.

Si deve pertanto procedere con argomenti logico-interpretativi autonomi per stabilire il vero significato dell'espressione «se la pena detentiva inflitta non supera tre anni» contenuta nell'art. 47 O.P.. Questo Tribunale con l'ordinanza sopra richiamata ha offerto una chiave interpretativa che contrasta con il principio fissato nella sentenza del 2 febbraio 1978 Sez. I della Cassazione.

Questo Collegio non solo recepisce «in toto» la motivazione contenuta in detta ordinanza ma ritiene che possano essere formulate altre argomentazioni a sostegno di siffatta tesi. E valga il vero. Con l'affidamento in prova al servizio sociale il legislatore italiano ha recepito nel nostro ordinamento l'istituto del «probation system» già in vigore negli ordinamenti di molti paesi.

Invero, sul piano dottrinario e sul piano politico, è maturato il convincimento che perseguire in sede esecutiva in maniera indifferenziata ed uniforme fatti più gravi ed allarmanti ed altri fatti solo marginalmente devianti si risolve in una sostanziale ingiustizia distributiva. Di qui l'esigenza di riservare la privazione della libertà solo nei casi di detenzioni più lunghe che sanzionano vicende e persone costituenti un pericolo sociale elevato, mentre per gli episodi delittuosi che non destano un allarme notevole nella collettività si è studiato di introdurre forme sostitutive della detenzione.

In questo quadro sistematico sono stati individuate forme di controllo affidate alla comunità esterna commisurate a periodo di detenzione di breve durata.

La ratio di questa disposizione è dunque palese ed univoca: garantire una misura alternativa nei casi di detenzione di breve durata. La fissazione di un termine *preciso* e non aleatorio alla detenzione è dunque una condizione e caratteristica essenziale dell'istituto in parola.

Nella scelta di questo termine finale il legislatore aveva due soluzioni.

A) Fare riferimento al titolo del reato;

B) Fare riferimento al momento conclusivo del processo: quello della irrogazione in concreto della pena.

Il Legislatore nell'anno 1975, nella formulazione dell'art. 47 O.P. ha scelto le due soluzioni combinate insieme. Invero il beneficio è stato limitata ai reati per i quali era stata inflitta la pena di anni due e mesi sei, con esclusione dei recidivi, e con esclusione di alcuni tipi di reato (rapina-sequestro-estorsione). Questa prima formulazione è la prova evidente e solare che il legislatore, con specifico riferimento alla ratio della norma, intendeva limitare l'applicazione della misura alternativa a persone punite con pena di entità tale da fare ritenere ragionevole un minore allarme sociale, escludendo invece quei fatti delittuosi che, per l'entità della pena inflitta o per la personalità degli autori (recidivi, delinquenti abituali) erano chiaro sintomo di estrema pericolosità sociale.

Nessun argomento dialettico potrà annullare questo significato fondamentale della citata norma. È pur vero che solo dopo pochi anni sotto la spinta delle sommosse carcerarie, è stato eliminato il limite del recidivismo; è pur vero che, dopo 11 anni, nonostante le sentenze della Corte Costituzionale in cui era stata ribadita la legittimità del divieto di concedere l'affidamento agli autori di reati gravi (rapina-estorsione), è stato eliminato il divieto per detti reati; tuttavia se non si vogliono alterare le finalità della norma, espressa, con la parola «pena inflitta», si deve ribadire che la mi-

sura alternativa dell'affidamento è stata voluta per quei casi in cui, in una sentenza di condanna è stato confermato, attraverso la irrogazione di una pena detentiva non elevata, la non elevata pericolosità dell'autore del reato.

La eliminazione del divieto di applicazione dell'art. 47 O.P. a determinati reati contenuti nella riforma dell'anno 1986 non contraddice detta finalità, perché in modo esplicito nei lavori preparatori si è insistito sull'opportunità di eliminare detti divieti per conseguire la finalità di un trattamento penitenziario paritario fra tutti i detenuti condannati a pena *detentiva limitata*, indipendentemente dal titolo del reato.

Questo è un ulteriore argomento che rafforza la tesi testè espressa: invero è giusto riconoscere, ad esempio ad un detenuto condannato per rapina ad una pena entro i tre anni di reclusione, il diritto di invocare l'applicazione dell'art. 47 e ciò perché nel caso specifico il collegio giudicante irrogando una pena ridotta ha riconosciuto nella persona condannata la peculiarità di individuo non particolarmente pericoloso e come tale meritevole in astratto della misura alternativa dell'affidamento in prova. Il riferimento esplicito è però sempre lo stesso per tutti:

il limite univoco della pena in concreto inflitta da un organo giudicante. Lo spartiacque tra i fatti più pericolosi e quelli meno pericolosi è stato individuato nell'entità della pena inflitta (2 anni e 6 mesi con la precedente normativa, 3 anni con la recente). Scelta che oltre ad essere aderente alla «ratio» della legge garantisce un trattamento paritario per tutte le situazioni illecite, definite con una sentenza di condanna ad anni tre di reclusione. Opinare diversamente significa:

a) contraddire la lettera e la ratio della norma; b) introdurre un trattamento differenziato fra coloro che oltre ad avere beneficiato di una riduzione pena per concessione di indulto otterrebbero così un ulteriore vantaggio della citata misura alternativa, e coloro che invece in assenza di misura estintiva di pena non possono accedere a detto beneficio perché la pena inflitta è rimasta oltre il limite dei tre anni. Lo scrivente può confermare che, attraverso l'esame annuale di circa 4.000 domande, sono frequenti le richieste di affidamento in prova da parte di persone che hanno riportato condanne di anni quattro, anni cinque (come nel caso di specie) e talvolta di anni sei, pena ridotta nel limite fissato dalla legge (anni tre) per benefici indulgenziali. Consentire a costoro di fare riferimento all'art. 47, significa contraddire in modo palese ed evidente le ragioni fondamentali per le quali è stata approntata la misura alternativa dell'affidamento.

Per illustrare adeguatamente il numero presumibile di persone condannate, alle quali può applicarsi la misura dell'affidamento in prova, secondo la giurisprudenza fissata nella citata sentenza della Cassazione, è opportuno qui menzionare alcuni dati significativi tratti dalla relazione del Procuratore Generale della Cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1985:

DETENUTI CONDANNATI PRESENTI NEGLI ISTITUTI DI PENA
NELL'ANNO 1984

Condannati	13.534
A) all'arresto	705
B) alla reclusione fino a 2 anni	5.784
	TOTALE . . . 6.849
C) alla reclusione da 2 a 5 anni	3.360
	TOTALE . . . 9.849
D) da 5 anni ed oltre	3.695

Secondo questi dati su un totale di 13.534 condannati, ben 6.489 detenuti in espiatione della pena dell'arresto e della pena sino a due anni possono invocare certamente l'applicazione dell'art. 47, a questa quota occorre aggiungere un numero elevato di detenuti con pena da due a cinque anni (indicati sopra nella misura di n. 3.360) che hanno potuto beneficiare della riduzione pena per gli indulti degli anni 1981 e 1986.

Vi è un ulteriore argomento che conferma la validità della soluzione interpretativa prospettata dal Collegio, che è desumibile da un'attenta lettura dell'art. 47, sia nella vecchia formulazione, sia in quella recente. Il legislatore invero nello stesso comma primo ha usato l'espressione «pena inflitta» nel fissare una delle condizioni per ottenere il beneficio, ed una espressione diversa «pena da scontare» per indicare il periodo di durata dell'affidamento.

Cioè il legislatore ha tenuto presente due momenti fondamentali e distinti: a) quello della irrogazione della pena per stabilire un termine preciso ed inequivocabile come condizione primaria per chiedere l'affidamento; b) quello della durata della misura che è commisurata alla pena da scontare (momento esecutivo).

Periodo quest'ultimo che può non corrispondere al primo: invero in fase esecutiva può essere concesso un indulto che riduce la pena inflitta in misura tale da determinare una durata dell'affidamento inferiore al periodo di tempo fissato nella sentenza di condanna. Conseguentemente è lecito desumere che, ove il legislatore avesse inteso dare al termine pena detentiva inflitta il significato di pena in esecuzione, non avrebbe usato i due termini diversi sopra segnalati.

Nel caso di specie il Collegio giudicante nell'esaminare la fattispecie giuridica contestata a De Nicolò Umberto ha ritenuto di irrogare la pena di anni cinque di reclusione, ovvero sia ha attribuito alla persona ed al fatto contestato un grado di gravità e pericolosità notevole. Consentire a detta persona di accedere alla misura alternativa dell'affidamento in prova, misura predisposta dal legislatore soltanto per fatti e persone che rivestono un allarme sociale ridotto, significa contraddire, da un canto il giudizio espresso nella sentenza di condanna, e d'altro canto la lettera e lo spirito dell'istituto disciplinato dall'art. 47 O.P.

Il numero elevatissimo delle richieste formulate dai detenuti ex art. 47 ed i dati sopra evidenziati dimostrano che oltre il 60% delle persone condannate possono, in virtù della citata interpretazione, invocare l'applicazione di una misura alternativa che secondo gli intenti del legislatore avrebbe dovuto essere limitata alle ipotesi di fatti di non rilevante pericolo sociale.

Grazie alla citata interpretazione si deve ritenere che circa il 60% delle persone condannate non rappresentano un grave pericolo per la collettività e che le pene loro comminate possono essere espiate in forma alternativa alla detenzione.

La realtà consacrata invece in migliaia di sentenze di condanna è del tutto diversa.

Il Collegio pertanto ritiene che si debba ripristinare una diversa interpretazione dell'art. 47 che riconduca l'applicazione di detta norma al vero significato valutato dal legislatore al momento dell'introduzione dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale: applicare l'art. 47 alle ipotesi di sentenze di condanna relative a pene inflitte sino a tre anni con esclusione di condanna a pene superiori, ridotte in sede esecutiva a detto limite per l'applicazione di indulto.

Il De Nicolò Umberto è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione e pertanto non può invocare l'applicazione dell'art. 47 O.P.

La circostanza che la pena in concreta esecuzione sia di anni tre a causa della concessione dell'indulto di anni due non ha alcun rilievo giuridico ai fini che interessano la vicenda de qua.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Integrazione condannato in libertà vigilata a seguito di liberazione condizionale - Non compete (artt. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 30 legge 10 ottobre 1986, n. 663; art. est. 94 Reg. Gen.).

Tribunale di sorveglianza di Milano - Ord. 8 gennaio 1987 - Pres. MAISTO - Est. Viatali - Cond. Peruzzi.

«Poiché la liberazione anticipata presuppone uno stato di detenzione in atto ed una pena in esecuzione al momento in cui il giudice provvede, non compete il beneficio al condannato che abbia già ottenuto la liberazione condizionale (che è configurabile come causa di sospensione della pena), né in via principale né in via di integrazione di quanto già concesso in forza e nella misura prevista dall'art. 54 della L. 26 luglio 1975 n. 354» (1).

ORDINANZA

Premesso che P.I. domiciliato a Milano, libero vigilato a seguito di concessione della liberazione condizionale con ord. 20 giugno 1986 della Corte d'Appello di Bologna in relazione alla pena di an-

(1) L'interessato ha proposto ricorso per Cassazione avverso la annotata sentenza, mentre il Procuratore Generale ha osservato che il problema non era nuovo essendo già stato risolto dalla Corte con sentenze 18 ottobre 1977 (Nicoli); 13 novembre 1978 (Domenicantonio e 12 marzo 1981 (Piras), rilevabili dal CED, nello stesso senso. La Sez. I della Corte con sentenza 22 maggio 1987 ha rigettato il ricorso del condannato.

Risulta che la giurisprudenza di merito non è uniforme sul punto. Infatti, che occorra per la «liberazione anticipata» uno stato di espiazione in atto può essere condiviso, ma il problema è un altro. Infatti non pare proprio pacifico che il liberato condizionalmente, sottoposto a libertà vigilata, e l'affidato in prova al servizio sociale, non siano sottoposti ad esecuzione. Sembra, invece, esattamente il contrario, specie dopo che i due suddetti istituti sono stati equiparati, anche dal punto di vista della competenza (che spetta al Tribunale di Sorveglianza). Si tratta di due misure alternative alla detenzione, due misure attraverso le quali si espia la pena fuori dal carcere.

Di conseguenza, sembra che la decisione della Cassazione (sez. I, 6 febbraio 1985, Bertorelli) debba essere rivista, laddove afferma che la liberazione condizionale non è configurabile come una fase della esecuzione, bensì come causa di sospensione della stessa.

Il testo, poi, dell'art. 54 Ord. Pen. non autorizza certa la suddetta interpretazione, pur autorevole, mai facendo riferimento alla «attualità» dello stato detentivo. È invece necessario che la espiazione della pena, sia pure attuata con modalità diverse dalla custodia infra murale, sia tuttora in corso.

La Corte Costituzionale d'altra parte fin dalla sentenza n. 185 del 13 giugno 1985 ha affermato che l'affidamento non è «una misura alternativa alla pena

ni 5 e mesi 9 di reclusione inflittagli con Provv. Cumulo del 17 aprile 1985 Proc. Gen. Rep. di Milano ha avanzato istanza di *detrazione integrativa di pena ai sensi dell'art. 30 L. 10* ottobre 1986, n. 663; che il medesimo, regolamento citato a comparire dinanzi a questo Tribunale sorveglianza è comparso all'odierna udienza; che il P.M. ed il difensore hanno concluso come risulta dal verbale di udienza;

Osserva:

La domanda del P. non è ammissibile. Infatti, la detrazione integrativa di pena prevista dall'art. 30 legge cit. si applica nei casi in cui, essendo già state concesse le detrazioni di pena secondo le norme preesistenti, «attualmente e con riferimento ai semestri suddetti risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione secondo i criteri indicati nell'art. 94 del regolamento di esecuzione» della legge n. 354 del 1975. Ora, nel caso di specie, una simile valutazione risulta impossibile con riferimento all'attualità della partecipazione all'opera di rieducazione secondo i criteri indicati nel regolamento, dal momento che il P. è *in libertà, sia pur vigilata, a seguito di liberazione condizionale*. Tali criteri, parte integrante dell'art. 30 legge 663 cit. in virtù del richiamo espresso della norma di legge al contenuto della disposizione regolarmente, hanno come evidente presupposto la condizione di detenuto nel soggetto che richiede il beneficio. Nè tale presupposto può essere superato: infatti, a parere di questo Collegio, ammettere l'adattabilità dei parametri valutativi dell'art. 94 Reg. a soggetti non detenuti significa non solo forzare la lettera della norma, ma anche svuotarla di contenuto, perchè in tale modo verrebbero ad essere legittimati tutti coloro che, al momento della proposizione dell'istanza, stanno scontando la pena in regime di libertà, sia pure limitata da prescrizioni di vario genere.

Quindi, accanto ai liberi vigilati, gli affidati in prova al servizio sociale, in aperto contrasto con la ratio della liberazione anticipata.

«ma una pena essa stessa «alternativa alla detenzione» nel senso che al trattamento, in istituto viene sostituito un trattamento in libertà, più idoneo nel caso di specie a raggiungere le finalità di emenda della pena.

Occorre anche aggiungere che la Cassazione con sentenza 24 gennaio 1977 e la Corte Costituzionale con la decisione n. 78 del 12 maggio 1977 (si veda la nota in questa *Rivista* 1983, 913) sono andate di diverso avviso quando affermato che la liberazione condizionale non è una misura di sicurezza ma un modo non detentivo di espiazione della pena.

Ordinamento penitenziario - Liberazione condizionale - Estinzione della pena a seguito di positivo esito della misura - Competenza a provvedere - Spetta al Tribunale di Sorveglianza (artt. 176, 177 c.p.; 578 c.p.p.; art. 22 legge 10 ottobre 1986, n. 663).

Tribunale di sorveglianza di Milano - Ord. 26 febbraio 1987 - Pres. MAISTO - Est. Vitali - Cond. Gramignano.

A causa della stretta interdipendenza tra il giudizio positivo sul periodo di prova e quello negativo sulla prova stessa e per evitare conflitti, non può che essere un unico ufficio a decidere, da identificare nel Tribunale di Sorveglianza e non nel giudice della esecuzione, sia sulla revoca della liberazione condizionale, sia sulla estinzione della pena per esito positivo della misura (1).

ORDINANZA

Letti gli atti relativi all'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata a Gramignano Vincenza, nata a Piri il 16 ottobre 1941 e residente a Milano, via Gemosano 4/A, a seguito di liberazione condizionale concessale dalla Corte d'Appello di Venezia con ord. 16 febbraio 1984 in relazione alla pena inflittaglie con sent. 16 gennaio 1980 della Corte d'Appello di Milano;

Vista la nota 24 novembre 1986 con cui il Magistrato di sorveglianza di Milano trasmetteva a questo Tribunale gli atti per la declaratoria di estinzione della pena e la revoca delle eventuali misure di sicurezza applicata in sentenza nonché della libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale;

(1) La decisione milanese è di evidente esattezza alla luce dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1986 n. 663: il giudice che è chiamato a decidere sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale non può che essere anche quello che dichiara l'estinzione della pena, previa valutazione positiva all'esito della prova.

In senso contrario si può citare l'ordinamento della Corte di Appello di Brescia qui pubblicata.

La Corte di Cassazione con decisione 16 ottobre 1987 (in Foro Ital. 1988 II 223), riferendosi però ad epoca anteriore al 1986, ha precisato che la estinzione a seguito di positiva conclusione della libertà vigilata, riguarda soltanto la pena detentiva e non anche quella pecuniaria irrogata con la stessa sentenza di condanna.

Il nuovo Codice di procedura dovrebbe confermare che il Tribunale di Sorveglianza è competente a decidere sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale, coerentemente con quanto anticipato dalla legge 663/86. A questo punto anche la declaratoria di estinzione della pena, così come è già stabilito per l'affidamento in prova (art. 47 ult. comma Ord.) deve appartenere alla competenza del Tribunale di Sorveglianza non del giudice della esecuzione, in espressa deroga al principio generale.

Osserva:

Preliminarmente deve essere affrontato il problema della competenza del Tribunale di Sorveglianza ad emettere la *declaratoria di estinzione della pena in caso di liberazione condizionale*. Ritiene questo collegio che debba essere risolto in senso affermativo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 22 L. 10 ottobre 1986, n. 663 che ha devoluto al Tribunale di Sorveglianza l'esclusiva competenza non solo sulla concessione del beneficio, ma anche sulla revoca di quello già concesso.

Le argomentazioni che sorreggono tale conclusione sono, in buona sostanza, analoghe a quelle che hanno condotto la Corte di Cassazione ad affermare l'esclusiva competenza dell'organo di sorveglianza in materia di affidamento sociale in deroga all'art. 578 c.p.p. (vedi Cass. 8 maggio 1978, Argentieri; Cass. 1 aprile 1981, Mellone).

La Corte Suprema ha sostenuto che, in considerazione della strettissima connessione ed interdipendenza tra il giudizio positivo del periodo di prova e la conseguente declaratoria di estinzione della pena, nei confronti della quale il primo si pone come premessa logico-giuridica, si impone l'attribuzione della pronuncia in parola all'organo competente a concedere ed a revocare l'affidamento.

Ora, simili argomentazioni possono ripetersi, *mutatis mutandis*, per la liberazione condizionale, che, però non prevedendo un vero e proprio periodo di prova, è, tuttavia, un beneficio sottoposto alla condizione risolutiva del verificarsi di una causa di revoca nel periodo di tempo dalla sua concessione alla scadenza naturale della pena. Nè va dimenticato che la revoca, attualmente di competenza del Tribunale di Sorveglianza a seguito della novella del 1986, è prevista in una ipotesi, la trasgressione agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, nella quale è sicuramente necessario l'andamento di una violazione che, come tale, richiede una accurata istruzione e una ponderata valutazione, annotata alle motivazioni a base della concessione della liberazione condizionale.

Di conseguenza, pare di poter correttamente sostenere che la interdipendenza tra la valutazione dell'esistenza di eventuali cause di revoca e la declaratoria di estinzione della pena imponga l'attribuzione della competenza ad emanare i relativi provvedimenti in capo ad un unico giudice.

In caso contrario si avrebbe l'assurdo di un giudice dell'esecuzione che in piena autonomia si trova a decidere in ordine a un giudizio che non può adottare e che, ciò nonostante, è alla base della sua pronuncia, con l'oberrante conseguenza che, ove non ritenesse di poter provvedere alla declaratoria di estinzione, dovrebbe

trasmettere gli atti per la revoca ad un Tribunale di Sorveglianza che potrebbe aver già ritenuto non opportuno procedersi nel corso della libertà vigilata.

Risolta la questione preliminare della competenza, passando al merito, emerge dagli atti che la Gramignano non è incorsa, durante il periodo di libertà vigilata, in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 177 c.p. così che deve dichiararsi estinta la pena e devono revocarsi le misure di sicurezza personali già applicate.

P. Q. M.

Visti gli artt. 177 c.p. e 22 della Legge 10 ottobre 1986 n. 663

dichiara

estinta la pena inflitta a Gramignano Vincenza con la sent. 16 gennaio 1980 della Corte d'Appello di Milano e

revoca

le misure di sicurezza personale già applicate alla stessa Gramignano.

Ordinamento penitenziario - Liberazione condizionale - Estinzione della pena per positivo esito della misura - Competenza - Spetta al giudice della esecuzione (artt. 176 e 177 c.p.; art. 578 c.p.p. e 22 legge 10 ottobre 1986, n. 663).

Corte d'appello di Brescia - Ord. 13 gennaio 1988 - Pres. PALLINI - Cond. Bianchi.

È il giudice della esecuzione competente ad emettere la declaratoria di estinzione della pena a seguito di esito positivo della liberazione condizionale, non avendo l'art. 70 1° comma dell'ord. penit. (modificato dall'art. 9 della L. 10 ottobre 1986 n. 663) nulla innovato in ordine alla competenza.

Letta l'istanza in data 10 gennaio 1989, con la quale il Procuratore Generale presso questa Corte chiedeva la declaratoria di estinzione pena nei confronti di Bianchi Barbara;

Premesso che la Bianchi è stata condannata per il reato di omicidio volontario alla pena di anni sei mesi due e giorni venti di

reclusione con sentenza in data 9 dicembre 1985 della Corte di Assise di Appello di Brescia; che con ordinanza in data 24 novembre 1987 del Tribunale di Sorveglianza di Brescia la Bianchi è stata ammessa alla liberazione condizionale con conseguente sua sottoposizione alla libertà vigilata; che tale misura di sicurezza è stata rispettata per tutto il tempo della sua durata;

Considerato preliminarmente che la competenza ad emettere la richiesta declaratoria è di questa Corte di Appello (non sedendo in sessione la Corte di Assise di Appello) e non del Tribunale di Sorveglianza di Brescia in quanto:

1) ai sensi dell'art. 578, 1 comma, c.p.p., «qualora si sia verificata l'estinzione della pena, il giudice che ha pronunciato la condanna emette la relativa dichiarazione»:

2) l'art. 70, 1 comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dagli artt. 9 legge 12 gennaio 1977, n. 1 e 22 legge 10 ottobre 1986, n. 663, nulla ha innovato in ordine alla competenza ad emettere la declaratoria di estinzione della pena a seguito del positivo decorso del termine di sottoposizione alla connessa misura di sicurezza, in quanto la competenza del Tribunale di sorveglianza è stata limitata alla concessione, revoca e cessazione della liberazione condizionale (e degli altri benefici nell'art. 70 stesso contemplati), mentre nella specie si tratta di dichiarare estinta la pena oggetto della condanna.

**Ordinamento penitenziario - Visto di censura sulla corrispondenza
- Condannati politici non dissociati ma non sottoposti a sorveglianza particolare - Richiesta generica della Amministrazione
- Non è accoglibile (artt. 15 Cost.; art. 18 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; artt. 20 e 36 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).**

Magistrato di sorveglianza di Macerata - Decreto 16 marzo 1987 - Est.
MONTELEONE - Cond. vari.

Non può essere accolta la richiesta della Amministrazione Penitenziaria intesa ad ottenere a carico di un gruppo di detenuti politici non «dissociati» ma neppure sottoposti a «sorveglianza particolare» il visto di censura sulla corrispondenza, in omaggio al principio di ragionevolezza, della necessità della serietà della richiesta, della circoscrivibilità della segnalazione di un effettivo e grave pericolo rispetto all'ambito dei destinatari.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Con nota 20 febbraio 1987 veniva richiesto a questo magistrato dalla Direzione dell'istituto di Ascoli Piceno applicazione del visto di censura sulla corrispondenza di tutti i detenuti appartenenti all'area dell'eversione (nella fattispecie di sinistra).

La motivazione riportava alcune righe di un fono proveniente dal Ministero di G e G.

Si affermava quindi che la corrispondenza di alcuni detenuti eversivi italiani (senza specificare ove ristretti) svolgerebbe opera di propaganda per una fusione della ideologie sovversive a livello internazionale e sarebbe comunque strumentale a rivendicazione di atti terroristici (rivendicazione al processo Moro-ter, per l'agguato del 14. febbraio 1987 ?).

Veniva successivamente e direttamente ribadito dal Min. di G. e G. che il magistrato di sorveglianza è chiamato a compito istituzionale; che non può pretendere l'acquisizione delle concrete segnalazioni nè conoscerne le fonti; che nessuna ulteriore spiegazione potrà essere data tramite la convocazione, richiesta, al Ministero; che infine il provvedimento doveva estendersi alla totalità della popolazione eversiva ristretta, per evitare il noto fenomeno dell'aggiramento del visto di corrispondenza.

Analoga iniziativa si verificava contemporaneamente nei confronti dei relativi uffici di sorveglianza ad opera delle Direzioni di quegli istituti di massima sicurezza con analoga tipologia di detenuti ristretti. Una prima premessa è di fatto.

Nessun detenuto della massima sic. dell'istituto di Ascoli Piceno e sottoposto attualmente a regime propriamente differenziato, cioè a «sorveglianza particolare» (art. 14 L. 354/75 e succ. mod.) per cui tralasciando l'aspetto della quantificazione della custodia (tre agenti per muovere un detenuto ex-differenziato) iniziativa che resta marginale ed irrilevante giuridicamente, il regime della sezione Marino del Tronto (ad alto indice pericolosità o mass. sic.) è a tutti gli effetti e per tutti i ristretti identico a quello della sezione circondariale: colloqui; sale colloqui; telefonate; operatori penitenziari; pacchi; attività sportive; corrispondenza.

Non può la P.A. differenziare tale regime.

Unica possibilità è data dall'applicazione della sorveglianza particolare (ma che è provvedimento individualizzato) o dalla fattispecie di cui all'art. 41 bis. (L. pen. cit.): «situazioni di emergenza» (provvedimento ad effetto su tutta la collettività di un istituto o parte di esso.) Seconda premessa è che non vi è ragione di dubitare della veridicità della segnalazione.

Del resto che parte dei detenuti italiani, e più o meno rilevante dei detenuti politici, se si consente di qui in avanti il termine largamente in uso, possa anche servirsi della corrispondenza per affrontare temi legati a strategie, pur vecchie o nuove che siano, è certo possibile.

Ma di più: non si tratta di fenomeno che caratterizza solo l'area della eversione e del terrorismo; si pensi alle temibili organizzazioni di tipo mafioso che risaputamente, adottando una fraseologia convenzionale, vanificano lo stesso visto di corrispondenza, pur se ristrette in istituti di m.sic. per clan, ed il cui pericolo è stato dichiarato per le istituzioni non inferiore a quello delle nove B.r. (e sorvolando poi sui rapporti tra tali organizzazioni e quelle oltre oceano). È notorio, cronaca dei nostri tempi, che il potere discrezionale del magistrato è centro di ampi dibattiti e sembra di cogliere nell'orientamento di rigorosa legalità dato dalla Suprema Corte, un accoglimento di certe critiche, con un monito al corretto ambito dell'applicazione dei notevolissimi poteri che la discrezionalità esprime.

Più che mai doveroso quindi esaminare con particolare cura l'argomento in questione, atteso strettamente che non vi è concordanza di vedute neppure nella stessa magistratura di sorveglianza, e visto che non sarebbero certo da escludere ripercussioni sull'ordine allo stesso istituto, qualora non venisse offerta una solida motivazione alla censura, compromettendo per altro una attività di trattamento in corso in fase estremamente delicata nel reparto «politici».

Ciò premesso, norma base sul visto di corrispondenza epistolare è da individuare nell'art. 18 della cit. legge.

Fatti salvi gli imputati che rimangono nella competenza della magistratura che procede, fino alla emissione della condanna di primo grado, si legge: «la corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del m.d.s. a visto di controllo del direttore» e «.. può provvedervi direttamente o delegare il controllo al direttore».

La normativa è frutto di una rielaborazione operata sulla legge 354/75 nel 1977, e recentemente, con l'introduzione della seconda riforma penitenziaria (L. 683/86), e va quindi collegata con un regolamento di attuazione che risale al 1976 (D.P.R. 29 aprile n. 431) che è in corso di rivisitazione, ma tuttora ancora in vigore.

L'art. 20 del cit. reg. prevede che il m.d.s. possa disporre il visto di corrispondenza in occasione di esigenze accertate e connesse al trattamento terapeutico (infermi e seminfermi di mente); più complesso l'art. 36 (reg).

Vi è innanzitutto una ennesima affermazione semigarantistica.

La corrispondenza in partenza o in arrivo è sottoposta a ispezione, questa deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto (la disciplina specifica di tale ultima modalità va prevista dal regolamento interno di istituto).

E fin qui viene pertanto evitato che tramite la posta giungano in istituto, o ne escano, oggetti poco desiderati.

La norma passa poi al secondo aspetto connesso alla busta postale e prevede che la corrispondenza epistolare sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio è inoltrata o trattenuta su disposizione del m.d.s.

L'ipotesi della segnalazione, con trattenimento della missiva sospettata, ricalca l'art. 226 C.P.P.

Effettivamente la Direzione dell'istituto può venire a conoscenza del contenuto pericoloso di certe missive e, trattenuta la lettera, segnala al magistrato il caso per disposizioni in merito alla apertura o meno.

Il termine «di ufficio» indica invece l'insorgere del limite alla riservatezza della corrispondenza, per un provvedimento del magistrato, in tale senso già redatto; ed è ciò che si chiede dalla P.A. nel caso.

La prima ipotesi dunque prevede il trattenimento della missiva (o missive) sospetta di possedere elementi di reato o di pericolo per l'ordine e la sicurezza, e la decisione del magistrato, sia questo l'a.g. che procede, o il m.d.s, a secondo del caso.

È chiaro che di seguito a comprova positiva scatterà un provvedimento di censura anche esteso a tutta la corrispondenza successiva (implicata), ma ciò non è automatico.

Nel secondo caso invece, non vi è missiva sospettata e trattenuta, perchè il provvedimento d'ufficio si basa su altro rilievo.

Per l'a.g. che procede, in vista della sentenza di primo grado, si tratta di cautelare efficacemente le esigenze processuali, quando ritenuto necessario; ed è importante ed opportuno peraltro che non si verificchino altre competenze, a rischio di interferenze, sicchè è escluso un intervento in tale senso della magistratura di sorv.

Dopo la sent. di primo grado (tale limite è voluto dalla legge) si pone il problema se sussista un potere del m.d.s. all'emissione di un provvedimento di censura «d'ufficio», senza che si sia verificata alcuna trattenuta di missiva in particolare: bensì si evidenzia, comunque, un problema connesso alla corrispondenza: si tratti di notizie anche riservate e non divulgabili, non avrebbe rilievo, purchè il m.d.s. si convinca, motivando, che la corrispondenza rappresenti un pericolo per l'ordine e la sicurezza, in una sezione, un reparto, un *istituto* di sua competenza.

Verrebbe fatto di osservare che tale interpretazione dell'art 36 (reg.) in relazione all'art. 18 della legge, completamente indeterminato se venisse portata a logica conclusione, tra i poteri-doveri della magistratura di sorveglianza includerebbe anche quello della diretta responsabilità nei confronti dell'ordine e della sicurezza dell'istituto, cosa criticabile sotto diversi aspetti, ma già contraddetta dall'art. 3 del reg. che prevede nella figura del direttore dell'istituto il responsabile dell'ordine, della sicurezza, e della disciplina.

La conclusione potrebbe sembrare risolutiva.

Tuttavia è risaputo che il ruolo del m.d.s. è di ardua definizione, convergendovi funzioni di diversa natura, giacchè le funzioni amministrative si integrano indissolubilmente all'organo che le produce, pur se giudiziario.

Vanno perciò delimitati i confini, per quanto possibile del sintagma «ordine e sicurezza» previsto appunto dall'art. 36 del reg.

Va innanzi tutto chiarito che la nozione riguarda anche gli effetti esterni, anche se il pericolo si ravvisa spesso limitato allo stesso istituto.

Ora non si è a conoscenza se la P.A. sia o no in possesso di «prove di reato»; talune fattispecie previste dal legislatore come particolarissime, legittimerebbero il completo silenzio della P.A.

Tuttavia si è segnalato un fondato sospetto, entro il quale deve svolgersi quindi questo esame; un giudizio di prevalenza o soccombenza tra un interesse pubblico, come l'ordine e la sicurezza (sia nell'istituto che appunto nelle ripercussioni fuori di esso) ed un bene garantito in Costituzione al cittadino, sia questo anche detenuto.

Si necessita giudizio in concreto, non essendo previsti automatismi legislativi, tra valori costituzionali.

Il principio operativo, in tale ambito di problematica, risiede unicamente in quello evidenziato più volte quale idoneo dalla Corte costituzionale, in svariate decisioni che ricalcano orientamenti già precedenti, della Corte Suprema degli USA.

Il principio di «ragionevolezza».

L'argomento non svisciva di intensità negli istituti penitenziari, per il solo fatto consequenziale alla limitazione della libertà personale, basti pensare al diritto alla salute, a formulare petizioni, al voto se non limitato da sentenza penale, alla libertà di pensiero, di culto, alla stessa segretezza della corrispondenza art. 15 Cost., anche se taluno è stato ritenuto più comprimibile, dalla stessa Costituzione.

Così l'art. 15 prevede che «atto motivato dell'a. g.» possa incidere sulla segretezza della corrispondenza, «in presenza delle garanzie stabilite dalla legge».

Il richiamo alla motivazione è importante come quello alla autorità giudiziaria.

Vero che il m.d.s., esprime qui giudizio amministrativo, ma quale organo giudiziario preposto all'applicazione della limitazione di cui all'art. 15 Cost., deve rifuggire dagli stereotipi in uso nella P.A., ove è sufficiente che l'organo dimostri di non aver semplicemente ignorato, nell'ambito del suo potere certo discrezionale, i diversi interessi, primari e secondari, per l'adozione del conseguenziale provvedimento amministrativo.

Ora sul concetto di Ordine pubblico e sicurezza pubblica c'è spazio, si è osservato, anche per qualunque limite.

Gravi deroghe alla libertà possono allora essere legittimate, prima facie.

Ma il principio di «ragionevolezza» permette di individuare tre caratteristiche fondamentali attinenti alla segnalazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza.

Innanzitutto deve palesarsene la serietà.

Ovvero la possibilità di un grave pericolo, da prevalere sull'interesse del singolo cittadino detenuto.

Ovviamente i casi non sono tipizzabili (lo è invece il meccanismo di garanzia operante) e su ciò si è profusamente espressa la stessa Corte europea, nell'affrontare il problema dei limiti al colloquio ai detenuti.

Nonostante il magistrato sia stato ignorato nella pretesa della conoscenza delle stesse fonti della segnalazione, come già accennato, non si pongono certo dubbi di credibilità, anche se la valutazione che deriva del pericolo è già filtrata dall'interpretazione datane dalla P.A., che è parte.

Tanto più che sono di dominio generale articoli dove si legge: «Per uscire dall'isolamento i nuovi Br hanno deciso di abbandonare il vecchio settarismo ideologico» e «con un rischio in più la saldatura con le formazioni medioorientali» (L'Espresso 1 marzo 1987: le due anime della Br., (seguirà smentita ufficiale dell'OLP).

Tuttavia tale questione, sollevabile, non appare convincente del tutto; potrebbe trovare possibili scusanti nella difficoltà già evidenziata.

Non si è ritenuto pertanto doveroso insistere nella richiesta delle fonti, visto che i poteri che sono conferiti al m.d.s., non corrispondono nel caso a quelli del g.o. penale.

Attesa quindi l'attendibilità, gioca il secondo elemento: quello temporale.

Ed anche qui il problema delle fonti della segnalazione in possesso riservato delle autorità amministrative si palesa nella sua interezza; la segnalazione potrebbe infatti attenersi a periodi progressivi ed essere portata a notizia (riservata) solo in tempi successivi; un dubbio che non investe direttamente il Ministero di g. e g. ma che non potrebbe non creare imbarazzo reciproco.

Che esistano sospetti di collegamenti internazionali nella eversione non è novità, vero che se ne viene parlando con vigore in questi ultimi tempi.

Comunque dubitare sul punto aprirebbe forse maggiori dilemmi di quanti se ne possano poi risolvere e, correttamente, si deve ritenere percorribile la soluzione data sul primo requisito.

Da ultimo, per rimanere nell'ambito di un giudizio di concretezza, va affrontato il tema della circoscrivibilità della segnalazione di pericolo rispetto all'ambito dei destinatari.

Questo è essenziale per evitare che il potere discrezionale travalichi in un giudizio di pura opportunità meramente politico, che non compete.

Ancor più chiaramente: il m.d.s. può ben adottare il visto anche su più detenuti, con motivazione individuale, anche se di fatto paritetica analiticamente, se il fatto posto alla base di questa riguarda indissolubilmente ognuno dei detenuti assoggettati, secondo ampio giudizio di possibilità.

Non può essere pertanto il semplice fatto di essere ristretti in un particolare istituto o sezione di m. sic. a determinare il visto di corrispondenza, perchè sarebbe invece logico interpretare che la reale motivazione resta nell'oscurità di quelle decisioni amministrative non note, e non riscontrabili, che ne hanno determinato l'assegnazione del detenuto.

L'osservazione mira solo a chiarire che vi deve essere un sospetto reale su un reparto o istituto, quale causa - effetto del provvedimento e non viceversa.

Orbene la segnalazione riferisce di «detenuti eversivi», quindi rei o imputati di aver mirato al sovvertimento dell'ordine democratico dello Stato.

Ma la popolazione legata a fatti di eversione è distribuita in tutta Italia.

Attualmente, oltre Ascoli Piceno: Cuneo, Voghera, Novara, Roma e altrove.

È legittimo ci si interroga assoggettare al medesimo sospetto, in un giudizio che va espresso in termini di concretezza, istituti fors'anche addirittura estranei all'oggetto della segnalazione? Venga consentita una metafora: si potrebbe pericolosamente avviare qualcosa di impreciso eppure temibile come la roulette russa? Cer-

to la stessa segnalazione potrebbe non configurare una indicazione precisa per le stesse autorità amministrative, a dover dare una interpretazione di buona fede, e allora i confini murari degli istituti teoricamente si unirebbero intorno alla popolazione eversiva, cioè sulla base della posizione giuridica dei sospettati.

Si comprende come la *fictio* ingeneri possibili pericoli per tutto il sistema penitenziario.

È lontano dallo spirito della legge fondare criteri di pericolosità o comunque che importino limitazione nei diritti sulla motivazione della specifica posizione giuridica.

Sembra quindi doveroso prendere le distanze da un palese ritorno alle generalizzazioni della normativa di emergenza che per anni hanno contraddistinto la *m. sic.*

Aberranti sarebbero poi le conseguenze nei pur pochissimi istituti promisqui ove cioè sono senza particolari accorgimenti di separazione ancora detenuti politici e comuni.

Nella stessa stesura del regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis della L.) non sono state ignorate tali osservazioni se il provvedimento deve essere individualizzato « *indipendentemente dalla natura dell'imputazione* ».

La presunzione del vincolo eversivo, non raffigura un criterio concreto, è bensì un espediente logico ove il più contiene per forza il meno.

Ma dove anche non vi appare sforzo di individuazione; di concreta circoscrivibilità.

Che poi i detenuti « *irriducibili* » possano, giacché ritenuti presenti in ogni istituto oggetto di richiesta, costituire il catalizzatore del generale sospetto su tutti i condetenuti, è cosa che si presta anche a minor pregio.

« *Detenuti irriducibili* » o comunque « *senza particolare classificazione* » (cioè intesi non dissociati) riferisce la nota della P.A.

L'accomunazione di detenuti « *senza particolare classificazione* » a detenuti irriducibili è critica.

In Ascoli Piceno i primi hanno ottenuto già benefici di legge, attraverso le ordinanze del Tribunale di Sorv.

Pur senza ricorrere alla dissociazione; non mancano infatti segni evidenti di interesse al normale reinserimento sociale.

Una parificazione aprioristica svuoterebbe di significato il lavoro svolto da tutti gli operatori creando facili argomenti per gli irriducibili.

L'indirizzo generale lo si può cogliere anche da alcuni recenti articoli apparsi sulla stampa settimanale e no: si legga: « *Non mi pento, non rinnego* » (L'Espresso 18 gennaio 1987); « *la gente non vuole la guerra* » (Il Messaggero 20 marzo 1987), che riportano episodi ragguardevoli sul punto.

Tali considerazioni si rendono necessarie, perchè certamente la decisione sia ponderata e non dettata emotivamente da fatti di scalpore, ignorando la delicatissima situazione penitenziaria.

Per altro sarebbe paradossale dare spazio ad argomenti utili alla stessa eversione nei risultati:

«Attacco al cuore dello Stato (che mira a rompere gli equilibri politici che fanno marciare i programmi) rendendone ingovernabili le contraddizioni».

Non sembra, riflessioni marginali a parte, che si ponga quindi come razionale in fine il criterio offerto dalla P.A., almeno nello schema di legge attuale, perchè il sacrificio dell'interesse costituzionale in gioco non può fondarsi sulla mera propabilità di ledere altro pur ritenuto principale (ordine e sicurezza) ma ne richiede senz'altro la concreta possibilità tramite individuazione di un ragionevole criterio d'ambito di circoscrivibilità che senza approdare a classificazioni teoriche, si determini per tempi e luoghi delimitati, includendo la certezza di arginare il fenomeno lì sorto e con il minor danno possibile alle parti eventualmente coinvolte per necessità.

Bisogna prendere quindi atto che non si é in possesso di quegli elementi per offrire margine alla segnalazione da parte di questo ufficio, atteso l'ambito degli iprescindibili doveri che ne legano la funzione ai principi di legalità.

Il legislatore può certo innovare la materia; allo stato la richiesta va comunque disattesa.

Deve da ultimo cogliersi occasione per rammentare che la P.A., cioè, precisamente, il direttore dell'istituto: ha il potere di trattenere tutte le missive sospettate, (richiedendo specificatamente l'intervento del m.d.s.) in quanto appunto funzionario preposto all'ordine, sicurezza e disciplina in un istituto penitenziario, con attinenti poteri di intervento, e di richiesta di garanzie che lo salvaguardino nell'esercizio di tale compito.

P.Q.M.

Visto l'articolo 18 L. 354/75 e succ. mod. e relativo reg. di attuazione

Così decide:

Respinge allo stato l'istanza della P.A.

(omissis)

CENSURA DELLA CORRISPONDENZA DEI DETENUTI: PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ

La decisione non verte in tema di «Sorveglianza particolare (istituto introdotto con gli artt. 1,2,3 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 che hanno aggiunto all'Ord. Penit. gli artt. 14 *bis*, 14 *ter*, 14 *quater* in quanto i soggetti cui si riferisce non erano sottoposti allo speciale regime, anche se si trovavano ristretti in un istituto in cui la Amministrazione attuava un rigoroso trattamento di custodia «rafforzata», e ciò legittimamente, senza per questo differenziare i ristretti quanto alla fruibilità piena del trattamento ordinario. È qui in evidenza, invece, lo art. 18, (7°, 8°, 9° comma) dell'Ord. Penit., (sostituito della legge 12 gennaio 1977 n. 1 e poi sostituito ancora il comma 8° con la legge 663/1986) che regola il «visto di censura» nella corrispondenza dei detenuti, sia imputati che condannati definitivi.

L'articolo suddetto supporta poi l'art. 36 del Reg. Gen. ed in particolare i commi 6°, 7°, 8°.

La disciplina, di generale applicazione, è incentrata su un «provvedimento» del magistrato che deve essere «motivato» e basato sul «sospetto» che nella corrispondenza in arrivo o in partenza, siano inseriti «contenuti che costituiscano elementi di reato» o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza».

Il controllo censorio disposto viene effettuato direttamente dal magistrato, che può però delegare il direttore dell'istituto a procedervi. Lo stesso magistrato decide poi se la corrispondenza esaminata debba essere inoltrata o trattenuta, fermo in ogni caso l'obbligo di informare il detenuto interessato.

La vicenda qui esaminata consente di affermare che il provvedimento del magistrato, per essere legittimo, (anche se non è impugnabile né reclamabile) non può che riferirsi a singoli plichi ed a singoli detenuti e comunque ad un periodo ben preciso e limitato, senza di ché qualsiasi motivazione sarebbe apparente ed una vigenza illimitata nel tempo del provvedimento, nonché la sua estensione a tutto l'istituto lo renderebbe, sotto altro profilo, sganciato da qualsiasi elemento, sia pure di sospetto, concretamente riferito a precise circostanze che la Amministrazione deve invece segnalare in modo esplicito al magistrato. Al più, non sembra da ritenere illegittima una eventuale proroga del regime suddetto, purché attuata con altro provvedimento del magistrato.

D'altronde, che la norma debba essere interpretata restrittivamente, sotto pena di incostituzionalità dell'art. 18 Ord. Pen., discende dall'art. 15 della Costituzione, secondo cui la restrizione deve attuarsi «con atto motivato» della autorità giudiziaria e «con le garanzie stabilite dalla legge».

Tali garanzie nel sistema attuale mancano e sotto tale profilo è comunque lecito dubitare della costituzionalità del sistema perché il decreto del magistrato, pur dovendo essere motivato, non è atto giurisdizionale ma amministrativo ed il detenuto non può opporsi in alcun modo, salvo il ricorso al TAR, per travisamento dei fatti ed eccesso di potere, avendo soltanto titolo ad essere informato della censura e del suo esito. La motivazione deve essere quindi effettiva e sostenuta da precise e concrete circostanze: è così da escludere una motivazione «per relazione» sulla base delle affermazioni della Amministrazione penitenziaria che, se può tacere nei confronti del magistrato la fonte specifica e nominativa della notizia, deve però tale notizia fornire. Sotto il profilo dell'esigenza di tutela del comprensibile riserbo, non deve essere dimenticato che il decreto, motivato, non deve essere notificato al detenuto, almeno preventivamente, né deve essere portato a conoscenza «esterna» dall'ufficio.

Anche sotto tale visuale, sembrano da escludersi pericoli di sorta.

Esattamente la dottrina (si veda Corso in Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Bologna 1981, Pag. 184 e GREVI *ivi*, pag. 24) ha sottolineato da un lato il naturale progresso compiuto dal legislatore nel settore a favore della tutela di un diritto fondamentale del detenuto, dall'altro l'incompletezza della tutela stessa, così come sopra illustrato.

Infatti, è un dato di fatto importante il superamento dell'art. 103 del *Reg. Pen.* del 1931 che imponeva indiscriminatamente la censura preventiva su tutta la corrispondenza del detenuto.

Tale articolo, rimasto in vigore fino al 1975, era indubbiamente illegittimo ma non poteva, in quanto norma regolamentare, considerarsi oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale (Ord. 20 luglio 1978 n. 81 giusto incidente sollevato dal Pretore di Susa il 3 ottobre 1975, in *Giur. Cost.* 1976 II 545).

Poteva e doveva, invece, essere disapplicato dal giudice, come in linea generale ha sostenuto la Corte suddetta fin dalla sentenza 27 giugno 1968 n. 72. Per altri riferimenti, in tema di colloqui e di corrispondenza, si veda Zappa (in questa *Rivista* 1983 - 2-3-749) e Bernardi «Corrispondenza dei detenuti e diritti fondamentali della persona (in *Rivista Ital. Dir. Proc. Pen.* 1983-1414). La Corte Costituzionale con sentenza n. 103 dell'11 aprile 1984 ha confermato che l'ordine di servizio attribuito alla competenza del magistrato di sorveglianza dall'art. 69 *Ord. Pen.* in tema di lavoro e di disciplina, non attiene alla attività giurisdizionale del Magistrato, essendo la tutela dei diritti attribuita al giudice ordinario. Di conse-

guenza, in quella sede non era possibile sollevare questioni di illegittimità costituzionale della norma.

Con la legge 663/1986, la situazione è radicalmente mutata, perché con la modifica dell'art. 69 Ord. Pen. è stato sostituito l'ordine di servizio con l'ordinanza, atto giurisdizionale, ricorribile per cassazione. Ma in tema di censura della corrispondenza, nulla è mutato, con la legge 663, perché la materia non è prevista dall'art. 69 sopracitato e tuttora rimane la mancanza di tutela giurisdizionale. Quanto alla necessità della motivazione che deve essere basata su circostanze concrete, è da rilevare che l'art. 36, 5° comma, del Reg. indica una via, quella del «controllo ispettivo» della corrispondenza, attuabile con ogni mezzo, purché non riguardante il contenuto del documento, tendente a rilevare l'eventuale presenza di valori od oggetti non consentiti.

Tale controllo riguarda soltanto il contenuto materiale del plico, e di per sé non riguarda l'inviolabilità e la riservatezza della corrispondenza che è garantita soltanto in relazione alla notizia, al messaggio, cioè al testo della missiva.

È in relazione a tale aspetto che di norma è più difficile sostanziare i fondati sospetti, ma la difficoltà stessa non esime l'A.P. dall'obbligo di indicare elementi precisi né il magistrato di sorveglianza da quello di motivazione. Evidentemente, anche le notizie confidenziali raccolte dalla custodia possono, se correlate ad altri elementi concreti, servire allo scopo. È però, ormai, certo che l'art. 18 della legge è un testo che deve essere passato al vaglio della Corte Costituzionale, essenzialmente sotto il profilo della mancanza sia di una scadenza temporale cogente al provvedimento che dispone la censura che della previsione della impugnabilità del provvedimento stesso. Ovviamente la questione non può essere sollevata dal magistrato di sorveglianza, stante la natura tutt'ora amministrativa del suo intervento in tema di censura della corrispondenza: lo potrebbe però fare il TAR avanti al quale l'interessato ha indubbiamente titolo per rivolgersi, impugnando l'atto amministrativo. La tutela nella suddetta sede almeno di un interesse legittimo del detenuto sembra fuori discussione. Indipendentemente dalla natura, assoluta o relativa, della riserva giurisdizionale disposta dall'art. 15 Cost., tutt'ora oggetto di disputa in sede dottrinale e giurisdizionale, stà di fatto che l'ordinamento prevede sì l'intervento del magistrato, quale organo estraneo alla Amministrazione penitenziaria ma senza alcuna garanzia obbiettiva per il detenuto - L'art. 15 Cost. esige non solo un atto «motivato» del giudice ma emesso con le «garanzie stabilite dalla legge», che nel caso in esame non sussistono, non essendo prevista nessuna possibilità di controllo giurisdizionale, sia pure successivo. È indubbio che il diritto

alla inviolabilità della segretezza della corrispondenza dei detenuti possa affievolirsi di fronte alle esigenze processuali della tutela della genuinità della prova ed a quella sostanziale della tutela dell'ordine e della sicurezza negli Istituti di pena, ma ciò nonostante la norma costituzionale prevede delle garanzie che ora non sono presenti. Occorrerebbe, pertanto, ampliare la facoltà di reclamo mediante un opportuno intervento legislativo, estendendo il campo di intervento del magistrato di sorveglianza, previsto dall'art. 69, 6° comma Ord. Pen. (anche quale uscito dalla novella del 1986), con particolare riferimento ai provvedimenti di censura della corrispondenza (art. 18), di concessione o di negazione dei colloqui e delle telefonate (art. 18 Ord. e 36 e 37 Reg.); di assegnazione o di trasferimento (artt. 14 e 42 Ord.); di effettuazione o meno dell'osservazione scientifica della personalità e di un trattamento rieducativo individualizzato (art. 13 Ord.), stante la riconosciuta esistenza al riguardo di un obbligo da parte dell'Amministrazione penitenziaria, obbligo che non ha alcun senso concreto se il corrispondente diritto dell'utente è sfornito di tutela adeguata. Anche sotto il profilo internazionale, non sembra che l'attuale disciplina sia conforme agli impegni assunti dall'Italia, in particolare con la legge 4.8.1955 n. 848 che ha reso esecutiva la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'art. 5 della convenzione afferma che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e dello sua corrispondenza. L'ingerenza dell'autorità pubblica, limitativa di tale diritto, è ammessa quando è necessaria per la «sicurezza pubblica», per «la difesa dell'ordine», per la «prevenzione dei reati». L'art. 13 specifica che, nel caso di possibile violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione, «ha diritto di presentare ricorso avanti ad una magistratura nazionale», il che nella specie non è previsto. Nelle Regole minime Europee (adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa il 12 febbraio 1987, sulla falsariga di quelle delle N.U. del 30 agosto 1955) non viene fatto esplicito riferimento alla censura della corrispondenza dei detenuti, ma (parte I, art. 5) viene affermato il principio secondo cui deve essere assicurato il rispetto dei diritti individuali e la legittimità della esecuzione delle pene, da parte di una autorità giudiziaria non appartenente alla Amministrazione penitenziaria.

L'art. 64 (IV parte) afferma che la condizione di detenzione, che è già punizione in quanto tale, non deve aggravare le sofferenze inerenti ad essa, salve le esigenze accidentali, che giustifichino l'isolamento o interventi disciplinari (vedi anche l'art.43).

L'art. 45 impone di mantenere e rafforzare legami con la famiglia e la comunità esterna e di ridurre al minimo le differenze tra la vita in carcere e quella in libertà.

L'art. 35 in tema di disciplina, impone un sistema che determini sempre l'autorità cui ricorrere e la durata di ogni sanzione. L'interessato deve essere ammesso a discolparsi.

Tutto ciò presuppone la necessità di provvedimenti non solo motivati, ma anche reclamabili e ben definiti nel tempo, nello spazio e nella procedura.

Nessuna novità può al riguardo essere introdotta in sede regolamentare, nonostante la delega contenuta nell'art. 32 della legge 633/1986 per la ragione che la novella del 1986 non ha purtroppo riguardato l'art. 18, 7° comma dell'Ord. Pen., con la conseguenza che l'art. 36 del Reg. Gen. non potrà che restare immutato.

Peraltro, per gli imputati, sarebbe opportuno prevedere che l'isolamento iniziale non sia automatico ed illimitato, ma disposto soltanto in via espressa e caso per caso, con previsione della durata e delle modalità dell'isolamento stesso, che (art. 33 Ord.) implica anche il divieto di trasmettere e ricevere la corrispondenza.

Orbene, se così stanno le cose, non si vede perché l'isolamento degli imputati debba essere rigorosamente limitato nel tempo, a differenza della *censura* sulla corrispondenza. Ragione di più, quindi, per invocare una revisione dell'art. 18 sopra citato.

GIANCARLO ZAPPA

Misure di sicurezza detentiva - Soggetto trattato con esito positivo - Mancanza di lavoro - Revoca anticipata della misura - È possibile (artt. 102, 203 c.p.; artt. 54 e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 31 legge 10 ottobre 1986, n. 633; legge 18 febbraio 1987, n. 34).

Magistrato di Sorveglianza di Macerata - Decreto 21 gennaio 1987 - Est. MONTELEONE - Cond. Diana.

Qualora il soggetto abbia risposto positivamente al trattamento penitenziario, ottenendo anche la liberazione anticipata per la partecipazione all'opera di rieducazione ed allo scopo di un più efficace reinserimento nella società ed altri non ottenendo altre misure alternative esclusivamente per la mancanza attuale di ipotesi concrete di sistemazione esterna, può essere revocata in via anticipata la misura di sicurezza detentiva, anche se trattasi di condannato per reati politici che non abbia potuto o voluto fruire delle riduzioni di pena previste per la c.d. «area della dissociazione» (1).

(1) La massima è evidentemente esatta e costituisce una prima, interessante applicazione del disposto dell'art. 31 della legge 653/1986, che ha soppresso l'art. 204 c.p. ed introdotto il giusto e civile principio secondo cui il magistrato di sor-

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Ha emesso il seguente:

DECRETO

Nei confronti di: Diana Franco, 6 ottobre 1952, S. Antioco.- Detenuto massima sicurezza Ascoli Piceno.

Diana Franco, in espiazione pena per furti, associazione sovversiva, armi, veniva dichiarato delinquente abituale ex art. 102 c.p. con decreto n. 7.12.83 del magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria e previo provvedimento di riunificazione di misure di sicurezza, comprensivo della libertà vigilata di cui a sent. 7 dicembre 1977 Cort. App. Firenze e 19 marzo 1980 Corte Ass. Firenze, veniva quindi assegnato, per la durata minima di anni 2, ad una casa di lavoro.

In data 7 novembre 1986 inoltrava tramite la Direzione dell'istituto di Ascoli Piceno istanza di revoca anticipata della predetta misura di sicurezza ed essendo imminente l'inizio del decorso di questa rinunciava ai termini, alla presenza in udienza e si rimetteva al patrocinio di ufficio.

Il P.M. esprimeva parere contrario.

In recenti decisioni si è avuto modo di osservare da questo magistrato che l'esame della pericolosità di cui all'art. 102 c.p. dovrebbe essere oramai anche d'ufficio riproposto prima della applicazione della misura di sicurezza detentiva a suo tempo ordinata.

veglanza deve sempre preventivamente accettare, con procedimento giurisdizionale ad hoc, l'attualità della pericolosità sociale del soggetto, al fine di rendere possibile l'esecuzione di qualsiasi misura di sicurezza, anche non detentiva. È opportuno che il nuovo codice di procedura penale espliciti meglio il concetto suddetto, pur già acquisito e preveda che l'ufficio competente alle esecuzioni non proceda se non previo la decisione del magistrato suddetta.

La decisione è anche notevole perché esamina il rapporto tra la «pericolosità sociale attuale» e la partecipazione all'opera di rieducazione o la condotta del condannato complessivamente considerata o i progressi nel trattamento. Infine, la mancata applicazione dei benefici trattandosi di condannato per reati politici ma, non dissociato.

La decisione è da condividere: la semilibertà non è stata concessa esclusivamente per mancanza di ipotesi concrete di sistemazione esterna. La legge nella dissociazione prevede già di per sé stessa sconti di pena ed altri vantaggi, ma è un «plus» eventuale e certamente la mancata dissociazione non è, di per sé sola considerata, indizio di attuale pericolosità sociale.

Onde bene il magistrato ha svincolato il giudizio sulla pericolosità da quello (peraltro spettante al giudice di merito) sull'atteggiamento del soggetto nei confronti dei reati politici commessi.

Oggetto di giudizio non è il riesame di argomenti delineatisi nel convincimento del giudice, ma una presunzione di legge.

Semplice stereotipo, pertanto, la valutazione iure et de iure dell'art. 102 c.p., perché disancorata da motivazioni concrete quali quelle attinenti per esempio alla condotta, al genere di vita, al carattere del reo.

La recente riforma penitenziaria (legge 633/86) ha introdotto quindi a ragione una radicale modifica.

Non è più neanche ordinabile una misura di sicurezza che non sia fondata sull'accertamento che colui il quale ha commesso il fatto sia persona socialmente pericolosa, richiedendosi dunque nella comminazione di quella un esame della fattispecie individuale, certo desumibile dall'art. 133 C.P. secondo il disposto di cui all'art. 203 C.P.

Devono essere presi in considerazione dunque anche gli elementi concernenti lo stile di vita anteatto, la valutazione dei motivi a delinquere, la condotta penitenziaria con tutti quegli elementi che possono essere poi specificatamente sintomatici, la possibilità di reinserimento lavorativo.

Figlio di una modesta famiglia ove la sopravvivenza era legata dapprima al lavoro in miniera del genitore, di poi ai rapporti di collaborazione domestica della madre, il Diana, ancora minorenne, riportava prime esperienze di delinquenza «metropolitana» (Genova); il padre divenuto inabile al lavoro insalubre della miniera si era dato al contrabbando.

I periodi di detenzione presto iniziati vengono «politicizzati» con il contatto con le prime frange di «politici» arrestati..

È infine condannato per associazione sovversiva; trattasi di un gruppo sgominato repentinamente, che non riuscirà a raggiungere livelli organizzativi adeguati a materiale operatività terroristica.

Entra così nel «circuitto della massima sicurezza», allora definito «speciale» per l'applicazione dell'art. 90 della legge penitenziaria.

Si tratta di anni «caldi» per questi istituti, ed è fuor di luogo immaginare ipotesi di autocritica e trattamento.

Tuttavia il Diana evita di farsi coinvolgere, la condotta di questo, fatti i debiti confronti con i tempi, resta discreta: Non prende parte a nessun episodio di violenza sulle persone.

Ma sarebbe parziale voler valutare questo non appariscente comportamento come qualcosa di passivo.

Esso ha rappresentato in quegli anni indimenticabili, già una svolta, l'inizio di un riesame.

Sono di questo parere la Sez. di Sorv. di Firenze e quella di Reggio Calabria, visto che prima l'una, poi l'altra, concedono complessivamente 420 giorni di riduzione pena.

Non va trascurato che quindi sia la protesta in Fossombrone contro l'art. 90, che il rinvenimento di una lama rudimentale nella cella di alcuni detenuti tra i quali il Diana, restano elementi marginali nell'arco della lunga carcerazione condotta dallo stesso, nella valutazione dell'ultima Sezione richiamata.

Ed invero questa decisione è significativa anche perchè il presupposto di cui all'art. 54 L. pen., e cioè dello istituto della liberazione anticipata è quella di «partecipazione all'opera di rieducazione» ed essa è concessa al condannato «ai fini del suo più efficace reinserimento nella società».

Non va neanche ignorato che il detenuto non ha potuto usufruire di misure alternative alla detenzione, perchè sprovvisto di attività lavorativa (ordinanza avanti cit.) Questa difficoltà è tuttora persistente e crea disagio per un reinserimento, vista pure l'impossibilità dei genitori ad un aiuto sostanziale.

Tuttavia sembra paradossale che proprio la mancanza di una concreta occasione lavorativa, frustrando i risultati trattamentali, oltre che determinare il rigetto di misure alternative, addirittura finisca con il determinare l'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro (il detenuto attualmente svolge attività intramuraria).

Si istaurerebbe infatti un circolo vizioso che riproporrebbe per altro gli stessi insoluti problemi di questi ultimi anni di carcerazione, in una ottica unilaterale e per altro di dubbia, pretesa social-preventiva.

Non va ignorato infatti che la misura di sicurezza detentiva ha un'alta connotazione di afflittività, comunque predominante sull'efficacia preventiva, e richiede quindi la certezza che il soggetto si dedichi al delitto.

Debbono anche essere sciolti sospetti di irriducibilità sul Diana, a miglior definizione dell'argomento.

Il concetto esprime la posizione di coloro che rifiutano qualsiasi compromesso con le «regole del gioco», istituzionalizzate e quindi ammesso che il Diana possa poi più o meno realisticamente far parte di quell'area di detenuti politici non dissociati, pur tuttavia resta estraneo a posizioni oltransistiche.

È questo un comportamento attivo, a ben osservare il delicatissimo settore penitenziario in questione.

Tornando pertanto alla diretta contrapposizione che si sta delineando negli elementi in esame, si deve concludere che esiste un positivo comportamento penitenziario; esiste pure la carenza di una occasione materiale di reinserimento.

A tale ultimo proposito si ricorda che l'esame della pericolosità non può prescindere dai rapporti con il mondo esterno, dalla famiglia, da possibilità di lavoro e studio, cioè da un impegno evidente che torni a beneficio immediato della società, secondo certe regole.

Ma non deve neanche sottacersi il ritardo, malgrado l'impegno programmatico, nel favorire nella ricerca il cittadino in fase di reinserimento nel consorzio sociale, dopo una lunga carcerazione, vera premessa di rieducazione e prevenzione.

Invece il problema si aggrava, e comincia ad accentuarsi particolarmente per i detenuti «politici», di cui oramai molti sempre più definitivi, e specie là ove la dissociazione non è stata da questi ritenuta, almeno platealmente, l'unico rimedio alla chiusura dimostrata dalle istituzioni.

La carenza prospettata pertanto non dovrebbe condurre ad una ennesima ipervalutazione di potenziali capacità a delinquere posto che l'esame globale degli elementi di cui al 133 c.p. non conducono ad un tracciato attualmente sintomatico di determinazione al reato, evidenziandosi una risposta trattamentale.

Tutto ciò induce quindi a ritenere che il giudizio sulla pericolosità sociale di cui al decreto 7/83 Reggio Calabria debba essere ridimensionato in termini di concretezza ed equità sostanziale.

La misura di sicurezza detentiva va pertanto sostituita con la misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata, giusto compromesso per la pericolosità residua riscontrata.

Vero che la legge non tipicizza tale potere del giudice, fattispecie leggermente differente da quello di trasformazione della misura di sicurezza, che si verifica in un qualsiasi momento, ma ad esecuzione iniziata di essa, ma si deve ritenere ormai prassi costante della giurisprudenza delle Sezioni di sorveglianza, cui precedentemente spettava il giudizio in corso, in quanto il potere di revoca contiene implicitamente quello più moderato sia di trasformazione che di sostituzione delle misure di sicurezza.

Ovviamente il trasferimento della materia in primo grado al magistrato di sorveglianza ne ha comportato stesso potere di intervento.

Ciò comporta il venir meno dello stato di delinquenza abituale che devesi dichiarare revocato, chè se ritenuto persistente contraddirebbe l'effettuata sostituzione opportunamente decretata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 71 Bis, 69, 31 L. Pen. e 133, 205 c.p.

DECRETA

Nei confronti di Diana Franco, sopra generalizzato:.

- 1) Sostituirsi la misura di sicurezza di cui al Decr. Uff. Sorv. Reggio Calabria n. 7/83 di anni due di casa di lavoro in misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata stabilita nel minimo in pari tempo di anni due.
- 2) Revoca la dichiarazione di delinquenza abituale.
- 3) Manda alla cancelleria per ogni incombenza di legge.

Ordinamento penitenziario - Permesso premiale - Durata - Criteri per la concessione (art. 30 *ter* legge 26 luglio 1975, n. 354):

Magistrato di sorveglianza di Torino - Decreto 21 marzo 1987 - Est. FORNACE - Cond. La Spina.

Il permesso premiale è volto ad aggiungere un ulteriore elemento di valutazione del programma di trattamento e ad incentivare la regola condotta infra-murale dei condannati per i riflessi positivi nei confronti del preseguito della loro vita: occorre pertanto fissare una correlazione tra il periodo di detenzione e quello di fruizione, nell'arco di un anno; pertanto i 45 giorni di permesso fissati dalla legge devono essere distribuiti nell'arco suddetto (es. 15 giorni ogni 4 mesi) (1).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza di La Spina Salvatore in espiazione di pena presso l'Istituto di Torino intesa ad ottenere un permesso premio allo scopo di «cercare un datore di lavoro per usufruire della eventuale semilibertà»;

(1) Interessante decisione, tra le prime segnalate, in tema dei criteri con cui il Magistrato di Sorveglianza può applicare i principi contenuti nell'art. 30 *ter* introdotto nello ordinamento penitenziario della legge 663/1986, secondo cui il singolo permesso non può avere durata superiore ai 15 giorni consecutivi e la durata non può superare «complessivamente 45 giorni per ciascun anno di espiazione».

Non v'è dubbio che anche ai fini che qui interessano deve essere conteggiata la custodia cautelare.

La decisione annotata è da condividere: la ratio e la lettera della legge impongono di correlare la durata del permesso alla durata della espiazione e pertanto è da escludere che il condannato a pena inferiore ad un anno od a pena superiore ma che non abbia ancora espiauto un anno, possa fruire di permessi nella misura consentita.

Osservazioni in fatto:

Il detenuto La Spina Salvatore, dall'entrata in vigore della legge n. 663 anno 1986 ha ottenuto 8 giorni di permesso premio con provvedimento 30 dicembre 1988 del Magistrato di Sorveglianza di Torino e 7 giorni di permesso premio con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino del 23 febbraio 1987.

Detto provvedimento è stato così motivato:

«In data 27 gennaio 1987 il Magistrato di Sorveglianza di Torino respingeva una istanza di permesso ex art. 30 ter Ordin. Penit. proposta da La Spina Salvatore con la seguente motivazione: Il medesimo dopo aver terminato di usufruire del pre citato permesso il 7/1 c.a., in data 10 gennaio 1987 ha riformulato un'altra istanza di permesso di giorni 15»;

Ritenuto che detta richiesta è prematura ed intempestiva e ciò con riferimento al chiaro dettato normativo (art. 30 1° comma Ordin. Penit.).

Avverso tale provvedimento il La Spina proponeva reclamo a questo Tribunale sostenendo che la norma richismata non pone limiti di sorta in relazione alla periodicità della fruizione del beneficio.

Ad avviso di questo Tribunale il reclamo è fondato e va pertanto accolto.

La norma in esame recita ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano di particolare pericolosità sociale, il Magistrato di Sorveglianza, sentito il Direttore dell'Istituto può concedere permessi premio di

Di conseguenza, la proporzione impone di fissare giorni 4/5 di permesso per ogni mese di espiazione, con una concentrazione massima di 3 permessi di 15 giorni cadauno ogni 4 mesi.

Altri problemi sorgono e dovranno essere affrontati.

Occorre stabilire anche una relazione tra la data di inizio della espiazione (che difficilmente inizia il 1° gennaio) ed il limite massimo di 45 giorni. In altri termini, occorre stabilire se ai fini del conteggio dall'anno di espiazione si debba partire dalla data suddetta o dal 1° gennaio di ogni anno solare: sembra più equa la prima soluzione quindi l'anno cade ogni 365 gg. a partire dal giorno in cui è iniziata la custodia cautelare che quella espiativa.

Occorre anche decidere circa la concedibilità dei permessi premiali inferiori al giorno, e cioè dei permessi commisurati ad ore.

La soluzione positiva sembra imporsi, ma, a questo punto, sorge al il problema del conteggio ai fini del limite massimo. E cioè, il permesso ad ore «vale» un giorno o «vale» in quanto parte del giorno (da calcolare in 24 ore)?

Pertanto, per consumare un giorno di permesso occorrerebbero tre permessi di 8 ore cadauno. Si veda in questo numero l'ordinanza del 25 novembre 1987 del T.S. di Roma.

durata non superiore ogni volta di 15 giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.

La durata dei permessi non può superare complessivamente 45 giorni in ciascun anno di espiazione.

In tale articolo non vi è traccia alcuna di limitazione relativamente alla possibilità di richiedere permessi premio anche a scadenze ravvicinate purché evidentemente permangono i presupposti che rendono concedibile il beneficio.

Nulla si oppone pertanto alla concessione di permessi premio nella misura massima di giorni 45 durante un arco di tempo inferiore all'anno poiché ciò che la norma vieta espressamente è soltanto la concessione in un anno di permessi della durata complessiva superiore a giorni 45.

Sembra equo ridurre la richiesta a giorni 7 di permesso.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo del detenuto La Spina Salvatore e concede allo stesso giorni 7 di permesso ex art. 30 Ordin. Penit.

Il predetto detenuto ha richiesto un nuovo permesso premio di giorni 15.

Prima di decidere su questa nuova istanza si devono esporre le seguenti osservazioni in

DIRITTO

La norma da interpretare è dunque l'art. 30 ter che così recita:

«Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano di particolare pericolosità sociale, il Magistrato di Sorveglianza, sentito il Direttore dell'Istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

L'operazione di ermeneutica giuridica deve essere condotta sui due commi della citata norma, il primo e l'ultimo: invero il legislatore ha definito il concetto di regolare condotta espresso nel primo comma dichiarando che la condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti durante la detenzione hanno manifestato

costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali: questa esplicita e dichiarata correlazione tra la condotta del condannato ed il permesso deve necessariamente essere collegata altresì al numero dei giorni di permesso che nell'arco di un anno (giorni 45) possono essere richiesti.

L'introduzione del permesso premio, che deve essere definito un beneficio considerevole concesso dal legislatore, è stato istituito con le seguenti finalità:

- a) aggiungere un ulteriore elemento di valutazione nel programma di trattamento (il comma terzo della citata norma lo afferma in modo esplicito);
- b) incentivare una condotta regolare dei detenuti negli istituti di pena che avrà i suoi riflessi positivi anche nel prosieguo della loro vita.

Lasciando decorrere un ragionevole intervallo di tempo fra più permessi si consente dunque da un canto di approfondire il programma trattamentale e d'altro canto di far riflettere il detenuto sull'esperienza di un permesso portato a termine in modo positivo e sui propositi futuri rispetto alle esigenze e difficoltà che nascono durante la vita carceraria. Opinare diversamente significa introdurre una prassi interpretativa che disattende del tutto le precitate finalità legislative, per favorire il detenuto, ha fissato un limite temporale massimo di giorni 15 da utilizzare anche in una sola volta, ed un altro limite massimo di giorni quarantacinque nell'arco di un anno.

Una ragionevole e motivata lettura della citata norma, alla luce delle considerazioni sopra espresse, comporta l'esigenza di fissare una correlazione tra il periodo della detenzione ed il periodo di fruizione del permesso premio: invero durante il decorrere del tempo il gruppo di osservazione esperisce le sue indagini che confluiranno poi nei giudizi che il Direttore esprimerà sulle richieste di permesso che il detenuto formulerà nel corso di un anno.

La esigenza della correlazione tra la condotta del detenuto ed il permesso premio è un giudizio e un dato di fatto imprescindibile che è stato fissato in modo esplicito dal legislatore.

Nella tesi espressa nella citata ordinanza del Tribunale di Sorveglianza non si fa invece alcun riferimento a detta correlazione, pertanto se fosse esatta detta tesi, in concreto ogni detenuto potrebbe ottenere giorni 45 di permesso nel corso di poco più di giorni 45 di detenzione (tre periodi di giorni 15 cadauno).

Queste conseguenze aberranti sono il frutto di una interpretazione della citata norma contraria alla lettera e allo spirito dell'istituto: «permesso premio» introdotto con la recente riforma.

La correlazione fra condotta ed i giorni di permesso premio deve dunque essere riferita in modo esplicito all'arco di tempo di un anno.

Vi è l'esigenza imprescindibile che il detenuto, giorno dopo giorno, con la sua condotta conforme ai commi fissati nella legge maturi la legittima aspettativa di ottenere nell'arco di un anno 45 giorni di permesso e nell'arco di un quadrimestre un permesso premio anche di quindici giorni.

Detta relazione non è dunque arbitraria: se ripetiamo, un detenuto acquista, giorno dopo giorno con una condotta regolare, una legittima aspettativa di un permesso premio, non è del tutto arbitrario il frazionare nell'arco di un anno il totale dei giorni premio fissati nell'articolo 30 ter (giorni 45).

Calando nella realtà del caso di specie i principi sopra enunciati possiamo rilevare che il detenuto La Spina Salvatore, dall'entrata in vigore della legge (2 novembre 1986) alla data del 20 marzo 1987, ovverosia in quattro mesi ha ottenuto giorni 15 di permesso premio.

Egli ha chiesto adesso ancora 15 giorni di permesso premio.

Se si accedesse alla sua richiesta il La Spina in poco più di 4 mesi di detenzione otterrebbe 30 giorni di permesso premio.

Orbene per le ampie e motivate ragioni dianzi espresse questa ulteriore domanda deve essere disattesa: peraltro la ragione posta a fondamento nella sua richiesta (cercare un datore di lavoro per usufruire della eventuale semilibertà) è venuta meno in quanto il detenuto ha ottenuto recentemente (dal 13 marzo 1987) giorni sette di permesso premio durante i quali costui ha potuto espletare le ricerche di un'eventuale offerta di lavoro.

P.Q.M.

respinge la domanda.

Misure di sicurezza detentiva - Ospedale Psichiatrico Giudiziario - Persistenza della malattia mentale - Pericolosità sociale assente o diminuita - Revoca anticipata della misura - Trasformazione in libertà vigilata - È possibile (artt. 133, 203, 207 c.p.; artt. 648, 649, 650 c.p.p.; artt. 69 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; legge 10 ottobre 1986, n. 633).

Magistrato di sorveglianza di Mantova - Decreto 18 giugno 1987 - Est. CIGARINI
- Int. Alessandri.

La persistenza della malattia (nel caso in esame schizofrenia cronica paranoide) non comporta necessariamente un giudizio di persistenza della pericolosità sociale, che deve essere giudicata in concreto quale «probabilità» e non «possibilità» che possono essere commessi altri reati; tanto più quando è assicurata una adeguata assistenza familiare e da parte del servizio socio-psichiatrico del territorio» (1).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

A conclusione del procedimento di sorveglianza nei confronti di: Alessandri Gabriella n. Roma 10 novembre 1945 attualmente internata nell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere avente ad oggetto la revoca anticipata della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per anni dieci applicata con sentenza del Giudice Istruttore di Roma del 6 marzo 1984 ha pronunciato la seguente.

ORDINANZA

In esito all'udienza in data 2 aprile 1987, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, sentita l'interessata, ritenuto in

(1) La decisione è in linea con la dottrina e giurisprudenza prevalenti. Il giudizio di pericolosità attuale, è legato non certo alla malattia mentale (che difficilmente può guarire) ma ad un certato ed idoneo sistema di controllo e di sostegno del soggetto nell'ambito socio — familiare, assicurare sia dalla famiglia che dai servizi socio psichiatrici del territorio.

D'altra parte il giudizio stesso non può che essere di probabilità e non di possibilità, come risulta chiaramente dal testo dell'art. 203 1° comma c.p.

Da ultimo si vedano in questa *Rivista* le decisioni di Milano 26 gennaio 1982 (1983, I, 423) e 29 giugno 1982 (1984, 441) e DAGA *Convegno Ospedali psichiatrici giudiziari; sistema penale e sistema penitenziario* (1985, I), oltre agli atti del Convegno di Castiglione delle Stiviere del 25/28 marzo 1985 su «Istituzione psichiatrica giudiziaria nel servizio sanitario nazionale e nel sistema penale» organizzato da quella USL.

Si vede anche la decisione del M.S. di Mantova 18 giugno 1986 (in questa *Rivista* 1986).

Per una completa rassegna dei problemi connessi all'O.P.G. si veda: MANACORDA: *Il manicomio giudiziario*, De Donato 1982; MANACORDA: *Infermità mentale, custodia e cura alla luce della recente giurisprudenza costituzionale* (*Foro It.* 1983, I, 292); MANACORDA: *Psichiatria e controllo sociale*. A proposito dell'affidamento coattivo del prosciolto ai servizi di salute mentale (*Foro It.* 1986 I, 64); ZAPPA: *Malattia mentale, ospedale psichiatrico giudiziario; quali prospettive?* (*Psychopathologia* 1985, fasc. II, pag. 135).

FATTO E DIRITTO

Con istanza in data 9 gennaio 1986 Luberti Trieste, madre di Alessandri Gabriella, chiedeva alla Sezione di Sorveglianza di Brescia la revoca anticipata della misura di sicurezza del ricovero in o.p.g. per la durata minima di anni dieci applicata all'Alessandri con sentenza di proscioglimento per totale infermità mentale del Giudice Istruttore di Roma in data 6 marzo 1984 per avere cagionato la morte del marito Ritoridis Thales con premeditazione e con l'uso di sostanze venefiche.

Riteneva la Sezione di Sorveglianza di disporre perizia psichiatrica, nonostante la relazione sanitaria del medico curante dell'o.p.g. dott. Gattoni fosse favorevole alla revoca anticipata (cf. relaz. 25 febbraio 1986).

Successivamente in data 28 ottobre 1986 il Magistrato di Sorveglianza di Brescia trasmetteva gli atti a questo ufficio per competenza a sensi dell'art. 22 della legge 10.10.1986 n. 683.

Interrogata l'interessata all'udienza del 28 novembre 1986, nonostante un nuovo parere medico di cessata pericolosità sociale (cfr. relaz. Dott. Acerbi - Verbale udienza 28 novembre 1986) veniva disposto l'espletamento di una perizia psichiatrica (a causa del trasferimento di competenza non era stata svolta la perizia inizialmente disposta dalla Sezione) volta ad accertare le condizioni di salute psichica e ad acquisire maggiori elementi per il giudizio sulla pericolosità sociale.

Il perito d'ufficio ha così concluso:

1) la Alessandri Gabriella è affetta da sindrome schizofrenica cronica paranoide.

2) la malattia mentale è attualmente in fase di buona regressione e tale può rimanere se opportunamente controllata.

3) la Alessandri non è più da considerare persona socialmente pericolosa.

4) la Alessandri può essere restituita alla libertà solamente se verrà periodicamente controllata dal C.I.M. di competenza, onde evitare una recrudescenza della sindrome schizofrenica che la potrebbe rendere ancora socialmente pericolosa per fattori endogeni, ed infine, almeno per i primi tempi dovrà fare affidamento sulla madre».

Ritiene in giudicante che, pur non potendo essere accolta l'istanza di revoca anticipata, la misura di sicurezza detentiva possa essere trasformata nella misura non detentiva della libertà vigilata.

1. - Va preliminarmente sgombrato il campo dalla possibile obiezione che la persistenza della malattia mentale nell'Alessandri debba automaticamente condurre ad un giudizio di pericolosità sociale della medesima. È noto che il principio della presunzione assoluta di pericolosità dell'infermo di mente, sancito dall'art. 222 c.p. era stato sottoposto a vivace critica da parte della dottrina e della giurisprudenza. La giurisprudenza, in particolare, aveva in taluni casi disapplicato la presunzione (cfr. Trib. Genova 27 ottobre 1983 in *Foro It.* 1984, II, 317; A. Milano 26 gennaio 1982 in *Rass. Penitenziaria* 1983, 423), in taluni altri aveva sottoposto la questione al giudizio di costituzionalità, rilevando che l'obbligatorietà del ricovero in o.p.g. del prosciolto infermo di mente determinava un'illegittima equiparazione tra malati di mente pericolosi e non pericolosi (cf. G.I. Milano 29 ottobre 1979 in *G.U.* n. 57/1980 e *Giust. Pen.* 1980, I, 210; Trib. Como 16 novembre 1979 in *G.U.* 92/1980 e *Giust. Pen.* 1980, I, 317). Si riteneva inoltre che, a seguito della promulgazione delle leggi 180 e 833 del 1978, fosse mutato, nell'intenzione del legislatore, il concetto stesso di pericolosità del malato mentale, del momento che la misura custodialistica del ricovero in ambiente protetto può oggi avvenire solo in concomitanza di fasi acute — e perciò pericolose — di alcune sindromi psichiatriche, e per periodi rigorosamente brevi. In seguito la Corte Costituzionale pronunciò le note sentenze n. 139/1982 e 249/1983 con le quali dichiarò la parziale incostituzionalità degli art. 219 e 222 c.p.. Ma, a causa di una non chiaramente univoca formulazione del dispositivo delle predette sentenze rimase negli interpreti il dubbio se fosse caduta la presunzione di pericolosità dell'infermo di mente o, più verosimilmente, la sola presunzione di persistenza dell'infermità al momento di applicazione della misura di sicurezza.

Tali questioni possono oggi ritenersi ampiamente superate con l'entrata in vigore dell'art. 31 legge 10 ottobre 1986 n. 663. Con l'esplicita abrogazione dell'art. 204 c.p. e con la previsione che «tutte le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa» il legislatore ha abbandonato la strada della predeterminazione legislativa di elementi che vincolano il giudice, senza possibilità di prova contraria, a considerare socialmente pericoloso un soggetto ed ha invece imboccato quella dell'accertamento in concreto, caso per caso, della pericolosità.

Da tali rilievi consegue che se vi è la possibilità di non applicazione di una misura di sicurezza nei confronti di chi, pur avendo commesso un reato ed essendo infermo di mente, fosse ritenuto dal giudice della cognizione, a seguito di accertamento in concreto,

persona non socialmente pericolosa, si deve anche ammettere la sussistenza della possibilità di revocare o trasformare una misura di sicurezza quando, dall'accertamento in concreto, risulti che un soggetto non è più socialmente pericoloso pur continuando ad essere affetto da una patologia psichiatrica. L'innovazione legislativa appare, in tal senso, maggiormente rispettosa dei risultati raggiunti dalla moderna scienza medicopsichiatrica la quale rifiuta di considerare in termini eccessivamente semplificati anziché complessi il problema della pericolosità sociale degli affetti da patologie mentali. Ed appare anche più coerente con lo stesso sistema legislativo che nel concepire la pericolosità sociale come la *probabilità* della commissione di nuovi reati (art. 203, 1° co. c.p.) cadeva poi nella contraddizione di presumere socialmente pericolosi anche gli infermi di mente psichicamente compensati, nei quali può tutt'al più sussistere la *possibilità* — soprattutto qualora cessasse qualunque controllo medico — ma non la probabilità della commissione in futuro di nuovi reati.

2. - Nel merito si osserva che la perizia d'ufficio recentemente espletata ha messo in luce:

1) che il nucleo delirante dell'Alessandri coinvolge soltanto il defunto marito e non appare passibile di ulteriore dilatazione (cfr. pagg.10 e 15);

2) che l'Alessandri, una volta dimessa dall'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, potrà raggiungere un buon grado di reinserimento sociale, avendo la madre e il figlio della medesima manifestata la disponibilità a prendersi cura dell'inferma (cfr. perizia pag.18 e relazione C.S.S.A. di Roma 28 luglio 1986);

3) che l'Alessandri dovrà essere periodicamente controllata dal C.I.M. di competenza onde evitare una recrudescenza della sindrome e quindi impedire che fattori endogeni la possano rendere ancora socialmente pericolosa.

Tali conclusioni, se non legittimano un giudizio di totale cessazione della pericolosità sociale avendo il perito segnalata, tra gli altri, la necessità che «almeno per i primi tempi» l'Alessandri sia affidata alla madre, nondimeno impongono di riconsiderare il tipo di misura di sicurezza idoneo a far fronte ad una pericolosità sociale che appare oggi assai più limitata del tempo in cui la misura detentiva venne applicata. Nella specie, la libertà vigilata, attraverso l'imposizione di idonee prescrizioni tra le quali, in particolare, quella di effettuare periodici controlli sanitari presso il pubblico Servizio di Salute Mentale, appare non solo sufficiente a contenerne l'attuale pericolosità ma anche maggiormente idonea a favorirne il reinserimento sociale, evi-

tando gli effetti devastanti di un lungo periodo di istituzionalizzazione in ospedale psichiatrico giudiziario.

3. - Va infine sgombrato il campo da due possibili obiezioni di ordine procedurale.

3.1. - La decisione di trasformare in libertà vigilata la misura di sicurezza in esecuzione, avendo un contenuto più limitato della revoca anticipata richiesta dall'istante e comportando una situazione più favorevole di quella in cui l'internata attualmente si trova, non viola il principio generale della corrispondenza del chiesto col pronunciato.

3.2. - La possibilità di trasformare in libertà vigilata la misura di sicurezza detentiva rientra tra i legittimi poteri della magistratura di sorveglianza «posto che il potere di revoca comprende pure quello di trasformazione e sostituzione di una misura di sicurezza con altra di contenuto minore, come si desume dall'art. 230, 2° comma c.p. che, seppure dettato per la revoca della casa di lavoro o colonia agricola alla scadenza del periodo minimo, proietta sullo schermo operativo un principio generale» (cfr. Cass. 16.11.1979, Miano, *Riv. Pen.* 1980, 501).

4. - L'assenza di altri precedenti penali, l'ottimo comportamento in o.p.g., l'esito positivo di numerose licenze fruite dall'internata sono ulteriori elementi che, a sensi dell'art. 133 c.p., hanno orientato la presente decisione.

P.Q.M.

- visti gli artt. 133,203,207,228,232 c.p., 648,649,650 c.p.p. nonché gli artt. 69, 4° c. e 71 e segg. L. 354/1975 e l'art. 31 L. 10 ottobre 1986 n. 663;

- dichiara non cessata la pericolosità sociale di Alessandri Gabriella e rigetta l'istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza in esecuzione proposta da Luberti Trieste in data 9 gennaio 1986;

TRASFORMA

la misura di sicurezza in corso di esecuzione nella misura di sicurezza della libertà vigilata con inizio dal giorno successivo alla dimissione dall'o.p.g. e fino al giorno 8 novembre 1993 data entro la quale dovrà farsi luogo al riesame della pericolosità sociale a termini dell'art. 208 c.p.

AFFIDA

Alessandri Gabriella alla madre Luberti Trieste n. Roma il 2 febbraio 1918 e res. a Roma via Terni n. 38 la quale avrà l'obbligo di provvedere, a termini dell'art. 232, 1° c. c.p. all'assistenza dell'Alessandri, vigilando affinché quest'ultima osservi le prescrizioni che seguono e con avvertimento che, in mancanza, potranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 550 ultimo comma c.p.p

– Impone a Alessandri Gabriella, per tutto il periodo di libertà vigilata, le seguenti.

PRESCRIZIONI

a) presentarsi entro il giorno successivo alla dimissione al Servizio Salute Mentale RM 9 in Roma via Monza n. 2 secondo le modalità stabilite da quest'ultimo e seguirne le prescrizioni per tutto il corso della libertà vigilata;

b) divieto di trattenersi fuori della propria abitazione in Roma via Terni n. 32 dalle ore 22.00 alle ore 7.00;

c) divieto di allontanarsi dal Comune di Roma senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza di Roma e di cambiare abitazione senza segnalazione all'autorità di Pubblica Sicurezza;

d) presentarsi una volta al mese all'autorità incaricata della vigilanza (Questura di Roma);

e) divieto di frequentare pregiudicati e di detenere o portare indosso armi o altri strumenti atti ad offendere;

f) obbligo di portare appresso la presente ordinanza e di esibirla ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di P.S.;

CON AVVERTIMENTO

che in caso di violazione di anche una sola delle retroestese prescrizioni potrà farsi luogo alla riconversione della libertà vigilata nel ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

ORDINA

la dimissione di Alessandri Gabriella se non detenuta per altra causa disponendo che la Direzione dell'OPG di Castiglione delle Stiviere, a termini dell'art. 43,2 comma L.354/1975, dia immediata notizia della dimissione agli enti indicati in detta norma, nonché al SSM RM9 di Roma.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia comunicata al pubblico ministero, all'interessata, al difensore ed inoltre alla questura di Roma, al Centro di Servizio Sociale per Adulti di Roma per le competenze indicate nell'art. 95 D.P.R. 481/1976, alla Direzione dell'o.p.g. di Castiglione delle Stiviere. Incarica della vigilanza la questura di Roma.

ORDINA

la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Roma, per competenza Mantova 18 giugno 1987.

Ordinamento penitenziario - Permesso premiale - Condannato definitivo a pena detentiva superiore ad anni trenta computo del 4° di pena - Criteri (artt. 30, 30 bis, 30 ter, 54 legge 26 luglio 1975 n. 354; artt. 71, 73, 78 c.p. 582 c.p.p.; legge 18 febbraio 1987, n. 34).

Magistrato di sorveglianza di Brescia - Decreto 2 marzo 1987 - Est. ZAPPA - Cond. Laronga e Russo.

Il condannato definitivo in forza di varie pene detentive non ancora unificate superiori ad anni 30, può ottenere il permesso premiale una volta superati 7 anni e 6 mesi di espiazione, compresa la liberazione anticipata (1).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letti gli atti relativi alle domande di permesso premiale presentate da:

1) Laronga Bruno nato a S. Severo il 15 aprile 1953 — detenuto a Bergamo (Area Omogenea).

(1) Non si rinvergono precedenti editi. Il problema è nuovo e nasce dal nuovo testo dell'art. 30 ter Ord. Penit. in tema di permesso premiale, istituito introdotto con l'art. 9 della legge 10 ottobre 1986 n. 633. Non riconoscendo, nei confronti dei condannati definitivi a seguito di più sentenze a pene la cui somma aritmetica superi gli anni 30 il potere al M.S. di applicare «incidenter tantum» ed in attesa delle decisioni del giudice della esecuzione di diritto sostanziale di cui agli artt. 73 e 78 CP, si attuerebbe un trattamento deteriore nei confronti dei condannati suddetti cui non possono essere addebitati i ritardi, pur obiettivamente comprensibili, con cui gli uffici competenti provvedono alla definizione, mediante unificazione delle pene, delle singole posizioni giuridiche ai fini espriativi.

2) Russo Silveria nata a Bologna il 29 maggio 1950 — detenuta a Bergamo (Area Omogenea).

detenuti presso l'Area Omogenea della Sezione di Reclusione della Casa Circondariale di Bergamo, condannati con più sentenze in giudizio a pene superiori ad anni 30;

considerato che i suddetti sono stati sottoposti con esito positivo ad osservazione scientifica della personalità;

che hanno sempre tenuto regolare condotta e non hanno commesso reati negli ultimi due anni;

che non possono, allo stato, essere considerati soggetti di particolare pericolosità sociale, nonostante i reati gravi commessi anteriormente al loro arresto che risale al 1980;

che i condannati potranno verosimilmente godere del beneficio previsto dalla L. 18 febbraio 1987 n. 34 ed hanno ottenuto la liberazione anticipata da questo Tribunale;

che non hanno ancora superato il quarto della somma aritmetica di tutte le pene inflitte con le sentenze in esecuzione;

che peraltro l'art. 30 *ter*, comma 4°, lett. b) della L.P. dispone che ai condannati definitivi il permesso premiale può essere concesso soltanto dopo l'espiazione di almeno 1/4 della pena;

l'art. 54, 4° comma L.P. dispone che agli effetti della misura della pena che occorre aver espiaato, la parte di pena detratta per liberazione anticipata «si considera come espiaata».

Si pone il problema di coloro che sono stati condannati con più sentenze non ancora cumulate ai sensi artt. 71 e segg. C.P. e 582 C.P.P. ad una pena detentiva superiore a 30 anni, onde occorre stabilire, in tal caso, quale sia l'ammontare del quarto suddetto (se, cioè, sia pari ad anni 7 e mesi 6, pari al quarto di 30 od al quarto del cumulo aritmetico ottenuto sommando tutte le pene).

Il combinato disposto dagli artt. 73 e 78 c.p. dispone che nel caso di concorso di reati, la pena detentiva da applicare non può essere superiore al quintuplo della pena più grave fra le pene concorrenti; non eccedere, comunque «30 anni per la reclusione».

L'art. 582 c.p.p., in esecuzione del principio di cui all'art. 71 c.p., dispone che il P.M. (o il Pretore) determina «quando occorre quale pena debba essere eseguita in osservanza delle norme sul concorso». Il provvedimento è notificato al condannato, a pena di nullità, che può sollevare incidente di esecuzione (artt. 628 e segg. c.p.p.).

È pacifico che il cumulo è obbligatorio, in linea di diritto, nonostante la direzione «quando occorre» usata dal Codice (Cass. 18 marzo 1974 in G.P. 1975 - III - 605).

Il provvedimento secondo la Corte Suprema è atto amministrativo, sempre revocabile e modificabile (Cass. 15 febbraio 1958 in

G.P. 1958 - III - 323 e Cass. 28 aprile 1965 ivi 1966 - III - 301) ma in altre sentenze (Cass. 16 marzo 1971 in G.P. 1972 - III * 425 e 7 maggio 1974 ivi 1975 - III - 171) è stato qualificato come fatto giurisdizionale che nella fase dell'esecuzione viene posto in essere dal giudice della esecuzione, che — alla fine — è l'arbitro della situazione, tanto che può provvedere anche in via autonoma, sentito il P.M.

L'atto emesso dal P.M. è quindi estrinsecamente amministrativo ma intrinsecamente giurisdizionale e non diventa mai definitivo.

Il provvedimento deve essere temporalmente limitato alla data dell'ultima condanna divenuta esecutiva, circostanza questa del tutto casuale e non dipendente dalla volontà di nessuno, in particolare del condannato.

È quindi evidente che trattasi di un istituto volto a tutto ed esclusivo vantaggio del condannato e che il giudice deve esattamente applicare in sede di esecuzione tutte le norme garantistiche di natura sostanziale, essendo in gioco il diritto alla libertà personale definito «inviolabile» dall'art. 13 della Costituzione.

La pronuncia non ha, pertanto natura costitutiva, ma dichiarativa, non rientrando neppure nei poteri del giudice (nè tampoco del P.M.) quello di non applicare le norme sostanziali sul concorso dei reati e delle pene relative.

Appare — pertanto — possibile anche al M.S., in sede incidentale e provvisoria ed in attesa che l'ufficio del P.M. proceda al non sempre facile nè breve conteggio delle varie condanne, procedere al cumulo giuridico, applicando il limite massimo della reclusione fissata in modo assoluto ed invalicabile in anni 30 (art. 71 C.P.).

Visti gli artt. 30, 30 bis e ter L.P.

CONCEDE

a Laronga Bruno e Russo Silveria, coniugi, detenuti a Bergamo, il permesso per recarsi senza scorta in Milano dalle ore 13 del 4 marzo 1987 alle ore 21 del 14 marzo 1987

IMPONE

le seguenti cautele e prescrizioni:

- 1) non uscire dal Comune di Milano;
- 2) dimorare presso Bocchini Mirella Via Quadronno, 16 (tel. 585364);
- 3) presentarsi ogni 24 ore al Commissariato Polstato Ticinese di Milano Via Tabacchi, 6 (tel. 8399240);

4) essere accompagnati sia all'andata che al ritorno da Bocchini Mirella;

5) potranno solo in ore diurne e previo avviso dell'ora di partenza e ritorno all'ufficio suddetto, recarsi a Sesto S. Giovanni per fare visita alla madre del Laronga, ammalata, res. in via G. Ramani, 291/D;

6) dovranno almeno telefonicamente far motivi preventivamente i loro esatti spostamenti diurni nell'ambito di Milano all'Ufficio suddetto;

7) staranno in casa dalle 22.00 alle 7.00 di ogni notte.

RECENSIONI
a cura di Carlo Serra

CARLO SERRA, *Criminalità, carcere e recupero sociale. Pena detentiva e risocializzazione tra pubblico e privato*, Edizione Kappa.

È il terzo volume dopo «Marginalità, emarginazione» (1983) e «Obiettivo socializzazione» (1987) della stessa collana Kappa che il Prof. Carlo Serra cura con senso di responsabilità.

Anche in questo volume «Criminalità, carcere e recupero sociale» Carlo Serra, ispirandosi ad un sincretismo assai equilibrato, raccoglie molteplici interventi presentati, spesso, nell'immediatezza e nella spontaneità della espressione orale, in convegni dallo stesso Serra organizzati e si colloca in un contesto particolarmente significativo.

In questo interessante volume l'analisi strettamente socio-psico-criminologica, verifica le vere proporzioni dei problemi: dimensione pubblica vigente, servizi penitenziari tra medicalizzazione e privato sociale, lavoro, famiglia, socializzazione.

La verifica avviene in prospettiva evolutiva e con una chiave di lettura tendente a dare un quadro esauriente delle potenziali correlazioni tra pubblico e privato in campo penitenziario.

Il discorso dei vari autori è univoco e preciso anche se taluni lavori presentano una loro specificità e particolari assai intricati che sembrano talvolta allontanare, sia pure per un istante, da quello che è il nucleo centrale del volume: la risocializzazione, il privato, il pubblico, il «dentro», il «fuori».

Sia ben chiaro per tutti, forse — anzi senza forse — il centro delle varie situazioni penitenziarie consiste nel chiarimento dialettico del significato che assume «dentro» e «fuori». Il concetto di questi due termini è la chiave di volta per capire il significato di pubblico e privato ed a tal proposito a chi ha vissuto, come il sottoscritto, i problemi del privato e del pubblico, del «dentro» e del «fuori», del «sopra» e del «sotto», a contatto con i detenuti, a chi ha vissuto, dicevamo, tali problematiche non può sfuggire che nelle carceri italiane e, direi, mondiali il «dentro» e il «fuori» non sono soltanto termini che ci danno una visione me-

taforica della realtà della risocializzazione, ma una visione concreta immediata e palpabile.

Avevo modo di considerare il significato di questi concetti dentro e fuori, sopra e sotto, parlando con detenuti e non soltanto intellettuali ma anche analfabeti e primitivi nei loro atteggiamenti e nei loro comportamenti.

Mi riferisco agli anni 1965 e seguenti e alla successiva pubblicazione in «Per un rapporto umano e personalistico del detenuto» dell'anno 1978, pagg. 10-11-12.

Orbene le argomentazioni sulle problematiche messe a fuoco in così importante volume sono solide e suscettibili di ulteriori sviluppi, esse si ispirano, appunto, ai chiarimenti sintomatici del pubblico e del privato, del «dentro» e del «fuori».

Non ci può essere evoluzione dell'amministrazione penitenziaria ed in particolare del penitenziario nel significato specifico dell'interno, del «dentro» cioè, senza evoluzione della società, dell'esterno cioè del «fuori».

Quale significato potrebbe avere: aprire il carcere all'esterno, se questo non è preparato a ricevere l'interno nella sua dinamica proiettiva?

C'è spesso una facile critica del privato nei confronti del pubblico e c'è, di contro, un'incomprensione del pubblico verso quello che il privato vorrebbe e potrebbe dare, l'istituzione non può rinchiudersi monadicamente dentro con la scusa, con il pretesto che ragioni di ordine, disciplina, sicurezza impongono talvolta certe chiusure.

Il carcere sta in un contesto sociale ed è esso stesso la società e non può considerarsi una società particolare che si chiude a tutto ciò che proviene dalla società per poi tentare di proiettare il detenuto nella società da dove quest'ultimo durante il periodo di detenzione viene intenzionalmente o no allontanato in tanti modi. È un discorso intricato e complesso, molto contraddittorio ma reale.

I lavori dei singoli autori in questo volume acquistano un significato particolare e di configurano nella loro autonoma impostazione, ma legati l'uno all'altro da un filo logico, giuridico, criminologico, distinti però, giammai opposti l'uno all'altro.

Così la tematica della dimensione pubblica vigente, quella della privatizzazione nonché quella del lavoro, famiglia e socializzazione nei loro aspetti e contenuti dialettici, si prospettano ricche di risorse, di comparazioni, di soluzioni ottimali o appena sufficienti, di impostazioni razionali o intuitive ed esperenziali oppure di impostazioni con tutte e tre le caratteristiche dianzi accennate.

In siffatto modo non è difficile capire come nell'importante volume acquistino particolare rilievo dialettico e sintetico gli articoli

fervidi di stimoli di Nicolò Amato - Pene alternative, alternative alle pene e occasioni di riparazione psico-sociale; di G. Di Leo - Requisiti base per il cambiamento degli interventi pubblici di ri-socializzazione; di G.L. Ponti - Istanze retributistiche e istanze utilitaristiche: dimensioni a confronto negli spazi di programmazione; di N. Coco - Dall'oggetto all'oggettivo: il paradigma criminologico e le mutazioni del penitenziario; di S. Carnazza, R. Chimenti, C. Guglielmi, S. La Torre - Riflessioni sul comportamento delinquenziale e sugli effetti della risposta istituzionale; di I. Innocenti - Del colloquio di primo ingresso in carcere; di A. Gabrielli - La figura dell'agente di custodia nel panorama penitenziario; di L. Culla - Problemi trattamentali e pene brevi; di I. Galliani - Realtà attuale delle misure di sicurezza detentiva per adulti imputabili; di S. Ciavarella - Identità e ruolo degli operatori penitenziari in ordine alla problematica pubblico-privato; di M. Borgioni - Quale futuro per l'intervento psico-sociale?; di I. Sturniolo - Sistema penitenziario, esigenze di risocializzazione e privato sociale; di F. Ferracuti - Sulla privatizzazione dei sistemi carcerari; di G. Scardaccione - Analisi di alcune soluzioni ai problemi penitenziari: incapacità selettiva e privatizzazione; di M. Izzo - La privatizzazione del carcere: Italia e Stati uniti, due situazioni a confronto; di A. Sabbatini - Storia dell'assistenza sociale: privato, pubblico e privato sociale; di F. Carrieri - Considerazioni criminologiche e medicolegali sul nuovo diritto penitenziario e sulla riforma della Legge 354/75; di S. Monetini - Tossicodipendenza e alcoolismo: un commento alla normativa ed ai nuovi modelli di intervento per il recupero ed il reinserimento sociale; di R. Gelormino - Trattamento dei tossicodipendenti; di E. Lombardi - Tossico-dipendenza e custodia: incontri di formazione e di informazione. Esperienza condotta presso la Casa Circondariale di Padova; di F. De Fazio - Il lavoro come occasione di risocializzazione; di S. La Torre, L. Santoni Franchetti - Considerazioni sul lavoro in quanto «tramite» per il reinserimento sociale del reo; di D. Annunzi - Lavoro: strumento di socializzazione; di M. Mistri - A proposito del lavoro come momento d'occupazione nella misura alternativa e preventiva del crimine; di E. Corrente - Il lavoro nella fase detentiva; di R. Peruzzi - Il lavoro in carcere e il lavoro in comunità privata: un esame comparativo; di T. Bardini, A. Verde - Carcere, famiglia, socializzazione; di G. Calderaro, C. Cascone, G. Mazzone - La famiglia in una visione sistemica della struttura penitenziaria; di F.M. La Pia, P. Murgia, M.L. Naitana, A. Ruiu - In tema di rapporti famiglia-detenuto: osservazione di 121 casi in Sardegna.

Da un volume così «elaborato» emergono tematiche che investono tutta la problematica penitenziaria e criminologica.

All'uopo giova citare, esemplificando, alcuni dei contenuti degli articoli che raccolti nel libro in questione, come abbiamo detto, acquistano un nuovo significato: privatizzazione, diritto di punire, incapacitazione selettiva, classificazione penitenziaria, imputabilità ridotta (Ferracuti), antagonismo e conflitto tra struttura pubblica e privata (Scardaccione), «deregulation» destabilizzazione, diritto di giudicare e punire, compito istituzionale dello Stato (Izzo), servizio pubblico e servizio volontario, necessità di una loro integrazione, forme ambigue e mascherate di manicomializzazione (Sabattini), criminologia critica, proposte abolizioniste, forme legali alternative che siano in grado di sostituire integralmente i vecchi sistemi, decarcerizzazione, vittimologia, prevenzione, repressione, centralità del carcere, utopia dell'abolizionismo (Coco), senso di autostima (Carnazza ecc.) processo di prisonizzazione (Innocenti) smilitarizzazione (Gabrielli) medicalizzazione, principio di piacere e principio di realtà, processi di etichettamento e di stigmatizzazione, terrorismo e mafia, abolizionismo, riduzionismo, ideologia dell'osservazione e del trattamento, violenza punitiva. (Sturniolo ed altri).

Uno sguardo retrospettivo ci offre una visione panoramica della problematica criminale che è tale cioè nella sua omogeneità e nella sua unitarietà: guasti che produce il carcere, deontologia professionale, suicidi, colletti bianchi, istanza correzionale, garantismo, gestione intramurale, pubblicizzazione del ruolo degli esperti, tossicodipendenze-famiglia-assistenti volontari.

Molti i meriti di Carlo Serra per avere raccolto in un volume tanti lavori che da soli, nella loro apparente autonomia, avrebbero presentato frammentarietà e dispersione e si sarebbero allontanati di non poco dai principi di Unità.

Il problema — che nel volume diventa problematico — è quindi, prospettato nel suo più significativo dinamismo e con un'efficacia che rende agevole cogliere tutti i costitutivi e tutte le particolarità, tutte le sfumature del penitenziarismo e ci invita ad una severa meditazione sulle istanze della privatizzazione, dell'abolizionismo, del riduzionismo e di altro.

L'ampiezza del problema, l'analisi accurata, la mole delle istanze risolutorie, non affievoliscono neppure per un istante il pregio della organicità e del rigore sistematico e di impostazione e dicono a tutti che le battaglie proposte in forma ideologica e concreta nell'interessante volume non possano essere combattute con obsolete, vecchie e superate panoplie (Ignazio Sturniolo).

GEMMA MAROTTA, *La criminalità femminile in Italia - Caratteri quantitativi e aspetti qualitativi*.

La trattazione di questo «aureo» volumetto di circa 75 pagine ma ricco di contenuto, è preceduto da una «Prefazione» di Elena Marinucci, Presidente della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, densa di considerazioni e di sagge anticipazioni sui contenuti più significativi del libro, preceduta anche da una «Premessa» dell'Autrice nella quale in rapidissima sintesi si sgombera il terreno da ogni sorta di equivoci di ambiguità e banalità nonché, da dubbi ed incertezze.

Così l'autrice fa riferimento esplicito alla letteratura sull'argomento nella quale punto di partenza è la comparazione delle statistiche criminali per i due sessi nell'intento di porre in evidenza la minore incidenza dei reati commessi dalle donne e di tenere come un punto fermo il dato statistico secondo il quale la donna delinque meno dell'uomo e in modo del tutto diverso.

Da ciò consegue, secondo l'autrice, che l'analisi del dato avrà precisi riferimenti alla valutazione del tipo di criminalità e alla relativa eziologia.

Per raggiungere tale significativo intento va illustrato, ampiamente ed in modo approfondito, l'effettiva dimensione del fenomeno in relazione agli aspetti più importanti dell'interpretazione avanzata dalla letteratura sull'argomento.

In siffatta elaborazione non possano fare spicco le variazioni qualitative e per quanto concerne il tipo la natura dei fatti delittuosi e per quanto concerne i soggetti interessati in un contesto modificativo della donna nella società.

La scarsa letteratura sulla criminalità femminile è stata attribuita al fatto che questa ha una poco determinante incidenza sulla criminalità in generale e che quindi c'è poco interesse ad approfondire le tematiche relative.

L'Autrice nega valore e validità alla tesi secondo cui la criminalità femminile si svolgerebbe con frequenza intensa al riparo delle mura domestiche e sarebbe perciò poco visibile affidata a meccanismi di controllo prevalentemente familiari.

In sostanza le manifestazioni delittuose e le situazioni ambientali per il modo di esplicazione non permetterebbero una facile rilevabilità sia pure soltanto come *notitia criminis*.

Intuibile sarebbe la sproporzione tra criminalità apparente posta in rilievo attraverso i dati statistici, e criminalità concreta cioè quella verificatasi e mai denunciata per vari motivi.

Ma rileva la Marotta, le considerazioni predette valgono a maggior ragione anche per la criminalità maschile specie per quei comportamenti delittuosi che si attuano in situazioni familiari nelle

quali la donna si configura spesso come vittima e l'uomo come fonte attiva come si può verificare nel maltrattamento, nell'incesto, nei reati sessuali ecc.

Senza accettare la tesi del De Mattia, secondo cui la partecipazione femminile può essere presente nella motivazione e nella stimolazione al delitto, nella progettazione e ideazione o nell'esecuzione, senza maggiormente accettare la tesi del Niceforo per cui la donna è suggestionatrice ed ispiratrice del delitto in quanto «aiutata» all'abile spirito di intrigo, tanto potente quando si associa alle caratteristiche della femminilità, la Gemma Marotta afferma che «indubbiamente esiste e rientra nel numero oscuro una percentuale di criminalità femminile mascherata nel significato di *masked criminality* di cui alla concezione del Pollak.

Per quest'ultimo, infatti, la donna, per la sua natura, non è, nella maggior parte dei casi, portato a comportamenti violenti esteriorizzati, ma si pone con frequenza in situazioni di passività delegando al maschio l'azione concreta e finale (*acting out*).

Si profila allora la visione dell'uomo che agisce ad oltranza e della donna conservatrice di energie che rimane inerte e, secondo l'analisi del Thomas, l'uomo catabolico e la donna anabolica che rappresenterebbero i loro ruoli, alla luce di quanto sopra accennato nella società.

Rileva ancora la Marotta: «la differenza quantitativa non esisterebbe, dunque, nella realtà a livelli così marcati come rilevata dalle statistiche. Lo scarto tra i due valori potrebbe essere ancora inferiore, se la tendenza criminale della donna si esteriorizzasse alla pari di quella dell'uomo senza condizionamenti sociali e se non contribuisse a falsare tale differenza numerica anche il fattore della *chivalry* cioè le donne autrici di reato sarebbero, per una sorta di cavalleria, protette rispetto all'uomo e spesso non denunciate per reati non particolarmente lesivi (ad esempio la delinquenza «ancillare» è assai significativa in proposito).

I vari capitoli si susseguono con una nitida e logica sequenza che pervade di sé tutta la trattazione e si articolano nel modo seguente senza ombra alcuna di frammentarietà.

Scarsità degli studi sull'argomento, modificazione del ruolo sociale e criminalità della donna, un tentativo di «identikit» della donna criminale, argomenti contro uno «specifico» femminile riguardo ai comportamenti criminosi.

L'esposizione è veramente efficace e calzante e dà agli argomenti contenuti derivanti da leale e approfondito dibattito. Le motivazioni alla base dei contenuti in questione sono assai efficaci per sgomberare il terreno da molti pregiudizi e inesattezze che si muovono nel contesto penitenziario.

Nel capitolo «Modificazioni del ruolo sociale e criminalità della donna» la profonda studiosa del problema mette a fuoco la tematica con dovizia di particolari e con riferimenti al Bishop, al Sutherland, al Cressey, al Di Cennaro, al Coco, al Dahrendorf, al Corrado.

In questo capitolo vengono dibattuti, alla luce di significative teorie, punti di particolare importanza quali: emancipazione femminile e cause della delinquenza femminile, studio del fenomeno secondo un'ottica sociologica; connessione tra scarsa partecipazione alla vita sociale della donna e delinquenza femminile, aumento del tasso della criminalità femminile durante periodi di guerra durante i quali le donne sostituiscono gli uomini in determinate attività ecc. La Marotta nega anche a questa ultima tesi del Sutherland e del Cressey alcun valore alla luce di dati statistici che lumeggiano gli aspetti critici della sua logica incalzante.

Infatti il tasso di attività femminile tra il 1970 e il 1985 ha subito un incremento mentre la criminalità femminile ha subito una diminuzione passando in rapporto a quello maschile da un valore di 1 a 5 ad uno di 1 a 6 negli stessi anni.

A tal proposito sono notevolmente significativi i dati della tabella 1 da pag. 19 a pag. 21 e quelli delle tabelle nn. 2-3 da pag. 23 a pag. 24.

Molto espressiva è la tabella n. 4 che riguarda le condannate secondo la condizione e che presenta dati dinamici i quali rendono bene l'immagine della condizione professionale femminile nei suoi molteplici aspetti.

In questa tabella, tra l'altro, viene dinamizzato l'aspetto evoluzione della posizione lavorativa della donna e correlazioni con la evoluzione lavorativa delle condannate e con un aumento di devianza tra le lavoratrici.

Così la dinamica del problema continua nelle tabelle 5, 5 bis e 6, quest'ultima riguarda i condannati con precedenti penali.

L'autrice prosegue nella sua elaborazione dinamica con un tentativo di «identikit» della donna criminale, questa in quanto tale è stata inesistente nella devianza in parallelo al rifiuto della donna nella vita sociale.

La Marotta tenta — e ci riesce — a tracciare un profilo sociale della donna criminale con particolare riferimento ai mutamenti avvenuti negli anni 1970-1983 alla luce delle variazioni sociali e demografiche della donna non criminale. All'uopo la tabella 7 a pag. 32 — come chiarisce ampiamente la stessa autrice — offre una panoramica della situazione secondo gli istituti di prevenzione e di pena. Per quanto concerne la custodia preventiva il trend risulta in continua e lenta ascesa anche se la percentuale, in rapporto al

totale degli entrati, rimane costante negli anni pure in quelli in cui si sono avuti provvedimenti generali di clemenza o in quelli immediatamente successivi.

Negli istituti per l'esecuzione delle pene e in quelli per l'esecuzione delle misure di sicurezza i dati si configurano nella loro discontinuità.

L'analisi della popolazione femminile per classi di età, come si rileva dalle tabelle nn. 8-9, pone in evidenza che nella devianza sono presenti casi di tutte le età anche se le fasce più rappresentate cadono tra i 18 e i 34 anni.

Incalza l'autrice con la sua acuta disamina, condensando in varie tabelle, dati particolarmente significativi, come quelli di cui alle tabelle nn. 10-11 che riguardano le entrate dallo stato di libertà — secondo l'istruzione, come quelli di cui alle tabelle nn. 12-13 che riguardano le entrate dallo stato di libertà secondo lo stato civile e la cittadinanza straniera.

Degne di particolare attenzione, nella loro multiforme elaborazione ed esplicazione, sono le tabelle nn. 14-15-16 che concernono le entrate dallo stato di libertà secondo la ragione in cui il reato fu commesso. Lo studioso potrà fare moltissime considerazioni comparando i vari dati anche in forma dialettica per raggiungere sintesi che talvolta costituiscono base imprescindibile di altre sintesi.

La Marotta, così come si era proposto in sede preliminare, va dentro la tematica sviscerando argomentazioni ulteriormente con «Argomenti contro uno 'specifico' femminile» riguardo ai comportamenti criminosi tenendo presente che la atipicità dei delitti commessi dalle donne è materia spinosa di ampia discussione.

L'autrice, con particolare acume, esamina varie tesi in proposito e afferma quanto sia poco scientifico — o meglio quanto sia inesistente — una base scientifica nelle concezioni che vogliono sostenere un reato tipico femminile o il crimine legato alla sessualità e alla maternità.

Certo non si può negare che ci siano taluni reati commessi con frequenza dalle donne, ma questo non autorizza alcuno a parlare di tipicità di reati femminili.

La Marotta procedendo nell'esame della sua tesi, valida da molti punti di vista, testualmente afferma: «In sostanza se si intende per tipica la caratteristica distintiva e peculiare di una determinata categoria di soggetti, qui le donne, si vedrà, come si diceva, che tale aggettivo non si addice al fenomeno qui studiato per il semplice fatto che esso è addebitabile ad entrambi i sessi. Da ciò deriva la infondatezza delle teorie bio-antropologiche. Ma anche quelle basate sul ruolo sociale di moglie e madre sono facilmente confutabili per gli stessi motivi».

Infatti non si vede perché non si possa parlare allora, nel caso di maschio, di ruolo sociale di marito e padre o di inferiorità psichica quando commetta incesto, violenze sessuali o maltrattamenti.

Questo discorso che potrebbe sembrare soltanto teorico è invece concreto ed è suffragato da dati statistici che si riferiscono a due diverse rilevazioni una attiene alla situazione dei condannati secondo il delitto e secondo il sesso, l'altra a soggetti entrati in carcere provenienti dallo stato di libertà per reato e per sesso.

La duplice rilevazione, mentre conferisce maggiore valore all'indagine per la completezza di dati, consente di effettuare una ricca comparazione tra le varie fattispecie criminose.

Il periodo contemplato dalla tabella 17 a pag. 53 è quello che va dal 1970 al 1983 (in tale periodo non sono compresi i dati 1974-1976 per la relativa indisponibilità).

Le considerazioni, non prive di acume, a tal proposito, fatte dalla Marotta sono molto convincenti (pagg. 57-58-59) e quindi degne di essere particolarmente esaminate.

Lo stesso discorso vale per l'esame della tabella 18 assai elaborata e per le relative considerazioni.

Le «conclusioni», nelle quali l'autrice, con mirabile sintesi, fa il punto della situazione, ci offrono un chiaro ed approfondito panorama della figura criminale femminile nelle sue modifiche essenziali in relazione alla posizione sociale della donna.

La Marotta perviene alla sintesi chiarendo e dimostrando, con sicuri e convincenti grafici, (il grafico è una caratteristica di questo ultimo capitolo conclusivo come la tabella era stata dominante negli altri capitoli) la bontà della tesi sostenuta sul piano scientifico.

Non v'è dubbio che il libro — edito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Direzione Generale delle informazioni delle editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica a cura della Commissione responsabile per la realizzazione della parità tra uomo e donna in relazione al programma di Governo, presentato alle Camere il 9 agosto 1983 dal Presidente del Consiglio On. Bettino Craxi — punto 5/7 — offre una analisi molto approfondita della problematica in tutti i suoi molteplici aspetti che interagiscono tra di loro attraverso una dialettica davvero particolare e di notevole portata. Alcune considerazioni particolari sull'aureo volumetto della Gemma Marotta: pare che questo possa ritenersi il primo studio in cui si analizza la criminalità femminile come fenomeno deviante autonomo in stretta relazione alla popolazione femminile.

La Marotta sostiene, con convinzione e alla luce di dati concreti e sintomatici, che in Italia l'emancipazione femminile non ha minimamente incrementato la devianza, anzi si potrebbe sostenere

— e con successo — la tesi opposta e cioè che forse continua a delinquere con maggiore percentualità la donna che non ha una sufficiente istruzione e che non è inserita in un settore lavorativo.

La tipicità — intesa come esclusività — di un reato femminile non sussiste alla luce di dati concreti, sussistono invece comportamenti devianti con una certa frequenza tenuti da donne.

L'evoluzione della condizione femminile ha incrementato in modo percentuale alcuni reati rilevanti dal punto di vista economico, l'emissione di assegni a vuoto potrebbe essere significativo a tal proposito, giova rilevare, per completezza di affermazione, che i delitti ritenuti propri della sfera affettiva e di quella familiare rimangono stazionari.

Conclusivamente debbo dire che la Marotta affronta in modo diretto il problema senza mascherare, sia pure per un momento, eufemisticamente la realtà. Essa, invece, costruisce pezzo per pezzo un'opera lontana da mere ipotesi empiriche, ma fervida di stimoli e ricca di considerazioni specie per quanto riguarda il trend dell'identikit della donna criminale (*Ignazio Sturniolo*).

CARLO SERRA, *Obiettivo risocializzazione*.

«Parlare di carcere è sempre terribilmente difficile...» costituisce la frase con cui esordisce la Presentazione del volume, curata dallo stesso autore. E, in effetti, tanto nelle premesse descrittive quanto nell'intero svolgimento della trattazione, si scorge agevolmente il senso (ed il peso) della problematicità o, meglio, di quella problematizzazione che è il tratto peculiare di qualsivoglia attuale approccio al penitenziario.

Non casualmente, il volume di Carlo Serra reca come sottotitolo la domanda-inciso «Quali alternative ambientali alla istituzionalizzazione?» esprimendosi così, nell'ambito di un discorso analitico che non può disgiungersi dal momento propositivo, la vecchia ma, contemporaneamente, sempre nuova, necessità di individuare forme e dimensioni diverse da assegnare alla pena detentiva ed al carcere in senso lato.

Il che diviene particolarmente importante in una fase storica e sociologica come quella presente, che vede apparenti ricomposizioni di pregresse conflittualità e, quasi contestualmente, l'insorgere di più acute contraddizioni insuscettibili persino di un'inquadramento interpretativo esauriente, soprattutto ove si intenda affrontare la «questione penitenziaria» degli Anni '80 con gli strumenti ed i modelli metodologici impiegati in passato.

È innegabile, in proposito, che quell'insieme di proposte, di portati teorici, di contributi scientifici e di istituti giuridici riassu-

mibili entro il paradigma (o l'«ideologia») della rieducazione o, più specificamente, entro la progettualità della risocializzazione del condannato abbisogna ormai di profonde revisioni autocritiche se non propriamente di una globale ridefinizione. A cospetto di un progressivo deterioramento di molti principi e di molte aspettative, appartenenti a quel processo di evoluzione socionormativa che condusse al «varò» della riforma penitenziaria del 1975, occorre oggi confrontarsi, da una parte, con la «controspinte» dirette a riportare la pena alla sua originaria connotazione retributiva e punitiva pura e semplice, dall'altra, con le estreme propaggini di movimenti abolizionistici ispirati alla istanza del «Liberarsi dalla necessità del carcere».

V'è, allora, da chiedersi in via del tutto preliminare se possano esistere soluzioni ulteriormente riformistiche, improntate a quel filone garantistico che caratterizzò l'istituzione delle misure alternative alla detenzione e degli interventi «intramurari» allo scopo di costruire un «carcere a misura d'uomo» o se, al contrario, debbano ricercarsi nuove prospettive della stessa funzione e degli stessi significati inerenti al penitenziario, segnatamente nel presente e nell'immediato futuro.

A tali quesiti, il volume di Serra — che si ricollega al precedente lavoro «Marginalità, emarginazione», edito nel 1983 — fornisce diverse risposte, proseguendosi ed ampliandosi un «discorso» che l'autore ha intrapreso da quasi un decennio, attraverso la conduzione di varie ricerche sull'argomento, la cura di opere collettive e la redazione di numerosi articoli scientifici pubblicati su riviste specializzate.

«*Obiettivo risocializzazione*» si divide essenzialmente in due parti: nella prima viene compiuta una dettagliata sintesi descrittiva dell'evoluzione del pensiero criminologico, negli aspetti più strettamente inerenti al carcere ed alle istituzioni totali. In tal modo, con apprezzabile chiarezza sistematica, l'autore ripercorre le fasi salienti del processo epistemologico articolatosi, in Italia e nei Paesi anglosassoni, specialmente, a riguardo dello studio delle dinamiche istituzionali e delle interazioni sussistenti fra la personalità del recluso e l'«habitat» penitenziario: l'«aggressione all'Io» provocata dall'inserimento coattivo in un ambiente comunque «antagonista», l'apprendimento ed il rispetto forzoso di «codici» interni, il conformismo verso la disciplina ed i regolamenti, nonché verso i ruoli «sottoculturali» che contraddistinguono «tradizionalmente» il quotidiano del carcere, costituiscono altrettanti fattori di «plus-pena» compiutamente individuati (e spesso denunciati) dagli approcci psicologici e psico-sociologici sviluppatisi nel corso degli ultimi decenni.

In questa prima parte, inoltre, l'autore tratteggia l'«architettura» normativa della riforma penitenziaria introdotta nell'ordinamento italiano dalla l. 26.7.1975, n. 354, accennando anche alle modifiche intervenute nel 1985 e nel 1986, segnatamente per quanto concerne l'affidamento in prova al servizio sociale, ovvero la misura alternativa dotata di maggiore significatività ai fini del reinserimento del condannato, in un'ottica, seppur parziale di «decarcerizzazione». Molto opportuni sono, infine, i dettagliati riferimenti che l'autore compie a riguardo delle metodologie di intervento psicodiagnostico e psicoterapeutico a livello intramurario, nonché a riguardo del ruolo degli operatori penitenziari impiegati nelle attività di osservazione scientifica della personalità, di trattamento e di sostegno, nella ricerca di una rinnovata identità professionale e nel tentativo di ridisegnare figure e funzioni attualmente dibattentisi nelle maglie di una crisi di identità, non soltanto scientifica.

La seconda parte del volume contiene la descrizione ed i risultati di una ricerca sul campo vertente sulla percezione dell'immagine del detenuto da parte di un campione di soggetti appartenenti al personale militare di custodia.

È quasi pleonastico sottolineare che questa ricerca si propone come unica nel suo genere: fino ad oggi, infatti, se si eccettuano talune inchieste sulla percezione della devianza in genere o del carcere, in senso egualmente generico, è mancata un'indagine specifica diretta ad accertare i «gradienti» ed i livelli psicologicoculturali di «rappresentazione» del personale penitenziario (soprattutto militare) verso l'interlocutore-referente costituito dal detenuto.

Al campione, formato da 229 agenti di custodia operanti in sei istituti diversi (una Casa Penale, una Casa Circondariale, un Carcere di massima sicurezza, un Carcere minorile, un Carcere femminile ed un Ospedale psichiatrico giudiziario) è stato somministrato l'«Adjective Check List» (o «A.C.L.»), costituito, come si sa, da 300 aggettivi usati comunemente per definire le qualità di un individuo.

L'illustrazione dei risultati, preceduta da un'ampia esposizione della metodologia adottata, consente di ravvisare una certa standardizzazione delle risposte fornite dagli agenti sottoposti al questionario, malgrado le differenze ambientali del lavoro che essi svolgono. In tal modo la ricerca di Serra (che contiene anche una pregevole raccolta di dati anagrafici, anamnestici e professionali del campione prescelto), perviene necessariamente alla conclusione della sussistenza di «solidi» stereotipi nella percezione che il personale di custodia ha nei confronti della popolazione penitenziaria.

Quale ruolo può avere una tale caratteristica, anche nell'ambito di auspicabili rivalutazioni professionali ed operative degli «addetti ai lavori» preposti alla gestione «diretta», quotidiana ed immediata della riforma carceraria? E più generalmente ancora, quale dimensione potrà acquisire il modello risocializzativo se non accompagnato (e magari preceduto) da un profondo rinnovamento culturale coinvolgente l'intero sistema penale?

Dallo stesso autore di «*Obiettivo risocializzazione*» viene l'invito ad intraprendere altre e più esaustive ricerche in queste direzioni; non può, comunque, disconoscersi che questa prima delineazione di uno degli aspetti più controversi del tessuto psicodinamico dell'istituzione carceraria, possessa un valore epistemico a sé stante (*Nicola Coco*).

BRUNO PANNAIN, MARCELLO ALBINO, MARIO PANNAIN - *Il giudizio 'tecnico' sulla personalità dell'imputato: dal divieto del c.p.p. '30 a quello del c.p.p. '88*, in *Archivio Penale*, 39, 101-134, 1987.

Nel processo penale delineato dal nuovo codice significativa è la soluzione del problema della perizia criminologica, cui si è pervenuti chiaramente solo nell'ultima stesura del testo. È quanto viene evidenziato, anche sulla base di una puntuale ricostruzione storica del tormentato iter sia legislativo che dottrinario di tale tematica, dagli autori del saggio in esame (apparso nel numero speciale di *Archivio Penale* dedicato a Remo Pannain), che della soluzione adottata dal legislatore sviluppano tutte le importanti implicazioni.

L'analisi storica pone in risalto come i principali obiettivi perseguiti negli ultimi sessant'anni dalla criminologia italiana siano stati: la previsione normativa di un giudizio 'tecnico' sulla personalità dell'imputato, anche mediante *perizia criminologica*; la strutturazione di un'osservazione scientifica della personalità del condannato e dell'internato come presupposto per la formulazione di un 'processo in due fasi', per operare una soluzione di continuità tra accertamento della colpevolezza e individualizzazione alla misura penale più adeguata.

La previsione nel c. p. p. '30 della non ammissibilità di accertamenti peritali di tipo criminologico ebbe a suscitare critiche già durante i lavori preparatori; dopo l'entrata in vigore del codice, le critiche e le richieste di modifica divennero via via più pressanti, in più di un'occasione utile furono prese in considerazione dal legislatore e, non di rado, parzialmente accolte (ad es. nella legge del '34 sul *tribunale per i minorenni*). La legge delega 108/74 per l'emanazione del nuovo c.p.p., enunciava sia il principio dell'«effettivo giudizio

sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto», che quello del «riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica». In attuazione di tali principi, il prog. prelim. c. p. p. '78 prevedeva la possibilità «ai fini del giudizio sulla personalità e pericolosità» che la perizia avesse «per oggetto la personalità dell'imputato anche in ordine alle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche», e l'indicazione che «le perizie relative a quesiti sulla personalità e pericolosità sono affidate a specialisti in criminologia ovvero ad un medico specialista in psichiatria o psicologia».

In quel momento sembrava pertanto che non vi fossero più dubbi sul concreto accoglimento non solo delle richieste di abolizione del divieto, ma anche di una specifica ed esplicita previsione di un articolato giudizio 'tecnico' sulla personalità dell'imputato.

Ma subito dopo l'emanazione della l. delega del 74 la dottrina aveva cominciato ad esprimere perplessità e opinioni contrarie all'esame tecnico della personalità, in particolare durante la fase della cognizione: esse erano espressione di un'avvertita consapevolezza che teneva conto di una serie di argomenti contrari (tra cui, difficoltà dell'osservazione della personalità particolarmente allorché non si può esser certi della collaborazione del soggetto in esame, come nel caso dell'imputato, preoccupato per l'esito del processo se colpevole ed ancor più se innocente; difficoltà di avere un quadro sufficientemente esatto dei fattori ambientali e situazionali; rischio dell'effetto sfavorevole che può esercitare sull'accertamento della colpevolezza un risultato dell'indagine di personalità in qualche modo 'negativo').

Nel testo del c.p.p. '88 non sono più previsti il giudizio 'tecnico' sulla personalità dell'imputato e la perizia criminologica. Nella stesura definitiva (a fine agosto '88) è stata reintrodotta la non ammissibilità di «'perizie' per stabilire l'attualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche», ma con la premessa «salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza».

La soluzione adottata, lungi dal dover essere considerata espressione di chiusura nei confronti di una moderna impostazione criminologica, è — come si evidenzia in questo studio — un significativo punto di arrivo perché fa chiarezza in ordine al momento e alle condizioni in cui l'indagine criminologica va eseguita: evitando il rischio che possa esserne in qualche modo condizionato l'accertamento della colpevolezza e strutturando le condizioni per-

ché si pervenga alla più adeguata individualizzazione della sanzione e del trattamento. Ad individuare che questo fosse l'obiettivo da perseguire sin dal 1975 fu proprio uno degli autori dello scritto che recensiamo (B. Pannain che, esprimendo avviso contrario al giudizio sulla personalità dell'imputato nella fase della cognizione, prospettava l'esigenza di rinviare le indagini alla fase dell'esecuzione). Lo studio recensito evidenzia come la nuova normativa processuale, accogliendo un orientamento nel frattempo divenuto sempre più diffuso in dottrina, finisce per conferire, di fatto, agli operatori dell'esecuzione penale (degli istituti e centri di servizio sociale penitenziari, e del tribunale di sorveglianza) compiti ed opportunità nuovi e di rilevante significatività ai fini dell'osservazione e del trattamento: per l'espletamento dei quali si richiederà una più intensa attività di esperti, con possibilità di ricorrere anche a competenze particolarmente qualificate.

Condividiamo pertanto l'orientamento espresso dagli autori del saggio per i quali spetterà agli operatori dell'esecuzione recepire l'indicazione del legislatore e svilupparne le possibili implicazioni per dare al discorso dell'osservazione e del trattamento quell'impulso che si è chiaramente inteso in tal modo profilare: un'altra prova che ci troviamo di fronte ad una importante svolta nella criminologia, nella psicopatologia forense, nella politica criminale e nella penitenziaristica.

L'ulteriore evoluzione di tale discorso viene individuata in un più oculato uso della perizia psichiatrica, in una migliore utilizzazione degli strumenti dell'ordinamento penitenziario e nel tendere alla realizzazione di un processo in due fasi.

Anche se quest'ultima prospettazione potrebbe apparire temporaneamente inopportuna, nel momento in cui entra in vigore il nuovo codice (che non lo ha esplicitamente previsto), non possiamo non condividere l'opinione degli autori, secondo i quali rispetto alle altre radicali innovazioni del nuovo c.p.p. la realizzazione di una qualche forma di processo bifasico non appare né particolarmente *rivoluzionaria*, né tanto onerosa, e neppure così distante dall'attuale configurazione normativa, tanto più che gran parte della definizione quantitativa e qualitativa della sanzione penale è già delegata — dall'ordinamento penitenziario — agli operatori di questo settore ed alla magistratura di sorveglianza (*Letizia Ceccarelli*).

LEGISLAZIONE

LEGGE 16 febbraio 1987, n. 43.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1987).

Adeguamento dei compensi al personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 il compenso previsto, per i medici incaricati, dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, modificato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 199, e dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 246, è aumentato di L. 280.000 mensili lorde.

2. Per i medici incaricati in servizio presso le case di reclusione di Asinara, Capraia, Favignana, Gorgona e Pianosa, a decorrere dalla stessa data, il suddetto compenso è ulteriormente aumentato di L. 130.000 mensili lorde.

Art. 2

1. Al maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.400 milioni annui, si provvede, per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; per l'anno 1987, per lire 280 milioni, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti di centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonché a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria; per la residua somma di lire 1.120 milioni per il 1987 e lire 1.400 milioni per

ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**COMPENSO SPETTANTE AI SANITARI INCARICATI (MEDICI,
FARMACISTI E VETERINARI) IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI
DI PREVENZIONE E PENA. (L. 9/10/70 n. 740 - L. 7/6/75 n. 199 -
L. 5/5/76 n. 246 - Decreto interministeriale 14/7/82 - L. 16/2/87 n. 43)**

DECORRENZA 1/1/1986

Aumenti periodici	Compenso spettante ai sanitari incaricati in servizio negli Istituti Penitenziari		Compenso spettante ai sanitari incaricati in servizio presso le Case di reclusione di Asinara, Capria, Favignana, Gorgona e Pianosa.	
	Compenso annuo lordo	Compenso mensile lordo	Compenso annuo lordo	Compenso mensile lordo
1	9.360.000	780.000	10.920.000	910.000
2	9.388.800	782.400	10.948.800	912.400
3	9.417.600	784.800	10.977.600	914.800
4	9.446.400	787.200	11.006.400	917.200
5	9.475.200	789.600	11.035.200	919.600
6	9.504.000	792.000	11.064.000	922.000
7	9.532.800	794.400	11.092.800	924.400
8	9.561.600	796.800	11.121.600	926.800
9	9.590.400	799.200	11.150.400	929.200
10	9.619.200	801.600	11.179.200	931.600
11	9.648.400	804.000	11.208.000	934.000
12	9.676.800	806.400	11.236.800	936.400
13	9.705.600	808.800	11.265.600	938.800
14	9.734.400	811.200	11.294.400	941.200
15	9.763.200	813.600	11.323.200	943.600
16	9.792.000	816.000	11.352.000	946.000
17	9.820.800	818.400	11.380.800	948.400
18	9.849.600	820.800	11.409.600	950.800
19	9.878.400	823.200	11.438.400	953.200
20	9.907.200	825.600	11.467.200	955.600
20	9.936.000	828.000	11.496.000	958.000

N.B.: Gli aumenti periodici costanti del 2,50% operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 96.000 (art. 3 legge 5/5/1975 n. 246).

LEGGE 16 febbraio 1987, n. 81.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1987).

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.

Art. 2

1. Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) adozione del metodo orale;

3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero e delle altre parti, dei difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e comunque entro termini prestabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altre parti e dai difensori;

4) previsione di garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; autonomia del procedimento disciplinare e della relativa decisione rispetto al procedimento della difesa; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di pronuncia che abbia escluso la violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

5) obbligo di avvertire immediatamente la persona fermata, o comunque privata della libertà personale, del diritto di nominare un difensore di fiducia; obbligo di comunicare immediatamente

l'avvenuto arresto al difensore; disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa;

6) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore immediatamente o subito dopo ma non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento limitativo della libertà personale;

7) previsione espressa sia delle cause di invalidità degli atti che delle conseguenti sanzioni processuali fino alla nullità insanabile per i vizi di capacità e costituzione del giudice, per le violazioni del diritto all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza delle parti e per altri casi predeterminati;

8) adozione di strumenti opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con adeguati strumenti, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi ovvero alla contingente indisponibilità degli strumenti o degli ausiliari tecnici;

9) semplificazione del sistema delle notificazioni, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

10) riordinamento dell'istituto della perizia, assicurando la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie; previsione di sanzioni a carico del perito in caso di ingiustificato ritardo nel deposito della perizia;

11) previsione delle diverse formule di assoluzione o di proscioglimento, statuendo che si ha mancanza di prova anche quando essa è insufficiente o contraddittoria; specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento; obbligo di proscioglimento nel merito, quando ne ricorrano gli estremi, anche in presenza di una causa estintiva del reato;

12) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale — con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale — sia della qualità del reato; in particolare attribuzione alla competenza del pretore delle contravvenzioni e dei delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonché di altri delitti specificamente indicati; attribuzione alla competenza della corte d'assise dei delitti punibili con

la pena dell'ergastolo o con quella della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonché di ogni delitto doloso, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, con possibilità sia di escludere delitti specificamente indicati sia di includerne altri; attribuzione alla competenza del tribunale dei reati non attribuiti alla competenza del pretore e della corte d'assise;

13) previsione che la competenza per territorio possa essere stabilita, per reati predeterminati, a seconda dei casi, in relazione al luogo in cui ha avuto inizio o si è esaurita l'azione o l'omissione;

14) disciplina dell'istituto della connessione con espressa previsione dei relativi casi; esclusione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minorenni; disciplina dei casi di separazione dei procedimenti anche in grado di appello;

15) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza attribuendo ad ogni parte il potere di denunciarli; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento; particolare regolamentazione per la fase delle indagini preliminari ispirata al rispetto della competenza per territorio, anche in deroga alle regole sulla connessione;

16) disciplina dei rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero in sede penale durante le indagini preliminari;

17) previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento di rimessione; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione al giudice del rinvio del potere di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione;

18) attribuzione della competenza per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato, eccezion fatta per i reati commessi in udienza, a giudice appartenente a distretto diverso rispetto a quello in cui il magistrato interessato esercita le funzioni, da individuare secondo criteri oggettivi predeterminati;

19) predeterminazione di criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

20) previsione dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

21) previsione della nomina di un difensore per la persona danneggiata dal reato che dichiara di volersi costituire parte civile, secondo le norme sul patrocinio per i non abbienti;

22) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto, alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso e alla illiceità penale del fatto, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare al processo penale;

23) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stesa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, e sempre che il giudizio civile si svolga tra coloro che hanno partecipato o sono stati posti in grado di partecipare al processo penale;

24) disciplina degli effetti del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi; statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

25) statuizione che le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'udienza preliminare non fanno stato nel giudizio civile;

26) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne danno la possibilità, con facoltà di concedere la provvisoria esecuzione quando ricorrono giustificati motivi; obbligo del giudice penale, quando la predetta possibilità non sussiste, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile; provvisoria esecuzione del relativo provvedimento; facoltà del giudice di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in pendenza di impugnazione;

27) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azione civile; facoltà della Corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno;

28) previsione che il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sulla impugnazione relativamente alle sole disposizioni delle sentenze impugnate che concernono gli interessi civili;

29) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

30) previsione della trasmissione, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti da segreto, ad altra autorità giudiziaria penale e, ai fini della prevenzione di determinati delitti, al Ministro dell'interno; facoltà del destinatario della richiesta di trasmissione di rigettarla con decreto motivato;

31) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia e di descrivere i fatti costituenti reato compilando i verbali relativi alle attività compiute, di assicurare le fonti di prova e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze; obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, anche oralmente, la notizia del reato indicando le attività compiute e gli elementi sino ad allora acquisiti con divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni o dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, senza l'assistenza della difesa; potere-dovere della polizia giudiziaria, sino a che il pubblico ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole e di assumere sommarie informazioni da chi non si trovi in stato di arresto o di fermo, con l'assistenza del difensore; potere-dovere della polizia giudiziaria di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal pubblico ministero e di svolgere, nell'ambito delle direttive da esso impartite, tutte le attività di indagine per accertare i reati, nonché le attività richieste da elementi successivamente emersi, informando, in tal caso, prontamente il pubblico ministero; potere-dovere della polizia giudiziaria di procedere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizione e a sequestri; potere-dovere della polizia giudiziaria di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, con divieto di ogni documentazione e utilizzazione processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria; previsione specifica di garanzie difensive, tra le quali devono essere comprese quelle relative agli atti non ripetibili;

32) obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che è colto nella flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) delitti consumati o tentati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce

una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4) dell'articolo 62 del codice penale;

b) altri delitti predeterminati, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività; facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosità del soggetto, relativamente a delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravità, tassativamente indicati, anche a delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; al di fuori dei casi di flagranza, potere-dovere della polizia giudiziaria di fermare, e del pubblico ministero di disporre il fermo di colui che è fortemente indiziato di gravi delitti, quando vi è fondato pericolo di fuga; obbligo della polizia giudiziaria di porre a disposizione del pubblico ministero, al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate;

33) fuori dai casi in cui è tenuta a compilare specifici verbali ai sensi del numero 31), obbligo della polizia giudiziaria di documentare secondo specifiche modalità, anche sommariamente, l'attività compiuta;

34) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o per il fermo; facoltà del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato, con diritto del difensore di assistere all'interrogatorio; obbligo del pubblico ministero di porre a disposizione del giudice, per la decisione sulla convalida, l'arrestato o il fermato entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo; obbligo del giudice di decidere nelle successive quarantotto ore, sentito l'arrestato o il fermato, sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo e sulla loro eventuale conversione, ai sensi del numero 59), in una delle misure di coercizione ivi previste; garanzie di assistenza difensiva nel giudizio sulla convalida;

35) obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente la notizia del reato e il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica o della pretura; obbligo del pubblico ministero di aggiornare le iscrizioni alle risultanze delle indagini in corso e all'eventuale mutamento del titolo del reato; divieto di comunicare le iscrizioni di cui sopra fino all'assunzione della qualità di imputato ai sensi del numero 36);

36) assunzione della qualità di imputato da parte della persona cui è attribuito un reato nella richiesta del giudizio immediato o

direttissimo o per decreto, dell'udienza preliminare, ovvero nella richiesta di una misura di coercizione personale o reale, o comunque nei cui confronti viene formulata una imputazione; estensione delle garanzie previste per l'imputato alla persona nei cui confronti vengono compiuti atti suscettibili di utilizzazione probatoria nell'udienza preliminare, nel giudizio o comunque a fini decisori;

37) potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento di fatti specifici, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato; potere del pubblico ministero, ai fini suddetti, di interrogare l'imputato, di raccogliere informazioni, di procedere a confronti, a individuazioni di persone e di cose, ad accertamenti tecnici, ad ispezioni di disporre perquisizioni, sequestri e, previa autorizzazione del giudice, intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione; possibilità che il pubblico ministero, nei casi di urgenza, disponga direttamente l'intercettazione, che deve essere convalidata entro quarantotto ore dal provvedimento del pubblico ministero; divieto a pena di nullità insanabile di utilizzazione di intercettazioni compiute in mancanza di provvedimento convalidato; potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può essere delegata ad interrogare l'imputato né ad effettuare il confronto con il medesimo; obbligo del pubblico ministero di documentare l'attività compiuta secondo specifiche e differenziate modalità;

38) diritto dell'imputato di nominare un difensore; previsione specifica degli atti del pubblico ministero ai quali il difensore ha diritto di assistere, tra cui devono essere compresi l'interrogatorio e i confronti con l'imputato, nonché le perquisizioni e le ispezioni; previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto di assistere, escluse le perquisizioni e i sequestri; disciplina del deposito degli atti compiuti dal pubblico ministero e previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazione a gravi motivi; obbligo del pubblico ministero di comunicare all'imputato e, in copia, alla persona offesa gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, a partire dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere;

39) attribuzione, agli enti e alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi, degli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile; previsione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel giudizio; necessità del costante consenso della persona offesa all'esercizio dei suddetti poteri; previsione che il consenso non possa essere prestato a più di uno degli enti o associazioni di cui sopra;

40) potere del pubblico ministero e dell'imputato, nel corso delle indagini preliminari e quando si tratta di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento, di chiedere al giudice, con incidente probatorio, che si proceda all'esame dell'imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni, a esperimenti giudiziari, a perizie e all'assunzione di testimonianze; obbligo di garantire la partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate; divieto di verbalizzare e di utilizzare le dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare; potere-dovere del giudice di dichiarare inammissibili le richieste di atti irrilevanti, dilatori o comunque rinviabili al dibattimento; previsione che il giudice, su richiesta motivata del pubblico ministero, possa dilazionare l'assunzione dell'incidente probatorio chiesto dall'imputato, quando esso arrecherebbe pregiudizio al compimento di determinate indagini preliminari e per il tempo strettamente necessario alla conclusione di tali indagini e sempreché il ritardo non pregiudichi la formazione della prova chiesta dall'imputato; deposito della richiesta motivata del pubblico ministero alla udienza di assunzione dell'incidente probatorio; concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento;

41) determinazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione in attuazione dei seguenti principi:

a) predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e di quelli per i quali sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un diverso processo;

b) predeterminazione della durata e delle modalità delle intercettazioni disposte;

c) annotazione in apposito registro dei decreti motivati che dispongono o prorogano le intercettazioni;

d) individuazione degli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate;

e) conservazione obbligatoria presso la stessa autorità che ha disposto l'intercettazione, della documentazione integrale delle altre forme di comunicazioni intercettate; determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta;

f) previsione di sanzioni processuali in caso di intercettazioni compiute in violazione della disciplina di cui alle lettere precedenti;

42) potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi, con decreto motivato, soltanto nel caso di inerzia del pubblico ministero;

43) potere del pubblico ministero di presentare l'imputato direttamente in giudizio:

a) nel termine di quarantotto ore dall'arresto in flagranza, per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio;

b) nel termine di quindici giorni dall'arresto in flagranza, nel caso di convalida anteriore al giudizio;

c) nel termine di quindici giorni dall'iscrizione nel registro indicato al numero 35), nel caso di confessione; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

44) potere del pubblico ministero di richiedere al giudice il giudizio immediato, entro novanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35) della notizia del reato e previo interrogatorio dell'imputato, tutte le volte in cui l'evidenza degli elementi acquisiti giustifica la scelta del rito; potere-dovere del giudice di decidere, con decreto, sulla richiesta del pubblico ministero, disponendo il giudizio immediato ovvero rimettendo gli atti al pubblico ministero; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

45) previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti, o della pena detentiva irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria; previsione che il giudice, in udienza, applichi la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile; disciplina, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, degli altri effetti della pronuncia;

46) previsione di un procedimento per decreto, emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per condanne a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, e con tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione; previsione di un congruo termine per l'opposizione e di ipotesi di remissione in termini;

47) obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di farne richiesta prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione, e comunque non oltre trenta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35), del nominativo della persona cui il reato è attribuito e rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione; prima dell'autorizzazione stessa e fuori del caso di flagranza dei delitti previsti dalle lettere a) e b) del numero 32), divieto di disporre misure di coercizione personale nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione e di sottoporla a perquisizioni personali e domiciliari, a ispezioni personali, a ricognizioni e confronti, e ad intercettazioni di comunicazioni; potere di assumere l'interrogatorio della persona per la quale occorre l'autorizzazione, solo se questa ne fa istanza;

48) obbligo del pubblico ministero, quando non abbia richiesto il giudizio immediato entro il termine indicato nel numero 44) ovvero non gli sia stato possibile formulare richiesta di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare, di concludere le indagini entro sei mesi dall'iscrizione del nominativo della persona cui il reato è attribuito nel registro indicato nel numero 35); potere-dovere del giudice di concedere, a richiesta del pubblico ministero e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superiori ciascuna a sei mesi, ovvero di fissare l'udienza preliminare; obbligo del pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro diciotto mesi dall'iscrizione nel registro indicato nel predetto numero 35), chiedendo al giudice l'archiviazione, ovvero, formulata l'imputazione, l'udienza preliminare; possibilità di concludere le indagini entro due anni in caso di processi per criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali specificamente indicate; previsione della inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero oltre i termini stabiliti o prorogati qualora non abbia richiesto nei termini l'udienza preliminare;

49) potere del pubblico ministero, una volta disposto il rinvio a giudizio, di compiere atti integrativi di indagine, ad eccezione di quelli per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento;

50) potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato; obbligo del giudice di fissare l'udienza preliminare quando non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione; potere del giudice, nella suddetta udienza, di disporre

l'archiviazione o di richiedere al pubblico ministero ulteriori indagini, sentite le persone alle quali è stato attribuito il reato e l'offeso dal reato;

51) facoltà della persona offesa dal reato di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicare alla stessa la richiesta di archiviazione; facoltà della persona offesa dal reato, entro un congruo termine dalla comunicazione, di formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare; obbligo del giudice di accogliere tale istanza quando non ritiene di dover disporre direttamente l'archiviazione; potere del giudice di emettere nell'udienza preliminare uno dei provvedimenti indicati nel numero 50);

52) obbligo del giudice di tenere, entro brevissimo termine, l'udienza preliminare, quando lo richiede il pubblico ministero ai sensi del numero 48); obbligo del giudice di notificare immediatamente all'imputato e alla persona offesa dal reato il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare con l'indicazione dell'imputazione formulata dal pubblico ministero; facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare; potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, decreto che dispone il giudizio, enunciando l'imputazione formulata dal pubblico ministero e sommariamente indicando le fonti di prova; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita, o se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; potere del giudice, nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio né di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, di rinviare ad altra udienza affinché le parti forniscano ulteriori elementi ai fini della decisione; previsione che tale udienza debba tenersi entro i termini previsti dal numero 48) o, se tali termini sono esauriti, non oltre un ulteriore termine massimo di sessanta giorni e che del rinvio si dia comunicazione al procuratore generale; obbligo del giudice, in questa nuova udienza, di disporre il rinvio a giudizio o di pronunciare sentenza di non luogo a procedere se non siano stati forniti elementi per il giudizio;

53) potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito, se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza

preliminare stessa e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti; previsione che nel caso di condanna le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo; previsione di limiti all'appellabilità della sentenza; previsione che la sentenza faccia stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all'abbreviazione del rito;

54) previsione del compimento di atti per rogatoria;

55) impugnabilità delle sentenze di non luogo a procedere, indicate nel numero 52), davanti ad un giudice collegiale che decide in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; ricorribilità per cassazione delle sentenze indicate nel numero 45);

56) determinazione dei casi e delle forme, con idonee garanzie per l'imputato, in cui può essere esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di non luogo a procedere indicate nel numero 52); previsione dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione o per i quali siano comunque decorsi i termini di cui al numero 48);

57) immediata trasmissione al giudice del dibattimento del provvedimento che dispone il giudizio con gli atti relativi alla procedibilità e all'esercizio dell'azione civile, con quelli non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e con quelli compiuti dal giudice negli incidenti probatori;

58) deposito, contestualmente agli adempimenti indicati nel numero 57), nell'ufficio del pubblico ministero, a disposizione delle parti, degli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero diversi da quelli indicati nel medesimo numero 57);

59) previsione di misure diverse di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, presentando al giudice gli elementi sui cui si fonda la sua richiesta, e del giudice di disporre, con provvedimento motivato, le misure di coercizione personale a carico della persona nei cui confronti ricorrono gravi indizi di colpevolezza, quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini e per il tempo strettamente necessario ovvero quando sussistono esigenze di tutela della collettività o, se il reato risulta di particolare gravità, quando la persona si è data alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga; divieto di misure di coercizione che limitano la libertà personale se il reato per il quale si procede è punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze

attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4) dell'articolo 62 del codice penale; divieto di disporre la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di coercizione personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari; obbligo di disporre la revoca delle misure applicate se vengono a cessare le esigenze cautelari; previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia in carcere, qualora l'ulteriore protrarsi di questa risulti non proporzionata alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; riesaminabilità anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio, con garanzia del contraddittorio e ricorribilità per cassazione: previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato;

60) diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato nella fase delle indagini preliminari immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale; liberazione dell'imputato che non sia stato interrogato entro detto termine, salvo che ciò sia dipeso da assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto; nuovo decorso del termine dalla data della notizia della cessazione dell'impedimento;

61) previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione; diritto dell'imputato di essere comunque scarcerato e cessazione automatica di ogni altra misura coercitiva alla scadenza dei termini previsti per ciascuna fase; durata massima della custodia in carcere, in misura predeterminata in relazione a diverse categorie di reati, con previsione che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, in relazione a particolari e gravi esigenze, possa prorogare i termini per periodi predeterminati; previsione che i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi durante il dibattimento in relazione allo svolgimento e alla complessità dello stesso nonché a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti riferibili all'imputato o al suo difensore; previsione che in ogni caso la durata massima della custodia in carcere, tenuto conto anche di tutte le proroghe, non possa superare i quattro anni, sino alla sentenza definitiva; ragguaglio dei termini delle misure di coercizione personale diverse dalla custodia in carcere ai termini di questa;

62) previsione che, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice possa disporre misure cautelari; previsione della possibilità di ripristino della custodia in carcere nel caso di violazione dolosa delle misure suddette nonché, per i

reati di particolare gravità, con la sentenza di condanna in primo o in secondo grado, quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga;

63) previsione che, in caso di condanna dopo sentenza di assoluzione, il giudice possa disporre misure di coercizione quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga e il reato risulta di particolare gravità;

64) potere del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale nei casi, alle condizioni e con i limiti previsti nel numero 59);

65) previsione e disciplina, in relazione a specifiche esigenze cautelari, di misure interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia, e di misure reali;

66) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

67) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto nello stesso procedimento, prima di queste, funzioni di pubblico ministero o di giudice che ha emesso uno dei provvedimenti indicati nei numeri 44), 46) e 52); divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero;

68) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia;

69) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvi casi manifesti di estraneità ed irrilevanza;

70) previsione che il pubblico ministero o il giudice al quale venga opposto, nei casi consentiti dalla legge, dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio, il segreto di Stato chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che, in caso di conferma della segretezza, ove la conoscenza di quanto oggetto del segreto sia essenziale per la definizione del processo, venga dichiarato di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato; previsione che nessun tipo di segreto possa coprire fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale; previsione dei casi di segreto professionale; previsione del segreto giornalistico limitatamente alle fonti delle notizie, salvo che le notizie stesse siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità possa essere accertata soltanto attraverso l'identificazione della fonte della notizia;

71) obbligo del segreto su tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando gli stessi non possono essere conosciuti dall'imputato; disciplina del divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto; potere del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari di vietare con decreto motivato, cui è data pubblicità solo successivamente, la pubblicazione di atti non più coperti da segreto o di notizie relative a determinate indagini per il tempo strettamente necessario ad evitare pregiudizio per lo svolgimento delle stesse; divieto di pubblicazione degli atti depositati a norma del numero 58) e degli atti da assumere in dibattimento a porte chiuse; disciplina del divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minori parti offese, danneggiati o testimoni; previsione di sanzione per la violazione del segreto o del divieto di pubblicazione;

72) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova;

73) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, la pertinenza al giudizio e il rispetto della persona, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decidono immediatamente sulle eccezioni; previsione che l'esame dei testimoni minorenni possa essere effettuato in ogni momento dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della personalità; potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del pretore di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova;

74) divieto di arresto in udienza del testimone sospettato di testimonianza falsa o reticente;

75) obbligo del giudice del dibattimento di assumere, salvo che risulti superfluo l'assumere, le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

76) previsione, a condizioni specificamente determinate, del diritto delle parti di richiedere e del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento degli atti indicati nel numero 57) del presente articolo; facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi del numero 58) del presente articolo; potere del giudice di allegare nel

fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto; previsione di una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione;

77) obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato o il difensore sono nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento; disciplina della contumacia e dell'assenza con attribuzione al giudice del potere di disporre la comparizione o l'accompagnamento dell'imputato in casi predefiniti e quando ne sia indispensabile la presenza;

78) potere del pubblico ministero nel dibattimento di procedere alla modifica dell'imputazione e di formulare nuove contestazioni inerenti ai fatti oggetto del giudizio; previsione di adeguate garanzie per la difesa;

79) previsione che, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione della sentenza possa essere redatta contestualmente alla decisione e sia immediatamente letta in udienza;

80) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

81) previsione che l'imputato debba dichiarare o eleggere il proprio domicilio e tempestivamente comunicare all'autorità che procede le relative variazioni;

82) potere-dovere del giudice del dibattimento, e del giudice dell'udienza preliminare nei casi previsti dal numero 52), di disporre che sia rinnovata la notificazione del decreto di citazione, quando risulta o deve ritenersi che l'imputato non ne abbia avuta conoscenza di quanto disposto dal numero 81), o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; diritto della persona giudicata in contumacia di essere restituita nel termine per proporre impugnazione quando la mancata conoscenza del provvedimento da impugnare non dipende da sua colpa; previsione della rinnovazione del dibattimento quando l'imputato contumace nel giudizio di primo grado ne fa istanza e prova di non aver avuto conoscenza della citazione non per sua colpa o di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; obbligo, nelle successive fasi del giudizio, inclusi il giudizio di cassazione e quello di revisione, nonché nella fase dell'esecuzione, di assicurare l'interrogatorio

da parte di un magistrato all'imputato o condannato già dichiarato contumace che non abbia avuto notizia del procedimento a proprio carico;

83) decorrenza dei termini per la dichiarazione di impugnazione e per il deposito dei relativi motivi dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace; determinazione della decorrenza dei suddetti termini, negli altri casi, ispirata a criteri di massima funzionalità e semplificazione;

84) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte impugnante;

85) previsione dell'impugnabilità delle sentenze di condanna o proscioglimento per l'imputazione di ingiuria o diffamazione anche da parte della parte privata; per tali sentenze il termine per l'impugnazione decorre dal giorno dell'avviso di deposito della sentenza;

86) riconoscimento del diritto di impugnazione dell'imputato prosciolto che vi abbia interesse;

87) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili; facoltà per la parte civile e per la persona offesa dal reato di chiedere con istanza motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione agli effetti penali;

88) possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione entro termini prestabiliti;

89) previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni ivi compreso il ricorso per cassazione; previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza con adeguate garanzie per la difesa;

90) potere delle parti di proporre appello incidentale; perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità o di rinuncia all'appello principale;

91) previsione che il giudice d'appello possa concedere d'ufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

92) divieto di *reformatio in pejus* in caso di appello del solo imputato;

93) previsione di un procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti quando l'impugnazione ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche o l'applicabilità di sanzioni sostitutive, o la concessione di benefici di legge;

94) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello su richiesta delle parti o d'ufficio, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;

95) diritto delle parti di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione;

96) garanzie di giurisdizionalità nella fase della esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza; obbligo di notificare o comunicare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti suddetti; necessità del contraddittorio nei procedimenti incidentali in materi di esecuzione; necessità di un giudizio di effettiva pericolosità ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza; impugnabilità dei provvedimenti del giudice;

97) possibilità di valutare anche in fase di esecuzione il corso formale di reati e la continuazione, sempre che non siano stati precedentemente esclusi nel giudizio di cognizione;

98) coordinamento con i principi della presente delega dei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza anche attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi;

99) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili a cagione di condizioni o qualità personali o della presenza di esimenti; competenza per il giudizio di revisione della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

100) riparazione dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario;

101) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

102) obbligo degli uffici con competenza sul territorio di insediamento, con esclusione della Corte di cassazione, di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta nella loro madrelingua e di redigere gli atti a loro indirizzati e i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari sull'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati e salvo tuttavia in ogni caso il diritto dell'imputato e delle altre parti private di nominare il proprio difensore a prescindere dall'appartenenza etnica o linguistica dello stesso;

103) disciplina del processo davanti al pretore in base ai principi generali di cui ai numeri precedenti, secondo criteri di massima semplificazione, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilità di incidenti probatori solo in casi eccezionali; distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice, modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distinta attribuzione di funzioni;

104) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

105) adeguamento dell'istituto della difesa d'ufficio a criteri che ne garantiscano l'effettività.

Art. 3

1. Il Governo della Repubblica è delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione, nonché, in particolare, dall'attuazione dei seguenti criteri:

a) non operatività della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni; non operatività della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato, rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto;

b) non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile;

c) disciplina della esclusione della pubblicità delle udienze penali dinanzi agli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona nei cui confronti sono svolte indagini, imputata o condannata;

d) obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenne il contenuto e le ragioni anche etico-sociali della sentenza;

e) dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti; facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti; sospensione in tal caso del corso della prescrizione;

f) applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive anche in base alla pena irrogabile in concreto;

g) previsione che in casi predeterminati possano compiersi atti processuali in assenza dell'imputato minorenni, quando ciò sia necessario per la tutela della sua personalità;

h) esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti; facoltatività di misure cautelari personali; potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela della collettività;

i) riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dal numero 61) dell'articolo 2; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;

l) previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere anche per la non imputabilità, ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, e per la concessione del perdono giudiziale; previsione che il giudice stesso possa irrogare le pene pecuniarie e le sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorità giudiziaria minorile a protezione del minorenni imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni;

m) previsione che l'esame dell'imputato minorenni sia effettuato direttamente dal giudice e che le domande poste dalle parti siano rivolte tramite lo stesso;

n) attribuzione al magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni di tutti i poteri della magistratura di sorveglianza, compreso quello di concedere la liberazione condizionale;

o) esclusione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti penali adottati nei confronti dei minorenni; istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di uno speciale casellario per l'iscrizione dei provvedimenti penali nei confronti dei minorenni nati nel distretto; invio al casellario giudiziale, al compimento del diciottesimo anno di età, delle iscrizioni dei provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, ed eliminazione di tutte le altre iscrizioni;

p) previsione di una data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni non superiore a un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4

1. Il Governo della Repubblica è delegato a stabilire che le nuove disposizioni del codice di procedura penale entrino in vigore in un termine non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.

Art. 6

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 2, 3 e 5, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Art. 7

1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

Art. 8

1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

1. Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui all'articolo 6 alla commissione indicata nell'articolo 8. Si applica, successivamente, la procedura prevista nel predetto articolo 8 ma il primo parere deve essere espresso entro sessanta giorni.

2. Le disposizioni indicate nel comma 1 sono emanate non oltre due mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.

Art. 10

1. La commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'articolo 7.

2. La commissione elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

4. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Art. 11

1. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1987 e 1988 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

Art. 12

1. Alla spesa prevista nell'articolo 11, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1987.

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 2, comma 1, n. 59):

Il n. 4) dell'art. 62 del codice penale prevede che attenuano il reato, quando non ne sia elemento costitutivo o circostanza attenuante speciale l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 691):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) il 21 ottobre 1983.

Assegnato alla IV commissione (Giustizia) in sede referente, il 14 novembre 1983, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla IV commissione il 24, 30 novembre 1983: il 13 dicembre 1983.

Relazione scritta annunciata il 14 dicembre 1983 (atto n. 691/A - relatore: on. CASINI).

Esaminato in aula il 31 maggio 1984; I. 26, 28 giugno 1984; 10, 11, 12 luglio 1984 e approvato il 18 luglio 1984, in un testo unificato con atto n. 271 (on. SPAGNOLI ed altri) e n. 457 (on. FELISETTI).

Senato della Repubblica (atto n. 916):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia) in sede referente il 13 settembre 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 12, 13 dicembre 1984; 17 gennaio 1985; 27 febbraio 1985; 27 marzo 1985; 13 giugno 1985; 18 settembre 1985; 3 ottobre 1985; 14 dicembre 1985; 16 gennaio 1986; 5 febbraio 1986; 25 giugno 1986; 15, 23, 29 ottobre 1986; 5 novembre 1986.

Esaminato in aula il 19, 20 novembre 1986 e approvato con modificazioni il 21 novembre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 691 - 291 - 457-B):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede referente il 10 dicembre 1986 con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla IV commissione il 22, 27 gennaio 1987.

Relazione scritta annunciata il 29 gennaio 1987 (atto n. 691 - 271 - 457-BA - relatore on. CASINI).

Esaminato in aula e approvato il 4 febbraio 1987.

LEGGE 17 febbraio 1987, n. 29

(*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1987*).

Modifiche alla disciplina della custodia cautelare e introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria.

Art. 1

1. Al settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I predetti termi-

ni rimangono altresì sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori.

Art. 2

1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Nel computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia ai sensi dei commi sesto ed ottavo».

Art. 3

1. Dopo l'articolo 466 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 466-bis (*Indicazione degli atti utilizzabili*). — Nei casi previsti dagli articoli 462, 463, 465 e 466, se non si procede alla effettiva lettura, e si tratta di atti già depositati a norma degli articoli 372 e 410, si devono specificamente indicare, d'ufficio, oltre che su richiesta delle parti, quelli utilizzabili nel prosieguo del procedimento.

La richiesta di utilizzabilità degli atti indicati nel comma precedente è vincolante per il giudice.

La specifica indicazione degli atti utilizzabili equivale alla loro effettiva lettura da parte del giudice».

Art. 4

1. All'articolo 475 del codice di procedura penale, dopo il n. 5), è aggiunto il seguente:

«5-bis) quando si fonda su di un atto del quale è stata omessa l'effettiva lettura o la specifica indicazione di utilizzabilità richiesta dal primo comma dell'articolo 466-bis».

Art. 5

1. All'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale possono essere altresì prorogati fino alla metà per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza motivata del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui al terzo comma, n. 5), del predetto articolo. L'istanza è comunicata al giudice e all'imputato.

Le proroghe di cui ai commi primo e terzo possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessità processuali.

Contro le ordinanze che decidono sulle istanze previste dai commi precedenti può essere proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione.»

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

LEGGE 18 febbraio 1987, n. 34.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987)

Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo.

Art. 1

Condotte di dissociazione

1. Agli effetti della presente legge si considera condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica.

Art. 2

Commutazione e diminuzioni di pena

1. La pena per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale è così commutata o diminuita nei confronti di chi, entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1:

a) alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per trenta anni;

b) fuori del caso di cui alla lettera a), le altre pene sono diminuite: di un quarto se la condanna concerne, da soli o insieme ad altri reati, i delitti di omicidio volontario consumato o tentato o di lesioni personali volontarie gravissime; della metà se la condanna concerne soltanto delitti di carattere associativo o di accordo, delitti di porto e detenzione di armi ed esplosivi, delitti di falsità e di favoreggiamento personale o reale, delitti di apologia e istigazione di cui agli articoli 302, 303, 414 e 415 del codice penale anche in concorso tra di loro; di un terzo in ogni altro caso.

2. Nessun beneficio di cui al comma 1 è applicabile quando la condanna concerne anche i delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale.

3. La commutazione e le diminuzioni di pena indicate nel comma 1 si applicano alla pena che dovrebbe essere inflitta tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, del concorso formale e della continuazione: esse sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime. La commutazione e le diminuzioni sono applicate dal giudice del dibattimento. La Corte di cassazione provvede ai sensi del terzo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

Art. 3

Commutazione e diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva

1. Le pene inflitte per uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge sono commutate o diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purché entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1.

2. Il provvedimento è preso con ordinanza del giudice degli esecutori di esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 4

Dichiarazione di dissociazione successiva all'entrata in vigore della legge

1. Se l'imputato o il condannato intendono rendere dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, ovvero integrare quelle già rese, possono chiedere di esercitare tale facoltà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La richiesta va rivolta al pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il processo, ovvero al pubblico ministero presso il giudice competente per l'incidente di esecuzione.

2. Il pubblico ministero, raccolte senza ritardo le dichiarazioni suddette, le trasmette immediatamente al giudice competente.

3. Il giudice competente a pronunciarsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, in ordine alla sussistenza della dissociazione, acquisisce, relativamente ad ogni singolo procedimento sottoposto al suo esame, tutti gli elementi necessari per la decisione.

Art. 5

Revoca

1. La commutazione e le diminuzioni di pena applicate in base agli articoli 2 e 3 sono revocate se chi ne ha beneficiato commette un nuovo delitto di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.

2. Alla revoca provvede in ogni stato e grado il giudice competente per il giudizio ovvero il giudice degli incidenti di esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 6

Libertà provvisoria

1. A coloro che hanno tenuto le condotte previste all'articolo 1 e relativamente ai delitti punibili con la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni, può essere concessa la libertà provvisoria.

Art. 7

Cumulo

1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali è stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non può eccedere anni ventidue e mesi sei per la reclusione e anni quattro per l'arresto. La pena così determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 582 del codice di procedura penale.

Art. 8

Applicabilità delle norme

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi, o la cui permanenza è cessata, entro il 31 dicembre 1983.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o può usufruire dei benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e dagli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1987

COSSIGA

CRAZI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

LEGGE 28 febbraio 1987, n. 56.

(*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1987*).

Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO ORDINARIO

Art. 1

(*Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego*).

1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.

4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione maturata.

5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tra anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

, *Omissis*

Art. 19

(Norme per i detenuti e gli internati)

1. La commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario.

2. I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.

3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

4. Quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli *ex* detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.

6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.

7. Per il lavoro a domicilio svolto all'interno dell'istituto penitenziario, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario in materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto.

LEGGE 10 marzo 1987, n. 100.

(*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1987*).

Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare (1).

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. Il predetto trattamento è ridotto:

a) alla metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto;

b) ad un terzo, se il trasferimento è disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.

3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.

4. La programmazione dei trasferimenti di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito degli stanziamenti previsti e dei successivi adeguamenti disposti con legge di bilancio.

(1) Si riporta l'art. 10 («Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare») del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, quale risulta dal testo della legge di conversione, con modificazioni, 3 ottobre 1987, n. 402, recante «Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:»

«Art. 10. (*Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare*). — 1. La disciplina contemplata nella legge 10 marzo 1987, n. 100, concernente il trattamento economico di trasferimento del personale militare, è estesa con le stesse modalità, ove più favorevoli, al personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 23 e 43, commi terzo, sedicesimo e ventiquattresimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, e successive modificazioni e integrazioni.

2. *Al coniuge convivente del personale di cui al comma 1, che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale, si applicano le norme di cui all'articolo 1 comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100*».

5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per il 1987 ed in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 40 miliardi per il 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente la voce: Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore a realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti; quanto a ciascuno degli anni 1988-1989 si provvede: quanto a lire 20 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; quanto a lire 50 miliardi per il 1988 parzialmente utilizzando l'accantonamento: Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo; quanto a lire 50 miliardi per il 1989 parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 13 della legge n. 97/1979 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), come sostituito dall'art. 6 della legge n. 27/1981, è il seguente:

«Art. 13 (*Indennità di missione*). — Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.

L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalità di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all'art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.

In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonché il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'art. 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3977):

Presentato dall'on. CACCIA ed altri l'8 agosto 1986.

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede legislativa, il 14 ottobre 1986, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione il 6 novembre 1986; 3, 17, 18 dicembre 1986; 28, 29 gennaio 1987; 4 febbraio 1987 e approvato l'11 febbraio 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 2215):

Assegnato alla 4^a commissione (Difesa), in sede deliberante, il 19 febbraio 1987, con pareri delle commissioni 1^a e 5^a.

Esaminato dalla 4^a commissione e approvato il 3 marzo 1987.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1986, n. 977.

Dotazione organica dei magistrati di cassazione, di appello e di tribunale addetti agli uffici di sorveglianza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 26 luglio 1975, n. 354 e 12 gennaio 1977, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 756, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1986, n. 335;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 663, che, tra l'altro, ha istituito i tribunali di sorveglianza, conferendo le funzioni di Presidente dei suddetti tribunali a magistrati di cassazione, ad accezione del tribunale di sorveglianza presso la sezione distaccata di corte di appello di Reggio Calabria;

Ritenuto che tale normativa implica un aumento della dotazione organica dei magistrati di cassazione con contestuale riduzione della dotazione organica dei magistrati di appello e di tribunale e che, pertanto, vanno modificate le piante organiche degli uffici di sorveglianza e le dotazioni organiche delle singole qualifiche nell'ambito del ruolo generale del personale della magistratura;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 756, e successive modificazioni, per la parte concernente gli uffici di sorveglianza, e la tabella B allegata al de-

TABELLA A

MAGISTRATI ADDETTI AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

S E D I	Uffici di sorveglianza		
	Magistrati di cassazione	Magistrati di appello	Magistrati di tribunale
Agrigento	—	—	1
Alessandria	—	—	1
Ancona	1	—	—
Avellino	—	—	1
Bari	1	—	2
Bologna	1	—	1
Brescia	1	—	1
Cagliari	1	—	1
Caltanissetta	1	—	1
Campobasso	1	—	1
Catania	1	—	2
Catanzaro	1	—	1
Cosenza	—	—	1
Cuneo	—	—	2
Firenze	1	—	2
Foggia	—	—	1
Frosinone	—	—	1
Genova	1	—	2

Segue: TABELLA A

MAGISTRATI ADDETTI AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

S E D I	Uffici di sorveglianza		
	Magistrati di cassazione	Magistrati di appello	Magistrati di tribunale
L'Aquila	1	—	1
Lecce	1	—	1
Livorno	—	—	3
Macerata	—	—	1
Mantova	—	—	1
Massa	—	—	1
Messina	1	—	1
Milano	1	—	3
Modena	—	—	1
Napoli	1	—	4
Novara	—	—	1
Nuoro	—	—	1
Padova	—	—	1
Palermo	1	—	2
Pavia	—	—	1
Perugia	1	—	—
Pescara	—	—	1
Pisa	—	—	1
Potenza	1	—	1
Reggio Calabria	—	1	1
Reggio Emilia	—	—	1
Roma	1	—	3
Salerno	1	—	1
Santa Maria Capua Vetere	—	—	1
Sassari	—	—	2
Siena	—	—	1
Siracusa	—	—	1
Spoletto	—	—	1
Torino	1	—	2
Trapani	—	—	1
Trento	1	—	1
Trieste	1	—	—
Udine	—	—	1
Varese	—	—	1
Venezia	1	—	1
Vercelli	—	—	1
Verona	—	—	1
Viterbo	—	—	1

Visto, il Ministro di grazia e giustizia

ROGNONI

TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Primo presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione	} 3
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	106
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	542
Magistrati di Corte di appello	} 6.353
Magistrati di Tribunale	
Uditori giudiziari	350
	7.355

creto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1986, n. 335, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle A e B allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1987, n. 411.

Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici ed in particolare quanto previsto dall'art. 2 in materia di determinazione delle mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario stabilire un limite di altezza e la misura di detto limite;

Sentiti i Ministeri interessati;

Viste le note n. 65205/8.93.12 e n. 65270/5.5.209 rispettivamente datate 3 e 5 giugno 1987 con le quali la Presidenza del Consi-

glio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha invitato le organizzazioni sindacali più rappresentative ad esprimere — ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 — il proprio parere durante la riunione convocata l'11 predetto mese presso lo stesso Dipartimento, con l'avvertenza che l'eventuale assenza sarebbe stata ritenuta come tacita rinuncia al diritto dell'organizzazione sindacale ad essere sentita;

Visti i verbali relativi alle risultanze delle consultazioni delle organizzazioni sindacali invitate alla riunione dell'11 giugno 1987;

Sentita la commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha espresso il proprio parere con nota pervenuta in data 6 giugno 1987;

Considerata la necessità di stabilire per determinate mansioni e qualifiche speciali un limite di altezza con relativa misura ai fini della partecipazione a pubblici concorsi indetti dalle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo e dagli enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 stesso mese, registro n. 6, foglio n. 331, con il quale sono state delegate talune funzioni al Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Sfera di applicazione

Ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esistenti presso le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici, sono stabiliti i limiti e le misure di altezza secondo le disposizioni previste dai successivi articoli del presente decreto.

Art. 2

Ministero della difesa: Forze armate

1. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale e sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è richiesta una statura non inferiore a m 1,65.

2. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale e sottufficiale della Marina il limite massimo di statura non può su-

perare i m 1,95. Per il personale pilota della Marina e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica la statura non può superare i m 1,87.

3. Per l'ammissione ai concorsi per l'Arma dei carabinieri la statura minima è stabilita nei termini seguenti:

- 1) m 1,70 per gli ufficiali;
- 2) m 1,65 per i sottufficiali e i militari di truppa a piedi;
- 3) m 1,68 per i militari di truppa a cavallo;
- 4) m 1,90 per i militari di truppa del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.

Art. 3

Ministero dell'interno: Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo, ad allievo vice ispettore, a vice commissario della Polizia di Stato e per i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato è richiesta una statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne.

2. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,80.

Art. 4

Ministero delle finanze: Corpo della guardia di finanza

Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo finanziere e ad allievo sottufficiale e allievo ufficiale di complemento del Corpo della guardia di finanza il limite di statura minima è fissato in m 1,65, mentre per i concorsi per la nomina ad ufficiale dello stesso Corpo il limite suddetto è stabilito in m 1,68.

Art. 5

Ministero dell'agricoltura e foreste: Corpo forestale dello Stato

Per l'ammissione ai concorsi per la nomina a guardia, guardia scelta, a sottufficiale e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato è richiesto un limite minimo di statura di m 1,65.

Art. 6

Ente ferrovie dello Stato

Per l'ammissione ai concorsi di assunzione per il personale dell'Ente ferrovie dello Stato è richiesto il sottoindicato limite minimo di statura per i correlativi profili professionali:

- 1) m 1,55 per macchinista;
- 2) m 1,60 per conduttore;
- 3) m 1,55 per capo stazione;
- 4) m 1,55 per assistente di stazione;
- 5) m 1,55 per capo gestione.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1986, n. 700 (*)

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 8 gennaio 1987)

Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare.

Avvertenza:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

(*) In *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 ottobre 1986 e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 1986 coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1986, n. 897 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 1985), recante: «Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare».

Art. 1

1. L'articolo 409 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 409 - (*Ufficio militare di sorveglianza*). - 1. L'ufficio militare di sorveglianza è costituito in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

2. Al suddetto ufficio sono assegnati magistrati militari di Cassazione, di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno, civile o militare.

3. Per le funzioni e i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

5. Con decreto del presidente della corte militare di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, avente la qualifica di magistrato militare di Cassazione, di appello o di tribunale».

Art. 2

1. L'articolo 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - (*Tribunale militare di sorveglianza*):

1. È costituito, in Roma, con giurisdizione su tutto il territorio nazionale, il tribunale militare di sorveglianza che si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della presente legge nell'ambito delle categorie indicate nell'articolo 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché fra i docenti di scienze criminalistiche.

2. I provvedimenti del tribunale militare di sorveglianza sono adottati da un collegio composto dal presidente, magistrato militare di sorveglianza con funzioni di magistrato militare di Cassa-

zione o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità, da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 1.

3. Per le funzioni e provvedimenti del tribunale militare di sorveglianza e per le funzioni del presidente dello stesso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 70 e 70-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, rispettivamente sostituito e inserito dagli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1986, n. 663».

Art. 3

1. *Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, le parole: «per almeno tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno un mese».*

2. *Dopo il quinto comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è inserito il seguente: «Il periodo di affidamento in prova, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, vale come espiazione di pena».*

3. *L'articolo 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è sostituito dal seguente:*

«Art. 4. - (Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare). - 1. La competenza in materia di affidamento in prova è attribuita al tribunale militare di sorveglianza».

4. *L'articolo 5 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è abrogato.*

Art. 4

1. *L'articolo 6 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è sostituito dal seguente:*

«Art. 6 - (Procedimento di sorveglianza). - 1. Per il procedimento di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e sostituito dall'articolo 25 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nonché le disposizioni di cui agli articoli 71-bis, 71-ter, quale sosti-

tuito dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, 71-*quater* e 71-*sexies* della legge n. 354 del 1975, inseriti dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1».

Art. 5

1. Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, nonché l'articolo 37 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1023.

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1987, n. 1 (*).

(*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987*).

Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di taluni termini in materia di lavori pubblici, di protezione civile e di servizio antincendi in taluni aeroporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

(*) Convertito con la legge 6 marzo 1987, n. 64 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1987).

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, dei trasporti, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1

1. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989.

2. Il termine indicato all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è prorogato al 30 giugno 1987.

3. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con leggi 25 gennaio 1983, n. 14, e 2 marzo 1985, n. 55, è prorogato fino al 31 dicembre 1988. Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato è elevato a lire 100 milioni.

Art. 2

1. I termini del 31 dicembre 1986 e del 1° gennaio 1987 indicati nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, relativo alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono differiti rispettivamente al 31 gennaio 1987 ed al 1° febbraio 1987.

2. Il termine del 31 dicembre 1986 indicato nell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di

protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 1987. Il relativo onere, valutato in complessive lire 5.000 milioni, è posto a carico del fondo della protezione civile.

3. Il termine di 60 giorni indicato nel comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente la presentazione delle domande per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti ai sensi del medesimo articolo, è prorogato al 28 febbraio 1987.

Art. 3

1. Il termine del 31 dicembre 1986 indicato nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è differito al 31 dicembre 1987.

2. Fino al 31 dicembre 1987 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, per gli aeroporti gestiti da enti o società in regime di concessione totale, dai concessionari con oneri a proprio carico e, per gli aeroporti a diretta gestione statale, dall'Ente ferrovie dello Stato nelle forme e con le modalità finora praticate.

3. Per gli oneri da sostenere dall'Ente ferrovie dello Stato per la gestione dei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale è riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfettario complessivo di 950 milioni di lire. Alla relativa spesa si farà fronte con le disponibilità esistenti in conto competenza sul capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1987.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*
ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*
SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GORIA, *Ministro del tesoro*

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 320 (*).

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 1987).

Interventi in materia di riforma del processo penale.

Avvertenza:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazie e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1

*Sistema informatico e di elaborazione dati
dell'Amministrazione della giustizia*

1. Al fine di ammodernare i servizi, di preordinare le strutture necessarie all'attuazione della riforma del processo penale, di snellire gli adempimenti relativi a tale processo, nonché di acqui-

(*) (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987), coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 401 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1987), recante: «Interventi in materia di riforma del processo penale».

sire ed elaborare in tempo reale i dati necessari e quelli comunque connessi al processo, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di un sistema informatico basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche, esteso a tutta l'Amministrazione della giustizia.

2. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico il Ministero di grazia e giustizia può stipulare uno o più contratti *con imprese aventi sede legale in Italia* secondo un programma applicativo uniforme.

3. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 30.500 milioni.

Art. 2

Microfilmatura degli atti

1. Gli atti del processo penale e quelli dei quali la legge impone la conservazione possono essere microfilmati con utilizzazione anche dei sistemi ed apparecchiature che agevolano la ricerca del singolo atto nell'ambito del fascicolo nel quale esso è contenuto.

2. *La microfilmatura è richiesta al Ministro di grazia e giustizia dall'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi quando sia riconosciuta necessaria o utile ai fini di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi. La richiesta s'intende approvata trascorso il termine di quindici giorni dal suo ricevimento senza che il Ministro l'abbia rifiutata con provvedimento motivato.*

3. La spesa della microfilmatura degli atti resta a carico dello Stato anche nel caso di condanna dell'imputato.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 4.500 milioni.

Art. 3

Commissione tecnico-amministrativa

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita una commissione tecnico-amministrativa con il compito di individuare le linee, i programmi e i metodi di automazione. La commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato ed è composta dal capo dell'Ispettorato, dal capo dell'Ufficio legi-

slativo e dai direttori generali del Ministero, dal provveditore generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto designato dal Ministro delle finanze, dal direttore dell'ufficio automazione, dal direttore dell'ufficio organizzazione e metodi, da due tecnici esperti della materia e da un funzionario giudiziario scelti dal Ministro di grazia e giustizia, nonché da due magistrati nominati dallo stesso Ministro su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Sulle linee di automazione, individuate dalla commissione di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia acquisisce il parere del Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (a).

3. Presso l'Ufficio automazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito un comitato tecnico per l'esame preliminare dei piani e degli interventi necessari e per l'attuazione dei sistemi adottati. Il comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio automazione ed è composto da sei esperti in materia di automazione scelti dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il provveditore generale dello Stato, da due magistrati nominati dal Ministro, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, nonché da un funzionario giudiziario nominato dallo stesso Ministro di grazia e giustizia.

4. Il comitato, in relazione a singoli progetti di sistema informatico o a specifiche esigenze di carattere locale, può proporre la propria integrazione con uno o più magistrati addetti agli uffici interessati. All'integrazione provvede il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 4

Formazione e aggiornamento del personale giudiziario

1. Ai fini della formazione del personale giudiziario di ogni ordine all'utilizzazione dei sistemi di informatica giudiziaria è istituita una commissione con il compito di individuare le linee ed i programmi di addestramento all'uso delle nuove tecnologie e all'aggiornamento periodico, da organizzarsi sia in sede centrale che in sede locale, anche avvalendosi di imprese specializzate operanti nel settore, designate dalla commissione.

2. La commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato, ed è composta dai direttori generali del

(a) Il testo dell'art. 27 della legge n. 93/1983 è riportato in appendice.

Ministero, dal direttore dell'Ufficio organizzazione e metodi, da due magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia nominati dal Ministro, da due magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, da due avvocati designati dal Consiglio nazionale forense e da tre funzionari scelti tra il personale delle cancellerie e degli istituti di prevenzione e pena nominati dal Ministro sentito il consiglio di amministrazione.

3. Il contenuto delle singole attività, i metodi e i tempi di attuazione e le modalità di partecipazione sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Per il personale della magistratura le attività sono organizzate d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura.

5. Ai contratti con società specializzate nel settore, necessari per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, si applica il disposto dell'articolo 6.

6. L'onere finanziario è valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

Art. 5

Contratti per la gestione del servizio automatizzato e del servizio di microfilmatura

1. Nei primi cinque anni decorrenti dalla data del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità del funzionamento del servizio automatizzato presso ciascun ufficio dell'Amministrazione, il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi, per la gestione dei servizi automatizzati, della società che ha realizzato l'impianto o di altre specializzate nel settore *purché aventi sede legale in Italia*.

2. La direzione tecnica dei centri informatici può essere affidata a persona estranea all'Amministrazione fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore, appartenente ai ruoli statali, appositamente istituiti.

3. Fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore la microfilmatura e la gestione di tutti gli impianti necessari per la celebrazione di procedimenti penali possono essere effettuate da imprese operanti nello specifico settore, che danno sicuro affidamento di capacità professionale e di segretezza.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 9.500 milioni.

Art. 6

Contratti con imprese di servizi specialistici

1. Il Ministero di grazia e giustizia nei casi di urgenza e di necessità è autorizzato a stipulare uno o più contratti annuali con imprese di servizi specialistici *aventi i requisiti di cui all'articolo 1* per l'utilizzazione di mezzi meccanici idonei alla redazione di atti processuali compiuti dal giudice.

2. Il giudice, quando ai fini della speditezza del processo ritiene necessario avvalersi di mezzi meccanici, richiede, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, le prestazioni previste nei contratti di cui al comma 1 *ad una delle imprese convenzionate*.

Art. 7

Modalità per la stipula dei contratti

1. I contratti previsti dall'articolo 1, comma 2, e dagli articoli 2, 5 e 6 sono stipulati e le relative spese sono eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, (a), e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784 (b), con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano, altresì, il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (c), e l'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7 (d).

2. Per i contratti di cui al comma 1, il parere sulla congruità della spesa è espresso dal Provveditorato generale dello Stato.

(a) La legge n. 113/1981 reca: Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976.

(b) Il D.L. n. 631/1981 reca: Modificazioni all'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture.

(c) Il secondo comma dell'art. 337 della legge n. 2248/1865, allegato F (legge sui lavori pubblici) è così formulato: Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario pel reintegroamento delle spese, quando il contratto non fosse approvato.

(d) Il testo dell'art. 29 del D.L. n. 111/1978, come modificato dall'articolo unico della legge n. 7/1982, è riportato in appendice.

Art. 8

Consulenti esperti in materie tecniche

1. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per cinque anni, mediante apposita convenzione, di consulenti esperti in materie tecniche, anche estranei all'Amministrazione statale. Nella convenzione sono determinati il periodo di durata dell'incarico, la misura globale massima dei compensi attribuibili e le modalità per la liquidazione degli onorari la cui misura sarà determinata secondo i criteri fissati dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 (a).

2. Ai componenti tecnici della commissione e del comitato di cui all'articolo 3 e ai componenti delle commissioni costituite per la riforma del codice di procedura penale, estranei all'Amministrazione della giustizia, è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno o frazione di giorno, fissato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per l'attività preparatoria e di sperimentazione finalizzata alla riforma del codice di procedura penale, il Ministero di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire collaborazioni di estranei all'Amministrazione della giustizia a norma degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497 (b), e dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 (c).

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 500 milioni.

Art. 9

Segreto d'ufficio

1. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio

(a) La legge n. 319/1980 reca: Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

(b) Il testo degli articoli 3, 4 e 5 del D.L. n. 428/1973 è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 14 della legge n. 48/1967 è riportato in appendice.

ai sensi dell'articolo 326 del codice penale (a) per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione.

2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale (b). Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 373 del codice penale (a).

Art. 10

Tenuta dei registri in forma automatizzata

1. È autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri previsti dai codici e da leggi speciali, per l'espletamento delle funzioni e dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia.

2. I modelli dei registri e i moduli, da utilizzare in forma automatizzata, degli atti necessari per l'espletamento delle funzioni e dei servizi giudiziari e penitenziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 11

Compenso per impegno straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

1. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con gli adempimenti relativi ai processi penali di particolare rilevanza, nei quali il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata, in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1° gennaio 1987, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 264.000 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna corte d'appello e procura generale.

(a) Il testo degli articoli 326 e 373 del codice penale è riportato in appendice.

(b) Il testo degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale è riportato in appendice.

2. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 70 ore mensili.

3. L'onere finanziario è valutato in lire 1.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989.

Art. 12

Onere finanziario

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato complessivamente in lire 47.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. - Si riportano anche i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1987, n. 129 e 2 giugno 1987, n. 214 (a).

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) I decreti-legge n. 129/1987 e n. 214/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionale (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generae - n. 127 del 3 giugno 1987 e n. 179 del 3 agosto 1987), recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

L'art. 27 della legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego) è così formulato:

Art. 27 (*Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica*). – Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:

- 1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;
- 2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;
- 3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;
- 4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;
- 5) le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;
- 6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;
- 7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;
- 8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;
- 9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;
- 10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- 11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UEO e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.

Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolar-

mente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti.

Con riferimento alla nota (d) all'art. 7:

Il testo dell'art. 29 del D.L. n. 111/1978 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia), come modificato dall'articolo unico della legge n. 7/1982 è il seguente:

Art. 29. - Il Ministero di grazia e giustizia provvede direttamente ed autonomamente, senza necessità della preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato in ordine all'indispensabilità della fornitura, alle spese necessarie per le attrezzature degli uffici della giustizia previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, e a quelle conseguenti agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

Il Ministro di grazia e giustizia può provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunità di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata.

È fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruità al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale.

Con riferimento alla nota (b) all'art. 8:

Il testo degli articoli 3, 4 e 5 del D.L. n. 428/1973 (Norme per l'adeguamento dei servizi del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Comitato interministeriale dei prezzi e dei comitati provinciali dei prezzi) è il seguente:

Art. 3. - Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica può assumere, previo conforme parere del consiglio tecnico scientifico istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, persone altamente specializzate nei problemi attinenti alla programmazione economica e alla politica dei prezzi.

L'assunzione è effettuata con contratti di diritto privato, per incarichi speciali, che disciplineranno le modalità di utilizzazione del personale così assunto.

La determinazione del contingente del personale da assumere e la disciplina del relativo rapporto sono stabiliti con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4. — Per incarichi di studio conferiti dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica a docenti universitari si applicano le disposizioni previste dal primo comma dell'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Art. 5. — Per le esigenze dei servizi della programmazione economica possono essere addetti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica funzionari di altre amministrazioni su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I predetti funzionari sono collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e non possono superare complessivamente le venti unità.

Per le esigenze di cui al primo comma può essere altresì comandato, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, personale dipendente da enti pubblici. Il numero massimo di tale personale è stabilito in venti unità.

Con riferimento alla nota (c) all'art. 8:

Il testo dell'art. 14 della legge n. 48/1967 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica) è il seguente:

«Art. 14 (*Conferimento di incarichi professionali ed assunzioni di personale specializzato*). — In relazione a particolari esigenze, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica è autorizzato a conferire, prescindendo dalle limitazioni di cui all'art. 380, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, speciali incarichi professionali ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato, con la remunerazione da stabilire con il decreto di conferimento dell'incarico, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica può assumere personale specializzato per i compiti della programmazione con contratti a termine regolati dalle norme sull'impiego privato, da utilizzare entro e non oltre il primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contingente di personale specializzato da assumere a contratto, ai sensi del comma precedente, è determinato con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro. Con apposito disciplinare da adottarsi con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro saranno stabilite le modalità di retribuzione e le altre norme necessarie ad integrare la disciplina del rapporto, al quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 9:

Il testo degli articoli 326 e 373 del codice penale è il seguente:

«Art. 326 (*Rivelazione di segreti di ufficio*). — Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Art. 373 (*Falsa perizia o interpretazione*). — Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazione mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, la interdizione dalla professione o dall'arte».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 9:

Il testo degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 142 (*Giuramento*). — L'autorità che riceve il giuramento ammonisce previamente chi deve prestarlo della importanza morale dell'atto, del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio (1) e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio. Nei giudizi collegiali l'ammonizione è fatta dal presidente. Chi deve prestare il giuramento sta in piedi a capo scoperto al cospetto dell'autorità che lo riceve. questa ne legge la formula e il giuramento si presta pronunciando le parole: "Lo giuro".

Il "giuramento" una volta prestato, non deve più rinnovarsi nello stesso procedimento, salvo che l'atto nel quale fu prestato sia stato annullato. Fuori di questo caso, quando la persona viene richiamata per atti successivi, il giudice rammenta soltanto il giuramento prestato e ne fa menzione nel processo verbale.

Le disposizioni della prima parte di questo articolo si osservano a pena di nullità.

La prestazione del giuramento nei casi in cui la legge non la esige non è causa di nullità».

«Art. 316 (*Atti preliminari alla perizia*). — Il perito è citato a comparire nel giorno e nel luogo che il giudice stabilisce. Nei casi urgenti la citazione può essere fatta anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.

Avuta la presenza del perito, il giudice lo ammonisce a termini dell'art. 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto, gli fa quindi prestare giuramento con la formula seguente:

"Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio (1) e agli uomini, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini a voi affidate, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza".

Subito dopo il giudice chiede al perito le generalità e gli propone i quesiti che ritiene opportuni. Al perito possono essere proposti nuovi quesiti in ogni stato dell'istruzione.

Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce un termine per la presentazione in iscritto della relazione. Questo termine non può superare la durata di due mesi e non può essere prorogato, salvo che, su richiesta del procuratore generale presso la corte d'appello informato dal procuratore della Repubblica, la sezione istruttoria ne conceda, per assoluta necessità, la proroga per altri due mesi. Se il perito non presenta la relazione entro il termine prefissogli, il giudice lo sostituisce senz'altro ed applica la disposizione del capoverso dell'art. 321.

Degli atti indicati nelle disposizioni precedenti il giudice fa compilare processo verbale».

(1) Commi dichiarati incostituzionali nella parte in cui dopo le parole «a Dio» non contengono anche l'inciso «se credente» (C. cost. sentenza 10 ottobre 1979, n. 117).

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. 356 (*).

(*Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1987*).

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, ad esclusione delle tabelle allegate, introdotte anch'esse dalla legge di conversione in sostituzione della tabella allegata al decreto-legge nella stesura originaria.

Art. 1

Revisione degli organici del personale civile degli istituti di prevenzione e pena

1. La dotazione organica dei direttori di istituti di prevenzione e pena, prevista dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271 (a), e successive modificazioni, è incrementata di numero *200 unità*.

2. La dotazione organica dei direttori di servizio sociale, prevista dalla tabella annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, sostituita dalla tabella *B* allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (b), è incrementata di numero *20 unità*. *I reggenti i centri di servizio sociale per adulti, che alla data del 1° gennaio 1984 erano preposti*

(*) (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1987), coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1987, n. 436 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 1987), recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia».

(a) Il D.L. n. 111/1978 reca: Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia.

(b) La tabella annessa alla legge n. 1085/1962 (Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio), come sostituita dalla tabella *B* annessa alla legge n. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) riguarda il ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali.

alla direzione dei centri medesimi e che lo sono da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inquadrati nella qualifica di direttore di sezione, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 1986, ed economica dalla data del decreto di inquadramento.

3. Le dotazioni organiche degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti degli istituti di prevenzione e pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271 (a), e successive modificazioni, sono incrementate, rispettivamente, di numero 250 unità e di numero 210 unità.

Art. 2

Revisione degli organici del personale militare degli istituti di prevenzione e pena

1. *L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, e dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905 (a), è aumentato di 100 unità nel grado di maresciallo maggiore, di 96 unità nel grado di maresciallo capo, di 96 unità nel grado di maresciallo ordinario, di 97 unità nei gradi di vice brigadiere e brigadiere e di 1611 unità nel ruolo degli appuntati e delle guardie.*

2. *L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 603 (b), relativamente ai gradi di tenente colonnello e maggiore, è modificato, con decorrenza 1° marzo 1987, come segue:*

tenente colonnello: n. 12;

maggiore: n. 15.

3. *La disposizione di cui al comma 2 trova effetto, previa riammissione in servizio, anche per il personale cessato dal servizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 1987 alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

4. *Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, convertito dalla legge 15 giugno 1985, n. 287 (c), è prorogato di un anno.*

Art. 3

Assunzione di vigilatrici penitenziarie

1. *Alla copertura del 30 per cento dei posti di vigilatrice penitenziaria disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si*

provvede mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (a), anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione.

2. La graduatoria sarà formata in base al punteggio conseguito dagli aventi diritto a seguito di un colloquio su materie attinenti alle mansioni proprie delle vigilatrici penitenziarie. A parità di punteggio

Note Art. 2

(a) La legge n. 773/1981 reca «Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia». L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 27/1986, dalla legge n. 905/1986 e dal presente decreto, risulta essere il seguente:

marescialli maggiori	n.	364
marescialli capi	»	432
marescialli ordinari	»	483
brigadieri e vice brigadieri	»	2.507
Appuntati e guardie	»	23.455

(b) L'organico del ruolo degli ufficiali, per effetto delle modifiche apportate dal presente decreto, risulta essere il seguente:

colonnello	n.	1
tenente colonnello	»	12
maggiore	»	15
capitano	»	16
tenente e sottotenente	»	22

(c) L'art. 1 del D.L. n. 176/1985, in materia di limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, prorogava dei due anni il termine per il collocamento in congedo dei predetti sottufficiali e militari, disposto da provvedimenti emanati in precedenza.

Nota Art. 3

(a) Il D.P.R. n. 276/1971, concerne le assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato.

avranno la precedenza coloro che vantano un numero maggiore globale di giornate di lavoro in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie; in caso di parità di merito, si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (b).

3. La commissione esaminatrice per la valutazione della prova del colloquio è composta ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986 (c), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986. Sono esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che abbiano conseguito una votazione inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 4

Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena

1. *A decorrere dal 1° gennaio 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65 (a), relativa all'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.*

2. *A decorrere dal 1° novembre 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65 (a), relativa all'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è sostituita dalla annessa tabella B. Le misure dell'indennità di servizio penitenziario indicate nella predetta tabella B sono interamente pensionabili e vanno corrisposte anche con la tredicesima mensilità. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore, le misure dell'indennità saranno correlate ai profili professionali individuati per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria. A decorrere dalla stessa data del 1° novembre 1987, è abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1983, n. 65 (a).*

Note Art. 3

(b) Il testo dell'art. 5 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957 è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 giugno 1986 è riportato in appendice.

Note Art. 4

(a) Il D.P.R. n. 65/1983 reca: Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria. Il secondo comma dell'art. 1 istituiva un supplemento dell'indennità di servizio penitenziario nella misura di L. 170.000 per il personale dirigente e direttivo e di L. 85.000 per il restante personale, pensionabile limitatamente al 50 per cento.

Art. 4-bis

Trattamento economico per gli impiegati direttivi e per i primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria

1. In favore del personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 1987, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (a), e successive modificazioni, riguardanti rispettivamente:

a) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva, i quali abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 15 anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente;

b) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva e ai primi dirigenti, che abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 25 anni, del trattamento economico spettante al dirigente superiore.

Art. 4-ter

Ufficiali distaccati al Corpo degli agenti di custodia Istituzione del ruolo ad esaurimento

1. Gli ufficiali distaccati da almeno cinque anni al Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703 (a), sono iscritti, a domanda, con il grado rivestito, in un ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia istituito ai sensi della legge di conversione del presente decreto con effetto dal 1° gennaio 1988.

2. Essi conseguono l'avanzamento a ruolo aperto fino al grado di tenente colonnello nell'osservanza dei criteri di cui alla legge 4 agosto 1971, n. 607 (b).

Note Art. 4-bis

(a) Il testo dei commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

«Ai funzionari del ruolo dei commissari che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente.

Ai funzionari del ruolo dei commissari ed ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore».

Note Art. 4-ter

(a) Il testo vigente dell'art. 41 del D.L.L. n. 508/1945 è riportato in appendice.

(b) La legge n. 607/1971 concerne la revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio.

3. *Il servizio prestato nel Corpo dalla data del distacco fino alla data di iscrizione nel ruolo ad esaurimento è computato a tutti gli effetti.*

4. *Agli ufficiali iscritti nel ruolo ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.*

Art. 5

Retribuzione per lavoro straordinario

1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 è soppressa la gratifica prevista dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, modificato dall'articolo 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (a), in relazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607 (b).

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, per ogni ora di servizio prestato oltre il limite di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 (c), al personale del Corpo degli agenti di custodia compete la retribuzione per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato.

3. I limiti massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario e le eventuali variazioni, comprese le maggiori prestazioni risultanti dalla differenza tra l'orario d'obbligo settimanale e quello dei turni di lavoro giornalieri, sono stabiliti, unitamente ai contingenti del personale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6

Onere finanziario

1. *L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto è valutato in lire 49.117 milioni per l'anno finanziario 1987, in lire 109.828*

(a) Il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 284/1977 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 11 della legge n. 607/1971 è riportato in appendice.

(c) Si trascrive il testo dell'intero art. 7 del D.P.R. n. 69/1984. (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti):

«Art. 7. (*Orario di lavoro*). — Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'orario di servizio, di cui all'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è fissato in trentanove ore settimanali e, a decorrere dal 1° ottobre 1984, in trentotto ore settimanali.

A decorrere dalle date indicate dal comma precedente, i turni di lavoro giornalieri sono formati sulla base, rispettivamente, di quarantuno e quaranta ore settimanali. La differenza tra l'orario indicato al primo comma e quello indicato nel presente comma è retribuita come prestazione di lavoro straordinario».

milioni per l'anno finanziario 1988 e in lire 109.908 milioni per l'anno finanziario 1989. Ad esso si provvede:

a) quanto a lire 12.660 milioni per l'anno 1987 ed a lire 21.775 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti dei centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonché a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria»;

b) quanto a lire 32.950 milioni per l'anno 1987, a lire 69.435 milioni per l'anno 1988 e lire 69.515 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

c) quanto a lire 3.507 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Riordinamento del Ministero degli affari esteri; quanto a lire 18.618 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche, di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera, nonché modifica di inquadramento di una marca estera e di denominazione di altra marca estera, di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. - L'art. 1, commi 2 e 3, della legge di conversione n. 436/1987 così recitano:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1987, n. 164, e 30 giugno 1987, n. 252 (a).

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*»

(a) I DD.LL. n. 164/1987 e n. 252/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1987 e n. 201 del 29 agosto 1987), recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

TABELLA A (a)
(prevista dall'articolo 4, comma 1)

**INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO
PER IL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA.**

Carriere	Qualifiche	Importo lordo mensile
Dirigenziale	Dirigente superiore e primo dirigente . . .	473.000
Direttiva	Impiegati preposti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari	473.000
	Impiegati non preposti alla direzione degli istituti o servizi penitenziari	392.000
Concetto	Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	240.000
	Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti	224.000
Esecutiva	Aiutante superiore, aiutante principale aiutante alla 3a classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	232.000
	Aiutanti alla 1a e 2a classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	216.000
Personale operaio .	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni	208.000

Nota: Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente alla entrata in vigore della presente legge — sia nella carriera dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

(a) La presente tabella è stata introdotta dalla legge di conversione in sostituzione della tabella allegata al decreto-legge nella stesura originaria.

TABELLA B (a)
(prevista dall'articolo 4, comma 2)

INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO
PER IL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA.

Carriere	Qualifiche	Importo lordo mensile
Dirigenziale	Dirigente superiore e primo dirigente . . .	896.000
Direttiva	Impiegati preposti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari	696.000
	Impiegati non preposti alla direzione degli istituti o servizi penitenziari	696.000
Concetto	Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	385.000
	Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti	365.000
Esecutiva	Aiutante superiore, aiutante principale aiutante alla 3a classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	375.000
	Aiutanti alla 1a e 2a classe di stipendio stipendio e qualifiche corrispondenti	355.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni	345.000

Nota: Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente alla entrata in vigore della presente legge — sia nella carriera dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

(a) La presente tabella è stata introdotta dalla legge di conversione in sostituzione della tabella allegata al decreto-legge nella stesura originaria.

Con riferimento alla nota (b) all'art. 3:

Il D.P.R. n. 3/1957 approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. L'art. 5 del testo unico detta norme in materia di riserva di posti ed elenca le preferenze a parità di merito, stabilendo, inoltre, che a parità di titoli la preferenza è determinata:

- a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
- c) dall'età.

Con riferimento alla nota (c) all'art. 3:

Il testo dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 giugno 1986 (Snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali) è il seguente:

«Art. 9. (*Commissioni esaminatrici*). — 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi dei concorsi di cui all'art. 3 del comma 3 dell'art. 4, o con decreto del Ministro competente negli altri casi, e sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionale della settima qualifica funzionale e superiori: da un consigliere di Stato o magistrato con qualifica equiparata, con funzioni di presidente, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla settima qualifica funzionale;

b) per i concorsi per la quinta e sesta qualifica funzionale; da un dirigente con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparato, con funzioni di presidente, e da due primi dirigenti o equiparati; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica funzionale;

c) per i concorsi per la prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale: da un dirigente con qualifica di primo dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari della carriera direttiva con la qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica funzionale.

2. La suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni può essere effettuata in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

3. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi indicati nel comma 1. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data del bando di concorso.

4. Possono essere nominati i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti, che possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza secondo le disposizioni del comma 3, devono avere la stessa qualifica degli effettivi. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di assenza o impedimento degli effettivi.

5. I compensi al presidente, ai membri effettivi e supplenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici sono determinati per tutti i tipi di concorso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4-ter:

Il testo vigente dell'art. 41 del D.L.L. n. 508/1945 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri) è il seguente:

«Art. 41. — Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali, a norma delle disposizioni che precedono, il Ministero della difesa o quello dell'interno, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, provvedono, rispettivamente a distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia — ai soli fini della istruzione militare e della disciplina degli agenti di custodia — uffi-

ciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello del posto vacante in corrispondenza del quale viene disposto il distacco.

In mancanza di ufficiali disponibili nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno essere distaccati dal Ministero della difesa ufficiali di altre Armi.

Questi ultimi ufficiali, fino a quando presteranno servizio presso il Corpo degli agenti di custodia, percepiranno, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella misura stabilita per il grado ricoperto.

Ai medesimi ufficiali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Il testo dell'art. 10 della legge n. 284/1977 (Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia e al personale civile degli istituti penitenziari) era il seguente:

«Art. 10. - A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione, ha applicazione l'art. 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607».

Successivamente l'art. 145 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) aveva così disposto:

«Art. 145. (*Criteri di applicazione dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284*). - Il disposto dell'art. 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e dell'art. 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si applica per ogni ora di servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia oltre le sette ore giornaliere.

È abrogato il limite «e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione», contenuto nell'art. 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284».

Per l'art. 11 della legge n. 607/1971 si veda qui appresso.

Con riferimento alla nota (b) all'art. 5:

L'art. 11 della legge n. 607/1971 (Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio) prevedeva che: Per ogni giorno di riposo settimanale o di ferie annuali non goduto e per ogni servizio prestato oltre le otto ore giornaliere, per eccezionali esigenze, dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, deve essere corrisposta a costoro una adeguata gratifica.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 marzo 1987.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1987).

Individuazione delle comunità terapeutiche per l'affidamento di imputati tossicodipendenti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398, che demanda al Ministro di grazia e giustizia l'individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione per l'affidamento di imputati tossicodipendenti sottoposti alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora;

Sentite le regioni e le province autonome;

Valutati, sulla base delle informazioni acquisite, gli elementi di affidabilità e, in particolare:

- a) la condizione giuridica e la tipologia organizzativa di ciascuna delle comunità;
- b) l'epoca di costituzione e la continuità del lavoro svolto nel settore del recupero dei tossicodipendenti;
- c) il progresso convenzionamento con enti od organismi pubblici;
- d) l'eventuale esperienza nel campo dell'affidamento di detenuti agli arresti domiciliari;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398, le comunità terapeutiche o di riabilitazione sono individuate, allo stato, come segue:

Regione Abruzzo:

- 1) comunità Incontro, centro di Scurcola Marsicana, via Tiburtina Valeria n. 103, Scurcola Marsicana (L'Aquila), associazione;
- 2) comunità S. Andrea, in Cellino Attanasia, contrada Val-larda (Teramo), a gestione pubblica.

Regione Basilicata:

- 1) comunità «Fratello Sole», in Borgo S. Maria d'Irsi, località Irsina (Matera), cooperativa;

2) centro residenziale di formazione professionale per ex tossicodipendenti «Azienda agricola regionale Incoronata», in Melfi (Potenza).

Provincia autonoma di Bolzano:

1) comunità terapeutica «Josefsberg» di Lagundo (Merano), sede legale presso l'associazione «La Strada», via Vittorio Veneto n. 5, Bolzano, associazione;

2) comunità agricola di Caldaro (Bolzano), sede legale presso la cooperativa «Il Cerchio», via Torino, 67, Bolzano, cooperativa.

Regione Calabria:

1) comunità terapeutica «Lena Ravenda», in località Castelluccio Acciarello di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), associazione.

Regione Campania:

1) centro «La Tenda», con sede operativa in Villa Filangieri di Torre Annunziata (Napoli) e sede legale in via Sanità, 95, Napoli, associazione;

2) comunità terapeutica «La Pagliuzza», con sede operativa in località Casa de Rosa, Giovi (Salerno) e sede legale presso associazione «La Tenda», piazza di Porta Rotese n. 1/A, Salerno, associazione;

3) comunità terapeutica «Il Villaggio», via Piezzo n. 3, Santa Paolina (Salerno), associazione;

4) comunità terapeutica «Il Pioppo», via Masseria Allocca di Somma Vesuviana (Napoli), associazione.

Regione Emilia-Romagna:

1) comunità terapeutica CEIS (Centro italiano di solidarietà) «La Ricerca», via San Giovanni n. 12, Piacenza, associazione;

2) Comunità terapeutica di Marsiglia, via Pomposiana n. 253/2, Marsaglia (Modena), cooperativa a gestione pubblica;

3) comunità «La Collina» - «La Pineta» - «La Quercia» del gruppo laico missionario in località Codemondo, via Teggi n. 38, Reggio Emilia, cooperative;

4) comunità terapeutica «Papa Giovanni XXIII», via Aldo Moro n. 189, Mancasale (Reggio Emilia), associazione;

5) comunità CEIS (Centro italiano di solidarietà), via S. Agostino, Reggio Emilia, associazione;

6) comunità terapeutica «L'Angolo», via Martiniana n. 376, Vaciglio (Modena), associazione;

7) comunità terapeutica CEIS (Centro italiano di solidarietà), via Poli n. 13, località San Giuliano Saliceto (Modena), associazione;

8) comunità terapeutica «Il Baraccano», piazza Baraccano n. 12, Bologna, associazione;

9) comunità terapeutica «Il Sorriso», via Codrignano n. 1/6, Borgo Tossignano (Bologna), cooperativa;

10) comunità incontro «Roberto Cittadini», con sede operativa in via Argine Volano n. 140, Copparo Sabbioncello S. Pietro (Ferrara) e sede sociale in viale delle Milizie n. 134, Roma, associazione;

11) comunità «San Patrignano», in Ospedaletto di Coriano (Forlì), cooperativa;

12) associazione «Papa Giovanni XXIII», via Tiberio n. 6, Rimini (Forlì).

Regione Friuli-Venezia Giulia:

1) comunità giovanile salesiana «La Viarte», via Zampico n. 42, S. Maria La Longa (Udine), associazione;

2) Centro di solidarietà giovani, viale Ledra n. 6, Udine, associazione.

Regione Lazio:

1) CEIS (Centro italiano di solidarietà), via Attilio Ambrosini n. 129, Roma, associazione;

2) CEIS (Centro italiano di solidarietà) «San Crispino», piazza San Lorenzo n. 6, Viterbo, associazione;

3) comunità terapeutica «La Cometa», con sede operativa in via Aurelia km 14,200, località Massimina, e con sede sociale in via Persichetti n. 9, Roma, a gestione pubblica;

4) comunità «Incontro», viale delle Milizie n. 134-136, Roma, associazione;

5) comunità terapeutica «Fratello Sole», via dei Normanni n. 8/10, Santa Severa (Roma), associazione;

6) comunità «Punto Linea-Verde», con sede operativa in via della Macchia, Collina dei Venti, Bracciano, e con sede legale in via Pinciana n. 4, Roma, associazione;

7) comunità Massimo, via dell'Oratorio Santa Rita n. 3, Anzio (Roma), associazione.

Regione Liguria:

- 1) comunità Sant'Ilario, via del Tasso n. 32, Genova, a gestione pubblica;
- 2) comunità «Le Patriarche», in località Loppa n. 82/d, di Cairo Montenotte (Savona), associazione;
- 3) comunità San Benedetto al Porto, via San Benedetto n. 12, Genova, associazione;
- 4) Centro di solidarietà, via di San Bartolomeo degli Armeni n. 2/C, Genova, cooperativa.

Regione Lombardia:

- 1) comunità «Alfa-Omega», in località Vigna Nuova di S. Angelo Lodigiano (Milano), associazione;
- 2) comunità terapeutica «Il Cuore di Crema», via Matilde di Canossa n. 7, Crema (Cremona), associazione;
- 3) centro accoglimento padri Somaschi, in Cascina Mazzucchelli, San Zenone al Lambro (Milano), associazione;
- 4) comunità di solidarietà sociale di Bessimo in località Bessimo, via San Francesco n. 5, Rogno (Bergamo), cooperativa;
- 5) comunità «Villa Fedè», strada vecchia per Casalnoceto, Rivanazzano (Pavia), associazione;
- 6) comunità «Cascina Rascona», località Campoferro, Voghera (Pavia), associazione;
- 7) comunità «Promozione e sviluppo umano», piazza Vittoria n. 7, San Giuliano Milanese (Milano), cooperativa;
- 8) comunità Il Calabrone, in località Villaggio Prealpino, via Quinta n. 6, Brescia, associazione;
- 9) comunità «Il Gabbiano», con sedi operative in S. Angelo Lodigiano, Olgiascia di Colico, Biolo di Ardenno e Pino sul Lago Maggiore, e con sede sociale in Cascina Castagna di Pieve Fissiraga (Milano), associazione.

Regione Marche:

- 1) I.R.S. «L'Aurora», via del Vimato, Gradara (Pesaro);
- 2) comunità terapeutica «Opera Pia Milani», in contrada Berta di San Severino Marche (Macerata);
- 3) comunità Incontro, con sede operativa in contrada Colonna di Agugliano (Ancona) e con sede legale in viale delle Milizie n. 134, Roma, associazione;

4) comunità Incontro, con sede operativa in via Colle del Redentore di Tolentino (Macerata) e con sede legale in viale delle Milizie n. 134, Roma, associazione;

5) associazione «Ama», in contrada Collecchio di Castel di Lama (Ascoli Piceno);

6) comunità IPLAS, corso XX Settembre n. 57, Cagliari (Pesaro), istituto di patronato.

Regione Piemonte:

1) comunità del «Gruppo Abele», con le seguenti sedi operative: comunità S. Mauro, via Montenegro n. 14, S. Mauro Torinese; comunità Il Campanile, via La Salle n. 13, Torino; comunità S. Vito, strada Revigliasco n. 6, S. Vito Torinese; comunità di Rivalta, via Roma n. 9, Rivalta Torinese; comunità Mastropietro, piazza Pinelli n. 23, Cuornìe (Torino); comunità di Marentino, strada Cremera n. 1, Marentino (Torino) e con sede sociale in via Santa Teresa n. 23, Torino, associazioni;

2) comunità Aperta, via U. Foscolo n. 20, Venaria (Torino), cooperativa;

3) comunità Cascina Parisio, in località Castelpietra, strada Mattie n. 2-bis, Susa (Torino), associazione;

4) comunità S. Maria della Rotonda, via Case Sparse, Agliè (Torino), associazione;

5) Casa dell'ospitalità, in località Cascinetta, via Burolo n. 41, Ivrea (Torino), associazione;

6) comunità La Noga, con sede operativa in località Noga e sede sociale presso associazione Alternativa, via Roggia dei Borghesi n. 2, Domodossola (Novara), associazione;

7) comunità «Casa Rosa», con sede operativa in località Ronco, Trontano (Novara) e con sede sociale presso associazione Alternativa, via Roggia dei Borghesi n. 2, Domodossola (Novara), associazione.

Regione Puglia:

1) comunità «Lorusso Cipparoli» della Caritas diocesana, strada statale n. 16 sud, km 788,600, Giovinazzo (Bari);

2) comunità Incontro, con sede operativa in piazza V. Emanuele n. 23, Andria (Bari) e con sede sociale in Roma, viale delle Milizie n. 134, associazione;

3) comunità Emmanuel, via Milizia n. 55/A, Lecce, associazione;

4) comunità Accoglienza e Solidarietà, Ruvo di Puglia km 1 (Bari), associazione;

5) comunità Oasi, contrada Mascova, S. Vito dei Normanni (Brindisi), cooperativa.

Regione Sardegna:

1) comunità «Pala Pirastru», S. Maria la Palma, Pala Pirastru (Sassari), associazione;

2) comunità S'Aspru, con sede operativa in località S'Aspru, Siligo (Sassari) e con sede sociale presso associazione «Mondo X», via S. Giovanni n. 281, Cagliari, associazione.

Regione Sicilia:

1) comunità Incontro, con sede operativa in via Scaglione n. 28, Palermo e con sede sociale in Roma, viale delle Milizie n. 134, associazione;

2) comunità Incontro «Casa del Sole», con sede operativa in via Roccazzo n. 83, Palermo e sede sociale in Roma, viale delle Milizie n. 134, associazione;

3) centro sociale «Giorgio La Pira», via Lotomia del Casale n. 15, Siracusa, associazione;

4) centro Hebron, Arca Teen Challenge, con sede operativa Contrada Madonna delle Grazie, Gibellina (Trapani) e sede sociale presso Arca Teen Challenge, Basso Erro n. 41, cascina Belvedere, Milazzo (Trapani), associazione;

5) comunità Saman, contrada Lenzi, Valderice (Trapani), associazione.

Regione Toscana:

1) comunità terapeutica «Le Colmate», in località Albinatico, Ponte Buggianese, via Arenaio n. 6 (Pistoia), a gestione pubblica;

2) comunità terapeutica «Pian alla Rana», in località il Castellaccio, Livorno, a gestione pubblica;

3) Centro solidarietà, via dei Pucci n. 2, Firenze, associazione;

4) CEIS - Centro italiano di solidarietà - Gruppo giovani e comunità, via Santa Giustina n. 5, Lucca, associazione;

5) comunità Incontro, via Antonini n. 1, Pistoia, associazione;

6) CEIS - Centro italiano di solidarietà, con sedi operative in via Valle Benedetta n. 23 e in via Parrana San Martino, Colle Salvetti, Livorno e con sede sociale in via della Madonna di Salviano, Livorno, associazione;

7) CEIS - Centro italiano di solidarietà «La Rondine», con sede operativa in località Baciano-Cafalona, Arezzo e con sede sociale in via Sotto le Campane n. 13, Arezzo, associazione.

Regione Umbria:

1) comunità terapeutica «Raggio di Verde», Selve Todini, Città della Pieve (Perugia), a gestione pubblica;

2) comunità CEIS - Centro italiano di solidarietà, Terraia di Spoleto (Perugia), associazione;

3) Comunità incontro, con sede operativa in strada Ortana km 11, Amelia (Terni) e sede legale in Roma, viale delle Milizie n. 134, associazione;

4) comunità «La Tenda», via Sportella Marini n. 41, Foligno (Perugia), cooperativa.

Regione Valle d'Aosta:

1) comunità terapeutica «San Grato», villaggio Gioanet n. 152, frazione Signayes (Aosta), cooperativa.

Regione Veneto:

1) fraternità San Francesco, via Broglisti Contro n. 12, Brezganze (Vicenza), associazione;

2) comunità San Gaetano Thiene, in località Calisarda, Passo Xon, Recoaro Terme (Vicenza), associazione;

3) comunità «Il Mosaico», via Lago di Viverone n. 21, Vicenza, associazione;

4) Piccola comunità, via Molmenti n. 8, Conegliano Veneto (Treviso), associazione;

5) comunità giovanile, via del Poggio n. 51, Conegliano Veneto (Treviso), associazione;

6) comunità «Emmaus I», con sede operativa in località Murazzi di Pellestrina (Venezia) e sede sociale in San Marco 1830, Venezia, fondazione;

7) comunità «Emmaus II», via Nazionale n. 57, Mira (Venezia), fondazione;

8) comunità Villa Marani, con sede operativa in via Castigliola Monticello n. 8, Bressio di Teolo (Padova) e sede legale presso centro Padovano di accoglienza, viale Cavallotti n. 19, Padova;

10) comunità «Amicizia», con sede operativa in via di Villa Ruffina, Padova e sede legale in via Bertacchi n. 22, Padova, cooperativa;

11) Comunità incontro, con sede operativa in via Perosi n. 164, Arcella (Padova) e sede legale in viale delle Milizie n. 134, Roma, associazione;

12) comunità di accoglienza, via Vittorio Emanuele n. 91, Legnaro (Padova), associazione;

13) CEIS - Centro italiano di solidarietà, con sede operativa in comunità Monte Uliveto, via Abate Caliarì n. 3 e sede legale in piazzetta SS. Apostoli n. 3, Verona, associazione;

14) Comunità dei giovani, via Moschini n. 3, Verona, associazione;

15) comunità «La Genovese», via Apollo n. 42, Verona, cooperativa;

16) comunità «la Grola», via Le Grollette, S. Ambrogio Val Pollicella (Verona), associazione.

DOCUMENTAZIONE

CIRCOLARE n. 3193/5643 del 30 gennaio 1987.

OGGETTO: Professionisti esperti di cui agli artt. 80 — quarto comma — legge 26.7.1975, n. 354 e 120 D.P.R. 29.4.1976, n. 431 — Corresponsione degli onorari.

A seguito ed a parziale modifica di quanto stabilito da ultimo nella circolare n. 3168/5618 del 5 marzo 1986, prot. n. 179/Esp, si dispone che, atteso l'intervenuto aumento del costo della vita, gli onorari per le attività di osservazione e trattamento da corrispondere ai professionisti indicati in oggetto sono fissati — con decorrenza 1° gennaio 1987 — nelle seguenti misure lorde:

a) coordinatori degli esperti e professionisti esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 legge 354/75 — salvi i casi appresso indicati: lire 19.000. = (diciannovemila) orarie;

b) professionisti esperti che collaborano con le direzioni degli istituti di Asinara, Favignana, Gorgona, Pianosa e Porto Azzurro: lire 21.000. = (ventunomila) orarie.

Nulla è cambiato, invece, per quanto concerne l'ammontare del rimborso forfettario per le spese di viaggio da corrispondere agli esperti aventi diritto, vedasi circolare n. 3184/ 3634 del 5 agosto 1986, già stabilito in lire 200 (duecento) al chilometro.

Per consentire alle SS.LL. di provvedere alle necessarie liquidazioni degli onorari, questa Amministrazione provvederà direttamente a disporre — per la parte della somma aumentata aperture di credito in favore delle direzioni interessate sulla base del fabbisogno quale si ricava dal numero degli esperti e delle relative vacanze orarie, operanti presso ciascun istituto.

Con l'occasione si ricorda che le annuali richieste di accreditamento sul capitolo 2105 — per il pagamento delle parcelle agli esperti — dovranno essere inoltrate all'Ufficio I, non oltre il 15 novembre di ogni anno.

Pregasi assicurare.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3196/5646 del 3 febbraio 1987.

OGGETTO: Collaborazione fra gli Istituti penitenziari ed i Centri di Servizio Sociale negli interventi relativi ai detenuti ed agli internati. — Attività del gruppo di osservazione e trattamento.

Al fine di favorire l'attività di collaborazione fra gli istituti penitenziari ed i Centri di servizio sociale nella attuazione degli interventi relativi ai detenuti ed agli internati, questa Amministrazione ritiene opportuno fornire alcune indicazioni metodologiche dirette a disciplinare la suddetta attività e ad evitare che nella realtà operativa si producano ingiustificate difformità di orientamenti e di procedure.

Le situazioni presentemente considerate riguardano:

- a) i colloqui degli assistenti sociali con i detenuti e gli internati;
- b) il lavoro del gruppo di osservazione e di trattamento;
- c) il mantenimento delle relazioni fra i detenuti o internati e le loro famiglie;
- d) la preparazione della dimissione;
- e) l'esecuzione della semilibertà.

a) *I colloqui degli assistenti sociali con i detenuti e gli internati.*

Come è noto, tali colloqui avvengono, di regola, a seguito di:

1) richiesta da parte della Direzione dell'Istituto, in presenza di particolari comportamenti e problemi del detenuto o dell'internato,

che fanno ritenere opportuno l'intervento del Servizio sociale; 2) istanza diretta del detenuto o dell'internato; 3) richiesta da parte della Direzione del Centro di servizio sociale, sia in ordine a soggetti per i quali l'Istituto ha avviato le attività di osservazione e di trattamento, sia in ordine a soggetti per i quali il Centro di servizio sociale abbia ricevuto segnalazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, di altro Centro, di Enti o Servizi territoriali, ovvero richiesta di intervento da parte dei familiari.

Nelle ipotesi suddette, dovranno essere tenuti presenti i seguenti criteri.

Per il caso *sub 1)*, le richieste dovranno essere accompagnate da una indicazione di massima dei motivi per i quali la Direzione dell'Istituto chiede l'intervento. Qualora tra Istituto e Centro di servizio sociale sia stato già concordato di trattare tali richieste — specie se urgenti — per le vie brevi, le indicazioni potranno essere fornite verbalmente, a cura di un operatore all'uopo incaricato, nella giornata stessa in cui l'assistente sociale del Centro si reca in Istituto per svolgervi le previste attività.

Per il caso *sub 2)*, le istanze saranno preventivamente esaminate e autorizzate dal Direttore dell'Istituto, o da un operatore penitenziario da lui delegato, che avrà cura di evitare l'inoltro di istanze finalizzate solo a ricevere informazioni o a prospettare esigenze che non rientrano nella competenza del servizio Sociale, ma in quella degli operatori dell'Istituto.

Per i casi *sub 3)*, le richieste del Centro di servizio sociale dovranno essere accompagnate da una breve presentazione dei motivi che sostengono la richiesta stessa, per la preventiva sottoposizione all'esame e all'autorizzazione del Direttore dell'Istituto. Si prescindere da tale procedura in relazione a quei soggetti per i quali la Direzione stessa abbia disposto con atto formale l'avvio delle attività di osservazione e di trattamento.

La richiesta di intervento avanzata dalla Direzione dell'Istituto e l'autorizzazione al colloquio negli altri casi costituisce, di regola, l'unico atto necessario per l'espletamento dei colloqui stessi. In quanto operatore penitenziario, l'assistente sociale incaricato dal Centro di effettuare l'intervento è infatti da considerare — per ciò che riguarda il regime delle autorizzazioni ai contatti con i detenuti, anche se imputati, e con gli internati — alla stessa stregua delle altre figure professionali che operano nell'Istituto.

Dei colloqui svolto l'assistente sociale dovrà prendere nota in un apposito registro, proprio dell'Istituto, in cui verranno indicati: il nome del soggetto che è stato ascoltato, il giorno, l'ora e la durata del colloquio, le eventuali comunicazioni che l'assistente sociale ritenga necessario formulare.

La Direzione dell'Istituto concorderà con la Direzione del Centro di servizio sociale i giorni della settimana e gli orari in cui i colloqui suddetti potranno essere effettuati.

È opportuno, come già avviene in diversi Istituti, che il Servizio sociale per effettuare i colloqui possa disporre di una stanza distinta da quella utilizzata, all'occorrenza, da altri operatori penitenziari, se non addirittura — con ulteriori evidenti complicazioni organizzative — anche da magistrati ed avvocati. In carenza assoluta di spazi disponibili, la Direzione dell'Istituto prevederà dei turni di utilizzazione dei locali esistenti da parte degli operatori penitenziari, con possibilità di deroga solo in presenza di esigenze realmente indifferibili.

b) *Il lavoro del gruppo di osservazione e di trattamento.*

Nell'ambito delle attività che l'art. 13 dell'Ordinamento penitenziario prevede nei confronti dei condannati e degli internati le occasioni di collaborazione tra le Direzioni degli Istituti penitenziari e quelli dei Centri di servizio sociale sono numerose e distribuite sull'intero arco dell'esecuzione.

Si richiama l'attenzione degli operatori penitenziari interessati sull'esigenza che alcuni tra i più importanti momenti della collaborazione siano determinati in modo omogeneo con riferimento ai seguenti criteri.

1) *Segnalazione dei soggetti per i quali ha inizio l'esecuzione.* — Come è noto, l'osservazione scientifica della personalità del condannato o dell'internato deve essere iniziata sin dal momento in cui ha inizio l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. La Direzione dell'Istituto provvederà, pertanto, ad inviare al Centro di servizio sociale, con periodicità almeno mensile, l'elenco nominativo dei condannati o internati (nuovi giunti e non), per i quali vanno programmati i necessari interventi.

2) *Richiesta di indagine sociale* — Le richieste di indagine familiare sociale, di cui all'art. 72 dell'Ordinamento Penitenziario, che la Direzione dell'Istituto formula nei confronti dei soggetti per i quali viene deciso l'intervento, dovranno essere sempre indirizzate al Centro di servizio sociale con il quale l'Istituto è permanentemente collegato in sede locale. Anche quando la famiglia del condannato o dell'internato è residente in altra regione, risulta infatti necessario che il caso sia assunto in carico dal Centro di Servizio sociale locale. Sarà cura di tale Centro prendere preliminarmente contatto con l'educatore dell'Istituto e successivamente con il sog-

getto interessato, segnalare i problemi rilevati al Centro nel cui ambito territoriale vive la famiglia dell'interessato stesso e rappresentare al gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto che tratta il caso i contributi e le valutazioni ricevute in proposito dal Centro che ha operato l'intervento.

3) *Composizione del gruppo di osservazione e trattamento* — Il gruppo di cui agli artt. 28 e 29 del regolamento di esecuzione è ordinariamente composto dal Direttore dell'Istituto (o da un vice Direttore a ciò delegato), dall'educatore, dall'assistente sociale, dallo psicologo o specialista affine intervenuto «secondo le occorrenze» indicate nel già citato art. 28, dal medico e dal personale che ha svolto l'attività di osservazione. Farà inoltre sempre parte del gruppo un rappresentante del personale di custodia. È opportuno tuttavia che alle riunioni del gruppo in parola partecipino anche altri operatori in grado di apportare un contributo competente per la conoscenza e la soluzione dei problemi di volta in volta presentati dai casi in esame (ad es.: insegnanti, animatori del tempo libero, volontari, preposti alle attività lavorative). Per quanto riguarda il Servizio Sociale, parteciperà — ogni volta che ciò sia possibile l'assistente sociale, appartenente al locale Centro, che ha svolto l'inchiesta o a cui è stata stabilmente affidata la responsabilità dei successivi interventi e, in ogni caso, l'assistente sociale che mantiene abitualmente i collegamenti con l'Istituto — quando tale figura non coincida con la precedente — per la continuità che la sua presenza assicura al gruppo nell'ambito di competenza del Servizio sociale.

4) *Piano di lavoro* — Il gruppo degli operatori formulerà un piano di massima del lavoro da svolgere, in relazione ai casi da esaminare ed agli interventi da affidare a ciascun componente in relazione ai singoli casi, ove siano previsti gli adempimenti e le scadenze da rispettare per rendere l'attività del gruppo più ordinata e conclusiva. Si sottolinea l'esigenza che, nel corso dell'attività di osservazione, gli operatori si rendano disponibili per incontrarsi fra loro, scambiandosi le informazioni ottenute e le valutazioni formulate nell'ambito delle rispettive competenze, così da favorire il costituirsi di una base comune di conoscenze e preparare progressivamente quelle intese di cui il rapporto di sintesi deve rappresentare solo un atto formale conclusivo, anziché porsi come unico momento di confronto per gli operatori che abbiano agito sino allora in modo sostanzialmente autonomo.

La consuetudine alla collaborazione può consentire il mantenimento di un elevato livello di integrazione operativa anche nei casi in cui i tempi dell'osservazione risultino ridotti. Si ricorda, d'al-

tra parte, che i minimi di durata dell'osservazione previsti ordinariamente dalla normativa per l'eventuale concessione di una misura alternativa costituiscono, appunto, dei minimi che possono essere superati qualora l'attività di osservazione richieda, in relazione al caso trattato, opportuni approfondimenti di indagine.

5) *La formulazione del rapporto di sintesi* — Oltre alle indicazioni fornite in materia dalla circolare 2598/5051 del 13 aprile 1979, si richiama l'importanza che il rapporto di sintesi assume in quanto documento unitario in cui i diversi apporti professionali — anziché essere giustapposti l'uno all'altro in modo automatico — devono risultare fusi in un discorso globale e rappresentare una reale sintesi dei dati raccolti e valutati in una prospettiva interpretativa unificata. Il rapporto potrà essere materialmente steso dall'educatore, nella sua funzione di segretario tecnico del gruppo, in un momento successivo alla discussione collegiale, sulla base di una traccia concordata con gli altri operatori. In questo caso, sarà tuttavia opportuno che la sottoscrizione del testo finale da parte di coloro che hanno partecipato ai lavori del gruppo sia preceduta da una rilettura comune. Come indicato nella circolare 2491/4944 del 23 gennaio 1978, sarà questo rapporto — e non già i documenti preparatori, che risultano superati dalla discussione di sintesi e dalla elaborazione della relazione finale — ad essere oggetto di comunicazione alla Magistratura di Sorveglianza, in vista dei provvedimenti di sua competenza. Copia del rapporto di sintesi dovrà essere fornita al Centro di servizio sociale per il completamento della documentazione d'ufficio. Il rapporto entrerà altresì a far parte della cartella personale di cui all'articolo 26 del Regolamento di esecuzione, che segue il detenuto o l'internato nei suoi eventuali spostamenti di sede. Quando intervenga un trasferimento prima che l'osservazione sia compiuta, sarà cura della Direzione dell'istituto da cui il detenuto è trasferito far pervenire all'istituto di nuova assegnazione una relazione sul lavoro svolto sino a quel momento dal gruppo di osservazione e trattamento, così da evitare che i dati e le valutazioni già acquisite vadano dispersi.

6) *L'aggiornamento dei casi* — Come indicato nel secondo comma dell'articolo 29 del Regolamento di esecuzione, il gruppo di osservazione includerà nei suoi programmi una revisione periodica dei casi trattati, per un controllo sugli sviluppi delle situazioni considerate e per una verifica dei risultati raggiunti. Le valutazioni e le decisioni assunte in occasione di tale aggiornamento dovranno essere registrate in un verbale da allegare al rapporto di osservazione iniziale, come parte integrante del rapporto stesso.

C) *Il mantenimento delle relazioni fra i detenuti o internati e le loro famiglie.*

Come espressamente indicato dagli artt. 15 e 28 O.P. e dall'articolo 58 del Regolamento di esecuzione, la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con i loro familiari costituisce un elemento del programma di intervento che Istituto penitenziario e Servizio sociale sono chiamati a realizzare. In pratica, si cercherà di evitare — a mezzo di tempestivi interventi diretti, nonché di segnalazioni, in particolare ai servizi territoriali competenti — che la privazione delle libertà diventi in sé causa di distacco affettivo, di abbandono materiale e di perdita dello status giuridico nei confronti di figli minori rimasti privi di appoggi. Oltre i contatti fra madre detenuta o internata e bambino nell'ipotesi prevista dall'art. 18 del Regolamento di esecuzione, saranno comunque favoriti i contatti fra genitori detenuti o internati e figli minori, anche avvalendosi della previsione contenuta nella seconda parte del quarto comma dell'articolo 85 Regolamento di esecuzione.

d) *La preparazione della dimissione.*

Si richiama la necessità di dare sistematica applicazione alle previsioni dell'art. 43 O.P. e degli artt. 88 e 84 del Regolamento di esecuzione, la cui importanza, ai fini del reinserimento sociale dei dimessi dagli istituti penitenziari, è — soprattutto nei casi di soggetti primari, di giovani adulti, di soggetti privi di sostegno familiare esterno, di dimessi dagli O.P.G., ecc. — particolarmente evidente. Il trasferimento della competenza concernente l'assistenza post-penitenziaria agli Enti locali — nei termini dettati dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 — non esime il Centro di servizio sociale e gli altri operatori penitenziari indicati dalle normativa di intervenire nella prospettiva della dimissione, sia predisponendo le opportune iniziative dirette durante la fase che precede la dimissione, sia stabilendo tempestivamente ogni possibile raccordo con i servizi degli Enti locali al fine di assicurare ai detenuti e agli internati i sostegni materiali e psicologici di cui essi abbiano bisogno all'atto della dimissione.

e) *L'esecuzione della semilibertà.*

La realizzazione degli interventi nell'ambito della semilibertà costituisce un altro importante aspetto della collaborazione tra l'Istituto — che, nella figura del Direttore, resta responsabile del

trattamento del soggetto ammesso a godere di tale misura — ed il Centro di servizio sociale, a cui è demandata la competenza per la vigilanza e l'assistenza del semilibero nell'ambiente esterno.

Nel momento in cui l'organizzazione dei Centri di servizio sociale, anche a seguito dei rafforzamenti dei loro organici, consente una più soddisfacente realizzazione delle attività di competenza, l'esigenza di un sistematico ricorso, da parte degli Istituti, alle forme di collaborazione previste dalla normativa — anziché ad interventi sostitutivi che non risulterebbero ulteriormente giustificati — diviene maggiormente evidente.

1) *Il programma di trattamento* - Il programma in cui vengono fissate le prescrizioni a cui il semilibero dovrà attenersi durante l'attività esterna all'istituto può essere — come specifica l'art. 92 del Regolamento di esecuzione — formulato provvisoriamente dal solo Direttore; tale formulazione si intende provvisoria, proprio in quanto la elaborazione definitiva del programma è rimessa al gruppo di osservazione previsto dall'articolo 29 del Regolamento di esecuzione. È quindi da evitare che la formulazione provvisoria del programma di trattamento tanto più se attuata a mezzo di espressioni generiche e standardizzate — resti di fatto l'unico documento su cui si basa l'esecuzione della misura alternativa. Nel programma di trattamento dovrà comunque essere previsto l'obbligo, da parte del semilibero, di corrispondere agli interventi del Servizio sociale nelle forme che verranno ritenute, caso per caso, più convenienti (ad es., presentazione iniziale presso il Centro, contatti periodici, disponibilità presso l'Istituto su richiesta del Centro, ecc.). Mentre la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'art. 58 O.P., avverrà — come previsto dalla normativa — a cura del Magistrato o del Tribunale di sorveglianza, il programma di trattamento, approvato dal Magistrato di sorveglianza, dovrà essere considerato come un documento di carattere tecnico di stretta competenza operativa.

Esso sarà quindi inviato dal Direttore dell'Istituto esclusivamente al Centro di servizio sociale incaricato di eseguire gli interventi di vigilanza e di assistenza e verrà fornito, in copia, allo stesso semilibero, perché egli possa all'occorrenza dimostrare la legittimità della sua presenza all'esterno dell'Istituto.

2) *Informazioni sull'attività di vigilanza e di assistenza* - Il Servizio sociale dovrà fornire all'Istituto al quale il semilibero è assegnato opportune informazioni sull'andamento della misura alternativa, riferendo sull'azione svolta dall'assistente sociale che segue il caso e sull'esito degli interventi eseguiti. Tali informazioni potranno anche essere fornite verbalmente, qualora il gruppo di osservazione e trattamento sia in grado di seguire in modo continuo ed

efficiente i progressi compiuti dagli ammessi al regime di semilibertà nel corso del trattamento e, quindi, anche in grado di produrre le risultanze formali della propria attività, indicate alla lettera b) 6 della presente circolare. Gli eventuali rapporti sul comportamento del semilibero che dovessero essere inviati ad autorità esterne — anche per prospettare eventuali esigenze di revoca — dovranno essere redatti esclusivamente a cura del Direttore dell'Istituto, che è — come già ricordato — il responsabile finale del trattamento dei soggetti ammessi alla semilibertà.

3) *Informazioni sulle variazioni intervenute nella condizione giuridica e personale del semilibero* — La Direzione dell'Istituto dovrà fornire tempestivamente al Centro di servizio sociale competente per gli interventi di vigilanza e di assistenza adeguate informazioni sulle variazioni intervenute nella posizione giuridica del semilibero, così come ogni altra notizia, concernente la presenza ed il comportamento in Istituto dello stesso, suscettibile di influire in modo significativo sul trattamento del semilibero nell'ambiente esterno (ed es.: malattie, licenze, rifiuto di recarsi al lavoro esterno, ecc.).

Le Direzioni degli Istituti penitenziari e dei Centri di servizio sociale sono invitate a segnalare altri aspetti della loro attività di collaborazione da considerare per una opportuna regolamentazione, così come le eventuali difficoltà — non risolvibili attraverso autonomia intesa in sede locale — che richiedono ulteriori interventi per l'attuazione delle presenti disposizioni.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3194/5644 del 16 febbraio 1987.

OGGETTO: Sindrome di immunodeficienza acquisita - Infezione da virus AIDS e LAS. Convenzione con Infettivologi. - Immunologi.

Allo scopo di fornire ai detenuti, loro salute, una più qualificata assistenza sanitaria in relazione ai rischi di fenomeni epidemio-
logici, in particolare per quanto concerne la sindrome di immunodeficienza acquisita (infezioni da virus HTLV-III/LAS), le SS.LL. inseriranno fra i settori della medicina specialistica praticati nell'ambito penitenziario anche la infettivologia e la immunologia.

A tal fine provvederanno a stipulare apposite convenzioni in modo da assicurare negli istituti penitenziari la presenza di uno specialista infettivologo od immunologo per il tempo anche giornaliero richiesto dalle esigenze sanitarie degli istituti stessi.

Le convenzioni saranno stipulate preferibilmente con le U.U.S.-S.L.L.. Laddove ciò non sia possibile o non sia possibile in modo soddisfacente le convenzioni stesse saranno stipulate con liberi professionisti preferendo docenti universitari di infettivologia - immunologia e medici ospedalieri.

Agli specialisti potrà essere corrisposto un compenso orario fino a lire 20.000 lorde.

Attendo riscontro.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 516 del 9 aprile 1987.

OGGETTO: «Arresto domiciliare» presso comunità terapeutiche o di riabilitazione.

Come è noto tra le misure di custodia cautelare che possono esser disposte nei confronti di imputati vi è anche quella dell'«arresto» presso comunità terapeutiche o di riabilitazione.

In proposito l'art. 25 della L. 28 luglio 1984, n. 398, mentre nel primo comma stabilisce che «nessun onere grava sull'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dell'imputato sottoposto alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora», nel comma successivo precisa che «agli effetti di cui al comma precedente non si considerano luoghi di abitazione o di privata dimora le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministero di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalità di lucro».

Orbene questo Dicastero ha proceduto all'«individuazione» prevista dalla norma da ultimo citata con D.M. in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Al riguardo si segnala che l'«individuazione» ha natura «ricognitiva» dell'idoneità ad assolvere a funzioni terapeutiche o di riabilitazione, fondata sulle informazioni di cui questo Dicastero dispone allo stato, e che, conseguentemente, è suscettibile di successive integrazioni o modifiche in conseguenza dell'acquisizione di nuovi dati e dell'evolversi delle situazioni considerate.

Si evidenzia, altresì, che l'«individuazione» attiene all'«idoneità» della comunità e non anche alla «disponibilità» della medesima ad accogliere gli «arrestati» (disponibilità) che, comunque, questo Dicastero provvederà ad accertare, notiziandone successivamente le SS.LL.).

Al fine di evitare «disfunzioni» applicative, sembra opportuno sottoporre alle SS.LL., per le valutazioni di competenza le considerazioni che seguono.

Una prima nota di rilievo deriva dal disposto del succitato art. 25 della legge n. 398/1984, da cui si desume che le comunità terapeutiche o di riabilitazione «individuate» con il decreto ministeriale non sono considerate luoghi di abitazione o di privata dimora solo agli effetti di cui al comma 1 (ossia solo per ciò che attiene agli oneri relativi allo «status custodiae» gravanti sull'Amministrazione).

Ne consegue che:

a) ad ogni effetto diverso da quelli di cui al co. 1 dell'art. 25, le comunità sono considerate luoghi di abitazione o di privata dimora;

b) gli oneri di cui al citato co. 1 non gravano sull'Amministrazione quando la comunità presso la quale l'arrestato si trovi non sia ricompresa tra quelle «individuate».

Corollario di quanto esposto sub a) è che le comunità *non sono obbligate ad accogliere «arrestati domiciliari»*, posto che nessuna norma di legge prevede un obbligo di tal fatta a carico di soggetti o strutture di natura privatistica, quali sono appunto le comunità e tenuto conto del disposto dell'art. 23 Cost., secondo il quale «prestazioni obbligatorie» possono esser imposte solo in base alla legge.

Appare pertanto necessario che in relazione ai singoli casi l'autorità procedente accerti in concreto la disponibilità ad accogliere l'arrestato, e ciò anche quando la comunità sia ricompresa tra quelle che hanno manifestato a questo Ministero il proprio consenso ad ospitare imputati agli arresti domiciliari; è da considerare, infatti, da un lato, che nulla vieta alle comunità di revocare un tale consenso e, dall'altro, che ad una disponibilità «generica» può non corrispondere, nei singoli casi, quella «specificata» (si pensi ad esempio all'ipotesi in cui la comunità abbia al momento esaurito le sue possibilità di ricezione ovvero siano in corso particolari programmi di trattamento per i soggetti già ospitati suscettibili di essere gravemente alterati dall'ingresso di nuovi soggetti).

Un'ulteriore considerazione, di cui appare necessario tener conto, riguarda la necessità che la misura alternativa in parola venga disposta, se non a richiesta, quanto meno con il consenso espresso dall'interessato. Ciò deriva ad avviso di questo Dicastero, dalla na-

tura della «custodia cautelare», che è funzionale alle esigenze della giustizia penale e non può risolversi in trattamenti riabilitativi o terapeutici «obbligatori», ostandovi principi di rango costituzionale (si vedano gli artt. 13 co. 4 e 32 co. 2 Cost.).

È ovvio, tuttavia, che qualora l'arresto domiciliare presso una delle comunità sia stato disposto ritenendosi la misura «alternativa» adeguata a soddisfare le esigenze cautelari (si pensi all'ipotesi in cui il giudice è pervenuto alla conclusione che «la pericolosità» di un imputato tossicodipendente possa essere adeguatamente «neutralizzata» da un trattamento riabilitativo), il rifiuto dell'«arrestato» a sottoporsi ai trattamenti riabilitativi, e, più in generale, il suo comportamento all'interno della comunità ben potranno essere oggetto di valutazione ai fini della revoca della misura medesima; di qui la necessità che il giudice controlli, anche acquisendo presso la comunità affidataria le opportune informazioni, l'andamento del trattamento riabilitativo e la condotta dell'«affidato».

Quanto esposto è strettamente riferibile all'arresto domiciliare, cioè non ha riguardo alle altre ipotesi in cui la legge pone oneri di controllo all'autorità giudiziaria circa l'andamento di trattamenti terapeutici o riabilitativi cui l'imputato o il condannato sia sottoposto (v., ad esempio, l'art. 4 quinquies della L. 21 giugno 1985 n. 297 e l'art. 47 bis della L. 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 12 della L. 10 ottobre 1986 n. 663). Resta comunque impregiudicato il più generale potere di controllo dell'autorità volto ad accertare che l'arrestato non si allontani dal luogo di arresto.

A tal ultimo proposito, poiché il soggetto che si allontani illegittimamente dal luogo di arresto incorre in sanzioni penali ex art. 385, co. 3°, c.p., è da evidenziare l'opportunità in proposito di un costante, diretto collegamento informativo tra la comunità e l'autorità giudiziaria, in modo che l'una fornisca all'altra gli elementi utili per eventuali interventi.

Altra considerazione di rilievo concerne *l'impossibilità di effettuare, nelle comunità, trattamenti terapeutici di disintossicazione fisica, essendo tale compito affidato alle strutture sanitarie pubbliche*. Ne consegue l'opportunità che la misura alternativa sia preventivamente coordinata, attraverso apposite intese, con le strutture sanitarie pubbliche al fine di assicurarsi comunque il trattamento di disintossicazione fisica, ove ancora necessario, così da evitare che la relativa problematica venga a gravare sulla comunità.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Direttore Generale
PIERO CALLÀ

CIRCOLARE dell'8 maggio 1987.

OGGETTO: Adeguamento mercedi detenuti lavoranti.

Si trasmette la tabella delle nuove mercedi spettanti ai detenuti ed internati lavoranti per effetto dell'aumento dell'indennità di contingenza, con decorrenza 1° maggio 1987.

Il Direttore dell'Ufficio VI
MAURIZIO FUMO

CTG. (1)	Paga base (2)	Indennità contingenza al 30/4/87 (3)	Indennità contingenza al 1/5/87 (4)	TOTALE (5)	Quota XIII mensilità 8,33% su col. 5 (6)	Quota ind. di anzian. su col. 2+6 (7)	RETRIBUZIONE LORDA	
							Mensile (5+6+7) (8)	Giornaliera (9)
1) Addetti ai servizi vari d'istituto								
A	214.199	482.622	12.587	709.408	59.094	13.139	781.641	30.065
B	194.769	482.349	12.549	689.577	57.442	12.126	759.145	29.200
C	166.910	481.956	12.274	661.140	55.073	10.672	723.885	27.955
2) Addetti alle infermerie								
A	201.000	545.625	12.912	759.537	63.269	25.410	848.216	32.625
B	184.250	545.389	12.802	742.441	61.845	23.663	827.949	31.845
3) Metalmeccanici								
A	262.640	485.240	12.920	760.800	63.875	27.168	851.343	32.745
B	241.535	484.943	12.781	739.259	61.580	25.260	826.099	31.775
C	211.720	484.522	12.583	708.825	59.045	22.564	790.434	30.400
D	169.376	390.951	11.697	572.024	47.650	18.085	637.759	24.530
4) Falegnami								
A	301.500	485.788	13.178	800.466	66.679	17.701	884.846	34.035
B	268.000	485.315	12.956	766.271	63.830	15.953	846.054	32.540
C	239.190	484.909	12.766	736.865	61.381	14.451	812.697	31.260
D	191.352	391.261	11.842	594.455	49.518	11.580	655.553	25.215
5) Calzolari								
A	260.630	485.212	12.907	758.749	63.204	15.569	837.522	32.210
B	239.190	484.909	12.766	736.865	61.381	14.451	812.697	31.260
C	212.390	484.531	12.588	709.509	59.102	13.052	781.663	30.065
D	169.912	390.958	11.700	572.570	47.695	10.462	630.727	24.260

CTG. (1)	Paga base (2)	Indennità contingenza al 30/4/87 (3)	Indennità contingenza al 1/5/87 (4)	TOTALE (5)	Quota XIII mensilità 8,33% su col.5 (6)	Quota ind. di anzian. su col. 2 + 6 (7)	RETRIBUZIONE LORDA	
							Mensile (5+6+7) (8)	Giornaliera (9)
6) Edili								
A	310.317	485.912	13.236	809.465	67.428	18.161	895.054	34.425
B	279.285	485.475	13.301	777.791	64.790	16.542	859.123	33.045
C	238.705	484.902	12.762	736.369	61.340	14.425	812.134	31.235
D	190.964	391.255	11.840	594.059	49.485	11.560	655.104	25.195
7) Grafici								
A	293.125	485.670	13.122	791.917	65.967	28.773	886.657	34.100
B	274.365	485.406	12.998	772.769	64.372	27.142	864.288	33.240
C	260.295	485.207	12.905	758.407	63.175	25.919	847.501	32.595
D	234.500	484.843	12.734	732.077	60.932	23.676	816.735	31.415
E	187.600	391.208	11.817	590.625	49.199	18.974	658.798	25.340
8) Agricoli								
A	252.462	485.097	12.853	750.412	62.509	25.238	838.159	32.235
B	225.887	484.722	12.677	723.286	60.250	22.927	806.463	31.020
C	189.821	484.214	12.439	686.474	57.188	19.792	763.449	29.365
D	151.857	390.704	11.581	554.142	46.160	15.867	616.169	23.700
9) Cottonifici - Maglierie - Calzetterie - Lino - Ca- napa - Confezioni in serie - Lanifici								
A	256.610	485.155	12.881	754.646	62.862	15.359	832.867	32.035
B	237.180	484.881	12.752	734.810	61.210	14.345	810.368	31.170
C	208.370	484.475	12.561	705.406	58.760	12.843	777.009	29.885
D	166.696	390.914	11.679	569.289	47.422	10.294	627.005	24.115

CIRCOLARE N. 3209/5659 dell'8 luglio 1987.

OGGETTO: Sicurezza degli e negli istituti di pena.

Recenti gravi avvenimenti, come quelli accaduti nella Casa Circondariale di Milano e di cui si è temuta la ripetizione nella Casa Circondariale di Trani, destano particolare preoccupazione ed allarme, anche per le suggestioni negative che possono derivarne.

Ciò soprattutto in coincidenza della stagione estiva che, come è noto, aumenta le tensioni frequenti negli istituti di pena.

E, dunque, necessario che le SS.LL., scrupolosamente attuando la normativa vigente e le disposizioni impartite dalla Direzione Generale, curino in modo particolare la sicurezza esterna ed interna degli istituti, con particolare riguardo alla incolumità personale degli operatori penitenziari e dei detenuti.

A tal fine procederanno a controllo accurato della piena efficienza di tutte le installazioni ed impianti di sicurezza.

Sensibilizzeranno tutto il personale civile e militare al massimo zelo e scrupolo nell'adempimento dei propri doveri e cureranno che l'impegno del personale suddetto, anche, se necessario, sotto forma di lavoro straordinario, sia costantemente adeguato in modo pieno alle esigenze che si presentano.

Cureranno che gli eventuali interventi, in particolare quelli a carattere preventivo, possano essere effettuati col massimo della immediatezza.

Cureranno che l'assistenza sanitaria e parasanitaria, sia generica che specialistica, anche di tipo psicologico e psichiatrico, sia la più adeguata, completa e tempestiva possibile.

Cureranno anche adeguati interventi di sostegno e trattamenti nei confronti dei detenuti, particolarmente quelli nuovi giunti e quelli che dimostrino condizioni di particolare delicatezza e fragilità fisica o psichica.

Nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni impartite dalle Autorità Giudiziarie, cureranno che il periodo di isolamento giudiziario, quando necessario, sia comunque il più breve possibile, prendendo al riguardo doverosi urgenti contatti con le AA.GG. competenti.

Adotteranno tutte le altre iniziative utili ai fini indicati.

Segnaleranno con la massima urgenza, oltre che ai competenti uffici, anche alla Segreteria della Direzione Generale, tutti i problemi e le esigenze che riguardano direttamente o indirettamente la sicurezza come sopra intesa nel modo più ampio.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3214/5664 del 10 agosto 1987.

OGGETTO: Applicazione artt. 54 e 56 D.P.R. 30.6.1965 n. 1124.

Si pregano le SS.LL. di voler impartire ai rispettivi Uffici dipendenti opportune disposizioni in merito all'esatta applicazione di quanto previsto dagli artt. 54 e 56 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, avente per oggetto le norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si precisa al riguardo che le prescritte denunce debbono essere subito inoltrate da parte dei rispettivi Uffici di appartenenza degli infortunati alla competente Autorità di P.S., al fine di consentire il rispetto dei termini brevissimi imposti dalla normativa in merito.

Si gradirà un cortese cenno di assicurazione.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3231/5681 del 27 novembre 1987.

OGGETTO: Uso di apparecchi radiofonici da parte di detenuti.

Facendo seguito alla circolare n. 3046/5496 del 7/6/1984, riguardante l'oggetto, si dispone che l'uso degli apparecchi radio con modulazione di frequenza, pur sempre nello scrupoloso rispetto delle dimensioni stabilite (cm. 15X10), sia consentito ai detenuti ristretti in istituti la cui ubicazione geografica non consenta la ricezione in onde medie e in quei casi ove non sia possibile reperire sul mercato apparecchi privi di modulazione di frequenza.

Saranno in ogni caso effettuati i doverosi controlli — iniziali e periodici — onde evitare che gli apparecchi radio siano usati come radio rice-trasmittenti o per altre finalità non consentite.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n.3232/5682 del 19 dicembre 1987.

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 15 ottobre 1987 in materia di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale. Riflessi operativi per i Centri di servizio sociale per adulti.

Con la sentenza indicata in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale — 1° serie speciale — n. 46 del 4 novembre 1987, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), nella parte in cui — in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova — non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova (per effetto della modifica apportata in ultimo dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, all'art. 47 della legge 354/75, devesi ora fare riferimento al comma 11, anziché decimo, del citato art.47).

La citata sentenza della Corte Costituzionale induce effetti di particolare rilievo nei casi di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Il problema del computo del periodo trascorso in affidamento ai fini della determinazione della residua pena detentiva ancora da scontare — che in passato aveva dato luogo a discordi giurisprudenza della Corte di Cassazione, sino al più recente consolidato orientamento secondo il quale il periodo — trascorso in affidamento prima della revoca andava interamente ripetuto — viene ora risolto nel senso di attribuire al Tribunale di sorveglianza la competenza a decidere, caso per caso, in ordine alla residua pena detentiva che l'affidato oggetto del provvedimento di revoca dovrà ancora espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni subite e del comportamento tenuto dal condannato durante l'affidamento in prova.

Non ritenendo necessario ulteriormente sottolineare la chiara definizione dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, sia in senso formale sia sostanziale, si richiama l'attenzione delle Direzioni dei Centri di servizio sociale sui riflessi che detta sentenza è suscettibile di avere sul piano operativo proprio del Servizio sociale.

Sembra, infatti, verosimile che i Tribunali di sorveglianza, per poter valutare adeguatamente, in sede di revoca, quanta parte del

periodo trascorso in affidamento potrà essere considerata come pena detentiva effettivamente espiata, avranno necessità di conoscere l'andamento dell'affidamento, con riferimento a elementi di comportamento il più possibile oggettivabili ed anche cronologicamente ben identificabili, nel contesto complessivo della vicenda considerata.

Sarà, quindi, cura del servizio sociale — come del resto è stato sempre richiesto in linea più generale — raccogliere, per ogni caso trattato, una dettagliata e aggiornata documentazione, nella quale le valutazioni degli assistenti sociali sugli interventi svolti siano sempre accompagnate dal puntuale rilevamento dei comportamenti constatati e dell'osservanza o meno, da parte dell'affidato, delle prescrizioni stabilite nel verbale, nonché da una accurata esposizione cronologica dei fatti intervenuti che renda immediatamente evidente anche l'assiduità degli incontri tra il Servizio sociale e l'affidato nel corso della prova.

La documentazione di cui sopra dovrà essere conservata nel fascicolo individuale di ciascun affidato e su di essa il Direttore del Centro di servizio sociale dovrà effettuare il controllo tecnico, con particolare riguardo alle esigenze di aggiornamento e di completezza.

Le risultanze di tale documentazione, che non è necessario siano comunicate in modo integrale quando si riferisce periodicamente al Magistrato di sorveglianza sui casi ordinariamente trattati ai sensi dell'art. 47, decimo comma, dello Ordinamento penitenziario (così come sostituito dall'art. 11 della legge 10.10.1986, n. 663), dovranno essere invece fornite dal Servizio sociale, anche in forma analitica, al Tribunale di sorveglianza, nel caso in cui questo ne faccia esplicita richiesta, in relazione ad un procedimento di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987.

OGGETTO: Tutela della vita e della incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati. Istituzione e organizzazione del Servizio nuovi giunti.

Faccio seguito alle circolari sull'argomento, esprimendo vivissima preoccupazione per i ricorrenti, gravissimi fenomeni, purtroppo in aumento, degli atti di autolesionismo, in specie dei suicidi, posti in essere dai detenuti e dagli internati e per gli atti di violenza

di vario tipo da essi subiti ad opera di altri compagni di detenzione o di internamento.

È assolutamente necessario che tutte le risorse e le disponibilità dell'Amministrazione penitenziaria, ed in particolare tutta l'attenzione e l'impegno del suo personale, siano mobilitati per combattere questi fenomeni assolutamente non accettabili, e cioè per prevenire ed impedire gesti auto od etero-aggressivi delle persone ristrette negli istituti di pena, tutelandone nel modo migliore e più ampio la vita e la incolumità fisica e psichica.

L'attenzione e la cautela devono avere il loro momento più significativo all'atto dell'ingresso della persona in istituto, specie se per la prima volta, e prima della sua assegnazione alla sezione a cui è destinata.

L'esperienza insegna, infatti, che frequentemente provengono dalla libertà soggetti giovanissimi o anziani, tossicodipendenti, soggetti in condizioni fisiche o psichiche non buone o comunque in condizioni di particolare fragilità, soggetti tutti ai quali la privazione della libertà, specie se sofferta per la prima volta, può arrecare sofferenze o traumi accentuati e tali da determinare in essi dinamiche autolesionistiche o suicide o tali da esporli al rischio di violenze da parte di detenuti o internati più duri o adusi al crimine, insieme con i quali essi fossero improvvidamente allocati.

Il rischio, peraltro, non riguarda soltanto i nuovi giunti dalla libertà, in quanto anche chi proviene da altro istituto di pena può portare con sé problematiche e disagi particolari che, se non conosciuti da chi provvede alla prima assegnazione, possono produrre analoghe, gravi conseguenze.

È, dunque, necessario intervenire tempestivamente, al momento dell'ingresso in istituto, allo scopo di accertare qualsiasi eventuale situazione personale di fragilità fisica o psichica e qualsiasi eventuale inclinazione, tendenza o sintomo suscettibili di tradursi in un atto autoaggressivo o di rendere il soggetto più vulnerabile alla altrui aggressività.

I risultati di tale esame debbono essere immediatamente segnalati a chi ha la delicata responsabilità di provvedere alla scelta della sezione e della camera dove il detenuto deve essere assegnato, per modo che sia possibile al massimo grado prevenire ed impedire gli eventi negativi indicati, sin dai primi, cruciali giorni e momenti della detenzione o dell'internamento.

Viene, pertanto, istituito in tutti gli istituti di pena — si tratti di istituti di custodia preventiva, di istituti per l'esecuzione delle pene, di istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza o di centri di osservazione — un particolare Servizio per i detenuti e gli internati nuovi giunti dalla libertà, consistente in un presidio psi-

cologico, che si affiancherà, pur senza sostituirli, alla prima visita medica generale (art. 11 3° comma Legge n. 354 del 1975) ed al colloquio di primo ingresso (art. 23 4° comma D.P.R. n. 431 del 1976).

Per quanto concerne le case circondariali di cui all'allegato 1, nelle quali si verifica giornalmente una assai più consistente affluenza di nuovi giunti, il servizio sopraindicato sarà svolto secondo le disposizioni che seguono.

Innanzitutto, esso sarà effettuato subito dopo la prima visita medica — che, a sua volta, dovrà avvenire subito dopo l'espletamento delle formalità di immatricolazione — e comunque, in ogni caso, prima della assegnazione del detenuto al luogo dove dovrà trascorrere la prima notte in istituto. Naturalmente, il colloquio di primo ingresso avrà luogo secondo i tempi e le modalità di cui al regolamento di esecuzione ed alle circolari.

Il presidio è affidato agli esperti ex art. 80 Legge n. 354 del 1975, specializzati in psicologia o criminologia clinica, e consiste preliminarmente in un colloquio con il nuovo giunto (nello stesso giorno dell'ingresso e prima dell'assegnazione) diretto ad accertare, sulla base dei parametri di cui in prosieguo, il rischio che il soggetto possa compiere violenza su se stesso o subire violenza da parte di altri detenuti.

Il servizio sarà svolto in un locale idoneo, posto nelle adiacenze degli uffici di matricola o della infermeria, dove si effettua la visita medica, allo scopo di agevolare l'immediatezza delle operazioni, che devono, per quanto possibile, svolgersi senza soluzioni di continuità e comunque, si ripete, prima della assegnazione.

Il servizio sarà giornaliero ed avrà tassativamente quantomeno la durata e gli orari indicati nell'allegato 1, peraltro ammettendosi, ove sia necessario, un prolungamento dei suddetti orari. Nelle ipotesi di durata del servizio per più di sei ore è ammessa la turnazione tra più professionisti.

L'orario di cui sopra può essere sommato alle altre ore svolte giornalmente dall'esperto che effettua il servizio, anche al di là del limite delle sei ore giornaliere complessive.

Per la migliore efficacia del colloquio è necessaria la più ampia collaborazione tra il personale della matricola, il personale sanitario e l'esperto o gli esperti incaricati del Servizio nuovi giunti.

È, in particolare, necessario che a questi esperti il personale di matricola trasmetta copia completa dei dati anagrafici e giuridici risultanti dalla immatricolazione, ed inoltre, ove sia stato possibile accertarlo attraverso apposita interrogazione al sistema centrale o in altro modo, notizie su eventuali precedenti esperienze penitenziarie dell'interessato. È del pari necessario che ai medesimi profes-

sionisti il sanitario che ha effettuato la visita medica trasmetta copia della cartella clinica compilata in seguito alla visita medica del nuovo giunto.

Il contenuto del colloquio con il nuovo giunto e l'esame del caso da parte dei professionisti verteranno sui punti indicati nella tabella di cui all'allegato 2, per un primo, necessariamente non completo né definitivo, apprestamento delle misure e cautele richieste nei singoli casi.

All'esito del colloquio, l'esperto dovrà compilare una relazione relativa ai seguenti punti:

a) giudizio sintetico sui punti A), B), C) e D) di cui all'allegato 2);

b) valutazione globale di massima sul livello di rischio.

1) di condotte violente su se stesso.

2) di subire violenze.

articolando, separatamente per i suddetti 2 punti, un giudizio di rischio MINIMO - BASSO - MEDIO - ALTO - ALTISSIMO;

c) specifiche indicazioni immediate per il sottufficiale responsabile della assegnazione del detenuto (nell'ambito delle direttive impartite dal direttore) relative alla sistemazione eventuale del detenuto in

infermeria, in camera singola o in compagnia, con o senza piantone, con assistenza particolare, terapie, grande sorveglianza, ecc.

La relazione — della quale è indicato un modello nell'allegato 3 — sarà riprodotta in tre copie, una delle quali sarà allegata alla cartella personale, una alla cartella sanitaria, ed una sarà consegnata dal professionista al sottufficiale per i provvedimenti di competenza.

Nel caso di detenuti a rischio, il sottufficiale provvederà alla loro assegnazione in uno specifico reparto per nuovi giunti a rischio, composto da alcune camere da ricavarsi preferibilmente in ambienti sanitari (ad es. infermerie, centri clinici, infermerie sussidiarie, ecc.).

Tale reparto avrà quindi, per 24 ore su 24, un organico di almeno un sottufficiale e un agente di vigilanza, i quali, quanto prima, saranno chiamati a frequentare un corso di aggiornamento sulla materia.

Il sottufficiale sarà personalmente responsabile della esecuzione delle indicazioni consegnategli dall'esperto, indicazioni che resteranno valide fino a che potrà essere concordata, nei giorni successivi, attraverso il colloquio di primo ingresso e gli interventi coordinati degli altri operatori (educatori, sanitari, specialisti, assistenti sociali del locale centro, esperti, ecc.), la necessaria assistenza psico-socio-sanitaria.

Le ulteriori determinazioni ed indicazioni relative ad eventuali tentativi o prevenzione di atti autoaggressivi e di atti di violenza nei confronti del detenuto saranno annotate, di seguito alla prima relazione compilata all'esito del Servizio nuovi giunti, nella cartella personale e nella cartella sanitaria.

Naturalmente compete al direttore — rappresentante dell'unità dell'istituto e responsabile della sicurezza, dell'ordine, della disciplina, delle finalità trattamentali ed in genere del migliore andamento dell'istituto stesso — impartire le disposizioni e vigilare sulla attuazione tempestiva, puntuale e scrupolosa della prima visita medica, del colloquio di primo ingresso e, in particolare, dell'istituto Servizio nuovi giunti. In ogni caso tali adempimenti dovranno essere effettuati entro le prime 24 ore dall'ingresso in istituto del detenuto.

Il direttore può, peraltro, delegare ad un educatore il compito di coordinare il Servizio nuovi giunti e l'attività dei vari operatori ad esso interessati — esperti, sanitari, personale di matricola, sottufficiali responsabili della assegnazione del detenuto o addetti allo specifico reparto per detenuti nuovi giunti a rischio — in tal caso l'educatore incaricato curerà anche il coordinamento del sopraindicato servizio con l'équipe esterna della U.S.L., destinata all'assistenza ed alla cura dei detenuti tossicodipendenti, nonché con i sanitari dell'istituto, con l'équipe di osservazione e trattamento e con il personale di custodia.

Per parte sua, per quanto attiene alle proprie competenze, anche il maresciallo titolare della custodia assumerà le iniziative e vigilerà perché il Servizio nuovi giunti funzioni nel modo migliore e più soddisfacente.

Per i detenuti che fanno ingresso, non dalla libertà ma da altro istituto di pena, il sottufficiale responsabile della assegnazione, seguirà con molto scrupolo ed attenzione le indicazioni contenute nella relazione redatta nel precedente istituto in esito alla effettuazione del Servizio nuovi giunti o nelle successive annotazioni. Sottolineo, dunque, la estrema importanza della accurata registrazione di tutte le circostanze rilevanti nella relazione sopraindicata, nella cartella personale e nella cartella clinica, che devono accompagnare ciascun detenuto ed internato in modo da offrire al personale dell'istituto di destinazione tutte le informazioni utili acquisite nell'istituto di provenienza.

È evidente che, nella ipotesi in cui, manchevolmente, nell'istituto originario il detenuto o internato non sia stato esaminato dal Servizio nuovi giunti, tale Servizio dovrà essere immediatamente attivato nel nuovo istituto, come se si trattasse di soggetto nuovo giunto dalla libertà.

Per quanto concerne gli istituti penitenziari non contemplati nell'elenco di cui alla tabella 1, è data facoltà al direttore di organizzare il Servizio nuovi giunti, avvalendosi del personale disponibile e secondo le esigenze che si presentano, purché siano in ogni caso assicurati, prima della assegnazione del nuovo giunto dalla libertà o da altro istituto, lo scrupoloso esame del soggetto con i criteri e per le finalità indicati e la redazione di una relazione rispondente ai requisiti descritti e sulla cui base, nella immediatezza, il sottufficiale responsabile procederà alla scelta della sezione di assegnazione.

I Sigg. Ispettori Distrettuali prenderanno tutte le iniziative e vigileranno perché il Servizio nuovi giunti sia immediatamente istituito e messo in condizioni di funzionare nel modo migliore e più soddisfacente, in conformità delle disposizioni impartite.

Ritengo di dovere, in conclusione, sottolineare la novità del servizio qui istituito, che non può non avere, specialmente nella fase di avvio, un carattere sperimentale, che tanto più richiede la necessità del massimo impegno di chi è chiamato a realizzarlo ed anche la necessità di far tesoro degli insegnamenti che l'esperienza concreta mano a mano indicherà, onde sia possibile un suo ulteriore miglioramento.

Faccio, comunque, grande assegnamento sul senso di responsabilità e sulla sensibilità delle SS.LL. e di tutto il personale penitenziario, convinto che di fronte ai preoccupanti fenomeni segnalati, come sempre nei momenti più difficili e di fronte ai compiti più ardui, si sapranno da parte di tutti trovare le risorse e gli strumenti per rispondere in modo sempre più pieno e convincente alle attese di giustizia e di umanità della società civile.

A questa circolare sono allegate le precedenti circolari n. 3182/5632 del 21/7/1986, n. 3209/5659 dell'8 luglio 1987 e n. 3211/5661 del 21/7/1987.

Le suddette circolari saranno tutte portate subito ad integrale conoscenza di tutto il personale dipendente.

Di esse si terrà anche conto nei programmi di studi e nelle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale di tutte le Scuole dell'Amministrazione.

Il Direttore Generale
NICOLÓ AMATO

Allegato 1

ISTITUTI	ORARIO QUOTIDIANO DEL SERVIZIO
C.C. FEMMINILE ROMA-REBIBBIA	18.30 - 21.00
C.C. ROMA REGINA COELI	10.00 - 24.00 21.00 - 24.00
C.C. NUOVO COMPLESSO ROMA-REBIBBIA	19.00 - 21.00
C.C. PERUGIA	19.30 - 21.00
C.C. CAGLIARI	19.00 - 22.00
C.C. GENOVA	17.30 - 22.00
C.C. PADOVA	18.30 - 22.00
C.C. TORINO	10.00 - 24.00
C.C. VENEZIA	18.30 - 21.00
C.C. BOLOGNA	18.30 - 21.00
C.C. FIRENZE SOLLICCIANO	16.30 - 22.00
C.C. NAPOLI	10.00 - 24.00 21.00 - 24.00
C.C. CATANIA	17.00 - 22.00
C.C. PALERMO	18.30 - 22.00
C.C. MILANO	9.00 - 24.00 20.00 - 24.00
C.C. BARI	19.00 - 21.00

FATTORI DI RISCHIO SUICIDA (A-B-C) IN AMBIENTE CARCERARIO

Aspetti epidemiologici/anamnestici

- | | |
|--|--|
| 1) Età | Adolescenti e giovani in particolare della classe 20-29 anni. Anziani al di sopra dei 65 anni. |
| 2) Sesso | Maschi: più determinati al suicidio; femmine: maggiore ricorso al tentativo di suicidio. |
| 3) Ambiente | Maggiore frequenza nelle persone abitanti al Nord. |
| 4) Lavoro | Perdita del lavoro da meno di sei mesi; per i disoccupati cronici e per coloro che non hanno mai lavorato il rischio è minore. |
| 5) Istruzione | Maggiore è l'istruzione, più grande è il rischio. |
| 6) Esperienze | Prima carcerazione; rischio maggiore nella prima settimana di custodia, specialmente in coloro che si trovano in attesa del giudizio. In generale si suicidano più i soggetti già altre volte condannati e tra questi maggiormente chi ha scontato pene superiori ai 18 mesi ed è giovane. |
| 7) Malattie | L'apprendere la diagnosi di una grave malattia fisica. |
| 8) Cronicità | Il perdurare di una malattia indipendentemente dalla gravità. |
| 9) Abulia. | |
| 10) Tipo di Impatto con l'istituzione. | |
| 11) Choc dell'evento. | |

B) Aspetti di personalità

- | | |
|-----------------|---|
| 1) Aggressività | Soggetti violenti oppure con un elevato livello di ostilità verso gli altri, è da verificare bene la direzione dell'aggressività, la quale solo apparentemente potrebbe essere del tipo eterodiretta. |
| 2) Egocentrismo | Attirare l'attenzione su di sé richiedendo continuo aiuto medico o psicologico; possibilità di azioni dimostrative, più che letali. |

- 3) Recidività La coazione a ripetere il tentativo di suicidio è molto forte, occorre valutare quante volte, quando e con quali mezzi ha tentato il suicidio per comprenderne la determinazione.
- 4) Dipendenza L'autonomia del soggetto dalle altre persone può essere misurata in termini di dipendenza-indipendenza.
- 5) Disturbi La presenza di chiari disturbi psichici, idee persecutorie, angosce, fobie, ecc..

C) Aspetti affettivi

- 1) Sviluppo Perdita di uno o entrambe le figure genitoriali entro i 16 anni di età.
- 2) Contatti Situazioni di isolamento sociale, di abbandono della relazione da parte di figure significative.
- 3) Stile di vita Alcoolista, tossicodipendente associati ad un elevato livello di aggressività.
- 4) Emotività I soggetti fortemente emotivi possono compiere in maniera impulsiva un atto suicida, senza nessun preavviso.
- 5) Depressione Gli stati depressivi, anche lievi e misti a stati ansiosi, costituiscono la base di molti suicidi o di tentativi di suicidio.
- 6) Comunicazione di utenti Ogni comunicazione, verbale o scritta, sull'intenzione di togliersi la vita, va presa in assoluta e seria considerazione.

D) Rischio di subire violenza

- 1) Età - Aspetto fisico.
- 2) Mancanza esperienze penitenziarie.
- 3) Sessualità specifica.
- 4) Abulia.
- 5) Aggressività (rischio - ritorsione).

ISTITUTO

NOME

COGNOME

GIUNTO IL

COLLOQUIO SVOLTO DALLE ORE ALLE ORE

DEL

GIUDIZIO SINTETICO:

Fattori di rischio suicida

- A) Aspetti epidemiologici - anamnestici
- B) Aspetti di personalità
- C) Aspetti affettivi

Fattori di rischio di subire violenza

D)

VALUTAZIONE GLOBALE DI MASSIMA SUL LIVELLO DI RISCHIO

SUICIDA	VIOLENZA
<input type="checkbox"/> MINIMO	<input type="checkbox"/> MINIMO
<input type="checkbox"/> BASSO	<input type="checkbox"/> BASSO
<input type="checkbox"/> MEDIO	<input type="checkbox"/> MEDIO
<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> ALTO
<input type="checkbox"/> MASSIMO	<input type="checkbox"/> MASSIMO

INDICAZIONI PER IL SOTTUFFICIALE

.....

L'Esperto

LETTERA CIRCOLARE del 12 gennaio 1987.

OGGETTO: Proroga dei termini di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967 e successive modificazioni. Elevazione del limite di spesa previsto per il funzionario delegato.

Si informa che nella G.U. n. 3 del 5.1.1987 è stato pubblicato il Decreto-Legge 3 gennaio 1987, n. 1.

L'art. 1 - punto 3 - del Decreto stabilisce che il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967 e successive modificazioni, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli Istituti penitenziari, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

La stessa norma stabilisce, altresì, che, per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per la acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato è elevato a lire 100 milioni.

Le disposizioni di cui sopra hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Tanto si comunica alle Direzioni in indirizzo, per adempimento e norma, in relazione anche alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 3138/5588 del 4.11.1985.

Il Direttore dell'Ufficio
EDOARDO FAZIOLI

LETTERA CIRCOLARE n. 307255/2.7 del 12 gennaio 1987.

OGGETTO: Nuova procedura per il riconoscimento di ferite, lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio.

La Corte dei Conti in Sezione del Controllo, nell'adunanza del 22 maggio 1986, ha emesso la deliberazione n. 1660 con la quale è pervenuta alla conclusione che, con l'entrata in vigore del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092, è stato ridefinito per intero il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità del personale dello Stato sia civile che militare, ridisciplinando organicamente la composizione, l'attività e la competenza degli organi chiamati ad intervenire nel procedimento stesso.

Tale procedimento postula l'acquisizione, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. n. 1032/1973, del parere del Comitato per le pensioni

privilegiate ordinarie e deve trovare, quindi, la sua definizione in un formale provvedimento dell'Amministrazione.

Pertanto, non può essere più seguito il diverso atteggiamento interpretativo per il personale dipendente dalle Amministrazioni militari ed assimilato, fondato sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, in relazione agli artt. 5 e 10 del R.D. 15 aprile 1928, secondo il quale la «decisione» della Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) e la «determinazione» a carattere definitivo della Commissione ospedaliera di seconda istanza costituiscono l'atto conclusivo del procedimento preordinato al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Per effetto, quindi, dell'intervenuta abrogazione del R.D. 15.4.1928, n. 1024 (regolamento di esecuzione della legge 11 marzo 1926 - n. 416) nelle parti non compatibili con la nuova disciplina delineata dal D.P.R. n. 1092/1973, l'accertamento della Commissione ospedaliera - ed eventualmente della C.M. di seconda istanza — deve essere integrato con l'intervento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Pertanto, la Direzione dell'Istituto dalla quale il dipendente è amministrato, acquisito il giudizio dell'Ente sanitario militare, trasmetterà a questo Ufficio la seguente documentazione amministrativa e sanitaria che, è opportuno sottolineare, ha carattere tassativo:

a) verbale della competente C.M.O. indicante il giudizio di dipendenza da causa di servizio e di ascrivibilità tabellare delle infermità (mod. A o Mod. AB), nonché eventuale verbale di cumulo di malattie in precedenza indennizzate con quelle richieste;

b) copie dei certificati medici e delle cartelle cliniche per eventuali ricoveri ospedalieri, redatti dalla data di arruolamento;

c) rapporti di servizio delle Direzioni degli Istituti dove il militare ha prestato servizio;

d) eventuali copie dei verbali (modello B) della Commissione Medica Ospedaliera relativi a giudizi di temporanea inidoneità al servizio di Istituto, ovvero di eventuali altre certificazioni relative a periodi di assenza per motivi di salute;

e) elenco aggiornato delle assenze dal servizio per motivi di salute, con indicazione delle singole date e delle relative causali morbose, dalla data di arruolamento;

f) copia delle relazioni redatte dal Direttore e dal Sanitario dell'Amministrazione inerenti alla dipendenza da causa di servizio della infermità;

g) copia della istanza di riconoscimento, debitamente assunta a protocollo o copia della lettera di trasmissione;

h) copia del foglio matricolare aggiornato (mod. 11);

i) domanda di visita medica per ottenere l'ascrivibilità a categoria o cumulo di più infermità ascrivibili.

Giova in proposito ricordare che la documentazione in fotocopia deve essere:

- riprodotta integralmente in modo leggibile;
- autenticata e datata, pagina per pagina, con l'apposizione della firma del funzionario preposto, oltre al timbro lineare dell'ente e al timbro tondo.

La pratica verrà trasmessa da questo Ufficio al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, per il parere di cui all'art. 177 del D.P.R. 1092/1973.

Sarà opportuno rappresentare al personale dipendente che, allo stato, l'Amministrazione acquisisce l'analogo parere, richiesto ai fini della concessione dell'equo indennizzo, nel tempo medio di due anni e che tale sarà la durata presumibile per la definizione del provvedimento definitivo di riconoscimento che sarà emesso con Decreto ministeriale.

Il predetto decreto, che sarà notificato formalmente all'interessato, avrà efficacia ai fini delle spese di cura, della corresponsione degli interi assegni durante il periodo aspettativa per infermità e/o di licenza di convalescenza, della autorizzazione della licenza per cure termali (con relativo rimborso delle spese) e della concessione dell'equo indennizzo.

Atteso che il Comitato deve pronunciarsi sia sulla dipendenza da causa di servizio, che sull'esistenza del rapporto tra infermità e menomazione dell'integrità fisica, la procedura ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo sarà posta in essere contestualmente.

È opportuno precisare che, allo stato, in mancanza del Decreto in questione le domande di rimborso delle spese di cura o ricovero, di autorizzazione alle cure balneo-termali, idropiniche, inalatorie e simili, nonché di fornitura di protesi saranno accolte dal competente ufficio solo se:

il giudizio di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia stato espresso dalla competente Commissione medica ospedaliera anteriormente al 1974 (entrata in vigore del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092);

l'interessato abbia già beneficiato dell'equo indennizzo e/o pensione privilegiata, in relazione alle infermità già giudicate dipendenti dalla C.M.O. per le quali il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie si è già espresso.

Analogamente opererà la Direzione dell'Istituto per quanto attiene la corresponsione od il rimborso degli assegni durante i

periodi di assenza a causa di infermità riconosciuta dipendente dalla sola C.M.O.

Qualora non ricorra una delle citate condizioni, il dipendente che, in conseguenza di infermità già giudicate dipendenti da causa di servizio solamente dalle competenti CC.MM.OO., intenda attere benefici diversi dall'equo indennizzo - quali rimborso delle spese di cura, la licenza straordinaria per cure termali e gli interi assegni durante l'intero periodo di assenza dal servizio per infermità - dovrà prima produrre istanza intesa ad ottenere l'emissione del già citato provvedimento formale di riconoscimento.

Si assicuri.

Il Direttore dell'Ufficio II
GIUSEPPE FALCONE

LETTERA CIRCOLARE del 13 gennaio 1987.

OGGETTO: Forniture medicinali - Problemi applicativi della legislazione antimafia (nota AC/523/33/23539 del 7/11/85 dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa).

Da alcune Direzioni è stato formulato il quesito se le disposizioni impartite dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai Prefetti della Repubblica, con nota AC/523/33/23539 del 7/11/85, sulla non comprensività nell'art. 10 quinquies della legge n. 575/65 «di quei contratti di diritto comune, volti al semplice procacciamento di beni mobili, non strumentali rispetto alle funzioni della Pubblica Amministrazione, ma occorrenti alla medesima per il soddisfacimento di bisogni in via di principio coincidenti con quelli degli altri soggetti che possono farne acquisto a condizioni sostanzialmente analoghe», debbano essere applicate anche nei casi di richieste di forniture di medicinali inoltrate dalle medesime Direzioni alle Ditte farmaceutiche.

In merito, questo ufficio, su conforme parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia già espresso in casi analoghi, ritiene che, nonostante nella circolare sopra richiamata si affermi che possa ritenersi «non applicabile la normativa antimafia a tutti i contratti di forniture di beni mobili», allo stato, debba mantenersi fermo il contenuto della circolare n. 1/2439 U.L. dell'8/6/1983 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27/6/1983.

Ciò premesso le SS.LL., nell'inoltrare alle ditte farmaceutiche le richieste di forniture di medicinali dovranno attenersi, senza ecce-

zione alcuna, alle disposizioni impartite con la succitata circolare che, tra l'altro, si rammenta, consente, comunque, «di non chiedere alcuna certificazione per forniture o appalti di servizio di valore non superiore al milione, di poter stipulare più contratti con il medesimo soggetto, in un limitato arco di tempo, con la medesima certificazione prefettizia a cui è riconosciuta validità trimestrale e, per contratti di modesto valore economico (fino a L. 4.800.000) di chiedere la dichiarazione sostitutiva parte del contraente, in attesa dell'acquisizione della certificazione prefettizia che può avvenire anche dopo la conclusione del contratto.

Si rimane in attesa di assicurazione.

Il Direttore dell'Ufficio
EDOARDO MUZZI

LETTERA CIRCOLARE del 17 gennaio 1987.

OGGETTO: Colloqui fra coppie di genitori detenuti e figli.

Con riferimento ai risultati della rilevazione relativa all'oggetto, effettuata per il tramite dei Sigg. Ispettori Distrettuali, si invitano le SS.LL. a consentire che i genitori, sia coniugati che conviventi, detenuti nel medesimo Istituto e già autorizzati al colloquio interno, incontrino congiuntamente il figlio od i figli di età inferiore ai 12 anni.

Gli incontri potranno avvenire in locali appositi oppure utilizzando le sale colloqui in giorni diversi da quelli fissati per lo svolgimento dei colloqui ordinari, ferma restando l'osservanza della normativa in vigore.

Si precisa che il colloquio della coppia con il figlio o i figli dovrà essere conteggiato come uno dei quattro spettanti nell'arco del mese a ciascuno dei due detenuti.

Nel concedere detti colloqui le SS.LL. avranno cura di predisporre una sorveglianza tale che consenta, sia pure con la dovuta discrezione, di evitare l'insorgenza di qualunque atto contrario alla normativa vigente in materia. Il colloquio dovrà essere interrotto qualora si verificano eventuali irregolarità o comportamenti scorretti.

Le Direzioni interessate avranno altresì cura, allo scadere del termine di sei mesi dalla data della presente, di relazionare questo Ufficio in merito a eventuali difficoltà o inconvenienti che si fossero verificati.

Il Direttore dell'Ufficio
(firma illeggibile)

LETTERA CIRCOLARE del 22 gennaio 1987.

OGGETTO: Professionisti esperti in psicologia e in criminologia clinica - Art. 1 punto 2 legge 10 ottobre 1986, n. 663.

La legge 10 ottobre 1986, n.663 riguardanti le modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà - prevede all'art. 1 punto 2 che il «regime di sorveglianza particolare è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del Consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'art. 80 legge 354/75».

Tale integrazione non è possibile in quegli istituti dove attualmente opera un solo esperto.

Qualora, pertanto, pervenissero agli ispettorati richieste di integrare il Consiglio di disciplina col secondo esperto - considerato che non è possibile ottenere tempestivamente di volta in volta, l'autorizzazione da parte di questo Ministero - le SS.LL. sono delegate ad emettere provvedimenti di autorizzazione da sottoporre alla successiva ratifica da parte di questo ufficio.

Le autorizzazioni alle direzioni interessate dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per esprimere il parere da parte del Consiglio di disciplina.

Le suddette autorizzazioni dovranno riguardare esperti già inseriti nel relativo elenco, ciascuno dei quali non potrà comunque superare le ore mensili già determinate e autorizzate da questo Ministero.

La scelta per l'utilizzazione del secondo esperto potrà cadere su un professionista già operante in altro istituto o servizio ovvero su un esperto iscritto nell'elenco del relativo distretto.

Alla liquidazione degli onorari, in tal caso, dovrà tuttavia provvedere l'istituto che, a norma della circolare n. 3184/3634 del 5.8.1986, ha già programmato la spesa.

Nel caso di esperto non operante, iscritto nell'apposito elenco dei distretto, dovrà essere corrisposto da parte della direzione dell'istituto interessato, soltanto il compenso orario limitato alla durata della riunione del Consiglio di disciplina, con esclusione quindi del rimborso spese di viaggio forfettario a L. 200 al km. percorso.

Nel pregare le SS.LL. di voler rendere edotti di quanto sopra gli istituti e servizi dei distretti di competenza, si precisa che questo Ufficio resta a disposizione per ogni opportuno chiarimento.

Pregasi assicurare.

Il Direttore dell'Ufficio
(firma illeggibile)

LETTERA CIRCOLARE del 4 aprile 1987.

OGGETTO: Legge 16/2/1987 n. 43, pubblicata sulla G.U. n. 46 del 25/2/87. Adeguamento dei compensi al personale sanitario incaricato addetto agli I.P.P.

L'art. 1 della Legge 16/2/1987 n. 43 ha previsto che a decorrere dall'1/1/86 il compenso spettante ai medici incaricati, di cui al 2° comma dell'art. 38 della legge 9/10/70 n. 740 modificato dall'art. 2 della legge 5/5/1976 n. 246, sia aumentato di L. 280.000 mensili lorde.

Ha previsto, altresì, che per i medici incaricati in servizio presso le Case di Reclusione di Asinara, Capraia, Favignana, Gorgona e Pianosa il suddetto compenso sia ulteriormente aumentato di L. 130.000 mensili lorde.

Per effetto del provvedimento legislativo in questione, pertanto, ai medici incaricati compete dall'1/1/1986 lo stipendio mensile lordo di L. 780.000 e, ai medici incaricati in servizio presso le Case di Reclusione sopra indicate, lo stipendio mensile lordo di L. 910.000.

Agli stipendi così determinati, vanno aggiunti gli aumenti periodici costanti maturati, tenendo conto che detti aumenti periodici operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 96.000 (art. 3 della legge 5/5/76 n. 246).

Per una precisa attuazione di quanto sopra, è stata predisposta l'unita tabella che sostituisce dall'1/1/1986 quelle allegate alla circolare n. 2320/4774 del 20/5/1976.

Ciò premesso, le Direzioni sono autorizzate ad applicare con il pagamento delle competenze del mese di maggio 1987 le nuove misure dei compensi nei riguardi del menzionato personale ed a provvedere alla corresponsione dei conguagli relativi al periodo 1/1/8630/4/87, utilizzando i fondi a disposizione sul Cap. 2001 del bilancio passivo di questo Ministero per il corrente anno finanziario e richiedendo tempestivamente alla Segreteria Rep. II di questa Amministrazione la maggiore somma occorrente per far fronte ai pagamenti sul capitolo indicato.

Si precisa al riguardo che i compensi determinati dall'entrata in vigore della legge n. 43/87 spettano anche ai medici incaricati assunti in via provvisoria ai sensi dell'art. 50, 1° e 2° comma della legge n. 740/70.

Si rammenta, altresì, che ai medici assunti in via provvisoria non spettano gli aumenti periodici di stipendio e che nel calcolo

di tali aumenti, nei confronti dei medici incaricati, non devono essere computati i periodi di servizio prestato in qualità di medici provvisori.

Il Direttore dell'Ufficio
EDUARDO MUZZI

LETTERA CIRCOLARE del 14 aprile 1987.

OGGETTO: Servizio sanitario - Presenza medici incaricati e pluralità incarichi ai medici penitenziari.

Pervengono a questo ufficio numerose lamentele circa la limitata presenza in Istituto di alcuni medici incaricati titolari e provvisori.

Si rammenta alle SS.LL. che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 93 del 29/3/1983 nonché delle disposizioni impartite con la circolare n. 33.10.1E.C/20193 dell'11/1/1985 della Presidenza del Consiglio - Dipartimento funzione Pubblica, derivano per l'autorità dirigente responsabilità oltre che sul piano disciplinare anche su quello amministrativo-contabile, qualora il personale dipendente non osservi l'orario di ufficio.

Ciò premesso le SS.LL. vigileranno affinché i medici incaricati, sia titolari che provvisori, osservino scrupolosamente le disposizioni impartite con la circolare n. 2931/ 5381 del 21/2/1983.

Per quanto riguarda la pluralità di incarichi si ribadisce ulteriormente che i medici penitenziari, siano essi medici incaricati, medici provvisori, medici-specialisti o medici di guardia, non possono ricoprire contemporaneamente più di una qualifica tra quelle sopradette e, per quanto riguarda i medici specialisti gli stessi non debbono essere convenzionati per più di una branca, anche se in possesso di più specializzazioni.

Allo stato, poiché la legge 740/70 prevede che i medici incaricati, anche se provvisori, possano prestare consulenza specialistica si ritiene che gli stessi, se convenzionati per tale servizio, possano continuare a svolgerlo, fermo restando l'impegno delle SS.LL. a dare nel tempo esecuzione alle disposizioni che questo ufficio ha dato in merito con fono n. 61876/12 Gen. del 13/2/87 diretto ai Sigg. Ispettori Distrettuali, tenendo presente la necessità di gradualizzare gli interventi in modo tale da non inficiare il buon andamento del servizio sanitario dell'Istituto.

Si prega di assicurare.

Il Direttore dell'Ufficio
EDUARDO MUZZI

LETTERA CIRCOLARE del 21 maggio 1987.

OGGETTO: Analisi delle attività scolastiche organizzate negli Istituti di Prevenzione e Pena.

Nel trasmettere i consueti dati statistici relativi alle attività scolastiche svolte negli istituti, si evidenzia che i medesimi riguardano l'anno scolastico 1985/86 raffrontato con l'anno scolastico 1984/85.

Si è dovuto rinunciare al raffronto con i dati di apertura dell'anno scolastico 1986/87 a causa della inadempienza di molti istituti nel prescritto invio dei dati in argomento.

A tale proposito si invitano gli Istituti a trasmettere al termine dell'anno scolastico in corso, insieme al prospetto di chiusura, anche quello di apertura.

Entrando nel merito dei dati allegati, si sottolinea un sensibile miglioramento della situazione che è da attribuire sia agli interventi promozionali degli Ispettori Distrettuali sia all'impegno delle Direzioni, mentre per nulla ha influito l'aumento dei sussidi giornalieri e dei premi finali che è entrato in vigore nel giugno 1986 ad anno scolastico concluso.

Gli Istituti privi di scuole sono scesi da 57 a 47 riducendo così la percentuale dal 28% al 23%.

Fra le cause che hanno impedito l'organizzazione dei corsi è degno di nota che quella relativa alla mancanza dei locali sia stata risolta da otto Istituti e sia così scesa da 33 a 25 casi.

Anche la disponibilità degli organi della Pubblica Istruzione ha favorito l'istituzione di corsi in 4 Istituti che in precedenza ne erano privi.

I miglioramenti più sensibili si sono verificati in Lombardia, in Emilia-Romagna, nel Veneto, in Toscana e nell'Abruzzo.

Passando ad analizzare i vari tipi di scuola, si evidenziano i seguenti fenomeni:

1) Le scuole elementari, sommando quelle normali con quelle popolari, sono aumentate sia per numero di corsi (da 172 a 178) che per numero di iscritti (da 3.935 a 4.029);

2) le scuole medie di 1° grado sono ormai quasi tutte «medie per lavoratori» e cioè corsi abbreviati. Complessivamente sono aumentate passando da 76 corsi a 102, con un incremento di allievi da 1.480 a 2.065;

3) quanto alle secondarie di 2° grado, ai cinque corsi preesistenti se ne è aggiunto un sesto a Cosenza.

Le medie superiori funzionanti sono pertanto:

- a Torino: corso per ebanisti-mobilieri e congegnatori meccanici.
- ad Alessandria: corso per geometri.
- a Civitavecchia: corso per elettricisti installatori.
- a Lecce: corso per ragionieri.
- a Cosenza: corso professionale di Stato per il Commercio.

I Direttori degli Istituti Penitenziari sono invitati a tener presente l'esistenza di detti corsi per favorire la partecipazione di detenuti eventualmente interessati alla frequenza proponendone il trasferimento;

4) l'incremento dei corsi è stato accompagnato da un aumento di insegnanti di 32 unità, portando a 575 il numero complessivo dei docenti operanti negli Istituti;

5) un notevole incremento si rileva anche per gli studenti universitari passati da 38 a 48.

A conclusione di quanto esposto, si ribadisce ancora una volta l'importanza delle attività scolastiche come elemento base della formazione culturale e del trattamento dei detenuti. Di conseguenza oltre all'apprezzamento già espresso per l'incremento generale delle attività, si sottolinea ancora una volta l'opportunità che ogni regione disponga di almeno un corso di scuola media superiore, onde agevolare la partecipazione dei detenuti senza costringerli a trasferimenti che li allontanino dal loro ambiente.

Necessarie appaiono infine ancora due raccomandazioni:

a) la prima riguarda la necessità di richiedere ai competenti Provveditorati agli Studi *in tempo utile* l'istituzione dei corsi;

b) la seconda riguarda l'inderogabile esigenza di ricevere con la dovuta tempestività i prospetti di chiusura dei corsi e comunque entro l'anno anche quelli di apertura dei corsi successivi. L'Amministrazione infatti soltanto sulla base dei consuntivi può predisporre il decreto interministeriale che stanziava annualmente i fondi per i sussidi e i premi di rendimento.

I Signori Ispettori Distrettuali cureranno che le scadenze vengano osservate.

A sostegno dello sviluppo del settore e dell'impegno delle SS.LL. questa Amministrazione sottolinea la propria disponibilità ad intervenire presso il Ministero della Pubblica Istruzione ogni volta che ciò sia necessario e richiesto.

ATTIVITÀ SCOLASTICA
1985-1986

CORSI	N. CORSI			N. ISCRITTI			N. PROMOSSI			N. INSEGNANTI						
	M.	F.	Tot.	(*)	M.	F.	Tot.	(*)	M.	F.	Tot.	(*)				
Elementari	126	35	161	(152)	3.165	429	3.594	(3.723)	930	110	1.040	(1.087)	18	56	240	(245)
Secondarie 1° grado . . .	1		1	(4)	28		28	(68)	14		14	(23)		2	9	(19)
Secondarie 2° grado . . .	6		6	(5)	230		230	(204)	157		157	(95)	6	3	63	(48)
<i>Scuole popolari</i>																
Istruz. elementare (Tipo A-B-C)	15	2	17	(20)	394	41	435	(212)	112	17	129	(108)	10	4	14	(27)
Media lavoratori	96	5	101	(72)	1.965	72	2.037	(1.412)	622	15	637	(467)	111	138	249	(204)
Centri lettura	5	1	6	(5)	57		57	(132)								
Totale generale	249	43	292	(258)	5.839	542	6.381	(5.751)	1.835	142	1.977	(1.780)	372	203	575	(543)

PRIVATISTI: Universitari 48 (38).
Media 2° Grado 34 (38).

(*) I dati fra parentesi si riferiscono all'anno scolastico precedente.

SITUAZIONE GENERALE DELLE SCUOLE NEGLI II.PP.
ANNO SCOLASTICO 1985/86

ISPETTORATO	REGIONI	N. istituti	N. istituti privi di scuole	%	(*)	CAUSE (**)		
						1	2	3
Torino	Piemonte	20	11	55	55%	2	8	1
	Liguria	7	2	29	29%	—	2	—
Milano	Lombardia	17	6	35	65%	2	3	1
	Emilia Romagna	13	3	23	38%	1	1	1
Padova	Veneto	11	4	36	45%	1	3	—
	Venezia Giulia	4	3	75	75%	2	1	—
	Trentino	3	—	0	0%	—	—	—
Firenze	Toscana	17	3	18	38%	2	—	1
	Umbria	4	—	0	0%	—	—	—
Roma	Lazio	15	2	13	7%	1	1	—
	Abruzzo	8	2	25	37%	1	—	1
	Marche	7	3	43	37%	1	1	1
Napoli	Campania	14	1	7	0%	—	1	—
	Puglia	10	—	0	0%	—	—	—
	Molise	3	—	0	0%	—	—	—
Messina	Calabria	12	4	30	30%	1	3	—
	Basilicata	4	—	0	0%	—	—	—
	Messina	4	—	0	0%	—	—	—
Palermo	Sicilia (-ME)	17	2	12	0%	—	1	1
Cagliari	Sardegna	11	1	9	9%	—	—	1
	TOTALI	201	47	23	28%	14	25	8

(*) Percentuali dell'anno scolastico precedente.

(**) Legenda: 1) Adesioni insufficienti.
2) Difficoltà logistiche.
3) Pubblica Istruzione.

ISPETTORATO DISTRETTUALE DI TORINO

ATTIVITÀ SCOLASTICA

1985-1986

CORSI	N. CORSI			N. ISCRITTI			ISTITUTI MANCANTI DI CORSI SCOLASTICI E CAUSE
	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.	
Elementari	16	3	19	125	33	158	C.C. Acqui Terme C.C. Alba C.C. Alessandria C.C. Asti C.C. Biella C.C. Casalmongerrato C.C. Mondovì C.C. Novara C.C. Novi Ligure C.C. Tortona C.C. Verbania C.C. S. Remo C.C. Savona
Secondarie 1° grado							Adesioni insufficienti Mancanza locali Mancanza locali Mancanza locali Mancanza locali Mancanza adesioni Mancanza locali Non concessi P.I. Istituto in ristrutturazione Mancanza locali Mancanza locali Mancanza locali Istituto in ristrutturazione
Secondarie 2° grado	3		3	120	120	120	
<i>Scuole popolari</i>							
Istruz. elementare (Tipo A-B-C)	1		1	15	15	15	
Media lavoratori	14	1	15	270	8	278	
Centri lettura							
Totale generale	34	4	38	530	41	571	

PRIVATISTI: Universitari 4.
Media 2° Grado 5.

(*) I dati fra parentesi si riferiscono all'anno scolastico precedente.

ISPETTORATO DISTRETTUALE DI MILANO

ATTIVITÀ SCOLASTICA

1985-1986

CORSI	N. CORSI			N. ISCRITTI			ISTITUTI MANCANTI DI CORSI SCOLASTICI E CAUSE
	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.	
			(*)			(*)	
Elementari	15	3	18	316	38	354	(183)
Secondarie 1° grado							
Secondarie 2° grado							
<i>Scuole popolari</i>							
Istruz. elementare (Tipo A-B-C)	1	1	2	3	24	27	(35)
Media lavoratori	15	1	16	285	28	313	(106)
Centri lettura							
Totale generale	31	5	36	604	90	694	(324)

PRIVATISTI: Universitari 8.
Media 2° Grado 3.

(*) I dati fra parentesi si riferiscono all'anno scolastico precedente.

ISPETTORATO DISTRETTUALE DI PADOVA

ATTIVITÀ SCOLASTICA
1985-1986

CORSI	N. CORSI			N. ISCRITTI			ISTITUTI MANCANTI DI CORSI SCOLASTICI E CAUSE	
	M.	F.	Tot.	(*)	M.	F.		Tot.
Elementari	4	2	6	(7)	75	19	94	(79)
Secondarie 1° grado								
Secondarie 2° grado								
<i>Scuole popolari</i>								
Istruz. elementare (Tipo A-B-C)	1		1	(0)	68		68	(0)
Media lavoratori	10	1	11	(9)	151	15	166	(137)
Centri lettura	1		1	(0)				
Totale generale	16	3	19	(16)	294	34	328	(216)

PRIVATISTI: Universitari 8.
Media 2° Grado 10.

(*) I dati fra parentesi si riferiscono all'anno scolastico precedente.

C.C. Bassano Grappa
C.C. Belluno
C.C. Verona
C.C. Vicenza
C.C. Gorizia
C.C. Pordenone
C.C. Udine

Mancanza locali
Mancanza locali
Mancanza adesioni
Non richiesti corsi per
motivi organizzativi nuo-
vo Istituto
Ristretti detenuti brevi
pene
Mancanza locali
Mancanza adesioni

ISPETTORATO DISTRETTUALE DI FIRENZE
ATTIVITÀ SCOLASTICA
1985-1986

CORSI	N. CORSI			N. ISCRITTI			ISTITUTI MANCANTI DI CORSI SCOLASTICI E CAUSE	
	M.	F.	Tot.	(*)	M.	F.		Tot.
								(*)
Elementari	13	4	17	(14)	252	28	280	(174)
Secondarie 1° grado								
Secondarie 2° grado								
<i>Scuole popolari</i>								
Istruz. elementare (Tipo A-B-C)	4		4	(0)	32		32	(0)
Media lavoratori	11	1	12	(10)	230	11	241	(140)
Centri lettura								
Totale generale	28	5	33	(24)	514	39	553	(314)

PRIVATISTI: Universitari 10.
Media 2° Grado 6.

(*) I dati fra parentesi si riferiscono all'anno scolastico precedente.

ISPEZZORATO DISTRETTUALE DI ROMA

ATTIVITÀ SCOLASTICA
1985-1986

CORSI	N. CORSI			N. ISCRITTI			ISTITUTI MANCANTI DI CORSI SCOLASTICI E CAUSE
	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.	
			(*)			(*)	
Elementari	20	3	23	367	29	396	Mancanza locali Mancanza adesioni Non richiesti corsi per motivi organizzativi nuo- vo Istituto
Secondarie 1° grado							C.C. Civitavecchia C.C. Rieti C.C. Lanciano
Secondarie 2° grado	1		1	39		39	Il Provveditorato agli Studi non ha assegnato insegnante
<i>Scuole popolari</i>							C.C. Vasto
Istruz. elementare (Tipo A-B-C)	3	1	4	146	17	163	Mancanza adesioni Lavori ristrutturazione Istituto
Media lavoratori	140	1	15	275	10	285	C.C. Ancona C.C. Fermo
Centri lettura			1	57		57	C.C. Fossombrone Mancanza locali
Totale generale	39	5	44	884	57	940	

PRIVATISTI: Universitari 10.
Media 2° Grado 9.

(*) I dati fra parentesi si riferiscono all'anno scolastico precedente.

ISPettorato DISTRETTUALE DI NAPOLI
ATTIVITÀ SCOLASTICA
1985-1986

CORSI	N. CORSI			N. ISCRITTI			ISTITUTI MANCANTI DI CORSI SCOLASTICI E CAUSE	
	M.	F.	Tot.	(*)	M.	F.		Tot.
Elementari	22	8	30	(31)	783	29	906	(565)
Secondarie 1° grado								
Secondarie 2° grado	1		1	(1)	54		54	(35)
<i>Scuole popolari</i>								
Istruz. elementare (Tipo A-B-C)	1		1	(1)	25	17	25	(20)
Media lavoratori	18		18	(13)	423	10	423	(305)
Centri lettura	1		2	(0)				
Totale generale	43	9	52	(46)	1.285	57	1.408	(925)

PRIVATISTI: Universitari 2.
Media 2° Grado 1.

(*) I dati fra parentesi si riferiscono all'anno scolastico precedente.

ISPettorato DISTRETTUALE DI MESSINA

ATTIVITÀ SCOLASTICA
1985-1986

CORSI	N. CORSI			N. ISCRITTI			ISTITUTI MANCANTI DI CORSI SCOLASTICI E CAUSE	
	M.	F.	Tot.	(*)	M.	F.		Tot.
Elementari	14	5	19	(17)	386	68	454	(300)
Secondarie 1° grado	1		1	(1)	28		28	(22)
Secondarie 2° grado	1		1	(0)	17		17	(0)
<i>Scuole popolari</i>								
Istruz. elementare (Tipo A-B-C)	3		3	(3)	56		56	(41)
Media lavoratori	7		7	(3)	170		170	(68)
Centri lettura								
Totale generale	26	5	31	(24)	657	68	725	(431)

PRIVATISTI: Universitari 6.
Media 2° Grado

(*) I dati fra parentesi si riferiscono all'anno scolastico precedente.

ISPettorato Distrettuale di Palermo
Attività Scolastica
1985-1986

CORSI	N. CORSI			N. ISCRITTI			ISTITUTI MANCANTI DI CORSI SCOLASTICI E CAUSE	
	M.	F.	Tot.	(*)	M.	F.		Tot.
Elementari	14	6	20	(21)	688	84	772	(503)
Secondarie 1° grado								
Secondarie 2° grado								
<i>Scuole popolari</i>								
Istruz. elementare (Tipo A-B-C)				(4)				(64)
Media lavoratori	7		7	(7)	161		161	(126)
Centri lettura								
Totale generale	21	6	27	(32)	849	84	933	(693)

PRIVATISTI: Universitari
 Media 2° Grado 2.

(*) I dati fra parentesi si riferiscono all'anno scolastico precedente.

ISPEZZORATO DISTRETTUALE DI CAGLIARI
 ATTIVITÀ SCOLASTICA
 1985-1986

CORSI	N. CORSI			N. ISCRITTI			ISTITUTI MANGANTI DI CORSI SCOLASTICI E CAUSE
	M.	F.	Tot. (*)	M.	F.	Tot. (*)	
Elementari	8	1	9 (9)	173	7	180 (170)	C.R. Is Arenas Non assegnato insegnante dal Provveditorato agli Studi
Secondarie 1° grado							
Secondarie 2° grado							
<i>Scuole popolari</i>							
Istruz. elementare (Tipo A-B-C)	1		1 (2)	49		49 (61)	
Media lavoratori			(1)			(27)	
Centri lettura	2		2				
Totale generale	11	1	12 (12)	222	7	229 (258)	

PRIVATISTI: Universitari
 Media 2° Grado

(*) I dati fra parentesi si riferiscono all'anno scolastico precedente.

LETTERA CIRCOLARE del 22 maggio 1987.

OGGETTO: Base imponibile per il calcolo dei contributi sulle mercedi dei detenuti lavoranti.

Dall'esame di carteggi pervenuti a questo ufficio concernenti lo sviluppo delle mercedi si è notato difformità da parte degli Istituti penitenziari nella indicazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali sulle mercedi dei detenuti lavoranti.

Si chiarisce al riguardo che la determinazione della base imponibile va effettuata secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.P.R. 26.4.1957 richiamate dalla circolare INPS n. 507 R.C.V. del 3/1/80.

La retribuzione da prendere in considerazione è data dalla somma di tutti gli emolumenti corrisposti nel periodo di paga (feriali + festivi) divisa per i giorni lavorati nel mese; se il risultato ottenuto è inferiore al minimale giornaliero fissato dall'INPS, questo, moltiplicato per i giorni lavorati (feriali + festivi) costituirà la base imponibile su cui calcolare i contributi. Se, invece, il risultato ottenuto è superiore al predetto minimale, si prenderà come base la remunerazione lorda.

In allegato si trasmette:.

- 1) prospetto esplicativo;.
- 2) Circ. INPS n. 507 R.C.V. del 3/1/80.

Si pregano gli Ispettori distrettuali di vigilare sul corretto adempimento delle disposizioni impartite.

Il Direttore dell'Ufficio VI
MAURIZIO FUMO

PROSPETTO ESPLICATIVO

Minimale per il 1987 lire 33.640.

A) Caso di retribuzione inferiore al minimale.

Scopino (Cat. C - Servizi vari)	
Giorni lavorati:	10 feriali + 2 festivi
Retribuzione lorda feriale	L. 27.955
Retribuzione lorda festiva	L. 53.383
Calcolo retribuzione lorda complessiva.	
10 × 27.955	L. 279.550
2 × 53.383	L. 106.766
	<u>L. 386.316</u>

Confronto con il minimale INPS

L. 386.316 : 12 = L. 32.193

(la retribuzione Media è inferiore al minimale).

Si avrà allora:

BASE IMPONIBILE = 33.640 × 12 =

L. 403.680

(arrotond. a L. 404.000)

B) Caso di retribuzione superiore al minimale.

Falegname (Cat. A)

Giorni lavorati:

10 feriali + 2 festivi

Retribuzione lorda feriale

L. 34.425

Retribuzione lorda festiva

L. 65.558

Calcolo retribuzione lorda complessiva.

10 × 34.425

L. 344.250

2 × 65.558

L. 131.116

L. 475.366

Confronto con il minimale INPS

L. 475.366 : 12 = L. 39.614

(la retribuzione Media è superiore al minimale INPS).

La BASE IMPONIBILE sarà allora la stessa retribuzione lorda opportunamente arrotondata alle mille lire e cioè L. 475.000.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti centrali e periferici

e, per conoscenza,

Ai Consiglieri di amministrazione

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Roma, 3 gennaio 1980, Circolare n. 507 R.C.V./1 (*)

OGGETTO: Norme in materia di aliquote contributive e minimali di retribuzione.

Negli ultimi mesi dello scorso anno e nel corso del 1979 sono state emanate diverse disposizioni di legge ed amministrative in materia di aliquote e di imponibili contributivi, disposizioni di cui è stata data tempestiva notizia alle Sedi a mezzo messaggi TP.

Si ritiene, peraltro, utile riepilogare con la presente circolare le norme in questione.

1. - *Art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (1).*

L'art. 25 della legge in epigrafe, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 362 del 30 dicembre 1978 e recante disposizioni in materia di formazione professionale, ha disposto, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, la riduzione delle aliquote contributive per la Cassa unica per gli assegni familiari.

In particolare, le aliquote contributive per la CUAFF, fissate dall'art. 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (2) risultano così modificate:

a) *dal 4,45 al 4,15 per cento.*

per i datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi di malattia, di cui rispettivamente alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533 (3) e 27 novembre 1960, n. 1397 (4) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) *dal 4,45 al 4,15 per cento.*

per i datori di lavoro titolari di imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto c);

c) *dal 3,05 al 2,75 per cento.*

per i datori di lavoro titolari di imprese agricole, iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri

Per espressa previsione della norma di legge segnalata, i minimali in questione vanno applicati anche nei confronti delle categorie per le quali vigono retribuzioni medie convenzionali che, di conseguenza, ove inferiori, sono rapportate, con la decorrenza sopra indicata, ai minimali medesimi.

Questi ultimi peraltro, sempre per esplicito dettato della legge, non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro degli addetti ai servizi domestici, dei proscrittori volontari e degli enti cooperativistici di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (10). ugual-

(1) V. «Atti ufficiali», 1978, pag. 2348.

(2) V. «Atti ufficiali», 1975, pag. 1135.

(3) V. «Atti ufficiali», 1957, pag. 39.

(4) V. «Atti ufficiali», 1960, pag. 957.

(*) N.B.: L'ultima circolare dell'anno 1979 porta il numero progressivo 229.

(10) V. «Atti ufficiali», 1970, pag. 903.

mente esclusi debbono intendersi gli operai agricoli, in quanto per essi le retribuzioni medie convenzionali sono fissate dagli appositi decreti, emanati ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 488/1968 (11).

Per quanto superfluo, si precisa che la deliberazione n. 10 del 3 febbraio 1978 — con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore al predetto limite minimo — resta valida ed operante anche dopo la emanazione del decreto ministeriale che ha elevato il minimale giornaliero (v. circolare n. 9674 C. e V. del 6 maggio 1978, « Atti ufficiali », 1978, pag. 939).

La deliberazione stessa si deve, inoltre, considerare applicabile anche nell'ipotesi di erogazione di una retribuzione ridotta a lavoratori che, per la stessa giornata, ricevono prestazioni previdenziali a carico della Cassa integrazione guadagni.

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti in merito alle modalità di applicazione del minimale giornaliero, si ritiene, con l'occasione, opportuno specificare quanto segue (12):

a) ai fini della determinazione del minimale giornaliero, la retribuzione da prendere in considerazione è data dalla media di tutti gli emolumenti corrisposti nel periodo di paga. *S'intende che, solo nei casi di retribuzione periodica in misura predeterminata, ossia fissata a prescindere dal numero delle giornate o delle ore effettivamente lavorate, la suddetta media si ottiene dividendo la retribuzione per 26, 13, 12, 6; nell'ipotesi, invece, di personale retribuito (anche se ad una scadenza periodica fissa) in relazione alle giornate o alle ore di lavoro compiute, la media va calcolata tenendo conto delle giornate o frazioni di giornata effettivamente lavorate;*

b) nell'ipotesi di contratto di lavoro cosiddetto a «part-time», secondo le disposizioni attualmente vigenti, non è possibile una riduzione del minimale giornaliero in proporzione all'orario « ridotto » osservato dal dipendente;

c) in regime «di settimana corta», la retribuzione va riferita a sei giornate, a meno che la retribuzione stessa, anche se erogata periodicamente, non sia rapportata alle ore o giornate lavorate.

(11) V. «Atti ufficiali», 1968, pag. 459.

(12) I criteri enunciati erano validi anche prima dell'aggiornamento delle misure dei minimali di retribuzione.

LETTERA CIRCOLARE del 12 giugno 1987.

OGGETTO: Art. 36 Convenzione di Vienna. Comunicazioni relative ai detenuti stranieri.

Invito le SS.LL. alla puntuale esecuzione di quanto già stabilito con Circolare n. 3097/5547 dell'8.2.1985 che qui si trascrive:

«Il Direttore o il personale da lui designato, all'atto dell'ingresso in istituto di un detenuto o internato straniero, provvederà a renderlo edotto della facoltà spettantegli di richiedere che del suo ingresso in istituto sia data comunicazione alle Autorità consolari del suo paese in Italia, nonché di richiedere una visita da parte delle dette Autorità.

Qualora il detenuto o l'internato straniero *lo richieda*, il Direttore dell'istituto deve dare comunicazione dell'ingresso, con ogni possibile urgenza, alle Autorità consolari sopra citate».

La comunicazione suddetta, nei limiti precisati, deve essere effettuata anche dalle Direzioni degli istituti dove i detenuti stranieri vengono, in ipotesi, successivamente trasferiti.

Pregasi assicurare ricezione ed esatto adempimento.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

LETTERA CIRCOLARE del 12 dicembre 1987.

OGGETTO: Servizio barberia detenuti.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella Ministeriale n. 541797.1/3 del 26.2.1982 si comunica che il servizio di barberia per detenuti deve intendersi limitato al solo taglio dei capelli.

Pertanto, come è ormai consuetudine invalsa nella maggiorparte degli Istituti Penitenziari, ciascun detenuto curerà la propria rasatura approvvigionandosi del materiale necessario presso la locale dispensa del sopravvittuto. Limitatamente ai soggetti sprovvisti di fondo le Direzioni forniranno periodicamente, sia il rasoio di sicurezza sia il sapone da barba, con imputazione della relativa spesa al Cap. 2089/EC .

Per quanto concerne il servizio di parrucchiere per detenute, l'onere a carico dell'Amministrazione riguarderà esclusivamente il taglio, lo sciampo e l'asciugatura dei capelli, da effettuarsi ogni qual volta se ne ravviserà l'esigenza; tutte le altre eventuali prestazioni resteranno a carico delle detenute che ne avranno fatto richiesta.

Le tariffe da applicare saranno quelle ricorrenti sulla piazza e debitamente congruite dalla locale Camera di Commercio e dall'Ufficio Annona del Comune.

Giova ricordare, da ultimo, che per l'affidamento dei servizi in questione dovrà attuarsi il procedimento indicato dalla nota circolare n. 3138/5588 datata 4.11.1985 dell'ufficio Segreteria di questa Direzione Generale.

Il Direttore dell'Ufficio IX
(firma illeggibile)

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

a cura di Luigi Daga e Vitaliano Esposito

QUADRO GENERALE (*)

1. - NOTA INTRODUTTIVA
2. - CONVENZIONI ED ACCORDI
 - 2-1. *Nuove firme e ratifiche, denunce e deroghe.*
 - 2-2. *Nuove convenzioni.*
 - 2-3. *Lavori parlamentari italiani.*
3. - RISOLUZIONI, RACCOMANDAZIONI E RAPPORTI
 - 3-1. *Documenti adottati.*
 - 3-2. *Attività terminate.*
 - 3-3. *Attività in corso.*
 - 3-4. *Attività future.*
4. - ATTIVITÀ DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI DI GIUSTIZIA
 - 4-1. *Commissione (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-2. *Corte (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-3. *Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.*
 - 4-4. *Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.*
5. - GIURISPRUDENZA ITALIANA SULLE CONVENZIONI
6. - CONFERENZE, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO
7. - PUBBLICAZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E BIBLIOGRAFIA
8. - QUADRO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE DELLE CONVENZIONI E DEGLI ACCORDI
9. - APPENDICE

(*) In questo quadro di insieme sono indicati gli argomenti che si intendono trattare nei vari numeri della *Rivista* che in avvenire saranno pubblicati.

Gli argomenti trattati in questo numero del notiziario sono indicati, in modo specifico, nel sommario della *Rivista*.



MADRI E FIGLI IN PRIGIONE: I RISULTATI DI UNA INCHIESTA INTERNAZIONALE

di LUIGI DAGA

Il problema degli effetti di una esperienza di «prisonizzazione» nei confronti dei figli di detenute che, secondo la maggior parte degli ordinamenti penitenziari, possono dividere con la madre, con vari limiti e modalità, una esperienza detentiva, è venuto recentemente all'attenzione di varie agenzie nazionali e internazionali. Il Ministero di Grazia e Giustizia italiano ha di recente stipulato con l'ospedale «Bambin Gesù» di Roma un contratto di ricerca avente per oggetto una serie di problematiche collegate con quest'argomento, dando il via ad una serie di analisi sul campo che, con opportuni follow-up, darà un contributo decisivo allo sviluppo della pratica amministrativa nel delicato settore, ed anche, abbiamo ragione di credere, all'evoluzione legislativa in merito ad un fenomeno di importanza capitale, posto com'è al crocevia di tre nodi problematici di estrema attualità: la criminalità femminile, la protezione del minore, la deistituzionalizzazione e la ricerca di soluzioni altre dal carcere.

Nel numero 17 vol. XI di *Corrections Compendium* (novembre '87) viene riassunta una ricerca condotta da un Gruppo di lavoro della *Alliance of non-governmental organizations crime prevention and criminal justice* (N.Y.) sul tema «Children in prison with their mothers», pubblicato nel settembre 1987 (Contact center, INC, P.O. Box 81826 Lincoln Nebraska).

Da esso traiamo il materiale informativo presentato di seguito in questa rubrica, ritenendo le informazioni contenute estremamente interessanti anche perché mostrano la gran varietà di soluzioni adottate, senza che sia stata sufficientemente studiata con rigore scientifico l'insieme delle conseguenze, sul bambino e sulla madre, delle varie scelte.

Da questo punto di vista la ricerca italiana, che già ha riscosso interesse nel mondo scientifico americano, colmerà una lacuna importante.

I risultati dell'inchiesta dell'*Alliance of NGOs* provengono da fonti diverse raccolte tra il 1985 e il 1987, e da un questionario spedito a tutti i Paesi aderenti alle Nazioni Unite.

Alcune raccomandazioni sono state definite dagli autori dell'inchiesta, in ordine di preferenza:

1. — *Alternative al carcere.* Intendendosi per alternative tutte le misure come arresti domiciliari, servizio al profitto della comunità, e le varie forme di «restituzione». Quando sia possibile, una sentenza condizionale o una sospensione della pena dovrebbero permettere alla donna di continuare a vivere a casa sua con i suoi figli. Poiché in alcune situazioni la norma permette oltre che alla madre ad altri soggetti (padre in India, sorella in Perù) di tenere con sé i figli in prigione, si precisa che tutte le alternative previste per le madri con figli dovrebbero essere applicate equitativamente anche ai padri con responsabilità esclusiva dei figli. Ai fini delle raccomandazioni, quindi, «madre» include la madre naturale o ogni altra persona che ha la primaria responsabilità dei figli.

Una soluzione che permetta alla madre di espiare una pena a domicilio permette al bambino di restare con la madre senza soffrire i lati negativi dell'esperienza detentiva.

Questo risolverà anche il problema esistente in molti Stati, dei bimbi più grandi che, non guidati dalla famiglia, diventano «ragazzi di strada» (in più le madri non contribuiranno al sovrappollamento delle carceri, costoso per il pubblico denaro).

2. — *Centri Comunitari.* Centri residenziali comunitari possono essere alternative per le madri che hanno bisogno di maggiori cautele custodiali rispetto la detenzione domiciliare. La misura può essere progettata per madri con bambini, con speciali programmi per i bambini e per le madri che devono educarli. I bimbi avranno il vantaggio di un ambiente più vicino al mondo reale, opportunità di uscita e gioco e studio in asili con altri bimbi.

3. — *Sezioni separate.* Se le necessità di sicurezza richiedono che la madre debba stare in prigione, è ancora possibile evitare l'imprigionamento dei bambini. Sezioni separate possono essere apprestate, fuori dal recinto della prigione e in zone adiacenti.

I bimbi potranno risiedere in queste Sezioni, con libertà di accesso al mondo esterno per giocare e studiare. Le madri potranno risiedere in prigione e stare con i figli in determinati momenti, come dopo il lavoro.

In ogni caso la separazione dei propri figli non potrà essere usata come forma di punizione.

4. — *In prigione.* Collocare i bimbi in prigione, dovrebbe essere l'ultima soluzione, solo quando un modo diverso di badare ad essi all'esterno non può essere realizzato.

In questi casi, oltre alle sezioni speciali sopra descritte, ci sono mezzi per diminuire gli effetti negativi della prigione. Le madri

con figli dovrebbero essere alloggiati in stanze separate o in dormitori separati. Se ciò non è possibile e vi sono parecchi bimbi nella prigione, questi dovrebbero dormire assieme in un'area separata. Se vi è un solo bimbo e questi dorme con la madre, occorrono letti diversi.

5. - *Attività comunitarie.* Qualunque soluzione sia adottata, dovrebbero essere previste frequenti opportunità per i bimbi di lasciare l'Istituto per andare a scuola in ambiente libero, visitare la famiglia e gli amici e giocare con altri bambini.

Si dovrebbe organizzare comunque un'uscita su base giornaliera, almeno per correre e giocare.

In estrema sintesi, ecco il quadro che scaturisce dalle tavole seguenti: anzitutto si deve rilevare che esiste una forte discrepanza tra le norme e la applicazione pratica. Particolarmente nei Paesi più poveri, la legge e i regolamenti sembrano descrivere il sistema teoricamente più desiderabile, mentre la situazione reale è diversissima. Non è infrequente, ad esempio, trovare in prigione bimbi di età molto più elevata di quella prescritta dalla norma.

Sono state ricevute risposte da quaranta Stati.

In quattro Stati (Bahamas, Suriname, Norvegia e Liberia) in nessun caso le madri possono portare con sé i figli, né tenerli in caso di nascita in prigione. In Norvegia, una donna incinta o che allatta e per sei settimane dopo il parto non può espriare la pena se non con il suo consenso e uno specifico provvedimento dell'Autorità.

In Nuova Zelanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Pakistan, un land della Repubblica federale tedesca e uno stato dell'Australia pur prevedendosi nella normativa la possibilità di tenere con sé il figlio, la pratica è rara, visti i considerati effetti negativi della prigione.

Negli Usa, nello stato di New York vi è una prigione con asilo nido, con uno staff specializzato nel quale le madri possono tenere con sé il figlio per un anno. Una Contea in California alloggia le madri con i figli in speciali sezioni per la durata della pena, ma solo fino ad un anno e per i reati di lieve entità. Le donne incinte possono essere assegnate a case-comunità domiciliare per trenta giorni prima e novanta giorni dopo la nascita del bambino.

Due provincie canadesi permettono alle donne di tenere con sé i figli minori di 2 anni, anche se nati in carcere, fino all'età scolare, cinque anni.

Tutti i rimanenti Paesi permettono alle madri di tenere con sé i figli nati in prigione, con eccezione del Belize, Cuba, Honduras, Giamaica, Giappone, Lussemburgo, Taiwan, Turchia, Zimbabwe, uno stato dell'Australia e tre lander della Repubblica federale tedesca.

TAVOLE (*)

PAESI	Se la donna partorisse durante l'esecuzione della sentenza, può tenere con sé il bimbo?	La donna può tenere suo figlio con sé durante l'esecuzione della pena?	Per quanto tempo?	Le madri ed i figli sono alloggiati separatamente?	Vi sono speciali programmi per le madri con i figli?	Che provvedimenti sono adottati alla fine del periodo?
NORD AMERICA						
CANADA Columbia Inglese Manitoba	Si	I figli minori di 2 anni possono rimanere con la madre fino all'età scolare	Fino a 5 anni di età	Si	Sono previste scuole materne, vigilanza diurna, assistenza sanitaria pubblica	Non rilevato
Tutte le altre provincie e sistemi federali non permettono alle donne di tenere i figli con loro in prigione						
STATI UNITI						
San José California	Si	Si può richiedere l'autorizzazione per essere alloggiate presso un Centro Residenziale per donne	Il bimbo può restare con la madre durante la detenzione	Si, sono alloggiate in unità abitative con altre detenute, in strutture separate	Si tengono i contatti con la comunità esterna utilizzando le risorse possibili come ad es.: il serv. sanitario pubblico, il serv. sociale, rapporti con i familiari	La madre è responsabile per il figlio sia durante la detenzione che dopo il suo rilascio
Stato di New York	Si	No	Fino ad un anno di età	Si, sono alloggiate in sezioni speciali con asilo nido	Si, è prevista Assistenza sanitaria, alimentazione, vestiario e tutte le attrezzature necessarie per la cura del bimbo	Si provvede alla sistemazione presso familiari, amici o presso il Dipartimento di servizio sociale

(*) All'editing delle Tavole ha collaborato Marina Gigliomi.

PAESI	Se la donna partorisce durante l'esecuzione della sentenza, può tenere con sé il bimbo?	La donna può tenere suo figlio con sé durante l'esecuzione della pena?	Per quanto tempo?	Le madri ed i figli sono alloggiati separatamente?	Vi sono speciali programmi per le madri con i figli?	Che provvedimenti sono adottati alla fine del periodo?
U.S.A. Governo Federale	No: comunque parecchie agevolazioni sono previste nel programma «Madri e figli insieme» secondo cui la madre incinta è trasferita in una casa di «semilibertà» per 30 giorni prima del parto e per 90 giorni dopo il parto. Durante questo periodo, si cerca di sistemare il bambino presso genitori adottivi o parenti della detenuta. Se necessità di sicurezza impediscono di assegnare in case semi-aperte le madri, esse rimangono nella istituzione fino al parto in ospedale. Dopo la nascita, le madri ritornano in prigione ed i figli sono sistemati in appositi istituti.					
Nessuna altra istituzione locale statale o federale permette alla madre di stare con suo figlio						
MEXICO e AMERICA CENTRALE						
Belize	Si	No	Durante l'allattamento	I bimbi sono tenuti al Belize City Hospital fino a che non sia provveduto ad una sistemazione per trasferirli	No	Il bambino è affidato ai familiari con il controllo del servizio sociale
Costa Rica	Si	Si	Fino a 5 anni di età	Speciali alloggi per bimbi fino ad un anno di età	No	Il bimbo è affidato ai familiari o ad una organizzazione nazionale per l'infanzia
Salvador	Si	Si	Fino a 18 anni di età	I neonati stanno insieme alla madre nella prigione. Tutti gli altri vivono in speciali strutture nell'area della prigione	Serv. sanitario, alimentare e scolastico	Il bimbo è affidato ai familiari
Guatemala	Si	Si	Fino a 5 anni di età	Sono alloggiati in stanze con capienza sufficiente per 4-6 madri con prole	No	Non rilevato

PAESI	Se la donna partorisce durante l'esecuzione della sentenza, può tenere con sé il bimbo?	La donna può tenere suo figlio con sé durante l'esecuzione della pena?	Per quanto tempo?	Le madri ed i figli sono alloggiati separatamente?	Vi sono speciali programmi per le madri con i figli?	Che provvedimenti sono adottati alla fine del periodo?
Honduras	Si	No	Fino a 2 anni di età	Si (non specificato)	Attività educative - Scuola Materna	Il bimbo è affidato ai familiari o ad agenzie di serv. sociale
Mexico	Si	Si	—	—	—	—
CARAIBI Bahamas	No	No. I bimbi sono trasferiti in ospedale o in altre Istituzioni	—	—	—	—
Cuba	Si	No	Fino ad un anno di età	Nell'area della prigione vi sono spazi attrezzati per le madri con figli	Si (non meglio specificato)	Il bimbo è affidato ai familiari o in col-legio
Giamaica	Si	No	Fino a 5 mesi di vita	Sono previste sistemazioni in dormitori	Assistenza pre-post natale	La detenuta può redigere un atto scritto indicante che un parente si prenderà cura del figlio. Se non ci sono altre possibilità i bimbi sono assistiti dallo Stato
SUD AMERICA Bolivia	Si	Si, non è insolito avere intere famiglie risiedere con la madre detenuta	Fino alla scarcerazione	No	No	Non rilevato

PAESI	Se la donna partorisce durante l'esecuzione della sentenza, può tenere con sé il bimbo?	La donna può tenere suo figlio con sé durante l'esecuzione della pena?	Per quanto tempo?	Le madri ed i figli sono alloggiati separatamente?	Vi sono speciali programmi per le madri con i figli?	Che provvedimenti sono adottati alla fine del periodo?
BRASILE Stato di Rio	Si	Si	Fino a 7 anni di età	I figli sono alloggiati separatamente dalle madri	Non rilevato	Non rilevato
Columbia	Si	Si	Fino a 5 anni di età	Si	Il bimbo frequenta un Centro di assistenza giornaliera dalle h. 7,00 alle h. 18,00. Il Centro ha uno staff professionale che provvede all'assistenza psicologica-ricreativa e sociale	Il bimbo è affidato ai familiari; se non è possibile è sistemato presso un istituto specializzato
Guyana	Si	No	Fino ad un anno di età	No	Corsi ed assistenza medica pre e post natale	Il bimbo è affidato ai familiari o la condanna della madre può essere condonata
Suriname	No	No	—	—	—	—
Perù	Si	Si	Fino a 5 anni di età	In alcuni Istituti i bimbi sono separati dalle madri	In alcuni Istituti uno staff provvede a programmi di scuola materna	Quando il bambino ha compiuto 5 anni se non c'è un'altra sistemazione adatta è previsto che possa restare con la madre in via di fatto
EUROPA OCCIDENTALE Austria	Si	Si	Fino a 3 anni di età	È prevista una sezione apposta per madri con prole	Scuola materna	Le autorità minorili provvedono alla sistemazione del bimbo

PAESI	Se la donna partorisce durante l'esecuzione della sentenza, può tenere con sé il bimbo?	La donna può tenere suo figlio con sé durante l'esecuzione della pena?	Per quanto tempo?	Le madri ed i figli sono alloggiati separatamente?	Vi sono speciali programmi per le madri con i figli?	Che provvedimenti sono adottati alla fine del periodo?
Belgio	Si	Si	Non rilevato	Il bimbo resta con la madre nella sua cella	Assistenza sanitaria, asilo nido, biancheria per il neonato	Il serv. sociale provvede ad affidare il bimbo ai familiari
Cipro	Si	Si	Fino a 2 anni di età	Celle divise in edifici separati all'interno delle prigioni	Alimentazione, vestiario, assistenza sanitaria	Il serv. sociale provvede alla sistemazione del bimbo
Danimarca	Si	Si	Fino ad un anno ed anche più a lungo se nell'interesse del bimbo previsto permesso. Tale autorizzazione è frequente	No	No	Si affida il bimbo ai familiari o l'organizzazione della sicurezza sociale provvede ad un'adeguata sistemazione
Finlandia	Si	Si, sotto i 2 anni	Fino a 3 anni di età	Sono alloggiati in una sezione separata e n. 10 madri possono occupare questa sezione	Assistenza sanitaria, cortile per giochi	Le autorità sociali provvedono alla sistemazione del bambino
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Baviera	Si	Si, per la valutazione deve presentare certificazione medica comprese le vaccinazioni, il bimbo deve avere meno di due anni e deve aver visto insieme alla madre prima della detenzione	Fino a 4 anni di età	Il bimbo può stare con la madre durante le ore diurne ma è separato in quelle notturne	Si, sono previsti un insegnante, un consiglio di esperti e assistenti autorizzati che portano fuori dalla prigione il bimbo una volta a settimana	I provvedimenti per la sistemazione del bimbo vengono decisi dalla madre con le autorità minorili e le agenzie di assistenza

PAESI	Se la donna partorisce durante l'esecuzione della sentenza, può tenere con sé il bimbo?	La donna può tenere suo figlio con sé durante l'esecuzione della pena?	Per quanto tempo?	Le madri ed i figli sono alloggiati separatamente?	Vi sono speciali programmi per le madri con i figli?	Che provvedimenti sono adottati alla fine del periodo?
Baden-Württemberg	Si	Si	Fino a 3 anni di età	Abitazioni separate e autogestite dentro la prigione	Scuola materna, attività ricreative, possibilità di escursioni sociali	Il bimbo è affidato ai familiari o al servizio di assistenza sociale
Brema	No, le donne con bambini possono essere trasferiti nel land «Schleswig/Holstein» per seguire i programmi ivi previsti	—	—	—	—	—
Amburgo	Si	Si, raramente capita che le donne incinte e le madri con bimbo sono tenute in custodia	Fino a 6 anni di età	No	No	Dipende dal caso individuale
Hesse	Si	Si	Se la condanna della madre è più lunga di 6 anni il bimbo è separato dalla nascita. Due istituti permettono al bimbo di restare con la madre fino a 6 anni, 4 istituti fino a 3 anni, n. 1 istituto fino a 6 mesi di vita	Si, è prevista una sezione separata	Si, un programma di scuola materna	Non rilevato

PAESI	Se la donna partorisce durante l'esecuzione della sentenza, può tenere con sé il bimbo?	La donna può tenere suo figlio con sé durante l'esecuzione della pena?	Per quanto tempo?	Le madri ed i figli sono alloggiati separatamente?	Vi sono speciali programmi per le madri con i figli?	Che provvedimenti sono adottati alla fine del periodo?
Bassa Sassonia	Si	Si	Fino a 6 anni di età	La madre e il bimbo sono alloggiati in appartamenti di due stanze in sezioni separate dall'Istituto	Si, sono previsti: l'assistenza post-natale, il primo soccorso, corsi per lo sviluppo del bambino. Le madri possono avere contatti con le madri e bambini delle città di Vechta	Il bambino è assegnato ad un istituto per l'affidamento in collegio
Nord Renania Westphalia	Si	Si	Previa approvazione delle autorità minori il bimbo può restare con la madre fino a 6 anni di età	18 mesi nell'infermeria del carcere. 6 anni in Istituti per madri-figli	Si, nell'Istituto per madri figli. No, nell'infermeria dell'Istituto	Le autorità per l'assistenza ai minori provvedono alla sistemazione in un istituto per l'infanzia
Regione del Reno Palatinato	No	No	---	---	---	---
Saarland	Le donne e i bambini sono trasferiti nella struttura particolare del Land di Hesse (Francoforte)					
Schleswig-Holstein	Si	No, a meno che abbia poche settimane di vita	Fino a 3 anni di età	No	È prevista l'assistenza medica	Non rilevato
Berlino Ovest	Si	No	Fino a 3 anni di età	Si	Si, sono previsti corsi per l'assistenza all'infanzia. Generalmente il bimbo viene mandato all'asilo nido	Il bambino è affidato ai familiari, o a istituti di assistenza

PAESI	Se la donna partorisce durante l'esecuzione della sentenza, può tenere con sé il bimbo?	La donna può tenere suo figlio con sé durante l'esecuzione della pena?	Per quanto tempo?	Le madri ed i figli sono alloggiati separatamente?	Vi sono speciali programmi per le madri con i figli?	Che provvedimenti sono adottati alla fine del periodo?
Grecia	Si	Si	Fino a 2 anni di età, se necessario può essere prolungato il periodo	Sono previste celle separate per le madri con i bambini	Sono previste attività all'esterno e un'area attrezzata per i giochi. I bambini sono costantemente sotto il controllo e la supervisione del pediatra e del servizio sociale	Il bambino è affidato ai familiari, al tutore legale o a istituti pubblici o privati
Irlanda	Si, comunque le donne incinte sono autorizzate al rilascio temporaneo o per l'intero periodo	Si, durante l'allattamento comunque è scoraggiato e raramente praticato	Fino a 12 mesi e può essere esteso	In unità abitative separate	Centri di assistenza giornaliera, sono permesse le visite del padre. Speciali camere per bimbi, assistenza sanitaria, sala e giardino-giochi	L'Amministrazione penitenziaria affida il bimbo nella County Home del Distretto
Italia	Si	Si	Fino a 3 anni di età	Sono previste sezioni apposite per le madri con i bambini	Centri di assistenza giornaliera, sono previste le visite del padre	Il servizio sociale provvede alla sistemazione del bimbo. Sono permesse frequentemente visite con la madre
Lussemburgo	Si	No	Fino a 2 anni di età	No	Corsi di pianificazione familiare	Il servizio sociale affida il bimbo ai familiari o in collegio
Norvegia	No, una donna incinta o nel periodo di allattamento o che ha partorito da meno di 6 settimane non espia la condanna finché ella stessa non lo desidera previo il consenso del direttore dell'istituto o del tutore					

PAESI	Se la donna partorisce durante l'esecuzione della sentenza, può tenere con sé il bimbo?	La donna può tenere suo figlio con sé durante l'esecuzione della pena?	Per quanto tempo?	Le madri ed i figli sono alloggiati separatamente?	Vi sono speciali programmi per le madri con i figli?	Che provvedimenti sono adottati alla fine del periodo?
Portogallo	Si	Si	Fino a 3 anni. Il bimbo può restare con la madre fino all'età di 5 anni se sussistono particolari situazioni	Celle separate per madri con bimbi	È previsto l'asilo nido ed un Centro di assistenza giornaliera	Il direttore della prigione provvede alla sistemazione presso i familiari o interessa il servizio sociale
Spagna	Si	Si	Fino a 6 anni di età	Sono previsti speciali appartamenti per le donne con figli	Un Centro di assistenza giornaliera diurna	L'Organizzazione per la Protezione dell'Infanzia provvede alla sistemazione
Svezia	Si, ma accade raramente	Si, comunque la detenuta può rimandare l'espiazione della pena fino a quando non si sono trovate soluzioni adatte per il benessere del bimbo	Fino ad un anno e di più se necessario	Sono previste selezionate unità abitative per le donne con prole	È prevista una programmazione con la collaborazione del servizio di assistenza sociale	Il servizio di assistenza sociale si interessa per il bimbo
Svizzera	Si	Si	Fino a 18 mesi, di più se necessario	Le donne con prole sono alloggiare in sezioni semiparte della prigione	È prevista l'assistenza sanitaria. Le madri possono lavorare part-time nella prigione	Il bimbo è affidato ad un'altra famiglia o in un Istituto
Turchia	Si	No	Non è specificato	No	No	Ai familiari o a Istituti per l'infanzia

PAESI	Se la donna partorisce durante l'esecuzione della sentenza, può tenere con sé il bimbo?	La donna può tenere suo figlio con sé durante l'esecuzione della pena?	Per quanto tempo?	Le madri ed i figli sono alloggiati separatamente?	Vi sono speciali programmi per le madri con i figli?	Che provvedimenti sono adottati alla fine del periodo?
REGNO UNITO Inghilterra Galles	Si, sottoposto a certi criteri	Si, può essere richiesta autorizzazione alla Segreteria di Stato. Questa viene concessa se sono disponibili sezioni apposite e si assicura che la madre continuerà ad accudire il figlio dopo la liberazione	Può rimanere con la madre fino a 18 mesi in una struttura, e fino a 9 mesi in altre due strutture	Unità abitative separate per le madri con prole	Assistenza pre-natale, corsi per lo sviluppo. Tutto ciò è necessario per la cura ed il mantenimento del bimbo. Consulitori familiari	È prevista la sistemazione del bimbo dopo aver consultato la madre ed il servizio sociale
Irlanda del Nord	Si	Si, il figlio può essere ammesso con l'autorizzazione del Tribunale che ha emesso la condanna; il bimbo può essere ospitato al nido	Fino a 9/14 mesi di vita	No	Programmi di consulenza familiare	Un affittuario è nominato dalla madre, o il figlio è affidato all'organizzazione di assistenza sociale
Scozia	Si	Si, dopo aver richiesto il permesso alla Segreteria di Stato	Fino ad un anno, o come deciso dal direttore e dal sanitario	Ampie celle per madri con i figli	Vestitario e tutto ciò che è necessario	Familiari scelti dalla madre o il figlio è assistito dal servizio sociale
EUROPA ORIENTALE Polonia	Si	Si	Fino a 3 anni, talvolta fino a 5 anni d'età	Si	Asilo nido, alimentazione, vestiario	Se non è possibile affidarlo a familiari è sistemato presso Istituti

	Se la donna partorisce durante l'esecuzione della sentenza, può tenere con sé il bimbo?	La donna può tenere suo figlio con sé durante l'esecuzione della pena?	Per quanto tempo?	Le madri ed i figli sono alloggiati separatamente?	Vi sono speciali programmi per le madri con i figli?	Che provvedimenti sono adottati alla fine del periodo?
PAESI						
AFRICA						
Egitto	Si	Si	Fino a 2 anni di età	No	È prevista l'assistenza sanitaria e ciò che è necessario per l'alimentazione e il vestiario	Il direttore della prigione affida il bimbo ai familiari o in un orfanotrofio
Etiopia	Si	Per i prigionieri politici è permesso restare con i bimbi piccoli, se non è possibile avere altre sistemazioni	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
Gambia	Si	Si	Fino a 2 anni di età	No	No	Il bimbo è affidato ai familiari
Ghana	Si	Si	Fino a 2 anni di età	Si, quando è possibile	È previsto l'asilo nido	Il bambino è affidato ai familiari o a Istituti per l'Infanzia del Dipartimento del serv. sociale
Costa d'Avorio	Si	Si	Fino a 7 anni di età	No	Assistenza sanitaria	Non rilevato
Kenia	Si	Si	Fino a 4 anni di età	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
Liberia	No	No	—	—	—	—
Mauritius	Si	Si	Fino a 4 anni di età	No	Assistenza sanitaria, vestiario e tutto ciò che è necessario	L'Istituzione provvede ad una adatta sistemazione per il bimbo

PAESI	Se la donna partorisce durante l'esecuzione della sentenza, può tenere con sé il bimbo?	La donna può tenere suo figlio con sé durante l'esecuzione della pena?	Per quanto tempo?	Le madri ed i figli sono alloggiati separatamente?	Vi sono speciali programmi per le madri con i figli?	Che provvedimenti sono adottati alla fine del periodo?
AFRICA cont. Mozambico	Si	Si	Fino a 3 anni di età	No	No	È affidato ai familiari
Nigeria	Si	Si	Fino a 18 mesi di età	No	Quanto necessario per un posto letto, assistenza sanitaria, alimentazione ed altro	È affidato ai familiari o ad una famiglia adottiva
Rwanda	Si	Si	Fino a 3 anni di età	Non rilevato	Assistenza sanitaria, corsi per l'alimentazione e l'igiene	Il bimbo è affidato ai familiari, o ad un tutore legale o in una casa-famiglia
Senegal	Si	Si	Fino a 2 anni, se sussistono particolari circostanze può restare fino a 5 anni	Non ci sono celle particolari, le madri ed i figli vivono in celle separate nelle sezioni femminili	No	È affidato ai familiari o in Istituti pubblici
Sierraleone	Si	Si	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
Sud Africa	Si	Si	Può restare con la madre fino a che il bimbo è fisicamente e psicologicamente dipendente da essa. Il periodo è determinato dal medico del distretto o dal fatto che non ci sia nessuno che può prendersi cura del bimbo	Si	Asilo nido, assistenza sanitaria, corsi di preparazione post-natale	Il bimbo è affidato ai familiari o ad una famiglia adottiva, seguito dall'assistente soc. del carcere e dalle agenzie di serv. sociale esterne

PAESI	Se la donna partorisce durante l'esecuzione della sentenza, può tenere con sé il bimbo?	La donna può tenere suo figlio con sé durante l'esecuzione della pena?	Per quanto tempo?	Le madri ed i figli sono alloggiati separatamente?	Vi sono speciali programmi per le madri con i figli?	Che provvedimenti sono adottati alla fine del periodo?
Sudan	Si	Si	Fino a 5 anni di età	Si	Alimentazione di base	Il bimbo è affidato ai familiari o ad una istituzione statale
Tanzania	Si	Si	Fino a 18 mesi di età	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
Uganda	Si	Si	Fino a 18 mesi di età	Vivono in dormitori	Non rilevato	È affidato ai familiari o ad una casa per l'infanzia
Zimbabwe	Si	Si	Fino ad un anno di età	No	È prevista l'assistenza sanitaria	Non rilevato
MEDIO ORIENTE						
Bahrain	Si	Si	Fino a 2 anni di età	No	No	È affidato ai familiari o ad una casa per l'infanzia
Israele	Si	Si	Fino a 2 anni di età	Sono alloggiati in celle separate	Assistenza sanitaria	Il serv. soc. affida il bimbo ad una casa per affidamento o in istituti idonei
Arabia Saudita	Si	Si	Fino a 2 anni, comunque ogni caso è analizzato individualmente	No	Alimentazione, attività ludiche e assistenza sanitaria. Ogni caso è analizzato indipendentemente secondo le leggi islamiche	Il bimbo è affidato ai familiari o in asilo nido
ASIA E PACIFICO						
AUSTRALIA Territori del Nord	Si	Si	Fino a 5 anni, dipendente dalle situazioni	No	No	È affidato ai familiari o ad amici o istituzioni di assistenza all'infanzia

PAESI	Se la donna partorisce durante l'esecuzione della sentenza, può tenere con sé il bimbo?	La donna può tenere suo figlio con sé durante l'esecuzione della pena?	Per quanto tempo?	Le madri ed i figli sono alloggiati separatamente?	Vi sono speciali programmi per le madri con i figli?	Che provvedimenti sono adottati alla fine del periodo?
Queensland	Si	No	Fino ad un anno di età	È prevista una sistemazione in singole celle	Assistenti e Centri dipendenti dal dipartimento per l'assistenza e cura del bimbo	È affidato ai familiari
Australia del Sud	Si	Si	Non ci sono limiti, ogni caso è discusso con la madre e le autorità della prigione	Sono alloggiati in infermerie a regime semi-aperto controllate e con la supervisione di una puericultrice	Agenzie esterne assistono la madre	L'assistente sociale valuta la migliore sistemazione per il bimbo
Tasmania	Si, ma non è quasi mai necessario	Si, ma è scoraggiato	Fino a 4 anni di età	No, a meno che non sia necessario	No	È affidato ai familiari, o ad un tutore legale o al serv. sociale
Victoria	Si	Si	Fino a 6 anni di età	No	Sono previsti corsi per i genitori	È affidato ai familiari
Australia occidentale	Si	Si, è permesso tenere un solo bimbo sotto i 2 anni	Fino a 2 anni di età	Sono alloggiati in un asilo nido per madri e figli. Una nuova struttura con stanze a 4 posti è in costruzione	Scuola materna, assistenza sanitaria, alimentazione, spazi attrezzati per giochi	È affidato ai familiari o in una Casa per l'affidamento
Hong Kong	Si	Si, se il bimbo ha meno di 9 mesi ed è lattante	Fino a 9 mesi, con un permesso può rimanere fino a 2 anni	Si	Assistenza pre e post natale, corsi interni per la cura del bambino	È affidato ai familiari o al Dipartimento per l'Assistenza Sociale

PAESI	Se la donna partorisce durante l'esecuzione della sentenza, può tenere con sé il bimbo?	La donna può tenere suo figlio con sé durante l'esecuzione della pena?	Per quanto tempo?	Le madri ed i figli sono alloggiati separatamente?	Vi sono speciali programmi per le madri con i figli?	Che provvedimenti sono adottati alla fine del periodo?
INDIA Assam	Si	Si	Fino a 6 anni di età	No	No	Il magistrato provvede alla sistemazione
Jammu/Kashmir	Si	Si	Fino a 6 anni di età	Si	No	È affidato ai familiari o ad un Istituto per l'Infanzia
Manipur	Si	Si	Fino a 6 anni di età	No	Alimentazione, vestiario	Il magistrato provvede alla sistemazione
Punjab	Si	Si, ma deve avere meno di 4 anni ed essere lattante	Fino a 4 anni, prolungato fino a 6 anni con un permesso	No	Una speciale alimentazione per la madre che allatta, scuola e asilo nido per i bimbi	Il magistrato competente provvede alla sistemazione
Indonesia	Si	Si	Fino a 2 anni di età	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
Giappone	Si	No	Fino ad 1 anno di età	Si	Assistenza sanitaria, speciale alimentazione	Non rilevato
Kampuchea	---	---	---	---	---	---
Malaysia	Si	Si	Fino a 3 anni di età	No	Alimentazione, vestiario e culle per i bimbi	È affidato ai familiari o al serv. sociale
Nuova Zelanda	Si: comunque è raramente praticato considerate le sconvenienti condizioni della prigione per i bambini					

PAESI	Se la donna partorisce durante l'esecuzione della sentenza, può tenere con sé il bimbo?	La donna può tenere suo figlio con sé durante l'esecuzione della pena?	Per quanto tempo?	Le madri ed i figli sono alloggiati separatamente?	Vi sono speciali programmi per le madri con i figli?	Che provvedimenti sono adottati alla fine del periodo?
Pakistan	Si	Si	Ufficialmente fino a 3 anni se non ci sono altre possibilità i maschi possono stare con la madre fino a 10 anni, le femmine per un tempo indefinito	Non rilevato	Vestiaro, alimentazione, assistenza sanitaria	È affidato ai familiari, ad amici o ad un Istituto per l'infanzia
Filippine	Si	Si	Ufficialmente fino ad un anno; può restare di più se non ci sono altre soluzioni possibili	No	Corsi pre e post natali per lo sviluppo del bambino. Programmi per la cura del neonato, asili nido e assistenza sanitaria	Il servizio sociale provvede all'affidamento del bimbo presso i familiari o in una casa per l'affidamento ed il bimbo può essere adottato
Corea del Sud	Si	Si	Fino a 18 mesi di età	Si	Corsi e consulenze per la cura del bimbo, vestiario, corredo per neonati, giocattoli	Le Autorità provvedono alla sistemazione del bimbo
Sri Lanka	Si	Si, non ci sono limiti al numero dei bimbi sotto i 5 anni	Durante l'allattamento	Quando è possibile	No	È affidato ai familiari o ad un Istituto per bambini
Taiwan	Si	No	Fino a 3 anni di età	Si	Assistenza sanitaria, alimentazione adatta	Non rilevato
Thailandia	Si	Si	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 17557
Direttore Responsabile: Dott. NICOLÒ AMATO

(2219004) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza Verdi - Roma (1990)

